
NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 08156758 2

1. Law, Customary — Italy — Bari

1. Law, Customary — Italy — Bari

BWC
Commissioner

COMMISSIONE PROVINCIALE
DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Documenti e Monografie

VOL. V.

Le Consuetudini della Città di Bari

STUDI E RICERCHE

DEL

D.r TEODORO MASSA

BARI
MDCCCCIII.

D.r TEODORO MASSA

LE CONSUETUDINI

DELLA

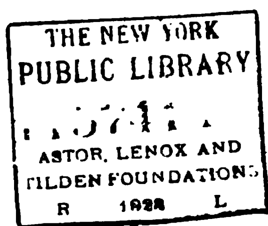
CITTÀ DI BARI

STUDI E RICERCHE

BARI

MDCCCCIII.

4V



Trani, Tipi del Cav. Uff. V. Vecchi, 1903.

INTRODUZIONE.

Che[1] avvenisse di Bari subito dopo la caduta dell' Impero d'Occidente (dei tempi antichi della città non è qui il luogo di parlare) si ignora, per la assoluta mancanza di cronache e documenti: i più antichi tra i documenti relativi a Bari non risalgono oltre il 939 e nelle cronache non ne troviamo notizie che dal 690.

Come città di mare, e data la sua vicinanza all' Oriente, Bari potè a lungo tenersi immune dall' invasione longobarda: ciò si deduce dal trovare annotata tra le imprese di Romualdo di Benevento la cacciata dei Greci da Bari nel 690. Ma sotto il dominio longobardo la città non dovette stare a lungo, perchè nel 730, regnante Leone l' Iconoclasta, i Baresi si ribellano ai soldati imperiali: se in mano di questi si trovasse allora, come vorrebbe il Beatillo, in seguito alle mene di Gregorio II, io non indago: tali mene sarebbero del resto conformi alla politica pontificia di fronte ai Longobardi.

---

[1] Pubblicando questo lavoro, un saggio del quale fu presentato come tesi di laurea e benevolmente accolto dai chiarissimi professori della Facoltà Giuridica della Università di Padova, sento il dovere di ringraziarli, dovendosi al loro insegnamento quanto di buono in esso si contiene.

Cacciati i Greci (così il Petroni) Bari nominò un duca il cui potere era moderato da una specie di consiglio composto dei più autorevoli cittadini e si mise sotto l'alta protezione del duca di Benevento (allora Romualdo II) sotto cui rimase sino all' 842.

Belle condizioni di autonomia e glorioso momento della storia di Bari, se quanto dice il Petroni, seguendo il Garruba, il Beatillo ed altri, fosse vero. Di tale momento e di tali condizioni ci parla *Gregorius presbyter Sanctae Ecclesiae Barinae* nella *Translationis Historia Mirificae Imaginis Beatae Mariae Virginis Matris Dei ex urbe Costantinopolis in civitatem Barii* anno 892 *ad Ioannem Episcopum:* e precisamente in questi termini:

« Iam tum Barium non erat in dominio Graecorum, nam ab indictione X cum Leo Isauricus supramemoratus, adoratores . . . . . Barum cum aliis civitatibus Apuliae et urbibus Italicis quae sub Graecis erant, defecit a parte impii Leonis, neque tributa ei amplius solvit, sed Theodorum pro suo duce elegit, cum aliis civibus civitatis nostrae, quam ideo defensabat Rodoalt Dux Beneventanorum ».

« Mortuo Duce Theodoro, Angelbertum in eorum ducem Barenses elegerant ».

« Indictione IV erat Barum sub duce Pandone et sub protectione Radelkii Principis Beneventanorum ».

Su questi tre passi gli storici baresi basarono l'asserzione dell' indipendenza della città, accettando come autentica la cronaca, o cercando di dimostrarne l'autenticità. Ma purtroppo la cronaca è apocrifa: tale la dimostrano Theodor di Wüstenfeld e Cesare Cantù, che concordano nel ritenere la cronaca composta dal Calefati [1]

[1] Alessandro Maria Calefati nacque in Bari il 26 giugno 1726. Fu vescovo d'Oria (1781) e morì il 1793. Scrisse la *Storia diplomatica della*

nel 1752. E infatti il Calefati **studiò** questo documento **scoperto** negli archivî della cattedrale e lo **trascrisse**: dell'originale però non si ha alcuna notizia.

Manca quindi ogni base all'asserzione del Petroni e degli altri storici. E Bari si sottrasse alla dominazione bizantina solo per cadere sotto la longobarda: è inverosimile che una città relativamente piccola e debole e vicina a Benevento e a Bisanzio potesse serbare la sua indipendenza o per lo meno una grandissima autonomia, e se anche si volesse sostenere che ciò fu realmente, converrebbe ricredersi, leggendo il Muratori, il Sigonio, e Paolo Diacono.

Prescindendo dunque da quanto asseriscono gli storici della città, sta il fatto che nell'841 « Pando quidem Barim recebat » (Erchemperto, *Historia Longobardorum Beneventanorum,* cap. 16), che in Bari dominava « Radelchis princeps per Barensem Pandonem gastaldeum (*Chronica S. Benedicti Casinensis,* cap. 5) e che questo Pandone « jussis obtemperans Radelgisi Saracenorum phalangas in adiutorium accitas[1] iuxta murum urbis et ora maris locavit commorandas » (Erch., l. c.).

---

chiesa di Bari; La Japigia degli antichi, mezzani ed ultimi tempi; Elementi particolari della Storia d'Italia e della cronologia universale sacra e profana; Inscriptiones in Sacrae Aedis S. M. de Monte Carmelo Oppidi Putiniani adparatione temporanea adpensae dum aurea corona redimitur M. Karolina de Miccolis nobilis Virgo Deo Sacrata; Parentaleorum Mariae Theresiae Augustae Matris Patriae officio pietatis a Maria Karolina Siciliarum et Hyerusalem Regina filia amantissima indictorum inscriptiones; Dissertazione sulla condotta della Chiesa Romana cogli eretici, contro l'ardito Barbeyrae; Lettera al Sgr. Vincenzo Jerrou; De vita et scriptis S. Laurentii Selvaggi; Genealogia di molte famiglie baresi (Archivio d'Addosio); *Illustrazione di un cammeo inciso; Illustrazione dei vetusti calendarii della Chiesa di Bari e sul suo Exultet.*

[1] Nella guerra contro Siginulfo terminata colla *divisio ducatus Beneventani.* Pertz, Leges IV, 221-5.

Infidi alleati, questi *transmarini Saraceni.* Essi si impadronirono di notte e con astuzia della città, e se ne fecero nido e fortezza: « per idem tempus Agareni Varim incolentes coeperunt devastantes stirpitus depredare totam Apuliam Calabriamque » (Erch., cap. 20): « ille pestfier Seodan quodam tempore egressus a Barim, totam devastavit Capuam, Cantias, Leporem » (*C. S. B. C.*, cap. 12). E nella città si erano stabiliti così saldamente da respingere gli attacchi di Ludovico II nell'867 in seguito all'invito di Landone conte di Capua e di Besacio abate di Montecassino: « Hludovicus multis futus auxiliaribus Varim perrexit » « veniens Barim et in quantum possibilitas fuit, totis viribus cum Saracenis dimicavit »: scacco vendicato poi nell'871: « Varim hinc et inde graviter expugnans demolitus est » « cum jam ad extremitatem maximam pervenissent Saraceni, misso exercitu Varim coepit, capto in ea Saugdan » (Erch., cap. 33; *C. S. B. C.*, cap. 12).

Lodovico però dovè abbandonare, o quasi, a sè stessa la città, perchè nell'876 « qui Varim residebant, Gregorium baiulum imperiale Graecorum (Lupo Protospata lo dice anche stratego) qui tunc in Odronto degebat, cum multis exercitibus asciverunt et Varim introduxerunt ob Saracenorum metum » (Erch., cap. 38).

Ricomincia così la dominazione bizantina su Bari. Ma questa dominazione che doveva durare sino al 1071, anno in cui la città cadde in potere del Guiscardo, non fu certo pacifica, chè ebbe a subire interruzioni per opera di Aione di Benevento (888), di Landolfo di Benevento (929-935), di Ottone (968-982), i quali furono *signori* di Bari, e per opera di Melo e di Datto (1010), di Rayca (1029), di Argiro (1040), sognatori o ambiziosi che voleano liberare da ogni signoria la patria o farsene un principato.

Durante la dominazione bizantina, Bari ebbe nel 1002 a subire un assedio di Saraceni da cui fu liberata da una

flotta veneziana guidata da Pietro Urseolo II: in memoria della liberazione fu eretta una chiesetta dedicata a San Marco, e ancor oggi il giorno dell'Ascensione si saluta con tre colpi di cannone l'amica Venezia.

Succeduti nel 1071 ai Bizantini i Normanni, la loro signoria non fu molto pacifica: già nel 1079 Bari tentava di ribellarsi al Guiscardo.

Nel 1087 era trasportato in Bari il corpo di San Nicola, divenuto poi protettore della città, a cui fu eretta una basilica che si volle far passare come chiesa palatina, contrariamente alla storia e i titoli di fondazione. Nel 1089 poi Bari fu sede di un Concilio regionale, cui intervenne Urbano II.

Dal 1119 al 1131 è *principe* di Bari Grimoaldo Alfaranite: nel 1137 trovo principe di Bari un Giaquinto, nominato durante l'assedio posto alla città da Lotario e fatto poi, nel 1139, impiccare da Ruggero.

Nel 1155 Bari si dà in mano di Emanuele Comneno e di Roberto Basseville, ma l'anno dopo essa tenta ancora una volta di acquistare libertà e, per ordine di Guglielmo il Malo, della città poco restò in piedi.

E attorno alle chiese comincia a sorgere di nuovo la città, e riacquista rapidamente importanza: nel 1253 *jussu regis* diviene sede di una delle sette fiere generali del regno e nel 1259 Manfredi vi tien giostra in onore dell'imperatore Baldovino [1]. Della storia posteriore a quest'epoca non mette conto occuparci, dato l'argomento che ci siamo proposti di studiare.



[1] Questa notizia risulta dai *Diurnali* di MATTEO SPINELLI. La riporto, ma senza garantirne l'autenticità, data la probabile falsità della fonte.

Come *municipium* romano Bari non ebbe certo nulla di diverso dagli altri municipii se non l'importanza che nasceva dalla sua posizione sul mare: importanza del resto piccola, chè, a quanto risulta da Orazio, la città più che ad altro si dedicava alla pesca. Probabilmente non andava disgiunto dalla pesca un certo commercio con l'Oriente: a ogni modo è certo che sino da antichissimi tempi i Baresi furono marinai.

Del periodo romano della città sappiamo poco, e come ricordi di esso non abbiamo che poche lapidi. Fermarmi quindi su questo periodo mi pare inutile, nè potrei dire di esso se non cose generali, note ormai *lippis et tonsoribus*.

Mi sembra invece necessario cercare d'appurare le condizioni della città dal momento della caduta dell'Impero d'Occidente, perchè da questo momento comincia la filtrazione di quei principî e di quegli istituti giuridici che, fondendosi colle norme del diritto romano, doveano dare come risultato ultimo il *corpus* delle consuetudini cittadine.

Come città marittima e fortificata Bari resistette validamente al cozzo delle invasioni barbariche, e potè sino al 690 essere terra *romana*, dato il concetto dell'unità imperiale, *greca*, di fatto. E in questo periodo appunto comincia l'importanza della città, per la sua posizione strategica e pel sorgere e il fiorire del suo commercio.

In questo periodo la città fu molto probabilmente governata da un *dux* circondato da autorità civili e militari: così avvenne in tutti i territorii italiani non conquistati dai Barbari. Nella città continua dunque l'ordinamento romano, più o meno vigoroso; dura molto probabilmente la *Curia*, e durano le corporazioni d'arti e mestieri: dura l'osservanza del diritto romano, e hanno

quindi vigore le norme imperiali. La città è romana nel senso più largo della parola, nè in essa i Bizantini costituiscono una colonia di funzionari o di esattori, ma sono tutt'uno con essa.

Colla conquista fattane dai Longobardi nel 730 (della conquista del 690 non mette conto di parlare, chè essa non fu che una momentanea occupazione presto cessata e in parte, parrebbe, anche per opera dei cittadini o almeno del Vescovo) la città dovè naturalmente cambiare aspetto, così come tutte le terre che passavano dal dominio bizantino al dominio longobardo.

Al luogo del *dux* noi troviamo un gastaldo, il che ci dice fare la città parte della *curtis*.

Il breve dominio saraceno non ebbe certo alcuna influenza sull'assetto di Bari. I Saraceni devastarono la città, occupandone i luoghi forti in cui molto bene si difesero, ma non abbiamo memoria alcuna di una distruzione della città o di una cacciata degli abitanti, cui forse era indifferente avere un padrone anzichè un altro, ma che in questo breve dominio appresero probabilmente le più lontane vie del mare, che poi doveano solcare audacemente coi loro navigli.

Cacciati i Saraceni da Ludovico e non avendo questi provveduto ad una efficace difesa della città e scorazzando sempre le fuste di quei pirati, nell' 876 la città si pone nuovamente sotto la protezione dell' Imperatore di Bisanzio.

E data la sua posizione sul mare e di fronte all'Oriente, Bari doveva essere preziosissima per l' Impero, e questo, nonostante le rivolte cui già accennai, la tenne sino al 1071: in questo periodo non breve la città fu sede del governatore generale di tutte le possessioni bizantine in Italia, fu la capitale del tema di Longobardia ed ebbe tra le sue mura il patrizio o stratego prima, il κατεπᾶν dal 999 in poi.

Non rifioriscono certo col dominio bizantino le decrepite istituzioni che ancora stentatamente si reggevano preparando il Comune. La città è governata da funzionarii militari insigniti di varî titoli, ma la città non è più bizantina: è un possesso, non una parte dell'Impero: e questo deve sopportare ciò che era frutto del dominio longobardo. Nella città ha vita vigorosa il principio della personalità del diritto: troviamo quindi intestati col nome imperiale atti di puro diritto longobardo, e questo diritto regola molti dei rapporti della vita cittadina pugliese: a Giovinazzo vediamo citare correntemente nel 997 l'editto di Liutprando. E il principio della personalità del diritto dovea essere ben vegeto, se nel 1017 troviamo « Mel, clericus et abbas, donare secundum legem nostram langobardorum», alla presenza dell'*Imperialis Kritis Italiae:* si tratta di un chierico che dovrebbe vivere secondo il diritto romano, eppure lo vediamo ricevere il *launegilt* di un *facciolum cum serico,* così come vediamo dei dignitarî bizantini, spatharii, candidati, turmarchi, topoteritis, ecprosopi, κομις κορτι, magistri, domestici, catapani, assistere in qualità di testimoni ad atti stipulati secondo le norme del diritto longobardo. E abitudini longobarde e franche adottano a volte gli stessi supremi ufficiali dell'Impero: nel 1046 il catapano Εὐστάθιος a rimunerare il giudice Βυζάντιος della fedeltà serbata all'Imperatore e dell'aiuto prestatogli al tempo della ribellione di Maniace gli concede in piena e assoluta signoria (non soltanto, come vorrebbe il Nitto de Rossi, in amministrazione) il borgo di Foliano o Foliniano, col ricordo che i *pagenses* debbano essere giudicati secondo le norme del diritto longobardo [1].

[1] *Codice Diplomatico Barese* edito dalla Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria di Bari, vol. IV.

I magistrati imperiali dunque dovevano giudicare anche secondo il diritto longobardo. Ma giudicavano così i Longobardi: secondo il diritto romano doveano invece giudicare i Romani (i viventi cioè *secundum legem romanam*), cui erano applicabili le sanzioni imperiali. E queste sanzioni erano fatte valere di fronte a tutti in quanto poteva importare all'Impero: relativamente alla terra, onde troviamo in Bari il diritto protomiseo, non nell'interno delle famiglie, non negli atti di disposizione dei beni mobili.

Ed è l'amministrazione della giustizia ciò che soprattutto lega agli ufficiali e all'Imperatore la città. Questa ha bisogno di giudici, e non basta ad essa il tribunale vescovile: il catapano ha anch'esso un suo tribunale, in cui siede attorniato da giudici, e questo tribunale i cui membri doveano conoscere il diritto edittale ma anche il diritto imperiale, fa sì che in Bari esista un vero e proprio centro di cultura giuridica, anche in momenti molto tenebrosi per molte altre città. Non è quindi a maravigliarsi se più tardi troviamo in Bari dei giudici abbastanza colti per scrivere, in modo che dimostra la conoscenza del diritto imperiale e una certa cultura letteraria, norme e romane e longobarde che formano il « corpo delle consuetudini ».

Non si dimentichi però che noi parliamo di Bari. I dintorni presentano ben altro aspetto, stando ai docucumenti: nelle campagne e nelle borgate troviamo molto maggiore quantità di diritti barbarici, e troviamo giudici molto diversi dai Baresi, chè il dominio bizantino là o non esiste o è solo nominale. Bisogna ben tenere presente questa distinzione, se non si vuole, generalizzando contro la storia, venire poi a conclusioni seducenti a prima vista, ma nel cui seno potrebbe nascondersi tal serpe da attossicare anche quanto di glorioso è nella storia giuridica di Bari.



Per quanto rapidamente, pur sufficientemente abbiamo discorso delle condizioni della città sotto i suoi varî signori. Ma dal rapido sunto della storia della città scaturisce una domanda: Non ebbe mai Bari un momento di autonomia? Non si ebbe in Bari neanche un accenno del glorioso movimento comunale delle città dell'Alta Italia?

Alle indagini sull'esistenza, l'antichità e l'importanza del movimento comunale in Bari è necessario premettere alcune considerazioni sulle condizioni politiche ed economiche della Puglia, perchè questa, almeno nella sua parte costiera, ebbe pressappoco le stesse vicende della città e perchè dall'esame dei documenti di altri luoghi vicini può pure scaturire qualche luce intorno a ciò che avvenne a Bari in periodi di cui poco sappiamo per l'estrema penuria di documenti e di cronache.

Le città pugliesi costiere fecero quasi sempre, dalla seconda metà del secolo VI ai primi decenni del XII, parte dell'Impero bizantino. E questo vi dominò per lo più quasi soltanto nominalmente in quanto si trattava di pensare alle città, molto effettivamente quando si trattava di imporre o riscuotere tributi pei quali mandava e ufficiali e soldati sedicenti difensori dei sudditi imperiali contro i Barbari, in realtà più temibili di questi; sicchè le città dovevano provvedere a sè stesse, e provvedevano anche alla propria difesa contro i Barbari, che spesso preferivano agli antichi padroni, sotto cui però ritornavano nei momenti in cui l'Impero si destava dal suo letargo.

Anche in Puglia l'ordinamento romano era andato negli ultimi tempi dell'Impero d'Occidente disgregandosi: « è indubbio (Carabellese, pref. a *C. D. B.*, vol. III)

che il decadimento della Curia fecesi sempre più profondo e irrevocabile, e mentre l'ordine civile antico disfacevasi e marciva lentamente, su questo corpo morto posavansi di giorno in giorno nuovi elementi vitali che dovevano in quello, sotto nuova forma, far tornare il civile movimento », ed è indubbio altresì che « in Apulia ove il dominio bizantino si protrasse così a lungo, meglio che in ogni altra regione si verificò il fatto che come nessun decreto fu emanato a distruggere la Curia, così nessuno sarebbe bastato a mantenerla in piedi ed a rinnovarla ». La Curia visse nel periodo longobardo, continuò nel periodo bizantino: ne troviamo un ricordo nel 992 a Polignano, forse un altro a Bari nel 997 (*C. D. B.*, IV, 6), uno a Trani nel 1125 (Prologo, 29): però in queste epoche già non sono che ricordi di nomi e nelle città pugliesi esiste il Comune. Nelle vicende politiche, nei passaggi dall'uno all'altro dominio la cittadinanza era sorta, avea preso il governo di sè, acquistando una autonomia che a volte fu vera indipendenza, se anche per periodi brevissimi.

Nel 1148 Molfetta conchiudeva un trattato di amicizia commerciale con Ragusa, Comune libero: nel 1199 il Comune di Brindisi giurava per mezzo di 34 cittadini « in animam propriam et omnium nostrorum » di non accogliere nel porto e distretto di Brindisi i corsari nemici di Venezia, e in cambio 25 ufficiali veneti in nome del Doge giuravano di non danneggiare il Regno di Sicilia confermando l'amicizia « nobis concivibus Brundusinis et omnibus hominibus tocius regni »: il Comune di Monopoli nel 1201 stipula trattato d'amicizia con Ragusa: il Comune di Termoli stipula nel 1203 trattato d'isopolitia col Comune di Ragusa. Da questi trattati risultano, nota il Carabellese, le linee generali del disegno dell'organismo comunale. Al Comune partecipavano

le classi maggiori, medie e minori della popolazione: ciascun Comune avea i suoi ordinati, i catapani e protontini: a capo del Comune appare il Vescovo.



Ciò premesso (accettiamo completamente le conclusioni del Carabellese) vediamo di raccogliere quelle notizie che intorno al movimento comunale barese ci forniscono i documenti e le cronache, e quelle che si possono trarre dal testo delle Consuetudini.

Un primo momento di indipendenza potremmo trovare dall'871 all'876: e molto probabilmente sono al desiderio di libertà e alle necessità cittadine dovute le ribellioni all'Impero dell'888, del 929 (sino al 935), del 968 (sino al 982), del 1010, 1029, del 1040.

Riportiamo un brano di Lupus Protospatarius, 1042: « Post modum peracto tertio bello iam dicto, inierunt pactum cum ipsis Franchis Materienses et Barenses, dum non esset qui ex ipsorum manibus eos eriperet. Deinde mense februarii Normanni et cives Barisani elegerunt Argiro, qui et Meli, principem et seniorem sibi . . . . Mense quidem julio miseri Iuvenatienses, peracto foedere cum ipsis Grecis manentibus in Trane, ipse princeps Argiro circumdedit eandem miseram Iuvenatiam cum Normannis et Barensibus; et eo flebilis tertia die suae obsessionis per vim capta est et expoliata omni suppellectili; et Graeci necnon in eadem interfecti sunt. Populum vero princeps ipse virorum ac mulierum multa prece liberavit ex Normannorum manibus. Postea vero dum Tranenses non acquiescerent Baresanis malum ingerere, ultima hebdomada mensis Iunii ipse princeps cum Normannis et Barensibus obsederunt eam . . . . », brano che conduce al risultato di potere affermare oltre che l'autonomia an-

che l'indipendenza, il vero Comune, in Bari. E non si possono spiegare che come conseguenza di un movimento di indipendenza le quasi continue ribellioni.

Andiamo più avanti. Nel 1113 noi troviamo questo documento (*C. D. B.*, V, num. 59):

« Ego **risus** gratia dei barensis archiepiscopus. Videns civitatem nostram ostibus pessumdari quod facto opus esset cives nostros consuluy. Tandem *consilio tocius civitatis* statutum est. Ut pecunia de rebus publicis exquisita a tuitione patrie milites retinerentur. Quamobrem vocatis quibusdam affidatis qui singulis annis pretium affidature rey publice persolvebant. si in tanta oppressione civitati subvenirent ut ab affidatione liverarentur *communi civium nostrorum assensu* decretum est. Quibus etc. . . . . Hoc brebe jussi scrivi per manum Grifonis notarii et cum vulla plumbea ex meo tipario designata vullari feci. Anno dominice incarnationis domini millesimo et centesimo tertio decimo. Mensis magius indictione sexta ».

Colleghiamo questo documento alla ribellione del 1079 contro il Guiscardo. Se aggiungiamo che poco o nulla si sa della storia di Bari dal 1071 al 1117, non possiamo mettere in dubbio che il Comune autonomo e indipendente esisteva già prima del 1113.

Continuiamo ancora. Nel 1117 il Comune è degenerato in signoria e resta tale sino al 1131: nel 1132 gl'incaricati di Ruggero giurano alla città che troviamo ancora signoria indipendente nel 1137: nel 1156 essa tenta ancora di ribellarsi ai Normanni ed è distrutta: cessa così il periodo di contrastata ma innegabile indipendenza.

Ora, quale l'ordinamento della città durante questo periodo?

Il documento del 1113 parla abbastanza chiaramente. A capo della città è il Vescovo, ma circondato da un

consiglio *totius civitatis*, di cui egli ascolta il parere ed eseguisce i decreti, facendo pressappoco ciò che la Giunta in un Comune attuale.

Che a capo della città sia il Vescovo è cosa naturale. In Bari è avvenuto ciò che nelle altre città bizantine e soprattutto in Roma: il Comune primitivo è d'altronde sorto all'ombra della chiesa e le campane di questa hanno dapprima chiamati i cittadini a raccolta per la nomina delle dignità ecclesiastiche, per l'amministrazione dei beni pubblici.

E in Bari di ciò troviamo una riprova nel § *A decimis*, che dimostra esistenza di beni pubblici e disposizione di essi in favore della chiesa, cui molto doveano essere grati i cittadini per l'aiuto avutone nello sgoverno bizantino.

Il consiglio poi è *totius civitatis:* consta cioè di nobili e popolani uniti per gl'interessi cittadini che sono interessi di tutti. Non si può specificare più; ma è più che probabile che come in Monopoli vi appartenessero e *catapanus* e *judices* e *comestabiles* e *milites* e *mediocres et minores*.

Ci troviamo di fronte alla signoria degli Alferaniti: esaminiamola nei documenti di S. Nicola (*C. D B.*, V, num. 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75) e della Cattedrale (*C. D. B.*, I, num. 42). Essa è vera e propria signoria: Grimoaldo Alferanite si dice *gratia dei et beati Nicolai barensis princeps* (num. 69 e 71) o (num. 67) *barensium dominator,* e fa amministrare in nome suo la giustizia da giudici *plerisque nobilibus consedentibus* e dispone di beni pubblici: non troviamo cenni di consiglio o altre istituzioni comunali, nè a questi si può, credo, riferire la frase del doc. 69: *Hinc est quod maiores nostri religiosi mortales sanctis ac venerabilibus locis divino cultui mancipatis beneficia conferre consueverunt. Ea siquidem tam spe quam*

imitatione inducti. ecclesie beati Nicolai, cujus precibus et meritis tam nos quam et nostra res publica, *munimur et confovemur* . . . . .



Il movimento comunale s'interrompe quindi coll'avvento al potere degli Alferaniti.

Nel 1132 troviamo giurati alla *città* i patti fatti da Ruggero, e che sono (*C. D. B.*, V, 80):

« Ut isdem dominus rex reliquias corporis sancti Nicolai nullo modo, aut quolibet ingenio extrahet vel extrahi faciet de civitate Bari, vel omnes vel partem, sed contra omnes qui hoc facere temptaverint defensor existet, ut sint in eadem civitate Bari et in eadem ecclesia in qua modo sunt. et contrarius non erit de fabrica ejusdem ecclesie sancti Nicolai vel de aliis edificiis que in honore et proficuo ipsius sunt. et erunt in curte circa eandem ecclesiam. et devastator vel ablator vel abstractor non erit de rebus que hodie habentur in eadem ecclesia vel que in antea iuste concesse erunt. excepto si per benedictionem sibi exinde aliquid donatum fuerit sed quedadmodum ab usque hodie ordinatum est, et de corpore ipsius sancti et de rebus eius. sic permaneat quantum in ipso est. et neque per se ipsum neque per suum consensum mutetur. Et si aliquis culpatus fugerit ad ecclesiam vel ad autem sancti Nicolai non capiatur ab eo neque a suis ordinatis per ejus iussionem nisi contra dignitatem regis nostri egerit, sed ibi per legem judicetur, sine morte vel lesione sui corporis etsi dignus fuerit pati. Archiepiscopatus autem vester teneat omnia que possidet in terra que sua est ad que tenenda adiutor existet. In civitate vestra Bari extraneum archiepiscopum non ponet neque poni faciet absque vestrorum maioris partis con-

sensu. Similiter nec abbatem in ecclesia ubi sunt reliquie sancti Nicolai aut in monasterio sancti Benedicti extrarum non ponet nec poni faciet absque vestrorum maioris partis assensu. sed de vestris civibus. non tamen sine vestra voluntate. Et ut nullam ecclesiam donet alicui cum pertinentiis suis que sunt in territorio barensi. Ita ut archiepiscopatus barensis suam inde perdat obedientiam. Et ut ab hodierna die in antea recte vos observet se sciente sicut suos fideles. Et de omnibus dictis sive factis que contra eundem dominum regem dixistis vel fecistis nullum meritum vobis. excepto Saxone et Nicolao de Amoruso fratribus et Guaiferio et Ranio et Iohanne de Benevento et Sergio reddet. Et de omnibus culpis et contrariis que usque modo inter vos acciderunt nullum iudicium inde faciet vel fieri consentiet nisi vestra voluntate. excepto si aliquis per vim aut iniuste res alienas tenet. De lege vestra et consuetudinibus vestris quas jam quasi per legem tenetis. vos non eiciet nisi vestra voluntate. Ferrum caccavum pugnam aquam vobis non judicabit vel judicari faciet. Datam vel angariam aut adiutorium quod ex nostre gentis consuetudine collecta vocatur vobis non auferet. nec auferri faciet. nec de rebus aliquid per vim auferet. In expeditionem vos ire non faciet vel per terram vel per mare. nec secum ire nisi vestra voluntate. In captionem vos non mittet nec mitti faciet. excepto si aliquis in capitalibus deprehensus fuerit. qui fideiussores idoneos invenire non possit aut nisi aliquis ad legem ceciderit et facta lege sit solutus. iudicem vobis extraneum non ponet sed de vestris civibus. Omnes hereditates vestras et stabilia que habetis in suis pertinentiis propriis faciet vos habere absque servitio et pretio. Hereditates quas habetis in pertinentiis baronum suorum ei obedientium faciet vos habere absque servitio et pretio. In domibus vestris neminem per vim hospitari faciet.

Quod si aliquis per vim hospitatus fuerit et proclamatio exinde ad eum facta fuerit, emendari faciet. Obsides a vobis non tollet. nec tolli faciet. Castellum in civitate Barii aliud non faciet. Quod si dominus rex Tancredo filio suo vel alii filiorum eius civitatem Barum dederit quicumque horum illam acceperit. ex omnibus que predicta sunt. vobis per sacramentum evangeliorum dei securitatem faciet. Quo facto ex nostro sacramento simus soluti. Hec omnia que in cartula ista sunt scripta observabit dominus rex sine fraude et malo ingenio omnibus habitatoribus civitatis Bari. preter amalfitanos affidatos ».

Nei quali patti sono da notare alcune cose.

Anzitutto, la promessa di non imporre arcivescovo o abate non cittadino o non voluto dalla maggioranza dei cittadini. Le dignità ecclesiastiche erano ancora nominate dal popolo non solo, ma dovevano avere grande importanza nella vita cittadina, se tale promessa giurava il vincitore ai vinti: abbiamo difatti visto come fosse il Vescovo capo del Comune, sorto accanto alla chiesa.

Poi, è da notare l'accenno alle consuetudini, e che crediamo sia accenno generale. Ed è da notare la corrispondenza di alcuni paragrafi delle raccolte con le promesse di Ruggero.

È da notare ancora la promessa di non imporre giudici non cittadini: la nomina, o per lo meno la cittadinanza, di questi magistrati dovea già essere stata strappata al decadente Impero, e costituisce, insieme con l'amministrazione dei beni pubblici, la nomina dei dignitari ecclesiastici e la milizia quei germi da cui derivò il Comune.

Altri accenni di volontà cittadina avremmo nella *nomina* (stando al Petroni) del principe Giaquinto nel 1137, nella rivolta del 1156. Ma ridotta a ubbidienza colla distruzione la città, al risorgere di questa non è

più da parlare di indipendenza da essa goduta. Resta però alla città una autonomia abbastanza larga.

E di questa sono prova i trattati conchiusi dalla città con Cattaro prima, con Ragusa nel 1201 « salva fidelitate et ordinacione domini regis » e la milizia cittadina ancora esistente (*C. D. B.*, I, 70). Dagli atti, nota il Carabellese, si rileva come nel Comune erasi formata una specie di aristocrazia oligarchica che lo reggeva e dominava.



Da quanto abbiamo sin qui detto risulta che fonti del diritto consuetudinario barese sono:

Il diritto romano volgare,

Il diritto longobardo,

Il diritto bizantino.

Il diritto franco fu usato quasi soltanto dai nobili, e non è quindi una vera e propria fonte delle consuetudini baresi: esso però diè luogo ad alcuni usi dei nobili, a cui più tardi accenneremo. E le antiche consuetudini furono poi in alcuni luoghi modificate o soppresse da costituzioni o prammatiche regie la cui osservanza doveva essere generale, appunto perchè esse erano proclamate dal signore del regno: vedremo più tardi anche queste modificazioni e tratteremo di esse rapidamente.

I tre diritti nominati sono però le fonti prime e principali del diritto consuetudinario barese: in alcuni punti a questi diritti derogarono gli usi: e anche in quei punti in cui non vi fu deroga non si discorse più di diritto, ma di consuetudine, e la pratica applicò le consuetudini senza curarsi di ricercarne le origini.

Fonte diretta delle regole adoperate nella pratica sono invece le raccolte delle consuetudini, che costituiscono il così detto *Corpus consuetudinum Civitatis Barii*, che noi abbiamo ancora grazie al commento fattone da Vincenzo

Massilla, nobile d'Atella e patrizio barese. E di queste raccolte ci tocca ora discorrere prima di procedere allo studio dei singoli istituti del diritto consuetudinario e a quello delle loro origini, della loro applicazione, e delle loro modificazioni.

Il *Corpus consuetudinum* pubblicato e commentato dal Massilla è composto di due raccolte. La prima di queste è attribuita al giudice Andrea da Bari, e consta dei seguenti titoli o rubriche: *de sacrosanctis Ecclesiis*, *de immunitatibus nostrae civitatis*, *de testibus*, *de fide instrumentorum*, *de jurejurando calumniae*, *de dilationibus*, *de judiciis*, *de pignoribus*, *de destructione pignorum*, *de jure prothomiscos*, *de donationibus inter virum et uxorem et de sponsalibus*, *de jure dotium*, *qualiter mulieribus alienare permissum sit*, *de culpis servorum*, *de regulis juris*. La seconda invece va sotto il nome del giudice Sparano da Bari e contiene le seguenti rubriche: *de compositionibus et scandalis*, *de plagis et livoribus*, *de arga*, *si mulier mulieri afferat iniuriam*, *qualiter minor ex delictis teneatur vel non*, *qualiter inter baiulum et privatum compositio dividatur*, *de quantitate solidorum*, *qualiter probatio baiuli sit admictenda et de causis in iudicio actis*, *de pensione domus et vino vendito*, *si animal in hominem vel in aliud damnum dederit*, *ex quo tempore fructus rei invasae debeant restitui*, *in quibus causis testes non admittuntur*, *adversus Barrenses extraneum non audiri*, *nec etiam instrumento confecto ab extraneo tabellione*, *qualiter filius familias ex contractu obligetur et pater pro eo in delictis teneatur*, *si de restitutione rei depositae, commodatae vel pignoratae fit quaestio*, *de banno et bulla*, *de pignoribus*, *de alienatione pignorum*, *de cessione bonorum*, *si debitor pignoribus cedit qualiter liberetur*, *si quis pignorat authoritate propria qualiter aliis creditoribus praeferatur vel non*, *de nautica pecunia*, *si ex testamento agatur*, *de emancipatione*, *de aleae lusu*, *de liti-*

giosis, de cautionibus renovandis, si vicini arbor in vicini fundum impendet vel radices immittet, qualiter vectigal venditum inter baiulos dividatur et quando venditio dicitur contrahi, cum quibus sit judicandum, si convenitur quis distingue quo nomine convenitur, si fideiussor convenitur et non habet mobile unde solvat, quod tempus praestatur ad probationem producendam et si instrumenti obligavit probationem, qualiter possit adita haereditas repudiari et quando possit se exhaeredare vel bonis cedere et in quibus solvatur, qualiter a communione navium discedi potest si navis fuerit spoliata, de jure prothomiseos, de his qui possiderunt ante destructionem patriae, de minoribus, si mundualdum abesse contigerit et quando mulier fructus rerum mariti sui imputat, quousque dies intelligatur, si mulier consenserit viro alienanti, soluto matrimonio quid peti possit et qualiter praescriptio doti non opponitur, de judicio divisorio, de praescriptione et qualiter liceat in domo propria ostia aperire, si a patre dos promittatur ad quid teneatur haeres, quid habeat uxor de rebus quas maritus usufructuario nomine tenet, absente marito quid possit uxor accipere mutuo, cum mulier per se vel per alium alienaverit, cum quis mulieris rogatu obligatus fuerit, si creditor possidet res debitoris qui bonis cessit, si paries sit in confinio soli olivarum vel vinearum cui adiicitur.

Quale l'epoca di queste raccolte? Se realmente possono essere attribuite, come vorrebbe la tradizione raccolta dal Massilla, ad Andrea e Sparano, chi furono questi redattori delle consuetudini?

Il Giustiniani [1] dice di Sparano che « nacque in Bari, fu uno dei più accreditati giureconsulti del secolo XIII e di qualche conto presso Carlo I, nel qual tempo lo rattroviamo capo di tutti i Tribunali nel contado di

[1] *Scrittori Napoletani.*

Provenza e di Forcalquerio, giudice della Gran Corte, assessore nel 1273 presso il viceré di Sicilia, giustiziere ancora della sua patria e nel 1279 (il Tafuri vorrebbe nel 1284) protonotario col titolo di *vir nobilis*. Opere di Sparano sono il *Corpus legum et consuetudinum civitatis Barii* e il *Rosarium virtutum et vitiorum* (Venezia, 1571).

Il Toppi non registra nemmeno il nome di Sparano.

Il D'Addosio dice anche che « Sparano fu signore feudale di Monterono, Magliano e Altamura, godette di una rendita annua di trenta once d'oro, fu cavaliere, ebbe per moglie Fiandrina figlia di Gizzolino della Marra e morì nel 1291 ».

Nel *Codice Diplomatico Barese* (vol I, n. 66) trovo nel 1196 la firma « domini Sparari imperialis Barensium iudicis ».

Nei documenti dell'archivio Rogadeo pubblicati dal Carabellese trovo al num. XVI, 1288, Venosa: « Ideoque solutis olim per eum de summa ipsa ad mandatum virorum domini Sparari de Baro Iuris civilis professoris et domini Ydebrandini de Florencia Magne Regie Curie Magistrorum Racionalium ». Questo Sparano è quello di cui parla il Giustiniani.

E di un giudice Sparano di Bari trovo memoria nel 1326 (*A. S. N.*, a. XXV, t. III, p. 268).

Marino Freccia (*de subf., cap. de antiq. stat. Reg., de praesent. instrum.*) dice di Andrea che appartenne alla famiglia Acconciaioco di Ravello.

Il Toppi dice che « Andrea di Barolo scrisse sopra le leggi dei Longobardi: a lui, consigliere di Carlo I nel 1269, appartiene anche un commento sui tre ultimi libri del Codice » (Venezia, Sessa, 1601).

Il Giustiniani riferisce le parole del D'Isernia e del De Afflictis, che dicono Andrea valente dottore e gran giureconsulto.

Il D'Addosio dice che « Andrea fiorì nella prima metà del secolo XIII, fu nel 1260 professore di diritto civile nella Università di Napoli, maestro giustiziario della Regia Curia, consigliere intimo di Carlo I, scrisse anche una *Glossa* o *Commentarium super constitutionibus regni*, un *Tractatus de materia cessionis*, e le *Consuetudines Civitatis Barii* ».

Il *Codice Diplomatico Barese* ci presenta nel 1202 « Andreas Barensium judex et Barensis Ecclesie Advocatus » che nel 1210 diviene « Andreas de Baro Magne Regie Curie Magister iustitiarius » (vol. I, n. 72, n. 76).

Di un Andrea de Baro troviamo notizia nel 1235 *(costit. Frideric. de filiis clericorum)*. Ma di questo, che è evidentemente lo stesso con quello del *C. D. B.* non sappiamo altro che quel che dice il Freccia, e che non è improbabile, giacchè i Ravellesi ebbero in Bari una fiorente colonia ed abbiamo anche notizie di una famiglia Acconzaioco in Trani. Il D'Addosio confonde Andrea da Bari con l'Andrea de Barolo di cui parla il Toppi.



Secondo me, lo Sparano di Bari di cui secondo la *traditio* è opera la seconda collezione (e dicendo seconda intendo alludere solo alla posizione materiale nel commento del Massilla) è lo Sparano di cui discorre il Giustiniani e di cui troviamo notizia nei documenti pubblicati dal Carabellese, così come l'Andrea autore della prima *collectio* è Andrea di Bari, di cui la *cost. De filiis clericorum*, e i documenti del *C. D. B.*

Ora, a che pro trattenerci su di essi, se altre notizie oltre le riportate non abbiamo? È però da far notare che sì Andrea come Sparano furono qualcosa più che dei semplici giudici, che furono anzi uomini pei loro tempi

dottissimi e che probabilmente studiarono entrambi a Bologna o Padova, allora sedi di studî fiorentissimi; e ciò perchè di fronte a questa constatazione cadono molti dei possibili dubbi sull'età delle raccolte.

L'epoca delle quali è, secondo me, non oltre la fine del secolo XIII. Ma si possono realmente dire di quest'epoca le raccolte?

Varie considerazioni condurrebbero a negare ciò, ma io credo che nonostante queste si possano pur sempre dire le raccolte non posteriori alla fine del XIII secolo.

Le considerazioni a ciò contrarie sono di varie specie: alcune dedotte dalla forma, altre dal contenuto delle singole consuetudini.

La raccolta attribuita ad Andrea ha uno stile che non sembra possa dirsi dell'epoca in cui visse Andrea: essa è scritta in un latino non barbaro, e che arieggia molto al giustinianeo: è possibile che in Puglia esistesse una tale cultura letteraria e giuridica nel XIII secolo?

La raccolta attribuita a Sparano è ben diversa di forma. Più breve della raccolta di Andrea, essa mostra la tendenza a specializzare, a *siquare*, che troviamo nelle leggi generiche ed è chiaramente modellata sull'ordine dello editto, mentre quella di Andrea è modellata sul codice di Giustiniano, e il proemio di essa è calcato sul proemio delle Istituzioni.

Se dall'esame della forma passiamo a quello del contenuto, vediamo che parecchie delle consuetudini non sembrano del tempo a cui le attribuiamo. Non troviamo nelle collezioni nulla che parli di servitù della gleba, nulla che parli di inceppi alla disposizione della terra, se non il diritto protomiseo. Eppure nelle consuetudini troviamo non poco di diritto barbarico: come dunque spiegare queste contraddizioni?

Quanto alla forma si può osservare, e l'abbiamo già

notato, che in Bari esisteva una certa tradizione letteraria e giuridica dovuta all'esistenza del tribunale del catapano nel periodo bizantino. Non mi pare quindi strano che un barese, avvocato della Chiesa e del resto *vir sapientissimus* avesse una relativamente profonda conoscenza del diritto romano: e lo stile non mi maraviglia, perchè di stile abbastanza letterario abbiamo parecchi esempî in documenti notarili più antichi della collezione di Andrea e i notai non erano certo uomini dotti come Andrea. E inoltre, le compilazioni sono scientifiche: vale a dire elaborazioni sulle raccolte già esistenti.

Quanto poi alle obbiezioni che nascono dalla considerazione del contenuto non mi pare manchino risposte.

Della servitù della gleba non troviamo notizie. Ma non ne troviamo neanche, o solo molto incerte e le vedremo tra breve, in tutti i documenti più antichi del *C. D. B.*

E d'altra parte la storia della città ci dice che la servitù della gleba non ebbe mai grande importanza in Bari. La città ebbe sempre un territorio di poca importanza, e non fu terra feudale che per brevissimi spazî di tempo, e in epoche in cui di servitù della gleba non potevasi più discorrere.

Quanto poi alla trasmissibilità della terra, dobbiamo notare che essa è abbastanza inceppata dal dritto protomiseo: e i documenti che possediamo non ci parlano che di qualche canone enfiteutico o censuale annesso alla terra, solo raramente di *servitio dominico* o di altri pesi di tal genere. Nè la proprietà fondiaria ha mai in Bari quei caratteri che ha nel diritto longobardo o franco: parlo sempre di Bari e non dei dintorni, ove le cose vanno molto diversamente, grazie al feudalesimo e alla minore cultura.

×

Dall'esame del contenuto delle raccolte scaturiscono poi spontanee alcune osservazioni.

La città, abbiamo detto, fu distrutta nel 1155 per ordine di Guglielmo il Malo: quasi immediatamente dopo la distruzione essa risorse per opera degli abitanti allontanatisi. Era naturale che si pensasse da questi a far risorgere gli antichi rapporti e di persone e di cose momentaneamente interrotti e che a questo scopo fosse rivolta una parte dell'attività cittadina. Alcuni paragrafi delle consuetudini [1] hanno chiara e netta impronta di deliberazioni del consiglio cittadino, o dell'Università che dir si voglia, di carattere transitorio intese a facilitare la prova della proprietà o del credito, che era per la distruzione della città e la conseguente perdita di molti documenti e schede divenuta quasi impossibile.

A quale necessità si sarebbe soddisfatto in epoche più vicine a noi, o quale utilità si sarebbe ricavata dalla scrittura di norme che già ai tempi di Andrea e Sparano dovevano essere cadute in dessuetudine per il loro carattere di leggi transitorie?

Non volendo poi attribuire alle raccolte l'epoca da noi attribuita, si verrebbe a cadere nella necessità di ammettere nel compilatore di esse una conoscenza degli antichi documenti cittadini. Infatti troviamo nel vol. V *C. D. B.* il documento 140 del 1177 che si esprime così:

« Declaro..... quod brebe dum exivimus ex predicta civitate jussu predicti domini nostri regis Willelmi cum multis aliis brebibus ibi ammisi et curricula viginti novem annorum in ipsa ammissione expleverunt. clamorem in curia misi coram presentiam domini Ameruzzii et Do-

---

[1] Sparano, Rub. *De cautionibus renovandis* § *Cum instrumenti;* Rub. *De his qui possiderunt ante destructionem patriae* § *Si quemquam;* Rubr. *Soluto matrimonio quid peti possit et qualiter praescriptio doti non opponitur* § *Sed si matrimonium.* § *Dos vero.*

mini Ioannis Macciacotte regalium barensium judicum quatinus ipsum brebe quod ammiseram in destructione civitatis et nuper inveni mihi renovarent et dato et ostenso eis ipsum brebe quod ammiseram et ab eidem judicibus perlecto juxta morem predicte nostre civitatis illum michi renovaverunt » etc etc.

E nella raccolta di Sparano troviamo il § *Cum instrumenti Rub. de cautionibus renovandis* in cui alcune espressioni rassomigliano tanto a quelle del documento citato da rendere più che legittima la supposizione e l'affermazione che lo scrittore del documento conoscesse o il testo di Sparano o le fonti da cui questo fu desunto: le deliberazioni cioè dell'università in questo caso.

E per me, preferisco affermare l'antichità delle raccolte delle consuetudini (si noti che Andrea nel Proemio accenna ad altra raccolta, che non è quella di Sparano) anzichè supporre un lavoro così accurato di *ricostruzione* nel XV secolo e una tale conoscenza dei documenti antichi baresi: tanto più poi che sulle consuetudini altri prima del Massilla avevano scritto, e perchè infine non saprei spiegarmi l'uso e la conoscenza di parole di infima latinità o bizantine, sul cui significato avrebbe poco dopo dovuto arrovellarsi, e confessare di non capirne niente, il Massilla.

Credo quindi di non errare ponendo l'epoca delle raccolte alla fine, al più tardi, del XIII secolo e attribuendone la compilazione a coloro che la tradizione ne fa autori.



Dalle carte (così il Nitto De Rossi nell'Introduzione al vol. I, *C. D. B.*) si scopre che il diritto consuetudinario barese passò gradatamente per tre diversi momenti.

Il primo va da Liutprando a Roberto Guiscardo. In questo tempo le consuetudini ebbero valore di tacita convenzione. (In nota: Non può dimostrarsi ma non è a dubitare come le nostre consuetudini siano state introdotte da noi dopo la conquista di Benevento fatta dal re Liutprando. In un diploma del duca Gisulfo II troviamo che nel 747 un gastaldo presiedeva a tutto il distretto della giudiziaria di Canosa: *de actu canusino*. Da quel tempo adunque cominciarono ad usarsi in Bari le consuetudini, non solo perchè la città era compresa nell'ambito di quel gastaldato: *Barium finibus canusino;* ma perchè dai documenti antichissimi finora conosciuti si vede già osservata presso di noi la legge degli scribi data da Liutprando. Con essa più persone di genti diverse potevano stabilire dinanzi ai notai le loro convenzioni, formando a poco a poco i loro usi che presero poi per tacito consenso il carattere di legge tradizionale). Il secondo va da Roberto a Federico II. Esse ebbero solenne dichiarazione di legge. (In nota: Quando furono approvate la prima volta le nostre consuetudini? L'oscurità delle espressioni dei nostri cronisti aveva fatto credere finora che fossero state riconosciute ai tempi di re Ruggiero. Dalle nostre carte invece si ha che furono approvate assai prima, vale a dire dalla conquista del duca Roberto. Leggendo difatti i nostri annalisti e gli scrittori coevi, tutti affermano che un trattato fu conchiuso tra i Baresi e il Guiscardo, ma quali cose furono stabilite non si sa nulla. Così l'Ignoto, che avrebbe potuto darci ragguagli precisi, segna la dedizione di Bari con queste parole: *in medio mense aprili fecit Bari cum ipso duca 1071*. Il Malaterra (l. II, c. 43) spiega la parola *fecit* col dire « Barenses duci foederantur ». Ma quali furono i patti? Guglielmo Appulo aggiunge « Reddit urbanis dux agros, praedia; fundos, perdita restituit,

nil civibus intulit ipse..... donat iam libertate quieta ». E questa libertà che concedeva ai Baresi chiaramente è spiegata da una nostra carta del 1105 che attesta: « Capitulares cum Barensibus fecit, cum iuraret nobis leges et consuetudines ». Adunque le consuetudini baresi furono approvate la prima volta da Ruggiero il 15 aprile 1071. Di poi, come afferma il proemio di esse, re Ruggiero avendole conosciute *et laudavit et serbavit eas illaesas, imò potius suo inclyto favore firmavit et eis perlectis demum robur sue constitutionis indulsit.* Il fatto è accertato da un diploma del 1132 (già citato). In esso il re Ruggiero in compagnia dei conti di Conversano, Catanzaro, e Gravina, promette e giura « de lege vestra et consuetudinibus vestris quas iam quasi per legem tenetis non ejicet nisi vestra voluntate »). Il terzo va da questo imperatore fino al cominciare della storia moderna: esse per opera dei giudici Sparano ed Andrea ebbero forma di legge ordinata.

Il Giustiniani [1] accetta le conclusioni del Nitto e ne svolge alcune più largamente, conchiudendo con queste parole: « Pel buio assoluto dei tempi e per la mancanza di notizie pervenuteci è forza rinunziare alla ricerca dell'età storica delle consuetudini precedenti al periodo longobardo, tranne che non si voglia procedere a tentoni, fidando più nei voli della fantasia e nelle congetture che nella realtà dei fatti. La quale ricerca d'altronde dopo l'influenza delle leggi longobarde diminuisce d'importanza, se si eccettui quell'interesse generale che ha ciascun popolo di scoprire dalle sue prime origini le tendenze del proprio carattere ed il senso del giusto e dell'onesto ».

Il *proemium* di Andrea non è nel primo paragrafo che una imitazione del proemio delle istituzioni giusti-

[1] *Il diritto consuetudinario in Terra di Bari*, Terra di Bari, vol. I.

nianee: nel secondo dice che la consuetudine locale ha maggior valore della legge *generale,* nel terzo ci informa di una anteriore compilazione in scritto delle consuetudini andata, sembra, perduta nella distruzione della città.

Se si può ammettere quanto dicono il secondo e il terzo paragrafo, non si può certo ammettere che le consuetudini (quelle, cioè, raccolte) risalgano sino alla fondazione della città, ma non si può nemmeno dire che esse risalgano solo al tempo della conquista di Benevento per opera di Liutprando. Alle consuetudini considerate complessivamente non si può assegnare altra data all' infuori di quella della compilazione delle raccolte, perchè solo allora esse costituiscono un corpo di diritto: considerate singolarmente, alcune di esse (vedremo man mano quali) hanno origine romana, altre origine longobarda, altre origine bizantina, altre carattere di disposizioni comunali, altre ancora indole di provvedimenti transitorî, e alcune finalmente sono più recenti, chè inserite nella raccolta di Andrea dal Massilla: quelle cioè che trattano degli usi nuziali dei nobili. Della poca antichità di questi sei paragrafi non s'è accorto nessuno di quelli che hanno scritto sulle consuetudini e che hanno sempre detto male del Massilla e, a quanto pare, senza curarsi di leggerne l'opera.

Io non accetto quanto scrive il Nitto de Rossi. Le consuetudini non s' introducono, nè sorgono tutte in un tempo.

E nel primo loro periodo le consuetudini non hanno valore di tacita convenzione: se conformi alla legge hanno valore di legge (non si dimentichi però il principio dell'*ius personale* o nazionale) e la legge degli scribi non allude nel suo testo a consuetudini. Essa, quale la troviamo nel cap. VIII dell'anno XV di Liutprando, dice:

« *De scribis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent*

sive ad legem Longobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad Romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem L. aut R. non scribant. Quod si non scient interrogent alteros, et si non potuerent ipsas leges pleniter scire non scribant ipsas cartolas. Et qui aliter facere presumpserit, componat wirgild suum, excepto si aliquid inter conlibertos convenerit: et si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit et pactiones aut conventias inter se facerent, et ambe partis consenserent, isto non impotetur contra legem, quia ambe partis volontariae faciunt: et illi qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniantur esse. Nam quod ad haereditatem pertinet, per legem scribant ».

È qui contenuto il principio della libertà di regolare in modo diverso da quello in cui li regola la legge alcuni rapporti giuridici, e null'altro. Come poi si possono dire derivanti da tacita convenzione consuetudini che riproducono dettami di legge?

Le consuetudini, poi, non acquistano con l'approvazione di Ruggero o di Roberto carattere di legge dichiarata. Il giuramento di questi è il solito dei vincitori, di rispettare le leggi e gli usi dei vinti: nel campo del diritto privato esso non ha alcuna importanza, mentre ne ha invece nel campo del diritto pubblico. E sarebbe stato strano che, dati i concetti della personalità e della prescrizione del diritto, si fosse voluto imporre ai vinti l'osservanza di un diritto ad essi ignoto (i Normanni, poi, non avevano un vero e proprio diritto), tanto più strano in quanto allora una grande parte della vita giuridica era regolata dal lungo uso.

Inoltre l'approvazione e il giuramento non danno, come vorrebbe il De Rossi [1], alle consuetudini il carat-

[1] *Critiche osservazioni sul comento di Vincenzo Massilla con l'emen-*

tere di *statuti regi:* questi non possono preterirsi coll'inosservanza, nè quindi avrebbero potuto, se avessero avuto tal carattere, cadere in dessuetudine parecchie delle norme consuetudinarie.



Meno ancora delle conclusioni e deduzioni del Nitto sono accettabili quelle del Giustiniani, quali il dire osservate in Casamassima o in Bitonto le consuetudini baresi, solo perchè in un atto si parla di *morgincap* e in un altro interviene il *mundualdo* a integrare la capacità giuridica di una donna.



Le consuetudini baresi diedero impronta alla vita giuridica di buona parte dell'Italia meridionale, ciò che riconosce esplicitamente lo Schupfer [1], esse quindi hanno importanza pratica altissima, oltre all'importanza derivante dall'antichità e dalla bontà di esse e dalla sopravvivenza in esse di molte norme del diritto tedesco.

Il Petroni dice che Ruggiero I ordinò che non solo Bari, ma tutte le altre città e terre del regno potessero a loro grado farsi ragione con le consuetudini. E sta in fatto che esse sino al 1809 regolarono in mancanza o in aggiunta di leggi generali i rapporti giuridici di buona parte della Puglia.

---

dazione ed illustrazione in rapporto alle principali consuetudini della illustre città di Bari metropoli di tutta la Puglia, e con l'esame insieme di alcune controversie che alle leggi del Regno e Romane si appartengono, Napoli, 1784.

[1] *Manuale di storia* del D. I., Fonti, pag. 257. Nel regno di qua del Faro erano molto diffuse le consuetudini di Bari che avevano vigore in Nola (? probabilmente Noia), Turi, Capurso, Rutigliano, Mola, Castellana, Valenzano, Casamassima e Conversano.

Il De Rossi ci dice che « coll' uniformarsi quasi tutta la provincia barese per motivo dei contratti ai costumi ed alle medesime leggi consuetudinarie con le quali la città di Bari vien governata il carattere cittadinesco di quella ottiene ed acquista ».

Il Pascalius dice [1]: « Quaeque patriae leges nedum ligant Barenses, sed et habitatores in illis suburbanis villis, qui contra gaudent immunitatibus ac privilegiis eius metropolis ».

Sempronio Accia [2] dice vivere secondo gli usi baresi Noia, Turi, Rutigliano, Capurso, Mola, Castellana, Valenzano, Casamassima e Conversano. Probabilmente dall'Accia trasse lo Schupfer quanto accenna intorno alle consuetudini.

Se poi non si è contenti di quanto risulta dal *Codice Diplomatico* e da gli scrittori citati, basta per avere un' idea della larga diffusione delle consuetudini sfogliare le antiche schede notarili. E da esse risulta come le consuetudini baresi, specialmente quelle relative al matrimonio, furono adoperate frequentemente in molti luoghi della Puglia.

Quanto poi alle ragioni di così larga diffusione, la ricerca non ne è difficile.

Intanto, una di esse è indicata chiaramente dal De Rossi. Altra ragione è l' antichità delle consuetudini e delle loro raccolte.

Ultima ragione è la bontà, la praticità, la semplicità delle consuetudini stesse, ragione per cui si servì molto di esse Bartolomeo da Capua [3], nella compilazione delle

---

[1] *Codex pro notariatus officio*, libro III, cap. 3.°, § LIX, n. 15.

[2] *Determinationes in utroque iure.*

[3] Ciò che è affermato da tutti coloro che delle une o delle altre scrissero. Si confronti ad esempio la *Brevis Historia Juris Romano-Neapolitani*, edita dal Gravier in Napoli nel 1760, a pag. 188 e sg.

consuetudini napoletane, compilazione in cui si vedono non poche tracce dei modelli seguiti, delle consuetudini cioè contenute nelle raccolte di Andrea e di Sparano.



Bari ha quindi il vanto di avere dato leggi a buona parte del Mezzodì d'Italia, così come quello di una grandissima attività commerciale e quello di una forte tendenza alla autonomia e alla libertà. E nella provincia di Bari noi troviamo altre consuetudini scritte: la *Consuetudo dotalis civitatis Altamurae*, la *Consuetudo dotalis civitatis Iuvenacii*, la *Consuetudine matrimoniale di Bitonto;* troviamo infine i tanto discussi *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani*, che a parer mio (e seguo l'opinione di molti illustri maestri) risalgono realmente al 1063 e sono quindi la più antica legge marittima postromana.

Uscirei dai limiti che mi sono proposto se volessi fare la storia e l'analisi di queste consuetudini: ma ne tratterò, solo incidentalmente, parlando della materia dotale e del diritto commerciale. E forse, trattando di quest'ultimo, porterò in campo qualche nuovo argomento tratto dalle consuetudini a dimostrare l'antichità degli Ordinamenti Tranesi.

Ora, data la diffusione, e quindi l'importanza, e data l'antichità delle raccolte delle consuetudini, parrebbe che esse dovessero avere avuto molti commentatori e pratici e critici e molti studiosi, e potrebbe anche sembrare che io non avessi nello studio di esse fatto altro che raccogliere e ordinare quanto fu scritto da altri. Non è invece così, e le Consuetudini Baresi, o per dir meglio, le loro raccolte, non sono state oggetto che di pochissimi lavori, e di lavori che sono o troppo vecchi o troppo superficiali: restava quindi a me largo campo di studio.

Ad ogni modo, e per scrupolo di ricercatore, non mi sembra inutile riportare qui la nota di quanto fu scritto intorno alle consuetudini.

Il Petroni parla come se l'avesse visto, di un lavoro di certo Angiola. Ma tale lavoro non andò mai per le stampe, nè io potei trovare una minima traccia del manoscritto.

Nè potei avere in alcun modo l'opera del Cerulli *Della successione dei figli alle doti materne, secondo le Consuetudini Baresi;* e quella del Molignano *Alcuni scolii sul commento alle consuetudini di Bari fatto dal Massilla.* Non posso quindi dire nulla di queste opere, nè ne trassi vantaggio alcuno [1].

Nel De Luca [2] trovo due questioni in cui si riportano alcuni paragrafi delle consuetudini. Ho potuto servirmi, sebbene pochissimo, dell'opera del De Rossi *Critiche osservazioni* etc.

Scrisse ultimamente del *Diritto consuetudinario in Terra di Bari* l'avv. Vito Giustiniani.

Nell'*A. S. I.* (vol. XIV, 1871, pag. 312) trovo detto che le consuetudini furono studiate dal Mittermayer, ma di questi studi non so altro.

L'opera maggiore intorno alle consuetudini è sempre il *Commento* di Vincenzo Massilla, commento molto criticato, nè interamente a torto, da tutti coloro che si occuparono delle consuetudini. Ma se tale lavoro non è pregevole dal lato della critica o dell'indagine storica, esso fu importantissimo per il foro, chè è un commento delle consuetudini mediante rapporti col diritto comune e con le varie opinioni e discussioni lunghe spesso, e

---

[1] Il VOLPICELLA nella sua *Bibliografia* le segna così, dicendo inedita la seconda, edita in Napoli, 1777, la prima.

[2] *De dote.* Discorsi CIV e CV.

che sempre rivelano una cultura giuridica non piccola [1]: esso è opera d'avvocato, e destinata agli avvocati, che se ne servirono largamente. A ciò non hanno mai badato quelli che dissero male del Massilla, non curandosi neanche di leggerne l'opera e non ricordandosi che senza il *Commento* del Massilla non ci sarebbe molto probabilmente arrivato il testo delle consuetudini.

E il *Commento* del Massilla ha per noi importanza in quanto oltre al darci parecchie notizie importantissime (quale ad esempio quella di un commento, o glossa, del testo delle consuetudini precedente al suo) ci dice l'epoca della caduta in dessuetudine di parecchi paragrafi delle consuetudini e mostra come fossero applicati nella pratica gli altri.

Tralascio qui le indicazioni bibliografiche relative a quest'opera, e chiudo la necessaria introduzione, per passare allo studio delle norme racchiuse nelle raccolte delle consuetudini.

---

[1] Come afferma anche il De Luca, che nel discorso CIV *De dote* dice il Massilla *doctus Iurisconsultus.*

CAPITOLO PRIMO

IL SOGGETTO DI DIRITTO.

Nel D. R. possono essere soggetti di diritto tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche, ossia le associazioni, i *corpora*, aventi un determinato scopo e assorbenti l'attività dei singoli individui che ad essi appartengono, giacchè non si può nel D. R. classico parlare di fondazione.

Ma non tutte le persone fisiche sono soggetti di diritto. Alla comunione del diritto sono ammessi i cittadini: restano esclusi da essa gli schiavi, che non sono neanche considerati come persone, i peregrini, coloro che hanno sofferta la media *deminutio capitis* (quelli che han sofferta la massima sono *morti*). E perchè l'uomo sia soggetto di diritto occorre che sia nato e nato vivo: il nascituro si considera come già nato *si de commodis ejus agatur;* l'*abortus* e il *monstrum* non sono persone: il primo perchè separato dalla madre non può vivere, il secondo perchè non avendo figura umana non è considerato uomo.

È quindi persona chi è nato vivo, libero, cittadino. Ma perchè egli abbia la piena capacità giuridica occorre che in lui concorrano i requisiti dell'età (a 25 anni si ha la *plena aetas,* la *pubertas* a 14 per i maschi, a 12 per le femmine), della fama (sulla privazione della quale è fondato l'istituto dell'infamia) della sanità fisica e morale (la mancanza di alcune funzioni fisiologiche o il turbamento mentale rendono inetto all'esercizio di taluni diritti) e, nel diritto imperiale posteriore, della religione ortodossa.

La condizione giuridica può essere modificata in qualche parte dalla professione. Nel diritto romano ultimo la donna è, giuridicamente, perfettamente uguale all'uomo, nè soggetta a questo, dato il fiorire dei matrimonii *sine manu.*

Nei diritti germanici troviamo che soggetto di diritto è l'uomo libero, il soldato, e che si diviene capaci di diritto allorchè si è capaci di portare le armi e di difendersi. Da questa idea deriva quella che le donne per l'*imbecillitas sexus* non possono essere mai *selbmundie,* avendo sempre bisogno di essere protette.

Non sono soggetti di diritto i servi o i pazzi: gl'infermi e i vecchi sono soggetti ad una *deminutio capitis* perchè non possono prendere parte attiva all'esercito, in cui si racchiude tutta la vita giuridica, poichè l'esercito è il popolo, è l'assemblea giudiziaria e politica.

Ogni diritto germanico è strettamente nazionale o personale. E nei primitivi diritti tedeschi non si parla mai di religione: più tardi ad imitazione degli imperatori bizantini i re longobardi promulgano norme contro i non ortodossi, gli eretici e gli ebrei, ponendoli in una condizione inferiore di molto a quella dei cattolici.

Vediamo ora da che sia nelle consuetudini determinata la condizione giuridica.

Nascita. — Nelle consuetudini non si trova il minimo accenno alla nascita. Ma io credo che ad essa, per avere capacità giuridica, si dovessero aggiungere i requisiti della vita e della vitalità, perchè in tutto quanto riguarda la persona trovo nelle consuetudini frequenti ricordi del d. longobardo. Del resto, il diritto comune richiese più tardi il necessario concorso di questi tre requisiti perchè si avesse un soggetto fisico di diritto, e al D. C. si ricorse sempre, come ci dice il Massilla, per la spiegazione e l'estensione delle norme consuetudinarie baresi.

A dare capacità di diritto occorre ancora la

Libertà. — Chi è servo o figlio di servo non è nei diritti antichi considerato come persona, ma come cosa di cui si può disporre in qualsiasi modo per diritto di proprietà. Questo diritto subì lentamente anche rispetto ai servi la restrizione dell'*uti,* non *abuti:* sentiamo parlare nel diritto romano di contubernio e di peculio: si riconosce quindi al servo una certa capacità, derivante dalla natura stessa, a contrarre nozze, che non possono essere frante a piacere del *dominus,* e ad avere per sè una parte di ciò che produce e ad amministrare alquanto liberamente questo suo patrimonio.

Le necessità economiche che condussero alla trasformazione della schiavitù in servitù della gleba resero meno perfide le condizioni dei servi, cui giovò anche lo spirito del cristianesimo. E come nel diritto romano, così troviamo questa evoluzione anche nei diritti germanici, in cui vediamo lentamente e quasi completamente sostituirsi alla schiavitù uno stato di semilibertà, che dà ai servi una certa capacità giuridica.

Nel D. R. troviamo in favore dei servi la massima che il figlio deve seguire la condizione del migliore dei suoi genitori. Il feudalismo rinnega questa massima, ma i Comuni sostengono, a rovina del feudalismo, il principio che l' aria cittadina rende liberi, contro l'altro che la terra rende servi, affermazione che del resto è anche nel diritto romano.

In Bari e nei territorii vicini troviamo numerosissime tracce di commercio di schiavi e ne trovo notizia financo nel 1718. Nel *Codice D. B.* poi si parla di schiavi o servi nel 1028 (I, 14), 1029 (IV, 8), 1057 (IV, 36), 1060 (IV, 40), 1065 (IV, 42), 1172 (III, 20) e in un frammento del sec. XI[1]: nel *C. C.,* nel 915 (5), nel 1054 (42), nel 1128 (79), nel 1209 (155).

[1] *C. D. B.* V. numeri 9, 15, 36, 55, 66, 71, 74, 79, 87, 94, 100 109, 119, 122, 146, f. 14.

E di *liberti* trovo notizie nel 1081 (*C. D. B.*, III, 20), 1094 (ib. 29) e nel 1164 (ib. 92).

Relativamente a queste notizie di servi debbo notare c la maggior parte di esse si ricava dalle formule di dazi del *morgengab*, onde molto probabilmente si tratta spesso un ricordo storico o di una donazione di una somma equi lente al prezzo di un servo o di mezzo servo, anzichè di vera e propria donazione di schiavi. Quando però non alcun dubbio si tratti di questa, per la specificazione m più minuta del consueto *bonus, aptus,* o *sanus,* allora il se donato è per lo più *ex genere Saracenorum* o *ex genere borum*, e solo raramente battezzato.

Si tratta, come si vede agevolmente, di avanzi della vitù domestica e si comprende come poco si parli dei nelle consuetudini, tanto più che non essendo cristiani erano neanche considerati come persone: ancor oggi si in Bari *un cristiano* per *un uomo,* tanto sopravvivono ne polo i ricordi! (III° *Excursus*).

Molto maggiore importanza della classe dei servi classe degli *affidati.* Questi sono, spesso, i soggetti alla zione di qualche chiesa o di qualche monastero, e godc diritti simili a quelli dei liberi, non avendo verso la o il cenobio altri obblighi che quello della decima o altr stazioni, obblighi che però li sottraggono al più grave se dominico.

Di affidati trovo notizie nel 1087 (*C. D. B.*, I, 32) (*C. C.*, 60[1]), 1134 (*C. D. B.*, III, 4), nel 1140 (*C. C.*, 8 1162 (*C. C.*, 104: se così si può intendere la parola *fam* nel 1172 (*C. D. B.*, III, 9; *C. C.*, 122), nel 1208 (*C. C.*, E trovo anche parecchi casi di commendazione, l'ultir quali nel 1188 (*C. C.*, 132).

[1] *Chartularium Cupersanense* del Morea.
[2] *C. D. B.* V. numeri 15, 18, 32, 51, 54, 59, 71, 81, f. 4-5.

Delle condizioni degli affidati del monastero di S. Benedetto ci dicono chiaramente i numeri 60 e 122 del *C. C.* Nel 122 l'abate Eustasio detta le regole cui debbono essere soggetti coloro che vorranno coltivare le terre del monastero in Castellana, e cioè:

1. Un pozzo ad uso esclusivo del monastero.

2. L'estensione del terreno per le *mansiones* e l'altro per seminarvi le biade o piantarvi il vigneto sarà assegnato a ciascuno dal bajulo del monastero.

3. Del ricolto delle semenze, del mosto delle vigne, del prodotto dei buoi, delle pecore e dei porci si darà da ciascuno il decimo al monastero.

4. Se alcuno non avrà buoi proprii, potrà servirsi di quelli del monastero, pagando ogni anno per l'affidatura *probesinos octo,* ma se li ha o voglia acquistarli pagherà solo la decima comune a tutti.

5. A chi muore intestato e senza eredi succede in tutto di diritto il monastero; se però vi fu testamento, solo nella quarta parte.

6. Se alcuno darà in moglie la figlia, la sorella o altra congiunta *alicui extraneo,* pagherà al monastero *pro exitura soldum unum probesinorum.*

7. Liberi gli abitanti di avere un molino od un forno proprio per sfarinare e per cuocere a chi loro piacesse, senza che per questo venga imposta alcuna prestazione o servigio.

8. Nessun ostacolo di servitù pei preti del luogo, meno una libbra di cera, che offriranno nel giorno di San Benedetto.

9. Avranno un giudice o bajulo proprio scelto dall'abate tra gli abitanti di Castellana.

10. Libertà anche di emigrare da Castellana, ma devono prima vendere i beni stabili ad alcun altro abitante del luogo, il quale continuerà a pagare al monastero *debita servitutis:* colui che emigra deve prima di uscire fare una volta tanto, *pro exitura,* l'offerta di una libbra di cera.

Le condizioni di questi affidati non erano dunque cattive: molto migliori certo di quelle dei coloni di molti luoghi. Non si dimentichi che il monastero dava le terre e chiedendo in compenso quanto si è già enumerato; non si dimentichi che esso, avendo meno bisogni dei signori feudali, era più umano di questi, nè richiedeva angarie o parangarie; che le limitazioni imposte da esso a chi volea coltivare le sue terre sono di molto inferiori a quelle imposte dai conti; che una di esse, la decima, è comune a tutto il mondo cattolico di quei tempi e che un'altra, l'emigrazione, è comune a tutti gli abitanti nell'Impero per la costit. *Sancimus*.

Quanto alla eredità dei beni di chi muore senza eredi e senza testamento, vi ravvisiamo la regola della successione dello Stato. Il quarto dei beni va attribuito al monastero nel caso di morte con testamento ma senza eredi legittimi, ciò che segna un progresso sul diritto longobardo antico che non permetteva il testamento in virtù dell'adagio che gli eredi sono fatti da Dio e dal sangue. E quanto alla nomina del baiulo fatta dal monastero, essa si spiega pensando alla condizione n. 2.

Si spiega ugualmente, data la relativa mitezza della protezione, come al monastero affluissero straordinarie ricchezze, di cui d'altronde esso non usava male, chè lo troviamo sempre dare a censo o enfiteusi terre e case ai suoi fedeli, e per un corrispettivo molto tenue. Gli affidati non sono, tutto considerato, che *sudditi* del monastero, non servi.

Ma non soltanto le chiese e i monasteri avevano affidati. Ne aveva il re (cfr. doc. 51 e 80 *C. D. B.*, V), ne avea la città (doc. 59), ne aveano, ma solo per concessione regia, i privati (doc. 54), e ne aveano i feudatarii.

Le condizioni di queste varie specie di affidati non erano certo identiche. Se dobbiamo ravvisare negli affidati dei feudatarii dei *commendati* (e tali sono a volte quelli delle chiese), dobbiamo però dire che gli affidati del re rassomigliano molto

più a qualche altra cosa, giacchè vediamo disporre di essi per donazione (doc. 54) che, trasferendo il dominio della loro persona in privati, li fa servi di questi. Gli affidati della città poi non possono, secondo me, essere altro che servi della città, parte del patrimonio di questa, a meno che non si volesse sostenere essere essi già soggetti di feudatarii ricorsi alla protezione della città, ma non accolti in questa come cittadini. Ma tale tesi non mi sembra vada troppo d'accordo con lo spirito comunale verificato nella città e affermantesi in parecchi paragrafi delle consuetudini.

Di coloni propriamente detti io non trovo nessuna notizia nei documenti, tranne un accenno in una *inquisitio de terris ac quibusdam villanis hominibus* del 1231 (*C. D. B.*, I, 88).

Ed è da notare che in *tutti* i contratti di compravendita di terre non si parla di uomini legati alla terra, di coloni. La terra dunque è coltivata da contadini liberi, che prendono ad enfiteusi o a pastino e spesso comprano e permutano dei poderi. (III, E).

Ci dicono questo abbastanza chiaramente i documenti relativi a Castellana (cui è da aggiungere anche il numero 183 *C. C.*), e l'assenza della menzione dei coloni nei sunnominati contratti.

Esaminati così rapidamente i documenti e trattane la conseguenza che la servitù aveva ormai poca o nessuna importanza e che appena si può discorrere di semilibertà, ma più invece di forme speciali di sudditanza e patti agricoli, si comprende come nelle consuetudini poco o nulla si discorra di essa.

Andrea tratta dei servi in una rubrichetta *de culpis servorum:*

« Si quis alium pulsaverit de servo, aut aldio suo, quod furtum, aut maleficium aliquod commisisset, et probatum fuerit, in optione domini est, si velit servum noxae dare, aut litis aestimationem sufferre: iniquum enim est visum nequitiam

servorum ultra sua corpora dominis esse damnosam. I
tem electionem non infra quadrimestre tempus sicut
sinuat generalis, sed perpetuo retinet acquisitam ».

Sparano ne tratta nella rubrica *de plagis et livor*

« Vel nisi servilis conditionis persona plagata v
tunc non eorum juramento creditur... si vero vel p
legitima, vel quia jurare noluit appellatus et de serv
constiterit, compositionis medietas quam pro libero
tavimus, in servili persona praestabitur ».

E nella rubrica *qualiter filius familias ex contrac*
getur et pater pro eo in delictis teneatur:

« Pro servis vero dominum in solidum nisi d
noxae desiderat, temporum diuturnitate firmatur ».

Nella rubrica *de inmunitatibus* troviamo infine:

« A clientulis nostris et mercenariis, et ceteri
biscum servituri remanserint, sive gratis, sive condu
umquam affidatura requiritur ».

La semilibertà era poco diffusa in Bari e, più
era uno stato transitorio per cui si faceva passare il
si voleva emancipare; ciò viene a dirci anche la p
servi mercenarii o *conducti.*

Il secondo paragrafo trascritto tratta della cor
o guidrigildo da pagare per il servo ferito.

Il parlare di servo in generale viene a corr
nostra asserzione che la poca servitù di cui trovia
nei documenti è servitù domestica. Nel diritto l
si trovano varie tariffe pei danni al servo, a secon
lore di questo, del mestiere che esso esercita: non
di servi, ma di *massarii, porcarii* e via dicendo.

Nel diritto longobardo poi il valore assegnat
è sempre inferiore alla metà del valore del libero
spiega, data la presenza dei semiliberi e data quel
mani, considerati inferiori ai Longobardi.

La stessa differenza si osserva nel diritto fran

sto troviamo anzi un capitolare di Childeberto II (e precisamente il 14.°) da cui si può dedurre il guidrigildo dei Romani (che nelle leggi longobarde si deduce per analogia dal caso della ancilla romana stimata tre quinti della ancilla longobarda, Rotari 194), poichè per lo stesso delitto si commina ai liti la metà della pena che ai Romani e a questi la metà che ai Franchi; sicchè, invertendo, il romano vale il doppio del lito e il franco il doppio del romano. I liti sono poi superiori ai servi, come semiliberi: l'assenza di semiliberi, la fusione delle stirpi ha portato nelle consuetudini baresi a fissare per il servo un valore eguale alla metà del valore del libero, serbando la proporzione antica tra le varie classi degli uomini tra le due rimaste.

Anche questi paragrafi vengono dunque a dirci della poca importanza dello stato di semilibertà.

Esaminato così rapidamente, l'argomento della libertà, e non potendo soffermarci su esso senza dire cose troppo note, passiamo a studiarne un altro, quello dell'età.

Età. — Nelle consuetudini noi troviamo parecchi accenni all'epoca in cui si raggiunge la capacità giuridica, alla *legitima aetas.*

Andrea, *De jure dotium,* § Dos a patre:

« Si de aetate quaeratur, legitimos dicimus et tenemus masculos postquam octavum decimum foeminam vero postquam duodecim excesserint annum.

§ *Emancipatio.*

« Emancipatio coram notario et testibus fieri consuevit, nec iudicium aut acta requirit, nec competens desiderat magistratus: sine scriptis autem, nec potest fieri, nec probari. Et si de ea dubitetur, qui negat jurare compellitur.

« Rubrica *de plagis.* § Hominum.....

..... suo creditur juramento, nisi vel annis quatuordecim masculus, mulier si minor duodecim reperiatur.....

« Rubrica. *Qualiter.....*

Minorem a delictis et criminibus esse solutum, capax fuerit, aetatis miseratio jam sugessit.

« Rubrica. *Qualiter filius.....*

Filium familias ex omni contractu teneri, prae in mutuo, et jure et consuetudine comprobatur: no filii obligatio tantae poterit esse virtutis, ut patrem nisi secundum quod jura postulant, faciat obligatun lictis si quidem et intrare iuditium, et peculiariter ar nigna patrum memoria comprobatur. Criminalem v nam, si delicti qualitas postulat, pater pro filio non cum et peccatum suos authores teneat, nec in talibı quentium personas transgreditur.

« Rubrica. *De emancipatione.*

Sine instrumento non posse emancipationem pr(numeris authoritatibus constat esse consultum.

« Rubrica. *De minoribus.*

Cum minor proprio vel haereditario nomine co respondendi et satisfaciendi creditoribus necessitas i: At si se exhaeredare vel bonis cedere preoptaverit, habens mobile, ut possit creditori satisfacere, de s consuetudo postulat, solverit creditori, aetatis benefic ad completum decimum octavum annum, soluto deb reditatem, a qua se exhaeredando abdicaverat, vel b bus cesserat, vel rem quam pro debito solverat, re liberum arbitrium condonatur: ultra vero praedicta a iam dicti beneficii commodo efficitur alienus.

Ibidem.

« Si minor dum contrahit, restitutionem, in quibus sum asserit, in quibus solet restitutio indulgeri, per postulaverit, usque ad expletum annum decimum n mas fuerit, de more tantum restitutio indulgetur, s usque ad completum decimum tertium annum: post stitutionis auxilium sibi noverit esse reclusum ».

In quanto fissano l'*aetas legitima* le consuetudini

cinano, o per dir meglio sono dirette derivazioni del diritto longobardo. Liutprando infatti poneva l'età maggiore nel 12.° anno per la donna, nel 19.° per l'uomo (Liutp., l. 19), cui però concedeva anche prima di tale età il diritto di *judicare pro anima*, di fare cioè testamento, e giunto che fosse ai 18 anni, quello di alienare per pagare i debiti del padre. Le consuetudini pongono invece la maggiore età nel 12.° e 18.° anno, ma concedono la *venia* e il *beneficium aetatis* sino al 13.° e 19.° anno allorchè si chieda la *restitutio*.

Dei paragrafi riportati alcuni riguardano la condizione giuridica del minore: altri invece trattano dei modi, mediante i quali si esce dalla *patria potestas* prima dell'età fissata: esaminiamo anzitutto i primi.

§ *Hominum.* — Il giuramento fatto da un minore di 12 o 14 anni non è attendibile. Di tale regola non troviamo nulla nel D. L., nè nel D. R.

§ *Minorem.* — È disposizione che deriva dal dritto romano: I, III, 20, § Pupillus e glossa ibi: *doli capax* è la femina a 9 $^1/_2$, il maschio a 10 $^1/_2$ anni.

§ *Filium familias.* — È anch'esso di derivazione romana. Nel D. R. infatti il *minor XXV annis doli capax* è tenuto a rispondere del suo operato e si obbliga validamente, tranne che in caso di mutuo per l'*exceptio senatus consulti Macedoniani:* nel D. R. ancora il padre è obbligato dal figlio nei limiti del peculio, o in quanto esso agisca come suo procuratore.

§ *Cum minor.* § *Si minor.* — Sono anch'essi, in quanto allo spirito, derivazione da principii romani, l. 3, C. II, 22, l. 4, l. 5, l. 6 ib., l. 2, C. II, 25.

L'azione del diritto comune che in questa materia si basò sulla l. 7, C. II, 53 avea ai tempi del Massilla fatto cadere in desuetudine questi paragrafi. E dobbiamo notare qui la coincidenza tra il disposto delle consuetudini e il disposto del diritto romano pregiustinianeo, ciò che proverebbe come

le consuetudini d'indole romana siano precedenti al c
bizantino e traggano origine dal diritto volgare, divenu
diritto italiano.



Dei minori trattano alcuni paragrafi nella parte d
lezioni che tratta del diritto successorio: esamineremo
in quel capitolo questi paragrafi.

Parrebbe, stando ad un documento di Terlizzi (C
III, 19) che si tenesse conto anche della *pubertas:* t
infatti l'espressione *maior annorum quatuordecim et min
et octo annis:* nella pratica però non si dovette ten
conto di questa distinzione.

E le prime notizie relative all'*aetas* legitima le
in Bari nel 997 e 1012 (*C. D. B.*, IV, 6, 12).

Effetto uguale al raggiungimento di quest'età ha
cipazione, di cui trattano gli altri paragrafi riporta
ancora esaminati.

Questi paragrafi dicono soltanto del modo in cu
dimostrare l'emancipazione. È necessario a ciò l'atto
scritto alla presenza dei testimoni: regola derivante

Se guardiamo poi ai documenti troviamo che
pazione si fa secondo le regole del D. L. (Cfr. C. C
che in essa per lo più si segue il rito (o si allude
dell'*excapillatio,* mediante il quale si dona al figlio la
della sua persona, ricevendo da lui un *launegilt.* I
pazione è accompagnata per lo più da donazione.



Sesso. — Nel diritto romano la diversità di ses
porta molta differenza nel campo del diritto pubbli
porta pochissima nel campo del diritto privato.
romana può da sola compiere validamente qualunque

ridico: ben diversa invece è la condizione della donna longobarda per il principio che essa deve essere sempre protetta, data l'*imbecillitas sexus*. E questa cavalleresca e tirannica protezione della donna fa sì che essa fanciulla sia nel mundio del padre, moglie in quello del marito, vedova in quello della famiglia originaria, se questa la ricomprò, o in quello del cognato o del figlio.

Nel diritto longobardo beneventano noi troviamo però quasi sempre la donna sotto il mundio della sua famiglia (nel 90 e più per cento dei contratti matrimoniali la famiglia della promessa se ne riserva nei *capitula* il mundio) o, in mancanza di questa, sotto il mundio *domini regis, curtis regiae* o anche sotto il mundio di qualche chiesa, di qualche santo, del vescovo. Queste due specie di mundio sono molto meno gravosi degli altri e rispondono veramente al principio della tutela e protezione della donna.

A volte, il caso però è raro, troviamo delle donne longobarde selbmundie (*Excursus*, III).

E stando ai documenti, la donna che vive secondo la legge longobarda e l'uso cittadino è sempre assistita negli atti che compie dai mundualdi, per lo più in numero di due, che sono il padre e un parente, in mancanza del padre uno zio o un fratello: raramente il figlio o il marito, e anche in tal caso la donna è assistita dai suoi parenti. A volte è mundualdo il vescovo, o il re, o il conte: a volte la donna sceglie essa stessa i mundualdi, che per legge devono necessariamente assisterla nell'atto che essa vuol compiere: a volte ancora la donna, per la sua legge nazionale franca, appare liberamente agente senza bisogno di mundualdi.

Gli atti, tranne in quest'ultimo caso, contengono sempre la formula *assentientibus.... et aliis consobrinis*. È un ricordo dell'assistenza che anche nel diritto longobardo la famiglia prestava alla donna che n'era uscita contro le arti o le violenze possibili del marito mundualdo, ma che nel be-

neventano si era dimenticato di fatto pel prevalere *tentio* mundii.

E, sempre secondo le norme del diritto longol donna che compie un atto è interrogata dal giudice turmarca se all'atto non sia stata indotta da frode o

Della condizione giuridica della donna trattano i paragrafi delle consuetudini:

« Rub. *Qualiter mulieribus.*

« Mulieri nulli libera sub civitatis nostrae dicti nenti, permittitur sine judice alienare: sive coniug virgo, sive vidua doceatur. Sine parentibus autem consuevit, dum tamen mundualdus intersit, quoslib rentes extraneos in locum parentis fictio juris civilis et sine judice, et sine parentibus mulier rem potest specialem et unicam, dum alium roget et alterius r de more fungatur, forte maritum, aut patrem aut pa dine tamen servato: his enim personis vendentibus p venditio sortitur effectum, his etiam personis adstant mulier rogare non potest, nec debet. Sed si nulla p rum inveniatur persona, extraneum penitus, et ign preces suas poterit licenter admittere: quae omnia tionibus illibata servantur. Ubi aut mulieris aliquis i mulier tam principaliter tenetur obnoxia, et primo ordine conveniri eo in subsidium reservato.

« Mulier licet alias solemniter vendere prohibeat vestimenta et pannos, hujusmodi res speciales, sola et maxime per venalitios, qui in vendendis pannis blice destinati.

« Cum mulier mulierem verborum iniuria lac judiciorum cessare strepitum et poenarum aestimatio scere, legum mitigato rigore, mulieris fragilitas sup

« Cum mundualdum alicuius extra regnum d habere contigerit, vel piraticam noscitur exercere, s biennio abesse constiterit mundualdum, in contractib

alienationibus necessariis, vel voluntate confectis, illius sequentis tamquam mundualdi consensus sufficit, qui de jure mundualdus vocabitur. Ut si absens mundualdus existeret, nisi absens eum in mundio praevenerit. Sed si mulierem mori contigerit, ad ejus haereditatem tamquam mundualdus vocabitur. At si absens mundualdus redierit, et haereditatem mulieris recuperat, et gesta cum muliere cum eo qui mundualdi locum obtinuerat, immutabilia perseverant. At si mulier infra moras biennii contrahere vel alienare voluerit, in necessariis tantum alienationibus et contractibus illius, qui mundualdi locum obtinet, consensus sufficiet. Sed si infra biennium mulierem mori contigerit, ad ejus successionem praesens vocabitur, absenti si reversus fuerit, mulieris haereditate praestanda.

« Cum maritus taxidio vel exercitu commorans noscitur elongatus, ejus uxor usque ad duas uncias poterit recipere mutuum, ad quod solvendum, tamquam si ipse contraxisset, maritus urgebitur; cum tamen talis fuerit mulier, ut praedicta quantitas necessaria praesumatur, alioquin persona mulieris intuita, mariti facultatibus circumspectis, judicis officio moderatur.

« Si alienare mulier, vel aliquem contractum celebrare desiderat, dum per se tantum contrahit, tota juris solemnitas observatur. Et si coniugata vel sine viro sit mulier, praesentia judicis exploratur, nisi velata domi permanens suarum rerum tertiam voluerit judicare. Tunc enim habeat, vel non habeat filios, tam juris sententia, quam aequitate morum, invitis etiam filiis pro anima sua permittitur judicare. At si non per se, sed ejus rogatu alius alienat, ut si coniugata fuerit maritus uxore ipsa rogante, si sine viro, quilibet mulieris rogatu alienaverit rerum suarum particulam, etiam sine judice venumdare licebit, nisi filios masculos, patrem, vel fratrem habuerit mulier. His enim personis existentibus, mulier rogando alium minime poterit venumdare, nisi his personis alienantibus ipsius rogatu mulier consentiat emptioni. Tunc etiam, tamquam legitima venditio inrevocabilis perseverat.

« Mulier si viro consenserit, distrahendo sine mur
licet vel judice, et partem precii accepisse scribatur, q
suam cum marito communiter alienat, et se et haered
omni ipse (evidentemente *spe*) et potestate destituit.

« Mulieres coniugatae, quartam et meffium sine v
nare possunt, guadia data, ut non quaerat ibi precium
tio judicatur, et launichilt de donatione si ibi non inv
testibus solutum esse probari debet ».

La condizione che alla donna fanno le consuetud
è molto diversa da quella che le fa il diritto long
quando tratteremo dei rapporti patrimoniali tra coniugi
occasione di ritornare su questo punto, su cui non è o
sibile trattenerci di più.

§ *Mulieri nulli.* § *Si alienare.* — La derivazione di
paragrafi dal D. L. è più che chiara. Nel D. L. la donn
essere sempre assistita dai parenti e dal mundualdo: m
tre il capo 22 di Liutprando (cfr. cap. 29) dichiara
parenti *o* il giudice devono conoscere, presenziare cioè
che la donna compie, perchè esso abbia valore gi
la consuetudine dichiara necessaria la presenza del gi

Come all'alternativa si sia sostituita l'imperativa
difficile spiegare. Già nel D. L. il giudice dovea inte
la donna che compieva un atto se a questo non fosse
da frode o violenza: non era quindi valida l'alienazion
dalla donna che non dichiarasse al giudice: *facio m
voluntate, nec vim aut fraudem passa sum.* Questo princi
secondo me è indice di una tendenza a sostituire al
privato sulla donna il mundio pubblico, è affermato co
gior forza nelle consuetudini con l'imposizione della p
del giudice agli atti che la donna deve compiere.

La presenza del giudice e dei parenti è però richie
nei casi più importanti: nei casi correnti basta la pre
l'assenso del mundualdo, qualunque esso sia.

Ai tempi del Massilla questi principî non erano q

applicati: « hodie in contractibus notarii solum adhibentur cum interventu judicis et praesentia unius consanguinei aut affinis loco mundualdi, vel etiam alterius extraneae personae quam dicunt ipse notarius et judex se dare ad postulationem mulieris ex potestate sibi concessa a rege. Et hoc indifferenter faciunt, et male quia potestas illis concessa debet intelligi quando omnino carent mulieres mundualdo. »

§ *Cum mundualdus.* — Viene a dire lo stesso che la seconda parte del § *Mulieri nulli*, e pone le regole da seguire perchè sian validi gli atti della donna il cui legittimo mundualdo sia assente: aggiunge come il diritto del mundio sia inerente alla persona del mundualdo.

Il paragrafo non ha bisogno di commenti, data la sua innegabile origine longobarda.

§ *Cum maritus.* — Discorreremo di esso allorchè parleremo dei rapporti patrimoniali tra i coniugi — così pure del § *Supra res dotales.*

§ *Cum mulier mulierem.* — Ne tratteremo nel capitolo del diritto penale.

§ *Mulier licet alias.* — Contiene un'eccezione al § *Mulieri nulli.* Il Massilla ne pone come probabile causa: « vel quia mulieres bene sciunt valorem hujusmodi rerum, et non poterunt decipi, vel quia ista sunt minima. » Io propenderei ad accettare come causa dell'eccezione la seconda ipotesi del Massilla, dato il rafforzarsi della coscienza di non essere la donna la serva ma bensì la compagna e l'uguale del marito, onde si cercò di mitigare per essa l'asprezza della legge.

Ma nonostante questa tendenza, in due paragrafi: *Si alienare* e *Mulier religionis* troviamo aggravata la condizione fatta alla donna dal D. L.

Ritorneremo su questi paragrafi come sugli altri riportati e non commentati, discorrendo dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

×

Cittadinanza.

« Quicumque Barrum habitaturus ingreditur et domicilium et suarum fortunarum summam habere d statim Barrensis efficitur, et vivit nobiscum, nostro consuetudine judicandus. »

Questo principio generale è assolutamente cont principî germanici, per cui ogni diritto è strettamente nale, e non si può spiegare che come una derivazi diritto romano. Conseguenza di tale principio è il n alcuna distinzione tra i cittadini per origine o elezio numissione o adozione. L'abitare in Bari e l'avervi dei proprî affari danno la cittadinanza barese, il gc dei privilegi concessi ai Baresi e il diritto di essere secondo il diritto e le consuetudini.

Ci troviamo quindi di fronte al principio roma territorialità del diritto, ma nel tempo stesso di front deroga alla l. 7 C. X, 39. Tale deroga si spiega fa pensando alla diversità di tempi e di condizioni che devano necessaria, e pensando anche che la cittadin che non portava seco tutti gli oneri che nel D. R benissimo e senza inconvenienti essere allargata: il fissare domicilio e sede degli affari in una città, se è prova dell'intenzione di far parte di essa, porta pe alla conseguenza di accordare a chi fa tale cosa mo telare i suoi interessi anche contro i cittadini, nè è far questo se non mettendolo in una condizione quella dei cittadini dal lato dei diritti, come difficil stato tutelare i cittadini contro chi nella città pone cilio non obbligando questi a sottostare ai doveri de e soprattutto a dovere essere giudicato dagli stess E avere uguaglianza di diritti e uguaglianza di quanto viene a dire la parola cittadinanza.

La massima affermata da Andrea fu affermata per Napoli dalla prammatica *Pateat Universis*, la

cise anzi bastare per essere considerati cittadini napoletani il prendere moglie o l'edificare in Napoli.

E d'altronde vediamo affermare il principio: che cittadino è chiunque dimora nella città, in tutta la Puglia; e negli atti se si tiene conto della origine di chi lo compie, non manca mai la menzione della cittadinanza del luogo in cui egli ha il suo domicilio per ragioni di affari.

Il principio è riaffermato da Andrea nella rubrica *De Testibus*, § Extraneus: « qui autem Barri domicilium habent extranei non censentur ».

A tale principio noi troviamo però un'eccezione — *De Testibus*, § Ravallenses:

« Ravallenses, licet Barri domicilium habeant, contra cives nostros non audiuntur nisi in instrumentis de more subscripserint: contra ipsos autem nec in scriptis, nec sine scriptis, aliquis Barrensis admittitur ».

Il Massilla annota a questo punto: « Erant Ravallenses in civitate Barri, et ut dicitur per famam fuerunt expulsi a civitate ».

Il Petroni ripete le precise parole del Massilla: il Beatillo nulla dice su questo punto di storia. E per quante ricerche io abbia fatto negli storici di Bari, e per quanti documenti abbia consultato (specialmente quelli dell'archivio d'Addosio) nulla mi è riuscito di appurare su tale cacciata.

Che una colonia di Ravellesi esistesse in Bari e vi fiorisse non si può mettere in dubbio. In Bari i Ravellesi ebbero una colonia e una chiesa (quella detta oggi La Vallisa: S. Maria dei Ravaglisi): e colonie di Ravellesi troviamo in Trani e negli altri paesi del litorale esercitare, e con molta attività, il commercio: su tale argomento ha scritto il prof. Carabellese, e in molti documenti, e sopratutto in quelli dell'archivio Rogadeo, troviamo memorie di Ravellesi.

Data l'importanza della loro colonia in Bari, se realmente i Ravellesi fossero stati espulsi dalla città dovrebbe restare

di questa cacciata qualche memoria più certa di ι
famam. Non si può quindi accettare l'affermazione d

Le consuetudini parlano poi dei Ravellesi coı
nei, non come di nemici: accordano ad essi privil‹
comminare *deminutiones capitis.* Come spiegare l'ass
Massilla?

Di fronte a queste osservazioni, di fronte alla
di prove, e alla nessuna ragione di tale cacciata, ‹
anche all'incertezza delle parole del Massilla, io cr
possano accettare in nessun modo queste. E allora
delle disposizioni pei Ravellesi è da cercare in alt

La colonia ravellese era importante e viveva
mando quasi una città nella città, tanto che ave\
giudici suoi, nella mancanza dei quali soltanto cont
litigavano i Ravellesi innanzi a notai o giudici ba
non erano quindi nelle condizioni di chi si trovava
suo paese tra i Baresi: non avevano bisogno di es
tetti come costui, nè potevano allegando la scusa
nuocere ai cittadini di Bari, giacchè in Bari stesso e
giudicati. E in ciò appunto è secondo me da ricerc
gione dell'eccezione al principio generale.

Oppure, e forse più probabilmente, la ragion‹
questa eccezione sta in un'altra cosa. Nel documeı
del *C. D. B.*, V, nei patti cioè giurati da Ruggero a
troviamo la conclusione: « Hec omnia que in cartula
scripta observavit dominus rex sine fraude et mal‹
omnibus abitatoribus civitatis Bari, preter amalfit:
datos. »

Siamo nel 1132, in epoca anteriore alla compilazi
raccolte pervenuteci: che in quell'epoca fossero affi‹
fensi del re gli Amalfitani, e quindi i Ravellesi di

La cosa non sarebbe neanche improbabile, e si
rebbero con essa tutte le eccezioni a danno appa
Ravellesi e si confermerebbe anche la nostra ip

essi costituissero uno Stato nello Stato. Si potrebbe però citare in contrario il documento 31 *C. D. B.*, V, ma in esso potrebbe contenersi un' eccezione.

Con la concessione di Costanza essi passarono sotto la tutela del vescovo, ma anche in tal modo doveano essere estranei al Comune, composto di *liberi* ed autonomo. Non poteano quindi essere cittadini, avere cioè i diritti politici e godere dei privilegi dei Baresi.



Nella rubrica *de Immunitatibus* troviamo i seguenti paragrafi:

« Ex antiqua consuetudine, et ex principum privilegiis perenniter obtinemus, ut nullum tributum, nullum servitium, nulla datia, nullum adiutorium a Barrensibus exigatur, et ab omnibus oneribus excusentur, excepto servitio exercitus galearum.

« In civitate nostra sic est generalis et generosa nobilitas, ut quicumque velit possit ad militiam se conferre, et praerogativa militaris cinguli decorari. Nec quaeritur quo patre, vel qua matre sit genitus, dummodo genere sit Barrensis.

« Inter milites et ceteros cives nostros, nulla umquam differentia fuit, sed servata generis et vitae distantia, aequales fuerunt, et in omnibus indiscreti; excipitur tamen quod a servitio galearum excusantur.

« Catapanum autem judicem extraneum, nec habere consuevimus, nec debemus.

« A servitio galearum nullus civis nec incola Barrensis excipitur, nec etiam affidatus, sive indigena, nisi sit miles, aut judex, sive notarius, qui a caeteris in hac parte excipiuntur, dumtaxat et jure utuntur singulari.

« Milites nostri ad exercitum sine commeatu vel stipendio non vocantur.

« Neque a comitibus, neque a Iustitiariis, neque libet magistratu a civitate nostra aliquis Barrensis ext et invitus ad alia loca ducitur judicandus: sed intra coram judice debet conveniri pariter et convinci, ut et honor debitus reservetur, et cives et jus civile noı per ignorantiam offendi ».



Parlando della storia delle consuetudini abbia: battuta l'opinione del Nitto e sostenuto che l'appr di esse fatta da Ruggiero o da Roberto ha poca o importanza relativamente alle consuetudini di diritto Questa approvazione ha invece importanza nel cam ritto pubblico e quindi anche nel tema della cittadir ora esaminiamo: i paragrafi riportati non sono inf che una trascrizione da una concessione di princi *praeceptum libertatis*.

E a questa conclusione conducono varie osserv

Anzitutto, il *praeceptum libertatis Civitatis* Trani contiene pressappoco le stesse regole e disposizioni paragrafi.

In secondo luogo, i vincitori o i nuovi signor vano sempre alle città capitoli o statuti simili.

In terzo luogo, le parole stesse dei paragrafi. nel senso in cui è adoperata questa parola nelle coı non si può parlare che dall'epoca del dominio fran conti troviamo memorie prima di quest'epoca, ma *mites galearum* (da cui bisogna distinguere i *drun* di cui un documento di Trani del 999) o ricordi dignità romane o bizantine che a volte si sono tra cognomi: Bari 997 *Pauli curatora,* Trani 1125 *Ioha comescurie;* gli *justitiarii* sono ufficiali pubblici di normanna.

Questi paragrafi non ebbero così lunga applicazione come quelli contenenti norme di puro diritto privato: caddero presto in desuetudine: al cadere in desuetudine di alcuni è contemporaneo il sorgere di principî diversamente regolanti alcuni atti giuridici a seconda che conchiusi tra nobili o tra popolari.

E in questi paragrafi notiamo cenni di quel movimento comunale di cui dissi nell'introduzione.

§ *Ex antiqua consuetudine.* — È di derivazione germanica: la città è messa alla pari del duca, che pel diritto pubblico germanico, non deve altro aiuto al re che di uomini in tempo di guerra, giacchè agli altri bisogni suoi e dello Stato il re provvede principalmente mediante il reddito della *curtis.* L'essere la città messa alla pari di un signore indica un riconoscimento di autonomia, indica l'esistenza di un movimento comunale.

Io credo che in questo paragrafo, riportato come fu pubblicato dal Massilla, sia necessaria una correzione al testo, sì che invece di leggere « *excepto servitio exercitus galearum* » si debba leggere « *excepto servitio exercitus et galearum* ». Senza questa correzione il paragrafo sarebbe in disaccordo coi seguenti, nei quali si dicono tutti tenuti al servizio delle galee tranne i giudici, i notai, i *milites,* che però non possono essere chiamati al servizio *sine stipendio vel commeatu,* e si verrebbe alla conclusione che alla città non si richiede altro che di fornire l'equipaggio per un dato numero di galee, restando franchi i militi da ogni servizio, cosa assolutamente insupponibile.

§ *Datia tributa.* — Il Massilla commenta « haec consuetudo hodie servit de vento ». Fu infatti corretta dalla decretale di Onorio (1285) in cui il Pontefice, signore del regno delle Sicilie, stabilì che si dovessero prestare *adiutoria* al re in quattro casi: per la difesa del regno nelle invasioni o nelle ribellioni, pel riscatto del re prigioniero, per la *milizia* del fratello o del figlio del re, per dotare la sorella o la discen-

dente del re, e limitò questi *adiutoria* a 50,000 once ı primi casi, a 12 mila nel terzo e a 15 mila nell'ultimo; da riscuotere per due terzi nel continente, e per u nella Sicilia.

« Hodie, nota il Massilla, reges accipiunt quidqı lunt: et non solum reges et supremi domini, sed etia nes debent consequi certa adjutoria ab eorum vasallis. (cost. Quamplurimum, Comitibus) tenentur praestare a suo domino baroni in sex casibus: pro redimenda ipsius baronis, pro maritanda filia vel sorore, pro terra, quando baro pro servitio regis vadat ad e› ipsius regis, quando rex hospitetur in aliqua terra b: baro facit expensas, pro faciendo fratre milite ».

A queste parole del Massilla, che sono sunto d delle Costituzioni e di quelle ibi di Matteo de Afflic Andrea de Isernia io non credo sia necessario ag; cosa.

§ *In civitate.* — Se nello spirito risente delle as e delle tendenze liberali del Comune, io credo però derivi dal diritto longobardo.

Per questo chi ha una estensione determinata deve andare all'esercito a piedi: chi ne ha una ma; deve andare a cavallo, chi una minore deve assoc altri piccoli proprietarii sì da formare l'estensione che dia un soldato al re: uguale disposizione trov diritto franco e poi nel diritto feudale. L'ordinam tare è quindi fondato sul censo.

E così avviene anche in Bari: la *nobilitas* è dai ricchi, dai *milites* veri e proprî, cioè dai cavali punto per ciò è aperta a tutti, anche ai mercanti (*C.* 119), *generalis et generosa,* chè non altrimenti si pos: gare queste parole.

A far parte della *nobilitas* è richiesta però la cit appunto perchè essa è basata sul censo, e la ricc

biliare o immobiliare deve essere in un luogo per sopportare gli oneri di questo luogo ed essere protetta come s'usa in questo luogo. E lo scopo della milizia è quello della difesa della città: così infatti sorgono i numeri di Ravenna, così i numeri di Bari che danno origine alla *nobilitas*: avviene poi la distinzione tra coloro che per le ricchezze loro possono meglio difendere la città e gli altri, ma sono tenuti alla difesa della città tutti quelli che stanno tra le sue mura.

Il Massilla commenta a lungo questo paragrafo: cita la legge di Zenone *de cohortalibus* e le costituzioni *divinae justitiae* e *constitutione praesenti* per conchiudere: « Cum igitur in dicta consuetudine sit cautum generaliter quod indifferenter possint Barenses ad militiam aspirare, ea ratione quia in ipsa civitate est generalis et generosa nobilitas, per istam igitur rationem et per ista verba restringitur subsequens generalis dispositio: nam licitum est per rationem restringere dispositionem generalem legis, licet ratio non sit in lege expressa. Semper statuta sunt interpretanda ut minus quod possint ledant jus commune ».

Ma il Massilla cerca così dicendo di adattare il paragrafo alle tendenze dei suoi tempi e, mi sembra, falsandolo addirittura: non si deve cercare alcuna diversità tra nobili e popolari all'epoca della redazione delle consuetudini.

§ *Inter milites*. — Dimostra la verità di quanto abbiamo appena detto, e relativamente all'origine di esso non possiamo che ripetere quanto abbiamo detto pel paragrafo precedente.

Il Massilla nota: « poterat hoc esse tempore quo fuit conditum praesens statutum »: e con tali parole mostra come egli nel paragrafo precedente abbia forzato il senso della disposizione per adattarla ai suoi tempi.

§ *A servitio*. — Non mi pare sia da aggiungere nulla a quanto ho detto nei paragrafi precedenti. L'esclusione, *jure singulari dumtaxat*, del servizio delle galee dei *milites*, giu-

dici e notai è dovuta al fatto che questi già in altro modo servono allo Stato, e con maggiore utile di questo.

§ *Milites.* — Segna un'eccezione al principio germanico già accennato, eccezione spiegabile colle necessità dei tempi cambiati.

§ *Neque a comitibus.* — Abbiamo detto già come da questo paragrafo risulti l'età dei precedenti, riproduzione di capitoli diretti dalla città e accordati e giurati dal Principe.

Questo paragrafo fu cassato dalla costituzione *privilegia*, riammesso in vigore per una prammatica di Ferdinando I in data del 1488. Il Massilla la commenta a lungo, ma nel solito modo, che a noi importa poco.

Relativamente al contenuto del paragrafo, dobbiamo notare che la regola postavi è una delle fondamentali del diritto cittadino, che la troviamo in molti statuti e *praecepta* e che è una delle conquiste più gloriose delle libertà comunali.

L'essere poi cittadino ha per conseguenza il godimento dei vantaggi contenuti nel § *A decimis.*

« A decimis, et primitiis, quartis, et juditiis defunctorum, quas laicae personae institutio decretalis imponit, nos omni tempore fuimus absoluti, et in earum vicem possessiones, et amplissima praedia, ex quibus ecclesias ditavimus, suppleverunt: et fructus annui ecclesiarum usibus perficiuntur, et a praedictorum nos rediment oneribus functionum.

Le primizie e le decime sono oneri di origine ebraica: di invenzione canonica le quarte e i giudizî dei defunti. Relativamente alle decime è da notare che esse nel regno di Napoli potevano essere date *de veteribus statutis* oppure *de novis statutis:* nel primo caso erano: « dohana, anchoragium, scalaticum, glandium et similium, jus tumuli, jus casei et olei (non dappertutto), portus et piscaria, jus affidaturae, herbagium pascua, beccharia, passagium vetus »; nel secondo: « jus fundici ferri-azarii, picis, salis, jus staterae seu celandrae, ponderaturae, jus mensuraturae, viae de novo, jus setae, jus cam-

bii, jus lignaminum (non dappertutto), jus gabellae auripellis (non dappertutto), saponis, molendini, becchariae novae, imbarcatura, jus sepi, jus portus et piscariae, jus exiturae, jus decimi, tentoriae, jus marchium, jus balistarum, jus gallae, jus resinae seu resicae maioris et minoris (in Napoli) ».

Se poi analizziamo questo paragrafo troviamo in esso un'altra prova del movimento comunale: troviamo cioè la proprietà cittadina o comunale non solo, ma anche la città che ha disposto di tale proprietà o di una parte di essa in favore della chiesa per affrancarsi da tutti gli oneri ecclesiastici.

Non è l'unico esempio di ciò: in Napoli, come riferisce il De Afflictis, i cittadini non pagavano decime, avendo in cambio di esse dato all'arcivescovo Torre del Greco: che poi si tratti di beni comunali induce a credere e il pensare che la collettività dei cittadini non poteva essere libera per le donazioni dei singoli dagli oneri ecclesiastici, e l'espressione d'Andrea: *nos* indica la collettività (cfr. E., V).

Ed esaurito così il tema della cittadinanza, passiamo ad esaminare quello della religione.

Religione. — Troviamo accenni alle conseguenze della religione nel seguente paragrafo delle consuetudini:

« Iudei vel alii, qui idolatria celebrant, et Christi nomen non invocant, si livorem, vel vulnus vel plagas sibi factas ab orthodoxis hominibus asseverant, sacramento eorum non creditur, nec eorum testimonia contra catholicos approbantur, sed opus est, ut unusquisque diversae religionis in iudicium testis inducat ad testimonium proferendum ».

La limitazione è abbastanza grave, perchè toglie un mezzo di prova, che a volte può essere l'unico, a coloro che non invocano il nome di Cristo, cioè agli ebrei, perchè di altri non cristiani non si trovano tracce nella Puglia, ma essa si riferisce solo ai giudizi penali, ed è nulla di fronte alle limitazioni sancite dagli imperatori bizantini e dai cattolici re lon-

gobardi non solo contro gli ebrei, ma anche contro gli scismatici e gli eretici.

Di questi non parlano affatto le consuetudini, che palesano del resto una tolleranza di cui più tardi si perse la memoria col fiorire del diritto comune e colle disposizioni delle costituzioni e delle prammatiche regie, che ricondussero alla vita le tristi parzialità romane e longobarde. E i documenti più ancora delle consuetudini ci mostrano la tolleranza verso i non cristiani.

E giacchè parliamo della religione, non mi pare inutile soffermarmi a discorrere rapidamente degli ebrei in Puglia.

Ebrei erano in quasi tutte le città pugliesi: e vi costituivano fiorenti colonie, tra cui è da ricordare per la sua importanza altissima dal lato storico e letterario quella di Oria. Vivevano ordinariamente segregati dai cattolici, in un quartiere detto giudecca, in cui avevano anche una sinagoga, e a volte più d'una come in Trani.

Prendevano parte molto attiva al commercio, specialmente prima che a questo si dedicassero i Veneziani e Fiorentini: commerciavano molto in danaro, come quelli che non erano legati dalle disposizioni del dritto canonico relative al mutuo, ma non per ciò trascuravano gli altri rami del commercio.

Facevano parte della collettività cittadina: possedevano immobili, come dicono chiaramente alcuni documenti tranesi. Coi cristiani contraevano secondo le regole del diritto consuetudinario dei vari luoghi e secondo quelle del diritto longobardo: tra loro si servivano non del solo diritto mosaico, ma anche del diritto longobardo, specialmente in quanto riguardava la persona e il matrimonio.

Non erano soggetti alla giurisdizione comune che volontariamente: le liti tra loro erano decise, come ho posto anche pei Ravellesi, basandomi sull'esempio della giudecca di Trani, da giudici ebrei, e contraendo tra loro si servivano di notai

e testimoni correligionarî: testimoni ebrei firmavano pure negli atti conchiusi coi cristiani.

Più tardi troviamo le giudecche sottoposte alla giurisdizione vescovile. Ma troviamo anche un'altra cosa importantissima, il considerarsi cioè la comunità ebraica come una vera e propria persona giuridica, e come tale agire (E., VIII).



Altre limitazioni nella capacità giuridica sono quelle derivanti dal fatto dell'appartenere alla chiesa come monaci o preti.

Sono, per lo più, limitazioni derivanti dalle stesse norme ecclesiastiche: il sacerdote è assistito da un *advocator* nei suoi atti: il monaco non può agire che nell'interesse della sua comunità, avendo rinunziato completamente al mondo. L'uno e l'altro godono del *privilegium fori* e del *privilegium ordinis* (se in condizioni da goderne).

Ma i sacerdoti non sono sottratti agli obblighi della vita cittadina, cui prendono probabilmente anche parte attiva.

Limitazioni non derivano, stando alle consuetudini e ai documenti, dalla figliolanza illegittima o adulterina: valevano, si può affermare, le regole comuni, cioè quelle del diritto longobardo, ma non era preclusa ad alcuno per la nascita la nobiltà e l'esercizio dei diritti politici... « nec queritur ex patre.... dummodo genere Barrensis ».

Vero e perfetto oggetto di diritto è dunque nelle consuetudini baresi, il maschio, giunto alla *legitima aetas*, libero, cittadino, cattolico.

Nelle raccolte non troviamo nessuna norma che riguardi le persone giuridiche. Come tali però, si rileva indirettamente da esse, sono considerate la città e le chiese: queste in quanto possiedono singolarmente: cfr. § *A decimis*. Dai documenti, abbiamo notato, risulta come fossero considerate tali la co-

munità ebraica e per analogia più che probabilmente
lonia dei mercatanti di ogni paese.

Più tardi troviamo altre persone giuridiche, di cu
tile il discorrere, essendo note quali siano esse e le l
gini (E., VI).

CAPITOLO SECONDO

LA FAMIGLIA.

Matrimonio e rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Filiazione. Patria potestà.

« In locis in quibus vivitur jure Longobardorum, ut Barri, quando matrimonium contrahitur per verba de praesenti, Notarius facta stipulatione matrimonii inter coniuges, et praestito juramento coram Iudice et testibus, et populo, idem notarius accipit plures stipites cinamomi, et accipiendo unum se volvit erga maritum, et dicit: Domine Petre, tu das hanc primam guadiam dominae Laurae uxori tuae, per quam promittis secundo die votorum, constituere sibi quartam et morgincap, et ille respondet quod sic, et facta hac responsione, notarius dat illum stipitem cinamomi uni masculo digniori vel seniori de astantibus, et ille in signum letitiae per frustra et minutias dividit inter masculos astantes. Deinde notarius accipit alium stipitem cinamomi, et facit etiam viro similem interrogationem dicendo: Domine Petre, tu das hanc secundam guadiam dominae Laurae uxori tuae, per quam promittis etc., et hunc secundum stipitem dat uni mulieri antiquiori vel digniori, et dividitur inter mulieres astantes, et dantur plures stipites cinamomi ultra libram et minus, prout dignitas et facultates viri expostulant, et ista proprie est stipulatio promissionis morgincap. Traducta deinde uxore ad domum viri, facta desponsatione cum sacerdotali benedictione, ut assolet, in die secundo votorum, coram consanguineis et amicis, uxor interrogatur si est consumatum matrimonium per carnis copulam, et respondente muliere ipsa quod sic, constituitur per maritum morgincap ».

Come nota il Massilla, il matrimonio in Bari ha caratteri longobardi. Longobarde sono le trattative precedenti ad esso e che hanno per oggetto la fissazione del meffio, del faderfio (e quindi della dote), la presenza del giudice, dei testimoni e del popolo, longobardo il ricordo delle guadie o malleverie prestate dallo sposo, e longobardo il morgincap o morgengab.

Le trattative in Bari si conchiudevano, come risulta dalle antiche schede notarili, colla stipulazione dei capitoli matrimoniali, in cui si determinava ciò che il marito avrebbe dato come meffio, ciò che la sposa avrebbe portato seco dalla casa paterna in quella del marito, si notava la promessa del morgengab e le altre fatte dal marito alla sposa, quali quelle di proteggerla, onorarla e riscattarla ove, *Deus absit,* gli fosse rapita. Colla scrittura di questi capitoli il matrimonio era già conchiuso: essendo però tale patto che a evitare disordini deve essere ben certo, alla stipulazione di esso dovevano assistere quanti più testimoni era possibile. Il trovare fra questi testimoni quasi sempre dei giudici o altri ufficiali del potere non deve fare credere ad un intervento dello Stato: il giudice o altro che sia è un testimone come gli altri: la sua firma però conferisce all'atto cui egli presenzia la qualifica della fede pubblica e lo pone quindi al sicuro da ogni attacco.

Dopo la benedizione sacerdotale, se si trattava di cattolici, la donna entrava nella casa del marito, e il mattino dopo, se era stato consumato il matrimonio, avveniva la dazione del morgengab.

Consideriamo ora nelle consuetudini e nei documenti le singole parti del matrimonio in quanto contratto.

Meffio. — Nei diritti germanici è il prezzo della donna, il compenso, cioè, alla famiglia che perde una lavoratrice. Nei nostri documenti il meffio non resta già più nella famiglia della sposa, ma è da quella dato a questa e costituisce una specie di dotario vedovile: a volte anche il meffio è dato direttamente « uxori meae et haeredibus suis ». E nei docu-

menti la quantità del meffio varia a seconda della condizione dello sposo: a volte se ne parla genericamente, e si nota una tendenza a fondere gli istituti del meffio e del morgengab in una specie di *assecuratio dotis*, vincolando a favore della moglie il quarto di tutte le proprietà del marito.

Nelle consuetudini troviamo che si occupano del meffio i seguenti paragrafi:

[1] « Meffium, cum debitorum mole deprimitur, creditoribus pro rata debiti res communicat maritales.

[2] « Extincta muliere viro superstite, et actio sponsalitiae donationis extincta est, nisi filiis existentibus, qui matris videntur sustinere personam, et nisi pignoratio, aut litis praecesserit contestatio: sed si maritus praemoriatur, mulieri actio quaeritur cum effectu, et semel acquisita, quandocumque mulier praemoriatur, ad haeredis illaesa transmittitur, licet nulla litis contestatio, nullaque pignoratio sit sequuta.

[3] « Sponsalitia donatio quandocumque poterit, volente tamen muliere, secundum naturam actionis, vel obligationis exquiri, si tamen cum marito cohabitaverit. Sed si destituat virum, vel a viro destituatur, interim cessat donationis exactio.

[4] « De meffio non judicatur poena nisi post tertiam contestationem, si de omnibus tribus convictus fuerit.

[5] « Si pro meffio pignoratio facta fuerit, et mulier moriatur, alterum quem voluerit peti potest, si mulier vixerit, vel filius peti potest utrumque.

[6] « Pro meffio sola persona principalis exquiritur, nec ad fidejussores actio inspecta benignitatis ratione transfertur ».

---

[1] ANDREA, *De donat. int. vir. et ux.* § Quarta tradita f.
[2] Id., id. Extincta.
[3] Id., id. Sponsalitia.
[4] Id., *De regulis juris.*
[5] Id., id.
[6] Id., *De donationibus* etc. § Pro meffio.

§ *Meffium.* — Ho già notata una tendenza a unire meffio e morgengab in una *assecuratio dotis:* questo paragrafo, nota il Massilla, viene a dire che « mulier pro meffio non est privilegiata.... hoc intelligo quando meffium esset promissum simpliciter vel deberetur nulla praecedente hypotheca », onde è anteriore alla tendenza accennata. Mostra però un progresso sul diritto longobardo, in quanto attribuisce il meffio direttamente alla donna, e non alla di lei famiglia: non altrimenti si potrebbe spiegare la *communicatio* colle *res maritales.*

§ *Sponsalitia.* — Nel fatto che la donna può richiedere il meffio (credo che dica bene il Massilla aggiungendo nel caso in cui il marito volga a povertà) soltanto se viva assieme col marito e non se da lui siasi allontanata o sia stata cacciata (nota il Massilla « cum iusta causa, alias sine causa et culpa viri non debet sibi denegari exactio. Quinimo si uxor recedit a viro ex causa ipsius viri utputa propter eius saevitiam, vel quod retineret concubinam, potest nedum petere dotes et lucra dotalia, sed etiam potest petere alimenta a viro, habitando seorsum ab eo, quando non vellet petere dotes et lucra »), si ravvisa un ricordo del diritto longobardo, per cui ripudiando la donna il marito aveva diritto a riavere quanto per lei aveva dato: non avvenendo più pagamento alla famiglia della donna, ma promessa alla donna, e promessa *sub conditione* di fedeltà, è naturale cessi ogni diritto in essa se ai patti venne meno.

Dei §§ *Extincta, De meffio, Si pro meffio* avremo occasione di occuparci più tardi.

Il § *Pro meffio* sembra a prima vista alquanto strano. Esso ci mostra i *mediatores* o *vadiatores* posti dallo sposo a garentire il pagamento del meffio, e poi aggiunge che « ad fidejussores actio inspecta benignitatis ratione non trasfertur »: esiste a prima vista una contraddizione, perchè non vi sarebbe alcuna ragione di porre fidejussori se poi questi nulla venissero a garantire. Il Massilla nota dopo varie altre ipotesi « vel

praestantur quod erat notorium principalem debitorem non esse solvendo », ma tale ragione non mi sembra molto concludente. Intanto, il meffio era « secundum facultates et dignitatem viri »; poteva essere quindi di pochissima entità e prestabile anche dal più povero: e quello che dice il Massilla non spiega la ragione per cui non si accorda azione contro i fideiussori.

Io spiegherei la presenza di questi e la nessuna azione contro essi per il meffio diversamente. La *datio meffii* è cosa primissima nel contratto matrimoniale (tanto che *tradere meffium* corrisponde a *ducere uxorem*), non potrebbe darsi che si ponessero fidejussori per garantire che realmente sarebbe avvenuto il matrimonio? Cade così l'apparente contraddizione, nè l'ipotesi è in contraddizione colle parole *inspecta benignitatis ratione*, nè cogli usi di Bari, ove si davano fidejussori anche locando le opere: e questi fidejussori venivano a garantire ciò che, secondo me, garantirebbero i fidejussori del meffio: che il loro vadiato farebbe cioè una cosa.

Le consuetudini dettano parecchie norme comuni al meffio e al morgengab: tratteremo quindi di questo prima che della cessione del mundio, della dote e degli altri patti che contenevano più spesso i capitoli matrimoniali.

Morgengab. — Secondo le regole del diritto longobardo antico, il mattino dopo le nozze la sposa, come ricompensa del sacrifizio della verginità, riceveva dal marito alla presenza dei parenti e degli amici un dono, che attestava della consumazione del matrimonio e della onestà della donna. Questo dono andò sempre acquistando maggiore importanza, e si elevò spesso a tale entità che la legge dovette limitarla a un quarto delle sostanze del marito, quarto che poi divenne di regola morgengab, essendo più rara la *datio hoctabae*. Limitato così, e introdottosi nel diritto longobardo l'istituto romano della dote per la via del faderfio, i due istituti furono messi dall'uso in relazione, sicchè il morgengab venne ad

assumere il carattere di assegno vedovile prima, di controdote o *assecuratio dotis* poi.

E quest'ultimo carattere ha per l'appunto il morgengab nelle consuetudini baresi, in cui ritroviamo una maravigliosa e pratica fusione dei due istituti, fusione che dà una chiara prova del sentimento pratico giuridico dei Pugliesi e costituisce uno dei capitoli più interessanti del *Corpus consuetudinum civitatis Barii.*

In Bari, e nella provincia, il morgengab è elemento essenziale del contratto matrimoniale: nei documenti troviamo sempre la frase... « guadiam sociare legitimo coniugio per anulum et morgincaph », unendosi così l'elemento contrattuale all'elemento religioso.

In Bari il morgengab era promesso insieme col meffio nei capitoli matrimoniali ed era detto morgincap o morgincaput o morgincaph (parole che il Massilla vorrebbe far derivare da *amaro chingi incappa* o da *mori chingi incappa*), e spesso anche, dalla sua comprensione, *quarta:* in nessun documento trovo ricordo della *hoctaba* o morgengab semipieno di cui nel diritto beneventano. Esso era dato mediante un istrumento che il marito consegnava alla moglie dopo le nozze, strumento « scriptum a notario puplico, roboratum ab ydoneis testibus atque estensum coram parentibus et amicis », e con cui le trasmetteva la proprietà della quarta parte dei suoi beni.

La formula di dazione del morgengab era ampia e solenne e può far credere si tratti di donazione cospicua anche quando realmente era dato poco, e la ripetizione di essa in alcuni atti di vendita fatti da donne ha tratto in inganno il Morea. Per lo più il marito donava con questa formula « quartam partem omnium mearum rerum stabilium et mobilium quas nunc habeo vel quas vivente ipsa mea uxore aliquo modo acquisiero vel paravero »; formula spesso ampliata nell'altra, la cui riproduzione appunto ha ingannato il Morea

« quartam partem de omnia causa mea, stabilia et mobilia: de casis. casilis. curtis. et hortalis. vineis. et binealis. terris. territorii. aquis. cisternis. puteis. et lacora. [1] campis. silbis. clausis. et inclausis. cultum incultisque. olibetis. termitetis. et de ceteris arboribus omnibus fructiferis et infructiferis. serbis. et ancillis. aurum. et argento. auricalco. ere. pannos sericos. lineos. et laneos. Animalia parba et magna. mobiles et immobiles..... regimentis ».

I viventi *jure Francorum,* che però non sono molti, stipulano invece della quarta la *tertia.*

Alla dazione del morgengab assiste quasi sempre qualche ufficiale del potere, che dà all'atto il carattere della fede pubblica.

Nelle consuetudini parlano del morgengab i seguenti paragrafi:

[2] « Si mariti morte matrimonium fuerit dissolutum, secundum leges quartam et meffium mulier petere poterit et habere. Mulieris autem morte soluto coniugio, atrocitas legis benigna interpretatione nostrae consuetudinis emendata est, ut in alterutrius captando, pars mulieris habeat optionem. Hoc si extranei agant. Filii autem si sponsalitiam donationem matris exquirunt, cuiuscumque sit matrimonii, contra patrem vel vitrium veniunt ad utrumque, cum personam matris et locum tenere filii videantur.

[3] « Quarta tradita mulieri per suum morgincap ab omnibus debitis est immunis, cum ad tres partes hoc redundet, nisi

---

[1] In una carta di Trani nel *Codex Cavensis* (dazione di morgengab; a) trovo la parola *facora,* spiegata dai compilatori come *opifici.* Ma credo si tratti di un errore di lettura, perchè in nessuna delle carte pugliesi trovo menzione di opifici (e non so se a quell'epoca potesse esservene) che del resto andrebbero compresi nella espressione *casis et casilis,* e trovo invece spessissimo menzione dei *lacora* o serbatoi d'acqua.

[2] ANDREA, *De donat.* etc. § Si mariti.

[3] Id., id. § Quarta tradita.

traditiones morgincapitis praecesserit hypotheca: tunc enim tota res tenetur obnoxia, cum sit totaliter obligata.

[1] « In omnibus rebus immobilibus, in quibus matrimonii tempore maritus habuerit usumfructum, licet dominus non sit, si tamen dominus esse credatur, et partem mulieris non certioraverit, mulier et haeres ejus, quartam poterit vendicare.

[2] « Marito ad inopiam vergente, ab eo mulier quartam suam ad suam et suorum alimoniam poterit vendicare: contra emptores autem, vel alios a marito causam habentes, nulla facultas dabitur actionis, pro qua est expectandus obitus maritalis.

[3] « Si matrimonii tempore de bonis suis immobilibus, maritus uxore non consentiente vendiderit, aut in alium aliquo alienationis jure transtulerit, post solutum matrimonium mulier non poterit vendita praedia jure morgincapitis defalcare, sed de maritalibus rebus si inveniuntur, unde possit ei indemnitas reservari.

[4] « Mulier quartam de singulis rebus per minutias poterit vendicare, nisi sint res aliquae, quae non possint divisioni commode subiacere: tunc enim in una re integra sibi quarta solvetur.

[5] « Mulieres coniugatae, quartam et meffium cum viro donare possunt, guadia data, ut non quaerat ibi precium, donatio judicatur, et launichilt de donatione, si ibi non inveniatur, testibus solutum esse probari debet.

[6] « Cum alienanti viro res proprias mulier convincitur consensisse habeat, vel non habeat filios si verum vel profectitium pretium pro quarta susceperit, nec a muliere, nec

---

[1] ANDREA, *De donationibus* etc. § In omnibus.
[2] Id., id. § Marito ad inopiam.
[3] Id., id. § Si matrimonii.
[4] Id., id. § Quartam.
[5] ANDREA, *De regulis juris.* § Mulieres.
[6] SPARANO, *Si mulier consenserit.* § Cum alienanti.

ab ejus haeredibus venditio revocatur: si autem consentiendo mulier donanti forte marito pretium si pro quarta non acceperit, licet mulieri consentienti contra suum factum minime venire concedatur: mulieris tamen haeredibus non obstante quod sic consenserit mulier ratione quartae pro parte contractum moribus est concessum. At si mulier in quibusdam consenserit in quibus poterit litigari non ipsi, sed haeredibus disputandi super contractibus licentia condonatur.

[1] « Si alterius morte matrimonium fuerit dissolutum, si maritus praemoriatur, tam morgincapitis quam meffii mulieri integra petitio reservatur idem, et si mulier praemoriatur relictis quibuslibet descendentibus observantur, sive enim primi sive secundi matrimonii fuerint descendentes simile, et ad utrumque petendum privilegium vendicabunt: sed si mulier praemortua nullos reliquerit descendentes si muliere viva in judicio lis pro meffio contestata, vel fuerit pignoratio subsequuta mulieris haeredibus petendo alterutrum licentia condonatur alias tantum morgincapitis exactio reservatur.

[2] « At si divortio fuerit dissolutum tam mulieri quam eius haeredibus (dotis) morgincapitis, et meffii sicut si morte fuerit dissolutum jura custodiantur intacta, ne tamen aliter matrimonii celebrata solutio mulierem damno vel compendiis afficere videatur matrimonio soluto divortio exigendi alterum mulieris erit arbitrium, alterius vero pendebit judicium, et si primo mulierem contingerit decessisse contenta tamen de alterutro quod cum accipit reliqui petitio denegatur. At si mulier supervixerit quod in pendenti fuerat postulabit cum et primo pendulium muliere superstite efficiatur purum.

[3] « Morgincapitis vero si non fuerit traditum, licet promissum ostendatur tam legis sententia quam morum conso-

---

[1] Sparano, *Soluto matrimonio.* § Si alterius.
[2] Id., id. § At si divortio.
[3] Id., id. § Morgincapitis vero.

nantia non petitur, nisi de tradendo morgincapite in judicio facta contestatio demonstretur in hoc, siquidem sic de promisso morgincapite contestatio operatur quantum et ipsius traditio corporalis.

[1] « Morgincapitis et meffii post solutum matrimonium tricennalis licentia, vel exceptio impedit, et retardat, et eorum petitionem excludit.

[2] « Mulier si viro consenserit, distrahendo sine mundualdo licet vel judice, et partem precii accepisse scribatur, quartam suam cum marito communiter alienat, et se et suos haeredes omni spe et potestate destituit.

[3] « Licet in rebus alterius contracti matrimonii tempore maritus habeat usumfructum uxor tamen singulari jure si proprietarium maritum putaverit in his etiam quartam proprietatis consequitur, et qui suarum rerum tantum concesserit usumfructum proprietatis quarta mulctabitur. »

§§ *Si mariti, Si alterius.* — La parte di questi paragrafi che tratta della premorienza del marito è conforme alle leggi longobarde: non conforme a queste la parte che tratta della premorienza della moglie.

Della dazione del morgengab dicono così le glosse alla cost. *Mulier quae dotarium.* [4]

« Iure regni quarta debetur uxori soluto matrimonio, ex morte tamen viri, et uxore superstite. Item nec in eo casu debetur uxori, nisi probetur constituta, data et tradita dos. Et hoc regulariter, licet ex quadam consuetudine aliud obtineat in quibusdam partibus regni ». « Constituendo quartam omnium bonorum, iam contracta est societas omnium bono-

---

[1] SPARANO, id. § Temporis quidem f.

[2] ANDREA, *De iure dotium.* § Mulier si viro.

[3] SPARANO, *Cum alienanti.* § Licet in rebus.

[4] *Constitutiones Regni Siciliae,* L. III, titulus XVI de dotariis constituendis. Rex Gulielmus, et ibi glosae, et Andrea de Isernia. Cfr. DE AFFLICTIS, *Constitutiones Regni,* 112, n. 5, 13, 113.

rum: sunt enim socii divinae et umanae domus, et sic sine possessione et traditione facta est communicatio et translatio dominii praedictorum bonorum in eos mulieri, scilicet, pro quarta et viro pro tribus partibus. Nam in quarta eo ipso acquisitum est dominium mulieri, quod sibi a viro est constituta, data, et tradita per verba praedicta. Nam dare est accipientis facere, etiam sine possessione, cum ministerio viri adepta sit possessionem. Imò illa ratio est, quare quartae dominium acquiritur mulieri etiam sine aliqua possessione, quia secundum ritum Lang. in sequenti die nuptiarum debet ire vir ad uxorem ante parentes, et amicos, et cum scripto hoc instrumento de morgincab exinde confecto et dicere uxori, per hoc scriptum morgincab investio te de quarta omnium bonorum meorum, et sic per consequens translatum est in eam quartae dominium sine aliqua possessione per traditionem illius scripti. Sed numquid hodie sufficit si appareat aliquod instrumentum simpliciter confectum de constitutione, datione et traditione quartae, licet non sit in eo compraehensa solemnitas quod in sequenti die praescriptum morgincab sibi sit traditum, et exinde investita? Respondeo quod sic, quasi praesumantur omnia solemniter acta ».

La lunga citazione e il raffronto di essa col testo delle consuetudini è più che sufficiente commento a questo, sicchè non mi dilungo, nè riporto il commento del Massilla, come al solito pratico, e che quindi non ha per noi che un'importanza molto relativa.

§ *Quarta tradita.* — L'immunità di cui in questo paragrafo è dalle azioni personali, come ben nota il Massilla, perchè il morgengab dà origine ad ipoteca: e pone quindi la moglie in condizione superiore al creditore semplice, e pari, salvo sempre il grado, a quella del creditore ipotecario. Se tra la promessa e la *traditio* del morgengab i beni del marito furono gravati d'ipoteca, questa è vinta dalla nascente dal morgengab, poichè secondo le regole del diritto comune *promissio idem operatur quod et constitutio.*

§§ *In omnibus, Licet in rebus.* — Contengono una disposizione che il Massilla dice *dura et irrationabilis,* poichè *lucro captando* viene a recar danno al terzo proprietario. La ragione di questa disposizione sta forse nella considerazione che chi lascia credere che i suoi beni dati in usufrutto ad altri appartengano a questi, fa sui beni stessi sorgere, colla sua noncuranza, delle legittime speranze che è quindi tenuto ad appagare. Nella dazione del morgengab inoltre non troviamo specificazione di titoli, onde l'usufrutto può assumere parvenza di proprietà, e tocca al proprietario diffidare la moglie dell'usufruttuario dei limiti dei diritti di costui.

D'altra parte, non credo che dalla mancata diffida derivasse la perdita assoluta di ogni diritto: molto probabilmente sorgeva a favore del proprietario un'azione contro il marito pei danni derivatigli dalla mala fede di questi; di quest'azione non trovo però traccia nei documenti o nelle consuetudini.

Trattandosi poi di disposizione punitiva, essa non può essere estesa per analogia: non comprendonsi quindi nella quarta le cose di cui il marito è possessore come enfiteuta, locatario, sequestratario o depositario.

Il Massilla pone la questione della quarta nei possessi *sub conditione,* e la risolve a seconda della natura dell'atto da cui derivò il possesso. Se da *contractum inter vivos* « tunc non potest alienari in causam donationis propter nuptias », se da atto di ultima volontà « aut prohibitio fuit facta liberis a parentibus, et hoc casu est videndum si filius aut nepos habeat alia bona non subiecta restitutioni ex quibus uxor posset habere quartam, et tunc uxor non posset vendicare quartam super bonis subiectis fideicommisso et prohibitis alienari: imò si filius vel nepos ex rebus subiectis restitutioni habuisset tot fructus qui sufficerent ad dictam quartam, dummodo ipsi fructus extarent, non posset uxor quartam vendicare super dictis bonis: si vero sunt alia bona, vel fructus, posset hoc casu uxor vendicare quartam super dictis bonis. Si prohibitio

alienandi est facta extraneo, tunc extraneus non potest obligare dicta bona, et per consequens uxor non posset vendicare. Sed pone quod matrimonium fuit contractum post iniunctum fideicommissum, et filius vel nepos constituit quartam super dictis bonis, quia alia non habebat, utrum possit uxor dictam quartam vendicare? Videtur quod non, sed in contrarium est veritas. Sed quaeritur quod maritus constituit quartam super re subiecta restitutioni sub aliqua conditione, purificatur conditio in vita mariti, utrum dicta bona veniant restituenda cui debentur? Dubium facit quod quarta non debetur nisi mortuo marito, vel eo ad inopiam redacto, et prius venit dies fideicommissi quam deberetur dicta quarta: contrarium est verum, quia per constitutionem morgincapitis transivit dominium in uxorem ergo tamquam res uxoris non debet restitui ».

§ *Marito.* — La disposizione deriva dall'indole del morgengab: è, in parte, applicazione delle regole del diritto romano in materia dotale: è poi analoga alla disposizione del § *Quartam, Rub. De jure quartae* delle consuetudini napoletane.

È da notare che il morgengab deve essere sempre salvo *ad alimoniam uxoris et filiorum:* esso dunque ha acquistato, come accennai, il carattere di *assecuratio dotis.*

§§ *Si matrimonii, Mulier.* — La moglie colla tradizione del morgengab o colla promessa diviene proprietaria di un quarto delle sostanze maritali: e questo quarto può chiedere le sia dato su tutte le cose o nel valore eguale a un quarto di quello di tutto ciò che è posseduto dal marito. Così il § *Mulier*, che risente di un'influenza romana.

Il § *Si matrimonii* fa un'eccezione, dovuta, dice il Massilla, al *quia convenit justitiae et aequitati quod prius discutatur debitor quam perveniatur ad pignorum possessores.*

Si tratta nell'un caso e nell'altro di disposizioni suggerite dalla necessità di non rovinare sminuzzandola qualche proprietà, e di non rendere incerto il commercio di questa,

traendo in imbarazzi di restituzione *causa quartae* il
tore di buona fede [1].

§ *Mulieres coniugatae.* — Anche da questo paragraf
la tendenza alla fusione del meffio e del morgenga
accordando alla donna di donare ciò che le spetta in
guenza del matrimonio e in unione al marito, vuole c
sti dia vadia di non richiedere prezzo, a impedire frod
nazione della quarta che deve essere sempre salva.

§ *Si divortio.* — Cfr. § *Si alterius*, di cui è la co
zione. Avremo occasione di ritornare su di esso.

§ *Morgincapitis vero.* — Viene ad affermare che
messa del morgengab contestata in giudizio equivale a
ditio, regola cui abbiamo già accennato nelle note
mariti e *Si alterius.*

§ *Morgincapitis.* — Ne discorreremo trattando de
cedura.

§§ *Cum alienanti, Mulier si viro.* — Cfr. pag.



Queste regole andarono man mano scemando d
tanza, tanto che ai tempi del Massilla si servivano
esclusivamente i *populares,* e nemmeno sempre, poich
vitiores e *honestiores* tra essi adoperavano spesso i *m*
bilium.

Questi *mores nobilium,* chiaramente posteriori alle r
sono formati di sei paragrafi: tre relativi al meffio e n
gab, tre alla dote, e furono inseriti nella raccolta di
dal Massilla.

[1] Ma avveniva ciò spesso? Io credo di no, perchè quand
pulava qualche contratto relativo alla proprietà si garentiva
l'evizione *jure quartae* dalla donna dello stipulante, che assistev
tratto e vi poteva assistere e consentire anche per mezzo di pro
o rappresentanti: il paragrafo è quindi più che altro diretto a g
il compratore etc. dal dolo del venditore etc.

Di questa inserzione, che il Massilla dichiara di aver fatta per aver trovate usate le regole stesse, nessuno degli scrittori che si occuparono delle consuetudini baresi si è accorto: tutti senza neanche badare alla diversità dello stile, che è più che chiara, hanno fatto della stessa epoca degli altri i §§ *Prima consuetudo, Si matrimonium, In omnibus,* e i §§ *Primum, Secundum, Tertium.* Di questi tre mi occuperò parlando della dote.

[1] « Prima consuetudo nobilium. Si matrimonium solveretur morte viri, superstite uxore, tam cum filiis quam sine filiis, ex ipso matrimonio habeat uxor 30 uncias pro quarta et meffio, ad extalium, in et super bonis viri.

[2] « Si matrimonium solvi contigerit morte mulieris, superstite viro nullis liberis ex ipso matrimonio relictis, vir et sui haeredes ad dandum, tradendum et assignandum praedictas uncias triginta pro dicta quarta et meffio, nullatenus teneatur, nec bonorum successores mulieris illas petant, vel exigant.

[3] « In omnibus aliis casibus uxor, et filii ejusdem matrimonii petant, et habeant uncias triginta pro quarta et meffio suprad. in et super bonis viri ».

Il Massilla commentando questi paragrafi dice che « ratio diversitatis inter nobiles et plebeos est, quia istae consuetudines solum habent locum inter nobiles: bene verum est, si popularis dives et honestus contrahendo generaliter contraheret more nobilium, intelligeretur idem ex causa, quia referret se ad mores et consuetudines nobilium. Nec miretur quis, quod hae novae consuetudines suit inter nobiles, quia consuetudo potest induci in una parte civitatis tantum ».

Determinare l'epoca precisa in cui queste consuetudini cominciarono ad essere usate è difficile: di esse non troviamo

[1] ANDREA, *De donationibus* etc. § Prima consuetudo.
[2] Id., id. § Si matrimonium.
[3] Id., id. § In omnibus.

traccia nei documenti del *C. D. B.*, le troviamo invece usate nelle più antiche schede notarili baresi, che però non risalgono oltre il 1530, e sono quindi di poco anteriori all'epoca in cui il Massilla commentò le consuetudini. Una epoca approssimativa può essere data dalla moneta di cui tali paragrafi fanno menzione e dal fatto che il Massilla dice che essi sono stati usati sempre per quanto si ricorda, pur essendo noto che furono scritti dopo le raccolte di Andrea e di Sparano.

A questi paragrafi non si può dare certo origine longobarda, nè essi derivano dal diritto franco: potrebbe darsi invece che siano dovuti a una azione del rinascente diritto romano sui diritti germanici. E infatti non si potrebbe spiegare altrimenti questa limitazione del morgengab e meffio, contraria a tutte le tendenze germaniche. Il morgengab e il meffio che dapprincipio erano prezzo della donna si trasformano in assegno vedovile, poi in *assecuratio dotis*, e finalmente in questi paragrafi non hanno maggiore importanza delle donazioni *ante et propter nuptias* del diritto romano. E nelle schede notarili assistiamo ad un'altra evoluzione che porta alla non stipulazione del morgengab e meffio e invece di essi ad una *assecuratio dotis*. I paragrafi delle consuetudini, però, non caddero mai in desuetudine, e qualche ricordo del diritto longobardo esiste ancor oggi nel popolo: precisamente un lontano ricordo del meffio nel fatto di *donare l'oro*, mediante cui si conchiude il fidanzamento.

E di qualche altro ricordo del diritto longobardo avremo forse occasione di discorrere più tardi.

Ci troviamo ora di fronte ad altri paragrafi comuni al meffio e al morgengab.

[1] « In matrimoniis, quae destructionem patriae praecesserunt, et quarta creditur tradita, et meffium obligatum: nec instrumentorum in hac parte suffragiis indigemus, quae fortuitis

---

[1] Andrea, *De donationibus* etc. § In matrimoniis.

casibus, et generali excidio amisisse credimus: sed tantum de quartae traditione juretur: de meffio autem, si de ejus quantitate quaeratur, judicis taxatione, et mulieris, vel haeredum juramento, prout convenire videbitur statuitur. Si vero post patriae infortunium matrimonia contracta dicantur, sine instrumentis, nec quarta, nec meffium poterit postulari: excipitur, si de mora lis fuerit contestata, et obligatione, quae in meffio facta, et morgincapitis quaesita: tunc enim inter moras judicii matrimonio dissoluto quarta peti poterit, ac si tradita cum juris solennitate fuisset: ubi autem nullum instrumentum apparet, et nulla contestatio litis occurrit, ad solum negantis recurritur juramentum.

[1] « Sed si matrimonium ante civitatis interitum monstrabitur perpetratum si instrumenta (dotalia ad matrimonii causam spectantia et) morgincapitis et meffii a muliere vel ejus haeredibus dicantur in destructionem amissa, de morgincapite tam muliere quam haeredes jurabunt legitime, et quod traditum fuerat, et amissum, de meffio autem (et dotibus) personarum qualitate et substantiae quantitate intuita taxante judice mulier, vel haeredes legitime sacramentum praestabunt ad minus tantum esse quantum a judice est taxatum et ne saepius juretur, additur quod instrumenta ut asserunt sunt omissa ».

All'importanza che hanno nella determinazione dell'età delle raccolte questi paragrafi abbiamo accennato nella introduzione. Essi caddero presto per l'indole loro in desuetudine, e sono dovuti evidentemente a qualche *decisione cittadina,* come più tardi a decisione della piazza dei nobili sono dovuti i sei paragrafi inseriti nelle raccolte dal Massilla. Ciò che mostra come realmente in Bari il Comune esistesse e fiorisse.



[1] Sparano, *Soluto matrimonio* etc. § Sed si matrimonium.

La materia dotale è una delle più largamente trattate nelle consuetudini, per una ragione facile a comprendersi: e su alcuni paragrafi delle consuetudini il Massilla scrive dei lunghi *tractatus*, le cui conclusioni furono poi in gran parte negate dal De Rossi: l'uno e l'altro si basano sul diritto romano per spiegare o cercare le origini delle disposizioni che ad ogni costo vorrebbero ad esso conformi, e non sempre con ragione.

A ogni modo, è certo che molte delle regole sono di origine romana, onde non mi pare inutile premettere allo studio delle consuetudini un rapido riassunto delle teorie romane intorno alla dote.

Nel diritto romano la *dos* è quel complesso di patrimonio dato dalla donna o da chi per lei al marito per sostenere gli oneri del matrimonio: essa suppone il matrimonio ma non ne è necessaria conseguenza [1]. Quale lo troviamo nel diritto giustinianeo, l'istituto della dote non rimonta oltre l'Impero: esso però ha precedenti antichissimi (la parola *dos* si trova nei più antichi matrimonii romani, sia in quello *cum conventione in manum mariti,* che nel libero); nei primi tempi è lungi dall'avere il carattere netto di un patrimonio destinato a sostenere gli oneri del matrimonio e a durare fino all'esistenza di questo: il marito acquistava sui beni dati *dotis nomine* il dominio assoluto ed incondizionato, nel matrimonio *cum conventione* se le donna era *sui juris, ipso jure* e *per universitatem,* nel matrimonio libero e se la donna era *alieni juris* anche assolutamente [2]. La donna si trovava in assai migliori condizioni nel caso del matrimonio *cum conventione:* ma è probabile che anche prima del caso di Spurio Carvilio [3] nell'atto di costituzione della dote la donna o il costituente si

---

[1] L. 76, D., XXIII, 3; l. 56, § 1 eodem; l. 3 eodem.
[2] VARRONE, *De ling. lat.*, V, 175; FESTO, l. 20, § 2, C., V, 2.
[3] BRINI, *Matrimonio e divorzio nel diritto romano*, parte 2.ª, pag. 419.

cautelasse con una stipulazione *de re uxoria restituenda:* da quest'epoca (568 u. c.) in poi la dote per la protezione dello stato assunse un carattere speciale, e non fu più dono ma dote [1]. Il carattere definitivo è dato alla dote dalla legislazione di Augusto [2].

La dote ha quindi anticamente molte analogie col faderfio germanico.

La dote può essere costituita con una parte del patrimonio dal padre o dall'avo o da un loro mandatario (dote profettizia), o da altre persone (dote avventizia): chi la costituisce può stipularne la restituzione, cessato che sia il matrimonio (dote recettizia). Vi è obbligo legale a costituire la dote per il padre o l'avo paterno [3], anche in favore della figlia emancipata [4], ma quando questa non abbia nulla di suo [5], per la madre solo in casi eccezionali [6]. Alcuni vorrebbero, ma a torto, estendere tale obbligo ai fratelli per la l. 12, § 3, D., XXVI, 7.

Il padre cui sia stata restituita la dote deve ricostituirla in un secondo matrimonio: non deve però ricostituirla se sia andata perduta durante il matrimonio [7].

La dote può essere costituita mediante *datio* (quando *nomine dotis* si trasmette al marito il dominio di una cosa, o un diritto reale, o si attribuisce un credito), *promissio* (quando con stipulazione si promette al marito la dote) o *dictio* (forma antica caduta in desuetudine che non si poteva dire contratto, mancando della domanda, e che era valida se fatta dalla donna o dal padre o dall'avo).

---

[1] L. 2, D., XXIII, 3.
[2] *Lex Julia de maritandis ordinibus; lex Julia de adulteriis*, cap. de fundo dotali.
[3] L. 19, D., XXIII, 2.
[4] L. 5, § 12, D., XXIII, 2.
[5] L. 7, C., V, 11.
[6] L. 14, C., V, 11.
[7] L. 203, D., L, 17.

Nella costituzione della dote possono essere aggiunti *pacta dotalia* o *nuptialia* per regolare i diritti dei coniugi sulla dote durante il matrimonio o rispetto alla restituzione di essa dopo lo scioglimento di questa (D., XXIII, 4): più largamente può *legem dicere* l'estraneo che costituì la dote. Se fu costituita dal padre o dall'avo e deve essere restituita alla donna, non si può senza il consenso di questa nulla pattuire relativamente alla dote: se la donna costituì a sè stessa una dote, non può pattuire nulla in pregiudizio di essa e in beneficio del marito, a meno che non sia contemplato il caso dello scioglimento del matrimonio per morte della donna, sopravvivendo figli.

Durante il matrimonio la dote è *in proprietate* del marito, pur essendo nello stesso tempo una *res uxoria*[1]: se la dote è composta di cose fungibili, il marito è quasi un *debitor quantitatis:* se di mobili, egli ne ha il pieno dominio, come se è composta di immobili stimati *venditionis causa:* se invece la dote è composta di immobili non stimati, hanno dominio su essi e la moglie ed il marito.

La donna ha il diritto che la dote le sia restituita in caso di scioglimento del matrimonio o di fallimento o prodigalità del marito.

Se si tratta di dote profettizia e il matrimonio si scioglie per morte della moglie, la dote va al padre di questa: se invece il matrimonio si scioglie per morte del marito, vivendo il padre della donna ed essendo questa *patrii juris* la dote va ad entrambi, essendo *sui juris* la donna a lei sola va restituita la dote.

Se si tratta di dote avventizia, si suppone sempre una tacita stipulazione purchè la restituzione avvenga in favore della donna: se fu determinata la restituzione della dote con contratto, essa va fatta a colui in favore del quale fu stipulato il contratto.

---

[1] L. 75, D., XXIII, 3, l. 30, C., V, 12.

Ciò premesso, nelle consuetudini troviamo relativi alla dote i seguenti paragrafi:

[1] « Dotis causam praecipuam non esse, et cum creditoribus jus commune partiri, patrum nostrorum probabilis scola decrevit: sive ergo mulier cum creditoribus, sive mulier cum muliere ad mariti bona concurrat, pro rata debiti rationabiliter admittitur: nec ex tempore, nec ex persona aliquod praeiudicium comparatur.

[2] « Mulier licet domina sit dotis, uti poterit, abuti non debet, sicut natura obligationis, et pactio dotantis expostulat: in rebus ergo quae usu consumuntur, post mariti mortem tam filiis si habet, quam parentibus si filios non habeat, ad modum fructuariae, debet idoneam facere cautionem, quae pro rerum vice servabitur.

[3] « Dos a patre profecta, vel ab alio, ad ipsum redire debet, si mulier sine liberis moriatur. Sicut et jura praecipiunt: filiis autem extantibus infra aetatem, praedicta dos sub fidejussione reducitur ad dotantem: et ab eo tamdiu custoditur, donec ad aetatem cognoscuntur pervenisse legitimam; interim tamen, fructus rerum immobilium, eis lucro cedunt quibus dos fuerat ex pactione redhibita, ut filiis nihil exinde ad sustentationem, aut alimoniam tribuatur, nisi dignoscantur fame laborare, nec habeant, unde possint suam inediam sustentare, tunc enim humanitatis ratione, licet et ipsum fuerit inhumanum, de dotium erunt fructibus nutriendi, ne aut fame mori cogantur, aut cum dedecore mendicare. Filiis autem ad laegitimam aetatem venientibus, sive a patre, sive a maternis parentibus dos teneatur, ipsis erit sine deminutione et alia fidejussione reddenda, cum de ea liber sit stilus eis, et licitum passim concedatur arbitrium. Filiis etiam, vel filiorum filiis

---

[1] ANDREA, *De jure dotium.* § Dotis causam.
[2] Id., id. § Mulier licet domina.
[3] Id., id. § Dos a patre profecta.

et sic de caeteris mortuis, sine judicatione et alienatione legitimae aetatis, concordat cum consuetudine Capuanae, et adhuc condictio redhibitionis extenditur. Cum dos est filiis adsignanda legitimis, si de aetate quaeratur, legitimos dicimus, et tenemus masculos postquam octavum decimum, foeminam vero postquam duodecimum excesserit annum.

« Soluto [1] matrimonio morte viri, regulariter mulieri datur dotis exactio.

« Nisi [2] maritus ad inopiam pergere videatur, tunc enim contra ipsum tantum, non contra fidejussores dotis exactio indulgetur, nisi et ei simili videantur paupertate declives.

« Marito [3] rebus humanis exempto sine filiis, si mulier supervixerit, cum dote sua ad nuptias poterit transire secundas, nec patri ejus permittitur deminutio, etsi ejus patrimonium, fuerit diminutum, sicut legis distinctione cavetur.

« Mulier [4] constante matrimonio fructus dotis, per medietatem partitur cum marito, si instrumento dotali verbum illud inveniatur appositum *Regat se cum marito.* Si vero cautum fuerit ut *mulier regat se,* fructus dotis sola lucrabitur, nec maritus aliquid propter onera matrimonii retinebit.

« Maritus [5] si de dote agat, voluntas exquiritur mulieris, quamvis et ea agere possit renitente.

« Si maritum [6] constiterit ex dotali pecunia sibi praedium comparasse, quartam in eo muliere nec petere, nec habere poterit.

« Actio dotis [7] perpetua est, et nullis finitur temporibus ejus petitio, aut repetitio sepelitur.

---

[1] ANDREA, *De jure dotium.* § Soluto matrimonio.
[2] Id., id. § Nisi maritus.
[3] Id., id. § Marito rebus humanis.
[4] Id., id. § Mulier constante matrimonio.
[5] Id., id. § Maritus si de dote.
[6] Id., id. § Si maritum constiterit.
[7] Id., id. § Actio dotis.

« Moribus [1] receptum est, ut dos numquam sine scriptura ulla ratione probetur, nisi ante patriae infortunium matrimonium constiterit fuisse contractum, sed si data negetur, aut reddita, pars inficians se reddat idoneam sacramento.

« Constante [2] matrimonio, vel soluto, si vir uxoris res dotales quas *prichium* nostra lingua vulgariter appellamus, filiae nubenti in dotem tradiderit, ab uxore aliquando dotem repetente, vel a filiis, ipse aut haeres ejus non poterit conveniri, permissa et licita solutione liberatus.

« Super [3] res dotales mobiles, et immobiles, viro absente mulier recte contrahitur, et usque ad duas uncias obligat cum effectu.

« Item [4] et si vir est obligatus, ut non quaerat superfluum, quod est de dote, tamen mulier petere potest.

« De [5] dote vero quae vulgo priichium dicitur si a viro, vel ipsius haeredibus praetenditur usu fuisse consumpta mulieris vel haeredum legitimo sacramento defenditur, quod nec utendo sint deminuta vel deperdita, sed de ea maritus suam exercuit voluntatem, nisi et res talis sit quae consumpta praesumitur, et judicis officio comprobatur.

« Dos [6] vero cuiuscumque fuerit summae si de ejus repetitione quaeratur, nisi per scripturam legitimam nullam probationem monstrabitur jurasse tantum debet legitime, quod non praestita fuit, vel soluta.

« Temporis [7] quidem Augusti, nec exactio dotis retardatur, nec petitioni, vel repetitioni dotium ulla temporis praescriptio opponitur.

---

[1] ANDREA, *De jure dotium.* § Moribus receptum est.
[2] Id., id. § Constante matrimonio.
[3] Id., *Qualiter mulieribus* etc. § Super res dotales.
[4] Id., *De regulis juris.*
[5] SPARANO, *Soluto matrimonio* etc. § De dote vero.
[6] Id., id. § Dos vero cuiuscumque.
[7] Id., id. § Temporis.

« Dos [1] autem nec hypothecam habebit tacitam nec alio privilegio se tuetur.

« Cum [2] pater dotem pro filia promiserit inter vivos si obligationis tempore usque ad quartam seu septimam pro numero spoponderit liberorum licet postea adeo labatur facultatibus, quod promissum excedit legitimam promissam patre vivo, sum ab ipso, quam a fidejussoribus solidus extorquetur. Eo vero mortuo nec haeredes fidejussor ultra legitimam conveniuntur, nisi post obligationem adeo facultatibus creverit, vel ad meliorem fortunam pervenerit, ut litis tempore, quod promiserit non excedat. Nam tunc universae dotis petitio incolumis perseverat, sed si ultra quam lege permittitur dotis causa obligatur, et solutum fuerit, nulla de eo ab haeredibus petitio reservatur.

« Sed [3] si in ultimis voluntatibus dotem pater plusquam portio sit sive quantitas ultra legitimam dereliquit, haeredes, quod excedit legitimam non praestabunt.

« At [4] cum mater alicujus marito dotanti filiam de pirrichio suo dare officio pietatis concesserit, renuente etiam filio donatio rata erit ».

§ *Dotis causam.* — La l. 12, C. VIII; 18, secondo l'opinione del maggior numero dei *doctores* accorda la preferenza alla donna per la dote sugli altri creditori aventi ipoteca tacita, non già sui creditori vallati di ipoteca espressa. A questa regola deroga il paragrafo non accordando nessuna preferenza alle dote e stabilendo che *ad mariti bona concurrat pro rata debiti.*

La deroga non viene minimamente a danneggiare la donna. Questa nel D. R. ha diritto alla restituzione della dote che

[1] Sparano, *Si a patre dos promittatur.* § Dos autem.
[2] Id., id. § Cum pater dotem.
[3] Id., id. § Sed si in ultimis.
[4] Id., id. § At cum mater.

come già servì ad alleviare gli oneri matrimoniali serve dalla morte del marito, e unitamente alla riserva *uxoria*, agli alimenti suoi: nelle consuetudini gli alimenti sono assicurati dal morgengab, ipoteca espressa e prima su un quarto dei beni maritali e che tende, come abbiamo visto, ad acquistare il carattere di *assecuratio dotis*.

Data l'esistenza di questo istituto, sarebbe stato contro l'equità accordare privilegi alla dote, che si considera romanamente in *proprietate mariti* e *res uxoria* insieme: la donna quindi è pareggiata ai creditori chirografari per la dote così come per il meffio.

La dote però può essere assicurata, e di queste *assecurationes* troviamo copia man mano che si diffonde l'uso del diritto romano e decade l'istituto del morgengab: il Massilla anzi consiglia « ut semper mulieres provideant sibi de expressa hypotheca et cum instrumentis contrahant »; si esce allora dai casi delle norme consuetudinarie.

Il concorso *pro rata* è poi spiegato dal Massilla nel seguente modo: « Si bona mariti valerent mille, et haberet creditorem in quingentis, uxor de mille quae essent in bonis haberet duas partes, et creditor unam ». Ma mi sembra che egli abbia qui confuso alquanto.

Il *concursus pro rata* sarebbe realmente un concorso per quantità: se la moglie sui 1000 del marito fosse creditrice di 300 di dote e altri fossero creditori per un complesso di 700, come andrebbe divisa la sostanza? Badando al Massilla parrebbe dovessero attribuirsi due terzi alla moglie e un terzo ai creditori, e ciò non sarebbe giusto.

Si ponga invece la moglie creditrice per 500 e altri creditori per 500, i 1000 debbono andare divisi proporzionalmente, vale a dire in parti eguali. Ma la moglie ha già diritto a un quarto dei 1000 pel morgengab, resta da dividere solo 750. E allora spettano in tutto alla moglie 7 $^1/_2$ dodicesimi, 4 $^1/_2$ dodicesimi ai creditori.

Potrebbe darsi che queste considerazioni traessero il Massilla ad affermare quanto sopra: e non altrimenti si possono spiegare le sue parole, se non supponendo che egli abbia fatta la donna creditrice semplice di 500 e privilegiata su tutti gli altri di 250 come quarta.

§ *Mulier licet.* — Il Massilla afferma che il dire *domina* la donna contraddice alle norme del diritto romano: io non credo esista alcuna contraddizione. Propendo infatti ad accettare la teorica del Brinz per cui la dote è una proprietà di entrambi i coniugi, essendo in *proprietate mariti* sì, ma anche *res uxoria*, e spettando al marito un *dominium cum administratione*, alla moglie un *dominium sine administratione o dormiens*: teoria che però è contraria a quella della glossa.

E infatti, a qual titolo altrimenti avrebbe la donna diritto alla restituzione della dote? Non ci troviamo di fronte alla donna romana, ma di fronte ad una donna, cui ciò che dovea assicurare la dote restituita è assicurata dal morgengab: se essa perdesse la proprietà della dote non avrebbe diritto a chiederla: ammettendo invece che la dote sia di proprietà e della moglie e del marito, si spiega come quella concorra coi creditori di questo nella divisione dell'asse. E non contraddice a ciò la considerazione che essendo la moglie comproprietaria della dote dovrebbe toglierla anzitutto dall'asse, perchè si presume che i debiti gravanti su questo siano anche causati dal matrimonio, e la dote è data ad *sublevanda onera matrimonialia.*

E come poi spiegare il fatto che la donna deve prestare cauzione ai figli di *non abuti* della dote, che le è ripervenuta, se non ammettendo che continui la comunanza di proprietà e i figli rappresentino il padre e pensino quindi a che la dote non vada sciupata?

Di questo fatto il Massilla assegna la ragione che « natura obligationis dotis est ut vadat ad filios mortua muliere, vel si filios non habeat ad patrem vel ad dotantem etiam

extraneum de pacto »; e applica al paragrafo le parole di Martino.

Veramente, però, Martino parla dello scioglimento del matrimonio per morte della moglie, mentre il paragrafo dice « post mariti mortem »: non sono quindi applicabili a questo le conclusioni di Martino.

In diritto romano la donna resta, dopo la morte del marito, proprietaria della dote, perchè su essa deve vivere e coi frutti sostenere la famiglia: nelle consuetudini ciò non avviene per la presenza del morgengab, per cui si è più rafforzata la teoria della comproprietà. Ma se la donna non ha figli deve prestare la stessa cauzione ai parenti: questo inciso farebbe naufragare l'ipotesi. Si noti però che la donna barese vive secondo il diritto longobardo: non può quindi disporre di ciò che le appartiene che nel caso del cap. 101 di Liutprando, che riscontriamo nei §§ *Mulier licet* e *Si alienare:* si noti ancora che la cauzione deve essere prestata solo per le cose fungibili, delle quali altrimenti essa potrebbe disporre o abusare: si noti infine che la dote è data sempre *matrimonii causa:* allora la limitazione è più che spiegabile, e non ha nulla che vada contro alla nostra ipotesi.

Prestando la cauzione la donna si pone nella condizione di usufruttuaria della dote, condizione in cui del resto si trova di fronte a ciò che le appartiene, salvo l'eccezione di cui sopra, ove con la sua non concorra nella disposizione la volontà del mundualdo e dei parenti. Il Massilla discute a lungo sui limiti dell'*uti* e massime sulla questione: « in terminis huius literae mulier potest transire ad secunda vota, et dare dotem dotis nomine, secundo viro, ita quod succedere possent filii etiam secundi matrimonii »?

Il Massilla conclude che sì, e per il § *Marito rebus humanis* e perchè ove la consuetudine tace sorge l'impero del diritto comune « et non est bona consequentia, mulier tenetur praestare fidejussionem filiis de non abusando bonis dotalibus,

ergo non potest cum dictis bonis transire ad secunda vota ». Le consuetudini però tacciono, e si spiega il silenzio, perchè il caso previsto dal Massilla doveva essere più che raro al tempo delle compilazioni: ad ogni modo, bisognerebbe sempre a tale atto il consenso del mundualdo, e quindi il pericolo dei figli del primo letto viene in realtà a diminuire, tanto più che la donna può costituirsi un'altra dote mediante il primo morgengab. La disposizione è poi applicabile, conchiude il Massilla, in tutte le specie di dote.

§ *Dos a patre.* — In questo paragrafo noi troviamo la frase « concordat cum Consuetudine Capuanae », con quella consuetudine cioè che negli atti notarili napoletani troviamo detto « l'uso e costume delle nobili Piazze e Seggi di Capuana e di Nido, vulgariter la nova manera »[1]: la citazione porterebbe al dilemma che o si tratta di una interpolazione, o le consuetudini baresi sono posteriori a quelle di Capuana e Nido.

Ma abbiamo già detto e provato che le consuetudini baresi sono state più anticamente compilate delle napoletane: la frase non può quindi essere che frutto di una interpolazione di data e autore incerto, e di cui nessuno si è accorto.

Il contenuto del paragrafo, usatissimo ai tempi del Massilla e poi e quindi molto a lungo commentato, è diretta derivazione del diritto romano: dispongono ugualmente la l. un. C., *de rei uxoriae actione*, V, 13; la l. 6, D., XXIII, 3; e la l. 4, C., *sol. matr.*, V, 18.

Conformi al diritto romano le regole relative alla restituzione della dote nel caso che la donna muoia senza figli; conformi pure allo stesso le regole relative alla restituzione nel caso in cui la donna muoia lasciando figli; ma non al diritto comune, essendo in questo prevalsa l'opinione di Martino su quella di Bulgaro. E nella consuetudine si parla di dote indistintamente: colui cui è restituita, cioè il mundualdo

[1] Rovito, Dec. C.

nella maggior parte dei casi, ne è come usufruttuario, nè ha che l'obbligo, e per ragioni di umanità, di fare parte dei frutti ai figli della dotata ove essi siano privi del necessario.

Le parole *ex pactione* vanno intese nel senso di *contratto matrimoniale:* questo infatti può determinare se la dote della morta lasciando figli debba essere tenuta e goduta dal marito o da altri parenti: nel primo caso si ha la continuazione del *condominium* sorto col matrimonio e che cessa appena i figli abbiano raggiunta l'*aetas legitima.*

L'oggetto della restituzione corrisponde a quello stabilito dal diritto romano [1].

Il Massilla commenta a lungo questo paragrafo: discute sulle prime parole e argomenta ex-contrario pro e contro l'uno e l'altro senso, mentre di tale argomentazione non vi è alcun bisogno, data l'esistenza delle parole successive: discute le parole *jura praecipiunt,* dice che la dote non va ai figli come eredi, ma per la consuetudine, pone una serie di questioni di diritto comune. Ma di queste, ripeto, non è questo il luogo d'occuparsi.

§ *Soluto matrimonio.* — È perfettamente conforme al diritto romano.

§ *Nisi maritus.* — Ai tempi del Massilla questo paragrafo era caduto in desuetudine: « servit de vento, quia fiunt istrumenta vallata renunciationibus, et juramentis, et ut plurimum interveniunt tamquam principales et expromissores ». La disposizione è conforme a quella del diritto romano per cui il marito è tenuto a ridare la dote in caso di fallimento o di prodigalità.

§ *Marito rebus humanis.* — La prima parte è conforme al diritto romano: contraria all'autentica *Quamvis* (C., V, 13, fine) la seconda.

---

[1] L. 10, § 6, l. 18, l. 14, l. 16, l. 17, p. 2, l. 72, § 1. D., XXIII, 3; l. 18, § 1, l. 24, § 5, l. 25, § 1 e 4, l. 55, l. 65, p. 2, § 3, D., XXIV, 3.

§ *Mulier constante.* — Tale consuetudine, nota il Massilla, « recessit ab aula, quia in civitate Barii hodie et per multa tempora in hoc fuit observatum jus commune, ut fructus durante matrimonio pertineant ad virum ». L'antico uso della clausola *regat se cum marito* mostra una più larga applicazione che non facessero i romani del principio della comproprietà della dote, e mostra come alla donna, nonostante tutte le restrizioni del diritto longobardo, si attribuisse una certa capacità giuridica e più ancora di fatto. Quanto poi all'origine di tale clausola, io non ho potuto rintracciarla.

§ *Maritus si de dote.* — Anche esso viene a confermare la teoria della comproprietà della dote. « Hodie, nota il Massilla, maritus solus sine consensu uxoris agit pro dote sibi promissa: immò mortuo marito haeredes ejusdem debent cedere actionem mulieri, ut possit agere, alias ipsa mulier agere non posset, vel etiam maritus debet cedere ».

La modificazione è dovuta alla influenza del diritto comune e precisamente all'applicazione della l. 5, C., V, 12; e l. 7, C., V, 18,

§ *Si maritum.* — La disposizione è di origine romana: ciò che si acquista col danaro dotale assume il carattere di cosa dotale: naturale la conseguenza che dato il condominio della donna sulla dote essa non possa chiedere la quarta. Ciò se la donna consentì all'investimento: altrimenti la cosa comprata dal marito amministratore della comunità non ha carattere di cosa dotale, ma fa parte del patrimonio e quindi la donna ha diritto alla quarta parte su di essa.

§ *Constante matrimonio.* — Il Massilla nota che questo paragrafo va inteso *cum moderamine consensus uxoris:* in tal modo sparisce infatti la contraddizione esistente tra esso e il diritto romano per cui la madre era tenuta solo *magna et probabili causa* a dotare la figlia.

Il *prichium* è un accessorio della dote, un dono (προίξ) costituito dal corredo e dagli utensili che la donna porta nella casa maritale e corrispondente al faderfio germanico.

§ *Super res.* — Anch'esso conferma la teoria del condominio: non altrimenti che per questo si può spiegare la facoltà che si concede alla donna.

Degli altri paragrafi discorreremo nella materia successoria.



Quanto siamo andati esponendo sinora riguarda le antiche consuetudini. Ai tempi del Massilla già da non poco erano usati dai nobili in materia dotale i seguenti paragrafi:

« Primum [1] si matrimonium solveretur morte mulieris superstitibus liberis, uno vel pluribus, ex ipso matrimonio, infra aetatem legitimam ipso viro superstite et vivente: ipse vir teneat, et usufructuetur et possideat pecuniam cum dictis filiis ex quibus quidem pecuniae commodo, et utilitate perveniente eis alimenta, et vitam honorabilem praestabit: bona vero mobilia praestita statim assignare debeat dotantibus, seu alteri ipsorum, tenenda et observanda per ipsos dotantes, sub fidejussoria cautione, donec filiis ipsis ad aetatem legitimam pervenientibus, tam vir quam dicti dotantes restituant, et remittant praedictam pecuniam, et bona omnia dotalia praedicta, ipsis filiis legitimae aetatis effectis.

« Secundum [2] si matrimonium solvi contigerit morte mulieris, nullis superstitibus filiis ex ipso eorum matrimonio, vir vel ejus haeredes restituant, vel remittant, dotanti, vel ejus haeredibus, dicta bona omnia dotalia, aestimata vel inaestimata, praeter ea quae fuerant usu vel vetustate consumpta in constantia dicti matrimonii, statim, omni exceptione remota: pecuniam vero ad anni circulum a die dissolutionis dicti matrimonii.

---

[1] ANDREA, *De jure dotium.* § Primum, si matrimonium: interpolato dal Massilla.

[2] Id., id. § Secundum, si matrimonium: interpolato dal Massilla.

« Tertium [1] si matrimonium solveretur morte viri superstite uxore, tam cum filiis, quam sine filiis, haeredes, et bonorum successores viri, debentes restituant, et remittant eidem uxori, aut dotantibus, vel eorem haeredibus dictam pecuniam, et bona omnia, et singula dotalia supradicta, incontinenti omni occasione, et cavillatione remotis. In caeteris vero casibus restitutionis dotium, stetur et servetur inter eos jus Longobardorum, ac usus et consuetudo praedictae civitatis Barrii in talibus observata ».

§ *Primum.* — Come nota il Massilla deve essere inteso « non ut ipsa pecunia et sors principalis expendatur, sed ut de utilitate ipsius pecuniae danda ad justum lucrum, vel convertendo ipsam in emptionem bonorum stabilium, vel juste cum ea negociando possint perquiri alimenta filius ».

La teoria del paragrafo corrisponde a quella di Martino più equa e perciò più seguìta nella pratica di quella di Bulgaro, più conforme però ai testi. Nella dizione *mobilia* si comprendono il corredo e gli utensili che fan parte del prichio, detto più tardi e sino ai nostri giorni *stizzo:* tra il paragrafo poi e il diritto romano (C., V, 13) vi è una differenza relativamente al tempo della restituzione.

§ *Secundum.* — È da notare come per la restituzione del danaro è accordato lo spazio di tempo che il diritto romano assegna per la restituzione dei mobili, e l'eccezione al paragrafo precedente viene a dirci come in Bari il danaro fosse adoperato in affari di commercio e di banca.

§ *Tertium.* — Il Massilla nota « dotantibus vel eorum haeredibus, debet intelligi in casu quo extraneus dedisset dotem, et esset expresse sibi et suis haeredibus restitutionem stipulatus »: non mi pare sia da accettare questa opinione,

[1] Andrea, *De jure dotium.* § Tertium, si matrimonium: interpolato dal Massilla.

ma bensì l'altra « in casu quo mortuo marito deinde uxor moriatur sine filiis » che, come la parola *dotantibus*, abbraccia tanto la dote profettizia come l'avventizia.



X

Oltre la stipulazione del meffio e della dote e la promessa del morgengab, il contratto matrimoniale pugliese contiene sempre altri patti.

Tra questi è da notare quello relativo al corredo, o prichio, o stizzo, corrispondente al faderfio germanico, e a cui accennano nei punti già visti le consuetudini.

Fu consuetudine sino al secolo XVIII che nei capitoli o patti matrimoniali così di nobili come di popolari si inserisse o vi si alligasse un notamento completo e minuto di tutti i beni *giocali* o corredo, con la dichiarazione che gli stessi erano stati stimati da due periti o amici comuni scelti d'accordo. Dal confronto tra i prezzi indicati in quei notamenti e quelli di simili oggetti risultanti da atti contemporanei di vendita è evidente che in quella stima, fatta, come dicono i documenti, secondo l'uso e la consuetudine, il valore assegnato ai singoli oggetti del corredo era superiore a quello che essi aveano realmente, che anzi, secondo un atto notarile del secolo XVII, detto valore era talvolta il triplo del reale.

La più antica descrizione di corredo barese è del 971 (*C. D. B.*, IV, f. 2): ma solo nelle schede notarili troviamo la distinzione se esso è dato *more nobilium* o *more popularium*, e quindi una diversità di oggetti portati dalla sposa, di cui non è ancora spenta l'eco negli usi baresi.

Altri patti che quasi sempre troviamo nei contratti di matrimonio sono i seguenti, che derivano dal diritto longobardo e che trascrivo da una promessa del 1028 (*C. D. B.*, IV, 18).

« Alia guadia dedit..... ea ratione. ut secundum suam potentiam et lex langobardorum bene aberet uxore sua sicut et alii omines consimiles ejus quibus bene abunt suis uxoribus. et nullo iniusto ei faceret. et si abuerit concubinam et fuerit libera eiceret eam foras de domo sua et recesset se ab ea de adulterio. et si fuerit ejus ancilla daret ad eam legitimum maritum. aut daret illam. in manus nostra et ipsius sororis nostre faciendum ex ea quod nos boluerimus. Nam si pro adulterio aut pro aliqua malitia iniuste fecerit ipsius sororis mee. et nos eum quesierimus. et ille nobis. ad dei evangelia ausus non fuerit iurare cum duodecim parentibus suis ut hoc factum non abüisset et melius eam abere non potuisset viginti constantini solidi penam nobis componere placitabit. et per invitis vicia sua emendaret. Et si iuraberit sit exinda solutus. Alia guadia.... eo vero ordine ut si quod absit benerit qualibet gens qui depredaberit ipsa nominata.... ille vero continuo decertaret secundum suam potentiam recomrare eam infra regno ubi ausus fuerit ire vel missos suos dirigere quod si de eam neglectum redimendi posuerit et nos eum quesierimus et ille nobis ad dei evangelia ausus non fuerit iurare cum duodecim parentibus suis ut diligenter illam inquisisset set nullo modo eam inbenire potuisset aut non abuisset tantam potentiam unde eam redimere poteret viginti etc. Similiter alia guadia... ut si ipsa Maralda antea de is dicto biro suo ad mortem benerit potestatem aberet iudicare et ordinare animam suam una mecum et cum haeredes meos aut cum alium parentem suum qui se ad presens inbenerit de ipso meffio quantum ei exinde fuerit pertinentem. et de ipsa quarta sua omnia secundum boluntatem suam, ut ipse bir eius si presens fuerit replicaret et consentiret ei in omnibus. et si ad presens non fuerit qualiter iudicaberit et ordinaverit una nobiscum ut dictum est secundum boluntatem suam firmum et stabilem permanead omni tempore et per nullis modis aberet potestatem de quacumque ordinatione eius causare aut aliquit querere dirrumpere. quod

si contrare aut aliquit exinde commobere boluerit vel si ad presens fuerit et noluerit se replicare et consentiret ei in omnibus ut dictum est... et per invitis replicaret se et adimpleret nobis omnia in eo ordine sicut superius legitur ».

In Bari non troviamo mai nei contratti matrimoniali la cessione al marito del mundio sulla donna, ciò che del resto avviene in quasi tutta l'Italia Meridionale, in cui ha vigore il diritto longobardo beneventano. Il matrimonio poteva essere sciolto per divorzio: nei casi previsti dalla legge e dal diritto canonico a cui evidentemente si riferiscono le consuetudini che accennano solo al caso in cui il matrimonio sia già stato sciolto e si disputi sulle donazioni matrimoniali.

Da quanto abbiamo detto in questo paragrafo e da quanto siamo andati osservando nella materia delle donazioni nuziali e della dote si rileva agevolmente la condizione giuridica della donna, su cui quindi non insistiamo.



Consuetudini e documenti non parlano della filiazione: e quanto si può quindi dire intorno a quest'argomento è poco o nulla.

Il figlio segue la condizione dei genitori: non troviamo accenni alla mitigazione romana del seguire la condizione del migliore tra essi, ma mancano documenti e quindi non si può dire se essa fosse seguìta, ciò che non sarebbe improbabile. Non troviamo nelle consuetudini detto di figli naturali o legittimi o adulterini, nulla ne dicono i documenti: troviamo però sin dai primi anni delle schede notarili che possediamo riconoscimenti di figli naturali, più tardi qualchè causa relativa alla paternità, ma in queste epoche era seguito il diritto comune, ed esse sono troppo lontane dalla redazione delle consuetudini perchè gli atti redatti in esse possano rischiarare le lacune di queste.

Maggiori notizie invece abbiamo relativamente alla patria potestà, o per dir meglio intorno al mundio.

Sono sottoposti al mundio sempre i *servi*, quando ve ne siano nella *familias* e finchè non siano emancipati, i figli sino a che non abbiano raggiunto l'*aetas legitima* o siano emancipati: le donne (solo raramente, come abbiamo detto, la moglie) collaterali ascendenti del *pater* e le figlie: la morte del *pater* non fa altro che far passare queste da un mundio ad un altro, per lo più a quello del fratello maggiore, che è poi mundualdo di diritto dei fratelli ancora *sub aetate*.

Dell'età legittima abbiamo già detto, e abbiamo anche accennato in parte alla condizione giuridica dei minorenni, la cui trattazione termineremo nel capitolo dedicato al diritto successorio. E abbiamo anche accennato, e più di qualche accenno non permettono di fare e consuetudini e documenti, ai riti dell'emancipazione, di cui le consuetudini trattano solo nella parte che riguarda la prova e su cui quindi dovremo ritornare nel capitolo dedicato alla procedura.

Dell'adozione non troviamo nulla nelle consuetudini, nè si riferisce ad essa alcun documento.

Nulla neanche contengono le consuetudini o i documenti di relativo alla tutela: la ragione del silenzio si comprende, per essere tutore di diritto il mundualdo.

CAPITOLO TERZO

I BENI.

Tratteremo in questo capitolo dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni: cominciando col parlare dei beni immobili, continuando col dire dei beni mobili, del diritto di proprietà, dell' usufrutto e altri diritti personalissimi, delle servitù prediali e del possesso: diremo poi dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose.



Mentre nel D. R. troviamo la distinzione delle cose mobili in mobili propriamente detti e semoventi, nelle consuetudini non troviamo classificazioni, e solo alcune regole staccate e riguardanti particolari cose mobili: *vestimenta et panni,* animali, servi, prodotti agricoli, danaro.

Di queste tratteremo tra breve, e ci occuperemo in parte anche nel capitolo dedicato allo studio delle consuetudini commerciali, colle regole riguardanti la trasmissione della proprietà delle cose mobili nei tempi di mercato e colle altre relative alla navigazione e al mutuo marittimo.

Molto più a lungo discorrono le consuetudini dei beni immobili, delle case, cioè, dei *praedia rustica* e delle navi, considerate come cose immobili in riguardo al diritto protomiseo, e di cui ci occuperemo nel capitolo del diritto commerciale.

E i beni immobili hanno, come sappiamo, grande importanza nei diritti antichi e medii per i carichi che gravano su essi e i vantaggi che ne derivano al possessore: in Bari però hanno altissima importanza, e di quest'argomento tratteremo più tardi, anche i beni mobili.

Se studiamo nei documenti e nelle consuetudini le cose immobili, ci troviamo di fronte alla distinzione romana e longobarda di beni *fiscali, ecclesiastici* e *privati.*

In Bari e nei dintorni la proprietà fiscale doveva essere d'importanza rilevante, che poi andò man mano scemando. La città sotto i Longobardi faceva, e naturalmente col suo territorio, parte della *curtis* regia, ch'era tutt'uno col fisco: fiscali erano terre e dritti della cui donazione alla Chiesa troviamo molti ricordi nei documenti: e in virtù di alcuni capitolari longobardi, e delle confische il demanio ebbe sempre possessioni nelle vicinanze della città.

D'importanza maggiore era però la proprietà della Chiesa, che aumentò sempre per le concessioni dei principi e le donazioni dei privati, *ob metum eternae poenae, pro remedio animae,* delle quali troviamo non breve serie nei documenti. Questa proprietà era amministrata dal Vescovo o da altri dignitarii ecclesiastici, i quali spesso davano in enfiteusi e spesso permutavano e a volte vendevano sotto la maschera della permuta, terre e case, e si può dire abbracciasse almeno un quinto del territorio.

La città di Bari ha poi dei *beni comuni,* della cui esistenza abbiamo già detto.

A questi beni quasi sottratti al commercio bisogna aggiungere quelli che fanno parte di feudi o sono gravati di pesi feudali e di cui non mancano notizie. La terra in commercio, libera, è quindi pochissima e divisa in fondi di non grande estensione: al contrario sono molti più i *praedia urbana* liberi per la stessa loro natura.

E alle terre e alle case troviamo norme speciali e comuni

nelle consuetudini, così come ne troviamo speciali e comuni a seconda che siano pubbliche o private o ecclesiastiche e del diritto su di esse di cui si dispone, mentre quando si discorre di cose mobili non si fa alcuna distinzione per la loro trasmissione a seconda dei diversi proprietarii, ma solo a seconda del tempo in cui questa trasmissione avviene.

La proprietà dei mobili non ha bisogno per essere dimostrata di prove complicate e severe come la proprietà degli immobili: quando non sia doloso o dovuto a causa ingiusta o derivante da un diritto di usufrutto o da un contratto di mutuo, pegno, comodato o deposito, il possesso ne è prova piena. E se sino al secolo XVII troviamo atti che concernono la trasmissione della proprietà, magari di piccole quantità, di olio o di vino, essi sono però stipulati con poca solennità, come quelli che di questa non avrebbero neanche bisogno, e spesso forse solo come *cautio debiti* dell'una o dell'altra parte contraente.

La proprietà dei beni immobili, in qualunque modo acquistata, sebbene non sia il caso di parlare di modi originarii, non può invece provarsi che per mezzo di strumenti: « si de proprietate urbanorum praediorum vel rusticorum disceptatur... quilibet testis expellitur[1]: cum vero immobilium rerum de proprietate contenditur, dominium jurgio non poterit approbari praeter quam si diuturnitate temporum praescriptione probabitur acquisitum »[2]. Regole queste che derogano al diritto comune e al diritto romano, C. IV, 21, l. 15: « In exercendis litibus eandem vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositiones testium », ma si avvicinano alle regole moderne per cui regina delle prove è la scritta.

E nei documenti troviamo provata la proprietà per *muninem* o col giuramento (938, C. C. 9), o col giuramento e

[1] ANDREA, *De testibus.* § Licet vivae vocis.
[2] SPARANO, *In quibus causis.* § Cum debiti.

lunga possessione (941 ib. 10) o col *mittere auctorem in manum*, consegnando la *chartula* da cui deriva il diritto (964, ib. 20) o colla *chartula* e il giuramento (1009, ib. 32) o allegando la prescrizione trentennale e presentando il titolo e prestando giuramento (1075, ib. 44, 1080, ib. 45, 1098, ib. 59: giurano 12, 5, 12, parenti o monaci), invocando la prescrizione e provandola con testimoni (988, *C. D. B.*, IV, 3) o presentando la sola *chartula* (1034, ib. 23) o anche solo giurando, ma il caso è più raro (1057, ib. 37). E per lo più nelle disposizioni della proprietà ne vediamo determinata la provenienza, spesso si ricorda la consegna dei titoli.

Quale poi l'estensione del diritto di proprietà dice il paragrafo già esaminato *Mulier licet domina:* esso consiste nel-l'*uti et abuti.*

Ma sui beni mobili e immobili possono aversi altri dritti minori, e la cui estensione è quella dell'*uti,* restandone escluso assolutamente l'*abuti:* tali sono i così detti diritti personalissimi di usufrutto, uso, abitazione.

Di questi poco o nulla troviamo, specialmente degli ultimi due, nelle consuetudini. Alcuni accenni dell'usufrutto abbiamo riscontrato trattando della materia dotale, altri accenni sono i seguenti:

[1] « Creditor fructuarius non habet jus vicinitatis, quia proprietati dominium inhaeret ».

[2] « Superficiarii vero et usufructuarii, licet domini locum obtineant, ad hoc tamen nullatenus aspirabunt »; e questi ci danno la definizione dell'usufrutto, che è dominio utile e non diretto, diritto d'uso ma non di disposizione.

Questi pochi cenni sono sparsi e quindi commentati molto rapidamente dal Massilla, non essendovi del resto bisogno di sforzi per riconoscere l'origine romana delle disposizioni

---

[1] Andrea, *De jure prothomiseos.* § Colonus.

[2] Sparano, *De jure prothomiseos.* § Superficiarii vero.

in essi contenute. Le stesse regole che per l'usufrutto erano applicate all'uso e all'abitazione, considerati anch'essi come esplicazioni di dominio utile.

Alla scadenza del tempo o alla morte del possessore di uno di questi diritti la cosa che n'era oggetto doveva essere quindi restituita nello stato antico: se il diritto abbracciava cose *quae usu consumuntur*, dovea (per analogia del § *Mulier licet*) darsi cauzione per la restituzione di esse.

E nei documenti non troviamo menzione di tali diritti.



Delle servitù poco o nulla dicono le consuetudini: « Servitutem [1] quamlibet tricennali spatio posse acquiri similiter et admitti antiqua Cardarfera comprobavit, nisi contra ecclesiam vel erga fratrem et proximum de jure servitutum quaeratur. Tunc enim XL annorum curricula obtinebunt ».

Di questo paragrafo avremo ad occuparci trattando della prescrizione.

Troviamo poi ricordata la servitù urbana di distanza: « Sed [2] nec in domo propria balcones vel hostia quis poterit aperire, nisi extra domum ad minus tantum suae terrae reliquerit, ut inter vicinum et se duorum palmorum diversitas possit superesse ».

E troviamo infine detto [3]: « Cum Titii arbor sic terram Moevii praesserit, ut in ejus fundum radices miserit, nostrae legis in hac parte rigore postposito, solus Titius arboris dominus perseverat, in confinio vero plurium Titii arbore constituta cum in alienum fundum impendat, si per se et operante natura nata fuerit, decalvare vicinus non poterit. Et si Titius in vicini fundo fructus velit colligere, tam praetoris edicto,

---

[1] Sparano, *De praescriptionibus etc.* § Cum jus omne f.
[2] Id., ib. § Sed nec in domo.
[3] Id., *Si vicini arbor in etc.* § Cum Titii arbor.

quam moris permittitur vetustate. At si hominis artificio plantata monstretur, et in vicini fundum impendat, totum quod impendit in vicino libere permittitur decalvare, nec fructus, si in vicini fundum impendat, sicut in superioribus colligere poterit, nisi annorum XXX curriculis fructus clamaverit collegisse ».

Se nulla possiamo dire relativamente alla servitù di distanza, dobbiamo al contrario osservare alcune cose relativamente all' ultimo paragrafo citato.

Il *rigor nostrae legis* è quello della lex 13 f. *finium regundorum*, l. 12 *eodem*, l. 2 *de arboribus caesis*: l'*editto del Pretore* ricordato è quello *de glande legenda* che troviamo riportato da Ulpiano, D, XLIII, 28.

Si fa distinzione tra l'*artificium* e il caso: questo permette di raccogliere i frutti caduti nel fondo vicino, quello no, a meno che non sia avvenuta prescrizione trentennale, e obbliga il vicino a non *decalvare* l'albero protendentesi coi rami nel suo fondo.



Le consuetudini dedicano pure un paragrafo [1] alla questione dei confini, di cui si occupano anche nella rubrica *de jure prothomiseos*.

« Si inter olivarum soli et vinearum confinia paries sit praefixus, si de parietis proprietate quaeratur, ejus proprietas legitime probanti creditur: si vero ambigua sit dominii probatio, licet in confinio fuerit paries constitutus, licet prima facie praesumatur communis totius, tamen paries praesumitur vinearum ».

Il Massilla annota: « circa... quia est clara nihil dicam, sed solum referam quod fuit orta Barri quaedam questio super proprietate unius maceriei quae erat inter duo funda olivarum

[1] Sparano, *Si paries sit in confinio etc.* § Si inter olivarum.

et in dicta lite fuerunt expensi circa ducentum aurei et maceries illa non erat valoris aureorum trium et post multos judices et longissimum processum causa fuit mihi commissa et protuli sententiam adiudicando parietem domino illius oliveti quod fuerat antiquius, nec adhuc cessabat causa si ambo domini in peste non fuissent mortui ».

E trattandosi di una disposizione originale e particolarissima, io non credo sia necessario alcun commento.

Nelle consuetudini troviamo tanto nella raccolta di Andrea quanto in quella di Sparano lunghi trattati sul diritto protomiseo, che *in praediis in vicem servitutis inheret*, e che realmente ha carattere di servitù.

Il diritto protomiseo è il diritto che altrove troviamo detto *jus retractus*, *recomprae*, *recuperae*, *praecludendi*, *oblationis*, *praesentationis*, *congrui:* consiste nella prelazione accordata nello acquisto degli immobili a certe persone sulle altre e quindi nella facoltà di fare, a beneficio proprio e a parità di condizioni, rescindere la vendita nei termini fissati dalle leggi.

Di tale facoltà troviamo tracce nel diritto ebraico, in cui sembra ricordo del periodo della proprietà familiare e gentilizia [1].

Nel D. R. non troviamo tracce di prelazione sino al II secolo d. C.: essa non era accordata neppure ai coeredi nella vendita dell'immobile ereditato, come risulta da Plinio [2]. Antonino Pio concesse prelazione nell'acquisto dei beni dei debitori ai parenti e ai creditori, ma non si poteva, nota Pomponio, esercitare tale diritto sulle vendite volontarie: più tardi (ai tempi di Costantino Monomaco o giù di lì, giacchè una

---

[1] Levitico, XXV, 25: « si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus ejus, potest redimere quod ille vendiderat ». — Ruth., IV, 4; Geremia, XXXII, 7. — Isaia, 5: « vae qui coniungitis domum domui et agrum agro copulatis ».

[2] *Epistulae*, l. VII, 11: « Superest, ut coheredes aequo animo ferant; separatim me vendidisse, quod mihi licuit omnino vendere ».

costituzione di Diocleziano, l. 3, C. IV, 38, decide in senso contrario) fu accordato ai parenti e ai comunisti il diritto di essere nelle vendite preferiti agli estranei, ma tale concessione fu annullata da Valentiniano, Teodosio, e Arcadio, l. 14, C. IV, 38: « dudum proximis consortibusque concessum erat, ut extraneos ab emptione removerent, neque homines suo arbitratu vendenda distraherent » [1].

In fondo a questa legge troviamo però le parole: « nisi lex specialiter quibusdam personis id facere prohiberit », che alcuni dichiarano frutto di interpolazione, e la glossa dice alludere alla volontà del testatore o di colui dal quale ebbe il *praedium* chi lo vuole vendere.

Riammise, ampliò e disciplinò il diritto προτιμήσεως la costituzione *de jure protimiseos* di Romano Lecapeno. Per questa nella vendita di un immobile hanno diritto a prelazione:

1. I parenti *(cognati)*.
2. I *soci*.
3. I *permixti*.
4. I *consortes*.
5. I *vicini*.

E da questa costituzione fu più tardi desunta la Fredericiana *Sancimus*, la quale dispone: « In primis vocentur parentes qui sunt coniuncti, post hos socii, post hos illi qui sunt coniuncti, etiamsi extranei sint (i *permixti*, cioè della costit. lecapeniana), post hos vocentur omnes, qui sunt sub uno servitio, et qui sunt coniuncti ex aliqua parte ».



Le consuetudini baresi trattano a lungo del diritto, specificano accuratamente i casi in cui esso sorge e stabiliscono norme relative al tempo in cui può essere fatto valere.

---

[1] HOTOMANNIUS, *Comm. de V. S. verb. Retractus;* GOTHOFREDUS, ad l. 7 C. Theod., *De contr. empt.;* SIMMACHUS, lib. IX, epist. 47 ad Leonem Imp.

E in esse troviamo i seguenti paragrafi:

« Dudum [1] proximis consortibus de bono publico, licet non de aequo consuetudo inolevit, quae quodam honestatis colore velatur, et quam legimus a graecorum prudentia derivatam: non enim potest quisquam licet rei suae dominus sit res suas passim, et sine distinctione distrahere, propter jus prothomiseos, quod in praediis in vicem servitutis inheret, ne forte inducantur inimici inter domesticos parietes, et viscera vicinorum: jus prothomiseos in praediis rusticis obtinet, et urbanis, nec ad mobilia trahitur, nisi ad naves, quae quasi domorum vice funguntur.

« Post [2] venditionem factam jus vicinitatis inter praesentes, et scientes, quadrimestri tempore limitatur; inter ignorantes, autem, vel absentes usque ad annale tempus producitur, et ab hac praescriptione non absentia, non dignitas, non rusticitas, nec aetas pupillaris excipitur: jus soli, id est prothomisis, quia odiosum est, et contra naturalem aequitatem litis contestatione non perpetuatur, nisi ad aliud spatium quadrimestre, unde antequam litis interruptio fiat, oportet ad iudicem ire, pecuniam offerre, oblatam consignare, et deponere nec in usus suos convertere, et emptori per exequutorem a iudice nunciare.

« Colonus [3], creditor fructuarius emphiteuta, seu donatarius non habent ius vicinitatis, quia proprietati dominium inhaeret. Item nec ecclesia, nec fiscus, licet multis aliis privilegiis relevetur.

« Ius [4] prothomiseos fines territorii non excedit, nec ad agros alicuius civitatis extenditur, licet sint limites in civitate coniuncti.

---

[1] Andrea, *De jure prothomiseos.* § Dudum.
[2] Id., ib. § Post. venditionem.
[3] Id., ib. § Colonus.
[4] Id., ib. § Jus prothomiseos.

« Si [1] a confinibus utentibus jure suo fuerit revocata venditio, et emptor qui ad emptionem incautus accessit in decimam partem litis sportularum nomine condemnatur, et si cautum fuerit ei a prothomissariis se defensum iri, non nisi ad solam partem natura cautionis extenditur, nisi expresse ad totam litis aestimationem, et interesse solidum securitatis intercesserit.

« Venditor [2] simul atque de precio convenerit, arrhis tantum acceptis, confinales suos poterit judiciario ordine convenire, ut a contractu emptionis, vel cedant si maluerint, vel accedant: illi autem vocati ad judicem incontinenti debent jus quod habent de more remittere, hac conditione suspensi, ut infra octo dies quaesita pecunia jus suum possint si maluerint exercere, et extraneis emptoribus anteferri.

« Qui [3] a tribus partibus venditum praedium in vicinitate coniungit, ex modica saltem particula superat alium, vel alios adiacentes, licet praedium venalitium ex maiori tangere videatur quantitate.

« Qui [4] limites habent, eos qui parietibus iunguntur, excludunt: proximior enim est limitata vicinitas quam mediantis parietis distincta partitio.

« Qui [5] castrum habet in domibus, eum qui parete mediante secernitur antecedit, quia una domus videtur, et vicinitas indiscreta.

« Ius [6] prothomiseos in donationibus quae ex mera animi liberalitate procedunt, exulavit, cum talia merita non praecesserint vicinorum.

---

[1] Andrea, *De jure prothomiseos.* § Si a confinibus.
[2] Id., ib. § Venditor simul.
[3] Id., ib. § Qui a tribus
[4] Id., ib. § Qui limites.
[5] Id., ib. § Qui castrum.
[6] Id., ib. § Ius prothomiseos.

« In [1] permutationibus prothomisis tamquam inefficax reputatur, cum altera rebus captata vicariis, confinalium jura resolvit.

« In [2] pignoribus et hypothecis, quia locum sibi vicinitas vendicavit, ex consequenti etiam vicinitatis effectus: qui sicut in venditionibus diximus, certo tempore non tardantur, sed usque ad tricennium cum aliis praescriptionibus protelantur.

« Si [3] duo inter se de vicinitate contendant, et praedium pariter ambiant, emptionem pariter partientur. Si a duabus partibus alter, alter a tertia confinis appareat, per regionem cuiusq. agri, ad praedium venale succedunt. Nec cogitur alteruter, aut totum emere, aut totum respuere, cum uterque in eo jus suum proximitatis exerceat. Sed si a tribus partibus pares sint, quantitate dispares, et in his partibus observatur. Ubi autem emptor extraneus intercedit, tunc vicinus aut totum emere cogitur, aut totum abdicare. Idem et de duobus praediis venditis, quorum alterum tantum tangit jus soli, et conditionem vicinitatis tunc enim, aut utrumque respicere, aut utrumque cogitur comparare, ne forte impediatur vendentis aut ementis utilitas, cum non esset ille forsan, nisi utrumque venderetur empturus umquam, nisi emptoris voluntate, cum vicinis fieri poterit, et particularis, et discreta partitio.

« Dudum [4] nostrae legis curiositate postposita vetustum jus prothomiseos quoddam increbuit, et qui a tribus partibus proximior reperitur, venditionis commodum totum sibi noverit

---

[1] Andrea, *De jure prothomiseos.* § In permutationibus.
[2] Id., ib. § In pignoribus.
[3] Id., ib. § Si duo inter se.
[4] Sparano, *De jure prothomiseos.* § Dudum nostrae legis *.

---

* In questo paragrafo è da notare l'espressione *nostrae legis curiositate*, che si riferisce ai passi del D. R. G. proibenti ogni prelazione a cui abbiamo già accennato. Rimando poi, come sempre quando si riscontrano citazioni o accenni a leggi romane, all'*Excursus I*, in cui si discute della dottrina dei compilatori della raccolta.

acquisitum: Et cum partis mensura quantitate non numero diffinitur, in his tamen si tantum a tribus partibus licet permodice res vendita, tangitur hunc in controversia obtinere, et qui parte una quae quantitate omnes exuperat, debere succumbere rerum argumentis apparuit: Si vero in duabus vel in una particula consortem esse claruerit, geminae vel unius partis summam reportabit.

« Cumque [1] de domibus litigatur, qui castrum habet, in hoc jure habentem parietem superare intactae consuetudinis comprobatur exemplis. In rusticis vero praediis, qui canale vel limite iungitur, quia in alterum videtur esse connexus, alium qui pariete tangitur antecedit.

« Sed [2] cum inter praesentes, et absentes aliquis debet esse delectus, si persona quae jus prothomiseos appetit constiterit abfuisse unius anni curricolo, repellitur, nec repetendae actionis per restitutionis beneficium si probabilis causae merita suffragantur habebit. Si vero praesens fuisse dignoscitur, et venditionem scivisse claruerit, quatuor mensium cursibus, repelletur, quod si de ejus scientia non constabit, sacramento legitimo praestito, quod nescivit, anni beneficium sicut in absentia, condonatur.

« Et licet [3] contestatione litis efficiatur perpetua actio temporalis, in hujusmodi tamen petitionibus, in singulis quatuor mensibus necessario erit contestatio facienda: et cum jure Langobardorum litis contestatio, et praescriptionis interruptio coram vicinis facta teneat, cum tamen de jure isto quaeritur, tantum coram judice protestatio tenebit.

« Et [4] cum in venditionibus sint haec jura prodita, idem et in permutationibus est obtentum, cum aliquid mobile permutationis incrementum accessit.

[1] Sparano, *De jure prothomiseos*. § Cumque de domibus.
[2] Id., ib. § Sed cum inter.
[3] Id., ib. § Et licet contestatione.
[4] Id., ib. § Et cum in venditionibus.

« Et[1] licet haec singularia jura soli sint prodita, idem tamen in navibus obtinebunt.

« Ecclesia[2] quippe ad haec jura nullatenus poterit aspirare, licet si sibi emerit, contra eam jura eadem servantur intacta, et sic quae privilegio solet esse munita, communi beneficio non utetur.

« Sed[3] si rem alicuius a fisco possideri contingerit, tamquam si dominium et possessionem rei quondam dominus obtineret, ad prothomiseos commoda poterit aspirare, cum et mundium penes ipsum remaneat, licet sua retinentur a fisco.

« Cumque[4] in hac parte hominum parentelae defertur, si quis ex parentibus resque, parentelae fuerit, voluerit comparare, si tamen re aliquatenus tangitur, in emendo poterit obtinere.

« Et[5] cum praedicto jure res vendita revocatur, fructus etiam judicis officio in restitutionem accedunt, sed si emptor rem, quae jure prothomiseos tollitur, colendo fecerit meliorem, nullo jure contra aliquem expensarum ratione poterit postulare, sed si specialiter prothomisis evictionem venditor promiserit, et emptoris res prothomisis tollitur, tunc tantum decimam quam pro sportulis dependit emptor a venditore de evictione cavente, consequitur.

« Et[6] quae in venditionibus cauta sunt, taliter in pignoribus obtinebunt, ut praedicti temporis anni, vel mensium quatuor mensura neglecta, quandocumque depossidente creditore hoc jure poterit avocari.

« Sed[7] si res, quae venditur communis fuerit, licet partem minusculam aliquis eorum habuerit, jure tamen commu-

---

[1] Sparano, *De jure prothomiseos*. § Et licet haec.
[2] Id., ib. § Ecclesia quippe.
[3] Id., ib. § Sed si rem.
[4] Id., ib. § Cumque in hac parte.
[5] Id., ib. § Et cum praedicto.
[6] Id., ib. § Et quae in venditionibus.
[7] Id, ib. § Sed si res.

nitatis omnes extraneos, etsi prothomisim habeant, in solidum superabit, nisi ut dictum est, res quae de parentela est venundatur.

« At [1] si domorum quae sunt intra patriam venditio celebretur, tunc nec anni, nec quatuor mensium spacium jus prothomiseos limitatur, sed nec cogi poterit, qui hoc jus habere dignoscitur, ut vel rem accipiat, vel jus quod habet amittat.

« Superficiarii [2] vero, et usufructuarii, licet domini locum obtineant, ad hoc tamen nullatenus aspirabunt.

« Sed [3] si quemquam uno tempore sitas res in diversis locis claruerit vendidisse, et aliquis tantum una se prothomisim tangit, quam eo jure nititur obtinere, ad aliarum etiam rerum emptionem quibus non tangitur si tantum primus emptor voluerit admittitur: aut enim universum accipere, aut totum cum tantum primus emptor voluerit debebit relinquere. Si vero rem singularem emerit, pone fundum, distinguitur an emptor jus prothomiseos habeat, vel non habeat, nam si habuerit, et alius jure prothomiseos rem appetit, solum habeat vel relinquat. Si vero primus emptor jus prothomiseos non habuerit, et alius in eandem re jus prothomiseos non habuerit, vel rem totam debebit accipere, vel universam relinquere.

« Sed [4] si venditor acceptis arrhis argentiis re nondum tradita cum qui prothomisim habet in judicio convenerit, ut vel rem accipiat, vel jus prothomiseos relinquat, incontinenti jus quod habet amittere cogitur, reservato sibi octo dierum spacio, infra quod rem, si pretium offerat, poterit obtinere, sacramento a venditore praestito venditionem sine dolo tanto pretio celebratam ».

×

[1] Sparano, *De jure prothomiseos*. § At si domorum.
[2] Id., ib. § Superficiarii vero.
[3] Id., ib. § Sed si quemquam.
[4] Id., ib. § Sed si venditor.

Nelle consuetudini dunque sono fonti del diritto protomiseo:

A) *La parentela.* — Dato l'antichissimo concetto della proprietà familiare, e il succedere a questo del concetto della proprietà individuale, la prelazione è mezzo a conciliare gli interessi del singolo con quelli dei parenti, i quali a parità di condizioni sono preferiti agli estranei acquirenti.

La costituzione *Sancimus,* che è la base del diritto comune nella materia protomisea, detta a proposito della protomisi *ex parentela* le seguenti norme, con cui concordano le consuetudini napoletane: « Sancimus a modo in omni provincia et omni civitate, si quis ex parentela habeat communem agrum domum, vel vineam, vel rem immobilem divisam, vel indivisam, aut ex communi emptione, vel aliquo hujusmodi titulo, vel aliquo alio modo coniunctim, et voluerit alienare supradictas res per venditionem, vel emphiteusim, vel locationem, non antea liceat ei alienare, quam denunciaverit illis, quos vocavimus per ordinem in jus προτιμήσεως. In primis vocentur parentes qui sunt coniuncti ».

B) *Communio.* — Che dalla *communio* derivi prelazione è tutt'altro che ingiusto, giacchè i comunisti hanno diritti non su una determinata quota della proprietà, ma su parte della proprietà *pro indiviso:* per la vendita del fondo comune è necessario o il consenso dei comunisti o lo scioglimento della comunione e la divisione di ciò che ne è oggetto: potendo dare luogo lo scioglimento a deteriorazione e minor valore della cosa, è giusto si preferisca il comunista agli *extranei emptores.*

C) *Vicinitas.* — La costituzione *Sancimus* accorda prelazione dopo che ai parenti confinanti e ai comunisti, ai « coniuncti, etiamsi extranei sint ».

Nelle consuetudini napoletane troviamo riferirsi a questa fonte di protomisi i seguenti paragrafi:

« Verum si duo sunt collaterales, unus ex latere uno,

alius ex latere altero, ambo possunt jure praedicto petere ab emptore eodemque possessore, ejusque tantum universali successore domum, fundum vel terram ipsam, quilibet videlicet pro medietate, non habita distinctione magnitudinis possessionum alterutrius ex ipsis habentibus domos, fundos vel terras collaterales rei emptae.

« Si ex uno latere fundi, terrae, vel domus emptae sint possessiones diversarum personarum, et ex alio latere rei emptae sit unus tantum, qui domum, fundum, vel terram collateralem possidet, ille unus, qui solus possidet de uno latere integram medietatem totius rei emptae petere potest jure congrui praedicti, et alii diversi possessores, qui sunt ex alio latere, petere possunt jure praedicto reliquam medietatem rei emptae, quilibet videlicet pro ea parte, quae est iuxta domum fundum, vel terram suam; verum si unus tantum de collateralibus pro parte sua velit jus congrui exercere, aliis coniunctis et collateralibus subsistentibus, et nolentibus, emptor potest ipsum exercentem jus excludere, nisi totam domum, fundum, vel terram emptam velit jure praedicto habere appretiatam per appretiatores.

« Si quis habet domum inferiorem solo immediate coniunctam, et alius habet domum superiorem supra ipsam domum inferiorem constitutam, et eorum aliquis domum suam vendat, sive habens inferiorem, sive habens superiorem, alius, qui non vendit domum suam, potest jure congrui ab emptore ipsam petere, exclusis habentibus domos coniunctas ex lateribus, et capitibus. Si domus habeat tria membra, sive solaria, sive plura, unum supra aliud, etsi diversorum dominorum, et unus ipsorum dominorum vendat suum solarium, emptor tenetur ipsum solarium emptum jure congrui dare habenti solarium proximum ex parte inferiori ipsi solario vendito, ut si sint tria solaria, et vendatur solarium medium, habens domum inferiorem, et solo contiguam, jus congrui pro solario medio vendito exercere potest, excluso habente extremum solarium,

quod superius constitutum est. Et similiter si vendatur solarium extremum, supra quod solarium aliud solarium non est, habens medium solarium jus congrui poterit tantum exercere, cum ipsum solarium medium sit immediate proximum dicto solario vendito, etsi vendatur solarium infimum, ille, qui habet solarium supra ipsum immediate, possit illud jure congrui petere ».

D) *Coabitazione*. — Di questa fonte di prelazione troviamo memoria nella *lex unica* C. XI, 55. E ad essa si riferisce, secondo me, la frase della C. *Sancimus:* « omnes qui sunt sub uno servitio », a meno che non la si voglia intendere, come vorrebbe il Maranta [1], nel senso di feudatarii, o, come vorrebbe il Caputo [2], nell'altro di *curiali;* sensi però che vengono ad allontanare le disposizioni della *Sancimus* da quelle di Romano Lecapeno, in cui troviamo detto: « post..... consortes adiacentes: consortes autem dicimus omnes, qui sub eodem censore praescripti sunt, etsi in diversis locis ».

La frase *sub uno servitio* implica uguaglianza di oneri, cosa che caratterizza per l'appunto i cittadini e viene quindi a dire che diritto di protomisi spetta in ultimo luogo ai cittadini sui beni dei cittadini: e non spiegandola così, sarebbe difficile spiegare l'esistenza di tale regola e la sua applicazione *in omni provincia et civitate.*



Queste le fonti del diritto comune napoletano sul tema della protomisi. Vediamo ora che dispongano i singoli paragrafi delle consuetudini che pure esse ebbero altissima importanza in questo tema.

§ *Dudum*, § *Et licet haec*. — Il Massilla commenta il primo paragrafo, della cui fine è riproduzione il secondo, dicendo

---

[1] Robertus Maranta. *In multipl. alienat. prohib.* Cfr. lib. II *feudorum*, tit. 32.

[2] Antonius Caputus, *Ad const. Sancimus, v. ex aliqua parte.*

della protomisi nel diritto ebraico, nel diritto canonico e nel diritto romano, alle cui norme non la ritiene contraria, e nella costituzione *Sancimus:* espone poi le fonti del diritto protomiseo. Di tutto ciò abbiamo già detto.

Il diritto protomiseo ha luogo nei beni immobili e nelle navi: in queste, aggiunge Andrea, perchè « quasi domorum veces funguntur ». Se sia da ricercare in questa considerazione romana la ragione dell'estensione, che troviamo solo nelle consuetudini baresi, del diritto di protomisi, io non posso affermare. È certo che le navi in Bari, città marinara e commerciante da antichi tempi, doveano avere molta importanza: alle navi in genere alludono le consuetudini e non a navi che servano unicamente di dimora o su cui siano installate industrie: queste non si trovano che nei fiumi, e la presenza di quelle sarebbe molto strana. Non trattandosi quindi di navi immobilizzate e più che navi edifici sulle acque, sulle navi non potea sorgere diritto di protomisi per vicinanza, potea sorgere soltanto per parentela, per comunione, per cittadinanza o coabitazione: la ragione dell'estensione è allora da cercare nella importanza del movimento commerciale per cui si volevano tenere le navi nella proprietà cittadina, e non togliere così alla città una fonte di fortissimi lucri.

§ *Colonus.* § *Sed si rem.* § *Superficiam.* § *Ecclesia quippe.* — In essi si pone la regola che il diritto di protomisi spetta, oltre che al parente e al comunista, al vicino *proprietario:* « proprietati dominium inhaeret ».

Non spetta quindi al colono, al creditore fruttuario, all'enfiteuta, al donatario, al superficiario. E in ciò le consuetudini vanno d'accordo colla Cost. di Lecapeno: la protomisi è una servitù del fondo a favore dei fondi vicini, e quindi di chi ne è proprietario.

« Non est bene cautum — nota il Massilla — in emphiteuta, quia habet dominium utile »: ma si richiede per godere della protomisi anche il dominio diretto, oltre che l'utile.

Protomisi spetta a chi abbia delle terre e fondi *reddititii annui census,* perchè il censo non menoma il diritto di proprietà, nè può ridurlo a nulla se non pagato, come il censo enfiteutico, e si tratta in tal caso di vera e propria proprietà e non di diritto condizionato al pagamento di un annuo canone.

Non spetta il diritto di prelazione al *donatarius.* E qui è giusta in parte l'osservazione del Massilla: « re non dum tradita vere, vel ficte per precarium seu constitutum », in quella parte che si riferisce alla vera *traditio:* il precario non è che forma di possesso, e il possessore non può essere protomissario.

Mi sembra poi sbagliata l'osservazione del Massilla relativa al *creditor:* per dir meglio, mancante di base, chè unirei le due parole *creditor fructuarius,* comprendendo così in esse oltre all'usufruttuario chi ha diritto d'uso.

Dato che il diritto di protomisi spetta al *dominus,* gli spetta anche se non sia *possessor.* Il Massilla non commenta il § *Sed si rem,* perchè, dice, è relativo ad un caso rarissimo. Da esso però scaturisce un concetto importante: che la confisca non conduce alla perdita della proprietà, almeno per il trentennio necessario alla prescrizione, trattandosi di allodii, giacchè il feudo non è che un possesso condizionato all'*onus praestandi vitam et militiam,* e concesso a una persona *et de suo corpore legitime descendentibus.* La confisca sarebbe quindi considerata come una punizione alla persona e non avrebbe effetti per la famiglia? Sembrerebbe di sì, dato che il sussistere del diritto di proprietà potrebbe condurre, data anche la difficoltà della prescrizione, alla rivendicazione: ciò però è in opposizione con le regole del diritto comune.

Il diritto di protomisi non spetta poi nè alla Chiesa, nè al fisco. Alla Chiesa, dice il De Afflictis negli Addita alla Cost. *Sancimus,* non spetta per consuetudine generale; e per questa « tria non habent prothomisim: ecclesia, via publica, curia »: nelle consuetudini napoletane troviamo poi detto:

« Si ecclesia emat domum, fundum, vel terram, non potest aliquis ratione congrui aliquid juris petere in re ipsa empta, et ex converso ecclesia non potest petere sive impetere aliquem ratione congrui pro domo, fundo, vel terra empta ab aliquo habente domum, vel terram collateralem domui, fundo, vel terrae ecclesiae ».

La ragione del divieto del diritto di protomisi alla Chiesa è da cercare nella difesa contro il continuo aumento della proprietà ecclesiastica, forse anche nel concetto che, essendo dato tale diritto *ne inter viscera vicinorum et inter domesticos paretes inimicos inducantur*, la Chiesa non può avere nemici.

Il Massilla distingue tre casi: « 1. Quando ecclesia vellet uti jure congrui et avocare ab emptore rem emptam; 2. Si ecclesia emat, utrum ab ea possit rem peti; 3. Si ecclesia vendidit rem suam alicui non coniuncto, si vicinus possit petere », e decide che la Chiesa come non gode del diritto di protomisi, così non vi è soggetta: tale opinione, che è quella del diritto comune, è però contraria a quanto dice il § *Ecclesia quippe.*

Esaminiamo anche noi i casi posti dal Massilla. Nel primo, è chiaro che la Chiesa non può valersi del diritto di protomisi, giacchè questo non le fu mai accordato. Nel secondo invece, non accordare il diritto di protomisi contro la Chiesa, equivale a privare di tale diritto chiunque lo abbia, ciò che sarebbe in contraddizione collo spirito della disposizione, permettendo l'aumento della proprietà ecclesiastica. Nel terzo si porrebbe il vicino nella condizione di avere a vicino anche chi più gli fosse sgradito.

Ora, come ammettere di fronte alle parole *contra eam jura eadem servantur intacta* tali disposizioni? Le consuetudini si trovano in disaccordo col diritto comune, ma certo stabiliscono norme più logiche, e più conformi al diritto bizantino, e a noi importa rilevare le norme dettate da esse, non metterle d'accordo col diritto comune, e dobbiamo quindi respingere l'opinione del Massilla.

E nemmeno al fisco spetta l'esercizio del diritto di protomisi. Il Massilla accetta l'opinione del diritto comune, che « nec agere nec conveniri potest fiscus jure congrui »: il De Afflictis nega l'azione di retratto contro chi abbia comprate cose fiscali, non contro colui che abbia comprate cose patrimoniali del principe.

E questa restrizione, anche se non seguìta, è giustissima: l'opinione poi del diritto comune è più accettabile in questo caso che nell'altro. Il fisco non compra, nè ha un soverchio interesse ad avere terre, poichè queste sono gravate da pesi cui deve, acquistandone la proprietà, provvedere: quando dispone delle terre sue, ne dispone ordinariamente in modo che non sono vendite. E appunto perciò le consuetudini non aggiungono la norma aggiunta contro la Chiesa.

Abbiamo poi visto come si consideri proprietario colui le cui cose sono tenute dal fisco: il fisco dunque in tal caso non può cedere che il possesso, e per la cessione di questo non ha luogo il diritto di prelazione. E nelle consuetudini la parola *fiscus* non deve probabilmente andare intesa nel senso di proprietà regia, ma di proprietà cittadina: allora, essendo tutti i cittadini comunisti, non vi sarebbe ragione di preferire l'uno all'altro, perchè non si fa nelle consuetudini stesse distinzione fra comunista che sia anche confinante e comunista che non abbia vicinanza.

§ *Ius prothomiseos.* — Disposizione contraria alla *Sancimus*, e che anch'essa ci dice dell'autonomia barese. Il Massilla nota: « pro certo si istae consuetudines non haberent regiam confirmationem, esset difficile excludere esterum ab hoc jure, nam esset necesse probare, quod cum pluries evenisset casus, exteri fuerunt prohibiti, et quod ipsi acquieverunt prohibitioni, quia sic jus prohibendi acquiritur ».

§ *Qui a tribus.* § *Et cum partibus.* § *Qui limites.* § *Qui castrum.* § *Cumque de domibus.* L'origine dei §§ *A tribus, Castrum Et cum partibus* è nella Cost. *de jure prothomiseos.*

Il *castrum* è, nota il Massilla, *quod dicimus tabulatum*, una divisione di assi.

Relativamente ai §§ *Qui limites* e *Cumque de domibus* non vi è nulla da osservare.

§ *Ius... in donationibus.* § *In permutationibus.* § *Et cum in venditionibus.* — Per essi e pei seguenti, a differenza di ciò che avvenne in altri luoghi, la protomisi ha luogo solo nelle vendite, nelle permute, « cui quid mobile accesserit, et in pignoribus et hypothecis »

È naturale non abbia luogo nelle donazioni, non trattandosi certo di parità di condizioni tra il donatario e i protomissarii, che non abbia nemmeno luogo nelle permute semplici, per la stessa ragione. Nelle permute complicate dall'aggiunta di mobili e danaro si può invece nascondere una vendita, ed è giusto non avvengano frodi.

§ *In pignoribus.* § *Et quae in venditionibus.* — L'espressione generale dà luogo a credere, come ben nota il Massilla, che si alluda tanto al pegno convenzionale, quanto al giudiziale e che si comprenda nella disposizione anche l'aggiudicazione. Infatti il vicino, quando si tratti di simili cose, può fare offerte pari a quelle del creditore o aggiudicatario e deve quindi essere preferito.



Il diritto di protomisi, come e quando poteva essere esercitato dalle persone cui per quanto abbiamo già detto spettava?

Pel diritto bizantino i protomissarî presenti e aventi notizia della voluta trasmissione della proprietà potevano esercitare il diritto di rescindere l'atto nocivo ai loro interessi entro quattro mesi dalla sua compilazione: questo termine era triplicato se i protomissarî erano assenti o non erano informati dell'atto: il disponente poteva però togliere ogni incertezza all'atto chiedendo solennemente ai protomissarî se intendessero di valersi del loro diritto.

La costituzione *Sancimus* limitò il tempo utile per far valere l'*jus prothomiseos* ad un mese pei titolari presenti e scienti, a quattro mesi per gli assenti e ignoranti.

Le consuetudini napoletane accordano nel § 1.° riportato indistintamente il termine di un anno.

Le nostre consuetudini si tengono fedeli ai termini fissati dalla costituzione *Lecapeniana*. Accordano però al protomissario interpellato innanzi al giudice otto giorni di tempo per raccogliere il danaro del prezzo e valersi del suo diritto di prelazione.

E fanno alcune eccezioni ai disposti del diritto greco: anzitutto, trattandosi di cose *intra patriam,* il diritto protomiseo non è ristretto *nec anni nec quatuor mensium spacio,* ma *nec cogi poterit qui hoc jus habere dignoscitur vel rem accipiat, vel jus quod habet amittat.* È questa una disposizione alquanto strana, chè non fondata su alcuna legge e la cui ragione non si può precisare.

Ma si ammette la prescrizione trentennale, o non se ne ammette alcuna in tal caso?

I documenti tacciono e, cosa abbastanza notevole, nessuno di quelli in cui si parla di protomisi riguarda *praedia urbana.* Venendo ad ammettere l'imprescrittibilità del diritto, si verrebbe nella pratica ad ammettere una compensazione e quindi un annullamento di esso: ma era realmente così?

Se poi si esercita il diritto di protomisi *in pignoribus et hypothecis,* in seguito cioè alla conseguenza di un patto commissorio, lo si può far valere per un trentennio dal passaggio della proprietà. E se si pensa che il trentennio è il tempo necessario per l'usucapione, sembra quasi che le consuetudini non ammettano che da un patto commissorio derivi proprietà ma solo legittimo possesso, giacchè non il possesso ma la proprietà del fondo abbraccia per le consuetudini il diritto protomiseo.

Probabilmente tanto termine è accordato anche perchè

altrimenti sarebbe facile sottrarsi al diritto protomiseo, con un patto commissorio, che resterebbe ignorato dai protomissarî e maschererebbe una vendita.



Colla contestazione della lite si rende perpetua l'azione temporanea. Ma trattandosi di diritto protomiseo, la contestazione non lo rende valido che per altri quattro mesi: il protomissario che intenda valersi del suo diritto deve, prima che ne avvenga la prescrizione, annunziare ciò al compratore per mezzo del giudice presso cui deve depositare il prezzo del *praedium*.

Per le consuetudini napoletane e per la *Sancimus* si è tenuti alla denunzia della vendita. E le prime ordinano che il prezzo dell'immobile debba essere determinato dagli *appretiatores Neapolis*, la seconda che basta il giuramento del venditore accompagnato dall'altro di non trattarsi di una donazione simulata. Ciò a tutela dei protomissarî, i quali hanno, per queste leggi come per le consuetudini baresi, l'obbligo di offrire al *dominus* quanto gli estranei acquirenti.

In Bari, probabilmente, valevano le disposizioni della *Sancimus*. Troviamo poi sancita espressamente la regola che il protomissario deve fare le stesse offerte dell'estraneo, limitando così questo diritto che i compilatori dicono odioso e contro la naturale equità.

E valevano probabilmente le limitazioni della *Sancimus* per cui si toglieva l'esercizio di questo diritto a coloro di cui fosse provato che « atroces iniurias, vel manus impias venditori, vel eius familiae intulerint, vel ipsius substantiae gravem jacturam moliti sunt, vel contra ejus vitam nisi sunt »; a meno che il *venditor* non volesse loro accordato il godimento del diritto di cui si erano, colla loro condotta verso di lui, resi indegni.

Nei documenti troviamo il primo accenno ai *confinales* nel 1022 (*C. D. B.*, I, 11): troviamo poi in moltissime vendite la garanzia del venditore per l'evizione che potrebbe derivare dai parenti, data con la formola: « Et nos et nostri haeredes defendamus.... tibi et tuis heredibus venditionem et traditionem istam ab omnibus parentibus et confinalibus nostris et ab omni debito et serbitio vel relegatione et ab omnibus hominibus qui vobis illam tollere aut contrare voluerint vel qui vobis de ea aliquid subtraere querere aut minuare quesierint pro quacumque ordine et ratione, ut securiter et firmiter illam habeatis et possideatis ex omni parte in iamdicto ordine et ratione » (*C. D. B.*, IV, 30, 1044); o con altre formole simili.

I beni immobili possono essere gravati di censi, debiti, servizi, ma di questi non troviamo nulla nelle consuetudini: dai documenti poi risulta che quasi sempre la terra o le case eran vendute franche e libere.

Alla *communio*, di cui abbiamo visti accenni nei paragrafi testè esaminati, accenna un paragrafo nella rubrica *de juditio divisorio*, paragrafo che avremo occasione di esaminare nel capitolo del diritto successorio. E della *communio* delle navi ci occuperemo nel capitolo dedicato al commercio.

Del possesso trattano alcuni paragrafi nella rubrica *de praescriptionibus*, che esamineremo tra breve.



La trasmissione della proprietà avviene a titolo oneroso o a titolo gratuito. Avviene per atti *inter vivos* e per disposizioni d'ultima volontà o in conseguenza della morte di alcuno: la proprietà si acquista inoltre con mezzi originarii e per prescrizione. Di mezzi originarii d'acquisto non è il caso di discorrere: e delle successioni tratteremo nel capitolo dedicato al diritto successorio: dobbiamo quindi trattare della trasmissione della proprietà per atti *inter vivos*.

La proprietà si trasmette a titolo gratuito per donazione. I documenti ci mostrano come in quest'atto fossero seguite le regole longobarde: troviamo il corrispettivo del *launegilt*, consistente per lo più in un fazzoletto o una *coppula* di seta, o in un mantello foderato e guarnito di pelli, di cui il donatore dice: «.... recepi launeghilt.... mihi satis placens, videlicet.... ». E quando la donazione è fatta a qualche chiesa o monastero, spesso non si riscontra *launegilt*, ciò che è conforme al diritto longobardo, o il *launegilt* è costituito dalle preghiere e dalle messe che monaci o sacerdoti diranno per l'anima del donatore e dei suoi parenti.

Accenni al *launegilt* abbiamo riscontrato nei paragrafi trattanti della dote etc.

Le stesse regole valevano per la donazione dei mobili come per quella degli immobili: ma di questa si redigevano come per tutto ciò che riguardava la proprietà immobiliare, atti solenni, mentre quella avveniva spesso senza formalità, *de cive ad civem*.

Della trasmissione onerosa troviamo varie forme. Prima quella della permuta: di quella degli immobili troviamo cenno nel § *In permutationibus* e § *Quae in venditionibus*, da cui risulta che ove alla permuta acceda *quid mobile* essa è considerata come vendita: di essa si redige solenne atto. E nei documenti troviamo, e qui la permuta nasconde una vendita, dei casi in cui si permutano immobili con mobili *cui meliorationis causa* si aggiungono somme e a volte non lievi di danaro; si tratta in tali casi per lo più di beni ecclesiastici e il permutante si obbliga anche a *solvere* in solennità o feste religiose un tributo di cera o incenso o gomma di ulivo, come riconoscendo la proprietà della chiesa o del monastero. Troviamo anche casi di vere e proprie permute d'immobili.

Non troviamo nei documenti, nè nelle consuetudini cenno della permuta dei mobili, e ciò si spiega agevolmente.

Più che altrimenti la trasmissione della proprietà avviene per vendita.

Delle formalità per la vendita degli immobili vedremo trattando della procedura, e ad esse si riferiscono alcuni dei paragrafi trascritti trattando della protomisi.

Della vendita dei mobili trattano pure le consuetudini, relativamente alla prova, e alla *solutio:* nella rub. *de regulis juris* e *de pensione domus et vino vendito.* Queste regole però *habent locum* solo quando *non agitur instrumentis.*

Relativamente alla vendita dei mobili troviamo un accenno nel § *Mulier licet.* Pare vi fossero venditori autorizzati, cui spettava la vendita dei panni se non fatta *manualiter*, ma questi *venalitii publico destinati* sono pubblici ufficiali o non piuttosto uomini *probi* che esercitano il mestiere di mediatori?

Nelle schede troviamo numerosi esempi di vendite di mobili e d'immobili, e di alcune formole ci occuperemo nel capitolo della procedura.



Trasmissione di proprietà avviene inoltre in seguito a patto commissorio e in seguito alla cessione dei beni a scopo di tacitare le richieste dei creditori. E di questa cessione, unitamente alla *exhaeredatio*, si occupano a lungo le consuetudini.

« Licet cedendo [1] bonis debitor liberetur, si tamen solutionis praestiterit juramentum intelligi debet, et si bonis velit cedere, tamen ad solutionem urgebitur, et in carcerem detrudetur.

« Debiti vero [2] delecto non habito, proprio (vel haereditario) nomine condemnatus bonis posse cedere ne detrudatur in carcerem dudum obtinuit: bonorum siquidem cessio in quan-

---

[1] SPARANO, *De cessione bonorum.* § Licet cedendo.

[2] Id., *Qualiter possit adita* etc. § Debiti vero.

titate tantum credita poterit postulari, alias autem utpote si emerit, vel similibus, etsi bonis velit cedere, minime liberatur; sed si debiti solutionem pro quo convenitur praetenderit prius actor jurare non esse solutum, debebit, et si conventus ad miserabilem cessionem cogitur declinare, et si velit solvere, cum illud primo praetenderit, repellatur. Sed si cessionis triste suffragium non postulaverit, in praesenti tamen cum jurat creditor, debet pretium super Evangeliis residere.

« Sed cum[1] quis vel bonis cesserit, vel se mobile dixerit non habere, ne prorsus egens mendicare cogatur, praesentis anni victum seminatum sibi suaeque familiae sufficientem, indumenta sua, et familiae, et domestica regimina, et apparatus sui officii non accedunt.

« At si secundum[2] praedictum ordinem stabilis solutio celebratur, arbitrio creditoris relinquitur, quod debitoris stabile voluerit aestimatum: sed cum debitoris inopia deferendum est in quibusdam, si a creditore, vel a curia debitore citato, legitime stabile traditum, *creditori* illud competenti spatio licebit recuperare, soluto debito: si enim domus fuerit, usque ad festum sanctae Mariae mensis augusti terminus condonatur; si vineae, vindemiarum tempus conceditur, si olivae, sancti Andreae apostoli festivitas expectatur, si praedia, messium tempora largiuntur.

« Cum de jure nostro[3] aliud pro alio invito creditore non solvitur, de more tamen in solutione distinguitur, ut si summa debiti subsistit infra tres uncias, tantum precium illud habeat vel non habeat, creditori solvetur: si vero trium unciarum vel amplius summa convincitur, solo debitore jurante quod mobile non habeat, unde vel totius debiti, vel partis solutio possit celebrari, de adpretiato stabili solvitur quod debetur,

---

[1] SPARANO, *Qualiter possit adita* ecc. § Cum de jure nostro f.
[2] Id., ib. § At si secundum.
[3] Id., ib. § Cum de jure nostro.

nisi intra contrahentes cum creditur aliud convenisse probetur, contractus enim ex conventione legem accipiunt.

« Sed cum quis [1] bonis cesserit quaecumque fuerint, et debiti quantitatem excesserit, repetitionem numquam indebiti, vel plus soluti debitor habere non poterit licet si cum bonis cesserit, et ad meliorem fortunam devenerit convenitur, quod de bonis debitoris habuerit, in debitum compensato, reliqui manet integra repetitio: Debitor quidem mobile possidens, etsi velit in eo solvere, improbe praetii solutionem evitat, nam et vendere cogitur, ut satisfiat credito: si autem qui convenitur debitor qualiter ab illo sibi debetur instrumenta possideat, quorum exactio appareat expedita, et a suis debitoribus exigere cogitur, et suis creditoribus numerare: si vero aliqui erunt judici, et eorum actio ad praesens difficilis dignoscatur instrumentis talibus apud sequestrem idonee collocatis, de stabili, ut praedictum est solutio celebretur, et si postea talia instrumenta exigi valeant creditoris voluntati relinquitur, an traditum sibi stabile retinere maluerit, an restituto eo reddi sibi pecuniam postulaverit.

« In [2] bonorum cessione non veniunt, sed penes praedictos (debitores) remanent ecclesiarum patrocinia, sepulchrorum jura, et mundium: haec enim valde inseparabilia perseverant ».

§ *Licet cedendo.* — Il tacitare i creditori, cedendo loro una parte o la totalità dei propri beni, fu ammesso dal D. R. come ultimo e miserabile *auxilium* cui poteva ricorrere il creditore *ne in carcerem detrahatur.* Il debitore non era perciò libero, che occorreva che i creditori *solidum receperint;* si ammetteva, anche, nel D. R. che il creditore accordasse al debitore cinque anni di tempo per pagare, allorchè questi chiedeva al principe di essere autorizzato a cedere i beni (C. VII, 71).

Il Massilla commenta a lungo questo paragrafo *quia pluries*

[1] SPARANO, *Qualiter possit adita* etc. § Sed cum quis exhaeredando.
[2] Id., ib. § In exhaeredatione tamen.

occurrit ejus practica. La disposizione, egli dice, è « contra bonos mores quia removet miserabile cessionis beneficium et astringit homines ad carceres, et sic ad servitutem », senza vantaggio del creditore, con danno della città e della famiglia e dell'anima del debitore: essa quindi non è valida: al *beneficium cessionis* non si può rinunziare neanche con patto giurato, nè uno statuto, che del patto giurato ha lo stesso valore, può disporre in tal senso. Così alcuni dottori: altri *ex contrario* sostengono il carcere non essere contro i buoni costumi nè fonte di servitù, potersi per patto rinunziare a beneficî accordati dalla legge e poterne quindi non ammettere uno statuto (e a quest'opinione sono favorevoli alcune decisioni della Rota), dover valere simile statuto o consuetudine perchè altrimenti il debitore sarebbe messo nella condizione di poter spergiurare, e perchè d'altra parte il giudice può ordinare al creditore di mantenere la famiglia del debitore a sua richiesta incarcerato e, ciò non essendo fatto, può senza fidejussione liberare il debitore. E che la consuetudine sia valida, conchiude il Massilla, appoggiando tale sua opinione su una decisione del S. R. Consiglio [1].

§ *Debiti vero*. — Il Massilla non commenta questo paragrafo, che determina i casi in cui si ammette la cessione dei beni, e limitando questa proibisce possibili frodi, quali quella di comprare e pagare *de stabile* con cosa di valore minore della cosa comprata.

§ *Sed cum quis*. — Contiene una disposizione benigna verso il debitore, che non deve essere ridotto alla mendicità. Il Massilla nota qui bene: « indumenta, intelligas quotidiana, et secundum suam conditionem, quid enim si esset artifex et vellet retinere vestes de serico, non hoc permitti debet: apparatus sui officii: nam debet habere istrumenta suae artis, ut cum ea vivere possit ».

---

[1] Boerius, Decisio 303, n. 2.

§ *At si secundum.* — Accorda al debitore che cede i beni un tempo per ricuperarli, *quod non est cautum de jure communi,* e dà quindi un carattere sospensivo alla cessione.

§ *Cum de jure.* — « Multum utilis est — nota il Massilla — haec consuetudo pro debitoribus non habentibus pecuniam »; essa è, tranne che nella distinzione della somma del debito, di derivazione romana [1].

§ *Sed cum quis bonis cesserit.* — Nota il Massilla: « consuetudo hac habet plura capita, quae sapiunt aequitatem, et loquitur clare: non oportet aliquid dicere ».

È chiaro come non si accordi *repetitio indebiti, vel plus soluti,* perchè i beni ceduti sono equivalenti a *solutio* e si considerano uguali di valore al debito: ma se i beni del debitore furono apprezzati per volontà del creditore, allora questi non può averne che una quantità corrispondente al suo credito.

È regola romana che la *cessio* non liberi dal debito interamente, ma solo fa che il debitore non *posit detrudi in carcerem* (l. 1, C. VII, 71).

L'eccezione alla regola *aliud pro alio invito creditore non solvitur,* sta soltanto per gli immobili, ultimi ad essere toccati; i mobili debbono essere venduti, i crediti riscossi prima di venire alla *cessio.* E se alcuni crediti non sono liquidi, si procede alla *solutio de stabili,* restando nel creditore il diritto, alla loro liquidità, di restituire l'immobile ricevuto in pagamento ed esigere che il credito gli venga pagato o di tenere per sè definitivamente quanto gli era stato ceduto.

§ *In bonorum cessione.* — Il Massilla dice contrario al diritto il restare al debitore il *patrocinium ecclesiae* [2]: conforme al D. R. il restargli gli *jura sepulchrorum:* tace del mundio.

---

[1] Auth., *Hoc nisi debitor;* C. VIII, 43.

[2] E infatti il *patrocinium ecclesiae* non era un puro diritto onorifico, ma affermazione di proprietà su i beni di una chiesa e godimento spesso di una parte delle rendite della chiesa stessa, oltre che delle preghiere e delle messe celebrate in essa per il fondatore e i suoi discendenti. Cfr. ad es. *C. D. B.*, IV, 19, 44.

L'eccezione alla *cessio* si comprende: *patrocinia,* e *jura sepulchrorum* non appartengono tanto all'individuo, quanto alla famiglia e costituiscono una specie di fidecommisso perpetuo. Quanto al *mundium*, se esso ha un valore economico, non può esser tolto al debitore, perchè allora verrebbe chi è soggetto a trovarsi sotto estranei, e cesserebbe lo scopo cui il mundio mira, la protezione amorosa, cioè, del debole.



La proprietà si acquista anche per prescrizione: allude a questa il § *Cum vero immobilium* [1]: e le regole relative ad essa sono, come dal § *Et licet contestatione* [2], conformi a quelle dettate dal D. L., salvo l'eccezione del diritto protomiseo. Il § *Cum jus* dice poi:

« Cum jus omne [3] et omnis actio in rem, vel in personam sit prodita, mobilis vel res soli sit, de qua quaeritur, triginta annorum praescriptione excepta petitione dotium sopietur, nec in talibus de more titulus affectatur, si tamen bona fide possidetur: sed si contra ecclesiam, vel erga fratres, et proximos de praescriptione contenditur, tum annis 40 praescribitur et bona fides, et titulus postulatur. Servitutem vero quamlibet tricennali spatio posse acquiri similiter, et admitti antiqua Cardarfera comprobavit, nisi contra Ecclesiam, vel erga fratrem et proximum de jure servitutum quaeratur: tunc enim 40 annorum curricola obtinebunt. Cum autem debiti cautio quaeritur, illud specialiter observatur, ut si debiti cautio in singulis 20 annis renovata non fuerit, vel in judicio contestata debiti petitio expirabit. Contra fiscum autem legibus indulta praescriptio non mutatur, eo etiam quod de sacramento diximus obtinente. At si rem ab aliquo contigerit vendicari,

---

[1] Sparano, *In quibus casibus* etc. § Cum debiti.
[2] Id., *De jure prothomiseos.* § Et licet contestatione.
[3] Id., *De praescriptionibus.* § Cum jus omne.

et possessor rem illam a vendicante emisse se dixerit, si petitor praestitisse probaverit obtinebit, quod si probare non poterit, et possessionem quinquennio claruerit possedisse tali praescriptione tuebitur ».

Norme queste longobarde. La cost. *Duram et diram* ordinò che si osservassero solo le prescrizioni del diritto comune: essa quindi venne a togliere anche l'imprescrittibilità all'*actio dotis*.

CAPITOLO QUARTO

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI.

Mentre la cessione dei beni, per le cose immobili, e la permuta o la vendita per le cose immobili e le mobili trasmettono il diritto di proprietà e salvo condizioni senza altro obbligo che quello del corrispettivo pattuito, altri contratti sono relativi ad altri diritti o alla loro tutela, e stabiliscono diversi obblighi nei contraenti. Di alcuni di questi contratti troviamo memoria nelle consuetudini, e di essi quindi ci occupiamo, per quanto rapidamente, chè poche sono le norme consuetudinarie, pochi i documenti relativi ad essi.

Contratto di mutuo. — Può avere per oggetto cose fungibili o danaro: il mutuatario è *debitor quantitatis* nell'uno e nell'altro caso: e spesso, oltre che della *quantitas* mutuata, è *debitor usurarum,* tenuto a pagare le usure che risultano stipulate dal contratto di mutuo.

Non può avvenire per causa illecita, pena la perdita della *sors mutuata:* SPARANO, *De aleae lusu,* « si in lusum aleae pecuniam constiterit mutuatam, nec debitum peti, nec pignus posse retineri ludentium ordo reprobus judicavit ».

Della *stipulatio usurarum* dice il § *Usurae*[1]: « usurae de sex in septem et in duplum et non amplius ». Il Petroni dichiara di non comprendere la disposizione e di ritenere frutto di una interpolazione le parole *in duplum:* l'avv. Giustiniani

---

[1] ANDREA, *De regulis juris.* § Usurae.

dichiara di credere anch'egli così, perchè parlando del mutuo marittimo le consuetudini non dicono che *de sex in septem.*

Naturalmente, come per lo più quando vogliono parlare di diritto, l'uno e l'altro s'ingannano riferendo le parole *in duplum* alle altre *de sex in septem,* e non ricordandosi delle l. 10, 26, 27, C. IV, 32, in cui troviamo fissato quasi lo stesso tasso d'interesse e si trova proibito che le usure possano superare il capitale, possano più che raddoppiare la *sors credita:* la stessa espressione *in duplum* che qui troviamo prova come da queste disposizioni romane derivino le consuetudinarie. E che realmente si debbano riferire alla *sors* le parole *in duplum* provano i documenti.

Le consuetudini dunque permettono le usure, contrariamente al diritto canonico e comune, ma le limitano probabilmente al tasso più usato al tempo delle raccolte, tempo in cui in Bari fioriva il commercio e non v'era scarsità di danaro. Più tardi, e nonostante tutto, col deperire del commercio barese il tasso del danaro si elevò considerevolmente, anche per le cacciate degli Ebrei: nel 1400 già troviamo contratti di mutuo con aggiunta di *stipulatio* di usure al 9 e 10 % e correntemente: e più tardi, a eludere il divieto delle usure, troviamo espedienti che mascherano usure ben più gravi: contratti di cambio e ricambio in cui si viene a pagare sino al 43 %, e in alcuni dei quali si pone la limitazione: « si obbliga... purchè non oltre » (e per lo più questo limite è il 20 %)[1].

Nei documenti (vedi *Appendici*) non mancano contratti di mutuo; notevole è l'*antepositio* che si pone in parecchi, e che ponendo il creditore in possesso di un immobile, coi frutti di questo paga sorte ed usure (salvo allo scadere del contratto il conteggio e il pareggio del debito e dei frutti), e quindi è massima sicurtà e ottimo modo di pagamento.

[1] Cfr. CARLO MASSA, *Bari nel secolo XVII,* pag. 20 sg.

Del mutuo marittimo o danaro traiettizio diremo parlando del commercio.

Comodato. — Le consuetudini ne parlano solo in quanto riguarda la restituzione della cosa, e pongono le stesse regole che per la restituzione di tutte le cose di cui fu ad altri dal proprietario accordato il possesso: ce ne occuperemo quindi più tardi. Nei documenti non troviamo nessuno che a tale contratto si riferisca.

Deposito. — Abbiamo, nei paragrafi delle *Consuetudini* che trattano della cessione dei beni, accennata una delle forme del deposito, il sequestro: nella rubrica *de jure prothomiseos* troviamo il deposito giudiziale seguìto dall'offerta reale. Di deposito volontario e necessario parlano evidentemente le regole relative alla restituzione della *res deposita,* di cui ci occuperemo. Nei documenti non troviamo nessun accenno ad esso.

Pegno e ipoteca. — Di questi contratti le consuetudini trattano a lungo nei seguenti paragrafi:

« Debitor qui pignoribus [1] profitetur se creditoribus cedere, de nostra consuetudine liberatur, hoc nisi scriptura conditione aliqua astringat; tunc enim conditio debiti superest, et post pignoris cessionem, propter speciale pactum et verba obligationis instrumenti serie comprehensa.

« Pignorare sine instrumento [2] non licere clamat consuetudinis interdictum: qui contra fecerit octogilt in condemnatione damnando, exceptis invectis et illatis pro pensionibus, dum tamen conductor inhabitet. Pro terratico autem sine instrumento jure licito pignoratur, dummodo in area sit frumentum, licet aliena vel in alieno sit area. Pro furnatico tantum in furno pignorare permittitur, quia hujusmodi clibanarii credere non consueverunt. Molendinarii etiam in molendino et

---

[1] Andrea, *De pignoribus.* § Debitor qui pignoribus.
[2] Id., ib. § Pignorare sine instrumento.

extra et ubicumque pignorant confidenter, quia frequentius et confidentius credunt.

« Proposito avorum nostrorum [1] veneranda decrevit auctoritas, quae tota viscera debent aequitati, ut cuiuscumque generis pignus in bonis debitoris manens nullo tempore transectetur: inhumanum est pauperes homines, quorum pignora detinentur, in brevi spacio res suas perdere et dispendio rei familiaris affligi.

« Moribus receptum est [2], ab eo, qui pignora possidet, de quantitate sortis tantummodo fidem judicis faciendam: de usuris autem, quia eas decreti pagina detestatur, et actio et actionis probatio ex longaevis temporibus expiravit: de caeteris autem, idest de usu pignoris, et tempore luitionis, et pactis vendendi et aliis quae pignoribus cedunt, non creditur creditori, sed legitimae probationi relinquitur.

« Creditor qui pignora [3] furto amisit, ab eorum restitutione et pignoraticiae actionis laqueis liberatur, licet ei debitum auferatur: parte autem pignorum amissa, pro parte debitum retinetur: constare autem debet de furto, quod tantum sufficit si clamaverit, ut cum hac praesumptione subeat jusjurandum, e converso autem amisso pignore debitum retinetur.

« Si quando de pignoribus [4] fuerit dubitatum, et qui debitor dicitur rem suam neget obnoxiam, in hac parte latius succedit officium, ut si persona ejus, qui dicitur creditor, suspecta sit, ut non videatur eum verisimile credidisse fide sua non sufficiente, quam suspicionis macula decolorat, legitimis probationibus oneratur.

« Pignora conventionalia [5] numquam vendi consueverunt, sicut boni et aequi disciplina describit: pacto autem interve-

---

[1] ANDREA, *De pignoribus*. § Proposito avorum nostrorum.

[2] Id., ib. § Moribus receptum est.

[3] Id., ib. § Creditor qui pignora.

[4] Id., *De distructione pignorum*. § Si quando de pignoribus.

[5] Id., ib. § Pignora conventionalia.

niente, judicis authoritate venditio facienda est, sive scriptis sive sine scriptis fuerit obligatum. In caeteris autem pignoribus, quae permissu debitoris fiunt, vel alias creditoris authoritate jure licito, tamen post triginta dies venditio consueta permittitur, et ut generalius loquamur, ubicumque et quomodocumque secundum leges pignora transactantur, vendi poterunt creditori authoritate et nostrae consuetudinis aequitate.

« Pignus non [1] transectatur, nisi spatio triginta dierum, et post idem spatium vendi potest, et si pignoratio revocata non fuerit, non auditur.

« Pignoribus [2] vero amissis, uti restitutione pignorum creditor liberatur, sic a petitione crediti debitor se tuetur, sed si pro parte deperdita sunt pignora, vel deminuta, pro parte non deperditi, vel non amissi pignoris creditori in debitis satisfiet. Si vero alio modo, et non furto praedictae res deminutae sint vel deperditae, si actor probare poterit, qualem culpam reum adhibuisse, quia de omni culpa tenetur, ad eorum restitutionem urgebitur. At si nec probatione nec alio modo fuerit manifestum, statim reo legitime jurante, quod nullam culpam adhibuit, liberatur.

« Authoritate propria [3] instrumentum vallatum munimine posse pignorari, dudum obtinuit, dum tamen equus, quem dominus vel alius ejus nomine equitaverit, minime pignoretur, nisi mercenarius vel servus equitaverit, tunc enim equum sine poena pignorare licebit, sed nec equus cum quis descendit in Curiam poterit a Bajulo pignorari, quod si pignoratus a Bajulo vel creditore in Curia fuerit, incontinenti sine poena tamen debebit restitui. Sed nec ancilla, quae dominam sequitur, sine poena poterit pignorari. Si vero instrumenti praerogativa nudatus authoritate propria pignoraverit, furti poena videtur obnoxiur praeter si invecta et illata pro pensionibus in domo

[1] Andrea, *De regulis juris.* § Pignus non.
[2] Sparano, *Si de restitutione* etc. § Si res deposita f.
[3] Id., *De pignoribus*. § Authoritate propria.

tantum pignoraverit, pro macinatura ubicumque, pro terratico, dum tamen in area fiat, pro furnatico in furno tantum posse fieri, authoritate morum obtinuit; aliter vero pignorantibus furti poena poterit imminere. Sed si se pignus dedisse debitor confitetur, in summa vero debiti cum creditore dissenserit, vel si solutionem debiti praetenderit, omnium testium probatione summota, vel pecuniae creditae vel solutionis factae, solius creditoris stabitur juramento: sicut enim contra instrumentum testibus non probatur, sic contra possidentem pignora probatio testium non auditur. Sed si pignus se dedisse negaverit, tunc, personarum qualitate inspecta, ad Iudicis officium pertinebit, ut si utriusque persona honesta fuerit, tenenti rem soli deferatur juramentum, praeterquam si per instrumenta creditor sibi dixerit obligatam. Tunc enim illa licet possideat, sicut in rebus aliis pignori suppositis, non jurabit, quippe cum instrumentorum lectio non recitantes et tenentes, sed quem tenor scripturae designat, adiuvet. At si altera tantum honesta fuerit, ei deferat juramentum, quae locum habere poterunt, cum res non geritur instrumentis, quibus existentibus, intactae consuetudinis cautela servabitur.

« Si instrumento [1] creditori pignus fuerit obligatum, et tempus solutionis transierit, si alienandi potestas promissa sit creditori, sicut inter contrahentes steterit observetur. At si venditionis pignoris nihil cautum est instrumento, sine authoritate Iudicis vendere non licebit. At si pignus datum fuerit, et sine instrumento est creditum, tunc sine Iudice pignoris alienatio praepeditur. Sed si authoritate propria instrumenti vallatus robore pignoraverit, ad instar pignoris transacti, quod de more non obtinet, post triginta dies alienare licebit: juri et aequitati consentaneum est tam rem mobilem quam immobilem sibi obligatam posse vendere creditorem. Sed rem solum per creditorem simplicem cautelam habentem pigno-

[1] SPARANO, *De alienatione pignoris.* § Si instrumento.

ratam, sine solemnitate Barensis curiae vendere non licebit, et distractio pignoris modis omnibus inhibetur: et contra praedictam formam alienantes, furti crimine subiacebunt.

« Debitorem [1] sine instrumento cedentem pignoribus liberari, consuetudo in hoc legi contraria comprobavit; at si cum instrumento debitum approbetur, etsi malit pignoribus cedere, minime liberatur.

« Authoritate [2] propria pignorantem et aliis creditoribus ante pignorationem credentibus minime praeferendum innumeris authoritatibus declaratur, immo pro rata temporis vel debiti tam ipse quam creditores alii ad hujus pignoris participium provocantur: post pignorationem vero credentibus qui pignoraverat praefertur ».

§§ *Debitor, Debitorem.* — La consuetudine è contraria al D. R. — C. VIII, 14, l. 1. Il Massilla nota « simili statuto utuntur domini Veneti »: e poi « praesens consuetudo recipit limitationem quando dolus intervenisset, ut puta quod aliquis dedit annulum aeris in pignus creditori et affirmabat esse de auro, quia in tali casu esset error in qualitate et non in valore ». E il liberarsi dal debito cedendo il pegno riceve limitazione se « scriptura aliqua astringat: tunc enim conditio debiti superest *etc.* »: ciò perchè « pacta ex conventione legem accipiunt », e perchè esistendo uno strumento esiste certezza di credito e obbligo di dare quanto si è pattuito. Regola questa romana, a cui si deroga unicamente nel caso dei pegni fatti *manualiter,* quasi dati come ricordanza, dalle consuetudini, forse per sottrarre il debitore a cumuli di interessi o pretese maggiori del debito: troviamo veramente proibite nei pegni le usure, e potrebbe essere data tale facoltà ad imitazione dell'altra di cedere i beni, e tacitare così i creditori.

[1] Sparano, *Si debitor pignoribus.* § Debitorem.

[2] Id., *Si quis pignorat auth.* etc. § Authoritate.

E il Massilla nota un caso di cessione di pegno fattagli in pagamento di diritti professionali, in cui egli fu gabbato in virtù di questo paragrafo.

§§ *Pignorare, Authoritate.* — Discorrono dell'esecuzione, se fatta in seguito a strumento o *authoritate propria,* e quindi avremo occasione di rioccuparcene. È però da notare come siano pegni per così dire legali, in quanto autorizzati dalla consuetudine anche se non pattuiti fra le parti, quelli sugli *invecta et illata* per l'affitto della casa, sui prodotti della terra, purchè ancora non lavorati, pel terratico, sul pane nel forno per il fornatico, e sulle farine *ubicumque pro macinatura:* dei quali deriva il primo dalla l. 5, C. IV, 55.

La consuetudine ammette pel terratico il pegno del frumento *in area,* il pegno cioè dei frutti *naturales,* non degli *industriales:* così il Massilla che aggiunge: « quod non fuit bene provisum circa terraticum... sed convenit aequitati ».

§§ *Proposito, Si instrumento.* — La disposizione del primo paragrafo è contraria al D. L.: in contradizione poi col § *Pignus* (de reg. jur.) conforme a questo. Quelle del § *Si instrumento* sono pure in contraddizione col D. L.: per motivi di equità, molto probabilmente.

Ai tempi del Massilla tali disposizioni erano in desuetudine, osservandosi in *hoc* il diritto comune.

§ *Moribus.* § *Authoritate.* § *Creditor.* § *Si quando.* — Contengono regole che si possono riferire a tutti i contratti e obbligazioni, onde ce ne occuperemo parlando della procedura.

§ *Pignora conventionalia.* § *Si instrumento.* — Il paragrafo non è in contraddizione col § *Proposito* ma in disaccordo col D. L., perchè permette la vendita dei pegni, ma non già che la proprietà ne passi nel creditore.

In tutti questi paragrafi più che d'altro si tratta di regole procedurali da seguire nell'inadempienza del debitore, onde ritorneremo su essi: le stesse regole valgono tanto pel pegno di mobili quanto per quello di immobili o ipoteca.

Enfiteusi. — Nelle consuetudini non si trova che un accenno a questo contratto nella rubrica *De jure prothomiseos,* donde risulta la distinzione del dominio utile dal dominio diretto. Da questa rubrica pure il Brünnelk (*Siciliens mittelalterliche Stadrechte,* Halle, 1881) trae una prova della diretta derivazione della protomisi dalle Novelle bizantine: « darin wird vou den jus protimise aüsdrücklich bemerkt dass man es der prudentia Graecorum zu danken habe ». Però, se indubitata sulle Consuetudini è l'influenza del diritto bizantino, crederei piuttosto che con quelle parole il compilatore accennasse alla legge abrogata dalla costituzione *Dudum* di Valentiniano, Teodosio e Arcadio.

Numerosissimi esempi di enfiteusi si trovano invece nei documenti: la Chiesa se ne serviva spesso per sfruttare le sue proprietà.

L'enfiteusi può avere per oggetto case o terre: in questo caso nei documenti e molto più nelle schede la troviamo detta *pàstino,* con voce dialettale che significa piantagione.

Locazione e conduzione. — Della locazione delle case troviamo detto nelle consuetudini:

« Cum pensionis domus [1] occurrerit litigium, tale debet libramentum imponi, ut si conductor in domo fuerit, pensionem anni non esse praestitam dominus legitimo defenditur juramento. Si vero conductione finita, conductor domum reliquerit, conductor legitimo defenditur juramento: sed si in domo conductor remanserit, praesentis anni non finiti, in quo talium conductio fieri consuevit, nec solutae pensionis domino fides habebitur, et finito anno, si annorum praeteritorum solutionem negaverit, licet in conductione remanserit, de praeterito tamen tempore domini domus juramento non creditur, sed a ductore legitime defenditur.

« Quod [2] si debullatum (ut ita loquar) quemquam esse

[1] Sparano, *De pensione domus.* § Cum pensionis domus.
[2] Id., *De banno et bulla.* § Si praeconis voce f.

claruerit, a domino domus id factum esse praesumitur, nisi manifeste docere poterit, alium id fecisse, sed si domum in qua bulla ponitur, per alios ingressus intraverit, si tamen per fores ubi impressa bulla fuerit ingredi non praesumpserit, in nullo tenebitur ».

Questo secondo paragrafo è simile ad uno delle consuetudini napoletane. Delle regole di esso e dell'altro ci occuperemo più tardi, essendo esse regole di procedura.

Relativamente agli affitti delle case si rileva dal § *At si secundum* che essi cominciavano regolarmente il 15 agosto (festum sanctae Mariae mensis augusti): tale termine fu osservato sino al secolo XVIII, a cominciare dal quale troviamo invece sostituito il 10 agosto.

Abbiamo detto del pegno legale del locatore sugli *illata* e *invecta*.

L'affitto delle terre decorreva, come dalle schede e dal § *At si secundum,* dal tempo della mietitura o della vendemmia o, trattandosi di oliveti, dalla festa di sant'Andrea apostolo, 30 novembre, dopo la raccolta delle olive, dal termine insomma dell'anno agricolo.

Le terre erano date in affitto per danaro, ma, come dai documenti, più frequentemente erano locate ad *sortem*, cioè per parte del prodotto. Tale *locatio* si trova detta *ad medietatem* o *ad tertium,* a seconda che al proprietatio spettava una metà o un terzo dei prodotti: la quantità è determinata dalla qualità della coltivazione.

Per il pagamento dell'affitto il proprietario aveva diritto a pegno sui frutti non ancora assoggettati a lavoro.

Locazione d'opera. — Alludono a questo contratto nelle consuetudini i paragrafi:

« A clientulis [1] nostris, et mercenariis, et ceteris qui nobiscum remanserint servituri.....

[1] ANDREA, *De immunitatibus.* § A clientulis.

« Si pactus [1] sit vineas se coltivare, si scalciaverit, et carricaverit, sufficit ».

Esisteva dunque in Bari servitù mercenaria ed esistevano contadini liberi che locavano l'opera loro. A quali patti? Le consuetudini naturalmente ne tacciono: molto si rileva dalle schede notarili che riboccano di contratti di *locatio operarum*.

Questa avveniva per tempo determinato o indeterminato: per tempo determinato allorchè si trattava di *l. o. ad serviendum* o in qualità d'apprendisti: ricompensa ne erano per lo più vitto, vestito e poco danaro: trattandosi di donne anche la promessa di un corredo ove si sposassero o finito il tempo pattuito. Per tempo indeterminato avvenivano spesso invece le locazioni d'opera degli agricoltori: per la vendemmia, per la raccolta e macinatura delle olive, per la mietitura: e come compenso si pattuiva il vitto (pane, biscotto, erbe, cipolle, olio, aceto e vino) e del danaro. Avvenivano a tempo determinato le locazioni d'opera in qualità di guardiano o di bottegajo.

Relativamente al secondo passo è da osservare che scalciare e carricare significano *zappare* e *ammucchiare,* operazioni che in Puglia si fanno nei vigneti per dare aria alle radici e estirpare le erbe cattive.

Fidejussione. — Ne trattano nelle consuetudini i seguenti paragrafi:

« Pro meffio [2] sola persona principalis exquiritur, nec ad fidejussores actio inspecta benignitatis ratione transfertur.

« Cum fidejussor [3] debitoris nomine convenitur, sacramento praestito secundum quod consuetudo postulat, quod mobile non habeat ut creditori satisfiat; et si debitor stabile ejusdem bonitati et generis habeat, sicut fidejussoris stabile

---

[1] ANDREA, *De regulis juris.* § Si pactus.

[2] Id.. *De donationibus* etc. § Pro meffio.

[3] SPARANO, *Si fideiussor convenitur* etc. § Cum fideiussor.

reperitur, aequitatis mensura non fidejussoris, sed debitoris stabile pro debito traditur creditori: quo casu in quantum fidejussoris exiterat in tantum in traditione stabilis fidejussor pro defensione manebit, ut enim in eo fidejussori succurratur, ut non sua sed debitoris res propria tradidebat creditori, si non aegre ferat, si in quantum fidejusserat pro defensione stabilis se faciat obligatum.

« Cum quis mulieris [1] rogatu obligationis videtur obnoxius, primo mulier ad satisfaciendum urgebitur; quae si non solvendo constituta probetur, in subsidium qui se pro muliere obligaverat, ad solvendum arctabitur, hoc ipso cum quis pro ecclesiis vel monasteriis obligaverat obtinente ».

Abbiamo già discorso del primo paragrafo.

Il secondo e il terzo pongono la regola che si debba escutere il debitore principale e solo nell'insolvenza di questo il fidejussore, abbia questi dato malleveria per una persona fisica capace, o per una non sempre capace, o per una persona giuridica, quale una chiesa o un monastero.

La regola è romana, onde non ci dilunghiamo a commentare questi paragrafi.

Nei documenti troviamo numerosissime le fidejussioni o guadie o malleverie (Cfr. *exc.*). E tra queste troviamo quella data coll'*apponere bobes,* notata dal Morea, e caratteristica.



Esaminati i singoli contratti di cui si discorre nelle consuetudini, possiamo dedurre da alcuni paragrafi di queste alcune idee generali intorno alle obbligazioni.

« Si res deposita [2], comodata, locata, vel pignori data, pignorata dicatur, vel si societas coita, vel mutui obligatio absque testibus proponatur, et qui convenitur rerum restitu-

---

[1] SPARANO, *Cum quis mulieris rogatu.* § Cum quis mulieris.
[2] Id., *Si de restitutione* etc. § Si res deposita.

tionem, vel debiti solutionem praetenderit, si secundum causae qualitatem, juraverit restitutum esse, quod petitur, vel solutionem debiti celebratam, ab omni petitione defenditur. At si in contrahendo testes costiterit adfuisse, si restitutionem, vel solutionem reus asserat, non auditur, nisi restitutionem, vel solutionem testibus, vel instrumento probaverit, non ideo consuetudini dicitur derogatum, quae cum quantitas excedit unciam, testes, et eorum dicta repellit. Tunc enim illud incorrupte servabitur, cum conventus depositum sibi, comodatum, vel pignoratum, vel mutuum accepisse negaverit, et actor dixerit se testibus probaturum: tunc enim, si summa de qua quaeritur excesserit unciam, minime testibus convincetur. At si reus cognoscendo depositum, vel rem sibi manifestaverit comodatam, vel mutuum accepisse se dixerit, et praedictorum restitutionem, vel solutionem praetenderit, non est audiendus, nisi restitutionem, vel solutionem testibus approbaverit. Verum si in causa restitutionis fuerint res deperditae, sub juramento conductoris, et creditoris, et comodatarii, et depositarii aestimata res restituitur, testium probatione, contra hos in hujusmodi causa semota, nisi res manifesta sit, et notoria, tunc enim deierare volentium propositum non admitti, tam juris quam aequitatis ratio comprobat, cum res ubicumque deposita, amissa furto vel rapina fuerit, liberari depositarium aequitatis postulat argumentum: sed si in disceptatione dicetur rem furto non esse deperditam, si a vicinis viris vel mulieribus verbotenus sine juramento fuerit attestatum, depositarium tempore furti facti clamasse, jurante solo depositario, liberatur hoc ipso in re locata, et comodata, merito obtinente: id ipsum in omni pignore, eadem aequitate consulitur ».

§ *Pignoribus*. § *Moribus*. § *Authoritate*. § *Creditor*. § *Si quando*. — Valgono dunque intorno alla restituzione della cosa oggetto del contratto le regole romane, cui si aggiunge la longobarda relativamente alla prova del furto.

E di quanto dicono i paragrafi riportati avremo occasione di occuparci nel capitolo della procedura.



Ai contratti possono essere aggiunte clausole penali.

Del patto commissorio che tale indole ha realmente abbiamo già accennato. E della clausola penale in genere troviamo detto nelle consuetudini:

« Quia proniores [1] sumus ad absolvendum quam ad condemnandum, benigna provisione decrevit antiquorum veneranda canicies, ut obligationes poenales nullas pariant actiones, sed tamquam inanes, et supervacuae judicentur, nisi forte quis per statutam convenentiam consuetudinis nostrae beneficium, vel benevolentiam abdicavit: frustra enim beneficium juris civilis postulat, quo se fecit indignum, et nisi in meffio, ut pro justo trina contestatio praecesserit ex more, quo casu favore matrimonii poenae odium toleratur, et nisi in sententia arbitri, ubi propter litis odium, poenalis obligatio tamquam minus odiosa suscipitur.

« Poena [2] non petitur nisi, ut dictum est, de meffio, et inter ecclesias de vicaria et ineptagias ».

Il non accordare azione per la clausola penale, tranne che nel meffio, nel lodo e *inter ecclesias de vicaria et ineptagia,* è probabilmente cagionato dalla volontà di impedire la violazione delle norme sulle usure, che nei contratti summenzionati non esistono nè possono minimamente essere introdotte.

Quindi non credo che la vera ragione dell'eccezione sia il *favor matrimonii* o l'*odium litis.*

Nei documenti non mancano clausole penali e sopratutto esse abbondano nei contratti matrimoniali: ma non trovo traccia in essi di questa proibizione consuetudinaria.

---

[1] ANDREA, *De poenis in contractibus* etc. § Quia proniores.
[2] Id., *De regulis juris.* § Poena.



Oltre che delle obbligazioni sorgenti *ex conventione* e riceventi quindi, secondo il principio romano, legge da questa, le consuetudini si occupano di altre specie di obbligazioni: precisamente delle obbligazioni nossali, e derivanti da inadempienza di contratto e dall'operato di persone sottoposte al mundio per il mundualdo. Delle obbligazioni penali, di cui pure trattano le consuetudini, ci occuperemo nel capitolo del diritto penale.

Obbligazioni nossali. — Ne discorrono nelle consuetudini i seguenti paragrafi:

« Si quis alium [1] pulsaverit de servo aut aldio suo, quod furtum aut maleficium aliquod commisisset, et probatum fuerit, in optione domini est, si velit servum noxae dare aut litis aestimationem sufferre. Iniquum est enim visum, nequitiam servorum ultra sua corpora dominis esse damnosam. Hanc autem electionem non infra quadrimestre tempus, sicut lex insinuat generalis, sed perpetuo retinet acquisitam.

« Cum animal [2] hominem plagasse vel vulnerasse, vel aliud damnum dedisse proponitur, vel delicti tempore loco pignoris captum fuerit, sacramento tantum ab eo cui commissum est delictum seu maleficium praestito, quod animal de quo quaeritur, damnum sibi vel plagas intulerit, sic ab animali commissum debet a damno emendari, tamquam si ab homine doceretur inflictum, noxae tamen deditione animalis domino reservata, quam sibi si elegerit, omni erit compositione immunis: nisi haec a canibus commissa esse dicantur. Tunc enim deditione talium dominus minime liberatur, sed juxta quod delictum fuerit, domini tenebuntur, nisi canis in damno fuerit interfectus: tunc enim compensatione admissa, nec de cane

[1] ANDREA, *De culpis servorum.* § Si quis alium.
[2] SPARANO. *Si animal in hominem* etc. § Cum animal.

occiso nec de damno ulla poterit ratio postulari. Praeter canem ita delinquentem, aliud animal non licet occidere, quod si commissum fuerit, alter alteri, ut delicti quantitas posserit, condemnatur. Quae vero de animalibus cauta sunt, sic in judiciis obtinebunt, si animal per se damnum dederit; si vero animal in quo damnum datum fuerit, super eum se miserit, licet hominem plagasse vel alias damnum dedisse costiterit, in nullo tamen animalis dominus condemnabitur.

« . . . . . [1] pro servis vero in solidum dominum nisi deditionem noxae desiderat, temporum diuturnitate firmatur ».

I principii qui enunziati corrispondono a quelli del D. R. e del D. L. [2].

Il Massilla annota il § *Si quis alium:* « Ista consuetudo fuit extracta ex Longobarba. In tex. *Aldius:* dicitur servus liberatus sub conditione: in tex. sicut lex ut leg. item veniunt § idem recte, ff. de petit. haered. » [3].

E il § *Cum animal:* « Ista consuetudo quantum ad noxae deditionem concordat cum jure civili, praeterquam in cane (e la lex Pesulania, o Solonia?). De jure vero Longobardo non habet locum deditio noxae, sed solum restitutio damni. In tex. *vel aliud damnum* et potest poni exemplum: si animalia dederunt damnum in agris vel in vineis; et nota quia utilis est haec consuetudo quae vult quod in plagis et vulneribus illatis ab animalibus stetur juramento damnum passi et quod admittatur talis irregularis probatio, quia non est provisum per pragmaticam STATUIMUS [4] quia illa loquitur solum in damno quod datur ab animalibus in rebus et agris. Circa principium hujus consuetudinis duo colliguntur: primum quod quando aliquis recipit damnum ab aliquo animali, quod potest propria

[1] SPARANO, *Qualiter filius familias* etc. § Filium familias f.

[2] D. X, 1, *Si quadrupes pauperies fecisse dicatur.*

[3] D. V. 3.

[4] *Pragmaticae* etc. — ALFENUS VARIUS, *De officio baiuli*, tit. CLXV, prag. I.

authoritate capere; secundum quod credatur juramento damnum passi quando animal est in posse damnificati ».

E sulle obbligazioni nossali mi pare inutile trattenermi di più.

Obbligazioni nascenti da inadempienza di contratto. — Ne parla nelle consuetudini il seguente paragrafo:

« Et si paciscor [1] tecum ut vendam tibi aliquam rem, non cogor vendere, sed si pro pretio aliquid vendidisti et damnum consequutus fueris, illud restituere tunc cogor ».

Questo paragrafo è relativo alla *emptio rei futurae* o *spei* o *rei speratae,* non essendo applicabile alla vendita *de praesenti* che avviene colla *traditio reale* o simbolica.

E si nota una differenza tra il disposto consuetudinario e quello del D. R.

In questo trattandosi solo di cosa *extra commercium* l'azione è diretta al solo risarcimento dei danni al compratore, mentre negli altri casi questo può esigere la consegna della cosa. In quelle se il compratore *pro precio vendidit et damnum consequutus fuerit,* il venditore è tenuto a risarcire solo il danno.

È una attenuazione del principio romano, dovuta alla necessità del commercio e applicata evidentemente nei casi di consegna mancata per forza maggiore, quale il mancato raccolto.

Nelle schede notarili troviamo un restringimento di questa attenuazione, convenendosi nei contratti a termine che il venditore era obbligato a consegnare la merce o a liquidare secondo il prezzo del giorno stabilito per la consegna, in ogni caso, con una specie di contratto di riporto.

Obbligazioni del mundualdo per l'opera di chi è sottoposto al suo mundio. — Ne discorre così un paragrafo:

« . . . . . [2] non tamen filii obligatio tantae poterit esse

---

[1] ANDREA, *De regulis juris.* § Et si paciscor.

[2] SPARANO, *Qualiter filius* etc.

virtutis, ut patrem in aliud, nisi secundum quod jura postulant faciat obligatum. In delictis siquidem et intrare juditium et peculiariter arctari benigna patrum memoria comprobatur. Criminalem vero poenam, si delicti quantitas postulat, pater pro filio non subibit, cum et peccatum suos authores teneat, nec in talibus delinquentium personas transgreditur ».

Il Massilla annota: « in tex. *nisi quod jura postulant* ut teneatur quatenus est in peculio... pecuniariter arctari: in solidum quando jussu patris accepit, quia tunc tenetur de eo quod jussu. Similiter etiam, quando praeposerit ipsum magistrum in navi, quia tunc exercitoria, vel quando praefecit tabernae, vel alicui negotio, quia tunc institoria tenetur in solidum. In tex. *suos authores* etc. extractum est a l. Sancimus C de poenis. In tex. *criminalem poenam* bene dicit haec consuetudo ».

E a queste e alle altre annotazioni del Massilla non credo sia da aggiungere nulla, chiudendo così il capitolo in cui mi proponevo di esaminare quella parte del diritto obbligatorio, di cui non potevasi trattare negli altri.

CAPITOLO QUINTO

SUCCESSIONI.

L'argomento è trattato con una certa larghezza nelle consuetudini, in paragrafi sparpagliati in varî titoli delle raccolte. La larghezza di trattazione si spiega, dato il cozzo delle correnti giuridiche romana e longobarda in questo campo, e la necessità quindi di decidere quali norme seguire, nell'incertezza del diritto in tale materia, si spiega anche data l'importanza del concetto della successione, che viene a volte a integrare la capacità giuridica, o ad allargare la sfera di azione della persona, permettendo al già *filius* di assumere mutui e maggiori obbligazioni che non consentisse il peculio, poichè « filius familias ex omni contractu teneri, praeter quam in mutuo et jure et consuetudine comprobatur, non tamen filii obligatio tantae poterit esse virtutis, ut patrem in aliud, nisi secundum quod jura postulant, faciat obligatum » [1].

Il D. R., che era partito dai concetti collettivisti di cui troviamo non pochi indubbi cenni nelle XII Tabulae ed avea negato ogni successione che non fosse quella del sangue, con lo svolgersi dell'individualismo era giunto ad affermare la libertà più ampia di disporre della proprietà: il D. L. affermava invece che l'individuo non aveva la libera disposizione, ma che gli eredi erano fatti da Dio e dal sangue, e non conosceva quindi l'istituto del testamento. E questo, come avea dovuto tardare molto a sorgere nel D. R., nè se ne può am-

---

[1] SPARANO, *Qualiter filius* etc.

mettere l'esistenza prima del decadere in proprietà individuale della proprietà collettiva, così non ebbe facile vittoria sul principio longobardo e si introdusse in questo e negli altri diritti germanici sotto la forma di *donatio pro anima*, o *mortis causa*, di *judicium pro anima*, per l'influenza sovratutto della Chiesa, che dovea trarre ingenti ricchezze, data la pietà o la paura degli ardenti neofiti.

È questa la prima forma di testamento germanico, e quanta differenza corra tra essa e il testamento romano mi sembra inutile discutere, *nec est hic locus*. Lentamente però questo concetto andò allargandosi, per forza anche della proprietà individuale, ma non potea, per la natura del D. L., acquistare tale importanza quale quella del testamento nel diritto successorio romano.

E non acquista tale importanza, per le restrizioni non piccole della capacità a testare o a succedere, pel prevalere della successione legittima. Ma si arriva, per influenza del diritto romano e canonico, ad ammettere la *melioratio* di un figlio sull'altro, a parlare di diseredazione, per quanto ristretta da una giusta causa, così come svolgendo il concetto della successione legittima s'arriva ad ammettere un certo diritto delle donne sulle sostanze familiari. Rotari, 168, 170, 182; Liutprant, 5, 6, 65, 101, 102, 105, 113.

Questa lenta evoluzione, che avrebbe forse condotto a regole simili alle romane, fu interrotta dal trionfo del diritto comune; e intendo l'evoluzione non solo della legislazione ma anche delle consuetudini, sebbene per la legge degli scribi in tema di diritto successorio nessuno potesse derogare al diritto edittale.

E realmente in Bari e nelle consuetudini successorie troviamo seguìto il diritto edittale. Troviamo ristretta la capacità a succedere e a testare nella donna, troviamo ammessa la successione per rappresentazione (e qui è un po' allargato il concetto longobardo), troviamo voluta la pubblicità del testa-

mento, e prevalente la successione legittima sulla testamentaria. E nel silenzio delle consuetudini valevano i dettami del D. L. e le consuetudini, almeno in parte, ebbero vigore sino ai nostri tempi, e qualche lontano accenno se ne trova forse ancor oggi.

I paragrafi delle consuetudini trattanti di diritto successorio sono i seguenti:

« Ecclesias [1] possumus..... et in alium universitatis titulo vel legati jure transferre.

« Licet vivae vocis..... [2] si ex testamento agatur... quilibet testis expellitur.

« Si mariti [3] morte matrimonium fuerit dissolutum, secundum leges quartam et meffium mulier petere poterit et habere... Filii autem si sponsalitiam donationem matris exquirunt, cuiuscumque sint matrimonii, contra patrem vel vitricum veniunt ad utrumque, cum personam matris et locum tenere filii videantur.

« Extincta muliere [4], viro superstite, et actio sponsalitiae donationis extincta est, nisi filiis existentibus, qui matris videntur sustinere personam, et nisi pignoratio aut litis praecesserit contestatio. Sed si maritus praemoriatur mulieri, actio quaeritur cum effectu, et semel acquisita, quandocumque mulier praemoriatur, ad haeredes illesa trasmittitur, licet nulla litis contestatio, nullaque pignoratio sit sequuta.

« Mulier licet [5] domina sit dotis, uti poterit, abuti non debet, sicut natura obligationis et pactio dotantis expostulat. In rebus ergo, quae usu consumuntur, post mariti mortem, tam filiis, si habet, quam parentibus, si filios non habeat, ad modum fructuariae, debet idoneam facere cautionem, quae pro rerum vice servabitur.

---

[1] Andrea, *De sacrosanctibus ecclesiis.* § Ecclesias nostras.
[2] Id., *De testibus.* § Licet vivae vocis.
[3] Id., *De donationibus* etc. § Si mariti.
[4] Id., ib. § Extincta muliere.
[5] Id., *De jure dotium.* § Mulier licet.

« Dos a patre [1] profecta, vel ab alio, ad ipsum redire debet, si mulier sine liberis moriatur: Sicut et jura praecipiunt: filiis autem extantibus infra aetatem, predicta dos sub fidejussione reducitur ad dotantem; et ab eo tamdiu custoditur, donec ad aetatem cognoscuntur pervenisse legitimam. Interim tamen fructus rerum immobilium eis lucro cedunt, quibus dos fuerat ex pactione redhibita, ut filiis nihil exinde ad sustentationem aut alimoniam tribuant, nisi dignoscantur fame laborare, nec habeant, unde possint suam inediam sustentare tunc enim humanitatis ratione, licet et ipsum fuerit inhumanum, de dotium erunt fructibus nutriendi, ne aut fame mori cogantur, aut cum dedecore mendicare. Filiis autem ad legitimam aetatem venientibus, sive patre, sive a maternis parentibus dos teneatur, ipsis erit sine deminutione, et alia fidejussione reddenda, cum de ea liber sit stilus eis et licitum passim concedatur arbitrium. Filiis autem vel filiorum filiis, et sic de caeteris mortuis, sine judicatione et alienatione legitimae aetatis et adhuc condictio redhibitionis extenditur.....

Mulier religionis [2] velamen induta, in casa manens et filios habens, poterit tertiam rerum suarum, etiam filiis renitentibus, pro anima judicare.

« In quibuscumque casibus [3] alienanti viri mulier consensisse probetur, et si nihil recipiat, constat tamen perpetuum sibi tantum, non haeredibus imposuisse silentium, post cuius mortem haeredibus aditus aperitur, nullo modo consensu testatricis obstante. Si vero consensit, et aliquid ex eo contractu accepit, pecuniam vel lanigilt forte, et se ipsam obligat et haeredis suos deserit obligatos.

« Mulier si viro [4] consenserit, distrahendo sine mundualdo licet vel judice, et partem praetii accepisse scribatur, quar-

---

[1] Andrea, *De jure dotium.* § Dos a patre.
[2] Id., *Qualiter mulieribus* etc. § Mulier religionis.
[3] Id., ib. § In quibuscumque casibus.
[4] Id., ib. § Mulier si viro.

tam suam cum marito communiter alienat et se et haeredes suos omni spe et potestate destituit.

« Si pro meffio [1] pignoratio facta fuerit. et mulier moriatur, alterum quem voluerit peti potest, si mulier vixerit vel filius peti potest utrumque.

« Idem neptis [2] succedit aviae.

« Si quis exhaeres [3] efficitur, rerum maternarum non amittitur jus.

« Cum quid ex defuncti [4] juditio postulatur, si per scripturam non appareat, probatio testium reprobatur. Nec si haeredis fidem eligat, debet sacramentum negari: tunc haeredis sacramentum eligitur, cum illud a testatore dicitur audivisse. Tunc enim haeres sibi judex et testis eligitur, merito ipsius sacramento legitimo defenditur, quod nihil tale a testatore audierit.

« Contigit saepe [5] aut de facto proprio nonnumquam de haereditate aliquem conveniri, si proprii facti nomine convenitur, affirmare cogitur vel negare, et si ad inficiatoris decurrerit praesidium, sacramento legitimo se defendat. Haereditario quidem nomine si pulsatur, licet affirmare cogitur vel negare, quia tamen in alieni facti ignorantia tolerabilis est, terminus sibi quidem de more nostro inducitur, ut et possit revocare in dubium, quod si sibi elegerit, adversae parti dabitur juramentum..... sed si creditoris haeredibus opponatur solutam esse pecuniam, secundum qualitatem ob haeredibus firmabitur juramentum.

« Ex rerum argumentis [6] cognoscitur, et ex causis emergentibus denotatur saepe contingere, quosdam proprio non-

---

[1] ANDREA, *De regulis juris.* § Si pro meffio.
[2] Id., ib. § Neptis.
[3] Id., ib. § Si quis exhaeres.
[4] SPARANO, *Si ex testamento* etc. § Cum quid ex defuncti.
[5] Id., *Si convenitur quis* etc. § Contingit saepe.
[6] Id., *Qualiter possit* etc. § Ex rerum argumentis.

nullos haereditario nomine conveniri. Quare si haereditario jure quem contigerit postulari, etiam post haereditatem aditam, etiam post sententiam, quandocumque sibi repudiare poterit vel licebit. Quicquid autem creditoribus haereditariis de suo solverit, quicquid necessario erogaverit, ex repudiata haereditate deducet, et cum aliis creditoribus concurret in creditum. Amplius ab ipso facta solutio illius crediti privilegio decoratur, pro quo et soluta dicitur, et erogata monstratur. Fructus vero percepti nec in compensationem sibi veniunt, nec actionis jure vel officio judicis repetuntur. De ipsis vero haereditariis bonis si quaestio referatur, quod nihil ex ipsis habeat, legitime sacramentum praestabit. Si tamen res in haereditate inventas vendiderit, tam legis quam consuetudinis inspecta pagina praetium loco rei successit.

« Generaliter [1] tamen obtinuit, ut si quis rem habuit, convenitur, in talibus nec respondere cogitur, nec jurare, nisi vel in praesenti habeat, vel dolo desierit possidere, vel nisi qui rem vendidit, convenitur: nam tunc venditionem ratam faciens agit ad praetium.

« Debiti vero [2] delecto non habito, proprio vel haereditario nomine condemnatus, vel se exhaeredare..... et si conventus vel se exhaeredare... Sed si nec exhaeredationis lugubre auxilium.

« Sed cum quis [3] paternis bonis se abdicaverit.....

« In exhaeredatione [4] tamen et bonorum cessione non veniunt, sed penes praedictos remanent ecclesiarum patrocinia, sepulchrorum jura et mundium: haec enim valide inseparabilia perseverant.

« Cum minor [5] proprio vel haereditario nomine..... At si

---

[1] Sparano, *Qualiter possit* etc. § Generaliter.
[2] Id., ib. § Debiti vero.
[3] Id., ib. § Sed cum quis exhaeredando.
[4] Id., ib. § In exhaeredatione.
[5] Id., *De minoribus*. § Cum minor.

se exhaeredare..... haereditatem a qua se exhaeredando abdicaverat..... recuperare liberum arbitrium condonatur.

« Cum mundualdum [1] aliquis extra regnum domicilium habere contingerit..... Sed si mulierem mori contigerit ad ejus haereditatem tamquam mundualdus vocabitur. At si absens mundualdus redierit, et haereditatem mulieris recuperat.... Sed si infra biennium mulierem mori contigerit, ad ejus successionem praesens vocabitur, absenti si reversus fuerit, mulieris haereditate praestanda.

« Vidua [2] si de mariti rebus fructus percepit, in rationes suas consumptos, donec vidua fuerit, minime computabuntur.

« Cum alienanti [3] viro..... At si mulier in quibusdam..... non ipsi sed haeredibus disputandi super contractibus licentia condonatur.

« Si alterius morte [4] matrimonium.....

« At si divortio [5].....

« De dote vero [6].....

« Si fratres [7] ad divisionis judicium aspiraverint, et sunt eorum substantie olivae, vineae, terrae, et domus extra moenia habeantur, si duo tantum fuerint, in minoris voluntate reliquitur, ut alter tantum rustica praedia, videlicet, omnia quae mobilia, si qua sunt, dividat, minori electione servata eligendi. Minore vero urbana praedia dividente, majoris in eligendo servatur arbitrium. Sed si minor rustica dividere, ut maior urbana dividat, affectaverit; et tunc ipsius voluntate in tali divisione descenditur. Si vero olivarum tantum et vinearum

---

[1] Sparano, *Si mundualdum abesse.* § Cum mundualdum.
[2] Id., ib. § Vidua.
[3] Id., *Si mulier consenserit.* § Cum alienanti.
[4] Id., *Soluto matrimonio* etc. § Si alterius morte.
[5] Id., ib. § At si divortio.
[6] Id, ib. § De dote vero.
[7] Id., *De juditio divisorio.* § Si fratres.

fuerint possessores, debebit maior, ut alter eligat secundum minoris arbitrium, vineas vel olivas dividere, reliquum dividente minore, maiore in eligendo praeponitur.

« Sed si olivas [1], terras et vineas in commune habuerint, et in his minoris voluntas servabitur, ut si minor elegerit, maior unum ex praedictis, quod pro praevalentia reliqua in quantitate praecellit, dividit; duo vero quae remanserint, dividenda minori, maiori eligendi quod voluerit potestas libera permictatur. At si minor unum ex his, quod praevalet dividere peroptaverit, ipso hoc dividente, et reliqua dividente maiore, minor in eligendo praeponitur.

« At si tres fratres [2] pluresve supersint, maior unum ex patrimoniis mobile, et si quod est, debebit dividere; secundus aliud quod ultimum quantitate exuperat, tertio patrimonium quod remanserat, dividendi necessitas irrogatur; in eligendo vero haec ordinis cautela servatur. Minor namque in divisione a maiore fratre confecta in eligendo praeponitur, post eum secundo servatur electio, maiori tertia parte relaxatur. In divisione vero a secundo fratre confecta talis ordo spectabitur, primo maioris in eligendo servatur arbitrium, secundo minoris erit electio, tertio reliquitur dividenti. At cum minor dividit, ad electionem primo secundus admictitur, post maior, portione tertia remanente minori.

« Inter maiores [3] minoresve facta divisio, et celebrata legitime, et in scriptis redacta tenebit, nec adequatio poterit postulari..... At cum olivas, terras et domos..... quae si opportune celebrare non poterint, judicis officium imploretur.....

« Cum pater [4] dotem pro filia promiserit inter vivos, si obligationis tempore usque ad quartam seu septimam..... Eo

---

[1] SPARANO, *De juditio divisorio*. § Sed si olivas.
[2] Id., ib. § At si tres fratres.
[3] Id., ib. § Inter maiores.
[4] Id., *Si a patre dos promittatur* etc. § Cum pater.

vero mortuo, nec haeredes fidejussor ultra legitimam conveniuntur, nisi post obligationem adeo facultatibus creverit, vel ad meliorem fortunam pervenerit, ut litis tempore, quod promiserit, non excedat. Nam tunc universae dotis petitio incolumis perseverat: sed si ultra quam lege permittitur dotis causa obligatur, et solutum fuerit, nulla de eo ab haeredibus petitio reservatur.

« Sed si ultimis [1] voluntatibus dotem pater plus quam portio sit sive quantitas ultra legitimam dereliquit, haeredes quod excedit legitimam non praestabunt.

« Si cedentis [2] bonis vel debitoris mortui res a creditore possessae fuerint et obtentae, cum vel haeres non appareat, vel exhaeredatus existat, haec distinctionis cautela servabitur: si quidem creditor habeat res antepositas, et alter earumdem rerum possessionem..... ».



§ *Ecclesias.* — Deve essere unito al § *In exhaeredatione non veniunt,* intendendosi così per *ecclesia* non una chiesa, ma il diritto di patronato su essa, diritto di cui vediamo infatti disposizioni nei documenti e che non era puramente onorifico ma come prova di dominio su i beni attribuiti ad una chiesa, dava origine a diritto di protomisi in favore del patrono sui beni confinanti, oltre agli altri diritti sui frutti dei beni in mancanza di rettore della chiesa, di preghiere e messe, di sepoltura, a quei diritti insomma riservatisi dal fondatore nelle tavole.

Questo diritto può essere oggetto di credito o di legato, come qualunque titolo, e non credo quindi sia nulla da aggiungere.

---

[1] SPARANO, *Si a patre dos promittatur* etc. § Sed si ultimis.
[2] Id., *Si creditor possidet.* § Si cedentis.

§ *Licet vivae vocis.* Da unire al § *Cum quid ex defuncti.*

Discorreremo in seguito della prova. Come risulta da questi paragrafi il testamento deve essere assolutamente scritto, non solo, ma deve essere vallato da testimoni.

Non si ammette testamento olografo, per l'importanza dell'atto, e probabilmente, per evitare liti e contestazioni. Ciò del resto è conforme al D. L., e conforme alle antiche regole romane per cui (Gaius, 119, 120) si poteva testare *in procinctu* e nei *comitia calata,* e al diritto pretorio che aggiunse la forma di *testamentifactio per aes et libram,* forme tutte che sono pubbliche.

Nei documenti noi troviamo sempre il requisito della pubblicità dato al testamento dalla presenza dello *judex* o altro ufficiale, e da quella di *testes* od *homines boni, nobiles, probi* in numero vario.

Io non credo che si debba dare molto peso al maggiore o minor numero di testimoni, bastando a render valido il testamento, secondo anche il D. L., la presenza di due testimoni, come vedremo trattando della procedura.

Questi testimoni assicurano il requisito della pubblicità, ma non possono provare nulla contro lo scritto che, pel carattere della fede pubblica, si presume completo e conforme alla volontà del testatore.

Contro esso quindi non vale il giuramento dell'interessato, mentre vale contro ogni richiesta di questo il giuramento dell'erede.

Il Massilla annota: « haec consuetudo non aberet locum in testamento condito ad pias causas » — « *nec haeredis fidem eligat:* consuetudo in hac parte loquitur de juramento judiciali, quod non potest recusari, quando legatarius haberet testes et non posset obstante statuto probare per testes, quia esset in casu quo actor nihil probaret, et posset deferre tale juramentum: sed hoc reciperet limitationem quando verisimiliter haeres esset ignorans: nam quando quis ignoraret, possit recusare..... sed contra opinio videtur magis juridica ».

La prima eccezione posta dal Massilla è dovuta all'azione della Chiesa sul D. R.; è uno dei privilegi concessi dagli imperatori contro il diritto comune alla Chiesa, e una delle fonti della ricchezza di questa.

§ *Si mariti.* — Cfr. pag. 79.

§ *Mulier.* — Cfr. pag. 80.

§ *Extincta.* — Pone la regola che l'azione per la *donatio sponsalitia* non può, premorta la moglie, essere esercitata dal marito che sopravvivendo figli o essendo avvenuta *pignoratio* o *litis contestatio* prima della morte della moglie: da questa può sempre essere esercitata, come anche dagli eredi *semel acquisita* che fosse dalla dante causa.

§ *Dos a patre.* — Cfr. pag. 100.

Se la donna maritata muoia senza discendenti, è chiaro come debba succederle il padre che ne è mundualdo, dato l'uso invalso in Bari e in tutto il Beneventano di non cedere quasi mai al marito della figlia il mundio su questa.

I figli sono eredi della madre, di cui è proprietà la dote, ma *sicut et jura praecipiunt* nella loro minore età è usufruttuario della dote il dotante o colui a cui la dote fu nell'evenienza di tal caso attribuita nella *pactio* matrimoniale o dotale: arrivati che siano alla *legitima aetas* essi divengono proprietarii della dote che rappresenta la *portio legitima* della loro madre, così come nel D. L.: Rotari, 181; Liutprando, 3.

Ed è ammessa la rappresentazione, come vuole Grimoaldo, 5.

§ *Mulier.* — Cfr. pag. 98, conforme al D. L. Rotari, 182; Liutprando, 101, p. 1 e 3.

§ *In quibuscumque.* — Il Massilla annota: « Dicitur, quod si mulier consentit viro alienanti aliquam rem, et nihil recipiat ex ipsa alienatione, quod in tali casu mulier non potest in vita agere, sed bene datur aditus haeredibus mulieris, et hoc videtur mirum, ut plus juris habeant haeredes, quam is cuius sunt haeredes, contra regulas juris civilis. Si vero mulier

ex causa dicti consensus aliquid accepit, etiam meritum, haeredes agere non possunt. Ratio diversitatis est, quia si recipit precium, eo casu haeres succedit in ipso precio si extat, vel si fuit conversum in utilitatem aliarum rerum, videretur enim inconveniens quod haberet rem et precium: sed quando simpliciter consentit et nihil recepit, non praejudicat suis haeredibus, etiam si jurasset..... Intelligo hunc textum in viro alienante rem suae uxori hypothicatam, cum consensu uxoris, et non in re dotali, cuius alienatio a jure per legem Juliam est prohibita, et clarius declaratur in § *Cum alienanti viro.* Sed quaero, mulier una cum viro vendiderunt rem et confessi fuerunt se recepisse praetium, utrum ex tali confessione sit praeclusa via haeredibus agendi? videtur quod sic..... quid in casu quando mulier renunciat juri hypothecae super re quam vendidit maritus..... non habet locum dispositio praesentis consuetudinis, quae loquitur solum de consensu ».

La *ratio diversitatis* non è però giusta. Il D. L. non ammette trasmissione di proprietà a titolo gratuito, tranne che in caso di disposizione di ultima volontà o *judicium,* ma richiede sempre un compenso, *launegild,* anche di minimo valore, anche di nessun valore materiale, quale le preghiere che si impongono come *launegild* nelle donazioni alla Chiesa; l'atto di trasmissione a titolo gratuito non è valido, e può essere revocato dagli eredi di chi lo compie. E una applicazione di questa regola è appunto il paragrafo che esaminiamo e che corrisponde al § *Cum alienanti viro.*

E certamente nel disposto del paragrafo va compreso anche il caso ultimo posto dal Massilla, trattandosi sempre di disposizione di proprietà e la rinuncia alla ipoteca *ex morgengab* essendo vero consenso alla vendita.

§ *Mulier si viro.* — Il Massilla annota: « nota quod hic mulier non vendit, sed solum consentit, nam stante statuto quod mulier non possit vendere nec alienare, sine mundualdo, poterit tamen vendenti consentire sine mundualdo, quia aliud

est vendere, aliud vendenti consentire..... Sed..... eadem ratio est in consensu quae est in contractu ».

La ragione di questa eccezione alla regola dell'assistenza necessaria del mundualdo e giudice nei contratti celebrati dalla donna è da ricercare in una considerazione pratica. Il consenso della moglie nelle alienazioni etc. fatte dal marito era richiesto purchè essa non fosse frodata della quarta: del resto, essa non poteva impedire al marito di celebrare l'atto, quando le fosse data la porzione del prezzo a lei spettante e che assicurava il compratore da ogni possibile evizione *ratione quartae*. La confessione o dichiarazione di avere ricevuto tale quota rendeva valido l'atto, e siccome questo era redatto in scritto, spesso innanzi al giudice, così non era necessario che innanzi a questo o al mundualdo la donna acconsentisse, risultando chiaro il consenso dal fatto stesso di prender parte all'atto. Nè gli eredi potevano in tal caso annullare l'atto stesso, secondo il D. L. perfetto, giacchè alla rinuncia all'esercizio di ogni diritto *ratione quartae* corrispondeva il compenso del quarto del prezzo pagato alla donna.

§ *Si pro meffio.* — Cfr. pag. 76.

§ *Idem.* — Come ho già accennato, in Bari, secondo le regole longobarde, era ammessa la rappresentazione. In questo paragrafo si accenna ad un caso specialissimo: alla successione della nipote alla nonna.

Pel cap. 181 di Rotari, la donna non aveva altro nella sostanza materna o paterna che quanto le si dava in *die traditionis nuptiarum*, a meno che non esistessero fratelli, Liutprando, I. E il paragrafo ha da essere inteso appunto: nell'assenza di maschi *propinquiori*, chè così solo non viene a contraddire alle regole longobarde, cui in materia successoria si ispirano le consuetudini.

§ *Si aliquis.* — È conforme al D. L., il quale (Rotari, 168) stabilendo « nulli liceat sine certas culpas filium suum exhereditare » ed enumerando le certe *culpae* non toglie mai al

diseredato dal padre il diritto a succedere alla madre nei beni di questa. Non so con quanto fondamento il Giustiniani spieghi questo paragrafo: « chi rinunziava all'eredità non perdeva il diritto alle cose materne ».

§ *Contingit.* — Il Massilla nota: « loquitur de juramento judiciali, hodie remittitur arbitrio judicantis cui sit deferendum, ut inspecta qualitate personarum ac coniuturis possit deliberare cui deferendum sit ». Cfr. § *Licet vivae vocis.*

§ *Ex rerum argumentis.* — Il Massilla nota: « ista consuetudo in viridi observantia: pro certo multis sapientibus videtur terribilis et absona ut quis post aditam haereditatem possit eam repudiare, contra jura romana..... quod haeres teneatur per aditionem haereditatis ultra vires haereditatis, istud fuit inductum de rigore juris civilis..... debet intelligi ut procedat quando haeres tempore aditionis ignorabat aes alienum...... propterea non est curandum quod sit contra jus civile ».

Concordo col Massilla in questa osservazione. E ne accetto le altre note che mi sembrano giuste.

Il Massilla pone poi un caso pratico, la cui soluzione mi pare pure giusta.

Lo spirito della disposizione corrisponde a quello dell'istituto dell'accettazione col benefizio dell'inventario: non danneggiare l'erede.

E corrisponde alle disposizioni del D. R. la ripetizione dai creditori rimasti di quanto fu dato a tacitare altri creditori, la ripetizione delle spese necessarie, con surroga nel credito, non essendo in tal caso l'erede che un possessore *bonae fidei.*

Quanto alla sostituzione del prezzo alla cosa venduta, essa è pure conforme al D. R. E la non ripetizione dei frutti percepiti deriva anch'essa, come nota il Massilla, dalla « ratio quia eo tempore quo percipit fructus erat dominus haereditatis et bonae fidei possessor, quia non sciebat aes alienum

imminere, et tamquam dominus faciebat fructus suos, nam dominium est causa acquisitionis fructuum. Sed quare non veniunt judicis officio restituendi, cum fructus qui percipiuntur post litem contestatam debeantur judicis officio, dicas quod cum sit haeres, usque ad publicationem in causa, habet justam causam ignorantiae et cum sententia sequatur publicationem, non haberet aliquam justam causam; quod non teneretur ad fructus si dilatasset judicium ».

§ *Generaliter.*

§ *Debiti vero.*

L'eredità può, per questi paragrafi, essere ripudiata anche dopo la condanna o sentenza affermante i crediti su essa. E ciò è secondo equità, non essendovi allora registri o altro da cui l'erede potesse appurare quali pesi gravassero sull'eredità. Il ripudio dell'eredità porta alle conseguenze del § *Sed cum quis exhaeredando,* perchè o si ripudia totalmente, o si accetta totalmente l'asse, e l'accettazione non è definitiva per quanto abbiamo già detto, onde è giusto togliere incertezze ai creditori.

§ *Cum minor.*

Il Massilla nota: « vult haec consuetudo quod minor si propter aes alienum repudiaverit haereditatem vel cesserit bonis vel aliquam rem stabilem pro debito adsignaverit creditori quod usque ad completum decimum octavum annum potest recuperare ».

Si tratta della *restitutio in integrum,* ammessa dal D. R. E, pel resto, il Massilla annota abbastanza lungamente e *more solito* questo paragrafo, onde mi pare inutile trattenermi più a lungo su di esso.

§ *Cum mundualdum.*

È conforme al D. L., per cui erede della donna è, dedotto ciò di cui la donna ha disposto per testamento, il mundualdo, come risulta esplicitamente dal cap. 14 di Liutprando e dal cap. 101, ib.

§ *Si alterius morte.*

§§ *Si fratres. Sed si olivas. At si minor. At si tres. Inter majores.*

Il Massilla annota: « haec consuetudo loquitur clare in litera, et fuit facta ad removendum controversias, quae occorrere solent inter fratres, et illos qui possident res in communi, nam plerumque oritur difficultas, quis dividere habeat. Nam non undique pro expedito in jure habetur, quod major dividere habeat, et minor eligere nam Bartolus dicit quod debet fieri sorte, vel officio judicis ».

E in questi paragrafi si ravvisa la regola romana e canonica del dividente ultimo nella scelta. Quanto poi alle modalità, esse sono originali, come annota il Massilla.

§§ *Cum pater. Sed si in ultimis.*

Abbiamo già trascritti questi paragrafi trattando della materia dotale, non commentandoli perchè interessano soprattutto il diritto successorio. Essi fissano a svantaggio della donna un limite nella dote, che è lo stesso della legittima, e che non può ecceder questa nel momento della morte del padre. Ciò, ove la dote sia stata promessa solamente dal padre: pagata, non vi è luogo a *repetitio* da parte degli eredi.

È questa regola longobarda contraria alle romane, per cui ai tempi del Massilla i paragrafi erano caduti in desuetudine: « Hodie sive dos promittatur per patrem titulo dotis inter vivos, sive in ultima voluntate relinquatur, debet per haeredem integraliter solvi, si vult esse haeres, quia heres non potest venire contra factum defuncti, immo tenetur adimplere ».

CAPITOLO SESTO

COMMERCIO E DIRITTO COMMERCIALE.

Al commercio deve Bari la sua vita fiorente, le aspirazioni liberali, gran parte della non piccola antica civiltà. In Bari il commercio era fiorente sotto tutti i suoi aspetti: commercio di esportazione di olio e di altri prodotti agricoli e manifatturieri, commercio di importazione di sete, droghe, schiavi, commercio che si dirigeva verso l'Oriente o verso Venezia.

Bari, per la sua posizione quasi alla bocca dell'Adriatico, era porto intermedio tra Venezia e le città trafficanti dell'Adriatico e l'Oriente, onde le navi vi si fermavano spesso per provvedersi del necessario, e se i suoi abitanti invece che a correre i mari con le navi cariche di mercanzie coi *taxidia* di cui Sparano *Absente marito* — § *Cum maritus* — si fossero dedicati alla caccia delle navi mercantili delle altre città, esercitando quella *piratica* di cui si trova un accenno in Sparano *Si mundualdum abesse,* § *Cum mundualdum,* avrebbero a queste recati gravi danni.

Il lungo dominio greco fu vantaggioso a Bari perchè mantenne le relazioni con l'Oriente, e le accrebbe di molto allorchè, perduto il resto della penisola, l'Apulia divenne il principale possedimento greco in Italia: più tardi Bari fu sede del catapano. In tutto l'alto medioevo il commercio marittimo mediterraneo fu bizantino, finchè dal secolo IX in poi vennero gli Arabi a contendere tale supremazia, e su questa via le città marittime italiane mossero i primi passi. Le città del-

l'Apulia furono più a lungo sotto il dominio diretto di Costantinopoli: a poco a poco s'erano formate in Trani, Giovinazzo, Bari, Monopoli, Brindisi piccole colonie greche di famiglie di ufficiali, di giudici e di notai, di mercanti che poi divennero parte integrante della popolazione: viceversa, cittadini di Trani, Giovinazzo, Bari, Brindisi s'erano stabiliti sulle opposte rive dalmato-epirote, in città greche, a Costantinopoli.

Alla fine del secolo X i Baresi godevano in Costantinopoli gli stessi vantaggi e le stesse franchigie commerciali degli Amalfitani, Longobardi, Ebrei, Veneziani (cfr. CARABELLESE, *Le relazioni commerciali*, etc.).

Nella continua oscillazione fra il dominio bizantino e il longobardo era sorto il popolo, e le città erano difatti sulla via di conquistare con la piena autonomia interna anche la libertà politica: nel secolo XI in Puglia il Comune è un fatto compiuto, e già v'era la lotta con l'Impero che poi continnò contro gli stranieri. La libertà comunale non poteva che favorire queste energie nascenti nel popolo, e le città marittime sopratutto se ne avvantaggiarono. I rapporti di amicizia e di commercio di Bari, Trani, Brindisi con Venezia, Cattaro, Spalato, Costantinopoli, Alessandria si fecero più vivi, e della ricchezza e della prosperità derivate dagli allargati traffici son prova i grandiosi monumenti che si iniziarono nel secolo XI in tutte le antiche o le nuove città dell'Apulia. A Trani, Bari e Brindisi risiedevano ancora i grandi ufficiali dell'Impero con la loro corte per riscuotere i tributi e amministrare la giustizia: il popolo libero nel resto si dedicava tutto al mare e al commercio. Coi Normanni crebbe l'importanza dei rapporti commerciali delle città pugliesi: Barletta cominciò a divenire centro del commercio granario della Puglia, Bari e Bitonto del commercio oleario, e lo staio di San Nicola e lo staio pubblico di Bitonto furono per secoli le misure internazionali più comuni nel commercio degli olii come il tumino di Barletta in quello dei grani.

La lotta politica iniziata nel secolo X tra i Normanno-Pugliesi e Bisanzio e Venezia coinvolge anche una concorrenza marittima e commerciale della quale questa era destinata a rimanere vincitrice: i più arditi furono i mercanti e marinai di Trani e di Bari, sebbene i Tranesi non si fossero spinti così presto come i Baresi nei mari e sugli scali del Levante [1].

L'importanza commerciale di Bari scemò come quella delle altre città marittime adriatiche col crescere di potenza di Venezia: ma tra Venezia e Bari corsero rapporti di amicizia, perchè ai Veneziani tornava vantaggioso di poter ricoverare all'occorrenza in un porto sicuro, ottimo scalo nei viaggi d'Oriente, e che costituiva uno degli sbocchi della produzione del mezzodì d'Italia, e una delle porte per l'importazione in esso dei panni di Vicenza, di Verona, di Padova, dei vetri e prodotti chimici di Venezia, delle seterie e delle droghe d'Oriente.

Contemporaneamente ai Veneziani, trafficavano in Bari non pochi mercanti di altre città: nel secolo XV le schede notarili ci dicono di non pochi Fiorentini che si dedicavano al commercio e alla banca.



A noi importava rilevare una cosa: come già nel secolo X Bari e Trani avessero rilevante importanza commerciale. A dar loro quest'importanza contribuì oltre all'attività cittadina quella delle colonie dei mercanti di altre città: massimamente

[1] Così il Carabellese, ma mi sembra che non si possa discorrere di Normanno-Pugliesi prima della conquista normanna, e allora non siamo più nel secolo X. E mi sembra che tra quanto egli dice qui e quanto dice innanzi vi sia contraddizione. A ogni modo è certo che l'importanza commerciale di Bari fu in questi secoli altissima e non piccola la ricchezza, così come è certo per me che il Comune, o per dir meglio il movimento comunale, in Puglia è antichissimo. *Cfr. Ex.*

della colonia ravellese, che ebbe altissima importanza in Bari e in Trani, e a cui abbiamo già accennato. Contribuì inoltre l'attività degli Ebrei. Ebrei erano diffusi sino dal secolo IV in tutta la Puglia: Onorio nel 398 li sottopose a dure leggi con una sua costituzione (GIANNONE, vol. V, cap. I). Una colonia di Ebrei era a Venosa fin dagli ultimi tempi dell'Impero: altre colonie dovevano in quest'epoca esistere in altre città, e dal secolo VI in poi troviamo Ebrei in tutta la Puglia.

Nè per questi la Puglia era soltanto luogo di commercio, ma anche centro di cultura, come dalla cronaca di Achimaaz di Oria: non vi si dovevano trovar male, chè nel secolo XI molti degli Ebrei, cacciati dalla penisola iberica, si rifugiarono in Puglia. E in questo secolo troviamo stanziate in Taranto, Gallipoli, Brindisi, Bari, Giovinazzo, Monopoli, Trani, Barletta colonie di Ebrei, e importantissime, chè alcune di esse aveano bisogno di più di una sinagoga.

Abbiamo già accennato alla condizione giuridica di questi Ebrei in Bari.

Se dunque il commercio era tanto fiorente in Bari e in Trani, gli usi commerciali di queste città dovevano avere importanza anche fuori di esse: quale maraviglia se per l'appunto Trani ci dà la più antica legge marittima? Che realmente abbiano questo carattere gli ordinamenti tranesi, dimostreremo.



Il commercio delle città pugliesi era evidentemente di due generi: commercio di esportazione fatto esclusivamente per mare, commercio d'importazione fatto per mare sino alla città e per terra da questa agli altri luoghi del regno.

Naturalmente il commercio terrestre è di importanza molto minore del marittimo, perchè molto probabilmente non era esercitato dalla città, ma in questa erano dei fondachi cui andavano a prendere le mercanzie coloro che ne aveano bi-

sogno e da cui con propri mezzi di trasporto le portavano nei propri paesi. Le consuetudini non parlano affatto di questo genere di commercio che non poteva alla loro epoca esser molto fiorente nè esercitato dalla città proficuamente per la scarsezza e il cattivo stato delle strade. Ma è chiaro che tale commercio di trasporto assumeva, se non fatto direttamente dal mercante, il carattere di *locatio operarum pro* o *ad trasportandum* e induceva quindi l'obbligo di consegnare la merce nello stato in cui era stata affidata al vettore e quello di non richiedere più della mercede pattuita.

Nelle schede notarili troviamo non pochi di questi contratti redatti per lo più in epoca di mercato.

E nei mercati avveniva sopratutto il commercio.

Quali generi ne fossero oggetto, esaminiamo rapidamente.

Troviamo anzitutto nelle schede molte notizie di commercio di schiavi. Come fossero considerati questi abbiamo già visto.

Gli schiavi che si vendevano in tempo di mercato (e durante tutto l'anno, a seconda che ne arrivavano) erano frutto della *corsa* o *piratica* esercitata contro le navi turche, o comprati dalle navi che aveano con essi cambiate le mercanzie portate in Asia o in Africa. Il loro prezzo non era lieve, della compera si redigeva atto notarile in cui si notavano qualità e difetti, sesso, età, nome e religione dello schiavo (che solo raramente era cristiano) e si prometteva la redibizione pel caso di difetti occulti.

Maggiore importanza del commercio degli schiavi ha il commercio degli animali.

Questo avviene *de cive ad civem* o *ad usum nundinarum*, o, come oggi si direbbe, *a uso zingari.* Nel primo caso avviene correntemente in qualunque epoca dell'anno, e il venditore garantisce la redibizione pei difetti non apparenti: l'animale è dato, se cavallo o asino, molto frequentemente con *barda, capistro, zoca;* se bovino, a volte con il giogo e l'aratro; se

mulo, ordinariamente senza alcun fornimento. Il prezzo varia naturalmente a seconda della qualità dell'animale.

Nel secondo modo avvenivano le vendite nei mercati. Per lo più di esse non si redigeva atto notarile, l'animale era consegnato colla *zoca,* e *pro tali qualis est, et pro uno sacculo ossium fractorum ad usum Beneventanorum,* non garentendo così redibizione (schede notarili del sec. XV-XVI).

Nei mercati quindi gli animali sono per lo più venduti a prezzi inferiori che se venduti *de cive ad civem.* Sono per lo più animali *correnti:* pugliesi o dalmati, specialmente i cavalli che spesso troviamo detti *sclavones* se ordinari, mentre *turchi* sono detti i cavalli di lusso.

Importanza altissima hanno le contrattazioni di generi agricoli.

Quando esse non avvenivano in tempo di mercato, i prodotti della terra erano venduti a peso o misura; oppure si vendeva complessivamente a rischio del compratore il prodotto di un fondo, vendita per la quale trovo adoperata a Bitonto nel secolo XVI la formula *a porta chiusa e mare quagliato.* E in questo caso si vendeva il prodotto del fondo non per danaro, ma per una determinata quantità del prodotto stesso: le ulive per una determinata quantità di olio da consegnarsi in un dato termine dopo compiuto il raccolto, le mandorle e il grano per una quantità di esse, l'uva per una quantità di vino: frutta, ortaggi e verdure erano per lo più vendute per danaro.

Nei mercati avveniva diversamente: si comprava a peso e misura e si pagava in danaro. I cereali e legumi si vendevano a tomoli o carri, l'olio a salme, il vino a soma o salme, le mandorle in guscio a tomoli, sgusciate a cantaio, il lino a decina o digalto, i latticinî e la lana a *pese.* Le droghe e le terre di colore, i metalli, le noci di galla, i prodotti chimici, il sale (per lo più quello delle saline di Barletta) si vendevano a peso.

I panni di lana, di lino e di seta si vendevano a canne e palmi: nei mercati si trovavano panni di Verona, Vicenza e Padova, tele di Olanda e di Napoli, velluti o sciamiti, e altre moltissime qualità di stoffe di molti colori e di prezzi spesso altissimi.

Verso la fine del XIII secolo le misure più usuali nel commercio veneto-pugliese erano pel cacio e la carne il migliaio grosso, pel cotone il migliaio sottile, per l'olio il migliaio sottile, pei panni la canna o il torsello.

Nei mercati non si vendeva solo *de praesenti,* ma essendo essi il ritrovo dei commercianti, vi si facevano spesso anche contrattazioni *de futuro.*

Così troviamo che si comincia a vendere l'olio-mosto sin dal luglio, consegna a tempo vario, ma mai prima del 30 novembre, così da maggio l'orzo e il grano, consegna a S. Pietro (29 giugno) o alla Maddalena, e così gli altri prodotti.

Il prezzo di queste vendite è determinato nell'atto o sarà quello corrente nel giorno della consegna: la *voce* cioè della Maddalena, o della vendemmia, o del primo lunedì di settembre (per le mandorle). A volte si dava una somma di danaro, e chi la riceveva si obbligava a consegnare a una determinata epoca una quantità di frutti corrispondente a questa somma, stimandone il valore a seconda della voce o a seconda della voce meno un tanto.

Questo è quanto risulta dalle schede notarili del XV secolo e dai documenti anteriori a quest'epoca.



In Bari si teneva mercato tre volte all'anno: nell'epoca della traslazione di S. Nicola, maggio, e del *transitus* di questo santo, dicembre, e nella festa dell'Addolorata (voce e consegna terzo lunedì di settembre: BONAZZI).

Delle prime due fiere o mercati dicono le consuetudini:

« Venerabilis [1] ecclesia Patroni nostri mirifici Confessoris Nicolai, in duabus suis festivitatibus altera translationis, altera transitus, tribus diebus ante festum, et tribus diebus post festum, et in ipso die suae solemnitatis, propter festi reverentiam publicae plagae vel plateae, et vectigalium omnium meruit libertatem, ut in his diebus quisque libere vendat, et emat et absque datione aliqua nundinetur ».

Il Massilla annota: « in tex. ib. *in duabus suis festivitatibus*. Festum translationis coelebratur septimo idus maii, quia eo die venit in civitatem Barri, ut supra dixi. *Festum transitus*, i. mortis corporalis nativitatis autem per gloriam. celebratur octavo idus decembris. In quantum dicitur in textum, quod per septem dies est libertas emendi et vendendi sine aliqua solutione vectigalium, hodie per octo dies est immunitas, et non per tres dies ante festum: nam in die Sanctae Barbarae, scilicet in die quarta decembris erigitur vexillum, et in die quinta incipiunt nundinae in festo translationis aliquando in quarta die, aliquando in quinta vel sexta maii ante vel post incipiunt nundinae: in quibus nundinis translationis et transitus, Canonici Regalis Ecclesiae a Capitulo electi habent jurisdictionem in civilibus, in criminalibus praefectus vigilum civitatis Barri, et non tantum de causis emergentibus in ipsis nundinis, sed etiam cognoscunt de omnibus causis tam contra cives quam exteros: itaque per illud tempus ordinarii judicis officium conquiescit ».

Del mercato della traslazione esistono tracce ancor oggi: in questa festa, e per lo spazio circa di otto giorni, intorno alla chiesa si edificano delle botteguccc di legno in cui si vendono più che altro oggetti di devozione. E data l'importanza ancora grande di questa festa e i numerosi pellegrinaggi, è facile immaginare quale attività di scambio dovesse esercitarsi in questo periodo, quando non facili erano

[1] Andrea, *De sacros. ecclesiis.* § Venerabilis.

le comunicazioni, e Bari era centro di attivissimo commercio d'importazione.

Dell'altro poca o nessuna traccia rimane, nessuna addirittura del terzo mercato.

Quanto dice il Massilla ha bisogno di alcune note.

Il *vexillum* era ai suoi tempi il vessillo regio, che si andava a prendere al castello e s'inalberava sulla piazza o sulla basilica a indicare l'immunità.

Il *praefectus vigilum* era quell'ufficiale del Comune detto volgarmente *mastro giurato.*

La cessazione della *comunis jurisdictio* è cosa che riscontriamo in tutti i mercati, e dovuta principalmente al fatto di garentire meglio il commercio e di seguire norme più spicce per la decisione delle liti. Naturalmente le liti criminali andavano sempre giudicate secondo il diritto generale, essendo presto cadute in desuetudine le consuetudini penali.

Nelle fiere di San Nicola il *mastro mercato* era nominato dai canonici della basilica che nominavano a tale carica un *popolare* negli anni in cui era *mastro giurato* un *nobile* e viceversa. Nella fiera dell'Addolorata spettava tale nomina all'Arcivescovo.

È da notare la mancanza nelle consuetudini di esplicite norme relative ai mercati, ma ciò è più che spiegabile pensando che la città non aveva la giurisdizione su essi.

Così pure in Trani; il *mastro mercato* era nominato dall'Arcivescovo « cum plena meri mistique imperii et gladii potestate, etiam substituendi locum tenentes attamen judices et assessores actoriumque notarium de quorum defectibus teneatur, cum lucris bavastariae et sansariae » etc. [1]. E in genere nella Puglia troviamo non lieve l'autorità della Chiesa in caso di cessazione della comune giurisdizione o di vacanza di dominio.

---

[1] Beltrani, *Cesare Lambertini* etc. 1424-1429.

In Bari avveniva una specie di delegazione dei poteri ecclesiastici e, si noti: solo di quelli che avrebbero condotto all'offesa del principio della *lenitas animi,* a un ufficiale della città.

Probabilmente avveniva lo stesso nella terza fiera.

Nelle fiere si pagavano però dai mercanti, come sempre ovunque, speciali diritti: da cui erano concesse alcune esenzioni: così era esente da qualunque tassa, compresa quella della pubblica statera, il monastero di San Benedetto di Conversano [1].



Data la posizione della città, doveva avere e aveva difatti somma importanza il commercio marittimo. E le consuetudini contengono norme relative alle navi, alle avarie, al mutuo marittimo, alla *communio navium.*

Abbiamo già detto come le navi fossero in Bari soggette al diritto protomiseo e osservato come tale estensione di questo diritto, che si trova solo in Bari o di cui solo in Bari troviamo notizia, fosse dovuta probabilmente all'importanza delle navi per la città, non essendo soddisfacente la ragione datane da Andrea.

Le navi cui accennano le consuetudini erano navi piccole, di venti o trenta tonnellate al più, fuste, paranze, galee e altre delle svariatissime e minuscole che allora correvano i mari: erano molto probabilmente fabbricate in Bari stessa, col legname dei colli e dei boschi vicini, ed erano montate e comandate da Baresi. Dei viaggi che su tali legnetti compivano i marinai baresi abbiamo detto: Dalmazia, Africa, scali di Levante, come ancor oggi si dice, erano spesso toccati da essi, che vi portavano mercanzie pugliesi e ne riportavano

[1] MOREA, *Chartularium.*

prodotti di quei paesi (e una volta ne portarono gli avanzi del Santo che vollero patrono della città) e con tali rischiosi e lunghi viaggi, con tali *longae* e *maximae peregrinationes*, accumulavano ricchezze per sè, facevano noto il nome della loro città nei più lontani paesi, e ai concittadini guadagnavano privilegi simili a quelli di cui godevano i mercatori di altre città che poi ebbero ben più alta fortuna di Bari.

Alle navi è dedicata da Sparano la rubrica *Qualiter a communione navium discedi potest si navis fuerit spoliata*, la cui intestazione, contemplando essa non il caso della dipartenza dalla *communio* in caso di spoglio, ma quello della dipartenza e quello dello spoglio, e altri, dovrebbe andare corretta..... *qualiter..... et si.....* Rubrica che si presta a non brevi discussioni, a confronti con altre leggi marittime, e che contiene i seguenti paragrafi:

« Licet in communione nemo detenetur invitus, in navibus tamen, si in coheunda societate nihil expressum fuerit, contrarium obtinebit: nec per licitationem ab eadem communione disceditur, nisi iusta litigandi causa cognoscitur, veluti cum aliquis sociis suis inferat molestiam, vel expensas in navi pro rata noluerit ministrare.

« At cum de administratione contenditur, si administrationis rationem omnibus sociis vel majori parti, cum alii praesentes non fuerint, vel praesentes summoti rationi adesse noluerint, magistrum, idest navis praepositum fuisse claruerit, nullum absentes, vel summoti praesentes rationem poterint postulare; sed tantum celebratis inter socios rationibus permanere coguntur. Et si cum vel ordinatus fuerit, vel cum sociis, vel maiori parti ut est expositum, rationem reddcrit, et jurasse magistrum constiterit affuisse, ne et saepius juretur, aliud juramentum non quaeritur. At si apostasas in navibus constiterit affuisse, et sine notitia magister navis aliquid erogaverit, etiamsi pro navis commodo fuerit erogatum, quia tunc apostasas consuetudo tacite videtur innui, ut ab ipsorum notitia

non expendat, nec repetere poterit, nec in navis rationibus compensari; contrà magistrum autem, vel praepositum probationum congeries conquiescat, cum et totum suae fidei creditum videatur.

« Quia vero contingit saepe, quosdam de sociis navem ad certa navigandi loca velle submittere, alios in diversa, vel in nulla velle dirigere, aequitatis mensura obtinuit, ut ubi maior pars, in sortione scilicet, navem voluerit navigare, illud etiam invitis caeteris consortibus navis navigare debebit. Et si quid in navi iuste fuerit erogatum, si quid sui socii erogaverint, illud pro rata cum usurarum additamentis de sex in septem; et si ab extraneo quid sub usuris acceperit, tam sortem, quam usuras pollicitas, eum et earum petitio subeant, ad nolentem, et invito socio posse consequi usus maritimus constituit.

« Sicque adversi casus solent in navibus evenire, si peregrinorum navem piratis costiterit spoliatam: vel si levandae navis gratia, aliquorum res projectas est (?) constiterit, dominorum tamen dispendio deputatur, nec in aliquo quis ex nave conferre debebit: si vero navis fuerit mercialis, et aliquid praedictorum contigerit, si parabulusum fuerit, et magistri voluntate immissum, nisi pacto cum piratis finem fecerint: tunc enim ad quaecumque in navi fuerunt, pro rata tenebitur; di vero sine magistri voluntate conferre parabulusum in nave fuerit, in nullo nec illud empticè nec ex emptica conferre debebit: emptica tamen empticè conferet spoliatae. Et si expressum pro rata dixerit se illius empticam ablaturum, sed cum nautica pecunia creditorum periculo navigatur, si tamen cum navi pecuniam credidi navigandam, et debitor se alio navigio destinavit, creditarum pecuniarum eventus, et periculum describitur debitori, nisi aliud inter contrahentes convenisse claruerit: sed si certis locis credidi pecuniam navigandam, et in partes alias navigaverit, ad solum debitorem amissae pecuniae incommodum redundabit. Item si domi pecuniam reliquerit,

casus adversus, et fortuna navigii soli debitori describitur. Cum autem rugatiatorum vel pubatorum merx navigio vehitur, commodum, et incommodum quod in his evenerit, rugatiatorum, vel pubatorum mercibus deputatur ».

§ *Licet.* — Il Massilla commenta molto rapidamente la rubrica poichè, dice, contiene disposizioni desunte dal D. R.: si leva così d'impiccio ed elude le aspettative di chi ricerca il significato di alcune voci forse ancora allora usate. Ma ai tempi del Massilla le consuetudini marittime dei varî paesi non avevano più importanza di fronte al Consolato del Mar, sicchè ben poteva il Massilla credere inutile un commento a tali paragrafi, data l'indole e gli scopi del suo lavoro: tanto più poi che il commercio barese non era certo in epoca fiorente quale quella della compilazione delle consuetudini.

Nel paragrafo di cui ora ci occupiamo, le prime parole derivano dalla l. 26, D, XII, 6: a questo principio si fa eccezione per l'importanza che avevano in Bari le navi. Essendo queste oggetto di comunione, i domini correvano piccolo rischio: cessando la comunione e diventando pel diritto di protomisi la nave di un minor numero di domini, i rischi aumentavano per questi e poteva quindi darsi che essi non volessero assoggettarvisi e che il numero delle navi cittadine diminuisse o per lo meno non aumentasse, ciò che non poteva avvenire, costringendo il socio o comunista della nave a restare tale, tranne che intervenisse una *iusta causa litigandi.*

La proprietà comune, se porta alla divisione *pro rata* dei beneficî *ex proprietate*, porta pure alla divisione delle spese necessarie *proprietati:* nel senso di spese necessarie va intesa la parola *expensas* del paragrafo.

Dalla disposizione delle consuetudini era del resto facile salvarsi, riservandosi nel contratto di società la libertà di ritirarsi dalla *communio.*

§ *At cum de administratione.* — Anzitutto sono da fare alcune osservazioni relativamente al testo.

Il Ducange dà alla parola *ordinatus* varî significati, nessuno dei quali è qui applicabile.

Il Petroni nota « sembra che per ordinato si voglia accennare colui che tenga le veci del capitano o piuttosto lo scrivano ».

L'Alianelli osserva che nei capitoli con cui Federico II nominava Nicola Spinola grande ammiraglio si dava al delegato di questo il nome di ordinato, e che nei capitoli simili di Pietro II re di Sicilia (1338) questa parola si trova adoperata nello stesso significato e conchiude che la parola *ordinatus* indica in questo paragrafo un ufficiale, innanzi al quale si doveva dare il conto.

Ma il testo dice: « et si cum ordinatus fuerit vel cum sociis vel maiori parti ut est expositum rationem rediderit iurasse magistrum constiterit affuisse, ne et saepius iuretur aliud iuramentum non quaeritur ». La parola *ordinatus* non potrebbe riferirsi al *magister* o *praepositus* della nave?

Questo era tenuto a rendere conto dell'amministrazione e poteva farlo, come era l'uso, a viaggio terminato, o poteva essere costretto a farlo, e ciò potrebbe significare la parola *ordinatus:* la disposizione suonerebbe allora così: se chiamato (costretto) o se, come si è detto, il capitano rese il conto ai proprietarî o alla maggioranza di essi, e risulti che si presentò e giurò...: sarebbe così chiara anche la parola *affuisse*, che altrimenti sarebbe inutile. Si potrebbe anche spiegare in un altro modo questa parola, e forse meglio ancora.

Nei documenti baresi troviamo alcune volte la parola *ordinatus* come attributo di ufficiali regi, allorchè questi esercitano funzioni non proprie del loro ufficio, allorchè agiscono per delegazione. Presa a sè la parola *ordinatus*, potrebbe avere il significato di delegato, di rappresentante, e nel presente paragrafo darebbe un senso non disprezzabile: alla presenza di un delegato, che potrebbe anche essere l'amministratore della *communio*.

Contro tal senso starebbe però il nominativo: ma non potrebbe essere conseguenza di un errore di stampa? O anche di un errore di trascrizione del Massilla?

Seguendo la spiegazione dell'Alianelli, si verrebbe ad ammettere l'esistenza di un ufficiale, e che il presentare il conto a questo equivalesse a presentarlo ai proprietarii: ciò non mi sembra possibile, e la prima parte del paragrafo si oppone, secondo me, a questa spiegazione.

D'altra parte il Massilla, che nota abbastanza diligentemente le parole che hanno significato tecnico, non dice nulla della parola *ordinatus*, la quale è ancora usata a Bari intransitivamente: ordinato di fare: sicchè potrebbe darsi che qui si riferisse al capitano. Pongo questa ipotesi, che nessuno ha mai posta, perchè non mi pare improbabile: il senso della disposizione risulterebbe più chiaro, nè per ottenere questo significato vi è bisogno di contorcere il testo o di aggiungervi nulla.

Se poi non si volesse ammettere questa ipotesi, allora è preferibile la spiegazione del Petroni.

Sulle navi infatti oltre al capitano stava spesso un altro rappresentante dei padroni, lo scrivano, che teneva i conti della nave: essendovi, è naturale spettasse a lui il render conto dell'amministrazione.

La spiegazione dell'Alianelli suppone l'esistenza in Bari di ufficiali di cui non troviamo però alcuna notizia.

Troviamo poi un'altra parola: *apososlas* o *apostosas* o *apostasas.*

Il Ducange non la registra.

Il Massilla dice « intelligo scribam navis ».

Il Pardessus crede che la parola derivi da *appostare* e denoti un incaricato di rappresentare sia gli interessati nel carico o nella nave, sia il padrone nell'amministrazione sua.

Il Petroni approva tale spiegazione, ma non l'etimologia e opina che la parola derivi dal greco ἀποστας (ἀφιστημι) = d

staccante, dividente, come si dicesse i soprastanti alle parti distaccate del carico (sarebbero i fattori del cap. 48 della *Tabula Amalfa*) oppure da ἀποστέλλω, quasi delegati, spediti dai proprietarî delle merci per averne cura.

L'Alianelli crede che *apostasas* abbia fisionomia più greca che latina o italiana, e sia storpiatura di una delle parole formate da στέλλω che si riferiscono a cose navali.

Accetto questa opinione quanto all'etimologia della parola, quanto poi al significato preferisco alle altre l'opinione del Massilla: dell'amministrazione era responsabile lo scrivano: i preposti al carico, come nota l'Alianelli, non avevano che vedere colle spese fatte per la nave.

Ed è necessaria una correzione nella punteggiatura del paragrafo che deve andare letto così:

« At si aposostas in navibus constiterit affuisse et sine notitia magister navis aliquid erogaverit, etiam si pro navis commodo fuerit erogatum quia tunc apostosas consuetudo tacite videtur innui, ut ab ipsorum notitia non expendat nec repetere poterit nec in navis rationibus compensari: (o;) contra magistrum » etc.

La punteggiatura così disposta chiarisce il senso: essendo lo scrivano amministratore della nave, il capitano non può spendere per essa senza dargliene notizia, e ciò ad evitare brogli o confusioni.

Quanto poi al contenuto del paragrafo non mi pare vi siano osservazioni da fare, in quanto è conforme alle regole del D. R. Capitano e scrivano non sono che procuratori del *dominus*, institori nel commercio marittimo: debbono dunque al *dominus*, o alla maggioranza dei domini, render conto della loro amministrazione, ciò che esclude la presenza di ufficiali a cui si debbono rendere i conti delle navi. In Bari troviamo i conti resi direttamente, a volte innanzi a notaio.

Quanto al non potere essere ripetuto il giuramento, è disposizione romana. E quanto alla posizione del capitano di

fronte allo scrivano non vi è nulla da osservare, in quanto questo rappresenta il *dominus*, quello solo un pratico che loca la sua opera. Se il capitano rappresenta anche il *dominus*, è poi naturale *quiescat congeries probationum, cum et totum suae fidei creditum videatur.*

§ *Quia vero contingit.* — Non dà luogo ad alcuna discussione. Esso stabilisce che sull'uso della nave debba decidere la maggioranza dei domini, la maggioranza *in sortione*, cioè in numero di parti o, come si diceva e si dice nel mezzodì, di *carati:* applicazione della regola che la volontà della maggioranza è legge.

Stabilisce ancora che alle spese necessarie tutti i domini siano tenuti *pro rata, cum additamentis usurarum de sex in septem,* se la spesa fu fatta da qualche comproprietario, e con le usure promesse se si dovette ricorrere ad un estraneo per avere il danaro necessario alla nave: regola anche questa romana in tema di proprietà comune.

Troviamo poi nel paragrafo a questo proposito le parole *usus maritimus constituit.* Si allude evidentemente con questo non ad altra consuetudine barese, ma ad una consuetudine generale del mare, che potrebbe essere la *lex Rhodia*, ma anche la *Tabula Amalfa* (cap. 27) o lo statuto marittimo di Trani, che nel cap. 31 accorda al capitano la facoltà di « tollere danari sulla nave quando ve ne sia bisogno », aggiungendo « sia bono guardiano et faccia quello che deve ».



Che una gran parte della *Tabula Amalfa* sia anteriore e di non poco alle consuetudini Baresi è indiscutibile, come è indiscutibile che a questa antichissima parte siano poi stati aggiunti successivamente molti capitoli. Ma sono anteriori alle consuetudini gli ordinamenti tranesi? Potevano per la loro importanza esser detti senz'altro *usus maritimus?*

Sugli ordinamenti è stato scritto a lungo, e da illustri maestri, onde poco se ne può dire di nuovo: non è però fuori luogo il riassumere e l'esaminare, giovandoci degli ultimi documenti pubblicati, quanto fu sostenuto in un senso o nell'altro.

La questione più dibattuta è quella della data degli ordinamenti.

Il testo principia: « millesimo sexagesimo tertio, prima indictione ». Che sia realmente questa la data della compilazione degli ordinamenti sostengono il Pardessus, il de Rozière, l'Alianelli, il Festa-Campanile, il Beltrani, il de Barbieri, il Loffredo, il Carabellese, il Rogadeo, il Kapherrer, lo Schupfer: che invece essi sian stati compilati nel 1183 sostengono il Volpicella, il Laudati, il d'Albertis: che si debbano dire del 1363 credono lo Sclopis e il Cipolla: il Gabotto infine sostiene che essi siano stati scritti fra il 1496 e il 1507, e che la data del 1063 sia una mistificazione dello scrittore.

Alla data del 1063 si oppongono alcune considerazioni: la compilazione degli *ordinamenta* in volgare in epoca in cui il volgare non era ancora usato, l'avere i consoli un cognome, il titolo di conte dato ad uno di essi, la data dell'êra volgare, l'accenno allo scrivano *jurato* del comune, il leggersi negli ordinamenti alcune norme che si leggono anche nel Consolato del Mar, il silenzio relativamente agli ordinamenti delle consuetudini baresi.

Esaminiamo quanto vi sia di vero in queste obbiezioni.

L'uso della data dell'êra volgare non è un anacronismo. Lo troviamo in Bari verso quell'epoca, lo troviamo in Trani nel 1072 (e il documento tranese immediatamente precedente da noi posseduto è del 1053): non possiamo quindi dire che si tratti di anacronismo.

Le consuetudini baresi accennano a *usus, consuetudo maris*, a *privilegia navigantium*, che corrispondono a disposizioni degli *ordinamenta*. Nelle consuetudini, poi, troviamo poste delle re-

gole, mentre gli ordinamenti specificano i casi singoli, e anche ciò sarebbe una prova della maggior antichità di essi.

Negli *ordinamenta* si trovano alcuni casi risolti come nel Consolato del Mar. Ma questo potrebbe benissimo averli tolti da quelli, e d'altra parte sarebbe l'unico esempio di regole identiche per gli stessi casi in luoghi diversi? E le relazioni tra Venezia e Trani, e il più antico fiorire del commercio tranese, non vengono contro questa osservazione?

I consoli hanno cognome. Ma è molto probabile che non siano veri cognomi, ma patronimici (de Abramo, de Berardo, de Roggiero), perchè tutti sono nomi proprii preceduti dalla particella *de:* e anche se fossero veramente cognomi, dell'uso di questi non abbiamo scarsezza di prove verso quest'epoca. I consoli poi, come nota lo Schupfer, non sono che gli *judices:* non credo sia giusta l'opinione del Rogadeo che vorrebbe fossero degli arbitri, deducendo questa sua asserzione dalle parole « ..... per li più sufficienti ..... propone, dice, diffinisce, determina ».

Dello scrivano *jurato* del Comune non è da maravigliarsi. Il Comune era in Puglia in quest'epoca un fatto compiuto.

Quanto al titolo di conte dato ad uno dei consoli, non mi pare sia cosa impossibile l'esistenza di esso nel 1063. Il Rogadeo dice trattarsi di un *comes galeae,* come erano chiamati nel secolo XI i presenzianti al governo della nave che poi si dissero comiti. E non potrebbe poi essere ricordo di una dignità famigliare bizantina? Troviamo altri titoli divenuti cognomi, verso quest'epoca, e tra gli altri quello di *comes curie,* a Trani nel 1125: *Iohannes qui et comes curie* (Prologo).

Ma se queste obbiezioni sono leggere, non sono tali altre due: quella che si riferisce all'uso del volgare negli *ordinamenta* e l'altra come mai Trani prima d'ogni altra città scrivesse consuetudini marittime.

Neppure ad esse mancano risposte soddisfacenti.

Che gli ordinamenti ci siano giunti nel testo originale, è cosa che non si può sostenere. Il volgare non era ancora nel 1063 tanto sicuro da permettere la scrittura di un documento abbastanza lungo. E dato anche che ciò fosse stato possibile (io non lo credo, quantunque si riscontrino abbastanza spesso nei documenti dell'epoca parole e frasi che poco di latino hanno e molto di dialettale), l'importanza dell'argomento avrebbe condotto a trattarne nella lingua letteraria, in cui vediamo redatti umilissimi atti notarili.

Si potrebbe obbiettare che essendo gli ordinamenti stati scritti per uso di marinai rozzi e incolti doveano essere scritti in modo che questi li comprendessero agevolmente, ciò che non sarebbe forse avvenuto se gli *ordinamenta* fossero stati scritti in latino. E l'obbiezione, se sorretta dalle parole e dalle frasi del testo, avrebbe un certo valore: ma negli ordinamenti troviamo invece abbondanza di frasi e modi di dire veneti.

Dobbiamo quindi conchiudere che non ci troviamo di fronte al testo originale degli ordinamenti, ma ad una traduzione di esso fatta da qualche veneto dimorante in Puglia. E ciò dice anche l'intestazione degli ordinamenti che è stata conservata quale era nell'originale.

Quanto poi all'altra obbiezione mi pare di avervi risposto dicendo dell'importanza delle città marittime pugliesi nel IX, X, XI secolo, alla quale importanza appunto si dovrebbe il sentito bisogno di raccogliere e codificare le consuetudini commerciali. E il movimento legislativo è contemporaneo in tutte le città pugliesi e innegabile, se pure di esso pochi frutti ci sono pervenuti.

Ora, dato tutto questo, si viene alla conseguenza che nel mezzogiorno d'Italia il Comune sorge prima che nel settentrione. Che nella Puglia il movimento comunale non fiorisse come nel settentrione, furon causa la vicinanza a Bisanzio prima, poi la forte signoria normanna: ma si può dire per ciò che esso non esistette?

Delle ragioni che c'inducono a sostenere la nostra opinione abbiamo già detto.

Quanto al dire gli ordinamenti di fabbrica veneta, si può obbiettare: e lo scopo della falsificazione?

Il Rogadeo ha ultimamente pubblicato alcuni documenti, da cui risulta che nel 1299 e nel 1304 esistevano ed erano osservati gli ordinamenti tranesi. Cade quindi l'ipotesi di una falsificazione, cade l'altra che assegna agli ordinamenti la data del 1363. La data del 1185 attribuita ad essi dal Volpicella non ha alcuna prova di fatto dalla sua, e si deve conchiudere che gli *ordinamenta et consuetudo maris* sono stati realmente scritti nel 1063, e sono quindi la più antica legge marittima.



§ *Sicque adversi casus.* — Si presenta in questo paragrafo una seria difficoltà che deriva dalla errata punteggiatura: per comprendere qualcosa della disposizione è necessario leggerla, col Pardessus, nel seguente modo:

« . . . . conferre debebit. Si vero navis fuerit mercialis et aliquid praedictorum contigerit, si parabulusum fuerit et magistri voluntate immissum, nisi pacto cum piratis finem fecerint, tunc enim ad quaecumque in navi fuerint pro rata tenebitur. Si vero sine magistri voluntate conferre parabulusum in nave fuerit, in nullo nec illud empticae nec ex emptica conferre debebit: emptica tamen empticae conferet spoliatae, etsi expressum pro rata se illius empticam ablaturum. Sed cum nautica pecunia.... ».

Ed adoperando anche questa punteggiatura non si chiarisce completamente il senso del paragrafo: abbiamo in esso una parola di colore oscuro: *parabulusum.*

Il Ducange riporta la parola *paraboloso* che significa ciarliero.

Il Massilla nota: « forte dicuntur cibaria, quam mensa

dicimus in vulgari, a παρα, grece, latine *juxta* et *bolus*, aepula, quasi juxta aepulas ».

Il Petroni avanza l'ipotesi che la parola derivi dal greco παραβάλλω, sopraggiungere, e significhi la mercanzia imbarcata oltre il carico ordinario; il Pardessus nulla dice della parola, e l'Alianelli preferisce dire di non saperne nulla.

Non si può negare che la migliore spiegazione sia quella del Petroni. E allora le parole *sine voluntate magistri* debbono intendersi nel senso di sgravio della responsabilità del capitano, nel caso che alcuno volesse far partire assolutamente la sua merce, contentandosi di caricarla sopra coperta, carico più rischioso, e primo a essere sacrificato.

Il senso della disposizione sarebbe dunque tale: se la nave sia da mercanzie, e alcuna di queste cose sia avvenuta, e se vi era carico sopra coperta sotto responsabilità (accettato) del capitano, tutto ciò ch'era nella nave sarà tenuto a contribuzione, a meno che non sia stato conchiuso un patto coi pirati: se vi era carico sopra coperta senza responsabilità del capitano, nè risarcirà, nè, se rubato, sarà risarcito dall'altra merce, benchè sia stata pattuita etc.

Troviamo poi altre due parole: *rugatiatorum* e *pubatorum*, di cui per quanto abbia fatto non mi è stato possibile dare una spiegazione.

Questo quanto alla forma: quanto al contenuto del paragrafo non mancano neanche osservazioni.

Troviamo anzitutto una distinzione tra navi *merciales* e navi *peregrinorum*. Non trovando questa distinzione negli ordinamenti tranesi, abbiamo un'altra prova della loro antichità: solo dall'epoca delle crociate incominciano a partire navi che portano soltanto passeggeri o pellegrini: dire che gli ordinamenti siano posteriori all'ultima crociata non si può, se scritti durante il periodo delle crociate avrebbero dovuto fare menzione delle navi trasportanti solo uomini, dunque sono anteriori ad esso.

La distinzione è peculiare delle consuetudini baresi, nè di essa si trova cenno in altre leggi o consuetudini marittime. La ragione della distinzione è chiara: ciò che porta seco il *peregrinus* non è affidato al capitano, onde questi non può rispondere del furto o del gitto: se pure fatto *levandae navis gratia* quest'ultimo, non implica responsabilità del *magister*, chè la parte principale del carico non è costituita dalle *res projectae*, ma dagli uomini e questi si sono sbarazzati di quelle unicamente per non correr rischio di vita nel possibile naufragio.

Nelle navi *merciales* il carico è invece tutto: gettandone una parte per salvare la nave, nave e parte di carico che col getto si sono salvati devono emendare la parte gittata, che va *ad varea*. Se avvenne patto coi pirati, allora e carico e nave sono tenuti *pro rata* al pagamento del riscatto, ciò che è conforme alle regole tranesi e amalfitane.

Il sopraccarico accettato dal capitano ha la sorte delle altre merci e concorre al riscatto: non accettato corre da solo tutti i rischi, nonostante qualunque patto, e come se fosse *merx pubatorum vel rugatiatorum*.

Il fatto della distinzione di carico sopra e sotto coperta ci dice che il commercio doveva essere molto attivo.

La seconda parte del paragrafo contiene regole relative alla pecunia nautica, relativamente alla quale troviamo anche un altro paragrafo:

« Si pecuniam nauticam creditor crediderit navigandam licet simplex sit creditor licet merces ei non fuerint obligatae eum tamen aliis creditoribus praeferendum quibus generaliter vel expressim merces fuerint obligatae navigantium privilegia decreverunt ».

Le regole che troviamo nella Rubr. *Qualiter* sono uguali alle romane *de nautico foenore* (C. IV, 33).

Il privilegio poi assicurato alla pecunia nautica o danaro trajettizio nel § *Si pecuniam* è, come nota il Massilla, contra-

rio al D. R., ma costituisce una consuetudine « satis bona et rationabilis, in utilitatem negociantium, qui credunt cum simplici chirographo pecuniam mercatoribus navigantibus, nam non poterint amittere pecuniam privilegio anteriorarum *(sic)* hypothecarum ».

E di questo speciale modo di mettere a lucro il danaro troviamo un esempio nel seguente documento, pubblicato dal Carabellese:

« † Anno incarnacionis domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, Regnante domino nostro Karolo dei gratia Illustrissimo Rege Ierusalem Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue Alme Urbis senatore principe Achaye Andegavie provincie Folcalqueri et Tornodorie comite, anno regnorum ejus Ierusalem septimo, Sicilie vero nonodecimo, mense augusti vicesimotertio ejusdem indictione duodecima. Ego Sabinus filius quondam Sire Gualterii Osculano civis Bari voluntarie coram domino Gargano Iudicis Petri Regali Iudice Bari, Notario Iohanne Nicola, Notario Nicolao Ammiragargie et Notario Nicolao de Ghimata civibus Bari testibus ad hoc specialiter vocatis et rogatis voluntarie guadiam dedi Sire Iacobo Rogadeo filio quondam Sire Leonis Rogadei de Ravello civi et habitatori Botonti, et fidejussorem ei posui Vitum fratrem meum filium ejusdem patris mei, ut postquam Deus ducxerit me et Baro ad unam quaternam parcium mundi, cum nave Desso de Iadara vocata Christiana, cujus Nicolaus de Iadara est nauclerius, et ab inde reducxerit me, in has partes cum ipsa nave vel cum alia, que portet et ducente miliaria supra, post dies quindecim ego vel mei heredes reddamus ei vel ejus heredibus uncias auri sex tarenorum bonorum Sicilie et tres partes lucri cum ipso auro adquirendum, quod aurum ei dedi et ab eo in empticam accepi uno eodemque viagio tantum ex calumpnia mihi ab eo ipso auro et ejus mercibus de maris periculis et mala gente, in eumdo et redeumdo ut moris est, et renunciavi exceptioni non nu-

merate pecunie et nisi ponderate et date (?) auri et omni alteri exceptioni et juris auxilio, quibus me possim a presenti obligacione tueri, et stetit inter nos per convencionem, quod ei in reditu portum fecero in quacumque parte Apulie, licitum sit michi ab inde venire in Barum cum quocumque vascello et deferre dictum aurum et ejus merces excalumpniare, ut supra juravi quoque ad santa Dei evangelia adimplere preditta; contra que si fecero tam ego qui supra principalis, quam et ego dittus fidejussor licenciam tribuimus ei et eorum heredibus pignorare nos in solidum sic et nostros heredes per omnia bona nostra licita et illicita dictum eis preditta omnia compleantur. Et hoc brebe scripsit Majo Frederici puplicus Bari Notarius qui interfuit ».

La pecunia marittima si dava a frutto incerto, per una parte dei lucri che da essa si sarebbero ritratti nella navigazione. E in Puglia il commercio marittimo avvenne sino al 1868 nel seguente modo.

I bastimenti venivano noleggiati e il prodotto di ogni viaggio, andata e ritorno, era diviso, dopo prelevate le spese di vitto dell'equipaggio e quelle di ancoraggio e simili, in un certo numero di parti, maggiore o minore secondo la portata del bastimento. L'armatore ne pigliava da 6 a 10 e doveva provvedere alle spese per le riparazioni, il capitano 2, 1 $^1/_2$ il secondo o scrivano, 1 $^1/_4$ il nostromo, 1 ogni marinaio, da un quarto a tre quarti, secondo l'età, ogni mozzo, o ragazzo. La liquidazione si faceva viaggio per viaggio dall'armatore e dal capitano: quando i bastimenti passavano il capo di Leuca, i noleggiatori dovevan pagare la *cappa,* in ragione del 5 $^o/_o$, che veniva divisa in parti eguali tra l'armatore e il capitano. Si navigava, come dicevano i marinai, *alla parte.*

Diverso era il contratto per le navi che andavano in Albania e in Dalmazia. Queste non erano noleggiate, ma portavano, per conto dell'armatore e dell'equipaggio, cipolle, agli, terraglie, paste e reti da pesca, e ne riportavano animali

ovini, pelli e catrame. Prelevato l'interesse (di regola il 6 $^{0}/_{0}$) del danaro servito all'acquisto del carico di andata, il guadagno sulla vendita di questo e di quello di ritorno, netto dalle spese di vitto, ancoraggio etc., si divideva in un certo numero di parti, variabile a seconda della portata della barca, delle quali l'armatore, che aveva a suo carico le riparazioni, ne pigliava da 4 a 5, e le rimanenti venivano divise fra l'equipaggio nelle proporzioni suindicate. La liquidazione si faceva pure viaggio per viaggio e dal capitano.

Vi era dunque differenza, e non piccola, tra il contratto *alla parte* pugliese e il contratto *di colonna* amalfitano. Questo, a quanto dicono il Targa e l'Alianelli, era veramente una società fra i colonnisti, il proprietario o i comproprietarii della nave e i marinai, che non si faceva per un solo viaggio di andata e ritorno, ma per una serie di viaggi fra il luogo di partenza e quello col quale si sperava di fare buoni negozi di importazione e di esportazione: i colonnisti *tiravano* una parte per ogni 50 ducati (più tardi per ogni 100), una parte per ciascuno tiravano i marinai, con un dippiù al capitano o *patrone* della nave, al nocchiero e allo scrivano: la nave rappresentava un numero di parti maggiore o minore, a seconda della sua portata.

Di uso di questo contratto potrebbe ravvisarsi un ricordo nelle consuetudini baresi, attribuendo al capitano la parola *ordinatus*, su cui abbiamo discusso. Ma predominò sempre in Puglia il contratto alla parte, antichissimo, giacchè ne troviamo memoria anche negli ordinamenti tranesi, nel cap. 12.



Altro oggetto di commercio attivo era in Bari il danaro. Abbiamo notato come questo difficilmente dormisse nelle casse, ma fosse invece impiegato. Di una forma d'impiego, cioè della *pecunia nautica*, abbiamo detto: abbiamo anche discorso del

mutuo, ma sì l'uno che l'altro non costituiscono vero e proprio commercio di danaro.

Nelle consuetudini non troviamo che poche allusioni a questo. Abbiamo visto delle usure, il cui tasso era fissato pei cittadini e pei comproprietarii, libero per gli altri. E libero era certamente per gli Ebrei, che al commercio del danaro si dedicavano, sciolti dalle pastoie del diritto civile e del diritto canonico.

Discorrere delle svariatissime forme contrattuali create ad eludere queste, mi sembra inutile, avendo ad alcuna di esse accennato (contratto di *cambio e ricambio*, di cambio estagliato etc.) [1].

Piuttosto non mi sembra inutile esaminare, sia pure rapidamente, l'oggetto stesso di tale commercio, il danaro, le monete di cui troviamo accenni nelle consuetudini.

Troviamo nominata l'*oncia* nel § *Hodie nostro jure* (ANDREA, *De testibus*) e *Licet vivae vocis* (id., ib.), nei §§ *Prima consuetudo, Secunda*, e *Tertia* (ANDREA, *De donationibus inter virum et uxorem, et de sponsalibus*), nel § *Super res dotales* (ANDREA, *Qualiter mulieribus alineare permissum sit*), nel § *Cum de jure nostro* (SPARANO, *Qualiter possit adita hereditas* etc.), e nel § *Cum maritus taxidio* (SPARANO, *Absente marito*); il *solidus* nei §§ *Li supero* e *Si proicero* (ANDREA, *De regulis juris*), nel § *Compositionem* (SPARANO, *De compositionibus et scandalis*), nella rubrica *De plagis et livoribus*, e *De arga* (SPARANO), nella rubrica *Adversus barenses* (SPARANO); i *ducales* nella rubrica *De banno et bulla* (SPARANO).

Sono importanti i seguenti passi:

« Solidorum difficultatibus [2] aequitatis mensura succurrit, ut si per solidorum vel minus summa inciderit, per solidum octo ducalium quantitas numeratur; si vero ad majorem sum-

[1] CARLO MASSA, *Bari nel sec. XVII.*

[2] SPARANO, *De quantitate solidorum.* § Solidorum difficultatibus.

mam ascenderit, duorum ducalium computatio in omnibus fiet, quae locum habere poterunt, cum ex debito maleficii occurrit litigio solidorum. In contractibus autem talis ordo servabitur, ut si miliarensium quaestio praeponatur sive dotis sive alterius contractis causa fuerit, viginti miliarenses per unciam enumerantur; cum autem de solidis meffii disceptatur, per unciam quatuor et dimidia dimuneratio per taxatur: ducalium vero aestimatio si quaeratur, si ante destructionem debitum fuerit, per untias centum, si post destructionem sexaginta ducalium per untiam pertaxatur. Solidorum autem dotium post destructionem obligatorum si quaeratur, pro centum quindecim unciae exolventur ».

Ne accenna ancora un altro paragrafo:

[1] « ..... si octo ducalium vel majoris summae quaestio referatur, dum tamen medietatem unciae non excedat.... ».

Il Massilla commenta rapidissimamente il § *Solidorum* ai suoi tempi caduto in consuetudine, e che fa, a dir vero, dei ragguagli abbastanza strani.

Che se infatti noi esaminiamo sia pure rapidamente le singole monete di cui abbiamo trovato accenni, dobbiamo osservare che in Puglia ebbero corso sotto il dominio bizantino le monete imperiali, nè cessarono di averlo colla caduta del dominio. Troviamo il solido d'oro, *solidus aureus, nummus aureus, byzantius, aureus,* con l'aggiunta di *Constantinus, Romanatus, Michelatus* etc. dalla immagine dell'imperatore che aveva sullo esergo: a volte con quella *sotiricus de bono*, alludendosi ai *solidi boni* di Costantino il Grande, col labaro e la croce: a volte ancora di *Sciphatus, Scifatus* o *Sclifatus,* alludendosi a monete proprie *Calabriae et Apuliae,* di forma concava.

Il solido d'oro era formato da 12 miliarisi d'argento: il miliariso da due cerazii: il cerazio da 12 follarii.

---

[1] SPARANO, *Cum quibus sit judicandum.* § Cum ob hominum princ.

Il *solidum* non scomparve nè coi Normanni, nè cogli Svevi, sicchè non prevalse l'oncia d'oro, ragguagliata dagli Angioini a 60 carlini o a 30 tarì d'argento. Ma Normanni e Svevi ebbero anche solidi aurei proprii, sicchè dal 1141 troviamo quasi sempre i solidi detti *regales*.

Con Federico II cominciano ad aver corso gli *augustales*, che il Faraglia dice eguali a un quinto dell'oncia.

Troviamo poi molto usati nel Barese i romesini. Falcone Beneventano all'anno 1140 dice: « monetam suam Bari introduxit Rogerius, cui *ducatus* nomen imposuit, octo romesinas valentem, quae magis magisque aurea quam argentea probata tenebatur. Induxit etiam tres follares aereas romasinum unum appretiatas ».

Il ducato era dunque pari al miliariso.



Resterebbe ora da discutere delle forme speciali per gli atti commerciali. Ma ho accennato ad alcune, e delle altre mi pare meglio discorrere nel capitolo seguente.

In questo ho cercato di raccogliere quanto si poteva ricavare dalle consuetudini, dai documenti e dalle schede notarili più antiche in fatto di usi commerciali: e avrei potuto occuparmi più a lungo di alcune questioni, specialmente della storia del commercio barese dal sec. XIV in poi, ma non mi parve fosse questo il luogo di farlo.

CAPITOLO SETTIMO

DIRITTO PENALE.

I paragrafi delle consuetudini che si occupano di D. P. sono pochi e hanno importanza storica più degli altri paragrafi, perchè ben presto caddero in desuetudine, più presto ancora degli altri già ai tempi del Massilla completamente dimenticati. Già al tempo di Andrea non dovea parlarsi più di consuetudini penali cittadine, a stare al silenzio su questo argomento della sua raccolta, ed è certo che tali consuetudini non poteano valere sinchè fu valido il dominio bizantino, nè potettero essere invocate collo stabilirsi di un forte regno nell'Italia Meridionale, chè il D. P. fu sempre massima preoccupazione dei nuovi signori.

Pure, lo studio rapido di questi paragrafi non è senza importanza. Essi, infatti, ci mostrano quanto fosse diffuso e veramente divenuto sangue delle popolazioni pugliesi il D. L.: ci mostrano inoltre una certa elaborazione dei principî, se tali si possono pur dire le *feces*, penali del D. L., e una tendenza a mitigarne la crudeltà: infine ci mostrano chiaramente come nel tempo in cui essi andarono formandosi, alla idea del dominio di alcuno sulla città si era sostituita quella dell'indipendenza o, per dir meglio, dell'autarchia cittadina.

Che il D. L. dovesse avere importanza anche in questo campo è cosa strana, nè spiegabile che col grande decadimento, colla crudele degenerazione del diritto bizantino, com-

plicato, e difficile ad applicare, poco giovevole al danneggiato e atroce pel danneggiatore, cose queste che potevano far sembrare ottimo un diritto più chiaro e spicciativo, meno atroce pel reo, più compensatore per l'offeso, nè si comprenderebbe ove non trovassimo osservata sotto il dominio nominale di Bisanzio la massima della personalità del diritto, e non trovassimo i Baresi dichiararsi longobardi quasi ad ogni piè sospinto, in odio alla dominazione bizantina forse, certo perchè più s'attagliava ai loro bisogni il modo di vivere longobardo. Ma a questo modo di vivere, nè altro è il diritto, essi non si attagliarono mai completamente, come più di una volta abbiamo avuto occasione di dimostrare nei capitoli precedenti, per quel desiderio di indipendenza che li condusse a un breve comune e a una breve signoria paesana: da ciò le modificazioni *ratione aequitatis, morum industria*, di esso diritto.

E che, come abbiamo notato, all'idea del dominio regio sulla città si fosse sostituita quella dell'autarchia cittadina, basta a dimostrare la lettura di pochi paragrafi che riportiamo. Mai si discorre in essi di re o di imperatore: vi si dice di erario, di baiulo o di catapano, alludendo molto probabilmente all'erario cittadino e all'ufficiale giudicante o, per dir meglio, eseguente il giudicato del giudice, la volontà, il parere dei *boni homines* (tale è difatti, come vedemmo, il *bajulus* o *catepanus*): vi si dice di *curia*, che è l'assemblea giudiziaria, vi si dice infine di *concilium*, e *conventus*, che non sono certo nè concilio di vescovi, nè consiglio regio, ma più che probabilmente il consiglio cittadino, che si tutela come quelli sono tutelati nel D. L.; si tace di *palatium*, di altra cosa *regis*, nonostante Bari facesse già parte delle *curtis*.

Questo importava, mi sembra, far rilevare ancora una volta. Che se poi vogliamo dalle considerazioni generali passare allo studio delle consuetudini penali, noi le troviamo racchiuse nei seguenti paragrafi:

« Compositionem scandali [1], quam Longobardorum jura constituunt, de consuetudine non habere locum antiquorum patrum recolenda memoria decrevit. Verum si in juditio commissum forte docebitur, cum viginti solidorum iactura aerario inferenda constituit puniendum qui primum super alium insurrexerit: concilii vel conventus et ecclesiae poenae scandali secundum ordinem in suo robore duraturae.

« Hominum malignitatibus [2] poenarum dispendio praevenitur: quare si in homine libero tres plagae livores quatuor in solo corpore numerentur, si faciei vel manus plaga, per quam cicatrix ostendetur, poterit apparere, solidorum quatuor erit aestimatio facienda: alibi vero et si cicatrix non appareat, solidorum trium, livoris siquidem compositio unius solidi mensura moribus est contenta. Et cum sacramentum de jure probationem non inducere magis obtinuit, in his tamen si plagatus eadem die plagam judici ostenderet, vel livorem, absque probatione legitima suo creditur juramento, nisi vel annis quatuordecim masculus, mulier si minor duodecim reperiatur, vel nisi servilis conditionis plagata persona videbitur: tunc enim eorum juramento non creditur, sicut cum nec post diem plagatus se judicio praesentavit, vel si noctis tempore plagatum esse constiterit: in his enim probationis loco juramentum admitti nec ratio aequitatis nec exempla permittunt, immo ad judicantis officium pertinebit exprimere tunc plagati juramento nullatenus esse credendum. Si vero vel probatione legitima, vel quia jurare noluit appellatus, et de servili plaga constiterit composicionis medietas, quam pro libero supra notavimus, in servili persona praestabitur. In persona vero serventium curiae erit compositio duplicanda. Cum autem de plaga os exiisse convincitur, legum inde loquentium seriem observamus, ultra quatuor siquidem alaphas vel pugnos aliquem non

---

[1] Sparano, *De compositionibus et scandalis*. § Compositionem scandali.

[2] Id., *De plagis et livoribus*. § Hominum malignitatibus.

teneri. Et si ex ferita livor non appareat, tamquam si appareat debere puniri morum benignitate consulitur. Et cum plagatum jurare contigerit, si masculus aut mulier, meretrix vel probatae vitae fuerit, distinctio nulla erit, nisi vel clericus plagasse dicitur, vel ipse fuerit vulneratus; tunc enim pro ipso nec contra ipsum probatio in talibus dabitur juramenti. Quod si clericum vulneratum esse constiterit, privilegio ordinis judicatur. Judei vel alii, qui idolatria coelebrant, et Christi nomen non invocant, si livorem vel vulnus, vel plagas sibi factas ab orthodoxis hominibus asseverant, sacramento eorum non creditur, nec eorum testimonia contra catholicos approbantur, sed opus est, ut unusquisque diversae religionis in judicium testes inducat ad testimonium proferendum.

« Impunitum [1] de arga esse condoluit, si quis argam clamaverit per furorem: quare si conviciator juraverit, quod argam non cognoverit, quem clamavit, quinque solidorum dispendio feriatur.

« Cum mulier mulierem [2] verborum injuria lacessivit, et judiciorum cessare strepitum, et poenarum aestimationem quiescere, legum mitigato rigore, mulieris fragilitas supplicavit.

« Minorem [3] a delictis et criminibus esse solutum, nisi doli capax fuerit, aetatis miseratio jam sugessit.

« In compositionibus [4], quae descendunt ex maleficio, divisionis hujus tenor observatur, ut ex eo quod solvitur, duabus partibus injurato praestitis, tertiam habeat catapanus. In plagis vero et livoribus, quoddam notabitur spetiale. Nam licet in delictis aliis sine fraude bajuli injuriatus possit sibi culpam remittere, sacramentum etiam relaxare, in plagis tamen et livoribus semel ostensis judici, si injuriatus velit recedere, et si jurare noluerit super plagam, de suo debet tertiam impen-

---

[1] Sparano, *De arga*. § Impunitum.
[2] Id., *Si mulier mulieri afferat iniur.* § Cum mulier mulierem.
[3] Id., *Qualiter minor ex delictis* etc. § Minorem.
[4] Id., *Qualiter inter baiulum et privatum*. § In compositionibus.

dere catapano: amplius si cum plagam vel vulnus ostenderit, et alium nominaverit, quem se dixerit vulnerasse, sed postea nominaverit alium a quo se dixerit vulneratum, quia cum alienae existimationis discrimine non permittitur evagari, supra neutrum jurare poterit appellator. Et licet moris nostri sit, livores quattuor, plagas tres in toto corpore numerari, tamen si a pluribus commisisse dicatur, super unumquemque livores quattuor plagas tres jurare poterit accusator, nec judicare tunc cogitur quot plagas vel livores quisquis eorum commisit; est enim tunc sufficiens, si juravit ab omnibus fuisse plagatum, quo casu viriliter unusquisque damnatur. Sed si plagam unam, vel livorem unum habuerit, si a pluribus se dicat esse percussum, et ab omnibus se percussum esse juraverit, quamvis personam certam nesciat, a qua se vulneratum ostendat, ab omnibus tamen aequanimiter plagae vel livoris compositio iniuriato praestabitur.

« Si praeconis [1] voce orrida impositum bannum esse clamaverit, cum certae quantitatis summa non fuerit demonstrata, si quis in banno deliquerit, quadraginta ducalium extimationem mulctabitur, nec si ad ignorantiae praesidium afflare tentaverit, poterit relevari. Eadem compositione in bulla ex proibitione jussu bajuli posita: si adusus quis fuerit ad ea machinatus, in quibus si dubitatio oritur, servientis assertioni sine sacramento fides imponitur. Notarius tamen et curiae servientes in omni bajuli creatione jurabunt, ut nihil quod in Curiae contumeliam, vel aliquid judicantium pudori possit assistere attentabunt.

« Si rupero [2] puteum, vel aream sicut dirutam domum triginta solidis judicantur.

« Si projecero [3] homines de vinea, non est invasio, sed projectio, et quinque solidis judicatur.

---

[1] SPARANO, *De banno et bulla.* § Si praeconis.
[2] ANDREA, *De regulis juris.* § Si rupero.
[3] Id., ib. § Si projecero.

« At qui in Curia Bajulo et Iudice praesentibus, authoritate propria, non Iudice vel Bajulo permittente, Evangeliis juraverit, unius regalis jactura, cujus summa sexdecim ducalium taxatione taxabitur, ferietur [1].

« Pignorare sine instrumento [2] non licere clamat consuetudinis interdictum: qui contra fecerit, octogilt in condemnatione damnando.

« Si vero instrumenti [3] praerogativa nudatus authoritate propria pignoraverit, furti poena videbitur obnoxius.

« Si ablata [4] furto vel perperam res fuerit pignorata, et a fure dominus rem susceperit, nec in receptione furti actionem reservaverit, non posse dominum actionem furti intendere, cum ex tali videatur delicto poenitenti furi ignoscens fieri, consuetudo in hoc juri contraria comprobavit ».



§ *Compositionem.* — « Haec consuetudo — nota il Massilla — non observatur ». Abbiamo già accennato perchè tali paragrafi cadessero in desuetudine.

Il paragrafo deriva chiarissimamente dal cap. 8 di Rotari, *Si quis in concilio,* ma tra questo e la disposizione consuetudinaria corrono delle differenze. Nella consuetudine si parla dello *scandalum in judicio commissum,* nell'Editto si tace di questa specie di *scandalum,* chè il giudizio era tutt'uno col concilio, coll'esercito, col mallo o assemblea del popolo o *tink* che dir si voglia.

La pena sancita dalla consuetudine è poi minore, almeno apparentemente, di quella sancita dall'Editto.

Ma nella consuetudine durano *in suo robore* le pene stabilite dall'Editto per lo *scandalum judicii vel conventus et eccle-*

[1] Sparano, *Cum quibus sit jud.* § Cum ob hominum f.
[2] Andrea, *De pignoribus.* § Pignorare jure instrumento.
[3] Sparano, ib. § Authoritate propria — cap. Si vero instrumenti.
[4] Id., *Si paries sit in confinio* etc. § Si ablatam.

siae, fissate in 900 soldi nel primo caso, in 80 nel secondo, di cui 40 alla Chiesa come *compositio*, 40 al giudice o ufficiale regio come multa per la turbativa della pubblica tranquillità, come danaro di pace.

Nella consuetudine non si parla, e il perchè se ne comprende agevolmente, dello *scandalum in palatio regis*, punito dall'Editto *periculo animae*.

Il Massilla a proposito del *locus scandali* nota essere « conventus coadunatio gentis ubi tractatur utilitas regis vel publica, concilium coadunatio episcoporum facta causa fidei et potest capi pro concilio civitatis ».

Credo anch'io da riferire la parola *concilium* al consiglio cittadino, la cui esistenza in Bari non può essere messa in dubbio, ma non credo da far distinzione fra *conventus* e *concilium*, che credo parole sinonime: non credo poi si possa alludere al *concilium episcoporum*, perchè di concilî in Bari non troviamo che uno, e nel concilio, protetto efficacemente dalle pene ecclesiastiche, era difficile avvenisse *scandalum*.

Alla quale parola si deve attribuire il senso di rumore, rivolta, senso ancor oggi in uso nel popolo, e che corrisponde a quello del D. L.

§ *Hominum*. — Vi si enunzia il principio da cui si vuole nascesse il D. P.: l'utile e la tranquillità pubblica, per tutelare i quali si minacciano pene a chi sorga contro essi.

Veramente, non è questo il solo carattere che ha nei diritti germanici la composizione, prezzo del sangue, equivalente economico del danno arrecato ad alcuno, che si paga ad evitare la faida. Nelle consuetudini la composizione ha carattere pubblico perchè una parte di essa va all'autorità, così come nel diritto germanico troviamo il danaro della pace o parte del re rappresentare una multa per la pace pubblica turbata.

Nelle consuetudini però, come nel D. L., troviamo il concetto della pena essenzialmente economico. Ma dobbiamo no-

tare che nelle consuetudini non si fa una distinzione così minuta dei vari casi di danneggiamento o dei vari reati contro l'integrità personale come nell'Editto.

Nelle consuetudini si tiene, come nell'Editto, conto di tre ferite o di quattro lividi (la composizione cioè non può superare la somma di tali composizioni), ma si uguagliano le ferite alla testa a quelle alle mani, e non si fa distinzione delle singole parti del corpo come nell'Editto. E la quantità della composizione, quale dal paragrafo, è molto minore che non quella fissata dall'Editto.

La composizione è poi, secondo le consuetudini, da ridurre a metà *si de servili plaga agitur*. E si deve notare anche qui una differenza con l'Editto, in cui si distingue anzitutto il sesso, la qualità e le abilità del servo e secondo queste si stabilisce la composizione da pagare, composizione in ogni caso inferiore di non poco alla metà di quanto è stabilito per l'identico sfregio fatto a un libero.

E la composizione è *duplicanda in persona serventium Curiae,* dei pubblici ufficiali. Principio che deriva dal diritto germanico, in cui coloro che appartengono al mundeburdio regio o ducale valgono di più, perchè godono di una speciale protezione, e offenderli significa offendere il duca o il re: all'epoca delle consuetudini esisteva il Comune, ed era giusto che questo tutelasse di più coloro che, per esercizio di pubbliche funzioni, erano esposti a maggiori pericoli.

Le consuetudini « cum de plaga os exiisse convincitur » si rimettono alle pene edittali.

Ricercare la *ratio* di queste diversità mi sembra inutile: utile invece esaminare le regole procedurali che contiene il paragrafo, ma di cui tratteremo nel capitolo dedicato alla procedura.

Il Massila annota: « haec consuetudo non servatur: servantur jura romana et constitutionum regni. Vulnera etiam punientur secundum constitutionem regni. Si quis aliquem,

per quam imponitur poena manus, sed quando vulnus non est laethale, et non est mutilatio membri, et vulnerans est homo bonae famae potest condamnari ad poenam pecuniariam et ista poena solet esse duodecim unciarum (Capit. *Ad perversorum*): in tex. In persona servientium de jure etiam constitutionum regni duplicatur poena (Costit. *Ut participatio — Observent diligentissime — Eos tantum officiales*) ». E mi pare inutile trattenermi sul D. P. napoletano.

§ *Impunitum.* — È, nota il Massilla, desunto dall'Editto: propriamente dal capitolo 381 di Rotari, nè vi è tra questo e le consuetudini altra differenza se non quella della pena ridotta da 12 a 5 solidi.

È da notare la parola *arga,* cui il Ducange dà il significato di *ille cujus uxor moechatur.* Il Massilla riferisce la glossa all'Editto e alle consuetudini feudali, e aggiunge: « nos vulgariter dicimus cornutum », aggiunta questa che doveva poi, e con qual fondamento può dire ognuno, attirargli la taccia d'asino e peggio dal De Rossi, che vorrebbe derivare arga da ἀγρός, pigro, inutile. Ma in tal caso non si comprenderebbe la gravezza della pena, giustificabile al contrario col culto per l'onore proprio e della famiglia caratteristico dei popoli germanici e colla atrocità dell'ingiuria.

§ *Cum mulier.* — Rotari stabilì che allorchè la donna agisse da uomo, in modo cioè contrario alla gentilezza del sesso, fosse punibile, cessando allora pel suo agire ogni ragione di protezione da accordarle per la *fragilitas,* a togliere le sommosse che avvenivano tra i rustici che, per evitare pene, faceano azzuffare le mogli. Si introdusse così nel D. L. il principio che anche la donna potesse essere punita, mentre prima la si paragonava ad un fanciullo.

Il nostro paragrafo fa un'eccezione al principio della punibilità della donna. Il Massilla nota: « videtur quod haec consuetudo non valeat, quia dat materiam delinquendi: in delictis mulieribus non est subveniendum, nec hodie obser-

vatur, quia dum mulier accusatur, et constat, condemnatur pro iniuria verbali: si vero non accusatur non potest procedi ex officio »: e riferisce un caso che veramente non corrisponde al paragrafo, giacchè non si tratta in esso di pura ingiuria verbale.

Quanto dice il paragrafo è poi limitato dal § *Impunitum:* a leggerlo sembra però che le Baresi allora fossero *bonnes langagières* e attaccassero spesso lite. E forse ammettendo una compensazione d'ingiurie tacque l'Editto e le consuetudini dissero cessare *judiciorum strepitum,* con frase giustinianea, ma che non deve meravigliare, dato quanto abbiamo detto nell'introduzione.

§ *Minorem.* — Cfr. capitolo I, 49 sg.

§ *In compositionibus.* — Il Massilla nota: « Si aliquis perscrutasset bene illam faecem juris Longobardi, et asinini, et has consuetudines Barrenses, cum temporibus illis fuerat necesse deservire illi juri, utique judicasset tunc temporis has consuetudines fuisse non solum aequas sed aequissimas, et compilatas fuisse a doctis viris, qui quantum poterant conabantur adhaerere juri romano et propterea ipsa civitas Barri satis gloriari potest quod semper habuit jura propria, quod non convenit nisi tantum praeclarissimis civitatibus. Est etiam considerandum, pro magnitudine ipsius civitatis, quod permissum fuit statuta condere super poenis delictorum, et decisionibus causarum, nam condere talia statuta non pertinet nisi ad liberas civitates, quae habent merum et mixtum imperium: hodie autem haec non observantur. Sed quando pro iniuria agitur civiliter, poena dividitur inter curiam, et privatum, nam duae partes pertinent ad Curiam, et tertia ad iniuriatum in recompensam injuriae, ut in const. Varietates poenarum ».

In questo paragrafo, che è da collegare al § *Si ablatam,* è da notare alcunchè intorno alla remissione del delitto.

La pena che deriva da questo si considera come facente parte del patrimonio dell'offeso, onde questi ne può di-

sporre in ogni modo: esigerne il pagamento, giacchè essa è sempre pecuniaria, o condonarlo, *donando la pena*. L'autorità giudiziaria non si muove che per querela, come nel D. L., ma, una volta richiesta di aiuto, ha diritto a riscuotere la terza parte della composizione, e quindi vigila a che realmente avvenga pace tra l'offeso e l'offensore, e nel tempo stesso a che questa pace, se onerosa, non avvenga senza il pagamento dei suoi diritti, e che non si rimetta senza questo il giuramento deferito, essendo questo di valore pecuniario.

Avvenendo la pace gratuitamente, l'autorità giudiziaria non ha diritto a nulla. Ma si eccettua il caso della remissione delle piaghe e lividi; ove il percosso non voglia giurare *super plagam,* deve pagare la terza parte della composizione al giudice.

Questa disposizione è evidentemente pena contro le liti temerarie.

E lo stesso carattere ha la disposizione seguente, dovendo l'accusa essere certa.

Si fa poi eccezione alla regola che la composizione non possa essere maggiore di tre ferite o quattro lividi, nel caso che il percosso lo sia stato da più, nel qual caso anche il D. L. dispone che ognuno degli offensori sia tenuto al massimo della composizione. E ugualmente al D. L. dispongono le consuetudini nel caso in cui più furono gli offensori ma una la *plaga,* da comporre da tutti *aequanimiter.*

§ *Si praeconis.*

Il *bannum* in D. L. è il decreto del re o altre autorità, la cui infrazione conduce, naturalmente, a una pena: qui si dispone che ove la pena non sia determinata nel banno debba ascendere a 40 ducali.

È da notare il principio romano che « nec poterit relevari si ad ignorantiae praesidium afflare tentaverit ».

La stessa pena è imposta per la rottura *in bulla ex prohibitione jussu bajuli posita,* di cui ci siamo già occupati.

Il Massilla annota: « Ista consuetudo ad principium non observatur ». E la ragione della caduta è chiara, e ci riferiamo per essa a quanto abbiamo detto in principio del capitolo.

§ *Si rupero.* — Non è da osservare nulla.

§ *Si projecero.* — È evidente decisione di un caso pratico. E non vi è da osservare nulla.

§ *At qui in Curia.* — È una pena procedurale. Spetta all'autorità giudiziaria regolare il dibattimento, ordinare le prove etc. Quindi le parti non possono agire contro la volontà di essa. Ma qui il paragrafo allude, mi sembra, più che al giuramento delle parti a quello dei sacramentali, che infatti non possono deporre che per ordine dell'autorità.

Anche questa consuetudine era caduta in desuetudine, per le stesse ragioni

§ *Pignorare.* § *Si vero.* — Contengono la stessa disposizione, e condannano entrambi alla stessa pena chi *authoritate propria* prenda pegno.

L'*octogild* è la pena stabilita dal D. L. pel furto. Di tali paragrafi abbiamo già discorso trattando del contratto di pegno.

§ *Si perperam.* — Il Massilla lo annota abbastanza a lungo: « Ecce dicitur hic quod si dominus recuperaverit rem sibi furto subtractam et in ipsa recuperatione non reservavit sibi actionem furti videtur ignoscere nec potest ulterius agere: ratio potest esse argumentum quod sumitur ex § Si inst. de iniur. et ibi glos., nam si iniuriatus post injuriam alloquutus est injurantem vel cum eo risit et concedit non potest postea agere actione injuriarum: hoc intelligas criminaliter. Sed ego quaero utrum judex potest agere ex officio contra furem loquor quando furtum excedit summam unius augustalis vel unius unciae quo casu secundum dispositionem capituli regis Caroli I etc., nam licet fur restituerit rem subtractam adhuc est fur ». Discute poi la questione se il furto sia da annoverare tra i reati *pubblici* o tra i *privati*, concludendo essere il

furto reato *privato*, secondo le norme del diritto comune e *non potest procedi per inquisitionem... sed est concessum quod judex possit procedere ex officio in omnibus casibus et delictis pro quibus veniret imponenda poena mortis naturalis civilis aut membri abscisio.* « Quid enim si fur tempore quo restituit rem ex poenitentia diceret ego accepi hanc rem credens dominum permissurum, utrum possit condemnari poena ordinaria furti: videtur dicendum quod sic, nam quando sumus in prohibitis dividitur confessio..... Quaero utrum dominus qui accepit rem a fure teneatur iudicare furem, dico quod iudicare non tenetur, sed si judex inquirere vellet tenetur deponere veritatem: nam aliud est iudicare, aliud perhibere testimonium ».

Il Massilla annota a lungo questo paragrafo per l'intento prefissosi di salvare, adattandola al diritto regio, la maggior parte delle consuetudini che fosse possibile, e realmente ai suoi tempi il paragrafo poteva ancora, così commentato, avere qualche importanza. A noi in esso non importa rilevare che una cosa: il concetto privato del D. P. affermato nettamente come nel D. L.

Di questo concetto abbiamo notata una elaborazione dovuta forse a influenze romane, la stessa che poi ebbe vigore nel diritto comune, nel § *In compositionibus*, nell'eccezione del perdono non valido anche se non in *fraude officialium* dopo la denunzia del reato contro la persona fatta a questi: reato che si considera evidentemente dagli autori delle consuetudini, dal popolo barese cioè, come qualcosa di ledente non i soli interessi dell'offeso, ma anche qualcosa di più, il concetto della società.

E questo non è poco, se si pensa all'epoca dell'affermazione, sia pure velata, di tale principio: e costituisce uno dei punti più belli dell'elaborazione del diritto germanico avvenuta nella coscienza italiana e liberale della popolazione barese.

CAPITOLO OTTAVO

NORME PROCEDURALI.

Le regole procedurali sono numerose tanto nella raccolta di Andrea quanto in quella di Sparano, nè potrebbe essere altrimenti, giacchè si tratta di raccolte di consuetudini, e nelle consuetudini, dritto che si forma, ha grande importanza il formalismo, da cui dipende la validità o meno di un atto. Ciò avviene nell'antichissimo D. R., ciò avviene in tutti i diritti non bene evoluti.

Occupandoci delle regole procedurali, noi le distingueremo e tratteremo prima di quelle relative alla forma degli atti e contratti, poi di quelle relative al giudizio civile e penale.



Vediamo quali regole dettino le consuetudini intorno agli atti in generale.

« Licet vivae vocis [1] testimonio sit credendum, tamen interdum fides testium minus sufficienter judicatur, utpote si dos petatur, si morgincap traditum dicatur, aut meffium obligatum, si de proprietate urbanorum prediorum, vel rusticorum in judicio disceptetur, si de emancipatione dubitetur, si mutui quantitas unam untiam excedat, si compositio noningentorum solidorum postuletur, si ex testamento agatur: in his casibus quilibet testis expellitur ».

[1] Andrea, *De testibus.* § Licet vivae vocis.

In Bari noi troviamo che di quasi tutti gli atti si redigeva scrittura, che questa assumeva il carattere di atto pubblico per la costante presenza del notaio e dei testimoni e per quella frequentissima del giudice. Realmente, il paragrafo riportato andrebbe discusso trattando della prova, ma ho voluto premetterlo a dimostrare quanto frequentemente si richiedesse assolutamente la scrittura dell'atto perchè esso fosse valido.

Tale paragrafo è in contraddizione con le regole romane, per cui *eandem vim habent instrumenta et testium dicta,* ma detta migliori disposizioni, in quanto vuole prove certe degli atti più importanti (e nella disposizione relativa agli immobili si potrebbe ravvisare un lontano germe dell'istituto della trascrizione), e si avvicina alle regole moderne, per cui regina delle prove è quella derivante da scritture certe ed autentiche. Non toglie la possibilità di contratti verbali, ma realmente ne avvenivano pochi, e nelle schede notarili troviamo atti di importanza meschinissima; e per questi non troviamo che alcune regole relative alla prova delle obbligazioni.

Negli atti che possediamo troviamo presenti:

A) *Il notaio.* — I documenti più antichi, tanto in Puglia quanto nel resto d'Italia, per lo più non sono redatti da notai laici, ma da ecclesiastici, nella cui classe si era ristretta la poca cultura salvatasi dall'irrompere della barbarie. A poco a poco questi ecclesiastici che *scrivono* l'atto cedono il posto a laici, e lentamente sorge il notariato e acquista carattere pubblico, sicchè il notaio viene col suo *signum* a dare fede pubblica all'atto e alle firme appostevi.

Al tempo delle consuetudini in Bari il notaio era quasi sempre laico: spesso aggiungeva alla qualifica di notaio quelle derivantigli da qualche ufficio pubblico. Nelle consuetudini non troviamo alcuna distinzione di classi di notai: nei documenti invece troviamo notai, *prothonotarii, notarii imperiales,* etc.

Al notaio si riferiscono alcuni paragrafi.

« Instrumenta [1] ab extraneis confecta adversus Barenses nullius esse momenti juris nostri dictat disciplina, nisi in matrimoniis quorum favor exuberat..... Sed si notarius civis est, licet testes exteri, vel e converso testes indigenae, notarius exterus, hujusmodi instrumenta nec extranea, nec inutilia reputantur.

« Necessitas [2] non habet legem, nec laqueis subjacet regularum. Si quando ergo contingeret propter longas vel maximas peregrinationes quas cives nostri facere consueverunt, quod velit aliquis vel contractum aliquem in absentia celebrare, et copiam tabellionis non habuerit, poterit aliquis privatus idoneus tantum, quod vidit inscribere, et erit ibi pro necessitate notarius duobus aliis se subscribentibus: haec si intervenerint, scriptura illa licet privata, cum effectu valebit, nisi contraria fuerit publico instrumento.

« Breve [3] extranei notarii de more barensi non admittitur.

« Tabellionis quidem extranei instrumentum, nisi a Barensibus fuerit subtestatum, civitatis nostrae homines non offendit. Sed si Barensis erit notarius, licet testes sint extranei, ad probationem satis erit idoneum » [4].

Il Massilla nota nel § *Instrumenta:* « debet intelligi, quando contractus et stipulatio fuit confecta inter ipsos Barenses et in ipsa civitate Barii, quia in tali casu esset magna suspitio si notarius et testes essent omnes exteri ».

E accedo a questa opinione per il § *Necessitas:* non avrebbero valore stando alla lettera dei §§ *Instrumenta* e *Tabellionis* i contratti fatti fuori di Bari, scritti da un notaio non barese e sottoscritti da testimoni non baresi, ciò che è addirittura assurdo supporre fosse possibile in una città commerciante.

---

[1] Andrea, *De fide instrumentorum.* § Instrumenta.
[2] Id., ib. § Necessitas.
[3] Id., *De regulis juris.* § Breve.
[4] Sparano, *Adversus Barrenses* etc. § In civili vel criminali.

Quanto poi al § *Necessitas,* è da osservare in esso un ricordo dell'antica qualità del notaio, di essere cioè lo scrittore dell'atto e null'altro. L'idoneità di colui che funziona da notaio nel caso eccezionale è costituita probabilmente dalla *legitima aetas,* dalla fama e, naturalmente, dalla scienza della scrittura, necessaria al notaio, quantunque in un documento del *C. C.* troviamo un notaio di Castellana che bravamente sottoscrive col segno della croce.

B) *I testimoni.* — Bisogna distinguere la testimonianza negli atti dalla testimonianza nei giudizi; solo così si può evitare un'antinomia che avrebbe per oggetto gli ecclesiastici.

Troviamo in tutti gli atti presenti i *testes,* che nei più antichi troviamo detti *viri idonei, viri licterati, viri nobiles, probi, docti, boni homines.* Le consuetudini non stabiliscono il numero dei testimoni necessario nei singoli atti: dicono solo: « Licet secundum [1] leges numerus testium multifarie spargatur, nostra tamen consuetudine in omni casu duo testes sufficiunt, et duorum numero pluralis eloquutio continetur, praeter instantiam, quae legitimum numerum desiderat ».

Questo paragrafo è contrario al D. R., per cui il numero dei testimoni variava a seconda si trattava di atti *inter vivos* o di atti *mortis caussa* (7 testimoni, C. VI, 23, l. 12) e non potendo sottoscrivere il testatore mancando il *tabularius* (8 testimoni, l. 21, C. ib.; l. 8, C. VI, 22) e trattandosi di testamento rusticano (5 testimoni, C. VI, 23, l. 31 etc.), la ragione della deviazione si deve ricercare principalmente nel D. L. in cui vale il testamento, e a più forte ragione un altro atto, sottoscritto da due testimoni, a meno che non si tratti di *instantia* o patto tra i contraenti, alla prova del quale sono necessarii tre testimoni.

Ai tempi del Massilla questo paragrafo era caduto in desuetudine, avendo anche la costituzione *Instrumentorum robur*

[1] Andrea, *De testibus.* § Licet secundum.

ordinato che se il contratto eccedesse il valore di una libbra d'oro, dovessero assistervi tre testimoni.

Che oltre che nelle leggi longobarde la ragione della deviazione dal D. R. debba cercarsi nella *opportunità*, ci dice il seguente paragrafo:

« Si modica [1] sit summa, admittitur instrumentum publicum uno teste subscriptum, et cum eo notarius in vicem testis assumitur: modicam autem summam usque ad duas untias optima interpres consuetudo decrevit ».

Disposizione, questa, originale.

Pur non dicendolo le consuetudini, è chiaro che tra i requisiti del teste dovevano essere la *legitima aetas* e l'integra *existimatio*. Quanto poi al saper sottoscrivere, troviamo detto:

« Legalis civitas [2] nostra, liberalibus exculta doctrinis, semper multos habuit licteratos, qui in instrumentis subscrivere didicerunt. Si quando ergo propter negligentiam notarii testes inveniuntur indocti et scribere nescientes, venerandae crucis signacula reverenda subnectentur ».

Il D. R. invece solo in casi eccezionali si contentava del crocesigno.

Data la buona fama, tutti possono fare da testimoni nei contratti, qualora questi siano redatti *de more* da un notaio barese. Ai contratti non va certo applicata la massima: « Extraneus [3] testis contra cives nullatenus audiatur », perchè troviamo l'altra massima: « Ravallenses... [4] contra cives non audiuntur, nisi in instrumentis de more subscripserint », e i Ravellesi domiciliati in Bari non erano considerati cittadini, mentre era tale chiunque nella città ponesse il domicilio. Nè vi ha discordia fra questa asserzione e la regola « Testes [5]

---

[1] ANDREA, *De fide instrumentorum.* § Si modica.
[2] Id., ib. § Legalis civitas.
[3] Id., *De testibus.* § Extraneus.
[4] Id., ib. § Ravallenses.
[5] Id., *De regulis juris.* § Testes.

nec in contractu nec in maleficiis admictuntur nisi Barenses » e questa è quanto si legge in fondo al § *Instrumenta* [1] per la stessa ragione.

Altra antinomia parrebbe correre fra le due regole « Testis clericus [2] contra laicum in criminalibus et civilibus jure civili nostrae civitatis jure omni exceptione repellitur » e « Presbiteri [3] admictuntur in testes jure nostro ». Bisogna distinguere la testimonianza negli atti dalla testimonianza nei giudizi e riferire alla prima la seconda regola, e alla seconda la prima disposizione: che, del resto, è conforme, in quanto riguarda *criminalia,* al diritto canonico e al requisito *perfectae lenitatis.*

Troviamo poi alcune altre regole relative ai testimoni, e sarebbero le seguenti:

« In civili [4] vel criminali negotio testes, nisi Barenses fuerint, adversus quemquam Barensium concivium privilegia non admittunt. Instrumenta vero si ad duarum unciarum summam contineat, et uno teste docebitur subtestatum, talis instrumenti recitatio ad probationem erit idonea. At si praedictam quantitatem excesserit, ejus tenor ad probationem non erit idoneus. Sed si per manus subscribentium crucis tantum segnacula posita fuerint in instrumentis, donec testes vixerint, instrumenti hujus series in judiciis obtinebit, testibus vero in fata concedentibus, sic vigor succumbit instrumenti, quod nihil per ipsum poterit approbari ».

Le prime tre regole corrispondono alle già esaminate: la quarta invece aggiunge una norma che limita l'importanza del crocesegno.

Le firme garantiscono dell'autenticità dell'atto sempre, perchè sono riconoscibili. Tale invece non è il crocesegno,

[1] ANDREA, *De fide instrumentorum.* § Instrumenta
[2] Id., *De testibus.* § Testis clericus.
[3] Id., *De regulis juris.* § Presbiteri.
[4] SPARANO, *Adversus Barrenses.* § In civili.

onde un atto sottoscritto con esso è valido solo sinchè vivono i testimoni, che possano dire di avere realmente assistito all'atto, e che questo fu realmente voluto quale risulta dallo scritto.

In questa limitazione si può ravvisare una derivazione dallo spirito del D. R. Però, nella pratica essa dovette avere poca importanza, perchè pochi documenti troviamo sottoscritti con croci. Del resto, poi, la regola non andava applicata nel caso che lo strumento fosse sottoscritto parte da alcuni testimoni col crocesegno e da altri con la firma, nè andava applicata allorchè si trovava sullo strumento la firma dello *iudex*. Sulla presenza di questo personaggio dobbiamo intrattenerci alquanto.

C) *Lo judex.* — Nelle schede notarili in tutti gli atti si riscontra la presenza dello *judex*. Ma questo è lo *judex ad contractus*, non lo *judex* che vediamo apparire nei documenti antichi e di cui troviamo memoria nelle consuetudini.

Che sia, e perchè intervenga negli atti lo *judex*, ci dicono i documenti.

Troviamo lo *judex* nei contratti di non lieve importanza economica, negli atti matrimoniali, in quelli di emancipazione.

Nei primi appare specialmente quando si tratti di trasmissione di proprietà d'immobili e di mutui: a volte troviamo anche presenti due o più giudici, che sottoscrivono con tutti i loro titoli: così negli altri atti. Interviene sempre poi il giudice quando l'atto è compiuto da una donna, ma in questo caso per disposizione di Liutprando, che mostra la tendenza a sostituire il mundio familiare col mundio regio o, per lo meno, a vie più proteggere la donna dalle conseguenze della *imbecillitas sexus*.

Nei documenti antichissimi troviamo invece di giudici, turmarchi, o candidati, o protospatarî, o altri dignitarî bizantini più o meno elevati, ma aventi tutti un qualche grado di giurisdizione: a volte, nei più importanti, troviamo presente

un vescovo o un abate, a volte ancora dei notai: persone tutte che hanno autorità pubblica, e di cui quindi non si può sospettare.

Sicchè, la risposta alla domanda perchè intervenga il giudice è facile.

La presenza di esso notata negli atti aventi attinenza col matrimonio ha fatto pensare si potesse trattare di un intervento dello Stato nel matrimonio stesso. Ma *ex contrario* si è detto non trattarsi di intervento dello Stato nel matrimonio, che solo nei tempi moderni si riscontra, ma di una precauzione delle parti: il giudice, dando colla firma carattere e fede pubblica all'atto, lo rendeva inattaccabile per ogni altro motivo che non fosse quello di falso.

A questa teoria accedo: che realmente lo scopo dei contraenti volendo la presenza del giudice all'atto sia quello di assicurare a questo vita indiscutibile, risulta dalle consuetudini: « Potest autem quodlibet instrumentum de falso redargui, nisi fuerit judicis subscriptione vallatum » [1].

Le parole *de falso* e seguenti non vengono certo a dire che uno strumento in cui anche la firma del giudice sia falsa abbia autorità indiscutibile, come potrebbe sembrare, ma che la firma del giudice toglie ogni sospetto, se autentica.

La disposizione risponde alla distinzione romana fra atti privati e atti pubblici.

Oltre poi al desiderio delle parti di rendere inoppugnabile l'atto, potrebbe darsi che la presenza del giudice fosse dovuta al ricordo di qualche disposizione bizantina, o di qualche consiglio delle compilazioni e raccolte bizantine che certo in Bari furono conosciute.

X

[1] ANDREA, *De jurejurando calumniae.* § Licet secundum.

Ci resterebbe ora a dire della forma estrinseca degli atti.

Sino al XVIII secolo essi sono redatti in latino, più o meno *grossus*, ad eccezione di pochi: scritti in una scheda annuale, inizìantesi col settembre, dal notaio, che ne rilascia copia alle parti, e in margine all'originale annota spesso le vicende dell'atto.

Negli atti più antichi le cui scritture ci sono giunte troviamo quasi sempre le *obligationes poenales*, di cui abbiamo detto: troviamo spessissimo ricordi dei testi sacri e invocate sul capo di chi mancherà ai patti tutte le celesti e terrestri maledizioni, nè mancano ricordi di leggi romane, e frequenti sono le citazioni delle leggi longobarde. Cose queste ultime che ci mostrano una certa cultura nei notai, cultura che a volte si estrinseca e fa pompa di sè in magniloquenti espressioni.

Gli atti cominciano sempre coll'intestazione e il nome del principe: enumerano poi i testimoni presenti all'atto, dichiarano le convenzioni avvenute tra le parti, stabiliscono le pene e nominano i fideiussori: terminano colla menzione del notaio che li redasse, col segno del tabellionato, e le firme dei testimoni.

Per avere un'idea chiara della cultura notarile, e delle formule che ne sono la base, si confrontino i varî documenti pugliesi: troppo si potrebbe dire su tali argomenti perchè essi siano qui discussi, nè sarebbe, mi sembra, questo il luogo più adatto a trattarne.

Terminato così quanto si riferisce agli atti, dobbiamo discorrere del giudizio, che da essi può avere origine. E tratteremo prima delle persone che giudicano, poi delle parti, del tempo in cui si possono esercitare le azioni della prova e dei testimoni, delle dilazioni, della sentenza e del suo valore e conseguenze.

Troviamo nelle consuetudini detto: « Catapanum [1] autem iudicem extraneum nec habere consuevimus, nec debemus ».

---

[1] ANDREA, *De immunitatibus.* § Catapanum.

È una affermazione delle tendenze autonome della città, affermazione che troviamo in Italia nel sorgere del movimento comunale.

In Bari tendenze autonome si rivelano dunque dal periodo della dominazione bizantina. E negli ultimi tempi di questa troviamo in Bari magistrati che non sono certo, se non a giudicarne dal solo nome, greci: baresi erano Argiro e Melo: il privilegio della cittadinanza dei magistrati è strappato nella continua decadenza dell'Impero bizantino, costretto ad abbandonare a sè le città che, pur riconoscendosi legate all'Impero da un vincolo di sudditanza, non volevano poi ch'esso gravasse troppo su di loro. Ciò che in Bari avviene contro Bisanzio avviene in Longobardia contro l'Imperatore tedesco.

All'epoca delle raccolte l'ufficio di catapano non aveva già più importanza: ne durava il nome, e durò sino all'epoca del Massilla: « hodie catapani in civitate Barii sunt ii qui dant assisiam rebus venalibus ». Strano effetto di uno spirito di conservazione delle forme e dei nomi, per cui si ridusse a umilissima magistratura quella anticamente suprema, cui spettava, nella propria *corte,* vicina al castello e precisamente nel luogo in cui fu edificata la basilica di S. Nicola, la somma potestà civile e militare.

Al catapano spettava nel periodo bizantino anche l'amministrazione della giustizia: egli l'esercitava nella curia, assistito da *assessores* o *judices*, che realmente definivano la controversia, o delegava ad amministrarla in vece sua, nel *consistorium*, ufficiali della sua *curtis*.

La cittadinanza degli *judices* era stata anch'essa strappata all'Impero: fu confermato poi tale privilegio da Ruggiero.

Stando a quanto dice il Faraglia, « le università sin da tempi remoti aveano facoltà di eleggere i giudici, le cui attribuzioni erano determinate dalla costituzione *Divinae providentiae:* un diploma di Carlo d'Angiò in data 11 agosto 1279

comandò appunto di fare eleggere i giudici nelle terre demaniali »[1].

Quale fosse il loro numero non possiamo dire, e perchè su esso tacciono le consuetudini e perchè pochissimi atti giudiziarii ci sono pervenuti.

Essi duravano in carica molto probabilmente un anno: così dalle schede.

Avevano, forse, un loro banno: certamente godevano di qualche retribuzione. Godevano dell'esenzione di cui nel § *A servitio.* Alle loro dipendenze avevano servienti di curia, mandatori, e altri ufficiali minori, le cui attribuzioni e il numero e le diverse specie non possiamo precisare.

All'epoca delle raccolte essi già giudicavano da soli, non riuniti in collegio. Ma nel giudizio erano assistiti da altre persone.

Nella rubrica *De judiciis* troviamo le parole « cum sapientibus consilio habito ». Nel 1036 troviamo in Terlizzi lo *judex ordinatus* Leone che emana la sentenza insieme con altri *boni homines:* in qualche altro atto giudiziario non troviamo menzione di questi *boni homines,* che però troviamo presenti dappertutto, e con varie qualifiche, in tutti i contratti. E i *boni* o *probi* o *docti homines* che in questi troviamo appartengono a tutte le classi della popolazione: nobili, notai, chierici, mercanti, artefici: essi sono i testimoni, e infatti vediamo nelle carte sostituirsi lentamente alle antiche qualifiche quella di *testis,* accompagnata però spesso dall'altra *bonus, idoneus, licteratus.*

Evidentemente i *boni homines* che troviamo presenti ai contratti sono tutt'uno con quelli che troviamo presenti ai giudizi. I *boni homines* non costituiscono in Puglia una magistratura del carattere dello scabinato, ma hanno ben diverso carattere, e questo è convincimento mio fermo, tratto dalla lettura di tutti i documenti pugliesi.

---

[1] N. F. FARAGLIA, *Il Comune nell'Italia meridionale,* pag. 56-65.

È difficile ammettere una magistratura estesa tanto quanto sarebbero questi *boni homines,* nè abbiamo nulla che ci permetta di fare una distinzione tra *boni homines ad contractus* e *boni homines ad judicium.* E data anche la possibilità di una tale distinzione, a che si richiederebbe nei contratti la presenza di gente che non darebbe all'atto alcun carattere speciale?

Non si può quindi dire che essi costituissero una magistratura *sui generis.* Ma potrebbe darsi che la presenza loro nei giudizi fosse un ricordo dell'antico D. L.

Stando alle consuetudini, il giudice è nella curia *ad diffiniendas lites:* si presenta un fatto da giudicare: nell'incertezza della decisione chiede consiglio ai *sapientes.* Non sembra di essere nell'assemblea longobarda ove troviamo gli eosaghi che illuminano il popolo sul diritto?

Evidentemente questi *sapientes* di cui parlano le consuetudini sono cittadini vecchi e probi, pratici degli usi: e su questi li interroga il giudice, per non offendere colla sentenza lo *jus civile civitatis, jus* di cui egli deve tenere sommo conto e di cui sono di lui più esperti i cittadini vecchi.

È questa, mi sembra, l'unica spiegazione che si possa dare della presenza nei giudizi dei *boni homines.* E questi, ripeto, non costituiscono una classe nè una magistratura speciale.



Innanzi al giudice si va per la *diffinitio litium,* ma anche per atti che non hanno nulla che vedere con liti. Nelle consuetudini non troviamo cenno che si debba adire il giudice per l'emancipazione, nè per l'adozione: i documenti ci mostrano che questi atti avvenivano innanzi al notaio o ai testimoni, tra cui spesso era un giudice, ma non parlano della curia, o luogo di giustizia, nè si può dire che fuori di questa il giudice avesse facoltà giurisdizionali, non entrando certo fra queste l'autorità derivante dalla sua firma agli atti.

Troviamo invece richiesta la presenza del giudice in alcuni casi. Così nei seguenti paragrafi:

« Contingit aliquando [1] frequentius notarium mori, et plures contractus reperiuntur in sceda, quos scribere notarius non poterit vel neglexerit, de nostra barensi consuetudine supplicantibus his, quorum interest, judex jubere poterit per alium notarium scriptum reconciliationis inscribi, quod ita erit validum, tamquam si esset a primo tabellione confectum: idem est si notarius vivat, testes autem mortui sint; vel omnes mortui notarius similiter et testes, his enim pereuntibus publica fides non perit.

« Omnis debiti [2] cautio solet et debet infra vicennium renovari; sed si renovata non fuerit, viribus et auctoritate carebit, semel enim renovata ab aliquo viginti annorum vires assumit. Fit autem renovatio per judicem in judicio residentem, ad preces creditoris, debitore per mandatorem inquisito, et non invento.

« Brevia crediti [3] a tabellione facta, et in scaeda signata si dicantur deperdita, non solet de consuetudine renovari, nisi forte ante tempus solutionis ea creditor perdiderit, et statim clamaverit, et inveniatur in possessione pignorum. Hanc autem consuetudinem ipsa ratio aequitatis admisit: aliorum autem contractuum instrumenta, si qui ea perdiderit sit in possessione rerum, et juraverit se perdidisse instrumentum, consuevimus per judicem renovare, praesente adversa parte et, prout poterit, renitente.

« Cum instrumenti [4] ammissi in patria per judicem renovatio postulatur, si viginti annorum curricula sint excessa, sive simplex, sive cum antepositione sit cautio postulari, non

---

[1] Andrea, *De fide instrumentorum.* § Contingit aliquando.
[2] Id., ib. § Omnis debiti.
[3] Id., ib. § Brevia crediti.
[4] Sparano, *De cautionibus renovandis.* § Cum instrumenti.

aliter poterit, nisi solus jurans praetenderit, et in patriae calamitate fuisse deperditum, et cum inventum fuerit annorum 20 cursum expleverat. At si res instrumento mutui, domus ante civitatis destructionem fuerit impignorata, jacente patria debitum non poterit postulari: nisi creditorem constare poterit impignoratam domum minime tenuisse. Si vero antepositio fuerit, quandocumque debitum poterit postulari antepositionem constante patria tenuisse, tunc enim sicut supra notavimus, restitutionem patriae debitum expectabit. Si instrumentum debiti dicatur esse deperditum, licet scaeda appareat, nulla tamen instrumenti renovatio poterit postulari, nullumque jus post instrumenti confectionem per apparentem scaedam sibi audeat vendicare nisi forte sciente judice in curia sit deperditum instrumentum. Tunc enim authoritate judicis renovatio vim obtinet praecedentis, ac si de stabili non in curia proponatur ammissum si ille qui instrumentum ammiserit fuerit in rerum possessione, juramento legitimo praestito quod ammiserit instrumentum, ostensis abbreviaturiis judicis officio renovatur: si vero possessionem rerum non habeat, licet scaeda appareat nulla tamen renovatio poterit a iudice postulari nulla ex ea poterit probatio demonstrari nisi ut dictum est in iudicio deperditum dicatur. Tunc enim per judicem sicut in re mobili renovatur: sed si obligatae dotis instrumentum dicatur esse deperditum, nisi epigraphium appareat speciale censura per apparentem scaedam, licet iam factum fuerit renovatur, instrumento tamen praestito quod dotis ammiserit instrumentum. At si de ammissis apochis quaestio referatur, debitore jurante quod ammiserit apocham per videntem scaedam iam ammisisse renovatio indulgetur: sed et tabellione mortuo qui scribere debuit instrumentum abbreviaturis ostensis judici per alium notarium authoritate judicis reformatur si annorum viginti transcurso curriculo cautio hypothecam continens non fuerit revocata, licet trancursione petitio debiti sit exclusa: si tamen creditor possi-

deat hypothecam petentem dominum vel dominium nisi debitum offeratur removebitur, salvo tamen in omnibus quod de instrumentis amissis in patria supra notavimus ».

§§ *Post venditionem* [1], *Venditor* [2],

« In matrimoniis [3] quae destructionem patriae praecesserunt, et quarta creditur tradita et meffium obligatum; nec instrumentorum in hac parte suffragiis indigemus, quae fortuitis casibus, et generali excidio perdidisse credimus: sed tantum de quartae traditione juretur; de meffio autem si de ejus quantitate quaeratur, judicis taxatione, et mulieris vel haeredum juramento, prout convenire videbitur, statuitur.

« De dotibus, quae ante casum [4] patriae datae dicuntur, haec provisio a nostris sapientibus est introducta, ut si instrumenta dotalia dicantur amissa, inspecta qualitate personarum et patrimonii facultate, iusta dos arbitrio judicis statuatur, quae talibus matrimoniis poterit convenire; et si de instrumentorum casu et dotis qualitate a muliere, vel ejus haeredibus, si mortua fuerit, cum judicis taxatione juretur, ut locus pateat actioni. De rebus autem mobilibus si quaestio deferatur, similiter mulieris vel ejus haeredum sacramento dirimatur: quotae res a marito fuerint venditae, quae restitutioni subiaceant, et quotae in patriae destructione deperditae a redditione fortuitus casus exemit et calamitas generalis. Et si de rebus consumptis usu fuerit dubitatum, licet mulieri vel mulieris haeredibus fidei committatur, tamen in hac parte late patet vel succedit judicis arbitrium, ut inspecto Dei timore deliberet tempus matrimonii et personas et rerum materias, si consumptibiles fuerint, vel alias longo tempore duraturae, modo etiam utendi servato. Quaedam enim ex rebus usus

---

[1] ANDREA, *De jure prothomiseos.* § Post venditionem. Cfr. pag. 119.
[2] Id., ib. § Venditor simul. Cfr. pag. 120.
[3] Id., *De donationibus inter vivum* etc. § In matrimoniis.
[4] Id., *De jure dotium.* § De dotibus quae ante casum.

destructione facilius consumuntur. Et sic habita subtili deliberatione mulier modum petitionis et juramentum remittat ad judicis arbitrium ».

§ *Mulieri nulli* [1].

« Si instrumento creditori [2] pignus fuerit obligatum, et tempus solutionis transierit, si alienandi potestas promissa sit creditori, sicut inter contrahentes steterit observetur. At si venditionis pignoris nihil cautum est instrumento, sine authoritate judicis vendere non licebit. At si pignus datum fuerit, et sine instrumento est creditum, tunc sine judice pignoris alienatio praepeditur. Sed si authoritate propria instrumenti vallatus robore pignoraverit, ad instar pignoris transacti, quod de more non obtinet, post triginta dies alienare licebit: juri et aequitati consentaneum est, tam rem mobilem quam immobilem sibi obligatam posse vendere creditor. Sed rem solum per creditorem simplicem cautelam habentem pignoratam, sine solemnitate Barensis curiae vendere non licebit, et distractio pignoris modis omnibus inhibetur: et contra praedictam formam alienantes, furti crimine subiacebunt ».

§§ *Et licet contestatione* [3], *Sed si venditor* [4].

§§ *Sed si matrimonium* [5], *De dote vero* [6].

« Inter maiores [7] minoresve facta divisio, et celebrata legitime, et in scriptis redacta tenebit, nec adequatio poterit postulari, tam in divisione inter fratres et proximos, quam inter extraneos celebrata. At cum olivas, terras, et domos in diversis locis aliqui possiderint in commune, ut singulis commoda possit divisio celebrari, res singulae dividantur, quae

---

[1] Andrea, *Qualiter mulieribus* etc. § Mulieri nulli. Cfr. pag. 54.
[2] Sparano, *De alienatione pignoris.* § Si instrumento creditori.
[3] Id., *De jure prothomiseos.* § Et licet contestatione. Cfr. pag. 122.
[4] Id., ib. § Sed si venditor. Cfr. pag. 124.
[5] Id., *Soluto matrimonio.* § Sed si matrimonium. Cfr. pag. 89.
[6] Id., ib. § De dote vero. Cfr. pag. 95.
[7] Id., *De juditio divisorio.* § Inter majores.

si opportune celebrari non poterint, judicis officium imploretur: hoc ipso in divisione morgincapitis obtinente.

« Cum maritus taxidio [1] vel exercitu commorans noscitur elongatus, ejus uxor usque ad duas uncias poterit recipere mutuum, ad quod solvendum, tamquam si ipse contraxisset, maritus urgebitur; cum tamen talis fuerit mulier, ut praedicta quantitas necessaria praesumatur, alioquin persona mulieris intuita, mariti facultatibus circumspectis, judicis officio moderabitur ».

§ *Si alienare mulier* [2].

§ *Contingit.* — Il Massilla nota: « haec consuetudo est in viridi observantia in civitate Barri et affert magnam utilitatem civibus circa reassumptiones instrumentorum: nam secundum dispositionem Constitutionis BAIULOS OMNES, sine licentia regia et decreto non potest reassumi instrumentum a prothocollo notarii mortui si ad minus non supervivunt duo de testibus qui fuerunt rogati in contractu, vel unus et judex ». E infatti nelle schede notarili trovo abbondanza di *reassumptiones*.

La disposizione è poi conforme alle regole del diritto comune.

Quanto ai §§ *Omnis debiti, Brevia, Cum instrumenti*, nota il Massilla: « crediderunt statuentes quod qui habet instrumentum et non petierit creditum per 20 annos quod ideo non petiit, quia debebatur, petendo renovari perpetuatur actio: sed haec praescriptio vicennalis est emendata ». E nella rubrica *De praescriptionibus* annota poi: « emendata est per constitutionem DURAM ET DIRAM ». Abbiamo a questa già accennato trattando della prescrizione.

Parte del § *Cum instrumenti* contiene disposizioni d'indole transitoria relative ai documenti perduti nella distruzione della città, che presto caddero in desuetudine.

---

[1] SPARANO, *Absente marito quid possit uxor* etc. § Cum maritus taxidio.
[2] Id., *Cum mulier per se vel per alium* etc. § Si alienare mulier.

Le *abbreviature* di cui si discorre sono i così detti *bastardelli,* quaderni di appunti del notaio, da cui esso trascriveva sulla *scaeda* l'atto, e questi non avevano alcun valore se non in questo caso, come prova di ciò che era stato convenuto tra le parti.

L'*epigraphium* è una annotazione all'atto, in margine della scheda o protocollo, e relativa alle vicende dell'atto.

§§ *Post venditionem, Venditor.* — Contengono una norma ad abbreviare i termini in cui si potrebbe esercitare il diritto protomiseo, uguale a quella che incontriamo nei §§ *Et licet contestatione, Sed si venditor*, e viene a togliere molte delle noie derivanti da questo diritto, e un'altra regola relativa al modo di esercitare questo diritto che anche nei §§ *Et licet contestatione, Sed si venditor* riscontriamo.

Della prima non troviamo menzione nella SANCIMUS nè nelle consuetudini napoletane. È una vera e propria diffida giudiziale.

Anche la seconda, che viene a un deposito giudiziale, è propria delle consuetudini.

§§ *In matrimoniis, De dotibus, Sed si matrimoniun, De dote vero.* — Contengono regole cadute in desuetudine prestissimo per il loro carattere transitorio: introdotte *consilio sapientum*, cioè dei cittadini, e non hanno quindi alcun bisogno di commento.

§§ *Mulieri nulli, Si alienare mulier.* — Contiene una disposizione uguale a quella del D. L. Il § *Cum taxidio* mostra come la presenza del giudice integri la capacità della donna.

Quanto poi al § *Inter maiores* non vi è nulla da notare, essendo la regola che esso contiene conforme a quelle del D. R.



Le parti. — Troviamo nelle consuetudini il seguente paragrafo:

« Reus conventus [1] in judicio nulla fidejussione gravatur nisi aliqua persona sit contumax et effraenis et hoc ad officium pertinet judicantis ».

Si fa eccezione così alle regole del D. L., nonchè a quelle del diritto comune per cui « ante litis contestationem reus solet praestare fideiussionem de stando juri ». Il Massilla annota che « ista consuetudo debet intelligi in casu quando reus non possideret bona immobilia, quia si possideret etiam inspecto jure communi non teneretur ».

Non troviamo alcun paragrafo che tratti di proposito dell'attore: alcune regole intorno alla sua condotta nel giudizio scaturiscono da alcuni paragrafi che esamineremo tra breve.

Tanto l'attore quanto il convenuto hanno mezzi di prova, e possono chiedere dilazioni. Essi possono sostenere da sè le proprie ragioni innanzi al giudice, ma possono anche essere assistiti o rappresentati da *advocati*, che hanno il carattere di procuratori delle parti, e a cui si riferisce in questa qualità il seguente paragrafo: « Si de procuratore [2] vel mundualdo agente mandato domini vel dominae dubitetur, solus apparitor, quem nos mandatorem appellamus, ad eum vel ad eam dirigatur, et ei fidem adhibere consuevimus ».

La lite si inizia con un *libellus*. E agli effetti della *litis contestatio* si riferiscono i seguenti paragrafi:

« Licet secundum leges [3] jusjurandum calumniae omnibus imponatur, tamen in contrarium omnibus et in omnibus casis in nostra civitate remittitur, praeterquam in falso, ubi in falso, ubi in falsi crimine quis jurat certius jurat.

« Fructus percepti [4] a litis contestatae tempore restituuntur, nec distinguitur si titulus praecesserit dolo vel non,

---

[1] Andrea, *De dilationibus.* § Reus conventus.
[2] Id., *De judiciis.* § Si de procuratore.
[3] Id., *De jurejurando calumniae.* § Licet secundum leges.
[4] Id., *De perceptione fructium.* § Fructus percepti.

et qui convenitur bonae fidei possessor fuerit vel invasor. Excipitur si in eo anno invasisse convincitur, in quo libellus conventionalis offertur, tunc enim ipsius anni fructus et ante litem perceptos cum ipsa re sine deminutione restituit.

« Si rem invasam [1] esse constiterit, antequam de dominio litigetur cum fructibus praesentis anni vel a litis tempore possessionem esse restituendam, et longobardi juris sententia, et morum industria comprobatur, hoc idem in possessore malae fidei obtinente.

« Cum simplex postulatio [2] in judicio fuerit celebrata, vel actionis forma sit in juditiis demonstrata, nihil in praejudicium creditoris de bonis suis alienare conceditur. Quáre si res mobilis alienata fuerit, et petitori non fuerit satisfactum, si debitor mobile non habeat, cum quo creditori satisfiet, alienatam rem tamquam jure pignoris petitor poterit occupare. At si rem soli alienationis titulo in alium transtulerit, rem venditam velut obligatam, si satisfactum non fuerit creditori permittitur avocare. In judiciis enim facta postulatio talem circa res debitoris sortitur effectum, qualem si debitoris arbitrio res propria obligata sibi fare monstretur.

« Si aliquis [3] alienat coram judice civibusque unam rem non pignoratam, non videtur facere in fraudem creditoris ».

§ *Licet secundum.* — Stando a quanto dice il d'Isernia nelle glosse al *proemium* delle Costituzioni, simile consuetudine non potrebbe tenere, essendo il giuramento *calumniae* stato introdotto per utilità pubblica.

È da notare però che secondo le regole del diritto comune napoletano il re poteva rimettere tale giuramento, e che esso poteva omettersi tacitamente. È da notare inoltre che scopo del *jusjurandum calumniae* non è soltanto l'utilità pubblica, ma anche, e forse più, l'utilità privata.

---

[1] SPARANO, *Ex quo tempore fructus* etc. § Si rem invasam.
[2] Id., *De litigiosis.* § Cum simplex postulatio.
[3] ANDREA, *De regulis juris.* § Si aliquis.

La costituzione LITE LEGITIME CONTESTATA ordinò che si dovesse prestare sempre tale giuramento, uniformandosi alle regole romane. Ma già ai tempi di Baldo lo *jusjurandum calumniae* era più che altro considerato come un impaccio procedurale.

§§ *Fructus percepti, Si rem invasam.* — Erano caduti in desuetudine ai tempi del Massilla. La loro derivazione longobarda è più che chiara.

§ *Cum simplex.* — L'origine di questo paragrafo, come del § *Si aliquis*, è longobarda.

Il Massilla nota: « talis consuetudo est satis utilis », e realmente ciò è vero, perchè assicura l'attore contro le frodi del convenuto. La materia di cui essa tratta fu disciplinata poi dalla costituzione EORUM FRAUDIBUS e dal capitolo CONVENTUS POSSESSIONE.



Iniziata la lite col *libellus* si procede alla prova. E questa può avvenire per mezzo di testimoni, per mezzo di strumenti, per mezzo di giuramento: e ne possono tenere luogo delle presunzioni.

Alla prova per testimoni si riferiscono i seguenti paragrafi:

« Sine jurejurando [1] nullus testis admittitur, et si praeclaro curiae honore prefulgat ».

§§ *Testis clericus* [2], *Extraneus* [3], *Licet secundum* [4].

« Testes prius dicere [5] debent, et postmodum jurare, nec dividitur, nisi opinio eorum labem pudoris contrahere praesumatur.

---

[1] ANDREA, *De testibus.* § Sine jurejurando.
[2] Id., ib. § Testis clericus.
[3] Id., ib. § Extraneus.
[4] Id., ib. § Licet secundum.
[5] Id., ib. § Testes prius dicere.

« Si in producendis [1] testibus alia productio non fuerit reservata, tacite ei renunciasse videtur: nisi forte ubi testificata didicerit, et alterius productionis non fecerit mentionem, aditamento usus, possit testes alios redimere, et falsitatem aliquam subornare.

« Post assignationem [2] testium, cum eis actor et actoris advocatus consiliari non debet, ne eos forte videantur instruere: si contra factum fuerit, utpote suspectus poenitus expellitur.

« Si is contra quem [3] testes producendi sunt, fuerit comminatus, ut ei minanti favorem ostendant, et id probatum fuerit, cogitur eos sine aliqua praescriptione recipere.

« Licet vivae vocis [4] testimonio sit credendum, tamen interdum fides testium minus sufficienter judicatur, utpote si dos petatur, si morgincap traditum dicatur, aut meffium obligatum, si de proprietate urbanorum praediorum vel rusticorum in judicio disceptatur, si de emancipatione dubitetur, si mutui quantitas unam untiam excedat, si compositio noningentorum solidorum postuletur, si ex testamento agatur: in his casibus quilibet testis expellitur ».

§ *Ravallenses* [5]. — Cfr. pag. 59.

« In maleficiis [6] nullus testis cogitur, nisi rogatus, et ita demum in flagranti maleficio preces rogantis non renuerit ».

§§ *Presbiteri* [7], *Testes nec* [8].

« Bajulus quia [9] videtur esse terribilis donec in administratione permanserit, in nulla quaestione per suae jurisdictio-

---

1 Andrea, ib. § Si in producendis.
2 Id., ib. § Post assignationem.
3 Id., ib. § Si is contra quem.
4 Id., ib. § Licet vivae vocis.
5 Id., ib. § Ravallenses.
6 Id., ib. § In maleficiis.
7 Id., *De regulis juris.* § Presbyteri.
8 Id., ib. § Testes nec.
9 Sparano, *Qualiter sit probatio* etc. § Bajulus quia.

nis homines aliquid poterit approbare, nec per judicem etiam, cum nec de his nec aliis quae coram judice partium assertione panduntur, eiusdem possit recordatio postulari; quamvis jus Longobardum recenset, prout judex memoraverit, observetur, nisi secundum quod de benignitate nostrae consuetudinis est inductum, ut de his quae aguntur coram judice in curia sedente, vel si de sententia interloquutoria, vel diffinitiva quaeratur, quamdiu ibidem fuerit absque juramento ad ejus memoriam recurratur: egresso autem de curia, nisi incontinenti reversus fuerit, recolendi praeciditur potestas. Si vero extra curiam coram eo aliquid attentetur, de ejus memoria juris statuta serventur, et sic in omnibus his loco probationis memoria judicis habeatur: per testes vero de his probare volentibus, adeo eorum voto resistetur, quod nec adversarii sacramento negatur.

« Cum debiti [1] compositio noningentorum solidorum, vel major exprimitur, non posse id testibus approbari authoritate consulitur antiquorum. In causis vero pecuniariis, si debiti summa unciae quantitatem excesserit, solis testibus non posse convinci hominum fides varia manifestavit. Cum vero immobilium rerum de proprietate contenditur, et alter se possedisse testibus edocuerit, tunc eorum fidem admitti morum aequitate probatur: testes autem et eorum dicta respuere, cum in instrumentis in aliqua contradicunt, cujuscumque sit summae quantitas, de qua quaeritur, contradictoriis judiciis est obtentum. Nam instrumenti praerogativa vivae vocis testimonia sibi non patitur derogare. Sed si pactum aliquod contra instrumentum inducitur, quamvis ad pacti probationem sola testimonia non sufficiant, pactum tamen nec adversarii sacramento negabitur.

« In civili [2] vel criminali negotio testes, nisi Barenses

---

[1] SPARANO, *In quibus casibus* etc. § Cum debiti.
[2] Id., *Adversus Barrenses* etc. § In civili.

fuerint, adversus quemquam Barensem concivium privilegia non admittunt.

« At si in contrahendo testes costiterit adfuisse... reus non auditur... nisi vel testibus probaverit [1].

« Tunc enim si summa de qua quaeritur excesserit unciam nemine testibus convincetur » [2].

§ *Sine jurejurando.* — La disposizione è conforme al D. R., in quanto sancisce l'obbligo del giuramento pei testimoni, e conforme pure alle regole del diritto canonico. Il Massilla si trattiene a lungo su essa, discorrendo della remissione del giuramento etc.

§ *Testis clericus.* — « Hodie, nota il Massilla, in causis in quibus poena sanguinis non infligitur, clerici indistinte examinantur ».

Lo spirito della regola deriva dal diritto canonico, dal requisito della *perfecta lenitas animi* richiesto nell'ecclesiastico, ma la fonte da cui essa si introdusse nelle consuetudini è certamente il D. L.

§§ *Extraneus, Adversus Barrenses.* — Abbiamo già accennato ad essi, nè dobbiamo aggiungere altro se non ch'essi derivano dal D. L., pag. 59.

§ *Licet secundum.* — Ne abbiamo già discorso, pag. 252.

§ *Testes prius* — È in contraddizione colla l. 8, C. IV, 20: deriva dal D. L. Della preferibilità della regola romana alla longobarda si è molto discusso nel diritto comune, ma non è questo il luogo di soffermarvicisi. L'inciso « nec dividitur » si riferisce alla udizione dei testi.

§ *Si in producendis.* — La disposizione concorda con la l. 20, C. IV, 19.

Ai tempi del Massilla essa non era più osservata, essendo stata stabilita la procedura delle prammatiche del regno.

---

[1] SPARANO, *Si de restitutione* etc. § Si res deposita.

[2] Id., ib. § Si res deposita..... Tunc

È da notare però che tale paragrafo non andava applicato nelle cause penali.

§ *Post assignationem.* — Contiene un'ottima norma contro le testimonianze false o preparate: il testimone è chiamato a dire ciò che sa; se segue i consigli o si lascia sedurre dalle promesse delle parti a rispondere in un modo anzichè in un altro, non deve essere inteso.

Il Massilla nota: « advocatus sint cauti, qui si viderint adversarium advocatum instruentem testes, vel partem adversam, virtute praesentis consuetudinis repellere testes... in tex. *instruere*, quod verbum importat malum; in tex. *consiliari*, intellige in secreto, quia tunc est praesumptio instructionis ».

Quanto alla derivazione di tale norma, si può dire sia lo spirito romano: cfr. titolo *de probationibus*, C. IV, 19, e *de testibus*, C. IV, 20.

§ *Si is contra quem.* — Il Massilla commenta: « contra bravos qui testibus minantur ».

Il fatto della minaccia toglie la facoltà di produrre testi, come il dolo, o la macchinazione o l'arte della parte e del suo rappresentante per la l. 20, C. IV, 19: ma non troviamo nel D. L. nè nel D. R. una disposizione quale quella di questo paragrafo.

§§ *Licet vivae vocis, Cum debiti.* — La contraddizione che sembrerebbe correre fra questi paragrafi a proposito della proprietà immobiliare svanisce se si riferisca il secondo alla prova della prescrizione o usucapione della proprietà fondiaria: prova ammessa possibile per testimoni e nel D. R. e nel D. L.

§ *Ravallenses.* — Esaminato, pag. 59.

§ *In maleficiis.* — Il Massilla nota: « non observatur praesens statutum ».

Ed è naturale cadesse in desuetudine, anche se le costituzioni, prammatiche e capitoli non avessero dettate norme opposte, per il sostituirsi lento del concetto pubblico romano

del diritto penale al concetto privato del D. L. Il non respingere la richiesta di testimonianza obbliga ad intervenire nel giudizio dato questo concetto, mentre coll'altro tutti sono obbligati, trattandosi non di solo danno privato, ma di violazione delle norme della condotta sociale.

§§ *Presbiteri, Testes nec in contractu, Cum debiti, Adversus Barrenses.* — Esaminati.

§ *Si de restitutione.* — Si riscontra la regola che a ogni prova si deve opporre una controprova di valore eguale: della rubrica ci siamo già occupati.



Nonostante le limitazioni, la prova testimoniale ha abbastanza importanza nelle consuetudini: per queste però ha somma importanza la prova per mezzo di strumenti o atti, a cui si riferiscono i seguenti paragrafi:

« Veneranda vetustas [1] statuit, quae se totam praebuit aequitati, ut fides instrumentorum adeo firma et inviolabilis perseveret, ut in ea nullum probationis genus valeat demoliri: vivae ergo voci vox mortua, et testibus instrumenta sine exceptione aliqua praeferuntur.

« Iure nostro [2] nulla pactio contra instrumentum obiecta suscipitur, nisi alio instrumento fuerit approbata: repellitur enim testium fides, ubi scriptura solemnis apparet ».

§§ *Instrumenta* [3], *Legalis* [4], *Necessitas* [5], *Si modica* [6].

« Cum durante [7] figura judicii in medium fuerint instrumenta producta, consuetudo nostra est, ut adversae parti ex

---

[1] ANDREA, *De fide instrumentorum.* § Veneranda vetustas
[2] Id., ib. § Jure nostro.
[3] Id., ib. § Instrumenta.
[4] Id., ib. § Legalis.
[5] Id., ib. § Necessitas.
[6] Id.; ib. § Si modica.
[7] Id., ib. § Cum durante.

eis copia fiat, nec dici, nec consulis aliqua fiat celatio: experta enim fides nostra omnem suspitionem exuperat.

« Potest autem quodlibet instrumentum de falso redargui, nisi fuerit judicis subscriptione vallatum » [1].

§§ *R. adversus Barrenses* [2], *R. de pignoribus* [3], *R. de alienatione pignoris* [4], *R. de emancipatione* [5].

§§ *Veneranda* e *Iure nostro.*

Il principio che essi contengono deroga, come abbiamo già notato, alle regole romane. Il Massilla vorrebbe derivarlo dal diritto comune, per cui « instrumentum est (BALDO) veritas apparens et probatio probata est non probanda, ideoque non indiget discussione, ubi sit veritas notoria ».

Piuttosto che dire così, lo direi frutto della stessa tendenza che condusse a queste affermazioni, e che trionfò nel detto *probatio scripta probationum regina.*

§ *Cum durante.* — Il Massilla annota: « Secundum communem praticam, hodie si instrumenta praesentantur in termino dato ad probandum, facta publicatione, pars adversa potest recipere copiam omnium ».

L'origine della disposizione « nec diei nec consulis aliqua fiat celatio » è da ricercare molto probabilmente nel D. L. che prescrive, che gli strumenti per avere vigore debbano contenere il giorno e il mese dell'anno in cui furono redatti.

Tale disposizione, nota il Massilla cui non credo sia qui da aggiungere o da correggere, è contraria al diritto

---

[1] ANDREA, *De jurejurando calumniae.* § Licet secundum f.

[2] SPARANO, *Adversus Barrenses* etc. § In civili Instrumenta vero si duarum unciarum summam contineant et uno teste docebitur subtestatum, talis instrumenti recitatio ad probationem erit idonea. At si per manus subscribentium crucis tantum signacula posita fuerint in instrumentis, donec testes vixerint, instrumenti hujus series in judiciis obtinebit, testibus vero in fata concedentibus, sic vigor succumbit instrumenti, quod nihil per ipsum poterit approbari.

[3] ANDREA e SPARANO, *De pignoribus.*

[4] SPARANO, *De alienatione pignoris.*

[5] Id., *De emancipatione.*

comune per cui *editio copiae instrumenti debet fieri sine die et sine Consule.*

Gli altri paragrafi abbiamo già avuto occasione di commentare. Passiamo quindi ad esaminare il terzo modo di prova: il giuramento.



A questo mezzo di prova, nelle consuetudini meno importanti degli altri, si riferiscono i seguenti paragrafi:

« Si de aliquibus pactis in judicio disceptetur, nullatenus ad negantis recurritur sacramentum [1].

« Si de emancipatione [2] dubitetur, qui negat jurare compellitur.

« Si vendidi [3] vinum, postquam a vite extractum fuerit aut si apud se fuerit idem, de omni re tibi datur sacramentum, cum certior sis.

« Et cum sacramentum de jure probationem non inducere magis obtinuit, in his tamen si plagatus eadem die etc. [4].

« Et cum plagatum jurare contigerit, si masculus aut mulier, meretrix vel probatae vitae fuerit, distinctio nulla erit, nisi vel clericus etc. [5].

« Cum pensionis [6] domus occurrerit litigium, tale debet libramentum imponi, ut si conductor in domo fuerit, pensionem anni non esse praestitam dominus legitimo defenditur juramento. Si vero conductione finita, conductor domum reliquerit, conductor legitimo defenditur juramento: sed si in domo conductor remanserit praesentis anni non finiti, in quo

---

[1] Andrea, *De fide instrumentorum.* § Jure nostro f.

[2] Id., *De emancipatione.*

[3] Id., *De regulis juris.* § Si vendidi.

[4] Sparano, *De plagis et livoribus.* § Hominum malignitatibus. Cfr. pag. 219, 223.

[5] Id., ib. § Hominum malignitatibus. Cfr. pag. 219, 223.

[6] Id., *De pensione domus et vino vend.* § Cum pensionis.

talium conductio fieri consuevit, nec solutae pensionis domino fides habebitur, et finito anno, si annorum praeteritorun solutionem negaverit, licet in conductione remanserit, de praeterito tamen tempore domini domus juramento non creditur, sed a ductore legitime defenditur. Similis superiori de vino coniectura subiicitur: si enim nihil vini in butta remanserit, emptoris sacramento legitimo de praetii solutione constabit, et si coram testibus venditionem clamaverit celebratam; sed si de vino supererit, praetium non esse solutum venditoris legitimo sacramento defenditur: quae locum habere poterunt, cum res non agitur instrumentis, quibus existentibus, intactae consuetudinis ordo servabitur.

« Sed si pactum aliquod contra instrumentum inducitur, quamvis ad pacti probationem sola testimonia non sufficiant, pactum tamen nec adversarii sacramento negabitur [1].

« Sed si pignus dedisse negaverit, tunc personarum qualitate inspecta, ad Iudicis officium pertinebit, ut si utriusque persona fuerit honesta, tenenti rem soli deferatur juramentum, praeterquam si per instrumenta creditor sibi dixerit obligata. Tunc enim illa licet possideat, sicut in rebus aliis pignori supposit, non jurabit.... at si altera tantum honesta fuerit, ei deferat juramentum [2].

« Cum ob hominum [3] differentiam introductum sit juramentum, si aliquem contingerit juraturum, si summa de qua quaeritur, minor octo ducalium reperitur, dexterae sacramento finitur: nam si octo ducalium vel majoris summae quaestio referatur, dum tamen medietatem unciae non excedat, solius jurantis sacramento super Evangelium terminatur: mediae vero unciae vel majoris quantitatis summa dum quaeritur, et jurabit in Evangeliis tertius et unus coniurantium in sacramenti

---

[1] Sparano, *In quibus casibus* etc. § Cum debiti.
[2] Id., *De pignoribus.* § Authoritate propria f.
[3] Id., *Cum quibus sit judicandum.* § Cum ob hominum.

obligatione pulsabitur: mulierem vero sua manu jurare debere, et nec ipsa aliis, nec alius ei posse pulsari veterum decretis obtinuit, hoc idem in extraneo obtinente. Si vero clericum jurare contigerit, jurabit solus, et sibi dabitur unicum juramentum. Sacerdos vero praerogativa ordinis per personam suppositam faciat juramentum, hoc idem in judice obtinente alii manu propria se defendent. Et si obligationis tempore proximum non pulsaverit, illum post modum non posse petere tam legum sententia quam morum aequitate probatur: in his autem si quem solum contigerit juraturum, deliberationis tempore non indulto in praesenti jurare cogitur quod negavit, sed cum juratoribus diei tertiae deliberatio condonatur, quod si juramentum praestitum non esse clamaverit si is qui jurare debuit infra annum sacramentum facere judici, ut debuit se minime praesentavit. Et qui recipere debuit, infra biennium se recipere demonstravit, qui recipere debuit, absque judiciorum strepitu obtinuit; cum autem qui jurare debuit, paratus judici infra annum accesserit absque juramento devincit; sed si uterque infra annum ostenditur, neuter in causa succumbit: cum vero qui tertius jurare debuit tempore constituto juramentum faciendi se ostenderit paratum, et qui recipere debuit eodem constituto se judici minime praesentavit, solus, et non cum sacramentalibus, qui paratus est in constituto venerit, in odium adversarii juramentum praestabit, cumque speciali privilegio Ravallenses possunt delatum eis jusiurandum referre, sic et alius censura pari et aequitate simili, datum sibi Ravallensi defert juramentum.

« Si quemquam [1] possessorem antequam nostra patria deminutionem capitis substineret, post ejus miserabile infortunium claruerit possedisse, licet diversae partis dominium instrumentis fuerit approbatum, et licet diversae partis intentio fundata fuerit per scripturam, si tamen nunc possessor tertio

---

[1] SPARANO, *De his qui possiderunt* etc. § Si quemquam.

juratus dixerit, se petitae rei instrumentum dominii a parte quam fundaverat habuisse, idque in destructione patriae amisisse, in disceptando dominio poterit obtinere ».

§ *Sed si matrimonium* [1].

§ *Dos vero* [2].

Abbiamo già accennato al *Sed si de aliquibus* discorrendo della prova per mezzo di strumenti: i patti annessi al negozio giuridico non possono essere provati o negati che per mezzo di strumenti: non bastando a ciò la prova testimoniale, basta ancora meno il giuramento. E abbiamo anche accennato all'emancipazione: a negarla non può essere altro mezzo che il giuramento, dacchè potrebbe essere avvenuta alla presenza di pochi testimoni soltanto e quindi le testimonianze non potrebbero dare una prova certa della sua inesistenza.

§ *Si vendidi.* — Stabilisce una *praesumptio* di contratto di vendita, e accorda la prova col giuramento al compratore per esser questi *certior*. Si tratta di contratti verbali, e ci troviamo quindi di fronte alla regola romana che *quis in re sua jurat certius jurat*, e che chi asserisce una cosa deve darne la prova. Non escludesi certamente che si possa provare il contratto anche per mezzo di testimoni, ma si concede invece un mezzo più sbrigativo di risolvere la questione.

§§ *Et cum sacramentum*, *Et cum plagatum.* — Cfr. Diritto Penale, pag. 219 sg.

§ *Cum pensionis domus.* — Contiene adattamenti della regola che troviamo ricordata nel § *Si vendidi.* E il Massilla lo commenta bene, dicendo: « Ista consuetudo est aequa et justa, nam cum conductor discessit de domo, praesumitur quod solverit pensionem, nam cum dominus habeat omnia bona illata et invecta in domum tacite obbligata, non habet praesumptionem pro se, sed praesumptio est pro conductore, quod sol-

[1] Sparano, *Soluto matrimonio* etc. § Sed si matrimonium.
[2] Id., ib. § Dos vero.

verit; et ideo eo recesso statur iuramento ipsius conductoris. Sed quando adhuc est in domo, non habet aliquam praesumptionem pro se pro illo anno, et propterea statur sacramento domini domus. Sed pro annis praeteritis, si dominus peteret pensionem creditur juramento conductoris, quia non est credendum quod locator per plures annos tacuerit.... Sed quaero, quare dominus domus vel venditor vini qui sunt actores non gravantur onere probandi, sed statur juramento adversarii, in casu, quando conductor recessit, et veges est evacuata..... fit vehemens praesumptio solutionis ».

La regola del § *Sed si pactum* corrisponde a quella del § *Sed si de aliquibus*.

§ *Sed si pignus*. — Il giuramento ha valore a seconda dell'onestà di chi lo presta: abbiamo accennato a questo ricordo romano dell'infamia.

§ *Cum ob hominum*. — Derivando le disposizioni di questo paragrafo dal D. L., era naturale che col fiorire del diritto comune dovessero recedere *ab aula*. Il Massilla le commenta quindi molto rapidamente, ricordando di avere trovato ancora nel 1546 in Polonia l'istituto dei sacramentali, che doveano essere scelti tra i consanguinei delle parti, essere *viri et deponere de credulitate*.

Stando al paragrafo si fa distinzione del giuramento a seconda della persona che deve prestarlo, e della materia per cui si deve prestarlo. Non possono giurare gli *acattolici*. Quanto alle persone *non honestae*: « cum autem infamis appareat, et debiti solutio praetendatur, si ei qui credidit hoc a creditore obiicitur, solius creditoris juramento firmabitur solutionem minime coelebratam: sed si creditoris haeredibus opponatur solutam esse pecuniam, secundum qualitatem ob haeredibus firmabitur juramentum ».

I chierici giurano sempre soli, ricordo del D. R., che non ammetteva *coniuratores*. I sacerdoti giurano *privilegio ordinis per suppositam personam*, come il giudice e i Ravellensi; che

possono però giurare da sè, e a cui si può deferire lo *juramentum*. Regole queste conformi al D. L.

Si fa poi graduazione di giuramento a seconda del valore della causa: *dexterae, in Evangeliis, cum sacramentalibus:* il numero dei sacramentali è fissato a tre.

Si hanno quindi deviazioni dal D. L.

Conformi a questo e al D. R. sono le altre regole contenute nel paragrafo.



Nella rubrica *De immunitatibus* [1] troviamo poi detto:

« Monomachia, idest duellum, tamquam odiosa nostris moribus reprobatur, et hoc tam ex consuetudine quam ex principum privilegiis concessum solemniter obtinemus, ferri igniti atque ferventis aquae vel frigidae, aut quod libet judicium, quod vulgo paribole nuncupatur a nostris civibus poenitus exulavit ».

Il Massilla nota i casi in cui il duello era permesso dal D. L. e dal diritto comune del regno, e deplora il fiorirne ai suoi tempi *pro qualibet minima re et etiam inter plebeos*, ma non come prova: nota pure quanto della *paribole* dicono il D. L. e le costituzioni del regno e si scaglia contro quest' istituto che ai suoi tempi non vigeva più.

Tale paragrafo deriva indubbiamente dal *praeceptum libertatis* cui abbiamo accennato, e a questo si riferisce l'espressione *privilegia principum*.

Riassumendo, dunque, la prova può avvenire: *a)* per mezzo di strumenti, *b)* per mezzo di testimoni, *c)* per mezzo di giuramento delle parti.

Il primo mezzo di prova è il più efficace ed è indiscutibile: nulla vale a distruggerlo, e ad annullare uno strumento è necessaria la sua *capsatio*, che sola fa fede della *solutio*, salvo

[1] ANDREA, *De immunitatibus* etc. § Monomachia.

casi eccezionali cui abbiamo accennato. Il secondo e il terzo hanno valore e possono essere addotti solo in mancanza del primo, e per l'applicazione del terzo si ricorre alle presunzioni accennate.

Sicchè già verso il 1200 in Bari si affermava il principio moderno che la prova scritta è regina delle prove, intendendosi per prova scritta quella nascente da strumento pubblico. A questa si riferiscono le norme esaminate, non certo a quella derivante da strumenti privati, che possono essere soggetti a discussione a cui si possono opporre gli altri mezzi probatorii.

Troviamo quindi alcune differenze tra il diritto barese e il diritto comune del regno, e rilevarle non sarebbe senza importanza. Ma oltre al sembrarmi non essere questo il luogo a ciò, troppo, e bene, si occupa dell'argomento il Massilla a cui quindi rimando.



Dobbiamo ora esaminare l'argomento delle *dilazioni*, cui nelle consuetudini si riferiscono i seguenti paragrafi:

« Indutias [1] post editam actionem octo dierum nostra curia consuevit, si quartam partem unius unciae aut amplius quantitas contineat actionis.

« Induciae [2], quae cum instrumentorum vel testium, vel alicuius probationis partibus indulgentur, trium dierum spatium non excedunt, nisi ingentissima causa flagitaverit, ut is terminus producatur veluti si instrumenta vel testes in aliis locis esse dicantur, tunc enim jurato primum, quod frustratorium effugium non praetendat, arbitrio judicis dilatio competens indulgetur, et hoc si tempore guadiae fuerit protestatum, et si in die tertio vel aliquo alio, qui probationi fuerit destinatus, probatum non fuerit quod infertur, causa amittitur,

---

[1] Andrea, *De dilationibus.* § Indutias.

[2] Id., ib. § Indutiae.

si per guadiam fuerit inguadiatum, sine guadia autem probatio promissa, et diem praeterit constitutum, etiam impune differtur, ut autem probatio inguadiata triduo non perimatur, de tempore guadiae protestari oportet, utei liceat testes, et notarium convenire si per se fidem noluerint perhibere veritati: nisi memoria judicis requiratur: tunc enim quia judicem, nec veritatem suspicamur, nec credimus celaturum, nullatenus ei super judicem quaerela requiratur, nec id spatium probationis indulgetur.

« Autore laudato [1] trium dierum dimensitas ad eum producendum adhibetur, quo transacto causa amittitur: et tempore guadiae, ut guarentem possit convenire fuerit protestatus.

« In personam [2] vel in rem actio dum dirigitur, dierum octo induciam in jus vocatis consuetudo largitur. At si conventus authorem id est guarentem laudaverit, dierum trium dilatio, ut authorem exhibeat condonatur. Verum si cum authorem laudaverit, non fuerit protestatus, ut si author per se non venerit, per Curiam in judicium veniat et defendat, post diem tertium nullatenus per authorem poterit se tueri, ut si protestando reservaverit, ut si author per se non venerit, cogatur per judicem, et tunc post diem tertium authoris sui defensio proderit, si tamen infra tres dies, qui authorem nominaverit, in judicium venerit, et per se authorem non posse ducere allegabit. Si tamen utraque pars jactaverit se rationibus proenumitum, vel renuntiare eas cogitur, vel probare. Sed si rationes invenire sė dicat, nec renuntiare nec probare tenetur. In delictis quidem conventus in praesenti cogitur respondere, nec ulla dilationis beneficia condonatur. Sed si quis in Siriae, Alexandriae, vel Constantinopolis partes praesto fuerit navigare, infra dies octo proximus sui motus, nullis restringitur actionibus respondere.

---

[1] Andrea, *De dilationibus*. § Autore laudato.
[2] Sparano, *De dilatione*. § In personam.

« Cum dubiae rei [1] probatio postulatur, judex aequitatis non immemor obligatae probationis ultra diem tertium indutias non praestabit, praeter si ille qui probationem obtulerit majores dilactiones iusta causa noscitur postulare, ut si testes dixerit abfuisse, quos licet alias non cogitur nominare, tunc tamen necessario nominare debebit; et si in constitutis probationem juditio minime praesentavit, cum tamen pars altera probationem recipiendi in eodem termino ostenderit se paratam, causam se noverit irrecuperabiliter amisisse. Cum vero qui probare debuit, se termino legitime praesentavit, et adversa pars eodem constituto se probationem recipere paratam minime demonstravit, qui probare debuit probationem necessitate solutus in causa de qua quaeritur, obtinebit; sed si utraque pars negligentia laboraverit, et neutra pro ut oportuit se in constituto non obtulerit, et jure et consuetudine in hac parte facta concordia, cuiuscuiuscumque negligentia mutua compensatione deletur. Sed si instrumenti probationem aliquam obbligavit, et instrumentum a nullo vel ab uno constituto produxerit subtestatum, si illud, de quo quaeritur, duarum unciarum summam excesserit, tali productione proposita, a causa se noverit cecidisse, nisi in obliganda probatione expresse dixerit ab uno vel a nemine subtestatum, et oportuno loco et tempore subtestandi sibi reservaverit potestatem. Si vero ad praedictae summae cumulum res, de qua quaeritur, non ascendit, licet unus testis manu propria fuerit se subtestatus, et constituto fuerit praesentatum, ad fidem tamen probationis talis instrumenti exhibitio sufficit. Sed si utraque parte judici constituto praesentata, causam voluntate judicis contigerit dilatari, in eo distinguitur, an judex indulto tempore sic de causa voluit sicut in primis dilationibus obtineri, cum simpliciter secundae dilationis tempora condonavit: primo casu si res amittitur vel lucratur, sicut in primis terminis vel amitti

---

[1] SPARANO, *Quod tempus praestatur* etc. § Cum dubiae rei.

potuit, vel lucrari: secundo vero non ideo causam dicitur amisisse, quod alterutra partium, ut debuit, se minime praesentavit.

« Diem usque [1] ad horam noctis mediam esse intelligendum, et romanae legis curiositas, et consuetudo leges imitans censuerunt ».

Le dilazioni, stando alle regole romane, possono essere *dilationes legales* e *judiciales*, a seconda che accordate dal diritto o dal giudice, anche per ordine della legge: queste poi si dividono in *expectatoriae*, *probatoriae*, *incitatoriae*, a seconda del fine per cui sono accordate.

Il § *Indutias* si riferisce al *terminus respondendi*, accordata nel caso che la causa abbia il valore un quarto d'oncia o più. Si riscontrano dunque in esso due cose originali: una distinzione delle cause, e la lunghezza del termine.

La distinzione *secundum valorem* deriva dal concetto che le cause di piccolo valore sono più facili a provare e discutere di quelle di valore rilevante e quindi si possono più rapidamente decidere, senza dilazioni: e con sommarietà d'istruzione. Il termine poi cominciava a decorrere probabilmente dal *libellus conventionis*, e poteva essere prorogato.

Nei pochi documenti giudiziarî non troviamo applicazioni di queste regole, e ciò non deve maravigliare, se si rifletta che essi sono specie di verbali d'udienza. Del resto, il paragrafo non ebbe lunga vita, nonostante i suoi pregi: nota infatti il Massilla: « est emendatum per constitutionem regni DILATIONES, quae vult quod statim oblato libello reus debet respondere et, ut declarat ibi glos. illud verbum *statim* intelligitur infra triduum. Hodie autem per regiam pragmaticam comparente reo est aliter provisum, quia oblato libello reus infra tres dies debet respondere, praeponendo mediante juramento exceptiones impedientes litis ingressum si quas habet

[1] SPARANO, *Quousque dies intelligatur*. § Dies usque.

et debet illas probare infra quinque dies immediate sequentes. Et factis probationibus judex debet declarare super his infra alios quinque dies ».

§§ *Induciae quae, Cum dubiae rei.*

Il Massilla annota di non aver voluto in *eis terere tempus quia nec istud nec illud observatur,* provando ancora una volta quale fosse lo scopo del suo commento. Si nota in questi paragrafi la preoccupazione di rendere spedite le cause, preoccupazione che fa richiedere si declinino i testimoni allorchè a produrli si ha bisogno di maggiore tempo di quello di solito accordato, e fa richiedere il giuramento di non domandare *frustratorium effugium:* preoccupazione che si nota anche nella l. 1, C. III, 11, *De dilationibus.*

Quanto alla disposizione di dichiarare soccombente la parte che non presentò la prova o non volle riceverla, deriva dal concetto di rinunzia implicito nella mancanza e quindi alla tacita confessione del proprio torto: concetto che troviamo nel D. R., come quello della compensazione della mutua negligenza o colpa.

Ma tale disposizione ha luogo se *fuerit per guadiam inguadiatum:* se cioè, si deve interpretare, avvenne la convenzione che non presentando la prova o non volendo riceverla si perderebbe la causa: e anche corsa questa promessa, si poteva differirne il termine come dicono le consuetudini. Dell'esistenza di tale convenzione troviamo notizia in parecchi documenti giudiziarî, e troviamo spesso rimessione o donazione di prova, col rispettivo compenso.

La lite è quindi considerata come un contratto, secondo il concetto romano.

Le altre disposizioni dei paragrafi sono poi originali.

§§ *Autore laudato, In personam.*

Il Massilla annota: « tempus trium dierum: intellige quando est praesens auctor. Sed regia pragmatica DUBITATIONEM vult quod quando auctor est praesens in loco judicii, per lau-

dationem autoris non retardatur judicium, quia infra tempus quod datur reo ad respondendum libello, potest certiorari ipse autor: si vero autor est absens a loco judicii, debet concedi competens dilatio, et interim est supersedendum ». « In tex. *Tempore guadiae:* guadia proprie dicitur cum quis per stipulationem et fidem obligatur et promittit aliquid facere vel dare, unde usque hodie notarii in eorum stipulationibus et instrumentis dicere solent promisit per guadiam et stipulationem, et quando quis ducit uxorem per verba de praesenti, dici solet in vulgari *have inguadiato a principio,* ergo credebam quod hoc intendebat illum verbum guadiato, id est allegrato a guadio guadis, sed diligentius intuens, vidi quod litera *u* praecedit literam *a* et potius dicitur guai quam guadium ». « Dicitur in hoc tex. quod si infra triduum non laudatur autor, quod causa amittitur, vult dicere quod non habet reus regressum contra suum autorem nisi tempore guadiae, idest stipulationis fuerit protestatus ipse stipulans ut possit convenire guarentem, id est promissorem et obligatum, nam licet de jure communi venditor tenetur de evictione etiam si non fuerit dictum tamen si post condemnationem denunciaverit vel prope nichil agit, tamen si tempore obligationis et instrumenti est pactuitum, quod in quacumque parte judicii possit fieri denunciatio, istud pactum operatur, ut etiam prope condemnationem fieri posset: nam etiam potest ex pacto remitti, et inde percepta est practica notariorum, qui in instrumentis dicunt quod in quacumque parte judicii fieri possit, imò ex pacto denuntiandi necessitate remissa. Et sic dicitur in praesenti consuetudine quod quando stipulans protestatus est contra permittentem quod possit ipsum convenire in quacumque parte judicii, poterit etiam elapso triduo: causa tunc non amittitur ».

A queste osservazioni fa poi seguire alcune *quaestiones.* « Pone quod tempore stipulationis denunciatio non est remissa ex pacto, sed promissor evictionis juravit, deinde scit

litem motum, utrum ex sola scientia nulla sibi facto denunciatione teneatur comparere et non comparendo teneatur »: il Massilla risolve il caso affermando la necessità della *denunciatio*, con abbondanza di citazioni *legum verticum*. « Quaero utrum emptor possit agere contra autorem, autoris dimisso primo autore diceres? quod non. Quaero, quid si laudatur clericus in autorem, utrum tenetur defendere coram judice saeculari? adverse quod licet sequendo communem opinionem clericus autor laudatus debet defendere reum conventum coram judice saeculari, tamen quando est nominatus in judicio tunc veniens in judicio potest declinare forum ».

A quanto afferma, sempre con abbondanza di citazioni, il Massilla relativamente a queste *quaestiones* io non credo di dovere aggiungere nulla, tanto più poi che si tratta di questioni di pratica.

Accetto la sua opinione relativa al *tempus trium dierum*, e accetto anche la spiegazione della parola *guadia*, che corrisponde al senso in cui la troviamo usata nei documenti. Quanto all'*amittere causam*, non credo sia da intendere solo nel senso di *amittere regressum*, ma nel senso di perdere addirittura la lite senz'altro, essendo la non *laudatio autoris* corrispondente a una non presentazione di prova.

Tanto più poi, che può avvenire la riserva del far convenire giudizialmente l'*autor*, valida se si richiede ciò nel termine dei tre giorni.

Le parole *si autem utraque pars* etc., vanno riferite appunto all'*autor*.

Troviamo poi l'eccezione *si quis in Siriae* etc. anche nei documenti, ed evidentemente essa deriva dal concetto di non intralciare il commercio di mare.

Quanto poi al termine fissato, dobbiamo dire che esso è singolare disposizione delle consuetudini.

X

Iniziata la lite, e trascorsi i varii termini, veniva di necessità la decisione su essa. Abbiamo visto a chi spettava decidere, vediamo ora cosa dicano della sentenza e del giudizio le consuetudini.

« Iudicio coepto [1], in utramque partem judex medius debet habere ante oculos veritatem, et serena fronte partes inspicere, allegata studiosius audire, et postmodum cum sapientibus consilio habito, consideratam ferre sententiam; per partes et capitula judicare non debet.

« In scriptis [2] sententiam recitare non est nostri moris, nisi a sententia fuerit appellatum: tunc enim scribere cogitur infra quintum decimum diem: secundum assisiam iudex cogitur omnia cognitionaliter diffinire.

« De his quae [3] in judiciis dicta sunt seu attestata dicuntur, actorum publica fides et judicis tenax memoria secundum quod leges praecipiunt expectatur, et si ista defecerint, de more nec aliquis testis admittitur nec a negante juratur.

« Si persona principalis [4] vel advocatus aliquam allegationem in judicio fuerit protestatus, causam prosequi de consuetudine cohercetur, ut sententia non per partes, sed simul et plenius instructa feratur.

« Quamvis jus Longobardorum recenset, prout Iudex memoraverit, observetur, nisi secundum quod de benignitate nostrae consuetudinis est inductum, ut de his quae aguntur coram judice in curia sedente, vel si de sententia interloquutoria vel diffiniva quaeratur, quamdiu ibidem fuerit absque juramento ad ejus memoriam recurratur: egresso autem de curia, nisi incontinenti reversus fuerit, recolendi praeciditur potestas. Si vero extra Curiam coram eo aliquid attentetur,

---

[1] Andrea, *De judiciis.* § Judicio coepto.
[2] Id., ib. § In scriptis.
[3] Id., ib. § De his quae.
[4] Id., ib. § Si persona principalis.

de eius memoria juris statuta serventur et sic in omnibus his loco probationis memoria judicis habeatur: per testes vero de his probare volentibus, adeo eorum voto resistetur, quod nec adversarii sacramento negatur »[1].

§ *Iudicio coepto.* — Il Massilla commenta questo paragrafo *more solito* e osserva, con ragione, che la regola contenuta nelle ultime parole è conforme ai dettami del diritto comune: onde non credo sia da aggiungere nulla.

§ *In scriptis.* — Il Massilla annota: « sententia debet proferri in scriptis de jure communi, et idem est ex dispositione juris constitutionum, ut est constitutio AB OMNIBUS, et per illam constitutionem intelligitur emendata praesens consuetudo: hoc tamen intelligendum est dummodo causa non sit brevis et de minimis et inter viles personas, et dicitur brevis de jure communi infra duos aureos sed in regno causa dicitur brevis et modica infra duos augustales, in constitutione DILATIONES. Unde caussae quae ventilantur in villis et casalibus inter rusticos et villanos sunt breviores et possunt sine scriptis et levato velo sententiari, et licet de jure communi judex non potest scribere acta in causis sed debet scribere actuarius et in regno debet scribere notarius publicus creatus a rege, ut in const. MAGISTRI CAMERARII, tamen in villis et casalibus judex potest scribere acta, et certe non semper ibi possunt haberi notarii pro officialibus et ex antiqua consuetudine etiam officiales idiotae scribunt acta ».

Si ravvisa chiaramente l'origine longobarda del paragrafo in opposizione alle norme romane contenute nel titolo 44, C. VII, *de sententia ex breviculo recitanda.*

§§ *De his quae in judiciis, Quamvis jus longobardorum.* — Contengono norme longobarde e romane. E il Massilla nota: « in civitate Barii acta non probantur per testes: hoc fallit quando acta essent deperdita et licet haec consuetudo non

---

[1] SPARANO, *Qualiter probatio.* § Bajulus.

admittat probationem testium, in tali casu non dicuntur probari acta, sed probatur scriptura actorum, et requiritur quod probetur tenor ».



Queste sono le norme procedurali contenute nelle raccolte e che ho esaminate *ut potui.*

Come si può notare, esse si riferiscono quasi tutte al procedimento civile, e di procedimento penale solo poche, e rapidissimamente discorrono. La ragione di ciò è da ricercare nel concetto germanico del D. P., dato il qual concetto si comprende come non vi fosse bisogno di norme speciali pel procedimento penale, trattandosi sempre di decidere sulla composizione.

Ma pure alcune restrizioni alle norme generali si riscontrano in alcuni dei paragrafi esaminati, nè esse sono di lieve conto.

Nella pratica poi doveano aversi forme di atti speciali per le navi e i mercati, e di esse troviamo alcune tracce nelle schede notarili.

EXCURSUS.

Antichità delle raccolte delle consuetudini.

Abbiamo già discorso rapidamente nell'introduzione dell'epoca in cui secondo noi furono redatte le raccolte consuetudinarie pervenuteci, e accennato come queste siano elaborazioni di altre raccolte, ed elaborazioni che hanno un certo carattere scientifico per le persone stesse degli autori.

Abbiamo accennato anche come Bari dovesse essere centro di cultura giuridica per le tradizioni bizantine e il tribunale del catapano e quello del vescovo. Inoltre, già da tempi abbastanza remoti, abbiamo notizie di giuristi. Nel 1164 troviamo in Trani un *Teudelpertus doctor* (*C. D. B.*, V, 121), nel 1180 in Bari (*C. D. B.*, V, 144) un notaio *Bisantius* che si reca in Bologna *ad legendum:* e queste notizie bastano, credo, a dimostrare come cultura giuridica esistesse in Puglia: giuristi erano gli *judices* che spesso saranno stati anche *doctores* come nelle altre città italiane. E nel 1293 a Bitonto (Carabellese, *Giacomo Rogadeo* etc., n. 24) si citava dai notai l'epistola « divi Adriani », nel 1297 e 1300 (ib., n. 25 e 28) il « senatusconsultus Vellejanus », e in quest'epoca gli atti danno moltissime prove che chi li scriveva conosceva il diritto giustinianeo.

Abbiamo altresì detto come della antichità delle raccolte fanno una prova le disposizioni in cui si parla dalla distruzione della città. E abbiamo osservato che ci pareva impos-

sibile nel secolo XV una tale conoscenza dei documenti da permettere una ricostruzione del diritto di cui si servivano i cittadini baresi nel secolo XII.

Lavoro di ricostruzione avrebbe infatti dovuto essere, e sarebbe il primo esempio di tali lavori, quello del compilatore delle consuetudini, se vissuto in epoca diversa da quella che assegniamo alle raccolte.

Bastano a dimostrare ciò i documenti in cui sono citate le consuetudini cittadine. Nel n. 68, *C. D. B.*, I, troviamo le frasi « ... set petebat ut ostenderet instrumenta dotalia meffii et morgincapitis. Ad que respondit non debere ostendere instrumenta dotalia et ad matrimonii causam spectantia, nam non debet peti probatio per instrumenta matrimoniorum que fuerunt ante destructionem civitatis, set ex quo constat quod matrimonium extitit presumitur et dos data, et meffium promissum, et morgincap traditum »; e nel § *In matrimoniis* di Andrea le frasi: « in matrimoniis, quae destructionem patrie praecesserunt, et quarta creditur tradita, et Meffium obligatum », che basta porre a riscontro perchè sia chiaro quanto abbiamo affermato.

Così pure il confronto delle frasi dei doc. n. 140, *C. D. B.*, V, 78; *C. D. B.*, I, e altri riportate nell'Introduzione con il § *Cum instrumenti* di Sparano e il § *Brevia crediti* di Andrea.

Corrisponde all'epoca che vogliamo il tasso dell'interesse fissato nelle consuetudini *de Regulis juris* « Usurae de sex in septem et non amplius »: nei documenti troviamo detto « demus in anno laborem de sex in septem » (*C. D. B.*, V, 113, 132, 138, 141 [Noja]).

Come abbiamo accennato nel testo, nelle raccolte esistono voci di infima latinità e bizantine, e di cui non troviamo traccia nemmeno nei documenti, e che il Massilla dichiara di non comprendere.

Prima di quello del Massilla esisteva un altro commento alle consuetudini, come appare dal Massilla stesso nel com-

mento al § *Testis clericus:* « sed contra tex. hunc facit regula prima infra in tit. de regul. jur. ubi dicitur quod presbiteri admittuntur in testes: et licet ibi *quaedam glossella* dicat quod hoc procederet etc. ».



Le raccolte delle consuetudini sono, secondo me, elaborazioni scientifiche sulle primitive raccolte, come apparirebbe anche dal *proemium* di Andrea. A questa conclusione conducono, mi sembra, i documenti citati da cui appare l'esistenza di un corpo di diritto, anche prima delle raccolte che abbiamo, contenente regole simili alle contenute nelle raccolte, e tutti gli altri accennanti a consuetudini come a corpo di diritto e che non contraddicono alle norme contenute nelle raccolte.

L'analisi poi delle singole norme e dei documenti conferma sempre più nell'opinione che le raccolte non siano posteriori al 1300. Certo, alcune norme vi furono aggiunte (cfr. *Famiglia*), ma ciò conferma l'alta stima di cui godettero nella pratica.

E se in Trani troviamo nel 1063 già dettate norme di diritto consuetudinario, quale maraviglia avvenga ciò più tardi in Bari?

E se la cultura nell'epoca delle raccolte è tale da permettere si dica potessero in questa essere scritte, se nulla vi è in esse che contraddica ai documenti dell'epoca, io non credo arrischiate le conclusioni cui sono giunto nel testo e che qui ho brevemente documentate.

Le consuetudini nei documenti pugliesi.

Se, come abbiamo detto, consuetudini dovevano necessariamente formarsi e avere grande importanza, più delle leggi stesse, in Bari, di queste consuetudini dovremmo pure trovare notizie, o accenni, nei documenti pugliesi.

Esaminando infatti questi, noi troviamo non scarse memorie di consuetudini non solo in Bari ma anche in altri luoghi di Puglia. E le consuetudini di questi luoghi a volte sono originali, più spesso però simili alle baresi che talora troviamo addirittura seguite, dicendosi nei documenti: « secundum consuetudinem hujus civitatis ..... quae et Barensium ». Di tale diffusione abbiamo già detto, sicchè non ci resta ora che ordinare i documenti che alludono a consuetudini e secondo il paese e l'età, e secondo l'argomento giuridico di cui trattano, e secondo la maggiore o minore originalità di fronte alle raccolte.

Bari — 1028 (*C. D. B.*, IV, 18); 1044 (ib., 30); 1048 (ib., 34); 1057 (ib., 36); 1073 (*C. D. B.*, I, 27); 1118 (ib., 39); 1130 (V, 77, ib., 78); 1151 (ib., 18); 1154 (ib., 106 e 108); 1167 (I, 51); 1169 (V, 128); 1174 (V, 131); 1177 (V, 140); 1178 (V, 142); 1188 (I, 61); 1189 (V, 154); 1192 (I, 62); 1199 (I, 68); 1210 (I, 78); 1212 (I, 82 e 83); 1260 (I, 106); 1270 (II, 16); 1271 (II, 19); 1273 (II, 23); 1292 (II, 43); 1301 (II, 51); 1306 (II, 61).

Terlizzi — 1138 (III, 51 e 54); 1141 (ib., 57); 1153 (ib., 70); 1168 (ib., 104); 1171 (ib., 111); 1180 (ib., 129); 1183 (ib., 139); 1184 (ib., 143); 1210 (ib., 200); 1223 (ib., 211); 1227 (ib., 216 e 217); 1228 (ib., 220); 1229 (ib., 221); 1236 (ib., 234); 1238 (ib., 235 e 237); 1243 (ib., 247); 1244 (ib., 249); 1253 (ib., 258); 1267 (ib., 285).

Monopoli — 1181 (I, 57); 1189 (*C. C.*, 134); 1191 (*C. C.*, 136); 1193 (ib., 139); 1200 (ib., 142); 1206 (ib., 150); 1209 (ib., 155); 1212 (ib., 157); 1216 (ib., 159); 1217 (ib., 160); 1224 (ib., 165); 1226 (ib., 166); 1266 (ib., 198).

Polignano — 1169 (*C. C.*, 116); 1170 (ib., 118); 1171 (ib., 120); 1209 (ib., 154); 1251 (ib., 184); 1266 (ib., 200).

Conversano — 1202 (*C. C.*, 146); 1246 (ib., 180); 1257 (ib., 190).

Castellana — 1187 (*C. C.*, 130).

Giovinazzo — 1110 (V, 55); 1186 (III, 146); 1297 (III, 308).

Bitonto — 1189 (V, 153).

Questi accenni si possono raggruppare nel seguente modo.

BARI.

Capacità della donna. — N. 2 e 5.

La consuetudine cui alludono entrambi i documenti deriva dal diritto longobardo. È la norma che la donna non possa disporre che assistita dal mundualdo e dai parenti, e coll'interrogazione e il permesso del giudice, che nelle raccolte troviamo nel § *Si alienare mulier (Cum mulier per se vel per alium alienat,* Sparano) e nel § *Mulier nulli (Qualiter mulieribus alienare permissum sit,* Andrea).

Entrambi i documenti adoperano la formola *secundum legem et usum nostrum.*

Matrimonio, morgengab. — N. 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19.

Gli argomenti vanno raggruppati anche perchè noi troviamo sempre nei documenti la formula di *desponsare* o *ducere*

uxorem per *anulum et morgincap*, considerandosi quindi elementi essenziali e inscindibili del matrimonio la benedizione ecclesiastica e la donazione della quarta.

Le formule con cui si promette il matrimonio e il morgengab sono *secundum legem et consuetudinem* (n. 1 e 8), *secundum legem et usum nostrum* (n. 4 e 10), *secundum usum et consuetudinem* (n. 9 e 15), *secundum usum* (n. 12), *ut consuetudo* (n. 13), *ut usus* (n. 18).

Le consuetudini cui alludono questi documenti sono conformi al diritto longobardo, e conformi anche ai paragrafi studiati nel capitolo della *Famiglia*, onde mi sembra inutile trattenermi su esse.

È importante però il n. 19 di cui abbiamo trattato nell'*Escursus I*, in quanto rassomiglia molto nel contenuto e nella forma al § *In matrimoniis quae* della raccolta di Andrea.

Dote. — N. 7 e 25.

La dote consisteva di solito in *res mobiles* e danaro, solo eccezionalmente, dapprima, in cose immobili, come già abbiamo detto (l. c.).

La formula era (n. 7) *in ordine dotis juxta usum et consuetudinem,* o *juxta morem,* o *secundum jura et consuetudines Barrenses* (n. 25).

E della dote, come pure del *meffio*, di uno strumento del quale troviamo (n. 11) detto *secundum legem et morem barisanorum*, abbiamo abbastanza parlato per dilungarci qui su essi ripetendo cose già dette.

Procedura. — N. 6, 20, 22, 25.

Il n. 6 *secundum consuetudinem* dice della rinnovazione delle guadie prima della prestazione del *sacramentum*, ciò che non è in contraddizione col diritto longobardo e colle consuetudini baresi ed è forse nel tempo stesso messo a frenare la litigiosità che ricorda la *cautio de judicatui stando.*

I n. 14, 20, 22, 25 sono *reconciliationes* o abbreviature o copie di strumenti, in cui si riscontrano seguite le stesse re-

gole che dettano i paragrafi delle consuetudini relativi a quest'argomento, e cioè i §§ *Cum instrumenti* (Sparano) e *Brevia crediti* (Andrea). Troviamo le formule *secundum consuetudinem* (n. 61 e 25), *juxta morem* (n. 14 e 20), *secundum curiam et barensem consuetudinem* (n. 22).

Il n. 23 allude poi alle consuetudini come corpo di diritto, giacchè vi si contiene una rinunzia alle eccezioni *etiam juris consuetudinarii.*

Proprietà immobiliare. — N. 16 e 17.

Secundum barensem consuetudinem, dice il n. 16, si consegnano gli atti relativi alla cosa venduta: contiene a proposito di una donazione di terre a S. Nicola la formula *legaliter et consuete*, e ciò è conforme a quanto abbiamo detto trattando de *I Beni.*

Il n. 21 allude ad una consuetudine successoria simile alla dotale di dare alle donne solo, o preferibilmente, cose mobili e danaro, consuetudine di cui non si trova però traccia nelle raccolte.

Finalmente il n. 24, pur non contenendo formule come gli altri documenti esaminati, è relativo alle consuetudini e precisamente al § *Sacrosancta.*

TERLIZZI.

Le consuetudini di Terlizzi anch'esse si possono raggruppare in varie sezioni.

Consuetudini dotali. — N. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21.

Il n. 1 dice: « que omnia nova et bona sint, et si predicta mea filia prius mortua fuit quam praescriptas res ei tradamus, et reliquerit filios aut filias ex se et predicto viro suo procreatos, demus eis praescriptas res, secundum usum nostre civitatis ».

Il n. 2: « si res dotales per legem aut per usum juri meo redierint ».

Il n. 3: « in dotibus.... res mobiles secundum usum ».

Il n. 5: idem.

Il n. 6: « res mobiles in dote et ducales secundum usum nostre civitatis..... salvis tamen tenoribus qui de rebus dotalibus..... ».

Il n. 7: idem.

Il n. 8: « secundum morem, salvis etc. ».

Il n. 10: « secundum usum in dotis ordine ».

Il n. 11: « si casus redibende dotis evenerit, ego vel mei heredes, dotalem morem ac dotalem condicionem ceterosque tenores de predictis rebus et preçio secundum usum civitatis Terlicii ».

Il n. 12: idem.

Il n. 13: « et si casus estiterit de remittendis dotibus transactive vel condicionaliter ego vel mei heredes remittamus eis vel eorum heredibus predictas res, secundum usum et consuetudinem p. civitatis T. ».

Il n. 19: « in ordine dotis secundum usum Terlitii, salvis tamen tenoribus et illis conditionibus omnibus quod rebus dotalibus sunt jure nostro longobardo, secundum usum nostre civitatis Terlitii ».

Il n. 21: « de redibendis dotibus..... morem et consuetudinem civitatis Terlitii, ceterosque tenores conditiones dotales ».

Il n. 22: « in ordine dotis, secundum usum et consuetudinem civitatis T. ».

Il Carabellese osserva in proposito:

« Accanto alla *lex* longobarda venuta dall'alto, dal popolo stesso unito a civile consorzio era nato l'*usus*. Noi non conosciamo se non una piccola parte di questo nuovo codice creato dalla vita del popolo, nè sappiamo come esso s'è andato formando; laddove è presumibile che in tutte le manifestazioni più importanti della vita medesima dev'essersi svolto un principio di *usus*, e che ciascuna città deve aver portato

il suo contributo al nuovo edificio. Nel codice l'esempio più antico è dato da una carta del gennaio 1138 per la costituzione di un corredo dotale, *secundum usum nostre civitatis*, corredo che doveva devolversi ai figli nati dal matrimonio, anche in caso di morte della sposa avanti che fosse stato assegnato. L'*usus* è qualche cosa che si aggiunge e contrappone alla *lex*, come dice una carta del febbraio dello stesso anno a proposito di beni dotali mobili, che potevano far ritorno in potére di chi li avea assegnati, morta la dotaria senza figli: *si per legem aut per usum juri meo redierint.*

« Nella costituzione di corredo dotale, l'uso stesso permetteva che in mancanza di robė mobili si potessero dare beni immobili (1140). A Bisceglie davasi anche dote in danaro, con la solita condizione di ritorno a chi l'aveva assegnata, in caso di morte senza figli, nonchè se questi erano in età minore, ai quali giunti ad età legittima si restituiva, oppure se essi fossero morti avanti d'arrivarci. Morendo il marito, lasciava alla moglie l'usufrutto dei beni immobili, vita durante, finchè però era vedova; ma ritornata a nozze, egli voleva andassero, tranne la quarta parte dovutale per legge, al figlio o ai consanguinei, in caso di morte di quest'ultimo avanti l'età legale (1148).

« In progresso di tempo il corpo organico dell'*usus* viene ad accrescersi da elementi in esso decaduti da quello della *lex*, perdutasi a poco a poco la coscienza della distinzione giuridica fra l'uno e l'altra ».

« Del resto queste ed altre consuetudini sono come piccole variazioni o modificazioni dello stesso motivo, che è la legge longobarda. Nè credo che esse siansi estese a quasi tutta la regione per azione giuridica nuova esercitata dalla città di Bari, cosa del tutto inammessibile, giacchè i documenti di ciascuna città le riportano come consuetudini loro proprie, nè mai sono chiamate consuetudini di Bari. Nelle carte di questa città medesima, anzichè essere ricordate come un corpo di di-

ritto proprio originale, sono ritenute come parte essenziale di diritto longobardo, al quale tutto il diritto privato richiamavasi (1028, Bari, I, 14: « secundum ritus gentis nostre Lagobardorum »; 1073, Bari, I, 27: « per inquisitionem et absolutionem prephati critis ut lex ammonet et usum istius civitatis »; 1167, Bari, I, 51: « brebe meffii ordinatum iuxta legem longobardorum et more barisanorum »); e la tarda compilazione attribuita ai giudici baresi del secolo XIII (Andrea e Sparano) non può essere argomento valevole a sostenere l'espansione di questo preteso diritto consuetudinario barese a tutte le altre città ».

Ora è certo che nelle consuetudini pugliesi troviamo spessissimo un substrato longobardo; e ciò è più che naturale, come già avemmo occasione di osservare. Ma abbiamo pure osservato che non mancano consuetudini che ricordano il diritto romano, nè consuetudini che deroghino chiaramente al diritto longobardo o lo amplino. Se noi troviamo in Bari, ove si ha una compilazione giuridica anteriore, e di non poco, al XIII secolo, alcune eccezioni, alcuni ampliamenti che poi ritroviamo seguìti in altri luoghi, non abbiamo diritto di dire che questi adottarono le consuetudini baresi, e per l'importanza della città, e per essere essa capitale del tema di Longobardia, così come abbiamo il diritto, non trovando norme speciali di diritto marittimo o commerciale in una città pugliese costiera, di dire che essa seguiva quelle dettate dagli *Ordinamenta et Consuetudo Maris* di Trani? Che non si dica essere la consuetudine barese la seguìta, poco importa, se si seguono le stesse norme che quella detta, e d'altronde non mancano anche ricordi di questo seguire che si faceva delle consuetudini baresi: V, 153, 1189, Bitonto; I, 57, 1181, Monopoli; e, sebbene non citinsi le consuetudini, *C. C.*, 142, 1200, Monopoli; *C. C.*, 159, 1216, Monopoli; *C. C.*, 165, 1224, Monopoli; *C. C.*, 198, 1266, Monopoli.

Io, quindi, sono d'opinione diversa dal Carabellese, fon-

dando la mia convinzione anche su documenti di altre città oltre che sull'antichità e l'importanza delle consuetudini e delle loro raccolte.

La consuetudine dotale di Bisceglie citata dal Carabellese corrisponde pure perfettamente a quanto troviamo nel § *Dos a patre profecta* di Andrea. E la devoluzione del corredo dotale ai figli, anche se non consegnato alla madre, che troviamo in Terlizzi non ha nulla di contraddittorio alle consuetudini baresi, essendo i figliuoli eredi della madre e succedendole nei crediti (e la dote ha carattere di *legittima* se profettizia) ed essendo anche a loro vantaggio tutto l'istituto della dote.

Le citazioni di consuetudini nei documenti di Terlizzi non sono tutte relative alla dote. Esaminiamo quindi rapidamente gli altri istituti che vi si comprendono.

Morgengab. — N. 4.

Dice solo: « pro quarta secundum civitatis morem », ed è inutile quindi soffermarcisi.

Meffio. — N. 14.

« Meffium iuxta consuetudinem » (16 regali).

Capacità donna. — N. 9 e 16.

Nel primo una donna agisce senza mundualdo « non secundum civitatis morem, quia francorum lege vivo et judicor ».

Nel secondo invece, « secundum consuetudinem Terlicii », una donna ha bisogno per disporre del consenso del baiulo « mundoaldo meo pro parte curie in cuius manibus mundium meum esse videtur, aliisque mundoaldis et proximioribus carens ». È una applicazione della massima longobarda, che niuna donna può mai essere *selbmundia,* di cui abbiamo già discorso, e su cui quindi non ci dilunghiamo.

Abbreviatura. — N. 17, 18, 20.

Contengono la stessa formula « sequentes morem civitatis » e mostrano come in Terlizzi si seguisse per l'abbreviatura l'identica procedura che in Bari.

Monopoli.

Mos in generale. — N. 3, 4, 8, 10.

Contengono tutti la formula *per fustem ut mos est* che si riferisce alla *traditio*. È quindi inutile estenderci su essi e basta, mi sembra, notare che il n. 3 contiene una donazione, il n. 4 una retrocessione, il n. 8 e 10 vendite d'immobili.

Dote e morgengab. — N. 1, 9, 12.

Abbiamo già detto del n. 1 che tratta della dote e del morgengab « ut mos barensis est ».

Il n. 9 è uno strumento dotale: le condizioni di redibizione sono perfettamente identiche a quelle contenute nel § *Dos a patre profecta* di Andrea.

Il n. 12 contiene la formula *ut mos est huius civitatis.* E non dicendo altro, è più che legittima la supposizione che i patti siano uguali a quelli enumerati nel n. 9 e quindi alle disposizioni delle consuetudini baresi.

Vendita di immobili. — N. 2.

Contiene la formula *cum onere secundum usum nostre civitatis.* E quest'uso è evidentemente un uso generale, giacchè l'onere non è altro che il terratico o *servitio dominico* o le tasse che troviamo nominate o accennate in quasi tutti i documenti relativi a trasmissione d'immobili.

Capacità della donna. — N. 7.

È un patto matrimoniale in cui è detto: « Alia vadia..... Ut si ipsa soror sua uxor mea ad mortem venerit me vivente. habeat potestatem secundum legem et consuetudinem huius nostre civitatis disponere et iudicare de prescripto meffio et quarta sua quomodo et qualiter sibi placuerit ».

È quindi conforme la consuetudine al diritto longobardo e alle consuetudini baresi.

Procedura. — N. 5 e 13.

Il n. 5 è relativo alla *reconciliatio* di un atto che avviene *per alium notarium..... ut de more.* E si segue la procedura stessa dettata dalle consuetudini baresi.

A queste pure è conforme la consuetudine di Monopoli *de pena in instrumentis apposita non solvenda,* cui si accenna e si rinunzia nel n. 13.

Emancipazione. — N. 6.

È detta *excapilatio* e avviene *per manum ut mos est.*

Contratti agrarii. — N. 11.

È un contratto di mezzadria, simile a quelli che si praticavano in Bari. Ed è da osservare una certa corrispondenza fra le disposizioni relative alla cultura dell'olivo ivi accennate e quelle relative alla cultura della vigna contenute nel § *Si pactus* di Andrea.

POLIGNANO.

Usus in generale. — N. 1, 2, 3, 4.

Si riferisce alla *traditio* delle cose immobili che avviene *per fustem ut usus.* I n. 1 e 2 trattano di donazioni di immobili, il n. 3 di permuta, il n. 4 è un contratto di enfiteusi.

Abbreviatura. — N. 5.

Troviamo la formula *secundum Curiam et consuetudinem:* la procedura non differisce da quella delle consuetudini baresi.

Costruzione. — N. 6.

È relativo ai suoli edificatorî e alla loro estensione *ut antiquitus:* nulla troviamo di ciò nelle consuetudini baresi.

CONVERSANO.

Dote. — N. 2 e 3.

Il n. 2 contiene la frase *ad usum commünem:* i patti relativi alla restituzione della dote sono simili alle norme dettate dalle consuetudini baresi.

Il n. 3 contiene l'espressione *in ordine dotis secundum usum et consuetudinem Cupersani.*

Enfiteusi. — N. 1.

La *traditio* avviene *per fustem, ut mos est.*

CASTELLANA.

Si tratta di una donazione di immobili in cui, al solito, la *traditio* avviene *per fustem, ut mos.*

GIOVINAZZO.

Il n. 1 è un testamento, in cui si trasmettono agli episcopi dei *brevi* « cum omni auctoritate quam ego habeo, et eis secundum legem vel usum huius civitatis dare possum ».

Il n. 2 è uno strumento dotale, in cui i patti *de redibenda dote secundum consuetudinem civitatis* corrispondono ai dettati dalle consuetudini baresi.

Il n. 3 è la rinunzia in una donazione ad ogni eccezione o ausilio *etiam civilis consuetudinis.*

BITONTO.

L'atto realmente è fatto secondo le consuetudini baresi, ma riguarda dei Baresi. L'accenno alla « consuetudo Barii » riguarda l'alternativa fatta agli eredi di pagare i debiti dell'autore o di ricorrere al triste *auxilium* della *exhaeredatio.*

La servitù in Bari.

Abbiamo accennato come poca importanza avesse in Bari la classe degli schiavi, e come essa tendesse a diminuire anche per l'influsso della religione che spesso conduceva a manomissioni in punto di morte e ad *aldiationes* in favore di chiese o sacerdoti, *aldiationes* che duravano per lo più cinque anni, dopo i quali lo schiavo che si fosse ben condotto acquistava definitivamente la libertà.

Abbiamo pure detto che minore importanza ancora ha la classe degli aldii, e accennato alla condizione degli affidati ecclesiastici, quali risultano dai documenti del *Chartularium Cupersanense*. Anche in Bari, dicemmo, esisteva la classe degli affidati, ma poco potevamo dire su questa, prima della pubblicazione del V volume del *Codice Diplomatico Barese*, in cui parecchi documenti accennano all'affidatura, sì da permetterci di avere un concetto abbastanza chiaro di ciò che essa fosse e della sua importanza.

L'affidatura corrisponde alla *commendatio* di funesta memoria, che fu una delle basi del sistema feudale. Nei tempi calamitosi è chiaro come i deboli cercassero protezione presso i forti, i lavoratori presso i guerrieri, e in cambio della protezione dessero lavoro o pagassero un censo: è chiaro anche come appartenendo gran parte della terra a chiese o signori, i

lavoratori dovessero rivolgersi a questi per avere luogo in cui esplicare la loro attività e in cambio di un pezzo di terra si obbligassero a ciò che abbiamo visto nelle costituzioni date a Castellana dagli abati di San Benedetto. E l'affidatura ecclesiastica dovea essere, abbiamo osservato, più mite e conveniente ai deboli delle altre.

Di tale affidatura non mancano esempi nei documenti baresi: essa non è però la sola. Affidati aveano in Bari i duchi e i re, affidati aveano i privati, affidati, infine, avea anche la Città, il Comune.

Nel 1094 (*C. D. B.*, V, 18) troviamo la *vendita* di un affidato fatta dal *catapanus* alla chiesa di S. Nicola: « cepit rogare nos quatinus excuteremus illum de affidatura puplica. et daremus illum ecclesie S. Nicolai et domino Helie venerabili huius civitatis archiepiscopo. ut esset sub tutela et defensione atque affidatione eius. etiam et intercessorem nobis misit eundem dominum archiepiscopum qui rogavit nos..... Etiam dedit michi ipse dominus archiepiscopus pro eodem Rege quadraginta solidos michalatos bonos. quos ego accepi ad opus et servitium eiusdem mei domini agendum. Qua propter per hoc sigillum liberum et securum et indempnem eundem Regem facio a parte puplica. ut nec ipse dominus meus Boamundus nec eius heredes vel successores seu eorum ordinati iam nullo futuro tempore deinceps querant prenominatum Regem pro..... dato vel aliquem censum ei tollant ullo modo. sed semper sit sub tutela et defensione atque affidatione ecclesie Sancti Nicolai et ipsius domini archiepiscopi..... Ut deinceps omni tempore reddat censum et affidaturam eidem sancte ecclesie etc., quomodo et qualiter et quousque domino archiepiscopo placuerit. et nullam requisitionem vel molestationem aliquando patiatur ab ullo dominatore ordinato istius civitatis, sed semper maneat etc. ».

Nel 1108 (*C. D. B.*, V, 51) troviamo la liberazione di un affidato pubblico:

« *(Omissis)*. Libet michi excapilare de affidatura publica Adelbertum etc. rogantem me et rogatorem michi mittentem quatenus eum barensem antopium constituerem daretque michi pretium ad opus mei domini principis. Hoc audienti michi catipano placuit confixique cum illo quantum plus potui scilicet ut daret michi decem solidos etc. Quapropter etc. Per hoc nostrum sigillum securum et quietum et liberum et absolutum ex omni redditione affidationis facio te predicte Aldeberte et securitatem tibi et tuis heredibus concedo ut amodo in antea nec a domino nostro principe vel etc. aut a me vel ab ullis presentibus et futuris ordinatis vel exactoribus istius civitatis Bari ullo in tempore queratur tibi vel tuis heredibus census affidationis aut angarie vobis exigatur seu adiutorium data aut servitium vel ullum premium seu pretium aut redditione quam affidati in parte publica persolvere solent. Sed semper securi et quieti cum omni familia et causa vestra maneatis in hac civitate Bari sicuti unus et alter bonorum et antopiorum barensium. Etiam potestatem habeatis causam vestram judicare et liberaliter agere ut mos et consuetudo barensium etc. etc. ».

Nel 1109 (*C. D. B.*, V, 54) il dono di un affidato pubblico:

« Venit ad nostram dominam principissam..... Gemmam..... rogans ei ut daret et concederet sibi unum de affidatis proprio nostri domini principis..... Sic ego etc. Per hoc meum sigillum do, trado, atque concedo etc. Simeonem cum heredibus et familiis suis ut omni tempore sit ipse et heredes et familias eius in potestate et dominatione etc. et omnem redditionem et censum quod affidati suis dominis faciunt faciant sibi etc. serie requisitione et contrarietate etc. etc. ».

1113 (*C. D. B.*, V, 59) liberazione di un affidato della città:

« Propterea accepto pretio placitato facio tibi hoc scriptum ut amodo tu et tui heredes sitis semper tam extra affidatura

et maneatis liveri et absoluti inter concives nostra civitate et exteri de omni datione et servizio et antopii civitatis nostre constituimus et ab omni solutione et pensione affidationis liberamus et quietos vos clamamus deinceps et barensem statuimus ».

Da questi documenti (e vi si aggiunga anche il n. 32) risulta abbastanza chiaramente la condizione degli affidati in Bari, condizione certo peggiore degli affidati di Castellana, tolta come era loro la facoltà di *judicare et liberaliter agere*: sebbene forse nella pratica essi non fossero tenuti a pagare altro che un censo, chè non altrimenti potrebbe spiegarsi la liberazione o la cessione loro per somme non molto forti.

Quanto all'importanza della classe degli affidati in Bari, poco o nulla si può dire.

Relativamente ai servi e coloni dobbiamo aggiungere che essi si trasmettevano con i loro beni, come dal documento n. 74.

Excursus IV.

Il mundio della donna nei documenti.

LUOGO	Persona di famiglia	Marito	Figli	Chiesa	Imperatore Re Uffiziali	Curia	Dato dal giudice	Scelto dalla donna
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Bari	35	4	5	2	2	—	1	3
Terlizzi	30	—	3	3	4	2	1	—
Giovinazzo . .	3	1	1	—	1	—	—	—
Bitonto	1	—	1	—	—	—	—	—
Ruvo	2	—	—	—	—	—	—	—
Conversano .	10	1	—	—	—	—	—	1
Monopoli . . .	5	1	2	—	—	—	—	—
Polignano . .	1	—	1	—	—	—	—	—
Castellana . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Rutigliano . .	1	—	—	—	—	—	—	—

TOTALE

(I) BARI. *C. D. B.*, I, 4, 5, 6, 8, 15, 19, 27, 48, 50, 62, 101, 106; II, 26, 48, 61, 65, 67; IV, 6, 8, 9, 11, 18, 36, 41, f. 2; V, 3, 32, 46, 65, 78, 87, 117, 128, 149, f. 19 e 21; *C. C.*, 23.
TERLIZZI. *C. D. B.*, III, 3, 40, 48, 69, 70, 88, 108, 113, 119, 148, 162, 188, 194, 221, 230, 232, 233, 237, 245, 247, 251, 256, 267, 270, 274, 279, 281, 285, 292, 300.
GIOVINAZZO. *C. D. B.*, II, f. 13 e 17; IV, 114.
BITONTO. *C. D. B.*, III, 306.
RUVO. *C. D. B.*, III, 182; *C. C.*, 121.
CONVERSANO. *C. C.*, 3, 21, 29, 31, 33, 41, 145, 148, 178, 180.
MONOPOLI. *C. C.*, 11, 79, 137, 155, 164.
POLIGNANO. *C. C.*, 185.
RUTIGLIANO. *C. C.*, 89.

(II) BARI. *C. D. B.*, IV, 25, 27, 39; V, 106.
GIOVINAZZO. *C. D. B.*, III, 15.
CONVERSANO. *C. C.*, 87.
MONOPOLI. *C. C.*, 134.

(III) BARI. *C. D. B*, I, 40, 46; IV, 30; V, 110.
TERLIZZI. *C. D. B.*, III, 97, 144, 243.
GIOVINAZZO. *C. D. B.*, II, f. 12.
MONOPOLI. *C. C.*, 160, 176.
POLIGNANO. *C. C.*, 64.

(IV) BARI. *C. D. B.*, II, 61; V, 20.
TERLIZZI. *C. D. B.*, III, 194, 205, 233.

(V) BARI. *C. D. B.*, I, 77; V, 20.
TERLIZZI. *C. D. B.*, III, 65, 74, 123, 220.
GIOVINAZZO. *C. D. B.*, II, f. 14.

(VI) TERLIZZI. *C. D. B.*, III, 234, 257.

(VII) BARI. *C. D. B.*, V, 94.
TERLIZZI. *C. D. B.*, III, 301.

(VIII) BARI *C. D. B*, I, 99, 105; II, 50.
CONVERSANO. *C. C.*, 15.

(IX) È da osservare che in questa categoria sono classificati i documenti in cui non appare chiaramente chi sia il mundualdo della donna pur non essendo spesso tale il marito: per conseguenza in molti di questi casi il mundio, data l'usanza contraria al diritto longobardo, è nella famiglia della donna.
BARI. *C. D. B.*, I, 1, 11, 14, 23, 35, 37, 44, 45, 47, 58, 71; II, 23; IV, 10, 21, 40.
TERLIZZI. *C. D. B.*, III, 12, 23, 150, 165, 169, 252.
GIOVINAZZO. *C D. B.*, III, 7, 8, 10, 15, 308.
CONVERSANO. *C. C.*, 13, 14.
MONOPOLI. *C. C.*, 19, 99, 143.
CASTELLANA. *C. C.*, 187.

(X) BARI. *C. D. B.*, I, 81; II, 46, 48, 61, 65; IV, f. 1.
TERLIZZI. *C. D. B.*, III, 143, 275.
CONVERSANO. *C. C.*, 5.

La persona giuridica — Chiese e monasteri.

Abbiamo già notato come dalle raccolte risulti indirettamente essere considerate come persone giuridiche la città e le chiese, e osservato come fossero anche probabilmente considerate tali le giudecche e le colonie dei mercatanti.

Ci resta quindi da esaminare la diffusione del concetto della persona giuridica, nelle due forme di corporazione e fondazione, l'importanza assunta da questo concetto, e le manifestazioni cui esso diede luogo.



Di fondazioni non scarseggiano i documenti: sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di pii lasciti o legati per messe, preghiere, lampade, a volte troviamo anche fondazioni di importanza rilevante, quale ad esempio quella del n. 19 *C. D. B.*, IV o del f. 19-20 *C. D. B.*, V. Dalle tavole si rileva come tali fondazioni dovessero essere amministrate dai sacerdoti, per cui a volte si riservava il diritto di patronato alla famiglia del fondatore. E a queste fondazioni o pii legati si riferisce il paragrafo delle consuetudini *Ecclesiae, quas.....*

Non troviamo fondazioni che abbiano altro scopo che la pietà o la beneficenza, quali sono da considerare le disposizioni in favore dell'*ospitale Sancti Nicolai* sorto quasi nello stesso tempo della chiesa, destinato a dare ricovero e ristoro ai pel-

legrini poveri venenti al Santo, e i cui beni troviamo amministrati ora da laici, ora da ecclesiastici, sempre però sotto la dipendenza del priore, amministratore di diritto di tutte le opere pie.



Se togliamo i conventi e se togliamo gli accenni alla città e alle giudecche, noi non possiamo assolutamente affermare di trovare in Bari ricordi di corporazioni. Non credo sia sufficiente a stabilire l'esistenza di questa il fatto di trovare alcuni operai detti *magistri*, perchè non sempre troviamo dato tal titolo, nè troviamo mai dato quello di apprendista o simile, e ci troviamo di fronte all'operaio libero. Forse per l'indole pugliese, schiva di legami corporatizi, le corporazioni non hanno grande importanza e si trasformano presto in congreghe: certo abbiamo tale scarsezza di documenti da non potere dare un solo esempio di corporazione.

Abbiamo, ripeto, il Comune, e certo a formarlo contribuì il ricordo della vita corporatizia: ma di esso abbiamo già parlato.



Dalla diffusione del concetto del pio lascito doveano derivare ricchezze enormi alle chiese, ai monasteri. E di queste ricchezze abbiamo detto nel capitolo de *I Beni*. Non credo però inutile enumerare qui le notizie più antiche relative agli enti ecclesiastici che troviamo in Bari.

S. Maria in Marzulo, 1029 (*C. D. B.*, IV, 19), *adlibertatio*.

S. Eustazio, 1033 (*C. D. B.*, IV, 21), donazione.

S. Giovanni Ev. e Batt., 1032, I, 18, assegnazione.

S. Benedetto (convento), 1039 (*C. D. B.*, IV, 26), permuta terre.

Trinità (convento), 1060 (*C. D. B.*, IV, 39), assegnazione quarta.

S. Maria (convento), 1071 (*C. D. B.*, IV, 45), nomina abate S. Benedetto.

S. Maria Turre Rodiperti, 1024, I, 12, concessione a censo.

S. Salvatore e S. Maria, 1059, I, 24, esenzione.

S. Prisco di Sao, 1067, I, 26, donazione della Chiesa.

S. Felice in Luciniano, 1073, I, 27, donazione.

S. Nicolò del Monte, 1073, I, 28, assegnazione.

Cattedrale, 1082-5, I, 29, diplomi ducali.

S. Angelo a M. Jannacio e S. Nicola, 1087, I, 32, donazione duca Ruggero.

S. Clemente, 1089, I, 34, cessione della chiesa alla Chiesa di Bari.

S. Sabino, 1110, I, 38, data ad Arcivescovo.

S. Pietro in Luciniano, 1118, I, 39, lite per terre.

Ognissanti (monastero), 1083, V, 4, *adlibertatio*.

S. Angelo de Didata, 1148, I, 47, nominata.

S. Nicolò de lu porto o *de grecis* o *supra portam veterem*, 1178, I, 53, nominata.

S. Elia de Arena, 1183, I, 59, concessione.

S. Maria de Kiriannaci, 1183, I, 59, censo su precedente.

S. Pelagia, 1195, I, 65, diploma Costanza.

S. Maria Maddalena, 1255, I, 103, bolla *Raynaldus* arcivescovo.

S. Nicola de Menerba, 1089, V, 12, donazione a S. Nicola.

S. Gregorio de Kiri adralisto, 1089, V, 13, nominata.

S. Salvatore (monastero), 1090, V, 15, nominato.

S. Basilio, 1100, V, 32, sentenza a favore S. Nicola.

S. Nicola ospitalium, 1101, V, 34, nominato.

S. Scolastica (convento), 1102, V, 35, donazione.

S. Martino, 1104, V, 39, nominata.

S. Maria de Colonato, 1123, V, 69, donazione a S. Nicola.

S. Giorgio de pappacilicio, 1191, V, 157, nominata.

S. Teodoro, 1191, V, 157, nominata.

Excursus VI.

La proprietà fondiaria nei documenti.

Per quanto rapidamente, pure è necessario esaminare le condizioni della proprietà immobiliare, della cui trasmissione e degli inceppi della quale abbiamo discorso nel commento alle consuetudini, riservandoci di trattare a parte delle sue condizioni e per non dilungarci di troppo, e perchè scopo del lavoro era ed è essenzialmente il commento delle consuetudini e la ricerca delle loro origini.

Nell'*Excursus II* abbiamo visto come in Monopoli fosse uso cittadino trasmettere la proprietà immobiliare *cum onere suo,* ed abbiamo osservato che non essendo quest'onere altro che il terratico, l'imposta fondiaria, ed essendo questa generale, generale doveva pure essere l'uso monopolitano. Di questa osservazione dobbiamo adesso dare le prove, ma dobbiamo anzitutto osservare ancora che l'onere corrisponde al *publicum tributum* cui troviamo accenni nei documenti e che non hanno nulla che vedere colla *stratia* nè coi tributi o censi feudali, di cui non mancano esempi nei documenti, che quindi esamineremo a parte, come a parte esamineremo gli oneri di diritto privato, e specie la *protomisi,* gravitanti sulla proprietà immobiliare.

Ciò premesso, e premesso ancora che gli accenni agli oneri di diritto pubblico fanno parte delle formule di trasmissione, rileviamo dai documenti:

In *Bari* [*C. D. B.*, I, 16, 19, 21, 23, 35, 44, 45, 47, 48, 107; *C. D. B.*, IV, 7, 9, 30; *C. D. B.*, 3, 5, 7, 8, 13, 17, 23, 48, 53, 61, 65, 72, 84, 95, 96, 99, 101, 103, 117, 118, 124, 149, 154, 156, 157, 161, 162; *C. C.*, 23] la trasmissione della proprietà avviene con la guadia di *defendere a serbitio debito et religatione* (cioè arretrati del *serbitio*), e spesso anche a *stratia*, che, come dice un documento, *est ipsum serbitium*. Dobbiamo notare però che questa guadia probabilmente non si estendeva al terratico, come accenna il n. 61 *C. D. B.*, I. Non è poi la sola guadia che prestava il trasmittente. La *venditio*, o altra forma di trasmissione, avveniva *ea ratione ut amodo et semper sit in potestate tua et tuorum heredum habendum dominandum et faciendum exinde omnia ut volueritis sine mea meorumque heredum requisitione et contradictione. Et non habeamus potestatem eam levare contrare vel minuare aliquid vobis per nullum ordinem vel rationem. Sed ego et heredes mei semper defendamus tibi et tuis heredibus venditionem istam ab omni debito et servitio et relegatione nostra. Et ab omni humana persona ut securius exinde maneatis semper sine contradictione cuiscumque.*

Si dava quindi la guadia di difendere dai 'pretendenti avere diritto sulla proprietà che si trasmetteva: dai creditori, dalla moglie e dai mundualdi, dai protomissarii: e gli uni e gli altri sono spesso nominati nei documenti. E in questi troviamo anche delle richieste di difesa, come delle subentrazioni nei diritti dell'accipiente, e come dei retratti per *protomisi*.

Se poco ci interessano le prime due categorie, è invece importante studiare l'azione, l'esercizio del diritto protomiseo di cui abbiamo già trattato nel capitolo de *I Beni*: e ciò che facciamo per Bari, faremo anche per gli altri paesi della provincia di cui abbiamo documenti.

La *protomisi* grava sulle terre come servitù, di cui sono titolari i parenti, i comunisti, i confinanti, i cittadini. Si riferisce anche ad essa l'espressione *ab humana persona*, che in

altri documenti troviamo distinta come abbiamo detto, e nei documenti baresi troviamo:

Vendite fatte a protomissarii. — *C. D. B.*, I, 5, 6, 8, 15, 19, 45; *C. D. B.*, II, 23, 51; *C. D. B.*, IV, 7; *C. D. B.*, V, 16, 23 (?), 53, 86, 95, 101, 103, 124, 156, 157, 159 (?), 162, f. 17.

Probabilmente il numero delle vendite fatte a protomissarii è maggiore date le lacune dei documenti: e si deve notare che quasi nessuna vendita è fatta a non cittadini: nessuna, anzi, dato il larghissimo concetto della cittadinanza che troviamo nelle consuetudini e che abbiamo già esaminato. E dobbiamo notare anche, che, nonostante quanto dicono le consuetudini, la Chiesa a volte gode del diritto protomiseo: così nei documenti 16, 53, 86, 124, f. 17 *C. D. B.*, V.

Non troviamo frequenti i retratti protomisei, e ciò si spiega data l'usanza delle guadie contro questo diritto e la facilità di sottrarsi alle sue conseguenze. Pure, ce ne fornisce un esempio il documento 97 *C. D. B.*, V.



Per gli altri paesi della provincia di cui abbiamo documenti possiamo da questi dedurre quanto appresso:

In *Terlizzi* troviamo accenni al *servitio* nei seguenti documenti:

C. D. B., III, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, *19*, 21, *22*, 23, 24, *25*, *26*, 27, *29*, *31*, *34*, *35*, 36, *38*, 39, *42*, *43*, 44, *46*, 47 (terra feudale), 50, 52, *53*, 55, 56, 60, *63*, *64*, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, *90*, 91, 95, 98 (censo feudale), 99, 100, 107, 108, 109, *110*, 112, 114, 115, 116, 118, *122*, *123*, 125, 132, 133, 137, 138, *141*, 142, *152*, 157, 160, 161, 164, 165, 169, 171, 172 (ib.), 176, 177, 179, 182, 183, 186, 188, 189, 190, 191, 208 (ib.), 209, 214 (ib.), 242 (ib.), 271 (ib.).

Dobbiamo notare che in Terlizzi si usavano due formole di guadia: quella *ab omnibus hominibus* e un'altra in cui si

specificava anche a *publico servitio:* si potrebbe supporre quindi che le terre cui non troviamo la guadia pel *servitio* (e sono i numeri in corsivo), fossero soggette a questo: e che in Terlizzi si trovano accenni di censi feudali, che in Bari mancano assolutamente.

Vendite fatte a protomissarii. — *C. D. B.*, III, 10, 38, 44, 55, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 108, 114, 115, 118, 133, 137, 164, 169, 179, 186, 188, 190.

È da notare che alcuni di questi atti sono in favore della Chiesa (n. 80 e 115) ed anche che troviamo in Terlizzi un retratto protomiseo: *C. D. B.*, III, 49.

In *Conversano.* — *C. C.*, *3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22* 25, *28,* 29, *30, 31, 33, 35,* 41, 48, 51, *52, 55, 56,* 62, *67, 68, 70, 72, 73, 77, 78, 80, 87, 88,* 97, 98, 101, *103,* 108, *109,* 112, *119, 124, 125, 128,* 131, *135, 141, 145, 147, 158,* 161, *162, 163,* 175, *179*.

Gli accenni a *servitio* (numeri non corsivi) sono pochi. Ma è da notare che molte trasmissioni sono fatte dal monastero di S. Benedetto (enfiteusi, permute, *remeliorationes*), è da notare che le formule non sono tali da escludere, ove la guadia non è data pel *servitio,* che questo gravasse sulle proprietà trasmesse. Troviamo poi nel n. 25 detto di servizio militare, di *feudo* nei n. 62 e 175, e Conversano era terra feudale, a differenza di Bari.

Troviamo *protomisi* nei numeri 6 e 17 (una *remelioratio,* equivalente quasi a vendita, e quindi il documento non è in contraddizione colle consuetudini baresi), e un accenno alla stessa nel n. 52.

In *Monopoli* [*C. C.*, *11, 19,* 99, *111, 114, 134, 136, 137, 135, 157, 160, 164, 170, 191*] non troviamo che un accenno di servizio nel n. 99. E troviamo *protomisi* nei numeri 19 e 160 *C. C.*

In *Polignano* troviamo un accenno di servizio nel n. 27 *C. C.*: non ne troviamo nei numeri 24, 82, 107, 113, 116, 118, 120, 123, 126, 154.

Non troviamo accenni di servizio in *Minervino* (*C. C.*, 115), in *Castellana* (*C. C.*, 130).

In *Rutigliano* troviamo accenno di servizio (*C. C.*, 108): non ne troviamo nei numeri 97 e 109 *C. C.*

In *Casamassima* troviamo *protomisi* (accenno) nel n. 11 *C. D. B.*, I.



Questo non trovare accenni o guadie pel servizio però non mi pare implichi non esistenza, ma al contrario esistenza di questo. E al *servitio* era anche, sembra, soggetto il monastero di S. Benedetto che però ordinariamente trasmetteva senza farne menzione, onde potrebbesi anche supporre vi fosse soggetto solo per le terre che non ne aveva ricevute libere o non avea ottenuto di fare tali.

A ogni modo, mi pare certo quello che ho già affermato, e cioè che ben diverse erano le condizioni della proprietà fondiaria in Bari, diverse nei paesi limitrofi che per la maggior parte terre feudali e anche ecclesiastiche non ebbero mai la libertà cui giunse Bari nel periodo comunale e di cui rimangono vestigia anche nelle consuetudini, in questo periodo massimamente svoltesi ed elaborate.

E se diverse erano le condizioni, quale maraviglia se le consuetudini ci presentano la proprietà fondiaria libera quasi da oneri e pesi di diritto feudale?

Excursus VII.

Abbiamo discorso delle norme procedurali seguìte nella compilazione degli atti, sia privati che pubblici, e delle norme seguìte nei giudizi, specialmente in fatto di prove: non mi sembra inutile soffermarmi un po' sul giudizio ed esaminare qualcuna delle sentenze pervenuteci.

La più antica tra queste è quella di Conversano dell'889 (*C. C.*, 2):

« *Preceptum Medalspi spatharii de terris in Copersano.*

« In nomine domini nostri jesu christi dei aeterni tertiodecimo anno imperii domini leoni et alexandri sanctissimis imperatoris nostris mense maio secunda indictione. Dum quadam resedente diem, medalspus imperiali spathariis candidatus casale copersano ad causis diffiniendum. tunc quidem nostra venit presentia preponitus sancti benedicti nomine teodinus una cum anningo suus advocator et ceperunt causare adversus hominem nomine malgegari ex uno hortale et duo putea propinquo casale copersano pertinentes sancti benedicti quibus pandone ante os annos pro redemptionis suae animae in eo superius nominato loco offeruit. tunc ego qui supra imperiali spatharius candidatus statim interrogavi is dictus malgegari quid loqueris de hac re ille quidem respondit et dixit, domine non facio deus nisi pandone que superius nominat iste prepositus et dicens quod ipsum hortale cum ipsa putea offero tum habuis-

set in super dicto monasterio veritas est quia habios meus magelgari ipsum hortale cum ambo ipsa putea et datum habui hoc ordine usque dum spatium ipsius fuerit frugiare ilud pos discessum vero revertere ad heredem abii mei hoc gestum elegerunt sibi pariter pugna et sancta Dei evangelia ibidem astabat ut sacramenta resivi. de hac re multi quidem exiebat et dicebat nos scimus quia causa monasterii huius est dum ego predictus imperiali spatharius candidatus locutus fui ipsius malgerari non audis que isti adversum te testificat ille statim manifestavit et dixit veritas et negare non possum quia causa super dicti monasterii est. dum hoc intelleximus per nostrorum supradictorum iudicium retradere fecimus ipsius prepositi una cum suus advocatus ipsum hortale cum ipsa putea secundum ipsius magelgari manifestationem..... et unde pro securitate beati benedicti quam et de teodinus prepositus hoc nostrum edemisimus iudicatum etc. ».

La più antica sentenza di Bari è quella del 1100 (*C. D. B.*, V, 32):

« In nomine sancte et individue trinitatis. Anno incarnationis domini nostri jesu christi millesimo centesimo etc. Residente me Nicolao barinorum critis qui et melipezzis in ante domini gloriosi nostri Boamundi, cum ceteris nobilibus hominibus subscriptis testibus ad iudicandum et diffiniendum causas et altercationes iniuscuiusque hominis ad nos venientis. Tunc etc. dicendo etc. Hanc compellationem audiens ego qs. critis misimus etc. Qui venientes dixerunt etc. et mox ad eamdem compellationem predicti responderunt etc. Quod scriptum fecimus legere et continebatur etc. *(Discussione su scritto che dichiarasi nullo perchè non contiene nè donazione nè vendita)*. Unde pro securitate et defensione etc. etc. ».

Si possono notare alcune corrispondenze tra questi giudicati redatti in luoghi diversi e a più di duecento anni di distanza, ciò che proverebbe un substrato tradizionale della procedura, conforme al diritto romano.

Infatti avremmo in questi processi le singole fasi di cui abbiamo detto trattando della procedura, e risultanti abbastanza chiaramente perchè su esse ci estendiamo dippiù. E abbiamo anche una certa corrispondenza di formule che si può agevolmente notare.

Naturalmente, nel primo non troviamo che *un giudice*, mentre nel secondo troviamo il giudice assistito dai nobili, alla cui importanza e al significato della cui presenza abbiamo già accennato.

I documenti corrispondono quindi alle consuetudini e al diritto romano che vediamo conservarsi per tradizione e perchè le forme bizantine vi corrispondevano.

Non abbiamo alcuna sentenza vescovile, ma, se l'avessimo, potremmo notare gli stessi ricordi e formule.



Le forme procedurali dei giudizi corrispondono in tutta la Puglia. Non si può dire così della forma degli atti, in cui vediamo variare quasi continuamente alcuni elementi, tra cui quello della testimonianza, che per me segue molto più le regole longobarde e consuetudinarie che non il diritto bizantino o volgare. E di questa abbiamo già discorso a lungo trattando della procedura.

BIBLIOGRAFIA

Consuetudines Civitatis Barri - ad - edite nei *Commentarii* di VINCENZO MASSILLA, Venezia, 1596.

Corpus Juris Civilis, ed. Kriegel, Stuttgart, 1890.

Glossa, Lione, 1548.

PERTZ, *Monumenta Germaniae Historica,* Hannover, 1826 e seg.

Pragmaticae Edicta Decreta Regni Neapolis di ALFENO VARIO, Napoli, 1772.

Pragmaticae del ROVITO, Napoli, 1633.

Constitut. Regni utriusque Siciliae (edizione del Muzillo sulle glosse di Andrea de Isernia, Bart. de Capua etc.), Venezia, 1590.

Codice Diplomatico Barese, voll. I, II, III, IV e V, Bari, 1897-1903.

Chartularium Cupersanense del MOREA, Cassino, 1893.

Codex Diplomaticus Cavensis, Napoli, 1873.

PETRONI, *Storia di Bari,* Napoli, 1857.

GARRUBA, *Eoniade della traslazione della miracolosa immagine di M. SS. di Costantinopoli* ecc., Bari, 1846.

BEATILLO, *Historia di Bari,* Napoli, 1637.

GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli,* Napoli, 1787.

TOPPI, *Biblioteca Napolitana,* Napoli, 1778.

GIUSTINIANI VITO, *Il diritto consuetudinario,* in *Terra di Bari,* Trani, 1900.

CARABELLESE, *Il sorgere del Comune marittimo pugliese,* Bari, 1900.

FARAGLIA, *Il Comune nell'Italia meridionale,* Napoli, 1883.

Brevis Historia juris Romano Neapolitani, Gravier, Napoli, 1760.

DE ROSSI, *Critiche osservazioni* etc., Napoli, 1784.

PASCHALE J., *Codex pro notariatus officio,* Napoli, 1768.

Consuetudines Neapolitanae - Commentaria ad - di ANDREA MOLFESIO, Napoli, 1613.

DE LUCA, *Decisiones* etc., lib. XX, Venezia, 1707.

DE AFFLICTIS, *Decisiones,* Venezia, 1635.

ROVITO, *Decisiones,* Napoli, 1633.

GOTHOFREDUS, *Corpus juris civilis romani,* Coloniae, 1786.

BRÜNNELK, *Siciliens mittelalterliche Stadrechte,* Halle, 1881.

MASSA, *Bari nel secolo XVII,* Bari, 1903.

BONAZZI, *Statuti ed altri provvedimenti intorno al governo municipale della città di Bari,* Napoli, 1876.

ALIANELLI, *Su la data degli ordinamenti marittimi di Trani,* Napoli, 1866.

PARDESSUS, *Us et coutumes de la mer,* Paris, 1834-47.

DE ROZIÈRE, *Dissertation sur la veritable date du statut maritime de Trani,* in *Bibliothèque de l'Ecole des chartes* (marzo 1856).

FESTA CAMPANILE, *Al chiarissimo signor Luigi Volpicella intorno ad una opinione di Pardessus relativa a Trani,* Trani, 1856.

ROGADEO, *Gli ordinamenti marittimi di Trani,* Trani, 1899.

BELTRANI, *Su gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani,* Barletta, 1873.

LOFFREDO, *Storia della città di Barletta* ecc., Trani, 1893.

CARABELLESE, *Saggio di storia del commercio della Puglia* ecc., Trani, 1900.

Giacomo Rogadeo nella vita civile e politica del regno di Puglia nel secolo XIII, Trani, 1901.

VOLPICELLA, *Gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani,* Potenza, 1852.

Lettera all'on. sig. comm. Nicola Alianelli intorno alle consuetudini di Trani (s. l. e a.).

CIPOLLA, *Un dubbio sulla data degli ordinamenti tranesi,* in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei* (classe di scienze morali ecc.), serie V, vol. V, fasc. 6.

GABOTTO, *Il commercio e la dominazione dei Veneziani in Trani fino all'anno 1530,* in *Archivio storico napoletano,* anno XXIII.

RACIOPPI, *Ordinamenti e consuetudini marittime di Trani,* Napoli, 1878.

INDICE

Il 1.º volume di questa serie contiene:

CRONACHE

DEI

FATTI DEL 1799

DI

GIAN CARLO BERARDUCCI

E

VITANGELO BISCEGLIA

A CURA

DI

GIUSEPPE CECI.

Il 2.º volume contiene:

STORIA

DELLA

SUCCESSIONE DEGLI SFORZESCHI

NEGLI

STATI DI PUGLIA E CALABRIA

E DOCUMENTI

PER

LUDOVICO PEPE.

Il 3.º volume contiene:

LA PUGLIA NEL SECOLO XV

DA FONTI INEDITE

PER CURA

del

DOTT. FRANCESCO CARABELLESE.

In corso di stampa il 4.º volume che conterrà:

IL LIBRO ROSSO

DELLA

CITTÀ DI MONOPOLI

A CURA

DI

FRANCESCO MUCIACCIA.

COMMISSIONE PROVINCIALE
DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Documenti e Monografie
VOL. VI.

Le Stazioni preistoriche di Molfetta

RELAZIONE
SUGLI SCAVI ESEGUITI NEL 1901

DEL
D.r MASSIMILIANO MAYER

APPENDICE

Ossami di mammiferi del Pulo di Molfetta e adiacenze

descritti dal dott. Eduardo Flores.

BARI
MDCCCCIV.

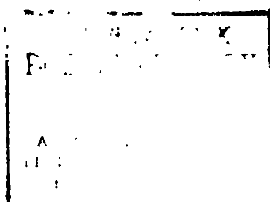
Molfetta, Italy. — Archaeology.
Paleontology (Zoological), Italy: Molfetta.



IL PULO DI

fella,

[illegible]





Roma Fotot. Dan[...]

MOLFETTA (ANGOLO SUD-EST)

Le Stazioni preistoriche di Molfetta

RELAZIONE

SUGLI SCAVI ESEGUITI NEL 1901

DEL

D.r MASSIMILIANO MAYER

APPENDICE

Ossami di mammiferi del Pulo di Molfetta e adiacenze

descritti dal dott. **Eduardo Flores.**

BARI

MDCCCCIV.

Trani, Tip. del Cav. Uff. V. Vecchi, 1904.

I.

PARTE GENERALE.

Per incarico della Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria di Bari intrapresi nell'estate 1900 degli scavi vicino a Molfetta nella località detta Pulo [1], con l'intendimento di studiare dal punto di vista archeologico quel sito, preso finora in considerazione soltanto dai geologi e dai naturalisti in genere [2].

I miei lavori però, eseguiti nel luglio e in gran parte dell'agosto 1900, non si limitarono all'ambito detto propriamente Pulo, ma dovettero estendersi, in seguito a' primi risultati ottenuti durante lo scavo e lo studio, anche ai campi circostanti. Si giunse in questo modo a scoprire l'esistenza di due stazioni preistoriche invece di una, differenti per molti rispetti, e di cui, va presto detto, la superiore è più antica del Pulo stesso.

Tralasciando i particolari conosciuti sin dai tempi del Giovene, dotto e benemerito scienziato molfettese del secolo XVIII (1753-1837), riguardo alla formazione e all'origine presunta del Pulo, descrivo quel tanto che basti al lettore non pratico della contrada, perchè se ne faccia un'idea con l'aiuto della pianta eseguita e pubblicata ora per la prima volta.

---

[1] Su questo nome geografico vedi il paragrafo finale.

[2] La letteratura si trova nell'accurato lavoro del prof. Franc. Virgilio, *Geomorfogonia della provincia di Bari* (*La Terra di Bari*, III, Trani, 1900) basata per la parte preistorica essenzialmente sulla precedente opera di A. Jatta, *Appunti sulla Geologia e Paletnologia della provincia di Bari*, Trani, 1887. — Cfr. pure A. Jatta, *Il Pulo di Molfetta*, « Bull. del Club Alpino Ital. », 1876, vol. X.

§ 1. — Il Pulo.

Il Pulo, situato a circa un chilometro dalla marina e altrettanto da Molfetta, in luogo più elevato, è un vasto sprofondamento che forma un bacino di forma piuttosto ovale, del diametro di m. 170 nell'asse principale da Est ad Owest e profondo m. 30 nelle parti più basse, sui cui fianchi, scendenti quasi perpendicolarmente, si apre l'adito di molte grotte situate in varie direzioni e a diverse altezze. La parte Ovest, meno regolare del resto della cavità, presenta una grande insenatura, compresa la quale la maggiore larghezza dell'ovale può essere calcolata a circa 120 metri o poco più [1].

È già noto da tempo che la formazione cretacea, in cui si apre questo bacino, contiene fra i suoi strati molta argilla rossa (ocra) ed è naturalmente così produttiva di salnitro da permettere che ai tempi degli ultimi Borboni vi s'impiantasse una piccola officina per l'estrazione di questo prodotto naturale. Ma appunto l'accennata natura geologica della roccia, se potè agevolare la formazione delle grotte, implica anche la possibilità in esse di piccoli distacchi e crollamenti. Tuttavia se alcune di esse, allargate e sistemate dalla mano dell'uomo, sono più o meno crollate, altre si trovano ancora in condizione così buona, che con poca fatica e spesa se ne potrebbe assicurare la conservazione. Per tale opera di salvataggio però occorrerebbe in primo luogo distruggere e sradicare i fichi selvatici, che diramandosi fra i sassi, minacciano di danneggiare proprio le parti più interessanti delle grotte.

In fondo del bacino si trovano accumulati dappertutto mucchi di sassi e macerie, specialmente in prossimità delle pareti; mucchi oramai misti e impastati di terreno e col tempo trasformati in elevazioni, che oggi sono

[1] La pianta non è perfettamente esatta al lato Owest, il quale, a parte altri particolari, dovrebbe presentare una linea meno curva, formando un angolo più pronunziato col lato Sud.

in parte piantate a vigna e alberi. La quale ultima osservazione va detta in ispecie pei lati Nord ed Owest, donde ora trovasi l'entrata (lato del Casino), ove senza che si scorga molto della parete rocciosa, il tutto è trasformato in modo da formare dei terrazzi con comodissima discesa.

In fondo a sinistra vi è (p) una elevazione isolata, quasi a cono, formata, a quanto si dice, in tempi recentissimi, dalle pietre e scorie che i fabbricanti di salnitro venivano via via gettando. In quanto all'ammassamento più importante, quello cioè a sinistra di chi entra (Nord), non ci vuole molto acume per indovinare che esso rappresenta la roccia staccatasi nella grande rottura, che ha formata da questo lato la già notata insenatura, interrompendo spiccatamente la linea che circoscrive il bacino.

In questa parte, evidentemente giammai sottoposta ad alcun lavoro umano, si comprende facilmente come le masse di terreno ai tempi del Giovene si trovassero addossate vicino alle pareti del Pulo, formandone proprio una specie di *bacino;* ma le altre parti — fatta eccezione della entrata trasformata recentemente — non offrono un aspetto che corrisponda strettamente alla parola indicata, sia per i lavori eseguiti nello impianto della nitriera, sia perchè non furono mai fino a tanta altezza coperte dai massi caduti, i quali piuttosto formano come un baluardo delle rocce a qualche piccola distanza. Questo distacco, più o meno sensibile, proviene in parte da' lavori recenti di sgombramento ed esplorazione delle grotte, in parte forse anche dall'opera degli stessi primi abitanti, premurosi di utilizzare le grotte e liberarne gli accessi: ipotesi non tanto strana, se si pensa che il sito prima del XVIII secolo non era stato mai abitato, bensì schivato e temuto, sia per superstizione, sia per paura degli animali dimoranti nelle grotte [1]. D'altronde le pareti formate dalle rocce, malgrado la rovina parziale di qualche grotta sistemata dall'uomo, perdurano tuttora essenzialmente nella loro condizione primitiva, senza aver subìti — forse ad eccezione della grande insenatura a Nord — altri crolli o distacchi considerevoli dopo una catastrofe che accadde certo prima della comparsa della gente neolitica. Infatti i cumuli di macerie, che, ove più ove meno elevati, si estendono dappertutto sul fondo del bacino, devono rimontare ad epoca assai antica, anzi sembrano in intima connessione con i momenti decisivi per la configurazione del Pulo odierno. Capellini fu il primo a sospettare trattarsi di una sola e immensa grotta, la cui vôlta fosse crollata per la

[1] Vedi p. 15.

corrosione dei sostegni calcarei, provocata dall'infiltrazione di acque[1]. E in qualche parte si crede tuttora di scorgere la forma originale con gli avanzi della vôlta, cioè a sinistra della entrata odierna, prendendo posto presso l'albero vecchio di carrubbo davanti alla casetta (y). I nostri scavi, quantunque limitati, pare abbiano confermata tale ipotesi. Almeno si è ritrovato ad un metro e mezzo sotto il livello più basso uno strato esteso di sassi e macerie con la terra vergine al di sotto. Se questo strato coperto col tempo dal terreno, compresi gli avanzi neolitici, proveniva dalla vôlta centrale della grande grotta, le masse che vi aderivano d'attorno, non potendo resistere per molto tempo, doveano venire giù a poco a poco, formando quei mucchi che si riscontrano più o meno vicini alle pareti che circoscrivono l'attuale sprofondamento.

Del resto i mucchi di macerie erano allora meno compatti di oggi, e non dovrebbe far meraviglia se mai fra essi, anche in un posto basso, si trovassero cocci antichi. Su tale circostanza, finora non verificatasi, si darebbe certamente un giudizio avventato volendone concludere subito che il crollo fosse avvenuto dopo che la grotta fosse servita per abitazione neolitica, supponendo così che i suoi abitatori fossero vissuti in una immensa e sterminata grotta; giacchè questi in tal caso non avrebbero avuto bisogno dello artificiale adattamento delle grotte che si aprono nei fianchi del cavo, adattamento che desta ammirazione — vedi in ispecie p. 10 — e che fu eseguito, secondo attestano gli oggetti rinvenuti, in *una* sola epoca e fatto certamente, come si rileva dai piani superiori, in modo da potersi guardar fuori e respirare aria libera. Non è fortuito che la grotta più bella esiste proprio nell'angolo più soleggiato e protetto dai venti del Nord.

Di certo l'intiero recinto doveva offrire in quei tempi antichissimi un aspetto meno delizioso che non sia oggi, col giardino, le vigne, gli alberi e quell'insieme che mal volentieri si pon mano a distruggere. Facilmente si distinguono però le poche vere trasformazioni dovute alla moderna industria. Accenno al lato d'entrata, di cui sta a cavaliere l'attuale casino, una volta convento, donde si scende comodamente per le terrazze, trovando poi sull'ultima, cioè sulla più bassa, fra gli avanzi della nitriera, una cisterna anche scavata in tempi recenti. Mentre in grazia di queste terrazze le parti rocciose restano occulte, è facile riconoscere, specialmente

---

[1] Si parla in genere di « sorgenti ferruginose ».

guardando il luogo nella stagione in cui non sia coperto di vegetazione, che questo lato non aveva per sua natura la ripidità degli altri tre, ed inoltre aveva più sopra, tra la casetta e la grotta 8, un largo crepaccio, riempito poi dai costruttori del convento. Per me non v'ha dubbio che da secoli, anzi sempre, si sia entrato da questo lato, anche per scendere nella supposta grande grotta. Trovo questa più verisimile della opinione prevalente, che da un altro lato per qualche diramazione stretta, tortuosa, incomodissima, si sia disceso, camminando cioè carponi, prima in una piccola grotta superiore e di là per altre simili viuzze da volpi nelle grotte inferiori, per arrivare così finalmente nel fondo generale della grande grotta.

Non trovo menzionata da altri una circostanza, che forse contribuiva a dar importanza a questo sito e a farlo prescegliere qual luogo di dimora, cioè l'esistenza di una *sorgente,* cosa tanto rara in queste contrade. La fonte, oramai resa quasi insensibile e colmata dal terreno, si trova proprio nel centro del Pulo (q), laddove stanno i pilastri di tufo con la pergola, e più precisamente al di sotto del più grande dei due alberi di fico, il quale è cresciuto, emergendone, dalla pariete del pozzo. Il fatto è ora noto a tutti, ma per riattivare la fontana che resta oggi in una profondità di m. 8 $^1/_2$, si dovrebbe prima distruggere quell'albero.

Si vuole che quest'acqua sia piuttosto dolce, e quindi non è da confondere con quelle ferrugginose, di cui la esistenza è supposta dai geologi. D'altra parte non si tratta forse di quell'acqua « salmastra », che il Giovene trovò stagnante nella profondità di 30 piedi, senza precisare del resto il punto ed il livello dove intraprese lo scavo.

§ 2. — Le Grotte.

Proseguendo oltre la pergola nell'asse principale del giardino, si trova in fondo, un poco a destra, nascosta da una larga elevazione, la grotta meglio conservata e più interessante, perchè formata a tre piani, o più propriamente a quattro. Il suo sito è sulla pianta segnato col numero 1. Essa già è visibile dal di fuori del Pulo, almeno dalla strada, ed è riconoscibile dalla sua altezza e dal grosso *pilastro* (tav. iniziale e fig. 3) che spicca nel mezzo, il quale sostiene e divide simmetricamente il piano superiore; pilastro che, rastremato in giù, fu lavorato nel sasso vivo, nel tempo stesso dell'abitazione, che ha lasciati là sopra innumerevoli avanzi, ma non misti ad alcuna traccia di altre epoche. Anche il piano mediano (fig. 1) offre parti traforate in modo da formare una specie di colonne tozze, rastremate in giù, due a destra di chi guarda, tuttora esistenti, ed un'altra rotta, a sinistra. Ma non hanno queste il carattere architettonico del terzo piano, essendo fatte per una parte soltanto della grotta e senza simmetria. Questa grotta mediana, che rassomiglia ad una cupola in sezione, è più alta ma meno profonda della terza e comprende con i suoi contorni anche quest'ultima, che, per le linee generali, ne forma quasi una sottodivisione. Ben si riconosce che la mano dell'uomo in queste grotte si è unita alla natura, anzi ha fatto molto per dare un certo garbo non solo all'interno, ma anche ai contorni. V'è in questo piano, a destra, anche una specie di banco alto e largo, quasi a mo' di tavolo, lavorato nella roccia, che poteva servire per varii usi domestici, non escluso quello di letto.

In questi due piani superiori della grotta il pavimento era dappertutto coperto di cocci preistorici e in alcune sforacchiature delle pareti si rinvennero pezzi di vasi del medesimo genere, mentre mancarono completamente le tracce di epoche posteriori, quali si riscontrano giù nel giardino. Senza dubbio l'accesso a queste grotte superiori col tempo era divenuto difficile. Prima vi era a quanto pare, un po' a sinistra, ove comincia la parete ritta e ripida del Pulo, una specie di rampa che con gradini, sia



Fig. 1.



Fig. 2.

pure rozzi, o con semplici sporgenze, menava sopra, come si può osservare fra il secondo e terzo piano. Essendo rotta da molto tempo questa comunicazione primitiva, oggi non vi si arriva più se non con grandi e apposite scale. Ciò va detto almeno per il terzo piano, mentre al secondo si accede per la vicina elevazione di terra, forse già esistente sin d'allora. Un altro espediente tuttora usitato in Basilicata sarebbe stato l'applicare alberi già svelti, posti a mo' di scale, con i tronconi dei rami servienti da gradini, traendo poi in su gli alberi stessi.

Se i piani superiori, i più sicuri, servivano forse per dormitorio, a pian terreno (fig. 2) la grotta era adibita a cucina. Prima di entrarvi e guardando a qualche distanza si ha l'occasione di ammirare come gli abitanti abbiano avuto cura di subordinare anche questo piano al disegno generale, in modo che le linee laterali si trovassero nel prolungamento di quelle grotte superiori, cosa ben riconoscibile tuttora, malgrado il franamento di qualche pezzo a destra. Questa grotta è alla entrata tutta aperta, come gli altri piani, per l'intiera larghezza, da 5 $1/2$ a 6 m.; più in fondo si dirama a destra in alcuni cunicoli, brevi però e ben definiti. L'altezza che diminuisce pure verso il fondo non è di più di metri 2.20 a 2.30. Si ebbe perciò cura di appianare alquanto la vôlta come pure il suolo, il quale difatti offre nella parte anteriore un soggiorno comodissimo. Vi è lavorato, a distanza di pochi metri dal margine esterno, un gradino trasversale alto, m. 0.40, sul quale sedevano gli abitanti. A sinistra di chi entra, all'altezza di circa un metro, vi è un'apertura come un forno, che cominciando a modo di finestra rettangolare (m. 0.60 $\times$ 0.80 circa), si allarga un po' nell'interno della roccia, protraendosi per alcuni metri, un vano basso, ma ben levigato e del tutto conformato come un forno, se non che esso è interrotto da alcuni brevi appoggi lasciati nel cavo della roccia. Inutile dire che non si tratta di una tomba.

Immediatamente dietro la panca, cioè alle spalle di chi siede colà, vi è nella roccia, ivi sporgente, un buco stretto della profondità di m. 0.70 incirca. Questo piccolo « forno », marcato anche dal di fuori con un incavo quadrato di cui è distrutto il lato sinistro, ha tutto l'aspetto di un focolare, ma si prestava pure a conservare cibi. Nell'interno si rinvennero cocci antichi misti con recenti, ma senza sicure tracce di cenere nel denso strato terroso che copriva il fondo. Più addietro nella grotta vi sono ammucchiate molte macerie, parte cadute dalla grotta di sopra per un buco della vôlta, parte dovute ad altre degradazioni.



Fig. 3.

Nel davanti, più presso l'entrata, vi sono a destra varî buchi, grandi e irregolari, in prossimità del suolo, con dentro molti rottami: forse « stipi » o focolari. Ma quello che mi sorprese maggiormente fu che davanti la panca, ove evidentemente gli abitatori della grotta sedevano a mangiare ed ove resta libero tuttora un piano spazioso, date le proporzioni della grotta, non si trovarono ossa o altri avanzi di pasti, ma solamente i soliti rottami, nonchè una macina di lava vulcanica. Se non furono i cani o altri animali domestici che si curarono di far scomparire subito tali avanzi, bisogna presumere che essi venissero gettati fuori della grotta, ove il terreno si sfonda, lasciando soltanto uno stretto passaggio per l'entrata.

Questo breve infossamento dà luce ad una quarta grotta che si presenta al di sotto delle descritte abitazioni. Essa è quasi sotterranea, la più bassa di tutti i quattro piani e, per quanto si discerne, non lavorata e adattata come quelli; ora è ripiena di sassi e macerie, in seguito non solo a qualche crepaccio nel fondo del piano ora descritto, ma anche più, come è probabile, alle macerie sdrucciolatevi anticamente dal di fuori. Oggi

s'innalza davanti ad essa e anche in gran parte davanti ai piani superiori un'alta parete di terreno, che è la sezione di quella elevazione che occupa largamente tutto quest'angolo del Pulo. Le piante selvatiche e i cespugli spinosi, che coprivano questa parete, li feci distruggere e quasi sradicare. Ma mentre altrove nel Pulo non si può muovere una pietra o un palmo di terra senza raccogliere i soliti rottami, qui invece dall'intera pariete di terreno non riuscii ad estrarre un solo coccio. Sembrerebbe, come già accennavo, che questa elevazione, formata naturalmente da sassi e macerie, già esistesse nei tempi degli abitatori primitivi. Difatti, se non fosse così, perchè avrebbero preferito per domicilio la grotta descritta e non quella inferiore, dove l'accesso sarebbe stato più libero senza l'ammucchiamento avvenuto? Pur troppo si crede poter conchiudere che la elevazione con la piccola fossa formava un riparo contro le intemperie tenuto ben di conto dagli abitanti, i quali pur ebbero a smuovere grandi massi per servirsi delle grotte stesse. È d'uopo considerare che il pavimento della prima grotta abitata, cioè della « cucina », si trova appena a un metro sopra il livello mediano del giardino; la grotta sotterranea, dunque, facilmente non si prestava più all'abitazione, perchè soggetta alle acque scorrenti. Tutt'al più essa poteva servir da stalla o da magazzeno o ad altri usi consimili. E così va detto di alcune grotte segnate col n. 2 sulla pianta alligata, che stanno quasi sotterranee nella continuazione del lato Sud, delle quali ora accenneremo.

Segue appresso un lungo tratto di formazioni corrose, distrutte, con apparenti tracce di grotte regolari, specialmente verso la fine: nell'angolo destro ove la roccia fa un risalto, si crede di scorgere tutt'un sistema di stanzine, una su l'altra, ma basse e senza raggiungere, se mai esistevano, l'importanza della grotta triplice già descritta. Inutile dire quanto possano trarre in inganno le sembianze svariate della roccia scabrosa. Poi segue un risalto più grande con la cima staccata, il quale si presenta di lontano come un vecchio castello, a finestrone gotico, in cui vi è una grotta con molti crepacci, situata a 4 o 5 metri di altezza sul livello mediano del giardino (vedi n. 3 della pianta).

Non mancano da questo lato principale come sull'opposto, di cui parleremo in seguito, alcune piccole grotte, situate a varie altezze nella roccia. Sebbene le loro vôlte siano così basse, che un uomo non vi potrebbe entrare ritto, feci esaminare quelle a cui si può salire in qualche modo,

ma risultò che o erano vuote di ogni traccia antica, o servivano da tana alle volpi, le quali, infatti, durante i nostri lavori avevano abbandonato il covile per ritornarvi dopo. Noto pure a questo proposito che i luoghi più bassi del Pulo sono abitati da grandi serpi innocui, che non è sempre facile di scacciare dalla loro dimora.

Tornando ora indietro al fondo estremo del Pulo (Est), si nota che nella parete nuda, ritta, che chiude il recinto, v'è una larga grotta sotterranea (n. 4), quasi simile alle precedenti, ma più bassa ancora di vôlta, e inaccessibile perchè piena di sassi. Di tempo in tempo, per esempio dopo la pioggia, si sente da questo lato qualche rumore cupo, come di massi cadenti, che, anche se non proviene di là, trova almeno eco in quella grotta sotterranea.

Passando oltre al sito ora piantato a fichi d'India, voltiamo al lato Nord, parallelo alla strada moderna, che corre di sopra. Qui sono tre grandi grotte che spiccano nel piano principale, mentre alcune piccole grotte e buchi si trovano nella parte superiore, simili a quelli esistenti dirimpetto. La prima (n. 5), probabilmente divisa in diversi piani, di cui si distinguono soltanto i contorni, dev'essere crollata da molto tempo. La forma della seconda grotta (n. 6) è assai irregolare e screpolata, almeno per le pareti e la vôlta. Il pavimento però, che permette di camminare qua e là e raccogliere rottami ed armi di pietra nella polvere finissima che lo copre, lascia intravedere la forma dell'antica abitazione.

Molto più regolare, sia per la configurazione che per la sistemazione, è la grotta vicina (tav. I), l'ultima del lato Nord, situata proprio alla fine del tratto roccioso, direi quasi all'angolo, prima che cominci la grande insenatura. Ci troviamo davanti ad un'apertura di stupenda regolarità, quadrata come un portone, che una volta avrà avuta la soglia un po' più bassa. Allargandosi nell'interno (fig. 4), la grotta forma un vano di circa 6 $\times$ 7 m., alto quasi dappertutto 3 m., mentre le parti circostanti offrono, s'intende, varia configurazione. Nel fondo vi è una larga apertura ed un'altra a destra, questa più stretta, simile ad una porta, ambedue quasi a mo' di grandi trafori, con la roccia salda che rimane nel mezzo, come un grosso pilastro. Mentre la parte posteriore, cioè il fondo dietro questi trafori, si perde irregolarmente, nel vano principale la mano dell'uomo neolitico ha aiutato in varii modi l'opera preparata dalla natura; cosa risultante da tutti gli elementi, e non meno dal *gradino* o *panca* per sedere, che è all'altezza di quasi mezzo metro, lavorato nella roccia qui come nella triplice grotta;



Fig. 4.

se non che questo gradino, seguendo le condizioni del sasso e del locale, corre non in senso trasversale, bensì per lungo a destra, sperdendosi verso l'entrata e avendo il suo principio nella roccia del pilastro. A sinistra si scende in un piccolo corridoio o cunicolo, che ora si perde nell'incerto e che si vuole continuasse una volta non si sa fin dove.

Questa grotta è situata da 5 a 6 m. sopra il livello mediano del giardino. Vi si accede per alti mucchi, ricoperti da alberi secolari, varcandone la sommità. Basta muoversi dritto verso l'angolo della roccia, prendendo quale punto di partenza il vecchio ulivo in basso (m). L'intiera configurazione di questa parte, come di quella ad Est, attesta per gli alberi, visibili già su una incisione del 1790, una esistenza di data piuttosto antica [1]. Sarebbe

[1] Essa è pubblicata, senza indicazione della provenienza, in un articolo del prof. De Blasio,

interessante sapere se al di sotto di questa grotta elevata ne esistesse un'altra, come parrebbe dal rumore cupo che si produce quando si batte sul pavimento; e, nel caso affermativo, se essa fosse stata conosciuta ed abitata nell'epoca neolitica. Anche dirimpetto (n. 3) si è notata una grotta, situata in livello un po' più alto, ma sempre senza la garenzia di trovar al di sotto altre simili formazioni, o se mai vi fossero state, di trovarle frequentate dall'uomo preistorico, giacchè potevano anche rimanere nascoste già sin d'allora dietro gli ammucchiamenti.

Non manco di notare che anche dal lato Ovest, a destra, al di sotto del casino, in un posto piuttosto alto, esiste una grotta (n. 8), piuttosto regolare, che però, adibita oggi, come probabilmente da molto, a stalla o cantina, per la vicinanza del caseggiato, potrebbe essere stata alquanto sistemata dai monaci.

Non ho potuto accertare se esistono altre grotte con lavorazione così estesa fra quelle che furono abitate in tempi preistorici. Sarebbe utile per certo una statistica ed uno studio comparativo dell'architettura troglodita. Ma questo desiderio dal Chierici espresso sin dal 1882 (*Bull. Pal.*, VIII, 4) non venne, per quanto mi sappia, finora appagato. Tuttavia, anche se mancassero analogie conosciute [1], non dovrebbero nascere dubbi sull'antichità dei lavori eseguiti nel Pulo. Basta guardare i pilastri a colonna rovesciata (nel senso greco), cioè con spessore crescente in su, per riconoscere un sistema costruttivo affine, anzi proprio di quello dei tempi Micenei, ma diverso da quello di altre epoche posteriori. E ciò ammesso, sarebbe impossibile attribuire i varii altri trafori, le panche, i tavolini, ecc. ad un'epoca diversa, che poi, date le condizioni del Pulo, non potrebbe essere che di questi ultimi secoli. Ed anche nel caso, del resto escluso, che il Pulo si fosse continuato ad abitare per molti secoli, difficilmente alle epoche successive potrebbero riferirsi i lavori di roccia, che si dovevano preferire in un'epoca in cui l'uomo non poteva disporre che di utensili di pietra e di legno (atti a spaccare la roccia e distaccarne dei pezzi); mentre che, se avessero posseduti istrumenti di metallo, avrebbero forse preferito di creare con tavole di legname tutte le comodità descritte.

Riv. It. d. scienze nat., XXI, n. 7, 8. La veduta è presa evidentemente dalla parte del convento (Ov.), facendo vedere nel davanti i due edifizi *u*, *v*, e in fondo a destra la grande grotta a guisa di un buco nero.

[1] Qualche riscontro avrebbe forse offerto la Spagna preistorica con camere sepolcrali a cupola aventi un pilastro nel centro. Ma il pilastro non esiste più nell'unico esempio che conosco: MONTELIUS, *Asien und Europa*, p. 49: *Chronologie d. alt. Bronzezeit*, p. 202, fig. 491.

§ 3. — Scavi nel Pulo.

Dopo quanto si è sommariamente accennato, ben si vede come non era cosa agevole intraprendere degli scavi in una simile località, specialmente quando, sui terrapieni coltivati e altrove, vi fosse l'obbligo di risparmiare le viti e gli alberi fruttiferi che interessano il proprietario. Al nostro compito, certo difficile, si prestava meglio che il resto la metà Sud, che offre un campo piano, ben determinato da sassi e cespugli, campo che solo nel principio (K) sale leggermente verso le terrazze. Anche le adiacenze del mucchio conico (p) sono state scavate fino alle piante di fichi d'India (presso F), che segnano il limite del fondo a sinistra, in immediata prossimità della parete rocciosa. Non tralasciai infine di far ricerche nelle terrazze recenti, sebbene non lasciassero sperare che il rinvenimento di qualche oggetto disperso; e feci anche scavare il poco terreno libero davanti alla grotta 3.

Fo notare come non tutto era lì a nostra disposizione, ma che si dovette acquistare, per non dire conquistare, a poco a poco il diritto di scavare nei varii terreni seminati, distruggendo le culture. E ciò che aumentava le difficoltà di tale lavoro era che per depositare la terra scavata difettava lo spazio materiale nel recinto chiuso e che non si potè trasportarla (cosa del resto molto dispendiosa e disagevole) fuori del Pulo, avendo noi l'obbligo verso il proprietario di ricolmare le fosse e gli sterri non appena ultimati i lavori.

Cominciando a Sud del mucchio alto e rotondo (p), feci prima fare due fosse formanti un T di m. 12 e m. 18 di lunghezza (*A B* della pianta), la prima nell'asse del giardino, l'altra trasversale, deviante un poco per gli ultimi sei metri, allo scopo di non arrivare troppo presto in prossimità dei sassi. Il terreno, perfettamente misto, era, almeno verso la superficie, ripieno di rottami antichi e recenti. Alla profondità di 1.50 o 1.70 si trovò un forte strato di grosse macerie e di pietre. Abbandonando questo punto col suo terreno di riporto, mi volsi, sempre regolandomi coi permessi ottenuti, alla parte opposta a destra della piccola scala moderna, ossia dei pochi gradini



Fig. 5.

pei quali si accede al giardino (t). Fra questi e l'angolo a destra, condussi una grande fossa (*C*), larga 3 m. estendendola per 30 m. cominciando dalla parte elevata e portandola lievemente arcuata seguendo le terrazze, fino alla scala, ove la feci approfondire fino a 2.60 (fig. 5), sicchè il punto più basso differiva dal livello iniziale di 8 m. e più. Anche qui la terra, sebbene meno secca che nel primo posto, risultò mista e come se fosse sdrucciolata dai pendii, priva di ogni elemento che potesse costituire uno strato determinato, e quindi di qualsiasi significato archeologico. Dappertutto s'incontrarono moltissimi frammenti di vasi preistorici, misti ad armi di pietra e a varî oggetti importanti, che descriveremo a suo luogo. Non mancarono ossa di bestiame, conchiglie, coproliti, e qualche pezzo di legno carbonizzato, nonchè terra con tracce di fuoco. Ma ripeto tutto disperso e sconvolto in terra mista, nella quale, malgrado ogni attenzione, non si potette procedere alla distinzione di strati archeologici. Tanto ciò è vero, che talvolta del medesimo oggetto alcuni frammenti vennero scavati qui in profondità considerevole, ed altri in un posto assai lontano del Pulo. Di solito gli oggetti si trovarono vicino alla superficie, più in giù diminuirono i rin-

venimenti, ma senza che cambiasse il carattere del terreno. Tutt'al più si potè m. 0.70 a 0.80 al di sotto dei gradini distinguere un livello anteriore (v. fig. 5) pure recente, indicato da pietre collocate in modo da formare una piccola strada, esistente prima che si accumulasse altra terra coll'allargamento delle terrazze, spinte innanzi a scopo di estendervi la cultura specialmente della vite. Parve anche apparire più giù, alla profondità di m. 1.60 a 2, uno strato di macerie grosse e piccole, che passava sotto le terrazze sovrapposte. Ma siccome al di sotto di quelle macerie la terra era di nuovo incerta, il posto non mi sembrò ben adatto per assicurare le cose. Dovemmo quindi allontanarci dalle terrazze e dai pendii, e dirigerci più verso il centro ove stanno i pilastri della pergola. Si aprì lateralmente la grande fossa per breve tratto (*D*) e dopo piccola interruzione, imposta dalla presenza di alcuni alberi fruttiferi, si scavò una nuova fossa (*E*) in senso trasversale alla prima, anzi di sbieco, in direzione della pergola. Rimanendo tra la terra scavata, accumulata attorno agli alberi, fin al primo pilastro, appena lo spazio di 11 metri, feci scavare questa seconda fossa a gradini (fig. 6), sino a raggiungere una profondità di quasi m. 4. Prima comparvero i soliti rottami, nonchè qualche coprolito e avanzo carbo-



Fig. 6.

nizzato, sempre però in modo da escludere ogni stratificazione. Dopo un metro in circa divennero più radi questi oggetti, gradatamente come dappertutto, e già erano cessati, quando, a circa due metri di profondità, c'imbattemmo in uno strato denso e compatto di grosse pietre e macerie di m. 0.60 a 0.70 di spessore che si protraeva in senso orizzontale. Passato questo, comparve per la prima volta la *terra vergine* fine e nera, come caffè macinato. Il medesimo strato di macerie grosse avevamo trovato, a 1.60 di profondità, nelle prime fosse *(A B)* in un posto del giardino, che, per livello, non differisce affatto dal centro. Oramai non restava più dubbio, che vicino alla scala era comparso lo stesso strato, che copriva evidentemente tutta questa metà del bacino, e certamente non questa sola; se non che nella parte centrale esso è sovrapposto alla terra vergine, mentre vicino ai pendii la terra sottostante mostrasi meno pura, perchè mista con quella trasportata giù dalla discesa.

Il fenomeno stesso già l'abbiamo cercato di spiegare (pag. 8) con l'ipotesi del prof. Capellini, cioè colla caduta della vôlta, che per sè essendo molto corrosa e assottigliata, avrebbe lasciato sul fondo, almeno, nelle parti pianeggianti, tale strato, forse appianato in seguito, forse no, dai primi abitanti. Parrebbe incredibile che gli abitanti primitivi avessero avuto la strana idea di crear di sana pianta questo strato artificialmente e di farsi un pavimento di m. 0.60 e più di spessore. E tale supposizione resterebbe senz'altro esclusa dal fatto che al di sotto e dentro questo strato non si trova mai un solo coccio o altro avanzo antico, che anzi, come già dissi, i rinvenimenti già finiscono molto prima, diminuendosi con visibile gradazione.

Nei luoghi a sinistra, cioè verso la strada, Nord e Nord-Est, non era così facile ottenere un risultato netto e chiaro. In fondo fra i fichi d'India ed il gran mucchio a vertice si era troppo vicini alle pareti di roccia che circoscrivono lo sprofondamento. Lo sterro del terreno libero, che estesi per m. 14 × 19, e la fossa scavata nella prima dimensione (*F*) rimasero senza risultati e quasi non portarono alla luce altro che macerie. E lo stesso sia detto di quel poco terreno che resta là in fondo libero fino alla elevazione. Dall'altro lato del mucchio conico, presso il vecchio albero d'ulivo (m), nel levare cm. 20 di terra, feci praticar contemporaneamente due fosse in senso rettangolare, di 11 e 14 metri di lunghezza, spingendomi fino al punto ove le vigne da risparmiare e i sassi circostanti impedivano di eseguire lo sterro. Nella fossa trasversale (H) presto fu necessario fermarsi davanti ad un grande cumulo di macerie, mentre l'altra (G), parallela all'asse prin-

cipale del giardino, si potette approfondire di più, trovando poi un misto incerto di terra e macerie. Gli oggetti antichi erano vicini alla superficie, appena fino a m. 0.60 di profondità.

Restava ancora da scavare il campo intero a Sud compreso fra le nostre fosse; un campo (KL) che, tranne l'angolo vicino alla terrazza, presenta un piano regolare e comodo di m. 70-80 per ± 40, senza alberi, nel tempo dello scavo piantato a sole piante erbacee. Si fece una fossa (J) lungo i pilastri; lo sterro del rimanente si effettuò poco a poco in piani o strati uguali; però, come la fossa stessa scavata a maggiore profondità lasciava prevedere, soltanto la parte superficiale conteneva oggetti antichi; giacchè dopo 20 cm. circa questi finirono, e lo scavo oltre a mezzo metro risultò perfettamente inutile. E qui è bene intendersi: che nostro còmpito principale era quello di raccogliere gli avanzi antichi dispersi e trascurati per tanti secoli; quindi invece di insistere qui e andare piu in fondo in un sito, i cui strati inferiori già erano più o meno conosciuti dalle quattro fosse che lo circuivano ed in parte lo intersecavano, credetti spendere meglio il poco tempo lasciatoci dal proprietario per far ricerche nelle terrazze sotto il casino, o meglio per esaminare quei terreni di riporto.

Certo ognuno avrebbe sentito il desiderio di penetrare a tanta profondità da trovare il suolo raso o, qualunque fosse, il fondo naturale con o senza avanzi di animali e uomini che avevano frequentata la grande grotta originaria, o vi avevano fatto dimora prima che vi si sviluppasse quella vita che è oggetto del presente studio. Il Giovene, scavando — sebbene forse da un livello più alto — fino a 30 piedi di profondità, non aveva trovato il fondo. Esempio poco incoraggiante per noi che disponevamo di così poco tempo ed avevamo da eseguire l'accennato altro còmpito. Se adunque restano finora incerti i primissimi tempi della grande grotta supposta, problema forse interessante piuttosto per la geologia e paleontologia che per l'archeologia, possiamo d'altronde rinunziare ad una ipotesi al riguardo, essendo riusciti a scoprire fuori del Pulo, nei campi attigui, le abitazioni di una popolazione che precedette immediatamente quella che abitò le grotte situate nei suoi fianchi.

§ 4. — La stazione superiore. Capanne e tombe.

Benchè il mio mandato si limitasse allo studio delle grotte e dello sprofondamento naturale denominato Pulo, non ho potuto però trascurare del tutto le adiacenze di tale cavo. Nel Pulo anche la deficienza di tombe ed ossa umane fra tanti altri avanzi era un fatto poco soddisfacente. Avevo su ciò richiamata l'attenzione dei Molfettesi, specialmente dei campagnuoli, e mi aspettavo qualche notizia dai campi circostanti. Si disse infatti che una volta presso lo stesso casino fossero comparse ossa umane, e propriamente nel vigneto attaccato alla casa. Ma non sarebbero forse state ossa dei monaci? Nè i pochi cocci, che raccolsi là sopra attorno al casino, portavano qualche cosa di nuovo. Un fatto che notai nel basso, nel Pulo stesso, m'indusse a proporre alla Commissione il proseguimento, ad ogni costo, degli scavi fuori del Pulo. Fra i cocci innumerevoli raccolti laggiù vi erano, come risultò nel ripulirli, due di carattere del tutto diverso, che non potevano essere provenienti dal luogo, ma per smossa del terreno soprastante, scivolati e travolti fra' massi di trasporto. Ambedue i pezzi vennero raccolti al di sotto dell'ultima terrazza vicino alla piccola scala di pietre. Certo non saranno questi i soli pezzi caduti dal di sopra e trascinati qua e là; e difatti, altri due frammenti, ma esigui, si trovarono in una delle grotte, a pianterreno, ove comparvero anche rottami recenti. Non appena intanto si seppe della mia risoluzione di trattare coi proprietari dei fondi vicini per eseguirvi degli scavi, mi si portarono da uno dei campi attigui da me non esplorati ancora, una quantità di armi di pietra, per lo più rifiuti, miste con cocci proprio del genere accennato, di cui scarsi campioni erano comparsi nel Pulo. Trattavasi del fondo Spadavecchia, che dal Pulo è diviso solamente per la strada: un campo di qualche ettaro di estensione. E in esso, previa autorizzazione della Commissione, gli scavi vennero iniziati senza indugio.

Alla parte destra (Est) del fondo Spadavecchia appare la roccia nuda o coperta di poco terriccio, e in fondo, verso Nord, ove finisce questa pro-



Fig. 7.

prietà, il terreno è in sensibile pendìo, che poi continua fino al lido distante circa un chilometro. Il piano elevato, che conteneva gli avanzi della stazione neolitica, o una grande parte di essa, era quindi ben delineato da due lati

oltre al confine naturale, costituito dallo sprofondamento del Pulo. L'esistenza di tale stazione risultò dagli scavi fatti in tutte le direzioni, ove il terreno, più o meno profondo, li permetteva. Ciò che sorprende è che gli oggetti rinvenuti sono tutti dell'epoca neolitica, non misti, come nel Pulo, con rottami recenti; e ciò, malgrado una coltivazione secolare, che ha sconvolto tutto: sicchè possiamo essere lieti di aver scoverto alcune tombe ed una grande quantità di avanzi antichi. Uno strato antico, unito in qualche punto, non ci fu dato di scoprirlo — tranne una sola eccezione. Eppure gli scavi furono condotti con ogni possibile diligenza, tanto vero che nei pochi momenti della mia assenza non fu permesso altro se non di colmare fosse inutili o eseguire altri lavori materiali, insignificanti, ed anche questi, s'intende, in presenza di un impiegato del Museo provinciale. Basta guardare la tomba n. 3 toccante quasi la superficie, o d'altronde il campo attiguo (fondi Gallo e Marzocca) col suo livello appianato e elevato di m. 0.70,



Fig. 8.

per convincersi quanta terra antica dal nostro campo fu asportata dalla pioggia quando le proprietà non erano ancora divise. E sono proprio gli strati superiori che contengono gli avanzi antichi. Quanto più si approfondisce lo scavo, e vi sono talvolta circa 4 m. fino al sasso vivo, tanto più diminuisce la speranza di imbattersi in tracce antiche. Quale livello medio delle abitazioni si potrà considerare, non i sepolcri n. 1 e 2 trovati a circa m. 1.50 di profondità, bensì una specie di pavimento comparso appena un metro sotto terra. Esso è di creta pesta e poi indurita sotto un fuoco vivo, arrossito alla superficie, offrendo così un aspetto simile alle pareti di capanne e certe altre cretaglie (§ 5) che servivano per rivestire l'abitazione. Forse trattasi di un focolare, se non di un pavimento di capanna, come se ne sono trovati p. es. a Este (*Bull. d. Pal. It.,* XIII, 187). Ne sussiste un pezzo irregolare di 1.50 × 2 m., i cui limiti si sperdono nella terra cruda. Un frammento distaccatosi da esso dello spessore di m. 0.13 si conserva nel Museo. Vi sono in immediata prossimità, un poco più in basso, alcune grandi pietre, quasi attaccate al descritto focolare, le quali

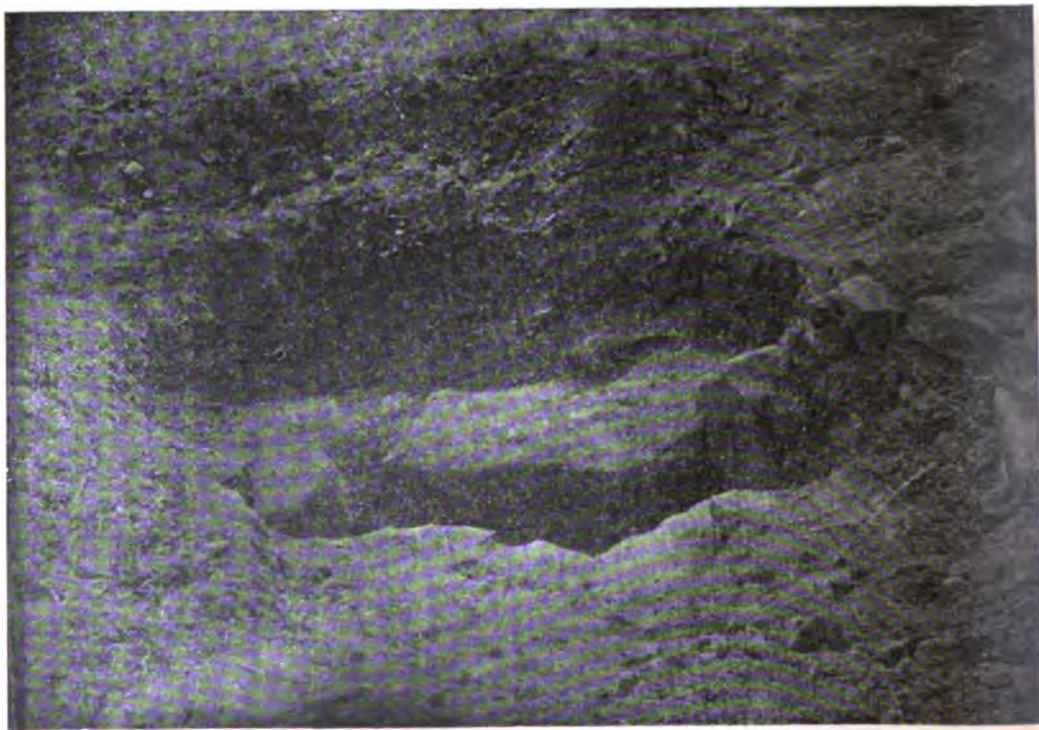


Fig. 9.

sembrano adattate a qualche costruzione, di cui però non lasciano indovinare la condizione ed il carattere originale. Da simili pietre grandi e mezzane sono anche formate le tombe, e dei pezzi scelti e forse alquanto adattati si trovano dispersi in molti luoghi del campo. In un punto si potette osservare tutt'una fila di questi pezzi messi uno accanto all'altro senza precisione, come appartenenti a qualche muraglia primitiva. E siccome sono prospicienti alla parte del campo in cui il terreno è più profondo (quattro metri e più), nasce il dubbio se davanti non vi fosse stata una specie di fossa. Si notano però, ove principia la fila dei sassi suaccennati, piccole pietre messe a coltello parallelamente sulla terra nuda, che ci danno piuttosto l'idea di costruzioni semibarbare, fatte in tempi più recenti; onde non oserei assicurare che le grandi pietre si trovassero al loro posto di origine, e non fossero piuttosto tolte o da tombe distrutte o dalle capanne cui forse servivano in qualche modo di riparo e di appoggio. Certo è che molte di queste pietre antiche, a cui forse non si attribuiva un valore, sono andate a finire nei vicini forni calcari.

In quanto alle capanne accennate, avanzi più o meno grossi si trovano quasi dovunque il terreno non sia scarso, giacchè sono stati sconvolti e sparsi pel campo nella coltivazione del terreno. La più grande massa di tali pareti di mattoni spezzate e miste, comparve vicino alle prime tombe in parte in uno strato superiore, ove si trovarono in prossimità pure grandi mucchi di ossa, di rottami e rifiuti di arme di pietra. Facilmente il terreno si era abbassato colà appunto a cagione delle tombe, o dei fondi di capanne sottostanti. Sicchè chi volle appianare ed utilizzare il campo, pose a profitto principalmente in quel sito le masse di riporto.

Il sito di questo rinvenimento è all'angolo S-O del fondo, 36 metri dalla strada, vicinissimo (3-4 m.) al muro, ove il sasso vivo appare lasciando le tombe in un sito più basso. Fortunatamente alcuni di questi sepolcri scamparono alla distruzione. Eccone i particolari.

1. (Fig. 7, 8, 9) Ad una profondità di m. 1.50 si trovò una tomba formata da poche grandi pietre, messe sul suolo raso, levigato o piano di sua natura, lasciando un vuoto bislungo di forma irregolare (1.30 × 0.40) alto 0.35. Le pietre sono scelte o adattate in modo da produrre queste misure, ed i piccoli spazii rimanenti fra esse erano probabilmente riempiti di pietre minute. La direzione del sepolcro è da Ovest ad Est. Un pezzo di pietra bislungo, che fu rinvenuto in piedi un po' inclinato, formando una specie di capezzale e sormontando il resto, dovè essere spostato e

avrebbe nella situazione orizzontale ben riempita questa parte, senza lasciar il vuoto riscontratovi. Forse delle pietre più sottili, piane, che si trovano vicino frammentate, formavano delle lastre per la copertura [1]. Ma ciò resta incerto finora. Malgrado la distruzione della parte superiore, dovuta certamente alla coltivazione del fondo, qualche avanzo del contenuto è rimasto nel sito o in prossimità di esso. Nella tomba medesima si trovò, in prossimità del fondo, la metà di un cranio di bambino, di cui l'altra metà comparve a pochissima distanza a destra; inoltre, proprio sul fondo della tomba, il frammento di una tazza o scodella di impasto nero a politura (alt. 7 $^1/_2$ cent., diam. 11 cent.) e lo scudo di una tartaruga. Si ricorda che le tartarughe appaiono anche in Sicilia in sepolcri antichissimi [2]. Due pezzi



Fig. 10.

[1] Di questi pezzi sottili alcuni, rimessi arbitrariamente dai contadini del fondo — ciò che fu notato troppo tardi — sono visibili su una delle fotografie, fig. 9, mentre le figg. 7, 8 mostrano il sepolcro schiettamente con la parte solida inferiore, come era nel momento in cui si diè termine allo scavo.

[2] Orsi, *Quattro anni di esplorazioni sicule*, p. 107, 120.

di un'altra scodella nera, più rozza a linee graffite irregolarmente, si trovarono in prossimità della tomba nel terreno smosso.

2. (Fig. 10) Nella stessa linea parallela al muro del fondo, alla distanza di pochi metri (m. 6) dal primo sepolcro, se ne rinvenne un altro di simili proporzioni, pure costruito da grandi sassi, ma alquanto smossi e situati meno regolarmente del primo. Sebbene manchino alcuni pezzi, si vede dal fondo, cioè dalla parte piana di esso, che le pietre circondavano uno spazio non più grande dell'altro [1]; forse anche in questo era sepolto un bambino, almeno si trovarono lì vicino i frantumi di un secondo cranio infantile, nonchè la metà di un simile bicchiere monocromo. La situazione è verso Est, un po' di sbieco alla prima tomba.

Così stabilito il tipo di queste sepolture, era facile notare le tracce di *altre simili* tombe; e certo di esse una se ne poteva costatare poco lungi, quasi nel medesimo livello, ma rovinata in modo che senza le previe analogie nessuno se ne sarebbe potuto accorgere.

3. Un'altra tomba si rinvenne molto distante dalle precedenti, quasi alla fine del campo, vicino al punto ove comincia il terreno inclinato verso la marina. Questa si rinvenne appena mezzo metro sotto terra, e per quanto può giudicarsene dalla sua condizione presente, le pietre erano meno grosse di quelle adoperate nella prima tomba. I pezzi stessi che in questa circondano la fossa si sono rinvenuti più o meno spostati; ma la tomba nell'assieme conserva la foggia originale, con proporzioni alquanto maggiori delle altre (1.40 × 0.50 × 0.60), non sufficienti però per un cadavere di adulto disteso. — L'orientamento corrisponde a quello del primo sepolcro. Nell'interno si raccolsero scarsissimi frantumi di ossa e di rottami, grezzi ed insignificanti [2].

---

[1] Per ragione della luce troppo forte che sulla fotografia non lascia ben distinguere il fondo sassoso dal terriccio vicino, ho marcato il primo con un leggiero tratteggio.

[2] Per migliore conservazione abbiamo curata la copertura delle tombe con lastre di pietra.

II.

OGGETTI RINVENUTI NELLA STAZIONE SUPERIORE.

§ 5. — Avanzi di capanne.[1]

Essendo questa la prima volta che nell'Apulia propria — se non vogliamo aggiungervi il territorio Materano — si scopre un villaggio preistorico a capanne, ho creduto opportuno di raccogliere e di conservare nel Museo tutti i pezzi provenienti dalle pareti delle capanne che non erano troppo morbidi o troppo frantumati per essere trasportati a Bari. Quasi in tutti si riconoscono le impressioni dei pali (figg. 11, 12). Di questo intonaco di pareti, avanzo caratteristico e spesso unico delle capanne, non trovo alcun cenno nell'opera del Brizio sull'epoca preistorica in Italia, pubblicata recentemente nella *Storia d'Italia* del Vallardi, nè nel capitolo



Fig. 11 *a*.



Fig. 11 *b*.

[1] Mentre la relazione sulla località e sui lavori di scavo dovette naturalmente partire dal Pulo, che fu primo obbiettivo delle nostre ricerche, la descrizione dei rinvenimenti seguirà meglio l'ordine contrario, cominciando cioè dalla stazione superiore, secondo me la più antica, di cui si ignorava finora l'esistenza. Così, quando descriveremo gli oggetti delle grotte, non dovremo più, per i criteri e le distinzioni delle due stazioni, rimandare il lettore ad un materiale ancora ignoto.

secondo sui fondi di capanne, nè nel capitolo quarto, ove egli parla delle capanne costruite a fior di terra, appartenenti già in parte all'epoca del bronzo. Gli scavi eseguiti non ci lasciano finora intravedere se le nostre pareti di capanne innalzate verticalmente circondassero un'area a fior di terra, oppure una fossa. A giudicare meno dalle proporzioni del diametro che dai pezzi di mattoni che si trovano sempre, non a Molfetta solo, in frammenti corti (ciò che non dipende soltanto dalla natura fragile del materiale, ma anche dal modo di adoperarlo), s'inclinerà a supporre che le pareti così rivestite, su cui poi poggiava il tetto inclinato a mo' di tenda, fossero poco elevate, in modo che si rendesse necessario l'infossamento del pavimento per raggiungere lo spazio occorrente al comodo uso della capanna.



Fig. 12.

Su una stele di Novilara, *Mon. d. L.*, V, p. 182, si vede una capanna figurata come semplice triangolo e vicino alcuni abitanti uccisi da orsi, a cui si fa perciò la caccia.

In qualche parte del Piceno le urne cinerarie perfino in epoca romana conservano il ricordo di tali capanne tonde ad alto tetto conico [1], questo però poggiando su una costruzione più o meno bassa.

Ma il tipo di capanne col pavimento infossato, finora accertato meglio altrove che nell'Italia Meridionale, lo troviamo imitato nella vicina Ruvo [2] in un'urna, anzi un incensiere di terra cotta, opera di epoca italo-greca forse del V o IV secolo, al quale possono aggiungersi anche simili vasi di Cipro [3], questi però piani al di sotto

[1] Nel Museo civico di Fermo. Accenno specialmente a C. I. L. IX. 5406. Un altro esemplare colà, di foggia più alta, quasi a torre, si scosta probabilmente dal vero tipo, come pure il noto modello Monacense di un villaggio terramaricolo (Lubbock, *Preist. times*, I, fig. 77; Montelius. *Chron. d. aeltest., Bronzezeit*, 1900, p. 165, fig. 395.

[2] Mus. Jatta.

[3] Cesnola, *Salamis*, pl. XX, 18 e 20.

senza riportarvi il caratteristico infossamento a calotta, particolare specialissimo dell'esemplare ruvese, la cui importanza non va scemata dalla decorazione libera dell'epoca e da alcune piccole licenze di natura artistica. Pare che l'infossamento non sia una regola e che secondo il terreno possano trovarsi, senz'altra differenza di civiltà, capanne con e senza infossamento. A guardare questi intonachi doppii di Molfetta dalla parte interna, che rivela tronchi di una certa robustezza, si direbbe da prima trattarsi piuttosto di costruzioni alte, non abbisognanti più della fossa tradizionale [1]. Intanto difettando tutti i mezzi di solida saldatura, come chiodi, rampini e simili, e dovendosi far soltanto assegnamento sui giunchi e sui vimini, o magari sulle funi per tenere assieme i tronchi, non era cosa sicura impiantare stipiti alti, che ad ogni imperversare degli elementi avrebbero fatto crepare l'intonaco stesso e sfasciare le leggiere tettoie di rami.

E si doveva certamente avere molta cura per essere in quei ricoveri al sicuro dalle piogge, che allora in mezzo a sterminate foreste vergini erano forse di una frequenza e durata maggiore che non siano oggi. Pare che la creta abbia coperto perfino le teste di alcuni stipiti sormontanti per ragioni di costruzione il principio della tettoia oppure pertinenti all'ingresso [2]. Infatti abbiamo dei pezzi, pure grossolani, foggiati a modo di

---

[1] L'esistenza di alberi misuranti non meno di m. 0.65 di diametro è assicurata da impressioni come quelle della fig. 11 *b*, di cui fig. 11 *a* mostra il rovescio. Ma siccome non tutti i pali che circondavano le capanne, potevano essere di questo spessore, tale appoggio fortissimo serviva più probabilmente ad addossarvi una parete della capanna oppure di due capanne attigue. — In questo pezzo le impressioni del *rovescio*, cioè dell'interno dell'abitazione, mostrano le travi minori messe in senso trasversale. Ma in altri casi queste erano forse piantate in semicerchio attorno allo stipite principale. E proprio in tal senso (verticale) dovettero essere interpretati simili rinvenimenti preistorici in Grecia — rinvenimenti che avvengono tuttora — dai Greci antichi, i quali ad essi ispirandosi creavano le scanalature delle colonne.

Non mi pare fuori luogo di accennare qui un altro fatto riferibile a certe somiglianze antichissime tra i due paesi. In Delfi il tempio primitivo secondo la tradizione sarebbe stato una capanna di rami e fogliame. Crederei che il famoso E che si volle leggere sopra l'entrata del tempio classico (Plut. d. EI ap. Delph.), non fosse stato altro che quella figura a tridente ͲͲͲ che si scorge sulle urne-capanne italiche al di sopra della porta, vicino all'apertura della tettoia, cioè al fumaiuolo. Il significato di questo ultimo simbolo non si è finora spiegato, per quanto mi sappia. Facilmente si volle accennare alla forca agricola, che a quel punto della casetta rustica ha il suo posto per es. Ovid., *Met.*, VIII, 647.

[2] Pali isolati riscontrati fuori del cerchio della capanna ma vicini ad essa son ricordati dal Chierici, *Bull. Pal. It.*, 1882, VIII, pag. 16; anche i solchi ivi descritti cadono bene sulla entrata; cfr. anche l. c., pag. 17.

una calotta, che servivano evidentemente a ricoprire le teste de' pali appuntate o arrotondate. Ed era indispensabile coprire tutto accuratamente di creta per evitare l'azione dell'aria e non mettere in pericolo i legnami stessi durante la cottura [1].

Tutte queste cretaglie di rivestimento poi erano esposte ad un fuoco forte e bruciate in modo da prendere un color mattone al di fuori e andar perfino al nero nell'interno. E questo stato carbonizzato dell'interno che implica la combustione completa del legname e avrebbe reso gli stessi mattoni permeabili alla pioggia, non potè dipendere certamente dalla lenta cottura che le pareti subivano al momento dello impianto, perchè acquistassero la necessaria durezza senza danno del legname che ricoprivano; ma lascia presumere che le capanne fossero state incendiate [2] o dal nemico o dagli abitanti stessi del villaggio, quando lasciarono il luogo in cerca di una nuova residenza.

Invece si vede, pure nel Museo di Bari, un frammento piano, molto doppio (0.13) formato da argilla rimasta cruda nella parte *inferiore* e arrossita solamente al di sopra. Di questa argilla compressa, come già esposi, si rinvenne coperto il suolo, formando una specie di pavimento, o focolare (v. sopra p. 26).

Altre terrecotte di rozza fattura, dovettero, come si desume dal margine conservato, appartenere a grandissimi recipienti d'acqua, dolii del tipo detto *pithos*, che si conficcavano in cavità profonde nel terreno. Uno di questi margini, cominciando con una larghezza di quasi due centimetri, raggiunge, dopo appena cinque centimetri, uno spessore di cent. 4 ½-5, accennando forse ad un ingrossamento ulteriore. Vi sono altri pezzi di simile forma, di uno spessore meno sensibile, ma evidentemente appartenuti a vasi di simili proporzioni. Tutte queste cretaglie sono bruciate totalmente o addirittura carbonizzate.

Qualunque sia stata la causa della combustione, v'è da maravigliarsi che dei rottami numerosi della classe primitiva, descritta nei paragrafi seguenti, pochi portano tracce del fuoco; tracce che non confonderemo con quelle del fuoco di cucina, visibile in alcuni, e meno ancora con l'azione della fornace o di una cottura qualsiasi durante la fabbricazione. Non so

---

[1] Intonachi ben cotti: *Bull. Pal. It.*, II, p. 241.

[2] Confr. LUBBOCK, *Prehistoric times*, I, p. 177, ed. ted.; SOPHUS MÜLLER, *Nord. Alterthumskunde*, I, p. 201.

come avvenga, ma non credo ingannarmi nel constatare che il fuoco pernicioso colpì specialmente, se non esclusivamente, i vasi della ultima epoca e anche di più i vasi dipinti d'importazione o fabbrica straniera; probabilmente oggetti tutti contemporanei alla distruzione, quando le stoviglie della generazione anteriore già erano disperse in rottami, o seppellite un po' sotto il terriccio dell'abitato.

§ 6. — Strumenti litici e simili.

Coltelli e raschiatoi di selce (tav. II e III). Il campo Spadavecchia è seminato di selce di tutti i colori. A parte i coltelli e raschiatoi sani o rotti, si potettero raccogliere i rifiuti con moltissimi nuclei a piene mani, da riempirne numerosi cestini. Le armi sono tutte lavorate a pochi colpi, uno sulla faccia principale e due o tre sul rovescio, formando spesso degli spigoli regolari, dritti, senza interruzione o ripetizione di colpi; solo la punta tondeggiante, come s'intende, fu ottenuta in modo diverso; ma il vero lavoro a ritocco, si può dire ignoto a questa stazione, mentre esso non difetta giù nel Pulo per certe armi di forma più inoltrata (tav. II 18-20). Le armi del campo Spadavecchia, in quanto di forma regolare, a due tagli, più o meno paralleli, si mantengono per lo più in dimensioni discrete, una lunghezza di 8-10 e 11 centimetri per una larghezza di millimetri 12-20; alcuni esemplari sono anche più stretti, mentre altri raggiungono una larghezza di centimetri 2 $^{1}/_{2}$ ed anche 3, senza però eccedere in lunghezza le misure indicate, giudicando almeno dagli esemplari sani. Inoltre con questi coltelli di un noto tipo neolitico, trovansi anche — una vera rarità in questa regione — delle lame simili al temperino moderno, procacciate con due soli colpi da un nucleo lungo, la cui crosta rimane aderente al dorso del coltello (tav. II 33). Gli uni come gli altri hanno talvolta i margini dentellati a sega, prova dell'uso più o meno prolungato. Si distinguono dai temperini certi coltelli a forma alquanto curvata, a due tagli, con lati lavorati nel solito modo, se non che gli spigoli seguono la foggia dell'oggetto (tav. III 11)[1].

Assai notevole mi parve un oggetto lavorato col sistema or ora accennato, ma ben distinto per tutto il resto, oggetto che ho creduto di raffigurare da due lati (tav. III 1, 2). È un rasoio a due tagli (spessore

---

[1] Cfr. V. De Romita, *Gli avanzi antistorici della provincia di Bari*, 1876, tav. 3, 3; conf. in genere Colini, *Bull. Pal.*, St. XXV.

massimo 1 $^1/_2$ centimetri), fatto da una pietra focaia scura, alquanto verdastra. Esso ha la forma di un mezzo disco, col margine superiore diametrale, allungato un po' da una parte, come per formare una specie di manico. Propriamente il diametro sarebbe ideato di sei centimetri e l'arco col raggio di tre centimetri. Quest'ultimo presentasi sino alla metà tagliente, mentre per l'altra metà, verso il supposto manico, mostrasi ottuso e poligonale. L'una faccia è convessa, tondeggiante per natura e liscia, meno per una piccola parte staccata; al rovescio fu data una simile forma per mezzo di due colpi o compressioni, coincidenti in uno spigolo ad arco.

Altro oggetto che desta veramente ammirazione è un coltello di estrema sottigliezza e finissima esecuzione (tav. III 3). È una selce trasparente giallognola, lunga cinque centimetri, larga dappertutto, meno nella punta, mm. 6 $^1/_2$-7, con uno spessore — cosa quasi incredibile — inferiore ad un millimetro. Ambedue i margini sono taglienti. Alla facciata principale, che mostra una precisione inappuntabile, corrisponde un rovescio a due spigoli, piuttosto regolari, senza interruzione o ripresa. Dalla punta mancano forse tre millimetri. Non saprei dire se desti più maraviglia l'abilità di eseguire con utensili primitivi un oggetto così delicato, o il modo, quale che fosse, di adoperarlo; tanto più che esso serviva a gente abituata ad una vita così rozza, mentre la mano dell'odierno operaio era appena adatta a porgermi l'oggetto senza spezzarlo. Eppure tale lavorazione delle armi in pietra non era forse la specialità di persone delicate, ma, come è noto, richiedeva oltre all'abilità, una certa forza fisica [1].

Si è trovato poi un altro coltellino di selce dello stesso colore, ma ancora più stretto, avendo una larghezza di mm. 4-4 $^1/_2$ soltanto per una lunghezza di cm. 2 $^1/_2$, alla quale si potrebbe aggiungere un millimetro per la punta danneggiata. Esso però non può gareggiare con la eleganza e precisione del precedente; la pietra stessa è alquanto ricurva e ha dei movimenti in varie direzioni in modo da lasciar anche oscillante lo spessore (1-2 mm.).

In qualche altro pezzo va parzialmente notata una sottigliezza ancora maggiore, quasi capillare; ma trattasi di scheggie o di estremità. Notiamo specialmente una punta (tav. III 9), ottenuta con colpi arditi, ma non con quell'accuratezza necessaria per un parallelogramma di cm. 6 $^1/_2 \times 5$.

---

[1] V. Lubbock, l. c., vol. I, cap. IV.

Punte di frecce di selce (tav. II 1-9). Di fronte a prove di tanta pazienza ed abilità sorprende la completa assenza delle lance e la insufficienza delle frecce. Fra tanti, si può dire fra migliaia di pezzi, raccolsi appena una dozzina di pezzi che meritano il nome di frecce o di tentativi di frecce. Al primo aspetto sembrano scheggie o rifiuti per le forme poco regolari e la deficienza del peduncolo, qualche volta appena accennato. Ma poi si riconosce che la forma, tutt'altro che fortuita, è ideata triangolare, a cuore o a breve foglia, e che presso che in tutti questi pezzi oltre ai due colpi dati di lungo, se ne presenta un terzo, dato apposta nel lato più stretto. Ugualmente si nota, che la base del triangolo è fatta in due linee inclinate, spesso con una sporgenza voluta nel mezzo, ma spostata per inettitudine dell'artefice. Tale accenno di peduncolo è lavorato in modo abbastanza primitivo, senza alcuna simmetria nei lati, ed in un caso (n. 6) apparve anche messo di sbieco come il picciuolo di una foglia. Anche dove esso non esiste, forse perchè spezzato durante il lavoro o dopo, si verifica almeno il tentato intacco laterale. Evidentemente mancava la pratica di fabbricare le punte di frecce; fatto che concorda con la scarsezza di frecce notata in Sicilia e pare anche in Calabria per quella epoca[1]. Comunque sia, queste punte meschine però potevano servire ad essere innestate e legate all'asta della freccia per la caccia di uccelli, lepri ecc., e forse anche per la pesca. Un tentativo meglio riuscito ad imitare una freccia con materiale meno duro troveremo in appresso (fig. 13).

Oggetti di ossidiana (tav. II *22*, *23*, cf. § 10). Di questo materiale raccolsi in totale 45 pezzi nel campo Spadavecchia e nel Pulo. La proporzione fra rifiuti e coltelli eseguiti è quasi la medesima che per le arme di selce, alle quali rassomiglia pure la maniera della lavorazione. Questi coltelli, fra cui qualche esemplare molto stretto (7-8 mm.), non misurano più di tre a quattro centimetri di lunghezza, anche quando la larghezza raggiunge 1-1 ½ centimetri. In un caso pare che si sia tentata la lavorazione di una freccia.

Ascie di pietra levigata. Queste armi che nelle grotte del Pulo destavano tanta maraviglia al Giovene, il quale non ne aveva viste simili che in una collezione portata da Otahiti a Napoli, oggi non sorprendono più nessuno, formando parte ordinaria dei ritrovamenti litici in Europa. Nella Apulia centrale, cioè nella provincia di Bari, sin d'allora ne com-

[1] Colini, *Bull. Pal. It.*, XXV, pp. 251-253.

parvero numerosi esemplari, grandi e piccoli, tutti di pietra scelta e del medesimo tipo levigato. Non vi si è mai ritrovata un'ascia di tale pietra lavorata a schegge, o di selce scheggiata, come quella che io acquistai a Troia delle Puglie per conto di questo Museo provinciale (N. 3921). Da questo ultimo tipo rozzo, che corrisponde in tutto, per gusto e lavorazione, allo stadio di civiltà rispecchiato nelle selci comuni, v'è una lunga via fino alla simmetrica e perfetta eleganza delle presenti ascie a politura, eseguite con pietre più o meno rare. Agli esemplari del Pulo, conservati da molti anni nel seminario di Molfetta [1], possiamo oggi aggiungere i seguenti, marcando quegli scavati nella stazione superiore con lettere maiuscole.

a) dal Pulo. Pietra verde, specie di diaspro, trapezoidale non troppo regolare, taglio affilato. Altezza massima cm. 3 $^1/_2$, larghezza massima quasi cm. 3 $^1/_2$, spessore cm. 1 (tav. II 15).

B) dal campo. Materiale come nel precedente, ma di color verde marmorato, misto con macchiette grigie; di dimensione un po' più piccola, ma di forma più regolare. Spezzata al di sopra. Altezza attuale mm. 23, larghezza vicino al taglio mm. 27 (tav. II 16).

c) dal Pulo. Pietra nerastra. Ha la forma di un trapezio, alquanto di sbieco, non più largo che in *a*, ma più svelto; alto cm. 4 $^1/_2$ con uno spessore di mm. 11; ha la parte superiore tondeggiante (tav. II 13).

d) dal Pulo. Pietra identica. La forma s'avvicina al trapezio regolare. Da una facciata il taglio ed i lati sono marcati a spigolo, e più largamente la parte tagliente. Alt. 33 mm., larg. mass. 32 mm. (tav. II 14).

E) dal campo. Pietra bruna, identica al materiale da cui è formata una delle ascie grandi conservate a Molfetta (vedi la nota). La forma non è trapezoidale, ma bislunga, e forse era arrotondata al capo che manca. Larg. media 31 mm., alt. presente 50 mm., spessore 8 mm. (tav. II 17). Questo solo esemplare ha i due angoli del taglio smussati.

Strumenti di calcare. Un fenomeno non comune è costituito da alcuni utensili lavorati in calcare. Non accenno qui a' vasi o altri oggetti di pietra, importati dall'estero, i di cui avanzi si rivennero nelle grotte e

[1] Nell'elenco degli oggetti di quella piccola collezione, il quale si trova riprodotto nella *Terra di Bari*, III, p. 115, vi sono alcuni piccoli errori, che colgo l'occasione di correggere:

al 3. Non v'è alcun pezzo di ossidiana.

al 4. Un frammento di piccola ascia di silice sarebbe una grande rarità in questa contrada. Vi è invece da aggiungere una lancia di silice ed una terza ascia di pietra bruna, come nella lett. E.

nel campo, bensì a lavori evidentemente indigeni, eseguiti col materiale che forniva lo stesso suolo abitato. Il migliore di questi arnesi verrà descritto fra i rinvenimenti del Pulo (fig. 13, 10)[1]. Nel campo Spadavecchia poi si trovarono i seguenti:

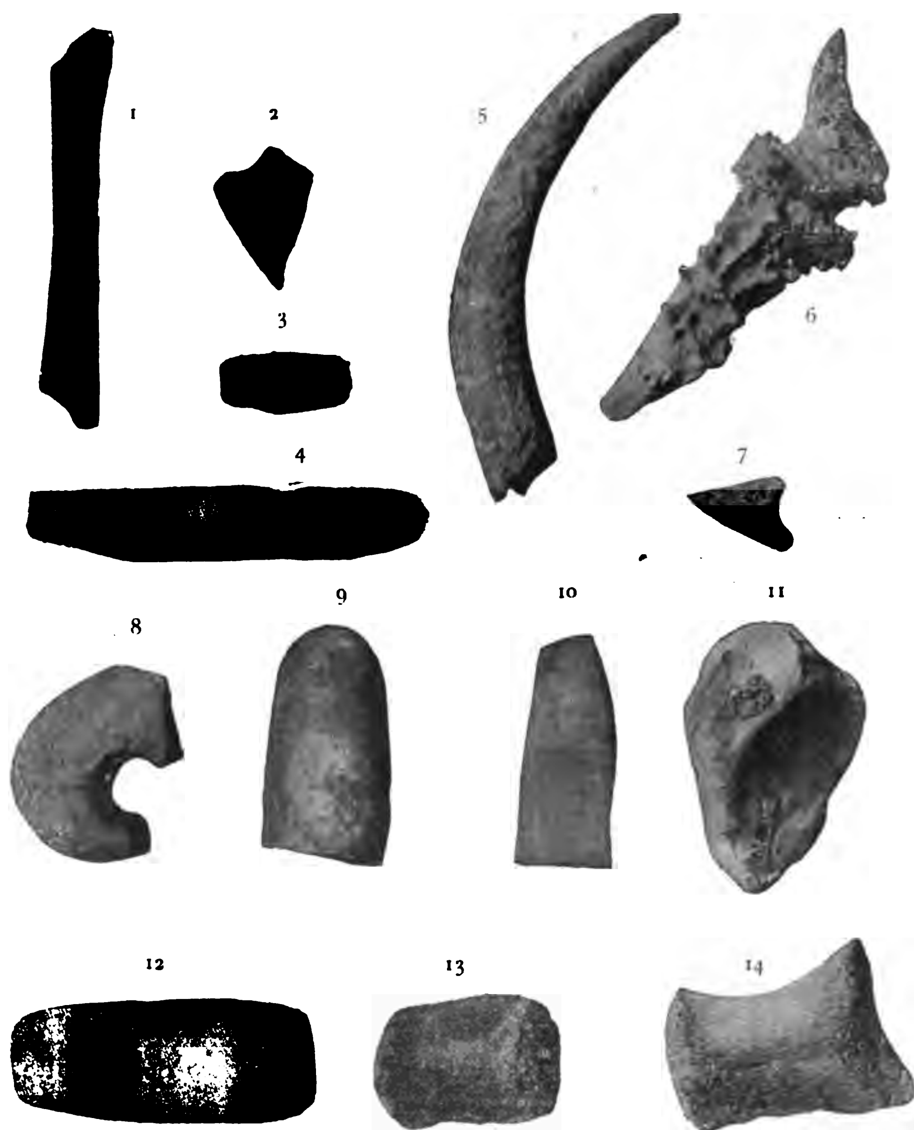


Fig. 13.

[1] La fotografia riprodotta nella fig. 13 era destinata ad una tavola ed offre perciò oggetti di ambedue le stazioni. La posizione della metà inferiore è un po' obliqua (per far vedere le parti laterali); fatto di cui bisogna tener conto per le proporzioni dei vari oggetti.

1. (Fig. 13, 4). Una *freccia* ben riuscita, con lati di cm. 3 ½ ed una base di 3 cm. da un angolo all'altro, con uno spessore massimo di 7 mm. Le alette, o piuttosto intacchi, hanno il medesimo aspetto asimmetrico delle frecce di silice; il peduncolo non è riuscito affatto, probabilmente perchè rotto nel tentativo stesso della lavorazione per la poca resistenza del materiale; circostanza che intanto agevolò la levigazione delle facce, permettendo crearvi, almeno sul lato convesso, una superficie piuttosto regolare, senza visibili tracce di lavoro. Oggi questa superficie è in parte coperta di una patina, o nuova crosta calcarea.

2. 3. Altre prove di questo esperimento, per non definirlo diversamente, di applicare un'arte difficile su un materiale agevole, abbiamo in due *coltelli,* uno (fig. 13, 6) sano, largo 2 cm. per una lunghezza attuale di cm. 11 ½, mancandone 1 cm. appena, giacchè alla punta opposta, tondeggiante, e assottigliata come i margini laterali, solamente l'orlo estremo pare essere rotto, lasciando un profilo poligonale. Il manufatto ha sul dorso una elevazione fino a 12 mm., assottigliandosi simmetricamente in tutte le direzioni. Questa parte è anche levigata; ma non così la base nel piano principale, che rimase rozzo a differenza dei manufatti di selce, nei quali questa parte riusciva la più liscia perchè ottenuta col primo colpo, dato senza prevenzione dei dettagli posteriori. — Un altro esemplare (fig. 13, 5), frammentato, rassomiglia più alle armi di selce per la lavorazione. Esso offre le solite facciate, una al di sotto e due a spigolo sul dorso. L'oggetto, che una volta era più liscio che non adesso per la posteriore incrostazione calcarea, ha una larghezza di mm. 6-8, una lunghezza attuale di mm. 37 con uno spessore che, cominciando dalla punta lesa, tondeggiante, raggiunge quasi mm. 8 fino alla frattura.

4. Si rinvengono poi in esemplari numerosi pezzi più grandi di calcare locale, che per la loro forma speciale si manifestano utensili lavorati dall'uomo, e differiscono da schegge e altri frammenti della roccia anche per l'antica incrostazione che vi aderisce. I più caratteristici hanno la foggia di ascie bislunghe acuminate, misuranti in lunghezza 8 cm., altri di ascie a corto manico, mentre certi pezzi a piramide appuntata di 10 cm. si palesano cunei per spaccare la roccia o altri materiali. Non so se simili ordegni primitivi già siano stati osservati altrove; nè sarebbe da maravigliarsi se essi fossero stati finora trascurati, perchè infatti a prima vista appena si distinguono dalle frammentazioni ordinarie della roccia. Certo il fatto non è evidente fin al punto dei coltelli e delle punte di frecce or ora descritte;

ma se gli abitanti nelle meschine condizioni della loro vita non disprezzavano l'uso del calcare per tali armi sottili, non avranno certo esitato a servirsene anche per usi più grossolani. Ci voleva infatti poco per porre a profitto le grandi schegge della circostante roccia calcarea; anzi alcune si prestavano senz'altro allo scopo; sicchè non sempre potrà darsi sicuro giudizio sulla quistione se un pezzo abbia servito o no per gli accennati usi alla gente neolitica, ad eccezione ben s'intende delle forme più spiccate, su cui volli qui richiamare l'attenzione.

Ossa. Gli ossami di animali e di uomini che si trovano nel campo Spadavecchia in grandissima quantità, nonchè i pochi trovati nel Pulo, sono stati studiati separatamente dal prof. E. Flores [1]. Spiccano intanto alcuni pezzi che si caratterizzano senz'altro per attrezzi del solito genere neolitico. Così: 1. una base di *corna di cervo* di cui si servivano da scalpello (fig. 13, 6); 2. 3. due corna di erbivoro (C. capreolus?), una frammentata e l'altra sana (fig. 13, 5), la quale ultima sembra mostrare il buco per innestarvi una punta di pietra ad uso di punteruolo o di lesina; 4. un piccolo pezzo (articolare?) formato quasi come una punta di freccia con due piccoli buchi, oggetto di cui non è facile precisare l'uso (fig. 13, 7).

Conchiglie. Considerevole è in qualche punto del campo Spadavecchia il numero delle conchiglie che si ritrovano alla rinfusa con ossa, rottami e qualche traccia di carbone. Sono piccole conchiglie bianche di una specie comune sulla spiaggia appula « *patella* », le quali servirono certamente di cibo soltanto, mai essendo perforate, e quindi non potendo essere state usate per ornamento personale. Una sola ostrica vi venne raccolta finora; ma invece notiamo il rinvenimento interessante di una bella e grande Cypraea Tigris L., specie del Mar Rosso ritrovata pure nelle tombe sicule dell'epoca primitiva, per non parlare di strati posteriori della Penisola [2].

Un pezzo che facilmente sarebbe stato trascurato, è un *ciottolo di marmo* (fig. 13, 11), foggiato come la metà di una conchiglia, lungo cm. 6 $^1/_2$, largo quasi cm. 4 $^1/_2$. Non essendo possibile che esso sia stato in quel sito portato da qualche fiume o torrente, neanche se si trattasse, il che non è certamente, di marmo italiano, bisogna forse supporre che si trovò tra la zavorra di qualche nave che aveva approdato sul prossimo lido, o dove

---

1 Vedi Appendice.

2 *Bull. d. Pal. It.*, XVII, p. 63; XVIII, p. 21, tav. III 28; Orsi, *Quattro anni* ecc., p. 109, 169.

andavano gl'indigeni a raccogliere i nuclei di selce; tale sito poteva probabilmente essere la contrada di Ginosa e Castellaneta [1] col vicino porto di Metaponto [2]. Nell'incavo di questo oggetto sotto la crosta calcinata si osservano tracce di colore giallo, cagionate facilmente dal contatto con i lavori vascolari (v. § 18). E chi sa se il pezzo avendo questa forma peculiare, non abbia servito per la lisciatura o politura delle cretaglie stesse? Si rammentino i simili attrezzi in terra cotta [3] usati nei tempi classici dell'Apulia, che evidentemente erano adoperati dai pittori e muratori del tempo, tenendoli con quattro dita la cui punta era introdotta nell'incavo per appianare la calce nella pittura murale a fresco. Alcuni sono senza ansa per il pollice, di semplicissima forma, quasi a piede di cavallo. Un esemplare molto più antico si è rinvenuto a Troja [4].

Finalmente si rinvenne nello stesso sito una fusaiuola di terra cotta (fig. 38, 5, § 10,) appiattita, del diametro di 4 $^{1}/_{2}$ cm. con lo spessore di 27 mm.

---

1 Conf. De Romita, l. c., 8.

2 S'intende bene che parlo geograficamente, essendo la città di Metaponto di fondazione molto posteriore.

3 Bari, Mus. Prov., 3081, 3543, 3811; diversi esemplari nel Mus. Naz. di Taranto.

4 Dörpfeld, *Troja u. Ilion*, I, p. 399, fig. 393.

§ 7. — Ceramica del primo periodo: tecnica e foggia.

Il vasellame di questa stazione ha per lo più, almeno nella classe numerosa della prima epoca, ornati impressi o graffiti più o meno rozzamente; particolare caratteristico che non si riscontra affatto nella ceramica delle grotte del Pulo. Predomina in questo periodo un color bigio fra caffè-latte e sabbia umida. L'argilla, che — specialmente a confronto della ceramica del Pulo — non offre molta differenza di tinta fra la superficie esterna e la sostanza visibile nella frattura, è relativamente pura, e tutto al più si presenta, mista con tritumi vulcanici, materiale di cui i pezzi di provvista si rinvennero in questi scavi. Questo procedimento valeva ad aumentare la resistenza della parete in questa antica terraglia che, malgrado una cottura sufficiente, conservava nella sostanza interna qualche cosa di poco consistente o sabbioso [1]. Ma i pezzi, sieno grandi o piccoli, non si frammentano mai come quelli del Pulo, che anche se della migliore qualità si disfanno facilmente fra le mani. Così lo spessore, spesso da 1 a 2 centimetri, come le proporzioni di questi vasi di regola dovevano essere considerevoli — la tavola IV le rende appena nella metà del vero —; e tenuto conto della grandezza, sorprende in essi una certa regolarità malgrado che fossero tutti plasmati a mano o almeno senza ruota. Speciale cura si aveva a levigare la parte interna che si soleva rivestire con uno strato lucido di pasta omogenea, che a parte il lavoro del lisciatoio, portavano forse a tanta perfezione immischiandovi una certa quantità di graffito: procedimento questo che già fu supposto per gli antichissimi vasi siculi, i quali hanno molti punti di contatto colla presente classe. Qualunque fosse il segreto di lavorazione, è ben certo che questa ingubbiatura arieggiante quasi ad uno smalto, basterebbe per assicurare alla presente ceramica un posto primario fra le industrie antiche; superiorità che

[1] Non vorrei intanto far nascere l'equivoco che vi fosse stata immischiata della sabbia; giacchè sulla scorta dei nostri rinvenimenti, può dirsi che soltanto qualche rara volta si prendevano questa libertà nella seconda epoca.

contrasta stranamente con una civiltà essenzialmente neolitica. Questa pasta o crema fina che forma uno strato di doppiezza di 1-2 mm. non poteva venir applicata al vaso per mezzo di un semplice bagno, ed il porre e distribuire la sostanza richiedeva lavoro manuale non solo con la spatola, ma anche con qualche lisciatoio. Fa perciò maraviglia che le tracce di tale operazione non si sieno ritrovate affatto, come dopo nei piccoli vasi eleganti, ed anche in modo più grossolano nel Pulo. Deve questa gente però essersi servita di un istrumento più largo di quello visibilmente adoperato nei lavori posteriori ed allo stesso tempo tondo, atto insomma a distruggere le tracce del proprio lavoro: in altri termini esso invece di una stretta stecca di osso, solito tipo supposto per tale lavorazione, doveva consistere in una pietra o ciotola del genere presentato testè (§ 6 in fine) con particolari abbastanza significanti. — Il colore di questa pulitura interna, varia secondo la cottura fra diverse tinte, brunastra, grigia e violetta, fino al nero da una parte ed al rosso dall'altra, contrasti questi ultimi che non si trovano facilmente immediati come nelle stoviglie del Pulo. Del resto, il rosso apparisce rarissime volte e non a macchie, ma in estesi tratti, con tanta uniformità di colore da sembrar dato apposta e non piuttosto dovuto alle accidentalità dell'argilla e della cottura. La stessa osservazione può farsi talvolta pel nero, che neppure è comune. Si può dubitare che tali accidentali combinazioni fino ad un certo punto venivano studiate ed esperimentate dai figuli e che alcuni sapevano provocare l'una tinta o l'altra, senza forse altri mezzi di tintura che la terra rossa e la polvere di carbone. Ma anche se tale uniformità si fosse estesa ad un vaso intiero, non potremmo per ciò dire con sicurezza che dessa fosse tra le finalità dell'arte del tempo.

La parte esterna del vaso destinata alla decorazione graffita di solito, si trattava con meno cura; essa senza alcuna ingubbiatura, rispecchia più o meno il colore dell'argilla, cioè quello che lo strato superficiale delle pareti del vaso prese nella fornace o nel fuoco diretto. Pare però che talvolta si volesse dar all'esterno un aspetto nerastro, preparando apposta l'argilla con polvere di carbone. Col progresso della tecnica questa tendenza, fin allora sporadica, si accentua di più e con migliore successo; e ciò avvenne specialmente nell'epoca posteriore, quando la decorazione esterna venne sostituita dalla pulitura lucida. Ma anche in questa seconda epoca i vasi neri sono in minoranza. Nè riuscirono mai a produrre il nero denso, quasi del bucchero, raggiunto poi dalla seconda stazione.

Effetti invece simpatici si ebbero col colore *grigio,* che costituisce una caratteristica importante di questa ceramica, basata evidentemente meno sulla tradizione, che sulla esperienza fatta con l'argilla locale. Questa tinta dunque che dapprima vien fuori come una cosa fortuita e quasi non desiderata, acquista col tempo sempre maggior valore, e non altrimenti che come per un risveglio della propria forza e pratica, viene poscia impiegata in sfumature sempre più pure e chiare fino all'argenteo, colore peculiare di quei prodotti che segnano il punto culminante e presso a poco la fine della stazione. Nel frattempo il gusto cambiava intieramente e il sistema di imprimere ornati sulla superficie si andava restringendo, per essere quindi completamente abbandonato, e ciò per tutti i vasi e non soltanto per quei piccoli e sottili che si resero poscia predominanti.

Sebbene non avessimo avuta la fortuna di trovar sani dei vasi della prima epoca, possiamo pure ricostruirne e rappresentarne i tipi principali.

1. Prevale una specie di grande pentola o secchia, talvolta un po' ovoidale, come in Sicilia, altre volte largamente aperta, sempre senza labbro, che suole restringersi vicino alla base, sicchè guardando le sole basi che sono numerose tra i rottami, con qualche traccia delle pareti laterali, si crederebbero appartenenti a vasi assai più panciuti di quello che erano in realtà. Trattandosi di vasi piuttosto grandi, cioè raramente più bassi di 40 e 50 cm., alle basi, in proporzione un po' strette, veniva data per ottenere la necessaria resistenza, una doppiezza speciale; rinforzando il piede fino ad uno spessore considerevole (tav. IV 6; conf. VI 15, VII 18), Questi piedi massicci se non rastremati in giù, certo un po' concavi verso il fondo del vaso stesso, formano uno dei segni più caratteristici dei prodotti della stazione superiore, e quindi un pezzo di tal genere, anche se smarrito, o se caduto nello sprofondamento vicino del Pulo, in quanto che non riconoscibile per materia, fattura e ornati, non potrà essere confuso o ingenerare equivoco di sorta circa la provenienza. Bisogna notare questo particolare raramente trascurato della prima epoca, che si perde col cambiamento di stile, nè confonderlo con la solita piastrina del piede, che nella evoluzione di altre ceramiche antiche suole aggiungersi al fondo schietto del vaso; piastrina separata, ben distaccata dalla curva esterna e tendente ad uno sviluppo ulteriore nel senso della sveltezza ed eleganza. Il fenomeno presente precede, ma non esclude il solito processo, di cui si trova qualche accenno anche qui alla fine della stazione preistorica. Passata la maniera della base doppia, simile al tacco di una scarpa, il fondo comparisce as-

sottigliato e semplificato, per ricevere da ultimo, giusta le solite norme, un cenno di piede classico, vuoto al di sotto, quasi a forma di anello.

Queste grandi pignatte erano — in qual punto vedremo in appresso — munite di anse laterali (fig. 14) che si sono trovate in gran numero; sono grossolane, ora tonde, ora a spigolo, messe e perforate per lo più in senso verticale, non essendo destinate per presa della mano anzi delle dita, bensì per le corde o funi da passarvi.



Fig. 14. (1/3)

2. (Fig. 15) Un altro tipo che, se non frequente, dev'essere esistito in qualche esemplare, è una specie di brocca già nota in analogie trojane, a collo più o meno cilindrico, piuttosto largo, anche questo senza alcun accenno di labbro. In quanto al corpo non mi è riuscito finora assodare il modo come posava; se cioè esso era appianato al di sotto, con o senza piede; oppure tondo dappertutto, per avere per sostegno un altro vaso, quando non restava sospeso. Del primo tipo, ma pure, a quanto pare, senza piede, era qualche esemplare dipinto (fig. 107, 7), alto fino a 20 cm. Il secondo possiamo illustrare con un esemplare sano di fattura locale, trovato non a Molfetta,



Fig. 15. (1/2)

ma nelle vicinanze di Bari e più precisamente nella contrada Fesca sulla spiaggia messa a Nord della città, un chilometro lungi dalla stazione del tramway. Questo vaso (Mus. Prov. 3910) notevole anche quale primo rinvenimento di ceramica preistorica dei pressi di Bari, alto 14 cm., privo di anse e buchi, ha una superficie grigio-scura, più o meno levigata, mentre internamente svela quell'impasto misto ed incerto, rimasto scuro nella cottura insufficiente, che è in molti luoghi, anche dell'Apulia, proprio delle ceramiche primitive. Il vaso è plasmato a mano e di forma non troppo regolare. In modo quasi insensibile si svolge il passaggio dal corpo al collo, il qual ultimo è riuscito un po' concavo, cioè si allarga un po' con la bocca all'infuori, forse contro l'intenzione stessa del figulo. In massima questo tipo a sacco aperto, restringentesi dalla metà in su, deve, anche secondo i fatti manifestatisi nella importazione, essere stato in uso prima di quello più sviluppato, in cui predomina il collo tubiforme ben distaccato sul corpo più grande: tipo comunissimo poi nell'epoca posteriore di questa stazione. Evidentemente quella prima forma era più comoda per i vasi piccoli e con questi perdurò anche dopo per qualche tempo; mentre il collo cilindrico, plasmato o no separatamente per venir poi aggiunto al corpo, riusciva meglio in dimensioni alquanto maggiori, che permettevano all'artefice di passare la mano nell'interno. La fine di questo sviluppo è segnata dai grandi vasi ciprioti in forma di anfore, del qual tipo per caso si è in questo campo trovato un esemplare, almeno in frammenti (fig. 112). Ma sebbene non mancano pezzi corrispondenti di fattura locale, ho gran dubbio che l'industria primordiale delle capanne si azzardasse a un profilo così spiccato col forte distacco esistente fra l'una e l'altra metà del vaso, o piuttosto non si contentasse di vasi a curva semplice, cioè nel caso del boccale trojano, se mai esso esisteva qui, del suo tipo primitivo a profilo fiacco. In tal caso occorrerebbe restaurare in altra guisa i pochi pezzi in questione appartenenti alla classe rudimentale; e specialmente un pezzo di cilindro alto 13 cm. col diametro di 16 cm., che offre giù alla rottura una lieve inclinazione in dentro invece che all'infuori (particolare non ben visibile nella figura, tav. IV 1), non apparirebbe più storto e alterato dall'unione delle due metà allo stato ancora molle, bensì dovrebbe accennare ad un fondo attondito forse col piede, e ad una forma totale di secchia quale non è facile illustrare con semplici analogie; quella che incontreremo a Matera (fig. 90) differisce per la sporgenza del fondo. — Ben si distinguono di vasi parzialmente cilindrici altri

avvanzi come tav. IV 2 che accennano piuttosto ad una forma conica, forse del tipo fig. 103, o simile, fatta eccezione per i manichi, che non si trovano qui di quel genere.

3. Non mancano vasi grandi e piccoli con profilo semplice a curva doppia o triplice, vale a dire che si restringono non solo alla base ma anche alla bocca, formando un po' di gola, ma non proprio un labbro. Il più grande (tav. IV 4) misurava alla bocca un diametro di 35-40 cm. e di là subito si allargava in giù smisuratamente. Il più piccolo (fig. 16), che era caduto nel Pulo e fu raccolto colà quale primo indizio della stazione vicina, non ancora rintracciata, non era più alto di 8 cm., conservandone nel presente stato frammentario 6 ¹/₂ dal margine in poi. Esso è per pasta e cottura più scuro dei pezzi grandi, ma di uno spessore non minore (11 mm.), che si diminuisce sensibilmente alla bocca acuminata; ha sulla spalla un buco praticato nell'argilla indurita con uno strumento perforante adoperato come trapano; al di sotto il corpo è coperto nella solita maniera di fitti ornamenti (tratti brevi), incisi nell'argilla ancora umida.


Fig. 16. (¹/₁)

4. (Tav. IV 3) A titolo di curiosità fo menzione della parte superiore di un grosso vaso, che offre al margine un incavo ad arco. In esso la spessezza di 2 cm. arriva proprio fin presso al margine, che poi ad un tratto si assottiglia ed è in modo quasi insolito accuminato a spigolo. Si crederebbe al primo aspetto trattarsi di un tipo di boccale già noto di Troja [1] e delle isole Cicladi a sboccamento obliquo, con bocca bassa verso il manico e più alta verso il becco. Ma l'arco determinato a mo' d'incavo pare accenni a qualche cosa di differente.

5. (Fig. 17) Fra le migliaia di frammenti scavati ne spiccano alcuni dello spessore di 2 cm. e più, uguale dappertutto e non casuale o limitato a qualche parte come in altri vasi (per es. fig. 21). Essi al primo aspetto sembrano piani come tegole o pezzi di mattonelle; la rotondità quasi insensibile che esiste, pure farebbe credere a un diametro di forse 70 cm. Questi pezzi di recipienti che non bisogna confondere con quei rozzi menzionati a principio (p. 34), sono di fattura e politura accurata, con la solita ingubbiatura interna, e portano esternamente incisioni cuneiformi, non

[1] SCHLIEMANN, *Ilios*, fig. 360-404.

sparse alla buona, come è purtroppo peculiare a questo stile, ma distribuite verticalmente a distanze eguali con una certa regolarità.



Fig. 17. (1/2)

6. Se difetta nella prima classe il vasellame per bere ed attingere i liquidi, come coppe, scodelle, bicchieri, ciò dipende forse da evenienze che fecero andar disperso o ridussero in frantumi tutto il vasellame minuto. La ceramica dello stile posteriore abbonda tanto di questo vasellame minuto da lasciar intravedere la preesistenza di simili bisogni e di qualche corrispondente tipo di vasellame, sia pure impasticciato e cotto superficialmente.

Malgrado l'apparente semplicità delle forme principali, v'è più di un particolare che non si riesce a precisare per la condizione frammentaria dei pezzi, la quale in altri scavi preistorici suole far rinunziare ad ogni ristauro, benchè non sembri poi assolutamente impossibile, con molta pazienza s'intende e con ristauratori adatti, di ricomporre se non vasi intieri, parti più o meno considerevoli di essi.

Quel che offre maggiore difficoltà è assicurare il posto delle anse. Per es. il pezzo della tav. IV 5 col solito grosso manico perforato verticalmente porta un avanzo della parte sporgente del vaso: ora difficilmente quest'ultimo appartiene al piede; ma se faceva parte della bocca, seguendo il tipo n. 3, v'è da maravigliarsi che le anse fossero collocate in un posto così alto, in immediata prossimità della imboccatura. E sebbene questa non era la regola per le pentole del suddetto tipo, resta sempre difficile riprodurre la figura totale del presente esemplare, nonchè degli altri.

Un'altra difficoltà, che questa specie di ceramica però ha di comune con quella del primissimo periodo siculo, consiste nei numerosi buchi delle pareti: perforazioni di cui non si comprende sempre la ragione, il posto

e il sistema. I fori, praticati sempre dopo la cottura, si trovano non solo in vicinanza del margine, ma pure nella parte inferiore del vaso o nel fondo stesso (fig. 20). Spiegando i fori inferiori con la destinazione del vaso a qualche uso di cucina, e supponendo che fossero destinati a tenersi tappati per aprirsi soltanto quando occorresse lasciarne scorrere l'acqua superflua o altro liquido come nella preparazione del cacio, ci vuole poi una spiegazione speciale per i superiori che si trovano da ciascun lato. L'idea più ovvia e comune è quella che servissero a poter sospendere i vasi, anzi per tenerli in bilancio, quando cioè le anse si trovavano, come spesso avveniva, in un posto più basso; oppure per non far gravare tutto il peso su di esse, su cui per mezzo di funi il vaso principalmente si sospendeva, sia stando sul fuoco, o elevato per altri usi. Ciò ammesso però — e non saprei dare un'altra spiegazione — bisogna anche pensare al materiale adibito in quei tempi per sospendere i vasi. Mi sembra che per i buchi che hanno spesso una luce di appena 5-6 mm. non potevano facilmente passare corde neanche se scelte tra le più sottili che si sapevano torcere allora con l'uso dei giunchi e dei peli di capra; e molto meno può pensarsi all'uso di strisce di pelle o di cuoio che per essere tagliate con tanta sottigliezza avrebbero richiesta un'arte ancora più inoltrata; osservazione che varrebbe pure per funi di canapa, capaci di sopportare il peso di questi vasi.

I fatti degli scavi presenti sembrano accennare ad una ipotesi che, senza volerla estendere ad altri siti, pronunzio qui con la debita riserva, senza rischio di compromettere il carattere puramente neolitico della stazione. Vi è tra i frammenti qualche pezzo (come tav. VII 15), che nel foro conserva l'avvanzo di un filo di metallo, evidentemente zinco, della doppiezza di mezzo centimetro. Non è impossibile trattarsi di vasi spezzati e poi piombati, sebbene, almeno nel caso succitato, anche l'irregolarità del foro potrebbe aver cagionato l'attaccarsi del filo. Certamente il ristauro non sarebbe avvenuto che durante l'esistenza, ben determinata, della stazione stessa. D'altronde nasce il dubbio che anche i fori regolari dei vasi sani servissero talvolta per passarvi forti fili di metallo. Bastava a ciò, senza una propria produzione metallurgica, l'acquisto di fili di bronzo quali si sono trovati nella grotta Nicolucci a Sorrento [1], in quella di Frasassi presso Fabriano [2] e altrove. Quando i buchi stavano molto vicini al margine del vaso,

---

[1] *Bull. Pal.*, XIV, 1888, tav. XI, 8, p. 74.

[2] *Bull. Pal.*, VI, 1880, p. 166.

erano anche sufficienti anelli di metallo per fissarveli; e ad essi poi benissimo potevansi attaccare delle corde. Forse c' entra qui anche un altro fenomeno. Non di rado si notano dei pezzi con la trapanazione non solo incominciata e poi lasciata per qualche ragione (fig. 18 *c*), bensì penetrata — sempre con molta precisione — fino ad una certa profondità, e fermatasi poi, senza perforare tutta la parete (fig. 18 *a*, *b*). I pezzi più significanti sono del secondo periodo, e qualcuno, come fig. 18 *a*, anche del Pulo. Comunque, il fatto stesso, che doveva per sè sembrare strano, non offre più difficoltà, quando si pensa che la gente di questa stazione possedesse cerchi torti di metallo, che, allargati a mo' di tenaglia o di un compasso di scultore, si conficcavano con le punte, acuminate o no, in quei buchi. Questa intanto sarebbe una considerazione secondaria.

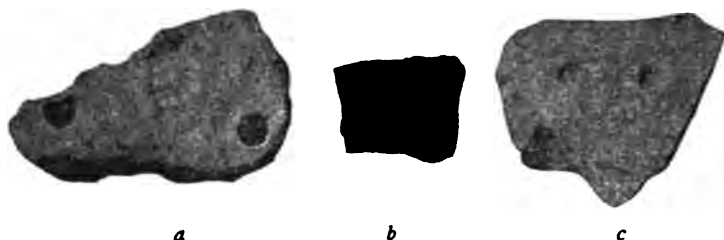


Fig. 18. (1/1)

Che in questa stazione, piena di oggetti di importazione estera, non mancassero certi attrezzi, e specialmente fili fatti di metallo (bronzo o zinco) risulterà da molte circostanze [1]. Non è peraltro superfluo costatare che un frammento del secondo periodo, privo di decorazioni, conserva nel buco incominciato la punta di un attrezzo di pietra, un punteruolo (di selce?), doppio mezzo centimetro, che si spezzò durante il lavoro.

I popoli nordici della piena epoca del bronzo e alcuni abitanti di palafitte alpine, che hanno lasciato corde fine e anche tessuti, a parte l'epoca di tali avvanzi posteriore alla presente (v. MUNRO, *Lake-dwell.* p. 117), erano dalle esigenze del clima costretti ad uno sviluppo più precoce di questa arte. Se si ammette che gli abitanti primitivi della nostra località possedevano corde così perfezionate, naturalmente le avrebbero acquistate da gente estera, approdata alle coste appule; ma allora con la stessa facilità potevano trovare e acquistare verghe di metallo, costituenti un manico da secchia più comodo che non erano le funi o corde passate per le anse del vaso stesso.

[1] § 8. § 10, n. 11.

§ 8. — Decorazione della stessa.

Già fu notato brevemente che la ceramica di questa stazione è carica di piccoli ornati, che addensati si sviluppano attorno al corpo del vaso, coprendolo letteralmente dal margine fino al piede; e perfino le anse sono completamente rivestite di questa decorazione che trova un riscontro solamente nelle ceramiche primitive della Sicilia. Nella maniera posteriore si diminuisce questo carico di ornamentazione, lasciando prima libero uno spazio vicino al margine delle pignatte, poi facendosi più scarso ancora, per scomparire, infine, completamente.

Gli ornati sono dapprima rozzamente impressi con le punte delle dita [1] (tav. IV 1, 7; V 4), senza nessuna cura di rimuovere neanche l'argilla superflua, smossa dalle unghie. Non di rado si può osservare che tale lavoro fu eseguito da fanciulli o più probabilmente da fanciulle, se i primi doveano a preferenza accompagnare ed aiutare gli adulti nella caccia, pesca ed altre opere più faticose [2]; in alcuni manufatti si veggono le impressioni delle quattro piccole dita raggruppate, ripetute per più volte. Spesso e con una certa predilezione le due mani, usando un sol dito, venivano avvicinate in modo da produrre con le unghie due incisioni convergenti; motivo che si lascia interpetrare in vari sensi (tav. V 9) [3]. Molti altri vasi, forse non tanto posteriori, ma decorati da persone più abili, rivelano l'impiego di una stecchetta, con cui graffivano tratti corti e lunghi, grossi e fini, o anche semplici punteggiamenti, talvolta segni comparabili ad una lettera greca (ς) o slanciati come un S (tav. IV 4; VI 3), o altri simili. I quali segni forma-

---

[1] Già abbiamo avvertito il lettore che la scala della tavola IV è appena di $^1/_2$ del vero.

[2] Forse non è qui superfluo ricordare che, giudicando dalle abitudini tuttora esistenti presso certi popoli, il lavoro della fabbricazione delle terraglie dovesse essere nei tempi antichissimi in vari luoghi affidato specialmente all'elemento femminile della famiglia, cf. Hoernes, *Urgeschichte der bild. Kunst*, p. 68.

[3] Il frammento sta capovolto. Simili pezzi si trovano a Matera, fig. 87.

vano una densa ed ininterrotta decorazione, senza che — nei primi stadi almeno — la serie si alternasse con altri motivi di ornamentazione. Senonchè, malgrado l'apparente uniformità, si trova che, dopo qualche spazio, i segni usati nell'ornamentazione hanno poco a poco cambiato di aspetto e talvolta anche di direzione, massime quando nel figulo si faceva sentire una certa stanchezza o il desiderio di cambiare: circostanza questa che ostacola non poco l'opera ingrata di chi tenta riunire le parti di questi rottami.

Eppure vi è un certo progresso nello scegliere e combinare le lunghe serie di segni, serie che, per dirla una volta, a stento si mantengono nella linea orizzontale, perchè era invece verticale la direzione preferita e più comoda per quella gente primitiva.

I nuovi motivi poi si ottennero meno a mezzo del graffito che della impressione. Per esempio, vedendo alternare a poca distanza serie punteggiate od a tratti rapidi con serie di impressioni rettangolari o triangolari (fig. 19), messe in vario senso, si intravede subito che il figulo o l'individuo incaricato di questo lavoro decorativo maneggiava una stecchetta a due rifinimenti diversi, uno a punta, l' altro tagliato ad angolo (conf. tav. V 17). E questi mezzi meccanici, benchè semplici, aprirono una nuova via alla tecnica decorativa della ceramica. I tipi isolati, sieno graffiti o impressi, i quali con la loro ripetizione infinita ricordano quasi la monotonia della musica selvaggia, primitiva, condensata in una nota o due sempre ripetute, vanno man mano sostituiti da brevi sistemi. È tuttavia caratteristico che non appaiano delle figure composte di linee rette o archi; ma che invece i disegni, nel loro complesso, rassomiglino piuttosto a vegetali o a pezzi di tessuto.



Fig. 19. (2/3)

Frequentissimo è oramai il tremolo (fig. 20; tav. V 8; VI 9-16); una breve corsa di trattini congiunti a modo di una linea ondulata a guisa del viticcio di una vite, comparazione che corre specialmente alla nostra mente nei casi ben frequenti, in cui questo motivo non scorre su di una linea, ma si presenta alquanto deviante nella punta. Questo tipo di una lunghezza e forma stereotipate su ciascun vaso, ora impresso leggermente, ora più approfondito, non potè essere eseguito neanche da mano perita di artista, senza un mezzo meccanico, consistente in un filo di metallo girato a spirale. Veggasi anche il fino disegno di tav. V 12, ove il filo, secondo la pressione e l'inchinazione ha lasciato ora una linea ondolata, ora piccole impressioni semirotonde, svellendo l'argilla talvolta anche per un tratto più lungo, come avvenne nel mezzo per un falso movimento della mano. La presenza del materiale stesso, cioè di verghette sottili di metallo, del corrispondente spessore, risulta già guardando certi pezzi di vasi con parallele impresse a poca distanza (tav. III 23, 25. V 7; IX *Q*), tracciate con tanta precisione da lasciar appena orme dell'argilla spostata, contrariamente a quanto si riscontra in altri vasi più rozzi, che potrebbero anche aver ricevuta la loro decorazione a mezzo di fuscelli di paglia o fili di spago (se mai ve ne fossero) sovrapposti ed impressi nell'argilla tenera (tav. V 2). Ricordo pure le forme per fondere oggetti di metallo, trovate negli scavi attigui (§ 10, n. 12), matrici che contenevano proprio la impressione di tali verghette (tav. III 24). Questi fili metallici adunque bisogna figurarseli attorcigliati a spirale lunga;



Fig. 20. (1/1)

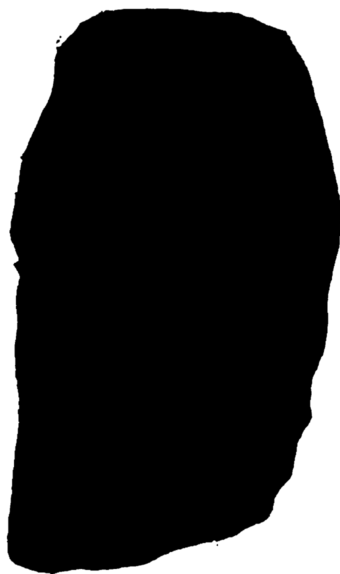


Fig. 21. (1/1)

e forse parecchi pezzi della spirale medesima infilati a bastoncini, quando il disegno doveva ripetersi a distanze regolari.

Un altro motivo frequentissimo è costituito da lunghi denti verticali, ora separati uno accanto all'altro (fig. 23, fig. 22, 10; tav. VI 14), quasi come una rinnovazione di un motivo rudimentale (tav. V 9), ora congiunti in serie più o meno estese: un disegno che si direbbe a zig-zag, se i pizzi fossero dritti e non, quasi sempre, voltati a guisa di una cresta o di alte piante piegate dal vento (tav. VI 1, 12, 13, 16; fig. 21). Come si vede dalle figure, le due linee, che formano tale punta, vengono man mano ornate con piccoli pizzi a sega, oppure completamente disciolti a scala in piccoli elementi, come punti o tratti paralleli (fig. 22 no. 9, 11): e questa maniera di ornamentazione, che anche nella esecuzione stessa svela l'impiego di mezzi meccanici, spiega la sua origine con i punzoni, esistenti o importati bell'e fatti. Disegni simili ed in parte identici si conoscono della primissima epoca sicula, anzi di quella detta dall'Orsi Presicula, e già furono colà spiegati [1] con l'uso di punzoni o di rotelle dentate.

Che simili sistemi di ornamentazione fossero impressi con un materiale di una certa elasticità, mi sembra specialmente messo in rilievo dal motivo di *Stentinello*, l. c., tav. VII 17, ove il disegno di due piccoli zig-zag intrecciati appare ora più ora meno compresso, e nella seconda parte più largo, benchè sempre eseguito col medesimo mezzo. E appunto così possono spiegarsi a Molfetta le linee incerte e tremolanti, e, poi, i motivi dentellati e altri simili disegni, i cui elementi identici si addensano ed allargano con una proporzione e gradazione costante. Vi sono, però, altri disegni a zig-zag, a denti ecc. (per es. tav. VI 1) che lasciano anche intravedere l'uso di una rotella girante, secondo l'opinione dell'Orsi [2].

Le analogie di questa nostra ceramica con quella di Stentinello, che l'Orsi attribuisce ad una popolazione pre-sicula, sono strette e numerose; sebbene alcuni motivi bisogna proprio scoprirli nella confusione di altri piccoli ornamenti. Così, per es., la presenza a Molfetta del tipo di

---

[1] Stazione neolitica di Stentinello, *Bull. d. Paletn. Ital.*, XVI, 1890. Un'altra stazione di questo carattere si è scoperta a *Matrensa* (non ancora illustrata), ove prima si trovavano soltanto tombe della seconda epoca sicula.

[2] Nell'indicare giustamente i mezzi meccanici di questa lavorazione, anche l'Orsi, l. c., p. 190, non osava ancora di pensare ad oggetti di metalli, promettendo di escogitare un surrogato d'altra materia. Tale contrasto si spiega colle opinioni allora vigenti, da cui l'autore stesso, pochi anni dopo, *Bull. Pal.*, 1892, XVIII, p. 33, cominciò a scostarsi.

Stentinello, riportato a l. c., tav. VI *22*, può ricavarsi indirettamente da un frammento della tavola nostra V no. 13 con rombi centrali, graffiti discretamente con una punta tagliente. E perfino i piccolissimi sistemi a qua-

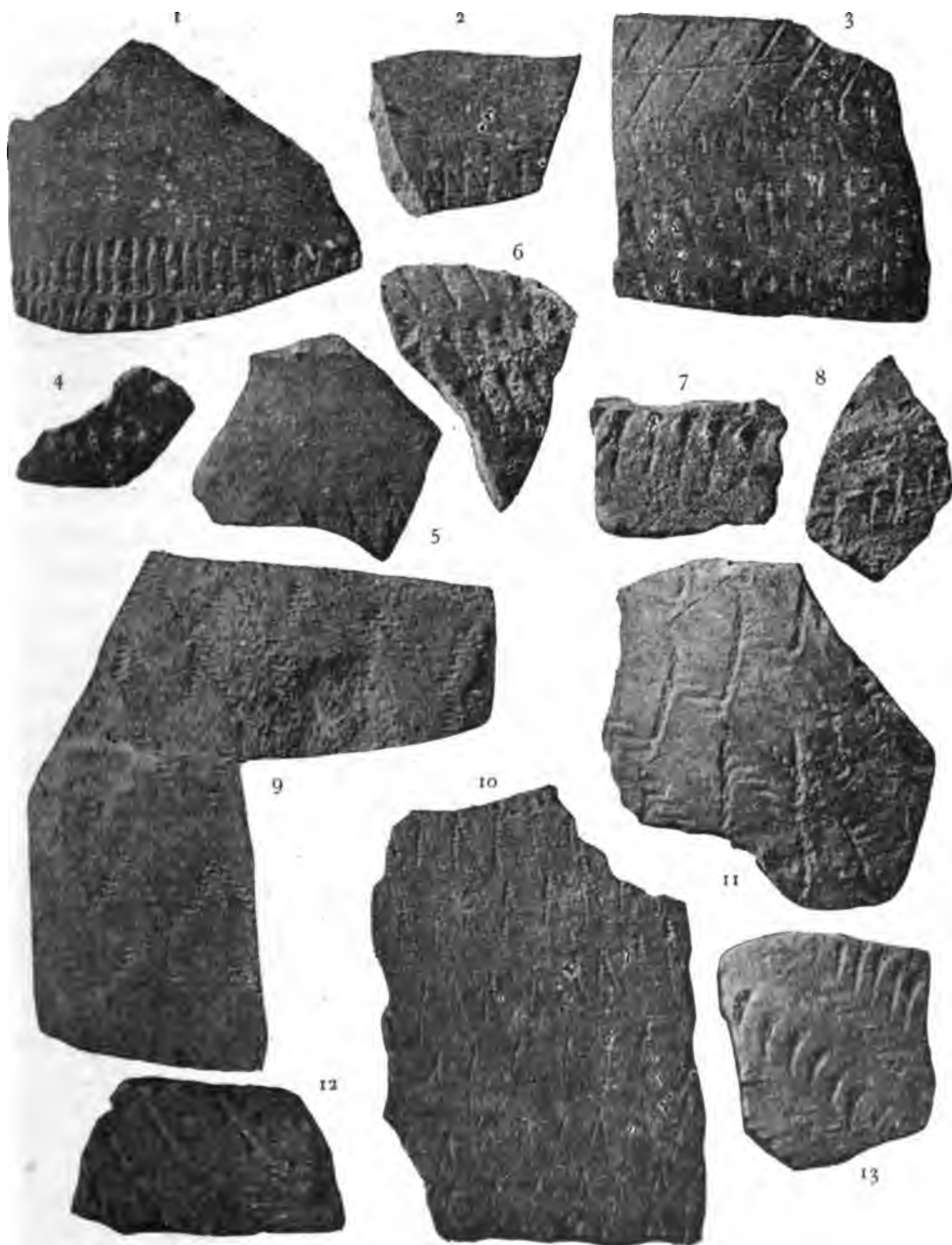


Fig. 22. (1/2)

dretti, appena distinguibili da cerchietti, pare ritornino qui innestati come colà a raggi o cuspidi (fig. 22, 1).

S'intende che non tutti i motivi che sorgono nell'un paese esistono o si sono già ritrovati nell'altro. Nella stessa Sicilia la scoperta di altri siti col medesimo stile — come recentemente quello di Matrensa I[1] — porta a luce nuovi disegni accanto a quelli già conosciuti: così manca finora a Molfetta il disegno ad *haché* di Stentinello (l. c., VII 1. VIII 10), e viceversa in Sicilia quello dei piccoli triangoli compatti e dei mezzo-dischi, che a Molfetta si riscontra spesso, sebbene in forma un po' meschina, sfigurata da una eccessiva impressione monolaterale (tav. VII 14; V 14).

Qualche volta il punzone doveva essere fisso con una serie di figure identiche, come p. es., a Stentinello pel sistema fitto di zig-zag. A Molfetta vi sono abbondanti esempi di quest'uso, che vuol essere illustrato più particolarmente. Uno dei pezzi più significanti (tav. VII 8) apparteneva ad un grande vaso avente forse un diametro di centimetri 45-50, che cominciando piano, come la parete cilindrica, pure tradisce un lieve movimento della parete (alt. del framm. 0.11), che accennava alla tendenza di formare un rigonfiamento nella parte inferiore. La fattura, con l'interno annerito, è accurata pur non scostandosi molto dalla maniera della prima classe. Intorno al margine sono fatte con una stecca, senza però intaccarne la linea estrema, semplici impressioni di bordura. Quindi, immediatamente al di sotto, comincia la fitta decorazione ad imprónta; e si distinguono, quasi come diverse pagine stampate, le parti fatte in un tratto ed altre a sinistra, ove il lavoro riattacca con un movimento alquanto diverso. I piccoli segni identici si presentano in modo chiarissimo nelle prime righe, benchè il motivo potesse essere interpretato in vari sensi, per un paio di serpi o per un uccello con piedi e lunghe penne alla coda. Ma sin dalla seconda riga le impronte perdono di chiarezza, ingrossandosi invece, in parte per la pressione più forte, in parte per il materiale d'argilla molle che si attaccava alla forma. Perchè l'artefice, che non mancava di una certa accuratezza, non si prese la briga di levare l'argilla aderita? Ne danno la spiegazione le righe cadenti, inclinate, che dapprima perfetta-

---

[1] Questa stazione primordiale, antecedente al così detto primo stile siculo, bisogna distinguerla dalla tomba di Matrensa, appartenente allo stile secondo (*Ann. d. Ist.*, 1877, p. 56, tav. E; *Bull. Pal. It.*, XV, 1889, p. 197, tav. IV-VII). Alquanto differente da Stentinello e Matrensa I è lo stile della grotta di Moarda presso Palermo, *Not. d. Sc.*, 1884, tav. II; cf. giù. § 16.

mente dritte, prendono, poi, a poco a poco una leggiera divergenza. Pare che lo strumento fosse un cilindro che si rotolava in giù, senza spostarlo che dopo un certo tempo. Esso avrebbe contenuto parecchie righe, formando un sistema che aveva per lo meno 5-6 segni identici, e perciò della lunghezza di 4 centimetri o più. Invece con un punzone a fascia, semplice, da levarsi e rimettersi sempre di nuovo, non si sarebbe mai raggiunta una simile precisione relativa nella distanza e direzione delle file.

Noi potremmo qui annoverare moltississimi piccoli segni, ora messi in file dritte od oblique, ora singoli come una lettera tipografica, sempre però ripetuti, e poi variati nella posizione in modo da presentare su ciascun lato o vaso un aspetto diverso, secondo che la pressione si accentuava nell'uno o nell'altro lato del timbro. Si solevano anche comporre due tipi in serie doppia, mantenendo, per un certo tempo, la direzione orizzontale e lasciando libera una parte del vaso. Ma, sfortunatamente, nessun vaso si è rinvenuto completo o in frammenti così estesi da poter giudicare l'effetto totale di queste variazioni. E proprio al punto in cui la decorazione cominciava a conformarsi a certe norme stilistiche, finiva lo svolgimento dell'ornato con la rinunzia completa alla decorazione.

È a notare tuttavia che i disegni non sono sempre disposti con il gusto e la delicatezza che si riscontra a Stentinello e a Matrensa, ove si poteva disporre anche di modelli più squisiti e più svariati, ed ove, insomma, questo stile si spinse ad un grado di maggior perfezione. Ma bisogna considerare che i disegni delle indicate località sicule, o almeno i migliori, sono eseguiti a impressione e destinati ad essere riempiti di colore bianco, mentre nell'Apulia prevale il disegno a mano libera, che certamente preesisteva, quantunque ad uno stato rudimentale, al metodo meccanico; e quindi potè trarre profitto dai nuovi modelli. Così, infatti, i sistemi difficili formati da fitti zig-zag verticali (Stentinello, VI 12, 18, VII 9), a Molfetta vengono graffiti con molta pazienza e precisione (fig. 23; tav. V 16). Ed anche altri motivi, per lo più a zig-zag, mostrano già grande sicurezza di polso. Si crederebbe che questa arte si trovasse sulla via delle figure lineari geometriche, ma non è così. Le figure dentellate ad elementi isolati o congiunti, anche se a linee rette e accuratamente eseguite, restano sempre aperte al di sotto, senza che mai ad alcuno fosse venuta l'idea di formarne un triangolo. E ciò perchè difettava o ripugnava alla mente di quegli artefici il concetto della linea orizzontale; tanto vero che, quando qualche volta imprimono una riga o due attorno al vaso, hanno premura di distrug-

gerne l'effetto incrociandole di sbieco, a guisa di quadrelli (fig. 22, 3; tav. V 1, 5, 7). Laonde, mentre esistevano in questa stazione numerosi vasi stranieri a pittura lineare, con archi, triangoli ecc., di cui daremo una descrizione in seguito, nessun tentativo fu mai fatto di copiarli o imitarli nella



Fig. 23. (1/2)

propria tecnica; tutt'al più potrebbe riconoscersi un accenno di imitazione delle fasce dipinte a colori vivi nelle coppe globari in alcune linee oblique che si riscontrano incise su certi vasi neri (tav. VII 4-7); accenno che sarebbe però limitato ai contorni. Spesse volte invece si riscontra il sistema delle due linee ondulate, inclinate o congiunte alla punta, di cui un paio è sempre sormontato dall'altro (tav. VII 17, 16, 12): motivo conosciuto nei vasi dipinti micenei e ritrovato pure su un frammento micenaico in questi scavi (fig. 106, 5). Perfino l'orlatura laterale dei tremoli, che confermano l'impressione di una stoffa o nastro di seta, comparisce nella ceramica locale ad incisione (conf. fig. 31, 4). Che questa abbia direttamente copiati dei

vasi micenaici, pare — vista la sua grande indifferenza rispetto alla pittura vascolare — assai meno probabile del caso contrario, che cioè quel motivo di pittura trovi proprio la sua origine nei graffiti e nelle impressioni; precisamente come avviene con altri disegni, per es. le fasce a scalette, certi motivi triangolari graticolati ecc., che in Grecia (Aphidna [1], Creta), esistevano nelle incisioni prima di essere applicati alla pittura vascolare. — Del resto sono scarsi gli elementi che rammentano la vicinanza dell'Aegeo, potendosi solo ricordare le punte o raggi con cerchietti terminali (fig. 22, 1), tipo antico trojano [2] qui male interpretato; i numerosi triangoli pieni e semidischi di piccola misura [3] (tav. V 14; VII 14); mentre i fitti zig-zag possono essere, senza alcuna dipendenza, comuni a questa maniera e a quella micenea e egiziana. Quanto a quest'ultimo disegno, parrebbe seguire una simile sagoma generale la pintadera di Molfetta presentata in appresso (§ 10, n. 22; tav. III 19), disegno però costituito da elementi specialissimi, per cui non trovo altro riscontro [4] se non in un vaso di Matrensa, che ha il motivo a freccia o punta di lancia impiantato in serie orizzontale sopra di un cancello verticale. Se non isbaglio, simili motivi di bordure perdurano finanche nei tappeti odierni dell'Asia minore.

In generale confrontato con quello Protosiculo, cui in massima è affine se non vuolsi dire addirittura identico, il nostro sistema di ornamentazione appare sciolto e fiorito, essendo già quello della regione Siracusana, almeno negli stadî più progrediti, più sistemato ed a Matrensa mescolato spesso con un'altra maniera più schiettamente geometrica.

Mi resta infine di menzionare brevemente certi frammenti con fitti solchi profondi, paralleli, tirati, del resto, con poca accuratezza in senso orizzontale, attorno alla parte esterna del vaso, il quale aveva forse la forma di un bacile. Questa maniera semplice decorativa è conosciuta per altre stazioni neolitiche della penisola e in Sicilia a Castulluccio (*Bull. Pal.*, XIX, tav. V 23).

---

[1] *Mitth. d. Ath. Inst.*, 1896, XXI, tav. 14, 1; 15, 3.

[2] Per esempio: lastrina di corno, Berolin. Mus. Etnol., collezione Schliemann, 7927, città Troj. VI-VII.

[3] Di vasi pietrini delle isole Cicladi.

[4] Forse un simile disegno è rispecchiato su un vaso delle palafitte di Vicenza: Munro, *Lake-dwellings*, p. 231, 6.

§ 9. — Ceramica delle capanne. Secondo periodo.

Un aspetto ben diverso offrono i vasi di questo campo appartenenti ad epoca posteriore, per lo più privi di ogni decorazione, tranne qualche eccezionale pezzo di passaggio con fini impressioni, limitate però solo ad alcune parti del corpo del vaso. È facile immaginarsi che il nuovo stile che noi cercheremo di circoscrivere nelle sue espressioni più complete ed esatte, non apparve di un tratto, sostituendosi subito a quello precedente, fatta eccezione della primissima classe rudimentale.

Il gusto nuovo, stanco di questa ornamentazione esuberante, badava sempre più alla sottigliezza dei fittili, alla precisione ed alla eleganza delle forme — sempre però confezionando i vasi senza tornio, — e poi rivolse il pensiero ad una patina metallica, per lo più di color grigio o nero lucido, che escludeva i caratteri della terra cotta. Di queste nuove tendenze la prima, come già abbiamo detto, era di più facile esplicazione, mettendo solo a profitto la tecnica tradizionale.

Un segno distintivo della sagoma nuova già notata da principio è il fondo semplice piano, su cui posa il vaso, liberato sempre più dalla primitiva doppiezza, e specialmente dal « tacco » caratteristico, che dipendeva anche dal maggior volume e peso di quelle stoviglie. L'ulteriore sviluppo di questa parte già fu indicata sopra.

S'intende, che malgrado la cottura accurata, la tinta non riusciva sempre e subito uniforme fino al punto da non lasciar qua e là sfumature intermedie, specialmente di un colore ramigno, le quali qualche volta potevano anch'essere cagionate dall'uso quotidiano, dal fuoco ecc.

Accanto a queste stoviglie ne appaiono altre, anch'esse prive di ornamenti, che senza presentare uno spessore maggiore, devono rappresentare una classe un po' più ordinaria, di proporzioni più grandi, ma di forma incerta. L'argilla è rossiccia o più chiara, alternando un poco anche qui col grigio, secondo le combinazioni della cottura, che in questa classe era forse meno uniforme e meno accurata. Il color rosa non si trova mai con

le coppe globari (tipo n. 2), e rarissimo in altre stoviglie minori. Talvolta la cretaglia ricorda alquanto la maniera del Pulo, ma senza confondersi seriamente con quella, di cui i pochissimi pezzi dispersi fin qui si fanno subito discernere.

1. Quello che spicca più di tutto in questa nuova maniera è la grande quantità di coppe di foggia globare (fig. 20), di cui le grandi misurano un diametro di 15-20 centimetri, con un aumento tangenziale superante la metà del globo, e le più piccole sono somiglianti a semplici calotte. Tutte però erano probabilmente munite di fori in prossimità del margine.

2. Da questo tipo, frequente nelle stoviglie estere (§ 17), bisogna distinguere certe scodelle a tronco di cono rovesciato, simili anche nelle proporzioni a quelle più conosciute e più frequenti dall'epoca del bronzo in poi; classe i cui frammenti, specialmente quando il vaso era assai aperto, facilmente si confondono con la prima. Quelle trovate nei sepolcri (p. 26), pur avendo questa sagoma semplicissima, meritano per la minor larghezza piuttosto il nome di tazze. Di altri tipi di scodelle si parlerà in seguito, n. 9-11.

3. In numero meno abbondante del vasellame minuto, ma neppure scarso, si trovano le brocche a collo cilindrico (fig. 15; tav. VI 6), tipo già discusso a proposito della classe primitiva, il quale ora si manifesta in uno stadio abbastanza inoltrato, a collo più corto, alto non più di 8-10 centimetri, per un diametro di 12-18 centimetri e più, senza parlare di esemplari di minori dimensioni. Giudicando dai frammenti i colli erano spesso, se non sempre, muniti di un piccolo forame, forse da ciascun lato, e portavano i margini più o meno acuminati e talvolta lievemente intaccati. A quel che sembra il vecchio tipo aveva subìto una trasformazione nel senso della posteriore anfora greca, in modo che il corpo non era più di un volume corrispondente ed appena eguale al collo ampio, bensì predominante, posando fermamente sul fondo piano, con cenno di base o senza. Infatti, oltre ai colli, si rinvengono assai numerosi siffatti fondi di ogni misura, spettanti nella maggior parte a questa specie di vasi.

4. Con certezza si distinguono, inoltre, dei vasi di mezzana misura (alt. 20-25 cm.), che si restringevano a guisa di bottiglie (fig. 24-25); segno che il tipo vecchio, poco determinato (fig. 15), si era diviso in due più spiccati, quello a collo spiccato e quest'altro nuovo [1].

---

[1] Il tratteggio prescelto dal disegnatore di queste figure non dev'essere scambiato per decorazione dei vasi stessi. — La rigonfiatura al collo nella fig. 25 è appena sensibile.

5. Non difettano poi nello stile nuovo avanzi di pignatte grandi, più o meno simili a quelle vecchie, sia pure di misure più discrete. La bocca di queste sembra qualche volta avere per la sporgenza di pochi centimetri un lievissimo ripiegamento all'infuori; sicchè, per darne una idea, la parte aperta del vaso potrebbesi paragonare ad un cappello rovesciato del tipo « pileus ». Altre pentole (5 *bis*) più basse, debbono aver avuta la semplice forma di *skyphos*.

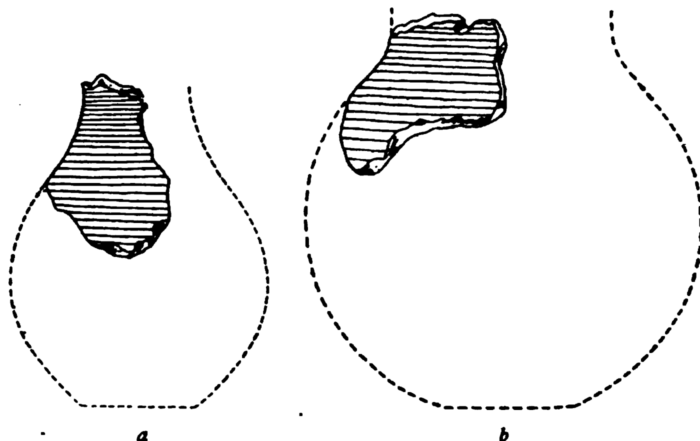
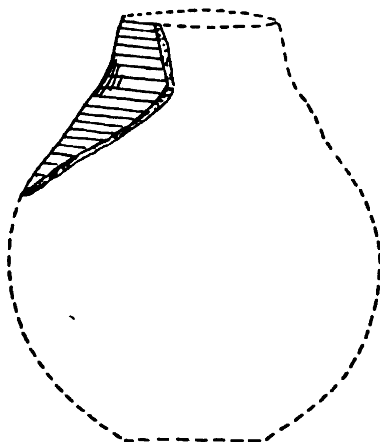


Fig. 24. (1/4)

6. Esistono, infine, i pezzi di una terrina grigia, e forse anche di due simili, che appartenevano ad un vaso misurante alla bocca più di 45 centimetri di diametro, e allargantesi più sotto ancora con un diametro tuttora misurabile di 55 centimetri per lo meno. Malgrado queste dimensioni lo spessore dei frammenti non supera 7-8 millimetri nella parte mediana, essendo agli estremi di 6 e 9 millimetri. Sfortunatamente questi finissimi pezzi sono tutti sfigurati dal fuoco e dalle incrostazioni. Caratteristica è l'estremità superiore, che si restringe a cono, con una curva appena sensibile alla bocca, e senza marcare menomamente il margine. Cercando attentamente nella massa dei rottami si ritrova anche qualche traccia di vasi piccoli foggiati in questa maniera, di fattura finissima ma non straniera; questo tipo si rinviene anche nel Pulo in eguali dimensioni, ma talvolta grezzo e di lavoro ordinario.


Fig. 25. (1/3)

In quanto alle *anse* il materiale è scarso e non molto caratteristico. Il vasellame minore, come n. 1 e 2, o resta incerto in questo punto, come le scodelle che descriveremo in seguito, o non ne aveva affatto. Il preconcetto generale, che esse fossero state meno rozze e grossolane di quelle della prima classe, giusta il carattere più leggero del nuovo materiale, è confermato in massima. Quelle che si rinvengono, alte e larghe 2-3 cent., ad occhiello o a pometto perforato orizzontalmente, potettero servire per le brocche e le pentole. Della fig. 26 i due pezzi superiori provengono, come altri simili, dal campo stesso, mentre il terzo fu raccolto nel Pulo, rassomigliando però a quella classe. Interessante è un pezzo trovato nel Pulo (fig. 27), più probabilmente spettante a questa ceramica, se non ad un'arte superiore



Fig. 26. (1/2)



(trovato nel Pulo)

Fig. 27. (1/2)

ispirata nel caso presente da vasi in pietra, le di cui tracce si rinvennero anche in questi scavi. L'argilla tendente un po' al rosa o giallognola ha di fuori una superficie grigia, una volta luccicante. Dal corpo, con pareti di poco spessore (7-8 mm.), sporge un risalto stretto e alto, pieno, meno pel foro tondo orizzontale, formando sul dorso una piega, che sarebbe sempre quella tradizionale della prima epoca, ed altri spigoli con i lati alquanto inclinati. — Altri manichi senza offrir affatto lo sviluppo graduale del Pulo, presentano senz'altro l'ultimo stadio possibile col tipo svelto ed aperto a nastro sottile, ora più stretto (2 1/2 cent.), ora largo 5 centimetri, associandosi per la cretaglia grezza chiara probabilmente alle stoviglie secondarie già descritte nell'inizio di questo paragrafo. Certi pro-

dotti ordinarii con manico grossolano « a ciambella », ma alquanto schiacciato, sembrano meno precursori dei suddetti, che tentativi inabili; mentre v'è d'altra parte qualche ansetta elegante a cordoncino tondo liscio, che attesta il vero livello raggiunto dall'industria di questa stazione (fig. 26, 2).

Dopo aver preso in esame i tipi vascolari predominanti, rivolgiamoci a quelli meno frequenti, nonchè a quelli sporadici, che rappresentano addirittura tipi nuovi, esotici o meno. Dessi interessano per la configurazione generale, meno per la questione delle anse, le quali si cercherebbero del resto inutilmente.

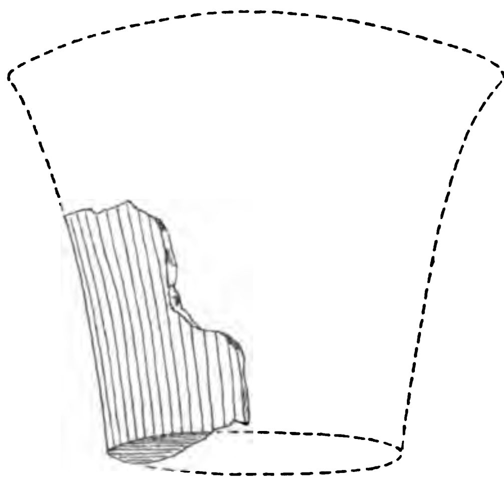


Fig. 28. (1/5)

7. (Fig. 28) Una secchia grigia, di un impasto misto e privo di politura, ma di buonissima fattura. Sulla base larga di 19 centimetri di diametro sorgono quasi dritte le pareti a guisa dei nostri vasi da fiori, formando un tronco di cono rovesciato, alto forse 22-25 cent. Non v'è, fino a 14 cent. di altezza, notevole tendenza alla curva, che, visibile in qualche frammento, si avverava verso l'apertura. L'oggetto non sarà da confondersi con altre pentole (n. 3-5 *bis*) più o meno panciute, di cui restano i fondi coll'angolo inclinato dallo inizio delle pareti. Sarà piuttosto il caso di paragonarlo ai noti vasi a cesto di simili dimensioni, che in Apulia vengono in uso circa 400 a. C.: tipo vascolare, che già preesisteva tal quale (alt. circa 20 cent.) nella XII dinastia d'Egitto ed apparve in Grecia negli strati preistorici di Eleusis e dell'isola di Paros.

8. (Fig. 29) Una specie di grandissima anfora, quasi simile ad una *hydria* classica, ma a collo inclinato ad angolo di 45°. La spalla offre un piano largo di circa 10 centimetri con un diametro di 60 centimetri incirca; su questo piano che era orizzontale o poco inclinato si riscontrano da ciascun lato due grandi bitorzoli depressi. Del corpo esistono varii pezzi, ma affatto insufficienti per un ristauro. La base bisogna figurarla piana, senza piede. La bocca in stadî posteriori difficilmente sarebbe rimasta senza alcun

labbro o curvatura all'infuori, ma non è sicuro poter supporre nel caso nostro un simile particolare. Mentre la fattura e l'argilla grigia (di uno

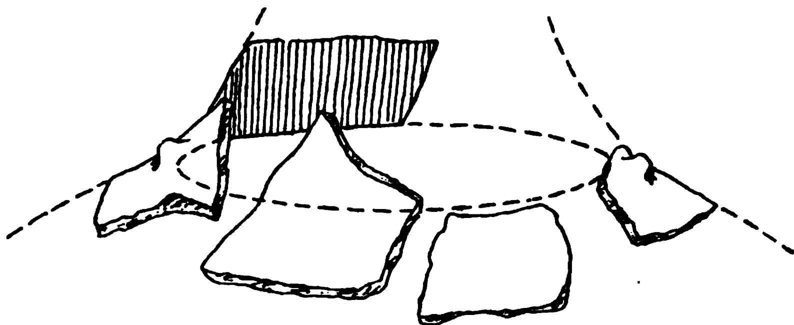


Fig. 29. (1/4)

spessore eguale dappertutto ± 1 cent.) rassomiglia in tutto ad altri prodotti di questa stazione, non sfugge peraltro a nessuno quanto la sagoma si scosti dall'orbita preistorica ed in ispecie dalle forme tipiche studiate in questa stazione neolitica.

Aggiungo ora quei tipi di scodella che formano uno spigolo tra la metà superiore e inferiore.

9. (Fig. 30) Nella maniera più semplice e primitiva questo principio si verifica in quel tipo conosciuto fin dalla prima e seconda città di Troja, ma coesistente pure nelle Cicladi e Tiryns. Il nostro esemplare, in cui, malgrado i meschini avvanzi, si riconosce una fattura immensamente più fina delle coppe trojane, aveva l'aspetto rossiccio, con tracce di fuoco, mentre la sostanza da cui era formata risponde alla solita pasta grigia piena di tritumi. Il tipo consta di una calotta appiattita nel centro, ed una parte dritta, attaccatavi a spigolo, però, a quanto pare, non perfettamente verticale, ma alquanto inclinata all'interno. La parte superiore, che ha in questi vasi piuttosto il carattere di un orlo largo un po' rientrante, misura nel presente esemplare poco più di 3 1/2 cm., e il diametro era di 20 cm.

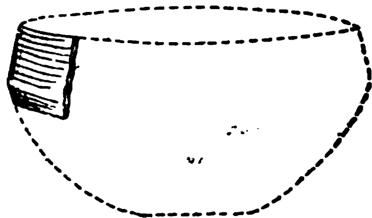


Fig. 30. (1/4)

10. Vi è poi una classe di scodelle tutte a politura, la quale pur non essendo troppo rara in questo scavo, segue però nuovi principii di lavora-

zione, di guisa che non potevamo parlarne prima. Esse si trovano di forme molto affini anche nel Pulo. La parete, alta quasi quanto il raggio del circuito, cioè molto più alta che non nel tipo primitivo, è dritta in massima, e termina in un accenno di labbro che si apre in una leggiera curva che, protraendosi insensibilmente in giù, si rivolge poi verso la parte interna. Della base poco è conservato; ma possiamo da varie circostanze dedurre, direi con certezza, che queste scodelle non erano nel basso come una scatola o *pyxis,* bensì tonde, a calotta, appianate o no nel centro. Vale a dire, che ove non c'era la curva di passaggio, la parete cilindrica piegava in giù, formando uno spigolo più o meno vivo. Il tipo ricorda da lontano certi tegami posteriori, quali si trovano nell'epoca classica dell'Apulia centrale e probabilmente anche altrove (Bari Mus. Prov. 3616).

Qualora la parete invece del piccolo labbro offrisse in se stessa una maggiore convessità con un fondo più sporgente a carena, ci troveremmo in contatto diretto con le belle coppe esotiche, di cui la fig. 114, 7 porta un esempio frammentato, e la fig. 116 la foggia completata.

11. Tipo di coppa o scodella, composto anche questo di due parti, una inferiore sferoidale ed una superiore, non troppo alta. Ingrossandosi in giù, la parte verticale forma un angolo ottuso con la cavità del fondo, e proprio questa sporgenza, piuttosto rigonfia che a vero spigolo, è accentuata da ciascun lato con un bitorzolo messo orizzontalmente. Allo stesso tempo il profilo, e specialmente l'*interno,* con una curva leggiera lascia prevedere che il margine stesso, apparentemente dritto finora, non tarderà a piegarsi all'infuori, come poi accade con o senza modelli più progrediti nel vasellame del Pulo. Le coppe sono a politura grigia o nerastra, del diametro probabile di ± 20 cm. Di questo genere esistevano esemplari fatti nella tecnica straniera, a cui si riferisce un pezzo giallo che porta due forami, l'uno sopra l'altro.

Del resto esaminando più da vicino i numerosi rottami a politura nera, bruna o grigia, vi si scorge su molti pezzi la rotondità o la curva leggiera spezzata in uno o in altro modo. Anche lasciando da parte i numerosi fondi di vasi eleganti che, nel contatto del piano con la parete, offrono un simile aspetto, si può constatare che questo nuovo principio del profilo spezzato si verifica in varii punti della sagoma. Ecco diversi altri esempii.

12. (Fig. 31) Specie di pignatta; il corpo di essa avea, a quanto pare, le proporzioni di una coppa globare, appiattita alla base (fig. 31, 4), e ripiegan-

dosi verso il centro dovea finire alla bocca con un margine non conservato, ma probabilmente ritto. Il primo esemplare *a)* di cui son riuscito a rintracciare pezzi sufficienti per la conoscenza del tipo generale, aveva al punto più largo del corpo del vaso 20 cm. di diametro, una base di 10 cm. di diame-

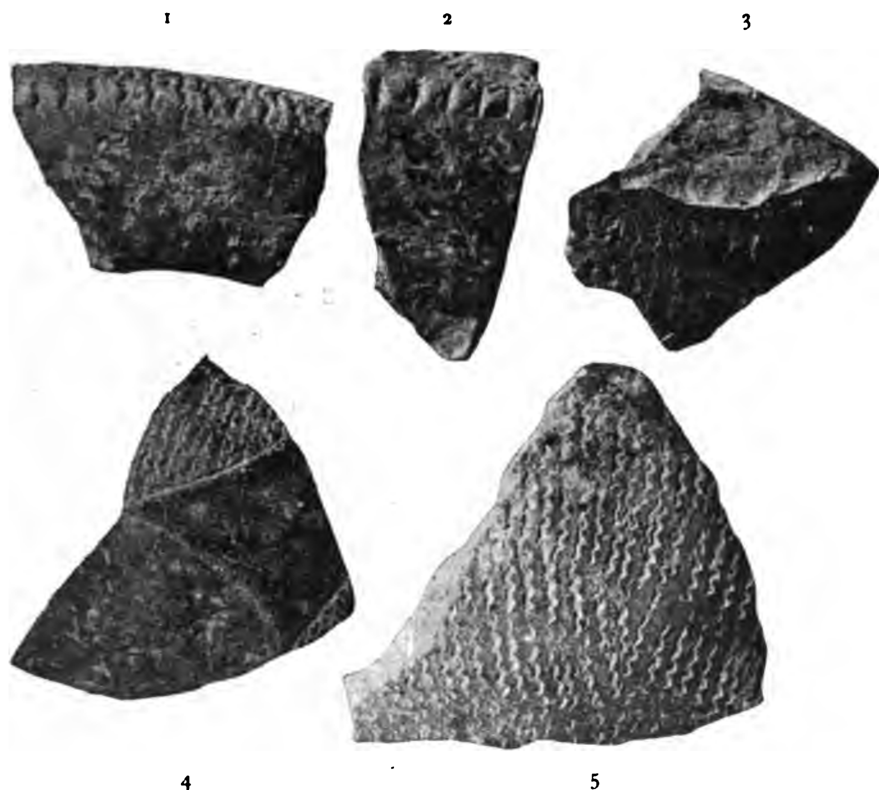


Fig. 31. (²/₃)

tro ed un'altezza (senza il collo) di forse 12 cm., compresa la spalla, che era piuttosto orizzontale. La parte laterale (fig. 31, 3-5) era coperta tutt'intorno di serpentine impresse verticalmente fino alla distanza di quasi 2 cm. dalla spalla. Su quest'ultima (n. 3), cioè sul piano superiore, gli ornamenti erano scarsi; ma con sicurezza vi si distinguono corti tratti paralleli incisi sullo spigolo stesso e, passando sopra, delle linee ondulate, ma sporadiche e distanti. Il colore generale di questo primo esemplare è grigio. *b)* Di un altro esemplare (fig. 31, 2) nerastro, forse di simili dimensioni generali, avanza soltanto un pezzo della parete col principio della spalla che era alquanto più inclinata. Sulla parte del passaggio o della piega, non potendosi più parlare di un angolo vivo, vi sono anche qui corti intacchi, ma più

grossi, mentre la spalla offre serie oblique di piccole impressioni, sempre a coppie parallele, di cui ciascuna impressione è inclinata verso l'altra, formando forse uno zig-zag continuo attorno al collo del vaso. — Molto simile, ma pure di un esemplare diverso *(c)* è il frammento fig. 31, 1. Esso è di color brunastro, gli ornati fitti superano un po' l'angolo, toccando la zona della spalla che era pure adorna di serie oblique, ma punteggiate o più precisamente composte da brevi tratti a scala. — Esistono poi due frammenti della zona di uno o due vasi del medesimo tipo, di cui uno porta anche l'attacco della parete a spigolo acuto, entrambi privi di ornati; l'uno bruciato, l'altro conservante la superficie gialla della cretaglia estera e delle imitazioni.

13. Malgrado la varietà non esigua delle forme incontrate finora, vi sono dei pezzi che sorprendono per la novità della invenzione, che per un ambiente neolitico deve ritenersi sotto molti riguardi abbastanza inoltrata. Citiamo per es. il collo di una bottiglia (fig. 33) a politura nero-grigia, conservato a metà. Esso è pesante e massiccio ed aveva un diametro di forse 9 cm., lasciando nell'interno solamente uno stretto canale di cm. 3 ½ di diametro; il labbro formava poi un forte aggetto, ma senza ulteriore apertura della bocca che presentava invece con quello marginale un piano compatto, perforato, facendo apparire l'oggetto stesso quasi come il piede rovesciato di un candelabro o di altra simile suppellettile. Fra la cretaglia estera (senza pittura, § 18) incontreremo vasi di simile profilo (fig. 32). E un pezzo simile esistente fra i rottami di impasto pare appartenga ad un altro esemplare un po' più piccolo.

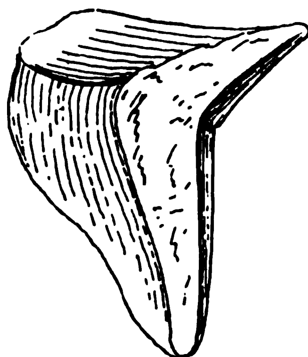


Fig. 32. (½)

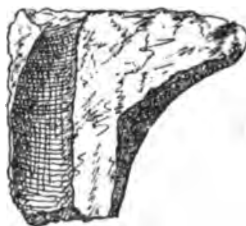


Fig. 33. (½)

14. (Tav. III 15, 16) La foggia più ardita però troviamo in un pezzo massiccio di politura splendida nera: oggetto (lungo cm. 6) dapprima problematico, la cui spiegazione non risultando forse nè dalla figura, nè dalla descrizione, ci affrettiamo a darla senza indugio. La parte concava (III 16)

è la spalla di un vaso simile ai testè descritti (nr. 12), la cui parete finissima, malgrado lo spessore del frammento, è ben riconoscibile nella rottura inferiore. Quel che merita speciale attenzione è il disegno geometrico, che fu con uno strumento acuminato inciso o graffito nella creta morbida o almeno prima della cottura. Scorgiamo triangoli piuttosto regolari riempiti di brevi tratti paralleli, sicchè il collo o la bocca del vaso appariva circondata quasi di un collare di pizzi: motivo simile dunque a quello trovato sulla spalla dei tre ultimi vasi (nr. 12). Lo spigolo è anche qui intaccato da brevi filetti. Al di là, dal lato esterno (tav. III 15), si trova un altro ornamento: linee obblique con su attaccati dei triangoli, ripieni pure di trattini paralleli. Questi triangoli, più piccoli dei primi, non sono equilateri, nè isosceli, bensì alla cima rettangolari, come ne scorgeremo su alcuni dei vasi dipinti. Infine un particolare specialissimo: dalla base e proprio dalla metà di ciascun triangolo pende un breve tratto.

A nessuno sfuggirà l'analogia di questo motivo con certe incisioni incontrate su fittili siculi [1] della prima epoca. Se non che, giudicando dalle riproduzioni che pur non mancheranno di esattezza, quei disegni eseguiti collo stesso metodo sono privi di contorni e seguono una maggiore libertà, prossima all'intero scioglimento della figura. Certo i graffiti siculi erano preceduti da lavori più precisi ed anche in questo punto erano simili ai presenti. Un riscontro però che la Sicilia non ha dato finora, o almeno soltanto in imitazioni locali (di Castelluccio, v. § 19), l'abbiamo nei vasi dipinti importati a Molfetta (come a Matera e a Taranto), che mostrano colorati i triangoli e attaccati ad un filo obliquo, a guisa delle banderuole di una nave pavesata (Tav. color. 3 e 12).

Invano si cerca di portare un poco d'ordine nel materiale svariato di questi scavi. Come già notai per il n. 8, il progresso delle forme si muove a passi rapidi, a salti, deludendo ogni criterio preistorico con elementi di altre culture molto più progredite. L'apparizione di vasi del tipo bizzarro come l'ultimo (nr. 14), non familiare nemmeno alle epoche classiche greche ed italo-greche, non si spiega che col concorso di modelli dovuti alle culture vecchie dell'Oriente, con cui i rapporti diretti od indiretti erano allora più vivi che non nei più prossimi secoli. Il vaso n. 8 con la larga

---

[1] Di Castelluccio, *Bull. Pal.*, XIX, 1893, p. 40, tav. V, 45-46.

spalla orizzontale già rispecchia l'influenza della metallurgia che con facilità tirava una simile zona da una lamina di bronzo, attaccandola poi sul corpo, saldata o a chiodi, mentre al figulo non poteva venire l'idea di una sagoma così composta; e sono i bitorzoli accoppiati e schiacciati sulla spalla che confermano in quel caso l'idea originale di lavori battuti. Basta per l'illustrazione di questo nuovo momento configurativo guardare dei pezzi come i due seguenti.



Fig. 34. (4/7)

15. (Fig. 34, 1) Abbiamo il margine di un vaso largamente aperto di creta grigia, la cui superficie è coperta dalla incrostazione. Vicinissimo all' orlo stanno bitorzoli o sporgenze mammillari che circondavano il vaso intero come se fosse di bronzo battuto. Ed ugualmente ci torna il ricordo di simili lavori metallici guardando il seguente pezzo.

16. (Fig. 34, 2) Pezzo marginale di un vaso a politura grigio-nerastra. Il labbro è circondato, anzi formato da merli ad aggetto, imitando forse una bordura merlata di metallo. Vasi simili si trovavano, come appare da un frammento (fig. 107 n. 8), tra quei dipinti esteri.

Qualora si tratti invece del sistema d'intaccare il margine in genere, senza l'aggetto dell'orlo, c'entrano due pezzi di simile lavorazione, l'uno (n. 17) certamente della medesima fabbrica del precedente.

17. (Fig. 34, 3) Pezzo marginale di un grande vaso ad intacchi fatti senza alterare la linea estrema della bocca, con l'impressione dello stecchetto tondo, un po' più energico dal lato sinistro, procacciando un accenno di semicerchio a rilievo particolare, poco visibile nella figura.

18. (Fig. 34, 4) Quest'altro pezzo marginale ha gl'intacchi sull'estremo del labbro a guisa di semplici filetti o incisioni parallele; particolare poco visibile nella figura.

Tanto l'una che l'altra maniera s'incontra già nella classe primitiva di questa stazione; ma le impressioni dell'orlo, fattevi colla punta del dito o la stecca, che collidevano con la vicina decorazione del vaso stesso, erano rare nello stile primitivo, come sono isolate nel presente, mentre i semplici intagli paralleli non uscivano mai d'uso e perdurarono nel Pulo stesso. Per sè niente sembrerebbe cosa più semplice e rudimentale di tali modi di animare il bordo ritto del vaso. Eppure v'è da notare che anche qui c'entra in qualche modo la cretaglia fina estera, come nel caso del n. 16. Così scorgiamo intaccata nella maniera, o quasi, del n. 18 una finissima tazza gialla (enumerata fra i vasi dipinti 9, tav. III 22)[1]; giusta la sottigliezza dell'oggetto gl'intacchi sembrano più forti e lunghi, toccando del resto appena l'estremità del margine. Quell'altro uso trova il suo riscontro esotico nel pezzo giallo-lucido riprodotto a fig. 34, 5, che fu raccolto nel Pulo. Questo frammento marginale di un vaso grande forse quanto quello del n. 16, perforato vicino alla bocca, mostra le impressioni in parte sul labbro stesso, in parte lateralmente, giacchè l'argilla spostata forma al di fuori una bordura ossia una stretta banda ondulata a rilievo, a guisa di festoncini, decorazione assai precisa ed elegante, procacciata a mezzo di un punzone[2].

Ora si vorrebbe sapere se questa ornamentazione veramente artistica, propria di un'arte straniera, possa significare imitazione e sistemazione degli intacchi rudimentali di un'arte primitiva. La vera difficoltà sta nel tipo del n. 18 e del suo riscontro straniero, giacchè nella tazza sottile come vetro gl'intacchi del margine contrastano con l'eleganza dell'oggetto, distruggendone in parte il fino labbro acuminato. Difatti un'arte tanto inoltrata non aveva bisogno di espedienti così meschini, comodi a gente primitiva che non sapeva altro che con unghie, dita e rozzi ordegni graffire alla buona per animare la rozzezza dei vasi. Sarei dunque propenso a ritenere questo fenomeno un effetto di reciprocanza del commercio con le tribù più giovani[3].

---

[1] Le due linee rimaste sulla figura sono fili con cui il frammento è attaccato sul cartone.

[2] Nelle impressioni del margine esistono piccole escrescenze a linea spezzata, prodotte da una piccola fessura dell'istrumento. Un simile particolare si nota negl'incavi del n. 17, ove esso proviene da un simile piccolo difetto della stecca adoperata.

[3] V. giù §§ 17-19.

Nell'altra maniera però, cioè in quella ad incavo largo (fig. 34, 5), pur ammettendo una simile reciprocità e perfino una fabbricazione paesana a tipo estero [1], bisogna riconoscere per lo meno una trasformazione nel senso dello stile superiore; giacchè c'entra qui un sistema decorativo conosciuto per la città II e III trojana e posteriormente, familiare alla ceramica del Pulo, che ci fornirà per essa abbastanza materiale illustrativo (tav. IX). Dessa consiste nell'imprimere una serie di borchie attorno al collo del vaso, per lo più sopra apposite fasce messe in rilievo. La forma od il punzone adatto a tale metodo già si possedeva con quello applicato nel senso rovesciato sul tipo n. 15 (fig. 34, 1), il quale offre, per così dire, la positiva, come il sistema trojano la negativa. In pruova di ciò basta pensare a certi oggetti di osso rinvenuti in Troja come in Sicilia: strisce lunghe con una serie di piccoli incavi emisferici, offrenti dal rovescio le convessità a borchie. È vero che oggetti simili con gli incavi tondi od ovali [2] non avevano l'uso da noi supposto, ma secondo la spiegazione dei dotti probabilmente venivano attaccati su' manichi delle spade, o meglio dei pugnali; tuttavia ci sembra che essi lascino intravedere l'esistenza di utensili foggiati in simile modo per l'uso da noi indicato. Infatti troviamo in Troja stessa vasi con simili borchie impresse a brevi serie: conf. W. Dörpfeld, *Troja u. Ilion*, I, Beil., 38 (p. 280), fig. III. E non solo; ma vi sono in Troja delle strisce di osso con bitorzoli tondi uguali, edite per la prima volta nell'opera citata, (I, p. 392), le quali non rivestimenti, ma costituiscono utensili indipendenti. Il loro uso, lasciato incerto dall'illustratore di quella parte (A. Goetze), trova oramai la sua spiegazione; sempre nel senso di uno stile metallurgico che forniva con la sagoma anche l'attrezzo nuovo alla ceramica [3].

Il Pulo, il quale dovrebbe abbondare in siffatto sistema di decorazione che appena era apparso nell'ultimo stadio delle capanne, offre finora le borchie sporgenti in scarsi avvanzi e di interpretazione inesatta (tav. VIII 7). D'altronde la fascia con bordura a rilievo propria del Pulo rimase cosa ignota

---

1 Per ragione dell'impasto differente dall'argilla. Su queste manifatture locali a tipo estero vedi in generale § 18.

2 Orsi, *Bull. Pal.*, XVIII, 1892, tav. IV; cf. Petersen, *Mitth. d. Inst.*, Rom., 1898, XIII, p. 164-165 con nota.

3 Una coppa di bronzo di Tolfa (Roma, Museo Preistor.) unisce alle borchie battute intorno un alto manico a testa bovina che ricorda singolarmente certe anse e impugnature trojane: conf. Schliemann, *Ilios*, fig. 927-1405; un secondo esemplare, meno caratteristico per il manico troppo tozzo, è riprodotto nelle *Not. di Sc.*, 1880, p. 125, fig 1.

alla gente di questa stazione e allo stesso tempo il principio del rilievo in genere. Il Pulo ha anche vasi con faccia umana accennata in rilievo (§ 10), di materiale e fattura indubbiamente indigena. E tradisce, se non isbaglio, ugualmente la creta e la tecnica figulina del Pulo un unico pezzo a rilievo che forse si era smarrito nel campo vicino; eccone la descrizione.



Fig. 35. (3/4)

19. (Fig. 35) Esso è il frammento di un grandissimo vaso con parete a brevissima curva, portante una spirale, modellata rozzamente. Il pezzo ha le dimensioni di 8 × 5 cm. ed uno spessore di 1 $^1/_2$ cm. senza tener conto dei 27 mm. appartenenti al rilievo. La parte interna è priva, a quanto pare, d'ingubbiatura, e la sostanza stessa ha preso carattere e colore di mattone; la parte esterna, malgrado l'incrostazione, lascia riconoscere la rozza tinta in bianco, propria al Pulo solo, e la maniera superficiale di applicarla. Non mancano infine nella frattura numerosi elementi bianchi, fatto che costituisce un altro particolare caratteristico della ceramica delle grotte. Non ometto di ricordare qui una bottiglia di argilla fina rinvenuta a Matera, che ha in rilievo da ciascun lato una piccola spirale; vaso del tutto esotico, come tanti altri, frammentati però, del medesimo luogo, che portano la spirale in rilievo, e talvolta anche due volute accoppiate. Confrontando altre imitazioni primitive di spirali e forse anche di volute (nella grotta Salernitana della Pertosa, *Mon. d. L.*, IX, p. 528 seg.), seguenti a stento il movimento della curva indicata dagli originali (l. c., fig. 39?), si può dubitare, se il presente lavoro, che è meglio eseguito di quelli, ma porta una sola metà della figura, sia stato abbandonato per la difficoltà della duplice curva, oppure copiato da un esemplare sciupato o da un frammento raccolto fra i rottami delle generazioni precedenti.

20. Differisce in massima, nè può chiamarsi rilievo, un'ansa perforata, la cui forma è assimilata ad un pugno umano, parte di un vaso che spetta alla produzione straniera (§ 18, tav. III 14); come pure un cenno di faccia su di un vaso dipinto, con sporgenza del naso solo (§ 17, tav. III 18).

21. (Tav. VII 9-10) Chiudo la serie delle specialità con un vaso nero ricoperto di protuberanze, decorazione in massima ispirata probabilmente

da lavori battuti, la quale però, in esecuzione più rozza, giá è riscontrata in una brocca trojana d'argilla [1]. Una olla con queste piccole protuberanze sull'intero corpo si rinvenne in una tomba neolitica di Toscana (Camigliana) [2]. Il nostro vaso, di cui esistono pezzi del margine, del fondo e del corpo, era una specie di grande skyphos o una pentola largamente aperta, forse di 25 cm. di altezza, in cui la bizzarra decorazione comincia 4 cm. sotto al margine.

È caso rarissimo che un pezzo del Pulo (come quello del n. 19) si ritrovi nel campo superiore. Molto più spesso si osserva il contrario, che cioè dal luogo superiore dei pezzi sian caduti nello sprofondamento vicino o scivolati in giù col terreno sciolto. Questa sorte pare sia toccata specialmente ai vasi dipinti, tanto vero che di varii esemplari i frammenti si trovano divisi fra l'un luogo e l'altro. Considerato poi che l'influenza di questi prodotti stranieri sull'arte del Pulo fosse nulla o scarsa, mentre fortissima fu invece nella stazione superiore, e di più che fra la produzione di questa e la straniera si manifestano strettissimi rapporti, appena accennati nel giudizio riservato che portai innanzi di un caso difficile (p. 74), niente potrebbe opporsi a rivendicare alla stazione superiore tutti quanti i rottami dipinti. Ma non intendo di trarre tali conseguenze, preferendo invece di occuparmi dell'arte straniera in un capitolo a parte e così per l'una come per l'altra provenienza.

---

[1] Schliemann, *Ilios*, fig. 1178.

[2] Colini, *Bull. Pal. It.*, XXV, tav. II 9, p. 299; ove sono anche riportate delle analogie provenienti da località messe fuori d'Italia.

III.

OGGETTI RINVENUTI NEL PULO

(RECINTO DELLE GROTTE).

§ 10. — Oggetti litici e simili.

1. I manufatti litici si trovano anche nel Pulo in gran numero, benchè non nell'abbondanza del campo soprastante; ma nessun nucleo vi fu raccolto, e di rifiuti poco o niente. Le lame di selce non differiscono affatto da quelle di sopra: al contrario, però, alcune punte di lance cuspidi o frecce rivelano una maniera assai differente. Il primo pezzo (tav. II 19), lavorato a ritocchi, lungo in tutto quasi centimetri 6 ½, è di una lancetta con peduncolo eseguita con molta simmetria e regolarità, a piccoli colpi o scheggiature, che lasciano all'oggetto uno spessore di 5 millimetri o poco più. La parte principale, con una maggiore larghezza di millimetri 24, avea in lunghezza la misura di circa centimetri 5 ½, della quale mancano alcuni millimetri alla punta. Le alette erano forse meno smussate che non si presentano adesso. Il peduncolo, largo, lavorato piuttosto simmetricamente, offrirebbe, se rinchiuso in un triangolo, le misure di millimetri 16 di altezza e millimetri 13-14 di base. I margini sono acuminati in ambedue i lati, così nel corpo della freccia come nel peduncolo.

Il secondo esemplare (tav. II 20) di pietra grigia è più snello, cioè di minore larghezza, mentre la dimensione massima non deve aver differito molto dall'oggetto precedente; manca oltre che della punta, anche dell'intero peduncolo. Il frammento che resta è lungo centimetri 5 meno 2 millimetri, e presenta una spessezza non superiore di 16 millimetri al massimo, con gli angoli spezzati, formando un passaggio diretto al peduncolo. Il lavoro generale a ritocchi rassomiglia del tutto a quello del primo esemplare. Si distinguono in questo, però, due facce diverse, una più convessa ed una piana, sulla quale si scovre fra i ritocchi il piano del colpo primordiale.

Il terzo esemplare (tav. II 18), pietra giallognola, pure di svelte proporzioni, offre la figura esatta di una foglia lunga 4 ½ centimetri, larga 13 millimetri, col profilo leggermente curvato, restringendosi gradatamente verso la base, ove il peduncolo manca, come è di regola in questo tipo,

mentre la punta superiore è spezzata. I due spigoli sono anche qui affilati, e a la luce tangente si osserva un lieve rilievo nel mezzo. Insomma, per la lavorazione questo pezzo è il più perfetto, tanto da avere le irregolarità dello scheggiamento diminuite con molta cura; se non che anche qui resta una traccia del piano di percussione. La grande differenza di lavorazione fra lame e lancette, da quanto trovo esposto dal De Romita, op. cit., p. 10, non dev'essere cosa straordinaria, e pare dipendere precipuamente dalla sagoma dell'oggetto, a cui nel caso delle lame bastavano pochi colpi, mentre alle frecce o cuspidi si prestava, per così dire, il metodo simile al paleolitico, ma migliorato — sia pure non perfezionato fin al punto manifestato p. es. dalle frecce ruvesi raccolte nel Museo provinciale di Bari.

Nella stazione superiore mancano propriamente le frecçe, come, del resto, spesso avviene nelle capanne (p. 38). A parte quell'unico esperimento fatto in calcare (fig. 13, 4), i tentativi fatti in selce, e anche una volta, come pare, in ossidiana, appena riconoscibili, lasciano vedere che gli abitanti del campo Spadavecchia, malgrado il loro grande valore come figuli, e malgrado la oro abilità di tagliare coltellini, erano ben lungi dal saper dare all'arma litica a punta la foggia regolare simmetrica o munirla del peduncolo. Comunque, va rilevato qui che gli originali, che quelli ebbero sott'occhio, non dovevano essere del tipo o dei tipi testè descritti, ma piuttosto frecce corte a triangolo equilatere, e perciò di un tipo che, quantunque comune nell'Apulia, finora fa difetto nel Pulo. Voglio dire con ciò che la gente della stazione superiore non può aver imitato armi vedute o trovate nelle grotte vicine. E se mai si trovassero laggiù le frecce corte, si potrebbe sempre domandare perchè, nel caso di dipendenza, la gente delle capanne non avesse mai pensato ad imitare le lancette, tanto più facili per forma e dimensioni.

2. Le poche lame di ossidiana rinvenute nel Pulo sono eguali a quelle della stazione superiore; qui si trovò la più lunga (lunga 4 ½ centimetri, e larga fino a 13 millimetri) raffigurata a tav. II 22. Rifiuti di questo materiale, che sono numerosi fra le capanne, difettano nel Pulo.

3. Le piccole ascie di pietra levigata, scarsissime nell'uno come nell'altro scavo, già furono annoverate con quelle del primo luogo dalle quali non differiscono in nulla. Anche degli esemplari più grandi, conservati nel Seminario di Molfetta, si è fatto precedentemente menzione (p. 39).

4. Possiamo qui aggiungere gli avanzi di due grandi ascie di basalto, fig. 36, come rappresentanti dell'arma più formidabile posseduta in quei

tempi. Come spesso nei rinvenimenti neolitici, manca la parte larga tagliente e quella mediana, perforata o no, rimanendo soltanto la punta tonda, massiccia. Ambedue i frammenti sono di sezione ovale, ed hanno un diametro massimo di millimetri 42, con una lunghezza di 0.05 e di 0.035. Il più grande porta inciso un segno come quello della fig. 113.



Fig. 36. (2/3)

Fra gli altri utensili di pietra e simili van notati i seguenti:

5. (Fig. 37) Un macinello di lava, anzi spuma di lava, avente la parte superiore a forma di calotta forse ovale, di uno spessore di circa 6 centimetri, trovato in due pezzi, ma non completi, nella grotta principale (no. 1 della pianta) a pianterreno. La nostra figura porta un pezzo rovesciato col piano di sopra.



Fig. 37. (1/3)

6. (Fig. 13, 9) Un oggetto cilindrico di pietra calcare, tondo alla testa e lungo centimetri 5 1/2 fino alla frattura. A quest'ultimo punto si vede che più precisamente la foggia era ovale, come un cilindro un po' compresso, misurando 32 × 23 millimetri nella sezione. Trovato nella predetta grotta, piano di mezzo. Non riesco ad indovinare quanto manchi alla parte rotta e a che sia servito l'oggetto completo, se non forse come pistello di mortaio.

7. (Fig. 13, 8) Testa di bastone: conf. Dörpfeld, *Troja u. Ilion*, I, figg. 343 e 385; Colini, *Bull. Pal. It.*, XXVI, p. 93; XXVII, p. 69. L'oggetto ovale, che misurava nell'asse quasi 6 centimetri, si ruppe alla parte più sottile,

poichè la perforazione non si trovava nel centro; come pure le due facce sono riuscite ineguali. La pietra calcare non è del paese, almeno non di Molfetta. Si trovano, in ambedue i luoghi di scavo, altri pezzi lavorati di questo materiale, ma troppo meschini e scheggiati per lasciar determinare se possono qualificarsi per avanzi di vasi o altra suppellettile.

8. (Fig. 13, 10) Utensile di calcare probabilmente molfettese, a forma di uno scalpello trapezoidale, lungo 7 centimetri fino alla rottura del manico o della punta superiore, con una larghezza maggiore di centimetri 2 $^1/_2$. Lo spessore di millimetri 6 decresce alquanto (fino a 3 mm. circa) verso il taglio, che del resto non è proprio veramente acuminato. Il lavoro è della maggior precisione che può ottenersi nella lavorazione di questo materiale.

9. (Fig. 13, 1) Pezzo di osso lungo 9 cent. della larghezza di 7 centimetri ed eguale spessore. Che si tratti di un utensile, sembra emergere non solo dalla foggia regolare, sistemata dell'oggetto, ma altresì da una certa tinta rosso-scura, della quale si è desso impregnato. Poteva servire, p. es., nella fabbricazione dei vasi, per levigarli, adattare l'ingubbiatura e simili altri lavori. Sarebbe da meravigliarsi, se non fossero comparsi altrove simili istrumenti.

10. (Fig. 13, 12) Oggetto incerto di terracotta: non è altro che un pezzo compatto ben cotto, di forma bislunga, leggermente rastremato e arrotondato. Ecco le misure precise: lunghezza 0.077, larghezza maggiore 0.03, spessore 0.02. L'argilla rossiccia sembrerebbe alquanto diversa dal materiale usato dai figuli in queste due stazioni, tranne forse l'ultima epoca delle capanne. In quanto all'uso dell'utensile, il più ovvio è di riferirlo alla lavorazione di materiali molli, come quella delle cretaglie. Esso poteva, p. es., servire per modellare i vasi, per appianare l'impasto, specialmente nelle parti strette, come margini, e fasce a rilievo (v. § 12) da applicarsi sul corpo del vaso.

11. (Tav. III 12. 13. 24) Tre frammenti di matrici per fondere. Sono pezzi di argilla grigia raffinata, di durissima fattura, con ingubbiatura nerastra che copre due di questi pezzi al di sopra e al di sotto, ed anche (in quanto è conservata) nella parte laterale, il terzo dal rovescio solo. Lo spessore è quasi di centimetri 2, e la profondità dei canali di mm. 2 e meno.

Il primo frammento (tav. III 12) offre un canale piano, largo alla luce 13 millimetri, e al fondo 10 e 11 millimetri, la quale differenza di un millimetro si verifica alla distanza di 4 centimetri. Il secondo pezzo (tav. III 13),

che basterebbe per assicurare a questi rinvenimenti un interesse non comune, offre un disegno nella parte elevata, il quale, se completato, corrisponderebbe a certe pitture vascolari della stazione materana, e precisamente a quella figura simile ad uno Z, che ritorna lì in diversi motivi (fig. 114, 6. 11 e fig. 115)[1]. Neanche il fondo a riquadro o a trapezio manca in quelle pitture, e per tutto il resto i vasi risponderebbero ai tipi rinvenuti a Molfetta stessa. Il terzo pezzo infine (tav. III 24), che, come è ben visibile, si combaciava con altri simili, contiene soltanto il principio del disegno, linee sottili e doppie, impresse a canaletti paralleli. Ad una distanza di 7 millimetri vi era ancora un altro motivo a piccoli denti. Completando il primo sistema, si otterrebbero gli elementi di un disegno già conosciuto per le capanne, in cui si rinvennero vasi proprio con queste righe ora parallele, ora in altri modi impresse: tav. III 23, 25; V 7, 5, (1?); IX Q. Oramai non rimarrà molto dubbio sul modo onde gli abitatori del luogo si servivano di queste forme; e sembra assicurato che a mezzo della terza forma si fondevano fili di metallo, con la seconda stampiglie (« stagni ») per la pittura vascolare. V'è ogni probabilità per potersi ritenere che queste forme appartenessero alla stazione superiore e siano venute giù con lo smottamento del terreno circostante al bacino, o in altro modo, come altri oggetti, e, p. es., certi pezzi di vasi dipinti, che facevano certamente parte delle stoviglie in uso nel campo. Torneremo alla questione laddove si parla degli elementi stranieri.

12. (Tav. III 21) Un rinvenimento la cui importanza risalta senz'altro, sono gli avanzi di un vaso con faccia umana, e perciò del noto genere trojano[2], che in Italia, più precisamente in Etruria, suole apparire tardi e molto alterato. Il frammento caratteristico è il margine di un vaso molto aperto, col diametro di 35 centimetri incirca, probabilmente del tipo descritto al § 11 n. 1. In prossimità dell'orlo, che è appianato alla solita maniera del Pulo e per di più un po' ingrossato all'infuori, si attacca un naso molto adunco, con due occhi rotondi, un po' concavi per la pressione fatta con la stecca, giacchè sono modellati e procacciati dalla massa stessa del vaso, e non sovrapposti dopo essere stati lavorati a parte. Al di sotto si vede un rilievo orizzontale, a guisa di baffi, che si confonde colle narici e poi col fondo del vaso stesso. Ma probabilmente non trattasi che della solita

---

[1] Le spiegazioni di queste figure vedi più giù, § 18.

[2] Conf. specialmente SCHLIEMANN, *Ilios*, fig. 157.

banda a rilievo, che a poca distanza dalla bocca (qui centimetri 3 $^{1}/_{2}$) suole circondare l'intero corpo dei grandi vasi del Pulo (cf. tav. VIII 2. 9). La fattura ed il materiale del vaso sono discreti, ma un po' trascurati, specialmente nella politura rossa, salva una certa azione del fuoco che o per la cottura o per un incendio ha dato a questo pezzo un aspetto piuttosto variopinto.

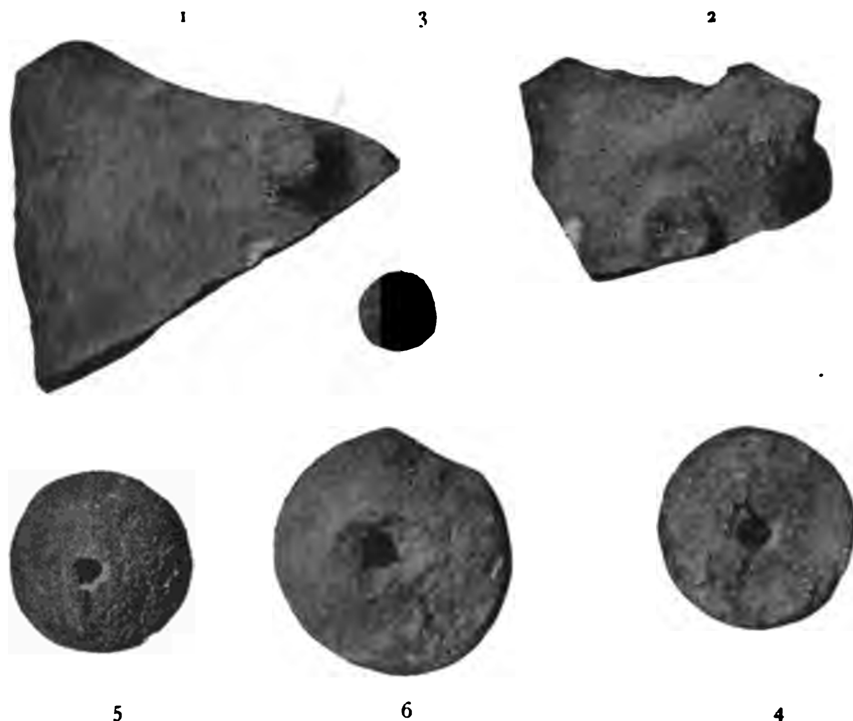


Fig. 38. ($^{1}/_{2}$)

13. Forse, se non mi sbaglio, possediamo altri pezzi del medesimo vaso; e specialmente tre (fig. 38, 1. 2) non troverebbero, fra tutti i rottami del luogo, riscontro migliore per l'argilla, la fattura e la maniera di politura; e proprio questo vaso, se non v'erano due simili, portava vicino alle anse un ornamento a rilievo che corrisponde nella maniera agli occhi della citata faccia: cioè una piastrella finta, o borchia schiacciata, modellata con lieve impressione, vedesi conservata in uno dei pezzi (fig. 38, 2) vicino all'attacco del manico. Se le piastrelle finte stavano, come è probabile, da un solo lato dell'ansa, o di sopra o di sotto, un terzo pezzo (non raffigurato), che è privo di tale sporgenza, ma per tutto il resto simi-

lissimo, potrebbe essere dello stesso vaso, piuttosto che di un compagno. Le anse sono a nastro svelto, non troppo sottile, ma di un tipo che resta alquanto fuori dello sviluppo verificatosi nel Pulo, seguendo probabilmente modelli importati. Si trovano di questa specie alcuni esemplari nell'epoca posteriore delle capanne.

14. Aggiungendo a questo elenco degli oggetti speciali, anche un corallo di impasto nero (fig. 38, 3) e due fusaiuole di argilla, alquanto coniche (fig. 38, 5, 6), credo aver esaurito il materiale per quanto spetta a questo luogo. Della massa di ceramica tratteremo separatamente nel prossimo paragrafo, e poi in un altro dei pezzi di ceramica straniera dispersi nei due luoghi di scavo.

Se tutto questo corredo, non esclusi certi pezzi di mattoni mal ridotti (rinvenuti nella grotta triplice), si riporta senza difficoltà ad una medesima epoca, alla quale forse possono anche riferirsi alcuni pezzi piatti di arenaria rossiccia [1], altre cose poi, e specialmente dei rottami, si riconoscono quali recenti. I tempi antichi che seguirono l'epoca neolitica, vi hanno lasciate appena delle tracce. Nei tempi che cominciò ad essere abitato il sito della odierna Molfetta [2], il Pulo già era deserto da molto. Un frammento di un fermaglio di bronzo e il pezzo di un tubo di terra cotta smarritisi colà sembrano appartenere ad epoca romana. In una delle terrazze superiori, vicino al piccolo casotto e al portone, si notano i pezzi di una grande pietra rotonda, di forse 0.80 di diametro e 0.25 di spessore. Essa è lavorata rozzamente a guisa di un bacile poco profondo, a largo margine tondo ed a fondo piano perforato. Si potrebbe pensare ad una macina d'olio; ma di quale epoca?

Con ogni certezza possiamo infine rivendicare all'antichità non solo, ma ai tempi preistorici, tre oggetti conservati nel Seminario di Molfetta, dei quali però uno soltanto conserva il ricordo della provenienza Pulo, mentre gli altri due sono sfuggiti all'attenzione degli studiosi, sia perchè mancavano della notizia dell'origine, sia perchè vennero forse raccolti nei territorii circostanti e non nel luogo celebre del Pulo, con cui solo si connetteva il concetto della prima epoca [3].

---

[1] Lubbock, l. c., I, 186.

[2] Nel Municipio di Molfetta si conservano i vasi figurati ed altri, scoverti in una tomba del sec. IV a. C. vicino al porto, proprio sotto l'attuale mercato. E della collezione di vasi che possiede il Seminario, non pochi pezzi devono provenire da scavi o rinvenimenti locali.

[3] Questi numeri non dovuti ai nostri scavi ho marcati con un asterisco.

15.* (Tav. III 19) Oggetto frammentato di terra cotta, già brevemente indicato da altri [1]. « Vi si veggono rozzamente lavorate a rilievo cinque greche parallele. Il lavoro è brutto e sembra fatto con ordegni di legno o di pietra, incavando gli spazii tra una greca e l'altra, in modo che queste restassero in rilievo. L'argilla è pura e più fina di quella dei pezzi precedenti [2]; però il frammento è poco cotto, tanto che può credersi inciso anche dopo la cottura ». Come si vede dal mio schizzo, fatto nelle misure del vero (fig. 39), si tratta più precisamente di un oggetto di forma ovale, tinto di nero sul rovescio, coi margini acuminati, conservati a due parti longitudinali. La larghezza, che si può misurare così, è oltre 4 centimetri (0.42), la lunghezza, ora ridotta a 5 $^1/_2$ centimetri, sarà stata di 6 $^1/_2$-7. Il dorso si eleva gradualmente da 2 centimetri verso il centro, ove c'è adesso una rottura, che rispecchia più o meno la forma ovale dell'oggetto. Vi si attaccava una volta l'ansa massiccia, a modo di una semplice escrescenza conica, alla quale accenna la stessa curva, visto l'oggetto di profilo. Abbiamo quindi un timbro o punzone della nota specie detta dai paletnologi pintadera [3], alla quale si associano poi in un certo modo i timbri illustrati prima dall'Evans col nome di « pictografs ». Ma quei suggelli-pictografi in creta o in pietra, ora più conici, ora bassi come il presente, sono per lo più veri timbri a segni incisi, del quale genere se ne sono trovati tre anche in Apulia [4]. Il nostro, invece, col suo

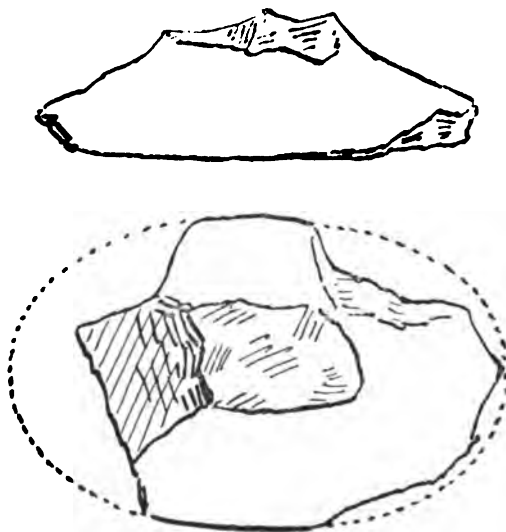


Fig. 39. ($^1/_1$)

[1] Vedi *Terra di Bari*, III, p. 116, seguendo Ant. Jatta; conf. sopra p. 3 nota.

[2] Erano stati menzionati alcuni pezzi della solita cretaglia ordinaria del Pulo, fatti d'un impasto rozzo.

[3] *Bull. Pal. It.*, XIX, p. 14; tav. II 1-12.

[4] Uno in pietra, trovato a Manduria: Bari, Museo Prov. 3593. I due altri pezzi di creta si conservano nel Museo Prov. di Lecce; ne mandai fotografie e disegni al signor Arthur Evans ad Oxford.

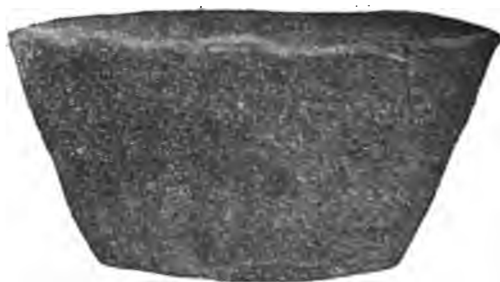
disegno a rilievo, era probabilmente un semplice attrezzo di figulo del genere stesso, che fu supposto pei fittili delle capanne in altro materiale a causa degli ornamenti impressivi. E chi sa se non debba valere anche questa interpretazione per alcuna delle cosiddette pintadere trovate nelle stazioni neolitiche d'Italia, riferite tutte finora, giusta l'opinione vigente, alla decorazione della faccia o del corpo umano. Certamente poi il nostro punzone si presterebbe meglio per la ceramica della stazione superiore che per quella del Pulo: e ciò sembra anche additato dal disegno. In quanto a questa « greca », che è ben diversa da quella a scala, adottata in Italia dall'arte villanoviana, esso motivo facilmente si formava con filo di metallo piegato a zig-zag, quando gli elementi a Σ venivano voltati in senso diverso. La stazione superiore e lo stile protosiculo (p. 59 seg.) offrono migliori riscontri che l'arte greca ed aegea.

Crediamo indispensabile parlare qui di un altro punzone di creta cotta, per l'aspetto generale somigliantissimo a quello del Seminario di Molfetta (ovale irregolare $6 \times 6\ ^1/_2$ cm., alto con ansa quasi di 5 cm.). Lo stesso (Bari, Museo Prov. 4243) porta sulla faccia in rilievo un vero meandro, simile a quello del vaso dipinto n. 1 (tav. colorata 1). La cosa sarebbe graditissima e farebbe un riscontro interessante, se l'oggetto fosse genuino. Io però lo acquistai sei anni fa a Taranto per pochi centesimi, proprio perchè m'impressionava la novità della falsificazione, di cui bramavo conoscere lo scopo, l'origine e il modello. La creta è tutt'altra che quella delle terre cotte tarantine, ed ha in tutto l'aspetto di certe imitazioni ingenue che cominciavano a correre in quei giorni. Il rovescio conico è impastato in una maniera rozza con profonde impressioni delle dita ed alte escrescenze dell'argilla spostata, le quali potevansi con maggiore comodo levare che lasciare. Non dà maggiore fiducia il tondo ed il margine della base, che con le sue pressioni fatte al falso posto e varii altri particolari tradisce una irregolarità ricercata ed una difficoltà finta, non esistenti per chi intraprendeva a lavorare il rilievo nell'interno della faccia. Vada subito detto che l'autore non conosceva l'uso e significato di simili oggetti: il rilievo, invece di sporgere dal piano, resta mezzo nascosto, e, se applicato su argilla o altra sostanza molle, non avrebbe preso che soltanto al margine e in qualche limitata parte di maggior profondità. Che, infine, nel cuocerlo l'intero piano si sia storto, è una circostanza secondaria, che però sarebbe valsa a renderlo praticamente inservibile. La figura stessa, in confronto di cui la suddescritta

del Seminario è una bellezza, fu procacciata tagliando e raschiando il fondo, tutto in modo irregolare, ma sempre meglio in questa parte difficile che nel rimanente: giacchè copiare una greca complicata è da sè cosa che non riesce a tutti la prima volta senza confondersi; e se l'autore nei tre elementi di cui si compone la sua fascia ha sbagliato tre volte, ciò per sè significherebbe poco. Ma fece male di aggiungere a questo disegno, trovato più o meno simile su qualche oggetto antico, un motivo recente: per riempire anche il segmento rimasto libero sotto la fascia egli volle mettervi un baccelletto di ovuli; ma ciò che gli venne fatto invece, sono piuttosto i pomi infilati che adornano gli stipiti delle porte e dei finestroni delle chiese normanne in Apulia.

Ora il curioso è, che a parte l'ultimo dettaglio, niente in questo oggetto tarantino è inventato di sana pianta, nè il tipo generale, nè la proporzione, nè il disegno. E mentre non si comprende l'intenzione del copista nell'esagerare l'apparenza della inabilità e rozzezza, risulta, credo, con certezza che qualche oggetto di questo genere fu trovato in Puglia e forse a Taranto stesso. Timbri, però, o punzoni di tale foggia, tanto in pietra che in argilla, si trovano solamente della epoca preistorica.


Fig. 40. (4/5)


Fig. 41. (2/3)

16.* (Fig. 40) Il secondo oggetto, pure di creta e di non minore interesse per noi, benchè rimasto finora sconosciuto in quella piccola collezione, è una ansa di vaso biforcata in giù, la quale al di sopra presenta una fetta intera, ma elegante e ricurva, mentre un terzo ramo, principiante vicino al punto di divisione, si scostava verso dietro per raggiungere poi la coppa in un punto più basso e più largo del margine. Che sia il manico di una coppa, emerge dalla sottigliezza e dalle analogie, più o meno strette, con simili oggetti del Pulo stesso e di altri luoghi. L'impasto è bruno-scuro, la superficie pulita e fatta lucida a mezzo dell'imbrunitoio. L'intero frammento misura in altezza, prescindendo dalla curva, cm. 2 1/2.

17.* (Fig. 41) Ed anche di un certo valore intrinseco è il terzo oggetto in questione, una scodella conservatissima di una pietra bluastra, più precisamente di un colore misto fra chiaro azzurro e grigio-biancastro. Il materiale non molto duro permise, con una lavorazione accurata, di assottigliare la parete fino a 2-3 millimetri. Il vaso ha la forma regolare di un tronco di cono rovesciato, alto 5 $1/2$ cm., con i diametri di 10 e 6 cm. [1]. Questo tipo di scodella, notissimo nella preistoria italiana, si conserva nella ceramica appula fino a tutto il VI secolo a. C., forse anche nel V sec. [2], ma, malgrado il materiale più adatto, con una lavorazione molto meno sottile e accurata. E fino a che non si sarà scoperta nei dintorni di Molfetta un'altra località preistorica o arcaica, dovremo contentarci di riferire quest'oggetto esotico ad una delle stazioni [3].

[1] Nella zincotipia l'oggetto ha perduto un poco della sua altezza mercè qualche ritocco operato alla fotografia, che lo riproduceva con un panno di sotto, il quale copriva un angolo della base.

[2] Per es. Bari, Museo Prov. 3179, senza dipintura. Cf. anche il mio studio sulla « ceramica preellenica », parte II, p. 51, *Bull. d. Ist. arch. germ.*, XIV, 1899.

[3] Inutile ricordare che il tipo ricomparve nel medioevo, ad es. per vasche di battesimo, in grandi dimensioni.

In ordine al nr. 15 *(pintadera)* va inoltre osservato che punzoni di questo genere destinati ad usi figulini si rinvengono in strati neolitici della Transilvania: *Mitth. d. Wien. Praehist. Comm.*, 1903, p. 369, fig. 12-14. Per l'ornamento dell'esemplare molfettese conf. ib., 1897, tav. V, 6.

§ 11. — Ceramica: Caratteri generali.

Facilmente si distinguono i rottami delle grotte da quelli che trovansi nel campo sovrastante.

Innanzi tutto non vi è alcuna decorazione a disegno, ed alcuni tentativi sporadici di incisione che verranno descritti in seguito portano un carattere tutto speciale che esclude ogni equivoco (§ 15).

Le forme stesse dei vasi in genere differiscono, offrendo solo in alcuni tipi dei paragoni con l'ultimo stadio delle capanne. E nel Pulo è notevole la grande varietà delle anse che esistono in un numero non indifferente, presentando uno sviluppo continuo ed organico.

Non pochi vasi sono, a differenza della stazione superiore, lavorati al tornio o con aiuto di un altro mezzo meccanico [1], forse un pezzo rotondo di legno, ma in genere non sono i più fini. Le tracce della « ruota » visibili nella sola parte interna non subirono alcun ritocco.

La pasta è spesso più rozza che nella stazione del campo Spadavecchia, rassomigliando piuttosto alle cretaglie di altri siti preistorici d'Italia. almeno della terraferma. Essa è mista con molta terra sabbiosa e carbone, contenendo anche spesso elementi bianchi calcarei; quest'ultimo un particolare certissimo per distinguere in casi dubbii la cretaglia delle grotte da quella delle località limitrofe. Molti pezzi si rompono facilmente, meno per una cottura insufficiente che per la poca coesione della sostanza interna, che nella frattura ha qualche cosa di sminuzzevole, e se cotta più forte presentasi in certo modo scheggiosa, ma non mai friabile come certi pezzi meno cotti delle capanne.

Di una ingubbiatura è appena il caso di parlare. Il lucido pare sia dovuto alla sola politura, la quale peraltro manca in molti vasi di fattura meno accurata che rimasero grezzi da per tutto. Le stoviglie fine, in ge-

---

[1] Conf. Lubbock, *Preist. tim.*, I, p. 249, II, p. 157, ed. ted.; diversi sembrano essere i casi di Cipro, cfr. F. Duemmler, *Mitth. d. Ath. Inst.*, 1886, p. 221, e della Phrygia, cfr. A. Koerte, ib., 1899, p. 23.

nere di grandezze mezzane o piccole, offrono di rado una sfumatura grigia e più spesso sono di un nero lucido che riesce più forte che non negli ultimi prodotti delle capanne.

A distinguere la cretaglia fina in genere, scura o più pallida, dai prodotti della stazione superiore valgono i seguenti criterii: *a)* La superficie a politura offre spessissimo un aspetto come screpolato, pieno di fessure latenti, come di una vernice che minaccia distaccarsi a minuti pezzi. *b)* La superficie, anche quando libera da questo difetto, lascia vedere sempre, anche nei migliori prodotti, il lavoro di levigatura, con tracce più o meno larghe dell'istrumento, che sono molto più difficili a ritrovare nelle stoviglie dell'altra stazione: particolare che si nota in tutte le classi verniciate (per così dire) del Pulo. *c)* Il nero lucido, sotto l'azione della cottura esterna passa qua e là rapidamente ad un rosso più o meno vivace; osservazione che si fa specialmente nei vasi maggiori, ma raramente in quelli del campo. Tanto per le classi fine.

La massa dei rottami meno fini presenta un aspetto assai variato. Predomina nella superficie, qualora essa non sia corrosa e privata della leggiera politura, un colore scuro, misto fra sporco-rame, violetto impuro ed altre sfumature incerte, con frequenti contrasti nella sostanza interna che per una metà si è fatta nera e nell'altra quasi rossa come mattone; presentando inoltre nell'una come nell'altra molti pori nella superficie e piccole lacune nella sostanza argillosa.

Vi sono infatti nella qualità delle cretaglie molte gradazioni. Le più ordinarie, con il loro peso rilevante, hanno carattere piuttosto di mattoni che di vasellame. Esse percorrendo tutte le tinte di tegole, dalla pallidissima fino al rosso mattone, danno l'impressione di roba moderna, come vasi da fiori, e verrebbero facilmente gettate via se talvolta fra tanti frammenti dubbii non uscisse un'ansa caratteristica o qualche altro particolare, peculiare allo stile antico. Questi vasi ordinarii erano qualche volta coperti di una rozza tinta bianca (non ingubbiatura), data superficialmente a grosso pennello da un lato o l'altro. E lo stesso particolare si scorge in alcuni vasti recipienti con orifizio semplice, senza labbro; probabilmente simili, per la forma, a quelli che — sempre in meschini frammenti — comparvero pure nell'altra stazione. Altri pezzi di mattone doppii, trovati nelle grotte, restano incerti per forma, uso ed epoca.

La classifica e l'ordinamento cronologico, a parte lo sviluppo delle anse, non riesce qui così facile come nell'altra stazione; e ciò proprio per

l'abbondanza di roba equivoca con qualità contraddittorie, che, unendo dei tratti di trascuratezza ad una certa facilità, non permette di giudicare lo stadio primitivo — che nel vero senso della parola qui non esistette mai — e quello dove forse l'arte andava immiserendosi, malgrado la conoscenza della ruota che con meraviglia si verifica spesso nei prodotti ordinarii. Così a mo' d'esempio, guardando certi grandi vasi che si trovano in una grotta, ma in pezzi, lavorati bene, senza tornio e sottili (spessore appena 8 mm.), malgrado un diametro massimo di 35 cm. e un'altezza di certo maggiore, non si crederebbe che ad essi appartenessero fondi assai rozzi, rinforzati internamente con creta impastata, senza aver alcun riguardo alla forma. Altri fittili rozzissimi, perfettamente grezzi, di color pallido, smentiscono il carattere primitivo con la forma dell'ansa a ciambella verticale e col tipo vascolare stesso. E così via.

Tanto si comprende, confrontando i materiali di altri simili strati d'Italia, che i vasi a bordura intaccata, che si vanno a descrivere, malgrado la tecnica varia in cui si presentano, precedono in genere le stoviglie nere lisciate fino al lucido.

In quanto all'aspetto generale aggiungo che le accennate basi grossolane non fanno vedere esternamente il lavoro impasticciato, nè lo spessore stesso che è considerevole attorno all'incavo centrale: tutto resta nascosto nella linea di contorno che comincia subito dal piano di posa, senza convessità o altro minimo accenno che potrebbe interrompere il profilo generale. E questa sagoma col fondo indistinto è la regola per il Pulo, a differenza del primo stile del campo, come già vedemmo (p. 46). Senonchè nei vasi di fondo meno doppio talvolta l'angolo appare alquanto smussato.

L'assenza di qualsiasi disegno ostacola seriamente il tentativo dell'archeologo di rintracciare e ricomporre i frammenti; còmpito scabroso già nel materiale più abbondante della prima stazione. E questa difficoltà viene aggravata da altre circostanze: i frammenti, anche riconosciuti come appartenenti ad un dato vaso, non combaciano facilmente, perchè i margini della frattura sogliono trovarsi sciupati o indecisi, parte per i surriferiti difetti della fabbricazione, parte perchè molti pezzi, invece di rimanere seppelliti nel terreno, stettero per migliaia di anni all'aperto e vennero, se pure non ancora rovinati fra i sassi, sconvolti dall'azione dell'uomo in epoca più recente.

§ 12. — Forma dei vasi.

1. (Tav. VIII) Fra i tipi vascolari predomina una forma di terrina o cratere (diam. mass. 40-50 cm.) più tozza e panciuta di quella delle capanne, senza i forami che si riscontrano in quella, e inoltre largamente aperta senza alcuna tendenza ovoidale e munita — in un punto ora più alto, ora più basso — di anse più ovali, svelte ed aperte, ben differenti da quelle arcaiche, perforate appena alla doppiezza di un dito o due. Il margine della bocca è piano, schiacciato, non acuminato, di rado intaccato con lievi impressioni del dito o di una stecca. A due o tre dita di distanza al di sotto, segregando così un collo che talvolta tendeva alquanto alla concavità, corre attorno al vaso una fascia o banda a rilievo, cosa non del tutto nuova negli strati neolitici d'Italia, ma che qui a Molfetta rappresenta una specialità delle grotte. Questa banda sovrapposta, larga cm. 1 $^{1}/_{2}$-2, è distinta a forti impressioni prodotte ora con la punta del dito, ora con una stecca arrotondata: trattasi dunque di un sistema decorativo conosciuto in varii strati trojani [1], nelle Cicladi [2], in Creta [3] ed anche in Tiryns [4]. Questo ornamento che comparve ultimamente anche a Taranto in vasi di simile tipo, l'unico del vasellame del Pulo, se non vogliamo anche chiamar così le sporadiche sporgenze a bitorzolo, subisce poi una serie di variazioni. A parte un corto movimento slanciato a festone (tav. VIII 11) ed il caso non frequente che alla fascia orizzontale ne vada annessa qualche altra verticale o obliqua (tav. VIII 5), si nota che le *impressioni* vengono messe a maggior distanza o ridotte ad intacchi più o meno spessi, o finalmente omesse del tutto sulla bordura, che si presenta poi con un profilo più spiccato e un po' acuminato (tav. VIII 2. 9). Nei vasi di minore dimensione la fascia e le impressioni decrescono in proporzione, avvicinandosi al margine fino alla

---

[1] Schliemann, *Ilios*, fig. 235.

[2] Ἐφημερὶς ἀρχ. 1899, tav. IX 18.

[3] *Mon. d. Linc.*, VI, 344, fig. a.

[4] Schuchardt, *Schliemann's Ausgr.* [2], p. 152, fig. 118.

completa fusione (tav. VIII 3, 1). In altri casi la scorgiamo sollevata dal di sotto e trasformata in una bordura sporgente a pieghe o merletti ondulati, a guisa di un colletto spagnuolo (tav. VIII 4). Sul motivo riportato a tav. VIII 7 rimando alle osservazioni fatte a p. 74.

Queste variazioni, che si svolgono con molta libertà e disinvoltura, non sono, per quanto io sappia, frequenti in Italia; nè ricorrono nell'Oriente greco. A differenza di tanti motivi decorativi che dall'Aegeo e da Cipro si lasciano rintracciare in dirette imitazioni fin nelle palafitte alpine, la maniera diffusissima [1] della fascia intaccata sembrerebbe svelare una maniera tradizionale, indipendente; senonchè alle rozze impressioni fatte con la punta del dito o con una stecca poteva sostituirsi un sistema più artistico con attrezzi speciali (p. 74) nei paesi soggetti alla diretta influenza dell'Aegeo, e di più tale sistema, specialmente nei paesi del Nord, s'incontrava e si confondeva poi facilmente con la nota decorazione a corda impressa. A Molfetta stessa abbiamo osservato in qualche caso speciale come si confondono due sistemi [2], quello di intaccare i vasi e quello di sovrapporre o di ricacciare gli ornati [3].

Sarebbe ancora da studiare se la bordura a fascia sovrapposta non originasse dalla lista sporgente (tav. VIII 2, 9; III 21), conservata, p. es., nei nappi cilindrici dell'età del bronzo, e se questa non abbia propriamente costituito un elemento di natura pratica, invece che decorativa. Quella lista non risultava già da evenienze del lavoro figulino, come sarebbe, p. es., lo innesto carenato di due metà del vaso, bensì posta in vicinanza della bocca e in corrispondenza con le anse corte, essa sembrerebbe piuttosto essere servita dapprima a scaricare l'uso delle anse, quando si stringeva attorno al vaso stesso la corda, la quale, così sostenuta, non poteva scorrere in su; espediente non disprezzevole in tempi di migrazioni. Difatti non di rado si vede la bordura passante per il manico e fatta addirittura ad imitazione di una fune [4], in reminiscenza di un costume primitivo. Del resto non può esservi molto dubbio che a simili usi, cioè per mantenere le corde, servivano in origine anche i bitorzoli o sporgenze mammillari esistenti sul corpo dei vasi.

---

[1] Conf. MUCH, *Praehistorischer Atlas*, tav. XVI.

[2] Conf. HOERNES, *Urgeschichte d. bild. K.*, p. 168 segg.

[3] V. sopra p. 73 seg.

[4] *Bull. Pal. It.*, XXIX, p. 181-183. Conf. *Mitth. d. Wien. Praehist. Comm.*, 1901, p. 270, fig. 9.

2-4. A proposito della decorazione a bordura già ebbi ad accennare a qualche esemplare di vasellame minore che in genere non suole offrire un tale particolare, riserbato ai crateri. Intendo riferirmi ad una pentola o olla (2), a margine voltato in fuori (tav. VIII, 3), e ad una grande scodella. Le scodelle o tegami non dissimili ad una classe della prima stazione (ultimo stadio) hanno una parete dritta, munita di un piccolo labbro tondo, come un cordone liscio (3 [a]), oppure fanno una lieve curva, sensibile poi per tutta la parete (3 [b]), ma non formante verso il fondo un vero spigolo. Il resto va indovinato dai meschini frammenti, che non conservano molti fondi; e probabilmente si trattava anche qui come sopra di una calotta appianata. Di rado si nota (4) a quel punto, invece del semplice angolo o lato smussato, una sporgenza all'infuori o rigonfiatura del corpo del vaso.

5-6. Si trovano poi, sebbene non frequenti, le coppe globari, a politura nera, che si presentano o molto grandi o molto al di sotto delle proporzioni classiche (diametro 13-18 cm.[1]) prescelte per la comodità della palma aperta. In quanto alla foggia manca la piccola aggiunta tangenziale, oltre al mezzo globo, che altrove non suole venir trascurata se non negli esemplari piccoli e di nessun conto. Dubito poi che il tipo (6) più grande e ordinario, che è una specie di bacile o terrina globare (del diametro di 50 cm.) col margine lievemente intaccato a pressione dal dito, sia derivato dal precedente; e sebbene l'esemplare in questione, con o senza piccolo piano di posa, non superava l'altezza di 12 cm., con la sua ansa corta e sporgente esso ricorda piuttosto un tipo noto dalle Cicladi rivivente qui dopo molti secoli[2]. Qualcheduno tra i frammenti potette anche appartenere a scodelle piuttosto basse di forma conica, quali si rinvengono in simili strati archeologici e nei posteriori (6 [a]).

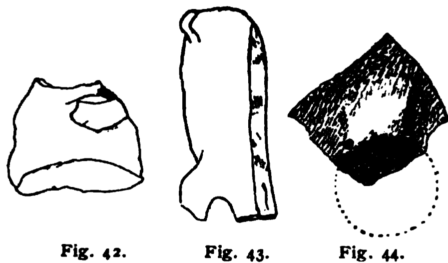


Fig. 42. Fig. 43. Fig. 44.

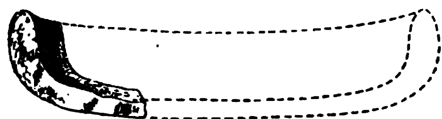


Fig. 45.

7. Va notato un tipo di coppa molto semplice col profilo a barca, reso nella nostra figura 45, con margine acuminato e alquanto rigonfio nel profilo dei lati. L'esemplare, di

[1] Conf. la prima stazione, § 9, 1, pag. 63.

[2] Per es. nella Beozia nel IV secolo, e un poco prima nella Messapia: a Rugge, Mus. Prov. di Lecce, e più simile a questi, nella contrada di Oria, circa 300 anni a. C., Mus. Prov. di Bari, n. 3203.

cui resta qualche avanzo, era grezzo e di argilla pallida; ma del resto di fattura e cottura accurata.

8. Tra la roba più o meno grezza vi sono ancora alcuni tipi isolati o distinti per qualche particolare.

Fig. 42. Piccola pentola di corpo conico (nel senso rovesciato), e manico situato in basso vicino al fondo stesso.

Fig. 43. Grande scodella con alcuni bitorzoli vicino all'orlo, e manico aperto situato in un punto piuttosto basso, del resto più stretto e sottile che non pare qui nel disegno.

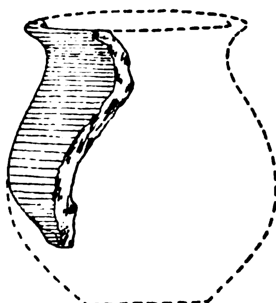


Fig. 46.

Fig. 44. Piccola pentola o scodella, quasi simile alla precedente, con un occhiello fatto per la sospensione, il quale tocca proprio la base.

9. (Fig. 46) Di grande semplicità è anche il tipo di pignatta a doppia curva, che restringendosi alquanto verso la bocca forma una lieve gola. Esiste in misure grandi e piccole, come nella stazione superiore, senza del resto costituire un tipo.

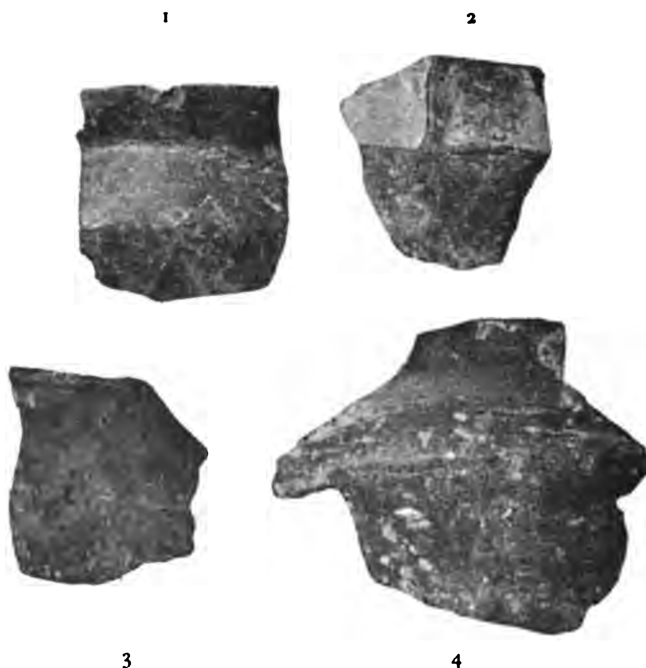


Fig. 47.

10. Un carattere più pronunziato portano i numerosi vasi a profilo spezzato, per lo più scodelle più o meno grandi, a politura scura, bilaterale (fig. 47, n. 1; 83). Essi lasciano con due pieghe distinguere corpo, spalla e labbro, sopprimendosi talvolta la seconda piega, che resta latente nella curva concava. Questa parte superiore, conservata in moltissimi frammenti di varie misure, non ha mai più di 3-4 $^1/_2$ cm. in altezza. In quanto al corpo, alcuni pochi

pezzi si lasciano forse completare a guisa di pentola, con un diametro di 14 cm. per un'altezza di 10-11 cm. I più però hanno alla carena, o diciamo più esattamente alla massima sporgenza, un diametro così grande (18-25 cm.) con un angolo così stretto della parete, che continuando la linea del profilo in giù, anche fino a lasciare un minimo piano di posa, non si arriva che ad un'altezza totale di 11 cm., vale a dire ad una forma larga e di sopra compressa che non può avere altro nome che di coppa o ciotola. Nel Pulo troviamo questa sagoma spesso ripetuta in coppine per bambini, poi munite di ansa più semplice e foggiata al disotto in forma di semplice calotta. Tutte le coppe maggiori erano munite di alti manichi che presenteremo subito coi loro tipi svariati. Una migliore idea che la fig. 47, 1 potrà dare della sagoma delle ciotole — a parte i manichi differenti — il disegno di vasellame trovato nella Grotta del Diavolo a Leuca, pubblicato dal Botti, tav. V, 8, 11.

Ai paletnologi, che visitano gli scavi appuli con una conoscenza più completa del materiale italiano, non riuscirà difficile di associare le presenti stoviglie ad altri strati neolitici della penisola, fra cui spero verranno specialmente rilevate le caverne e capanne della Valle della Vibrata, che presentano la stessa evoluzione con vasi grezzi a bordura intaccata alla roba nera lisciata, che concorda col Pulo perfino nelle anse specialissime, che esamineremo in appresso. È poi consentaneo che i riscontri più stretti sieno offerti dalla regione stessa; accenno alla stazione Scoglio del Tonno di Taranto e, per la sola classe avvanzata, alle stoviglie di Matera, ove mi impressionò per la sua somiglianza specialmente il vasellame di una tomba di Pietrasanta, contrada (chiamata anche La Monaca) vicino a Murgia Timone. Anche alcune tombe, non sicule affatto, di Murgia Timone, scavate dal dott. D. Ridola sin dal 1898 (inedite), offrono il medesimo stile, meno forse nella tecnica, la quale è più perfezionata nel Pulo, che non nei tipi vascolari e nello sviluppo delle anse.

Alcuni particolari rimasti dubbii nel Pulo, possiamo addirittura ricostruire mediante il materiale materano; così la figura generale di certe scodelle mezzane ad alto manico [1], le piccole ciotole da bambini, anche ivi numerose, con impressione ombelicata nel fondo; poi alcune coppine globari con ansa a mezzo anello orizzontale; nonchè il nostro tipo 6^a, ma

[1] *Mon. d. L.*, VIII, 491.

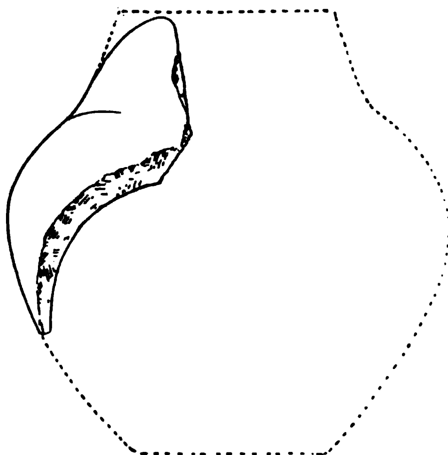
con tendenza conica, forse nella sua forma locale, originale, non ancora trasformato nel senso delle coppe orientali.

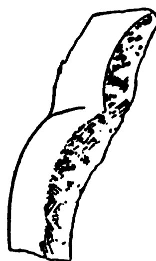
Certi tipi vasculari meno frequenti sono accennati nella fig. 47; così n. 4 una pignatta a collo stretto quasi dritto e corpo non dissimile a fig. 49; n. 2 una coppa con manico staccatosi, ma in massima probabilmente simile a quella forma antica, diffusa, che è fig. 30; infine n. 3 una scodella profonda a largo collo, ma poco accentuato. Un bel pezzo sperdutosi, fig. 48, lucido nero e sottile e in genere di buona fattura, aveva l'aspetto di un'anfora frammentata: si distingueva la spalla e il largo manico sormontante, senza che i dettagli fossero perfettamente chiari.


Fig. 48.

11. Scarsi sono gli avanzi che accennano a qualche tipo rastremato, anzi restringentesi a guisa di bottiglia. Uno appartenuto ad un vaso piuttosto largo offre, proprio nella curva, un occhiello perforato (fig. 53), come altri vasi più piccoli lo portano più vicino alla bocca.

12. Accenno specialmente ad un tipo, incontrato in ambedue le stazioni, di pignattina sottile a forma di pera priva della punta (cfr. fig. 25), che si ritrova anche fra i prodotti dipinti e deve avere avuta una certa diffusione; soltanto che nel Pulo esso porta talvolta un accenno di labbro quando non basta a sostituirlo l'incurvatura leggiera subìta dal tipo originale.


Fig. 49.


Fig. 50.

13. (Fig. 49, 50). Alcuni pezzi accennando ad una forma di pignatta, pure senza labbro, hanno la parte superiore, che forma allo stesso tempo bocca e collo, accentuata a guisa di una zona separata, non solo, ma anche con una lieve rigonfiatura, che al profilo generale dà un carattere bizzarro,

finendo all'improvviso col vaso stesso, invece di preparare, come si crederebbe, una gola regolare col labbro voltato o piegato all'infuori. Ecco i pochi rappresentanti del tipo; *a)* fig. 49: Lavorato al tornio, a politura scura, ora sciupata; la parte superiore, inclinata, piuttosto rettilinea; il diametro del corpo era 12 cm., l'altezza totale probabilmente 11-12; *b)* fig. 50: Frammento simile, pure lavorato a tornio con politura nerastra, con forte curva nel collo, forse di misure un po' più grandi; *c)* Di questo esemplare esiste il collo quasi solo col margine acuminato che era danneggiato in *a b*. Proporzioni simili, un poco più grandi. Curva discreta, ma pronunziata in grado non trascurabile. Fattura fina a tornio e politura nera.

Vasi di forma e dimensioni uguali a fig. 49, ma di fattura più ordinaria, si trovarono nella necropoli di Timmari, servienti colà da ossuario; accenno specialmente ad un esemplare conservato nel Museo di Matera, alto 0.16.

§ 13. — Anse.

Comincio da quelle piccole, che, non essendosi staccate, lasciano ancora scoprire alquanto il tipo del vaso stesso.

Occhiello a forma di spina, con sottilissima perforazione orizzontale, inerente ad una specie di sottile skyphos o pentola, a giudicare almeno dalla parete dritta (fig. 52, conf. 51). Occhiello con dorso appiattito che forma uno spigolo coi lati perforati (fig. 53).



Fig. 51.



Fig. 52.

Ansa orizzontale ad arco, cioè con forame verticale (fig. 56, n. 6). Questo tipo appartiene in genere, tanto nelle Cicladi come qui, a terrine e scodelle globari, di cui feci menzione più sopra, p. 95. A Murgia Timone presso Matera sono munite di tale manico piccole coppe globari nere, aventi un diametro di cm. 8.



Fig. 53.

In altro modo seguono il principio dell'ansa tonda orizzontale (a bugna, fig. 56, n. 2) pezzi, come quello riportato a fig. 56, n. 3, ove invece del forame appare un incavo, impresso di fuori verticalmente con un bastone tondo, quale accenno o ricordo della perforazione. Di là si spiega poi l'ansa divisa (fig. 56, n. 5), e, leggermente piegata con o senza lieve impressione fatta con la punta del dito, fig. 56, n. 1, 3, 7, 8: anse molto simili si notano nella « terremare » di Taranto.

Noto poi le protuberanze mammillari, che talvolta ridotte a semplici ornamenti, rimpiazzavano anche, fino ad un certo punto, le anse; e venivano perciò qualche volta intaccate con due fini punteggiamenti, cenni di una perforazione non veramente compiuta (fig. 51).

Un altro genere di anse finte è costituito da costole verticali, che sporgono da alcune coppe in altezza uguale alla parete dritta (fig. 57, n. 5-7). Questa maniera si osserva già sporadicamente negli ultimi prodotti della stazione superiore, con la varietà però, che la costola passando sopra il margine è ripetuta nella parte interna.

Alla lunga serie dei manichi aperti a fascia più o meno larga premetto pochi esemplari tubiformi o canaliculati, che in origine dovevano essere messi verticalmente per farvi passare una fune o una sottile corda, ma poi presero una posizione diversa. Quale prototipo possiamo considerare quello raffigurato a fig. 54, lungo 4 cm., pezzo di un vaso straniero senza pittura, che a quel punto del corpo misurava 10-11 cm. di diametro. Il dorso dell'ansa è convessa come una sella, ed il forame si allarga lateralmente, verso l'apertura, come nelle pietre incise micenaiche di forma lenticolare[1]. Le fa riscontro nella cretaglia locale un pezzo nero della solita politura (fig. 55), di impasto di un incerto color violetto che ha una lunghezza di cm. 5 ½. Anche a questo tipo seguono delle imitazioni a semplice accenno compatto senza forame (fig. 58-60). D'altronde quelle a mezzo canale, a base della sezione longitudinale, potevano prodursi con la semplice impronta di un osso vertebrale (fig. 13, n. 13, p. 40); almeno questo le arieggia tanto, anche nelle misure e proporzioni, da potersi supporre che ne abbia fornita la forma dopo i primi stadi del traforo laterale.

Fig. 54.



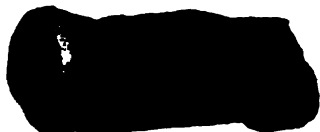


Fig. 55.

Più rudimentale del tipo tubiforme, sebbene non sempre ben distinto nella letteratura paletnologica, è il semplice occhiello largo che nasce e si perde nella superficie esterna del vaso senza molta elevazione. Le

[1] L'argilla di colore carnicino ha nella rottura qualche cosa della pozzolana. Un pezzo di identica fattura spicca fra le anse grossolane di altro tipo trovate nella grotta dei Pipistrelli a Matera.

più piccole anse di questa forma hanno una lunghezza di 2 cm. (fig. 57, n. 1-4); proporzioni maggiori offre la fig. 63. L'incavo laterale esisteva ma non per regola. Però ben presto esse sporgenze cominciarono a scostarsi di più e a svilupparsi con una vera e larga apertura, invece della sola perforazione fatta con un bastone, propria dei primi vasi delle capanne, i cui tipi rozzi e grossolani qui non esistono affatto. La forma piegata ad angolo offerta spesso da quei vasi arcaici, era perfettamente sconosciuta, e la piccola sporgenza della fig. 60 non basta nemmeno a costituire una eccezione. Ma nella fascia oramai sviluppata si osserva che quando la forma a mezzo anello e ovale subiva una lieve piega, questa si trovava più vicina alla metà superiore, che restava poi, nella orizzontale, unita talvolta alla bocca del vaso. Queste anse solide riaggiungono la lunghezza di 9 cm. e la larghezza di 6 cm. (fig. 61, 62, 64).

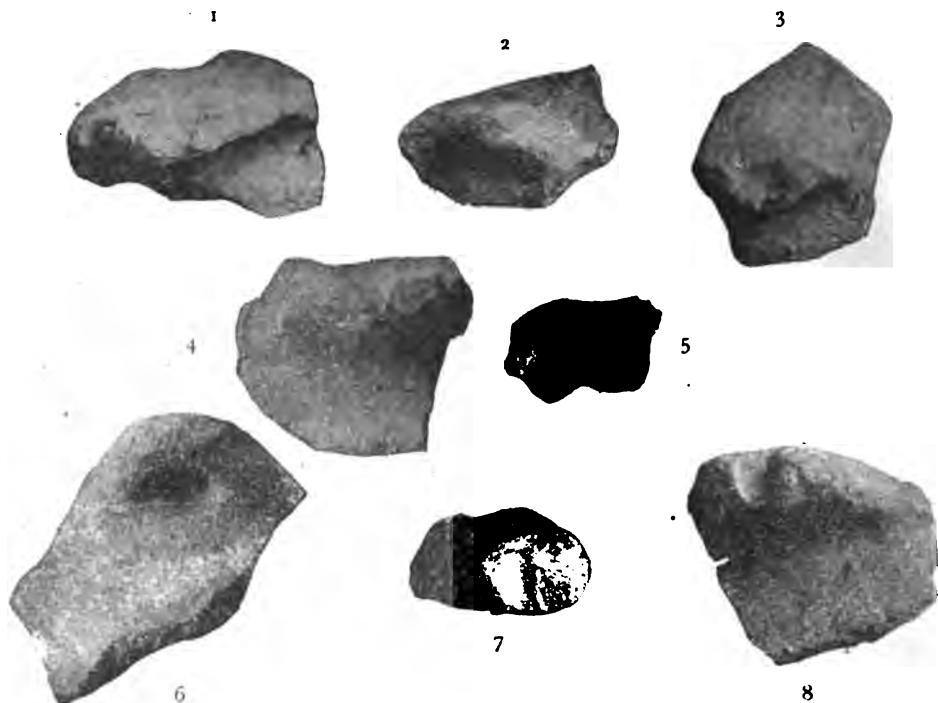


Fig. 56.

L'influenza di un altro stile, forse dedotta da lavori in pietra, palese specialmente nella fig. 27 (pezzo spettante alla prima stazione, pag. 65), credo che possa scorgersi quando il manico con i lati tagliati a spigolo è stretto e lungo, ma massiccio e con un foro esiguo (fig. 53). E da questi e simili

tipi derivano poi altri che rendono la stessa idea, ma in maniera più rozza. La lieve insenatura del dorso osservata in molti esemplari (fig. 67, 67 bis) è un momento che pare facilmente subentrare in simili strati [1]. Una specialità è offerta dalla fig. 65 (e frammenti simili) con l'insenatura posta in cima del manico (ingrossato a quel punto), il quale, avendo il profilo come di orecchio, per tale particolare sembra trattato come cuoio duro, piegato e compresso alla parte superiore. Per la forma anulare a margini rialzati (fig. 66) posso rimandare alla grotta delle Onde a Lucca [2], ove i caratteri però sono meno spiccati; il presente pezzo ha inoltre un bitorzolo sulla spalla.

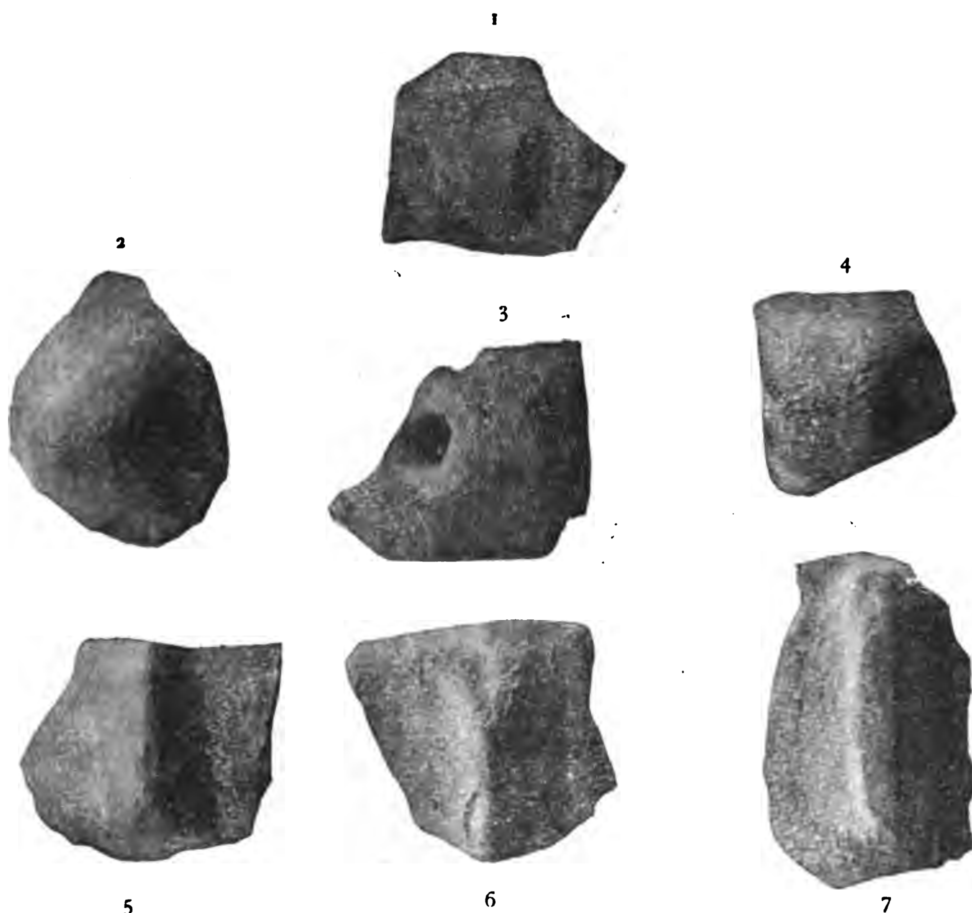


Fig. 57.

[1] Conf. Botti, *La grotta del Diavolo staz. preist. del Capo di Leuca*, tav. V (Bologna, 1871).

[2] *Bull. Pal. It.*, XXVI, 1900, tav. VI, 2.

Bisogna parlare poi, anche malvolentieri, di quei lavori ordinarii, sistema mattone, che fra tanti frammenti di nessuna importanza ci hanno pure lasciato un certo numero di anse speciali. Queste formate a ciambella



Fig. 58.



Fig. 59.



Fig. 60.



Fig. 61.



Fig. 62.



Fig. 63.



Fig. 64.

sono oltremodo grossolane, ma non molto più doppie di un pollice. Non possono appartenere allo stadio primitivo per la foggia allungata e l'ampia apertura. Nè seguono d'altronde lo sviluppo delle anse a nastro, che si fanno gradatamente più piane e sottili. Altrove si parla di stoviglie di proletari; ma chi era povero, chi ricco in queste grotte aspre e malsane? Avrei forse preferito di mettere questi pezzi in disparte, se non se ne trovassero due somiglianti nella stazione superiore e con circostanze spe-

ciali. Essi corrispondono in forma, maniera e misure, ma non nell'argilla che è di un color bruno-caffè in un esemplare, color rosa nell'altro, ed in ambedue pesante. Il primo era attaccato, anzi innestato ad una specie di skyphos o pentola, plasmata pure in una maniera irregolare, a politura oscillante tendente al cupreo-violetto. Vaso e manico, essendo o bruciati o cotti oltre il necessario, offrono un aspetto curioso.

Una classe di anse differenti da tutti i tipi descritti finora è formata da una elevazione più o meno verticale, consistente in una fetta compatta che diventa poi oggetto di una lunga e svariata evoluzione (fig. 68, 72 segg.). È opportuno notare subito che tutti i vasi di questa serie erano a politura scura, per lo più, anzi tutte scodelle o coppe della nota sagoma. Quindi vogliono essere segregate certe anse più basse (fig. 70 e 71; la seconda con due fori), aderenti lateralmente ad altri vasi [1]; quali pezzi, ora sciupati, avevano una volta una politura a fondo bruno-rossiccio. Ugualmente dovrebbe essere escluso da questa serie o ammessa con riserve il tipo della fig. 69, molto equivoco, foggiato come un'ascia bislunga, che, invece di aderire direttamente al vaso, poteva anche stare in cima di un manico rotondo, caso di cui si parla in appresso. Questo tipo del resto è raro, mentre quello a spatola torna in moltissime variazioni: esso quasi da principio tende alla forma trapezoidale allargandosi alquanto in su, con un'insenatura laterale o col piano un po' incavato preludendo al margine laterale. Ora si de-



Fig. 65.



Fig. 66.



Fig. 67.



Fig. 67 bis.

[1] Riscontri si hanno nella grotta della Pertosa a Salerno. *Mon. d. Linc.*, IX, 579, fig. 34.

termina sempre più una piega, un'incurvatura indietro, accentuata prima alla fine del manico (fig. 68, n. 7). E questo movimento che passa verticalmente per il corpo dell'ansa, s'incontra con un altro movimento trasversale, quello già accennato della insenatura, sensibile oramai pel profilo superiore come nel piano con margini elevati. Le conseguenze di tale duplice movimento si riflettono sugli angoli, che, già spinti in fuori con la insenatura laterale, oramai inevitabilmente cominciano a torcersi ed allungarsi, formando una specie di cornetti. Si nota però che questo processo non si verifica senza previa perforazione del piano in una parte bassa (fig. 74, 76, 79, 81 [1]), anzi parrebbe dalle rotture e dall'aspetto ovale del forame in qualche esemplare, che già era incominciato al disotto una piccola diramazione dell'ansa con o senza chiusura dell'ambito del forame. Ciò significherebbe intanto una piccola incoerenza nella evoluzione, un salto non necessario nè probabile. Infatti, negli esemplari provenienti da altri siti, che non tarderemo a nominare, si vede che, come è consentaneo, il forame dovrebbe dapprima stare in un posto più alto, per spiegarsi bene e far



Fig. 68.

[1] Noto che la figura 80 riproduce l'esemplare inclinato col fianco in su.

la sua apparizione senza collidere con la divisione totale del manico, innovazione ancora piu radicale che viene in prosieguo (fig. 75, 77, 78). V'è quindi ogni probabilità che solo per caso non si siano trovati nel Pulo esemplari dello stadio mediano e che vi possano comparire col tempo. In quanto ai cornetti stessi (fig. 82), di cui spezzati se ne trovano non pochi, essi appartenevano ad esemplari come quelli riportati a fig. 79, 81, rotti in quel punto, ed innanzi tutto ad anse con progredita diramazione. Sfortunatamente non si è trovato di queste ultime alcun pezzo sano, sicchè il lettore deve ricomporle mediante due figure, immaginando 75-78 con i due stinchi completati sovrastanti a pezzi quali porta fig. 83, conservandone qualche radice (83, n. 4) con un avanzo del margine della coppa.

In quanto al forame, esso resta assorbito nel grande spazio dei due rami. Vi è qualche esemplare più piccolo ed elegante che ha quello spazio sistemato ad un tondo ovale, ciò che significa una reminiscenza piuttosto che una reintegrazione del forame.

Per un'altra via di evoluzione va aggiunto alle due diramazioni nascenti un terzo piede diretto indietro, che si spezza facilmente ed ha lasciato traccia nella fig. 84 e nell'esemplare conservato a Molfetta (fig. 40, pag. 88). Entrambi sono di dimensioni piuttosto discrete, il secondo a rami già assottigliati. I primi del genere dovevano essere più solidi col piede posteriore largo, ed infatti se ne sono trovati come sono visibili nella fig. 85, che per maggiore chiarezza presenta l'oggetto nel rovescio.

Tra le anse bipartite in giù alcuni pezzi si mostrano alla radice alquanto storti artificialmente, solcati durante la modellatura e talvolta anche incisi nel vaso fatto. Forse con una durata più prolungata della stazione si sarebbe arrivato a manichi attorcigliati come quelli rinvenuti a Taranto, negli scavi della Punta del Tonno. Sono sintomi questi di un certo esaurimento, che non trova più altre forme e variazioni da derivare dai tipi disponibili. D'altronde certe nervature caratteristiche si manifestano già nelle parti compatte tanto nel Pulo (fig. 75, 83) che nelle ceramiche affini di cui or ora faremo menzione.

Il sistema di anse sviluppatosi in queste caverne appule non è molto frequente. A quanto reca la mia cognizione, soltanto nelle grotte e capanne della valle della Vibrata esistono configurazioni analoghe, passando per lo stadio della fig. 75, perfino con le nervature caratteristiche, e sciogliendosi poi in diramazioni in giù, ma più capricciose delle presenti: evoluzione che colà incominciando dal neolitico scende alla prima epoca



Fig. 69.



Fig. 70.



Fig. 71.



Fig. 72.



Fig. 73.



Fig. 74.



Fig. 75.



Fig. 76.



Fig. 77.



Fig. 78.



Fig. 79.



Fig. 80.



Fig. 81.

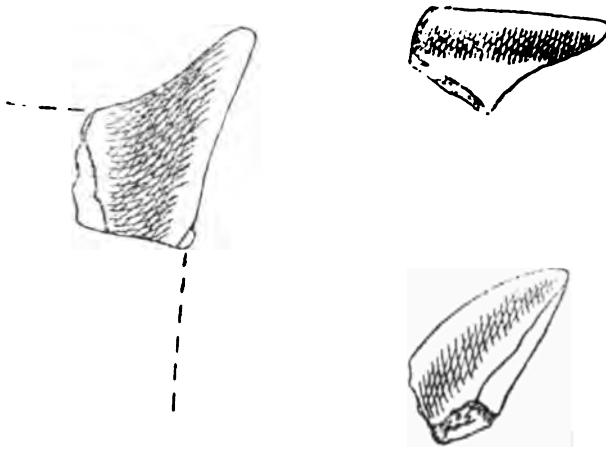


Fig. 82.

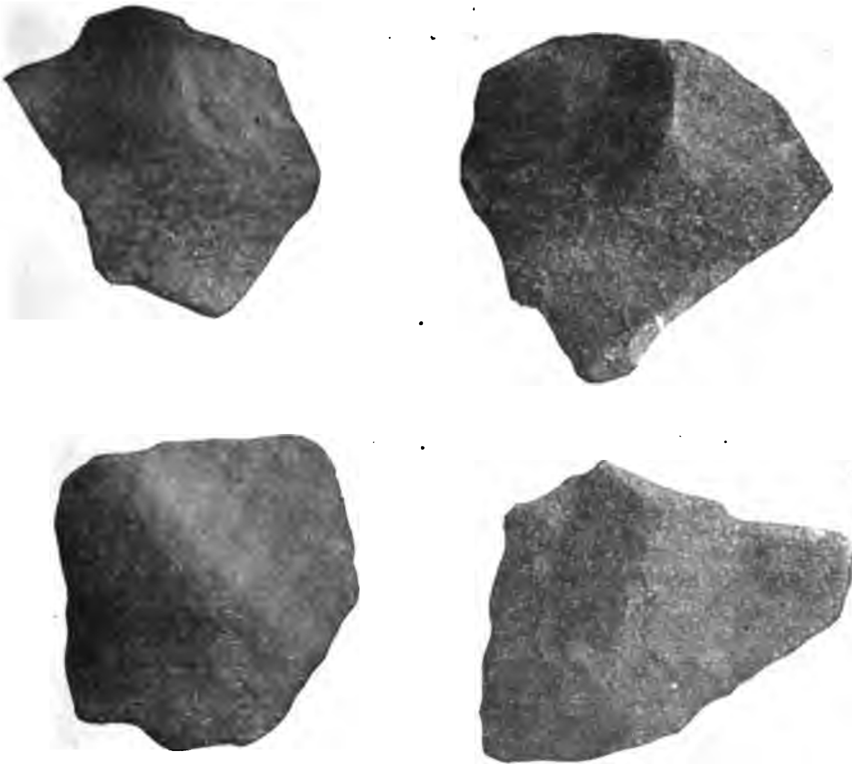


Fig. 83.

dei metalli. Per gli stadi primordiali e mediani, quelli della spatola semplice e slanciata, a foro tondo o triangolare, abbiamo riscontri a Murgia Timone (presso Matera [1]), nella grotta di Salerno [2], e fin a un certo punto nelle grotte di Sorrento e di Capri; alla quale classe poi si coordina pure qualche pezzo delle terremare d'Emilia [3].

Innanzi tutto si dovrebbe parlare qui della terramare dello Scoglio del Tonno a Taranto, scoverta da Quagliati [4], stazione il cui carattere terramaricolo del resto incontra i dubbî del dott. L. Foglia [5]. Ma accanto a terraglie molto simili di quelle delle caverne molfettesi, tanto della classe primordiale che della progredita a politura nera, con anse somigliantissime alle presenti, essa stazione ha dato numerose anse tendenti in lunga serie al tipo dell'ansa lunata, attestanti la presenza di una civiltà diversa, alla quale ultima anche meglio converrebbero i bronzi rinvenuti.

Nelle caverne del Pulo non è comparsa finora la minima traccia del bronzo, come non si è trovato fra tante anse alcun pezzo della serie culminante nella forma lunata, siano anse a mazzuolo [6], o a nastro alto con lunetta attaccata [7], sieno quelle a cilindro retto o, le premesse di questo, a bottone schiacciato o semplice bitorzolo posto in cima del manico ad orecchio. Per quanto gli scavi eseguiti permettono pronunziarsi, le ciotole del Pulo non portavano mai il manico alto unito a quell'altro tondo, unione essenziale e caratteristica per il classico tipo cornuto o lunato. Le due classi di manichi, quell'alto e quel tondo a mezzo anello, passano davanti a noi in due lunghe serie separate senza la minima tendenza a confondersi: segno questo di uno stadio piuttosto antico gravitante al neolitico, anteriore anche ai tipi della grotta di Frasassi, e di tutto quel gruppo che si vuole paragonare con la serie attribuita prima soltanto ai terramaricoli [8].

---

1 *Mon. d. Linc.*, IX, p. 580, fig. 36.

2 *Mon. d. Linc.*, VIII, p. 492 seg.

3 Nel Museo preistorico di Roma.

4 *Bull. Pal. It.*, XXVI, 1900 (articolo del Pigorini), XXVII (Quagliati).

5 Mem. d. R. Accad. Nap., 1903: *Osservazioni intorno alla pretesa terramare di Taranto.*

6 Brizio, *La grotta del Farnè*, p. 18; del resto non trovo molto significante questa denominazione.

7 Questo tipo esistente anche in Troja (Dörpfeld, *Troja u. Ilion*, I, p. 291, fig. 203) sarebbe indispensabile per la nota evoluzione.

8 Brizio, *Not. d. Sc.*, 1893, p. 325; conf. *Mon. d. Linc.*, IX, p. 630 segg.

Propriamente la famosa ansa duplice rappresenta, sempre più a misura dello sviluppo, una configurazione irrazionale, poco comoda alla mano di chi impugnava la coppa; una forma però che con tutta la sua bizzarria, anzi appunto per essa, svela una tradizione propria, antichissima. E desta meraviglia come nelle diverse stazioni dal Nord fin al Sud sempre torna a galla la medesima tendenza configurativa che veramente non potrebbe altrimenti spiegarsi che con un continuo movimento di immigranti e l'arrivo di altre torme della stessa popolazione, portanti seco gli stessi principii stilistici in uno stadio più avanzato. E se a Taranto l'evoluzione di queste forme non ha raggiunto ancora l'ultimo termine, ciò si coordina ai fatti di un movimento generale dal Nord al Sud: come se la necropoli di Timmari [1] segnasse il posto più avanzato di un'altra civiltà, preludendo ad una nuova corrente.

Ho fatto queste riflessioni, non trovando inutile precisare una cosa che è o dovrebbe essere sottintesa fra tutti, giacchè uno dei compiti principali e più difficoltosi dev'essere quello di distinguere certi movimenti contrarî, venuti dal Mediterraneo, quale sarebbe secondo la mia opinione quello dei Protosiculi (v. § 16), e l'eliminare inoltre i numerosi elementi, non etnici ma industriali, dell'Aegeo, e specialmente di vasi dipinti, che si manifestano verso la fine del neolitico nel Sud della penisola, nell'epoca del bronzo del Nord, e poi di più al di là delle Alpi, persino agli strati neolitici della Boemia e della estrema Ungheria (Transilvania).

Ma riguardo alla detta evoluzione spontanea svoltasi dappertutto nella stessa direttiva, nulla va mutato con gli scavi di Molfetta, Matera e Taranto, tanto ricchi di materiale esotico. Essi scavi hanno portato a luce fra molti avanzi di vasi a dipintura e senza, importati dall'Aegeo, una quantità di anse, in parte frammentate, in parte ancora aderenti a ciotole e grandi tazze, del resto differenti per la sagoma delle presenti stoviglie; anse che offrono il mezzo anello largo congiunto alla spatola o ascia nascente dal margine del vaso: ciò in una forma stereotipata e molto più semplice e più naturale che non quella tradizionale in tante altre regioni d'Italia. Il tipo già ha evidentemente subìto una certa stilizzazione e non offre la comodità alla mano, come p. es. certi boccali Ciprioti a decorazione geometrica, pure aventi uno zipolo di sopra dell'ansa tonda, più

---

[1] *Not. d. Sc.*, 1900, p. 345; *Bull. Pal. It.*, XXVII, 1901, p. 27 (Ridola e Quagliati).

aperta però e meno larga [1]. Tuttavia, a confronto dei tipi italici, esso è di tanta semplicità da non averli potuto influenzare affatto. Inoltre esso è ideato mercè una fascia piegata e quindi con un principio diverso da quelle formazioni. Anzi uno dei frammenti Micenei trovati nel Pulo (§ 17, n. 108; fig. 107, n. 8) mostra la fetta trapezoidale con un margine superiore appiattito, allargato e inoltre un po' convesso: dunque con una tendenza opposta a quella che costituisce la premessa della suddetta evoluzione. Da controprova possono servirci i vasi trovati sotto la direzione Viola nel borgo nuovo di Taranto, che nel primo gruppo, grezzo ad impasto, ripetono tale quale le anse delle coppe straniere, mentre nel secondo gruppo, quello ad argilla dipinta, spettano ad un'altra civiltà. Questi due gruppi, anche il primo, di tipo « preistorico », sono, per la tecnica ed altre ragioni, posteriori alla « terramare » di Taranto, e, s'intende, alle stazioni di Matera e Molfetta.

In quanto dunque agli elementi trasmarini, la serie italica nel senso del Pigorini, nonchè l'altra aggiunta dal Brizio — amendue estranee al Pulo — rimangono intatte ed indipendenti da esse influenze.

Più difficile riesce affermare qualche cosa di positivo riguardo al dominio e l'origine delle anse del Pulo e delle formazioni analoghe. È cosa ovvia il paragonarle a certi tipi proprî della ceramica sicula, epoca I e II dell'Orsi. Troviamo colà l'ansa compatta a spatola o trapezio rovesciato in Castelluccio, e la stessa aderente a scodelle semplici in Thapsos; mentre altri tipi a foro più o meno allungato sono offerti da Cozzo Pantano e Thapsos. Ma queste anse si presentano in una maniera rigida, quasi fossilizzata, che sembra aver poco rapporto col suolo naturale della penisola, su cui scorgemmo nascere e svilupparsi i tipi presenti in via perfettamente organica. Lo stesso strato siculo (II epoca) porta anche le lunghe anse a fetta dritta, incavata in cima, con braccio posteriore arrotondito o slanciato con figurazione bizzarra, la quale con sembianze più semplici, e allo stesso tempo con caratteri più vivi, s'incontra in alcuni esemplari del Pulo (fig. 84, 85), mentre d'altronde in posizione meno innalzata la semplice combinazione



Fig. 84.



Fig. 85.

[1] Berlino, 96; CESNOLA-STERN, 91, 2. PERROT-CHIPIEZ, III, p. 686. Coll. Cesnola 765.

di una fetta dritta con un braccio tondo è cosa comunissima per tutta la penisola nell'epoca del bronzo. Sono queste circostanze tutte — e potrei facilmente aggiungere altre ragioni — che dissuadono di attribuire carattere originale a queste forme della ceramica sicula, consigliandoci invece di fermarci sui fatti della penisola, donde queste forme anche potrebbero esser passate all'isola, parte conservate più o meno nello stadio ricevuto, parte trasformate nel senso delle anse trasmarine (di Matera), di cui magari anche la fig. 69 del Pulo potrebbe essere una imitazione.

IV.

CONFRONTI.

§ 14. — Le due stazioni vicine.

Riassumendo i caratteri generali, senza dire però l'ultima parola sull'argomento, si trova al disopra del Pulo una stazione di capannicoli con tombe a fossa, la quale unisce a dei tratti di una civiltà più arcaica certe conoscenze tecniche specialissime che mancano già nella stazione delle grotte. Lo stile di quest'ultima non offre nè la rozzezza primordiale, nè i rapidi progressi, che contrastano nelle capanne; nè l'ingenuità che si pronunzia lì nel primo stadio, nè la varietà di nuovi tipi affluenti nel secondo. Il villaggio che aveva, probabilmente, come vedremo, una popolazione mista, rispecchia direttamente lo stile antichissimo siculo con un concorso di altri elementi coetanei, provenienti da altre regioni. La tipologia del Pulo invece è più omogenea e più semplice — a parte lo sviluppo delle anse —, e se mai si verificano somiglianze fra i fittili delle due stazioni, esse si riferiscono all'epoca posteriore ed estrema delle capanne. Da qualunque parte si faccia il confronto, risulterà sempre quello, che già lasciavano prevedere i tipi delle fusaiuole, delle frecce e lancette del Pulo: la posteriorità cioè di queste abitazioni a grotte.

Tutt'al più potrebbe sorgere la quistione se, ammessa l'entrata posteriore di abitanti nelle grotte, essi avessero coesistiti poi colla popolazione delle capanne nella seconda epoca. Ma anche a ciò sarei propenso a rispondere se non con la negativa, con esplicite riserve. Ad una vicinanza così immediata non sarebbe stato possibile di evitare commercio e scambio di stoviglie, le quali poi dovrebbero trovarsi miste in gran quantità, mentre la roba del Pulo manca quasi completamente nel campo, e del luogo superiore soltanto per accidentalità sono andati giù i pochi pezzi indigeni che si rinvennero nella cavità, oltre a cui più frequentemente, chi sa per quale ragione, la stoviglia straniera. Ed oltre alla mescolanza, si sarebbe verificata un'assimilazione sia da una parte, sia da entrambe. Invece la gente del Pulo non ha mai, con punzoni o senza, decorato l'esterno delle

sue stoviglie; come i figuli delle capanne non hanno mai, nè nell'epoca primitiva nè nella seconda, pensato a circondare il corpo dei vasi con bordi a rilievo. Non mi sembra probabile che queste due tribù abbiano vissuto per molto tempo insieme in quel posto senza comunicarsi il segreto della ingubbiatura speciale da una parte e la fabbricazione di frecce e l'uso affatto segreto del tornio figulino dall'altra. E perchè il Pulo non presenta mai il bel color grigio chiaro delle stoviglie di sopra, e il campo mai un nero così spiccato come quello che sapeva ottenere la gente delle grotte? E gli abitanti del campo che ci sorprendono con tante novità di forme, avrebbero disprezzate le anse svariatissime che nel Pulo costituiscono un carattere peculiare? Se veramente il tipo P 3 = C 2 n. 10 (pag. 68) si conferma in ambedue i luoghi, simili anche nella fattura, e non si tratta anche in questo caso dubbio di roba venuta giù dalla prima stazione, tale contatto si riferirebbe all'ultimo stadio delle capanne, come quello rilevato nel seguente paragrafo; ma con ciò non verrebbe scosso il fatto che questa popolazione abbia immigrato prima di quella delle grotte. Nè potrebbe in tal caso asserirsi che sia durata a lungo la coesistenza delle due tribù, affini o no di stirpe e di origine. C'è invece la possibilità che proprio la gente abitante nelle grotte sospinse la popolazione capannicola; e in tutti i modi è inverosimile una stretta affinità di stirpe fra la gente del villaggio e quella che, un secolo o chi sa quanto dopo questo stanziamento, sceglieva per domicilio le caverne.

Qualche cosa di strano rimarrebbe sempre in quella coincidenza locale avvenuta in siti di così stretta vicinanza. Ma è ben certo che se quei delle grotte fossero stati i primi abitanti del luogo, agli altri sarebbe stato impossibile, mettendosi ad essi quasi sulle spalle, di occupare il campo immediatamente circostante, perfino ai margini ed all'accesso del recinto del Pulo. E viceversa se i margini del Pulo già si trovavano abitati da altra gente, ciò che non è da porre in dubbio, come mai poteva impunemente penetrarvi un'altra popolazione, che, all'infuori di qualche contatto superficiale, si caratterizza in tutto quale stirpe non identica e di civiltà differente? E sebbene tale coesistenza sia presto finita col cedere dei primi venuti, si domanda, perchè questi dappertutto abbiano scelto tale sito, domanda che in siffatta località non si imporrebbe per i cavernicoli, se questi fossero stati i primi a venirvi. Nè i capannicoli potettero servirsi delle grotte per uso di sepolcri, come pure sarebbe da sospettare, perchè già vedemmo per questi una forma ben distinta e diversa, almeno per la se-

conda epoca; ed è ovvio supporre che non dovè di un tratto cambiare il tipo di sepoltura. Forse al loro primo giungere la grande grotta dovea essere ancora intatta, costituendo un sicuro rifugio e magari un luogo sacro come la grotta del Gargano, che richiamava, con o senza sorgente (p. 7), gli abitanti delle capanne? E chi sa che proprio in seguito al crollamento della grande grotta (p. 19), la popolazione spaventata sarebbe scappata via e, ritornata la calma, dopo un certo tempo, avrebbe trovate le grotte interne occupate da nuova gente?

§ 15. — Contatti.

Tenendo conto delle linee generali ora tracciate, cercheremo di non farci trarre in inganno da qualche fatto equivoco che riguarda pure i rapporti delle due stazioni. Vi è nel Pulo, spettante a quella località, per la fattura, il frammento di una coppa nerastra, che aveva nell'interno impresso un sistema di linee incrociate a rete (tav. IX *o*), ornamento prodotto mediante verghette di metallo. Abbiamo costatato ampiamente che in genere i cavernicoli del Pulo non conoscevano la decorazione impressa. Fra i fittili dell'altra stazione non difettano pezzi a rete impressa, ma dal lato esterno (tav. IX *Q*). Il solo fatto che qui invece l'ornamentazione si trovava nella parte interna della coppa, ove era facile che si raccogliesse nei solchi della polvere e degli avanzi di cibo, ecc., ci premunisce dal credere sintomatico questo pezzo e sospettarne un uso divulgato [1]. Fra tante migliaia di pezzi nelle due stazioni non c'è venuto sott'occhio alcun altro esempio di questa maniera di decorazione, ispirata evidentemente dalle coppe straniere a pittura interna, che si trovavano, se non in possesso della gente del Pulo, facilmente fra i rottami dispersi dappertutto.

Abbiamo poi un numero di disegni, che malgrado il loro carattere ingenuo e sperimentale, potrebbero destare un certo interesse, se essi veramente, ciò che è dubbio, originassero da entrambe le popolazioni. Essi sono graffiti con selce o altra punta tagliente sulla ingubbiatura o politura, ma con così poca precisione e spesso anche con così imperfetta interpretazione, da non valicare il carattere di un semplice divertimento o di oziosi tentativi di imitazione di qualche motivo geometrico. Segue una breve descrizione di questi oggetti, distinti secondo le due provenienze con lettere piccole e grandi.

---

[1] Un pezzo isolato di questo genere esiste anche a Matera.

a) dal Pulo (tav. IX *a*). Collo cilindrico (alt. cent. 8, diam. ± 10) di una giarra nerastra e grigia lucida. Si veggono due serie di piccoli triangoli, undici in ciascuna serie, su base comune rettilinea. Queste due file parallele e vicine corrono dal margine in giù, ideate forse verticali e cominciando così, ma infatti oblique verso la destra. I piccoli triangoli isolaterali, hanno nell'interno tratti incrociati, ma verticali e rettangolari verso la base, senza rapporto con i lati inclinati del triangolo; l'autore già non s'era accorto ancora che la reticola negli originali si componeva di linee parallele ai due lati. A parte la poca abilità o pratica della esecuzione, lo stile decorativo ricorderebbe certi vasi Ciprioti con file accoppiate verticalmente di piccoli quadrati reticolati, dipinte o sul corpo o sul collo cilindrico, talvolta in senso obliquo come qui. D'altronde i triangoli infilati così a bandieruole, in obliquo, sono conosciuti su vasi dipinti, importati a Matera, Molfetta, Taranto; però, perchè rassomigliassero, dovrebbero essere più grandi e non reticolati, esistendo quel tipo soltanto riempito di colore o a contorni semplici [1].

b) dal Pulo (tav. IX *b*). Frammento di un vaso lavorato nella tecnica del Pulo. Fondo ramigno, che perdette probabilmente il lucido, come spesso si riscontra nelle stoviglie del Pulo. La curva, cioè il movimento del frammento, lascia intravedere l'immediata prossimità della bocca, della quale pare non manchi che l'estremo margine. In linea orizzontale vi sono incisi dei triangoli con parallele interne incrociate, le quali — per la poca precisione del disegno — sconfinano da tutte le parti. Da prima l'autore sembra aver disegnato un triangolo (a sinistra poco visibile nella nostra figura) nella maniera sbagliata dell'esemplare *a* [2].

C) dal campo (tav. IX *C*) appartenente ad una classe che si ritrova più facilmente nel Pulo. Il disegno a triangoli reticolati trovasi graffito nell'interno del vaso, toccandone all'altezza di quasi 4 ½ cent. proprio il labbro lievemente rivolto all'infuori. La maniera è più o meno quella del pezzo precedente, non si sa se più trascurata o più inabile, con le linee accumulate che trapassano le orme della figura geometrica.

D) dal campo (tav. IX *D*), a cui spetta la creta e fattura del frammento, che nella nostra figura è rovesciato. Il vaso, forse una coppa o scodella, fa una lievissima piega, evidentemente col margine, che aveva l'altezza o

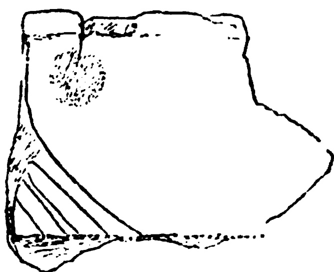
[1] Conf. giù § 17 n. 54, 104.

[2] La linea al di sotto del disegno è il filo con cui fu fermato il coccio.

poco più dei triangoli designati (3 ½ cent.). Il graffito aggiunge ai triangoli reticolati, che sono un po' più grandi del solito, una stretta zona fondamentale con gruppi di tratti verticali. Anche questo disegno fu fatto da mano poco perita.

E) dal campo (tav. IX *E*), appartenentevi quale lavoro fittile grigio lucido, con lieve piega della parete, simile al *D* in questo particolare, nonchè nella parte occupata dal fregio vicino alla bocca. I triangoli, a base semplice, hanno questa volta un aspetto più regolare, specialmente per la maggiore precisione della reticola.

F) (tav. IX *F*) concorda in provenienza e fattura, nè differisce molto nella qualità del disegno.


Fig. 86. (1/1)

G) (fig. 86) dal campo; essendo però incerto a quale luogo spetti l'argilla chiara e la tecnica. Pezzo marginale, bruciato, per la forma generale ed il labbro simile al *C*, con ingubbiatura giallognolo-bruna, conservata nel lato interno, ma raschiata e rovinata in qualche parte. La superficie esterna, che si presenta con un color rossiccio, porta in graffito poco bello un triangolo nelle solite proporzioni che contiene tutto un sistema di triangoli uniti alla base; figura che si cercò di allungare con l'apice fin al margine, senza badare alla simmetria. — Vicino all'orlo una lieve impressione prodotta dal dito o da un attrezzo rotondo.

Hh) (tav. IX *Hh*) di provenienza dubbia fra i due posti vicini. Frammento di finissima fattura; scuro-grigio di dentro e di fuori rossiccio; esso è evidentemente alterato dal fuoco. Il disegno, come di solito, guastando la superficie, offre una zona riempita di fitte linee verticali, riuscite un po' oblique, e al disotto di questa zona l'avanzo di un altro motivo o forse di un'altra zona simile: conf. *kl.*

J) (tav. IX *J*) dal campo. Pezzo di un vaso bruciato, di cui sembrano esistere anche altri frammenti ma senza disegni. L'ingubbiatura lucida, fattasi nera interamente con gran parte della sostanza argillosa, conserva un color bruno in qualche parte esterna. Vi è graffita nella maniera incerta del pezzo *Hh* una zona ad arco, irregolare, con tratti nell'interno. Al disotto spunta a sinistra un triangolo a graticola che ricorda press'a poco certi vasi materani a pittura con frammiste incisioni triangolari (v. § 16).

k) (tav. IX *k*) dal Pulo, nel materiale e nella tecnica delle grotte. Pezzo bruciato, a politura nera di dentro e bruno-rame di fuori, ove si scorge un grande meandro a duplice linea, inciso largamente e riempito una volta di materia bianca; metodo del tutto sconosciuto al campo. La greca dev'essere stata di tipo semplicissimo.

l) (tav. IX *l*) dal Pulo. Pezzo nerastro lucido — con la superficie interna distrutta — con angolo a greca mal riuscita, malgrado numerose ripetizioni e correzioni.

m) dal Pulo: di fattura più progredita del *k*. Pezzo sottile bruciato; sulla politura rossa del lato esterno si vede un rozzo disegno, che ripete l'angolo di un meandro nelle proporzioni di *k l* e senza rapporto con esso la copia infelice di una zona ad arco (conf. *Hh l*). Nell'ultima i tratti di riempimento sono messi con eccessiva trascuratezza. Con simili trattini, sempre obliqui del resto, si è cominciato a riempire lo spazio fra le linee della greca, ma il tentativo fu poi smesso, forse per essersi l'autore accorto dell'equivoco. Il fatto più curioso è, che il secondo lato della greca fu abbandonato dopo un breve pezzo (le linee incise finiscono molto prima della rottura). Si potrebbe opinare che l'autore volesse fare la greca primitiva, costituita da un semplice angolo retto; ma il migliore esemplare *k*, che è del resto più antico, esclude tale idea per la lunghezza dei lati. Concorda nelle proporzioni l'esemplare *l* che non presenterebbe tanto sforzo del disegnatore di reggere il movimento e l'andamento dell'ornamento angoloso, se questo non fosse stato altro che l'unione di due tratti a fascie corte. Pur essendo poco confortante il discutere dettagli così meschini, mi pare l'interpretazione più probabile che l'autore del presente disegno (*m*) non avendo mai veduto la greca completa o un elemento completo della fascia greca, copiò i rottami trovati per terra, tanto nel caso del meandro che forse in quello della zona ad arco. Abbiamo notato sopra (p. 75, fig. 35) a proposito di una spirale, come motivi di un'arte superiore venivano per una o altra ragione imitati soltanto a metà.

n) è un pezzo doppio di pasta grigia raccolto nel Pulo, con curiosi segni incisi a tratti grossolani, quasi simili a lettere, che perciò e per le sembianze del materiale dubbio fra le due stazioni preferisco di descrivere in fine, § 18.

o) (tav. IX *o*) dal Pulo, fu menzionato in principio di questo paragrafo insieme con *Q*.

p) (tav. IX *p*) dal Pulo. L'incisione piuttosto grossolana di maniera

simile al *k*, rappresentava una grande rosetta, con le foglie tinte alternatamente in rosso e giallo.

Abbiamo prima da costatare che in genere incomincia la decorazione neolitica con impressioni fatte sulla pasta molle, e che il metodo presente, irrazionale di incidere sulla superficie guastando la politura non fa capolino che verso la fine dell'epoca.

E chi conosce e considera bene il carattere delle due popolazioni e la diversità dei loro gusti e talenti, difficilmente si persuaderà, che una parte di questi graffiti di carattere assolutamente identico, spetti proprio ai tempi pel villaggio esistente ancora, sia pure con pochi abitanti sopravviventi. Essi avrebbero dovuto mutare profondamente la loro indole, e perdere l'attitudine al disegno, provata tanto sull'argilla umida che su quella già indurita, anzi anche in qualche graffito eseguito con punta tagliente. Non sarebbe forse più consentanea l'ipotesi che dopo la partenza dei capannicoli, la gente del Pulo, padrona del campo, abbia, aggirandosi e trattenendosi colà, raccolto dei vasi o rottami, che allora dovevano essere più numerosi di oggi, per applicarvi sulla superficie gli stessi disegni che tentava sulle proprie stoviglie? Questa ipotesi potrebbe accogliersi anche pel caso che veramente avessero per un pezzo di tempo coesistite le due popolazioni.

In quanto agli originali di questi disegni, credo che non entra affatto, o soltanto con riflessi vaghi, l'elemento siculo di Matera con i suoi bellissimi vasi a stampa ed incisione, di cui parleremo in appresso; e ciò anche per ragione degli archi e meandri, ambedue estranei e posteriori a quell'arte, la quale infatti non pare essere mai giunta qui, ove nondimeno poteva esistere un altro ramo parallelo della medesima civiltà. Si conoscono diverse grotte, a Cagliari [1], a Lucca [2], ed anche la tomba neolitica di S. Cono [3] presso Catania, che offrono belle stoviglie graffiti più o meno somiglianti alle nostre, che in complesso sembrano riferirsi ad una maniera che si diffondeva alla fine dell'epoca neolitica. Di analogie posteriori (1.ª età del ferro) ricordo una scodella globare, con piede e labbro, di Spinetoli nel Piceno (Mus. Preist. di Roma), che in una maniera primitiva non dissimile al nostro frammento *D* ha graffiti attorno triangoli reticolati del tipo

[1] *Bull. Pal.*, XXIV, 1898, p. 255, tav. 18. *Mon. d. Linc.*, XI.

[2] *Bull. Pal.*, XXVI, 1900, tav. 5, 6 (Colini).

[3] *Bull. Pal.*, XXV, 1899, p. 53, tav. 6 (I. Cafici).

presente di Molfetta e una zona a fitti tratti, questa però posta erroneamente sopra i punti invece che alla base dei triangoli. — Ma quel che si voleva imitare non erano più i motivi dei populi neolitici. Con facilità si distingue ora l'influenza di vasi dipinti, importati s'intende dall'Aegeo o dal continente greco. Il nostro motivo G (le tende con o senza asta in cima) è uno dei precipui sopravvissuti poi nella ceramica geometrica della Puglia, nè sconosciuto nella pittura sicula; un sistema di triangoli con linea impiantata in cima si trova già dipinto in strati assai antichi cretesi (inedito). In un grande vaso Tarantino di argilla [1] antecedente alla massa del gruppo Messapico [2], abbiamo quale unico ornamento dipinto in prossimità della bocca la serie di triangoli reticolati. Per il pezzo *a* già fu accennata la parziale affinità con vasi dipinti ritrovati da noi sul luogo. Esaminando poi il materiale delle altre grotte citate, scorgiamo sulla coppa incisa di Cagliari, *B.*, 18, 7 bis, i notissimi pizzi marginali della ceramica appula dipinta, e sul rovescio 18, 7 gli archi a festoni soliti alla medesima classe; mentre nel 18, 2 si manifestano, mal riusciti e difficilissimi in questa tecnica, i cerchi concentrici che tirati a compasso adornavano i vasi ciprioti e mycenaici. Simili modelli sono rispecchiati a S. Cono (zona ad arco e triangoli). I graffiti di Lucca, l. c., tav. 5, 1-7, 1 b., rassomigliano molto a quelli del Pulo (come le stoviglie stesse), benchè in essi le zone sono piuttosto ad angolo che ad arco. E confrontando infine i materiali di Lucca 7, e S. Cono 7, 5 con la suddetta coppa di Cagliari, a stento si discerne se uno dei figuli abbia attondito lo zig-zag oppure l'altro abbia spezzati gli archi meno comodi all'incisione.

Nelle grotte di Cagliari, che conservavano gli avanzi di diversi tempi, furono anche scoperti fittili incisi, simili a quelli di stile Siculo [3]. Ma tutti gli altri disegni non rappresentano che riflessi lontani e si rivelano opera di differenti popolazioni.

---

[1] Framm. 97 nel Museo di Taranto (inedito).

[2] Conf. in genere parte III della mia Ceramica preellenica (Regione del Nord).

[3] L. c., tav. 18, 1, 3, 4. Conf. *Mitth. d. Arch. Inst. Rom.*, XIII, 1898, p. 178, fig. VII 4.

§ 16 — I Protosiculi in Apulia.

Il popolo o la civiltà del Pulo (grotte) incontriamo nuovamente, e non mista con elementi terramaricoli come a Taranto, ma perfettamente uguale, nel *Materano,* e specialmente a Murgia Timone.

Ma anche la civiltà del villaggio si ritrova lì, in un'altra contrada, con tutti i segni di una popolazione assolutamente identica; fatto che non ci fa maraviglia in tanta vicinanza. E sebbene anche lì essa verso il finire sembra adottare nella sua industria elementi eterogenei, non lascia smentire per un momento l'origine uguale con un'indole specialissima. Nell'illustrare la roba di Molfetta già abbiamo additato e messo in largo confronto l'arte primordiale della Sicilia, la quale come mi son potuto direttamente convincere, anche per la maniera figulina, specie a Stentinello e Matrensa, concorda singolarmente con la presente, a cominciare dallo stadio primo con pasta chiara, percorrendo le varie fasi a pasta nera e bruna, e terminando anch'essa con la stoviglia monocroma grigia e luccicante da tutte le parti, e coll'abbandono di ogni decorazione.


Fig. 87 (Matera).

Questo stile Protosiculo, le cui origini sono avvolte nel mistero, non ha più nulla di comune con quei rozzi segni fatti mediante le unghie (fig. 87, tav. V 9) o un pezzo di legno, maniera infantile che comparisce sui fittili primordiali delle regioni più disparate. Nè esiste esso in altre parti della penisola, ma unicamente sull'estremo Meridionale, nel Pulo e a Matera, capisaldi nel movimento dei popoli neolitici fin tanto che la Calabria rimane inesplorata; poichè le altre regioni della penisola, specialmente quelle del Nord e dell'Italia media, sono abbastanza conosciute ed esplorate, da escludere completamente la sua presenza.

A Matera infatti la civiltà più antica corrisponde in gran parte alla prima del villaggio Molfettese. Colà, specialmente nelle capanne di Setteponti e nella grotta (frequentata da tutti i Materani antichi) dei Pipistrelli si trovano vasi e rottami perfettamente eguali ai nostri, per il disegno (conf. fig. 89 e 90, fig. 88 e tav. V 1, 5, 7) eseguito sull'argilla cruda e grezza, ed anche per la tecnica figulina ad argilla che, ad eccezione di pochissimi pezzi, manca soltanto della bella ingubbiatura interna. Nè le forme vascolari devono aver di molto differito, almeno nello stadio primordiale: lo deduco dalle anse ed i piedi non meno grossi, muniti anche qui del caratteristico tacco.

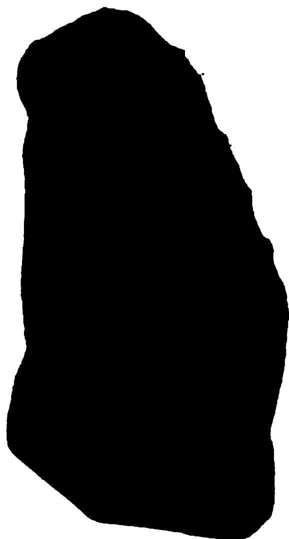


Fig. 88 (Matera).

Dopo però accanto a questa roba semplice appare in grande quantità una ceramica assai superiore, di bellissima politura di color bruno-castagno e nerastro, con disegni geometrici, ora sparsi, ora più sistemati. E se già prima alcuni pezzi dispersi a disegno « pointillé » (sul fondo grezzo) [1], maniera sconosciuta a Molfetta, debbono impressionare come testimoni ed avanzi parlanti della civiltà di Stentinello, svanisce ogni dubbio sulla provenienza di fronte a questa industria stupenda, che sui vasi più sottili porta finissime incisioni di mano maestra (fig. 100), e su quei più robusti, permettenti anche l'applicazione di punzoni e rotelle (fig. 102), disegni a graffiti più larghi e profondi, spesso con il color bianco conservato. Vi sono motivi a spina di pesce o a ramo secco, a triangolo di varii sistemi e con svariati riempimenti, zone a scalette, ziz-zag, scacchi e quadretti a tremoli e a graticola; il tutto in varia maniera, ora ad incisione o impressione sulla superficie lucida, ora impresso nell'impasto molle, ora in ambedue i modi, misti e riuniti. È notevole, come già accennammo, che cominciano a sistemare disegni e disporli in serie, per quanto pare, con l'uso predominante dell'orizzontale (fig. 95-99).

[1] Per es. nel sepolcro esistente sotto la grotta dei Pipistrelli. Notevoli sono tra gli oggetti rinvenuti in questa tomba (scavata sfortunatamente durante una infermità del dottor Ridola) due vasi dipinti a strisce verticali orlate in nero, ricordanti un po' i vasi siculi; entrambi sono tazze, bicchieri o piccoli boccali; l'uno di forma mal riuscita ma della medesima arte.

Impossibile di attribuire una corrente così potente, sensibile anche in strati posteriori, eterogenei, ad una importazione commerciale, proveniente dalla Sicilia. Essa non sarebbe valsa ad assorbire e far sparire la civiltà locale, mentre quella precedente, di cui restano le tracce, risulta ugualmente Sicula. Nè è logico che si fosse limitato uno stile d'imitazione ad una sola classe di prodotti, mostrandosi indifferente verso le stoviglie dagli stessi negozianti portate dall'Oriente.



Fig. 89 (Molfetta I).

Infatti l'esistenza di una popolazione Sicula, attestata in questa regione da varii fatti storici, non potrebbe venir messa in dubbio, anche se non vi fossero nel Materano le numerose grotte sepolcrali di tipo Siculo, riconosciute e segnalate dal Quagliati [1], il primo che dedicò uno studio a questa località ed ai ricchi materiali raccolti da decennii per cura del dottor D. Ridola. Queste tombe, cominciando da quelle esistenti sotto la grotta dei Pipistrelli, sono disseminate dappertutto nel Materano, non solo a Murgia Timone [2] ove evidentemente i Siculi abitavano insieme ad una popolazione diversa, come sarebbe per es.,

[1] *Bull. Pal. It.*, XXII, 1896, p. 282, 288.

[2] *Mon. d. Linc.*, VIII, p. 417. — I creduti fondi di capanne potrebbero corrispondere anche alle tombe osservate da A. Jatta sulle Murge dell'Apulia centrale, a cui si accenna nel *Bull. Pal. Ital.*, XXVII, 1901, pag. 145.

quella affine ai cavernicoli del Pulo, mentre poi alcune di queste tombe a camera pare sieno state svuotate e, trasformate o no, abbiano servito per sepoltura ad altra gente sopravvenuta.

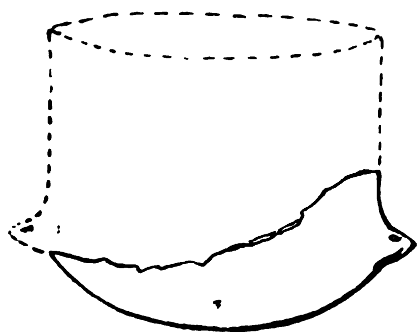


Fig. 90 (forma di 91).

Nello sfiorare tali problemi, riserbati ai futuri esploratori ed illustratori del Materano, non ho nei limiti della presente relazione fatta distinzione fra Siculi e Protosiculi (i Presiculi dell'Orsi), e molto meno ancora fra questo gruppo e la schiatta dei Sicani: anche perchè le medesime condizioni valgono per la presenza o meno in questa regione dell'un popolo e dell'altro.



Fig. 91 (Matera).

Ciò che preme di più in questo luogo, è precisare, meglio che non si sia fatto finora, i caratteri generali delle industrie varie concorrenti in questa regione. Al primo aspetto, impressionati dalla novità delle stoviglie Materane, genere sconosciuto nella rimanente penisola, potevasi constatare soltanto l'evidente somiglianza con lo stile « Presiculo ». Oramai però, e specialmente dopo gli scavi di Molfetta, è il caso di procedere a certe distinzioni per assegnare a ciascuna di queste civiltà il suo proprio posto. Già abbiamo rilevato che a Matera lo stile di Molfetta e Stentinello, nel principio contemporaneo o meno, resta so-

praffatto da uno stile a politura con disegno puramente geometrico, e ciò non solo negli elementi ma anche, col tempo e progressivamente, per la disposizione generale. Cotesto stile predominante però non si lascia più [1], come il Molfettese, connettere direttamente con la Sicilia orientale (Stentinello, Matrensa [2]). Bisogna rivolgersi verso l'occidente, a Palermo e d'altra parte alla Sardegna, per trovarsi in contatto con un'arte ad esso più strettamente affine.

Infatti le notissime grotte di Moarda [3], di Villafrati [4] ecc., e d'altronde anche quelle di Cagliari [5] corrispondono con i loro fittili alle nostre premesse, benchè aventi uno stile già più avanzato, a disposizioni e divisioni orizzontali e verticali. Uno degli elementi caratteristici, anche nella composizione di motivi semplici (sistemi di triangoli, di zig-zag ecc.) è costituito dalla fascia ruvida, espressa a *pointillé,* o a scaletta (due parallele con filetti); o, quando la fascia è molto larga, con quella reticola fitta, che vale a disgregare la superficie in una massa ad *haché;* maniera visibile a Stentinello e anche nella nostra fig. 101, alla fascia dominante, vicino al collo del vaso. Del resto le scalette a zig-zag si trovano a Matera in esemplari molto più belli che non in quest'ultima figura, presentandosi poi di più in direzione orizzontale; così p. es. su un compagno del vaso fig. 103, del noto tipo di Moardo. Il tutto è in genere lavorato ad incisione, senza punzoni, che servono tutt'al più per imprimere serie di piccoli occhietti (cerchietti). A questo stile si riferiscono in massima i noti calici a cesto slanciato [6] *(geschweifte Becher)*, appartenenti dappertutto all'epoca del rame. Malgrado la loro vasta diffusione in Europa, la origine va, secondo gli studi recenti [7], cercata nel Mediterraneo. Donde non sarà troppo ardito menzionare qui il fatto poco noto, che disegni e vasi proprio del presente stile Siculo si trovano perfino in Irlanda [8] e nei paesi Scandi-

---

[1] Anche se qualche esemplare fosse comparso vicino a Siracusa.

[2] Si attende la pubblicazione dell'Orsi.

[3] Salinas, *Notizie degli scavi,* 1884, p. 260, tav. II.

[4] I materiali, che vidi nel Museo di Palermo, sono stati illustrati da v. Andrian, *Praehist. Studien,* opera che non potetti riscontrare; conf. intanto Petersen, *Mitth. d. Arch. Inst. Rom.*, XIII, 1898, p. 176, 178.

[5] Vedi sopra p. 124, 1.

[6] Pigorini, *Bull. Pal.,* VII, 1882, p. 21.

[7] Montelius, *Chronologie der ältesten Bronzezeit Nord-Deutschlands* ecc., 1900.

[8] Montelius, *Orient und Europa,* fig. 103, pietra con tutto un campionario di motivi decorativi.

navi [1], senza che gli stessi studiosi delle antichità nordiche osino riconoscere in essi altro che dipendenze dall'arte meridionale, dovute — possiamo aggiungere questo — ai tempi quando i Fenici cominciavano a raccogliere i prodotti dei varii paesi mediterranei.



Fig. 92 (Matera).

Sarebbe questa dunque l'arte rappresentata a Matera in uno stadio piuttosto primitivo; ed è innegabile l'esistenza di un certo contrasto con quella di Molfetta e della Sicilia orientale, contrasto mitigato alquanto nella fase matura di Matrensa I. Ma saranno però tutte diramazioni di una sola civiltà che finora non possiamo chiamar altrimenti che Protosicula.

Ora, dopo quanto fu esposto, possiamo dubitare trattarsi anche in Molfetta, non di una maniera importata, bensì di vera e propria manifestazione della locale popolazione? Il caratteristico rito sepolcrale dei Siculi posteriori non esiste ancora a Stentinello, come manca a Molfetta. A parte questa coincidenza, che non perderemo di vista fino a differenti risultati di scavi, c'è da constatare che, se questa civiltà fosse venuta per mare, essa innanzi tutto si manifesterebbe e largamente a Taranto, dove essa doveva approdare con l'importazione estera, se non con gli stessi mezzi

1 Sophus Müller, *Nord. Alterthumskunde* I pag. 153, fig. 78, e specialmente il grande cratere raffigurato a destra. Conf. Hoernes, *Urgeschichte der bildenden Kunst*, pag. 276 seg.

di trasporto. Stante d'altronde l'impossibilità, già rilevata, di un'origine dall'Italia centrale o del Nord, riconosceremo che lo stato rudimentale di questa maniera trovata a Molfetta e la sua presenza tale quale a Matera (con un'altra sovrapposta, pure Sicula), segna i posti più avanzati verso l'Adriatico di un movimento, tanto meno dubbio nella sua provenienza, in quantochè nella Calabria i Siculi non hanno poi mai cessato di permanere fino ai tempi di Tucidide, anzi a quelli del dominio romano (Polibio); come infatti i loro avanzi archeologici, mercè indagini recenti (Orsi, *Not. d. Sc.*, 1892, p. 42), cominciano a venir a galla in quella regione. E questi fatti ci dicono che la corrente etnica aveva la sua origine proprio nell'isola, perdurando nelle immediate prossimità, accentuandosi a Matera e sperdendosi sul litorale dell'Apulia.



Fig. 93, 94. (Matera) Fig. 95.

In quei tempi, parecchi e forse molti secoli prima che giungessero dal Nord gli Iapudi, l'Apulia era senza denominazione geografica. I Greci più vicini, gli abitanti delle isole Joniche, le cui tradizioni rispecchia l'Odissea, sia pure con alcune parti di tarda redazione, non la conoscevano che quale paese dei S i c u l i, mentre viceversa dal lato opposto, da Cartagine, nessuno di certo chiamava la Sicilia paese Appulo. I rispettivi luoghi della Odissea, ben rilevati e interpretati dal Perrot, parlano della compra e vendita di schiavi fra gli Itachesi e la gente dirimpetto, ed hanno tanto più valore in quanto che Omero, ed in ispecie l'Odissea, posseggono della Sicilia stessa concetti soltanto vaghi e fantastici.

Fig. 96. Fig. 97. Fig. 98.











Fig. 99. Fig. 100.

(Matera).





Fig. 101. Fig. 102.

Fig. 103.

(Matera).

L'unico luogo della epopea, che sembra farne esplicita menzione, è quello (Od. XXIV, 307), ove Odisseo con finte date e nomenclature si presenta quale povero naufrago, proveniente dalla Sicania: a segno che il poeta volle nominare un paese assai lontano, con cui gli Itachesi non avevano rapporti sufficienti per controllare il racconto fittizio. Ne possiamo indurre indirettamente, sebben il poeta ignorava i particolari, che il nome Sicania era già allora — come poi nei tempi di Tucidide — riferibile alla contrada più lontana dell'isola, mentre quello dei Siculi spettava — a parte l'Apulia — principalmente al versante orientale, ed in ispecie alla regione Siracusana; opinione quest'ultima di valenti storici moderni [1], con cui concorderebbe il risultato degli scavi, estendendo però le stesse condizioni a molti secoli avanti le prime colonizzazioni greche.

Si comprende senz'altro che questa popolazione veniva in seguito scemata o respinta dalle tribù Italiche e Illiriche invadenti l'Apulia, come riferiscono gli storici antichi. Ma non era forse ugualmente giusta la conclusione che la stirpe « cacciata », la cui estensione al Nord è pur troppo limitata dalle scoperte archeologiche, traesse origine dalla terra ferma e poi immigrasse nell'isola.

---

[1] E. Pais, *Storia d. Sic.*, I, 94, 96.

V.

CERAMICA DI TIPO STRANIERO.

§ 17. — Vasi dipinti.

Veniamo ora ad una materia, a cui già si è spesso accennato, ai fittili di un'arte straniera, per lo più dipinti, i cui avanzi (raccolsi circa 120 frammenti) si trovano dispersi nei due luoghi, ma non furono mai notati per lo innanzi. Li presento divisi secondo la provenienza; ed in un paragrafo speciale parlerò poi delle altre specie di vasi senza pittura.

I frammenti non sono grandi e pochi si lasciano unire, sebbene si intraveda talvolta l'appartenenza ad un esemplare o ad altro simile. Essi presentano qui una maggiore varietà di quelli scoverti nei siti neolitici di Matera [1] e quei pochi affini trovati a Taranto, nello strato superiore misto dello scoglio del Tonno, del qual ultimo posto un idolo Miceneo di terracotta, corrispondente allo stile del nostro framm. dip. 108, è stato illustrato dal prof. Q. Quagliati, direttore di quegli scavi governativi [2]. Ambedue i materiali, ma specialmente quello di Matera, offrono stretti riscontri con i presenti, in modo da completarsi ed interpretarsi a vicenda. E per questo carattere svariato la stoviglia molfettese attende una classifica più specificata che non poteva darsi in questa prima relazione, studio da farsi a base larga e con materiali da raccogliere nella Grecia, se non oltre verso l'Oriente. A me premeva di mettere in luce le classi migliori, premettendo (1-16) i pezzi scelti di tazze (fig. 104, 105) e coppe finissime.

Naturalmente delle figure illustrative anche le più perfette non basterebbero a dare una idea adeguata della tecnica e del carattere dell'argilla depurata, che a differenza dei fittili locali, anche dei migliori, si rompono con taglio reciso spesso come porcellana, della finissima ingubbiatura, nella quale scintillano elementi minutissimi, direi quasi atomi di mica, segni della pasta macinata, ed insomma di tutti quei particolari che erano il

---

[1] Questi in genere furono ritenuti per prodotti di epoche molto posteriori. Ved. A. Jatta, *Appunti sulla geologia e paletnologia della provincia di Bari*, 1887, p. 120.

[2] *Bull. Pal. It.*, 1900, XXVI, p. 285.

portato di un'arte così innoltrata; nel qual materiale del resto non mancano prodotti di qualità inferiore, nè pezzi rivelanti il tentativo di imitazioni. Alcuni campioni caratteristici delle varie classi sono riuniti sulla tavola colorata.

1. (Tav. col. 1). Frammento di tazza a margine sottilissimo, alto cm. 5 $^1/_2$. Il color naturale giallo ha subìto una parziale alterazione nel senso rossiccio-brunastro. Il vaso era dipinto da ambedue le parti, cioè anche dalla interna. Cominciando da quest'ultima, si scorge vicino all'orlo un zig-zag tra due orizzontali, dipinto a pennello largo, sicchè i punti triangolari si confondono coi bordi. La tinta matta, come è in genere quella dei simili vasi, è brunastra e spesso con una lieve tendenza al violetto. Della medesima tinta, adesso però sbiadita, era dipinta la faccia esterna, illustrata nella tavola. Un fregio più largo di quell'interno, con grandi motivi triangolari, rinchiusi fra due orizzontali; il tutto a linee più fine del primo. Guardando più da vicino, si scopre trattarsi propriamente di un meandro messo di sbieco, disegno, che tagliato dai due bordi, produce effetti simili al triangolo, tanto più che alcune linee sono prolungate oltre l'angolo fino al bordo, scorrettezza che pare essere stata sentita dal figulo stesso e corretta in qualche parte. A destra (nella parte superiore) cominciava un altro motivo ripieno di colore.

2. (Tav. col. 2). Frammento di tazza (alt. 0,052), a profilo più semplice del precedente, cioè senza la curva all'infuori della bocca. Il colore è grigio-giallognolo nella parte interna, giallo-arancio di fuori, ove vicino al margine in colore simile al precedente ma, come pare, misto con altro più scuro, si trova la scarsa pittura che lo adorna: un fregio cioè a zig-zag, in qualche parte riempito di tinta in modo da formare triangoli rovesciati.

3. Frammento di simile vaso, lunghezza 4 $^1/_2$ cm. misurato in diagonale. Quasi parallela con questa linea ideata si nota una banda, verso la quale toccandola, tendono diverse linee oblique, dipinte con poca precisione. Il colore dell'argilla è fra l'arancio e il rosa, quello della pittura uguale ai precedenti.

4. (Tav. col. 17). Frammento di un vaso simile o poco più grande, 3 × 4 cm. La maggior parte del frammento è occupata da un grande triangolo (confermato dai riscontri Materani) riempito a cancello, con la punta in su e la base orizzontale coincidente col movimento della ruota, che ha lasciato le tracce nella parte interna del vaso. A differenza dei citati riscontri di Matera, questo triangolo ha i contorni accentuati con linee più

forti. L'argilla chiara molto simile a quella dei primi, si presenta sulla faccia esterna un po' oscurata, e sul rovescio con una ingubbiatura grigia, matta.

5. (Tav. col. 4). Frammento di simile vaso, lunghezza 4 cm. Ha colore incerto, misto fra il grigio ed il giallognolo, e disegno nella solita tinta. In esso due sistemi di parallele (a cinque interne e le esterne raddoppiate) s'incrociano in un angolo retto, disegno simile di un vaso di Phaistos [1], formando però probabilmente un gran zig-zag o un triangolo invece di allungarsi come in quel vaso, ove la divergenza è minore.

6. (Tav. col. 18). Frammento di vaso delle misure del precedente, di argilla color arancio, con superficie sbiadita e sciupata. Vi è dipinto un duplice arco, il secondo non precisamente parallelo, e attaccata al superiore, una elevazione a guisa di segmento (ora incompleto), riempita di colore; maniera che non manca di analogie nei vasi affini che trovansi in Matera (fig. 114 n. 5); ed anche uno dei frammenti tarantini (dallo scoglio del Tonno) ha sul manico due serie di questi segmenti colorati.

7. (Tav. col. 8). Frammento di una tazza grande, 4 × 3 cm., grigio con larghe chiazze arrossite su ambedue i lati. Porta dipinto un arco ovale o una spirale compressa che appena rivoltata all'interno finisce con un punto. Completando la figura, di cui esiste circa la metà, nel senso della simmetria, risulta il motivo ellittico, simile ad un manico pensile di cassetta, che si ritrova su certi vasi dipinti delle isole Cicladi [2].

8. (Tav. col. 7). Frammento di piccola tazza, alto 4 cm. Il vaso era da ambedue i lati ricoverto di un color giallo meno fino della solita ingubbiatura, e dipinto in gran parte con tinta (rosso-ciliegia), secondo una maniera di decorazione, spesso notata in questi vasi (conf. n. 6), di cui non so ancora ben determinare le norme. Si vede un gran pezzo a semicerchio o segmento, colorato così, ed una macchietta tonda vicino al margine. Simile dipintura internamente.

9. (Tav. III 22). Frammento (alto quasi 3 $^1/_2$ cm.) di bella tazza, senza pittura, col margine intaccato da fini tagli, di cui si è parlato avanti al § 9, p. 73. A causa della diversa cottura dei due lati, l'esterno si presenta con un bel giallo, l'interno invece grigio con sfumature oscure fino al nero.

---

[1] *Mon. d. L.*, VI, tav. X, 23 (MARIANI).

[2] Conservati nella Scuola archeologica francese di Atene: DUMONT et CHAPLAIN, *La céram. de la Grèce propre*, II, 6.

10. (Tav. III 26). Frammento di una scodella o grande tazza della forma di alcune tazze materane, con orlo dritto inclinato un po' all'infuori, il quale aveva una larghezza di cm. 2 $^1/_2$, cioè l'altezza del frammento. Su questo margine largo erano incisi con poca precisione semicerchi od archi, contrapposti da sopra e da sotto a poca distanza. Il vaso grigio e un po' giallastro sembra annerito nella parte esterna da un fuoco d'incendio. Nel vedere come su questo fondo nero spiccano le incisioni e come si perdono quasi all'invisibile nella parte grigia, potrebbesi opinare che il vaso di fuori fosse una volta tinto totalmente in quel colore scuro. Giova però osservare che anche altri di questi prodotti (per es. un vaso giallo, molto più grande del presente) hanno finissime incisioni sporadiche ed appena visibili (§ 18, fig. 113, tav. III 17). D'altronde l'ipotesi della pittura nera non resta del tutto esclusa; cfr. n. 48-53 *bis*.



Fig. 104.



Fig. 105.

(*pag. 159*).

11. Piccolo pezzo marginale di una coppa sottile. L'interno era giallo-arancio, a politura, tranne un bordo rosso di un centimetro ed una linea oscura che divide le due tinte. La parte esterna corrisponde — cosa rara — perfettamente nella disposizione: fascia e linea divisoria; ma le due si presentano dall'antico confuse per strofinio.

12. Frammento di grande tazza a politura gialla, malgrado il diverso colore dell'argilla, visibile nella frattura e sul lato interno, con tracce di tre sottili strie dipinte vicino all'orlo. Altezza 4 $^1/_2$ cm.

13. Frammento marginale di un vaso sottile con diametro di circa cm. 13, forse una coppa globare. Argilla e superficie gialla con politura dal di fuori e forse anche dal lato interno, che porta tracce dell'uso frequente o di altro guasto. Pare che questo vaso sia rimasto senza pittura; occorre però avvicinarlo al numero precedente.

14. Frammento sottile di una coppa globare a margine acuminato. Argilla rosa tinta da tutte le parti in un color rosso vivace, inoltre fatto lucido alla faccia esterna mediante politura.

15. Frammento marginale di una simile coppa, ma più grande e doppia; dapertutto di color rosso lucido ottenuto mediante politura sulla ingubbiatura leggiera applicata all'argilla, che è molto più chiara in sostanza.

16. Piccolo frammento con avanzo di un foro nella frazione. Argilla chiara con ingubbiatura gialla luccicante di fuori, e tintura al rosso-vino nella parte interna. È per la rarità di questa tinta che ho aggiunto il pezzo in questa prima serie.

Se i pezzi annoverati, pur manifestando in tutto la loro origine straniera, provengono da fabbriche meno conosciute dell'oriente greco, la prossima serie n. 18-25 va senza esitazione attribuita allo stile maturo della ceramica mycenaica. — Premetto a questo gruppo con una certa riserva l'unico o quasi unico dipinto a vernice.

17. (Fig. 107, n. 3). Frammento di un vaso di mediocre grandezza. L'argilla è di colore arancio, senza tracce certe della ruota. L'ingubbiatura lucida di fuori gialla, e più simile all'argilla di dentro, scomparisce in qualche parte. Al lato esterno sono dipinti sistemi di linee parallele di discreta finezza, messe probabilmente in senso orizzontale; nell'interno pure linee parallele ma oblique verso la prima direzione, forse grandi archi o zig-zag. Si tratta senza dubbio dell'avanzo di una coppa emisferica; era questa l'unica forma vasellaria che permetteva di applicare internamente una decorazione fina e dettagliata, talvolta anche verticale e condotta fino al fondo. La tinta è bruna al di fuori, più forte, quasi nerastra, nell'interno. — Degli altri pezzi qui aggruppati, più spiccatamente mycenaici, si può dire con certezza che non erano a vernice, malgrado la probabile alterazione del fuoco; quel che hanno di comune fra essi, oltre l'argilla e la tecnica in genere, è la pittura di color violetto, che doveva spiccare di più quando la creta, adesso opaco-grigia, aveva il suo color naturale più chiaro, che sembra scorgersi nei numeri 24 e 25.

18. (Fig. 106, n. 4). Frammento marginale di una grande coppa, doppia mm. 6-7, con labbro piano a spigoli, non acuminato come di solito. Da questo labbro, colorito pure, scendono nell'interno di sbieco tre larghi ornamenti o foglie. La superficie è dappertutto bruciata; ma la creta stessa era chiara.

19. (Fig. 106, n. 5). Questo frammento (di 3 × 6 cent.) sottile come le tazze, ma di un vaso più grande, offre il noto disegno myceneo, ritrovato nelle decorazioni incise del villaggio (p. 60), che consiste in due serpentine inclinate ed unite in un angolo minore del retto: motivo che, ripetuto e continuato per un pezzo e rinchiuso fra bordi laterali, ricorda una stoffa o fascia larga di seta.

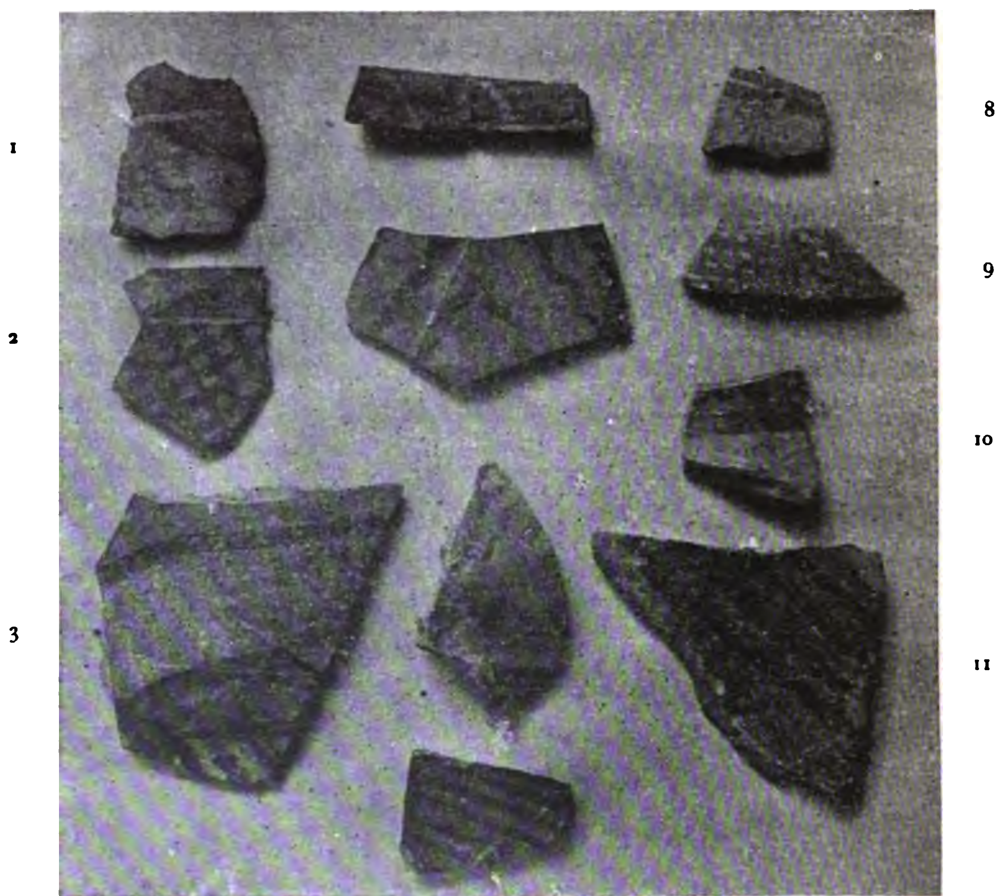


Fig. 106.

20. (Fig. 106, n. 2). Frammento di 3 × 4 cent., proveniente da un simile vaso grande e sottile come il precedente. Porta il disegno di un grande quadrato a cancello, con gli angoli, due per lo meno, del telaio, continuati e di fuori (in cima della nostra figura) rannodati in un minuscolo quadrato colorito.

21. Piccolo pezzo bruciato con avanzi di larghe fascie o foglie violette, un po' divergenti pare a destra e sinistra. Dallo spessore, dal garbo e dalla creta biancastra, esso sembra collegarsi alla coppa fr. 18 o ad un'altra somigliante.

22. (Fig. 106, n. 10). Frammento della gola di un vaso mezzano, con decorazione orizzontale a fascia e di sopra linea ondulata; la parte interna è tinta di nero opaco.

23. (Fig. 106, n. 1). Molto danneggiato dal fuoco. Porta due strie mezzane, la seconda vicino alla rottura inferiore, lasciando libera fra esse una zona di 2 cent. e un'altra simile al disopra, ove, se non isbaglio, il collo doveva essere vicino, giudicando dal movimento delle fasce tirate alla ruota con grande precisione.

24. (Fig. 106, n. 8). Meno alterato del precedente. In questo il color originario grigio chiaro ritorna specialmente sul rovescio. Di fuori si veggono due parallele in stretta vicinanza. Si nota inoltre una lesione come un foro incominciato.

25. (Fig. 106, n. 9). Questo pezzo, coperto dal disegno di una fitta rete, apparteneva ad un vaso a grandi quadrati o triangoli reticolati nella maniera dei numeri 4 e 20. Per la tecnica e la curva esso si avvicina ad alcuni pezzi della prima serie.

Un posto separato spetta per la tecnica specialissima al seguente numero.

26. (Tav. col. 6). Al primo aspetto essa sembra collegarsi col n. 17 ugualmente isolato, tanto per le sembianze della superficie artificiale che per la dipintura luccicante. Osservandolo però più da vicino si trova che la tinta non è a vernice e che il lucido proviene invece dalla politura che passava anche sopra il color di pittura, già applicato. Questo frammento è di una coppa, se non semisferica, forse del tipo fig. 114 n. 9 (conf. 114 n. 7), accennante ad un diametro superiore di 20 cent. incirca. Da fuori e da dentro si vede un disegno a rosso vivace sul fondo giallo che produce un effetto armonico. Tutte le strie, comprese quelle orlanti il labbro acuminato, hanno una larghezza eguale ad un filo di paglia o poco di più. Sulla parte esterna ne sono sette parallele, oblique verso la sinistra, sul rovescio che conserva soltanto le prime tre o quattro del sistema, cominciano per un breve tratto sette verticali, e scendono poi di sbieco verso la destra, ove con ogni probabilità le linee si spezzavano di nuovo, formando uno

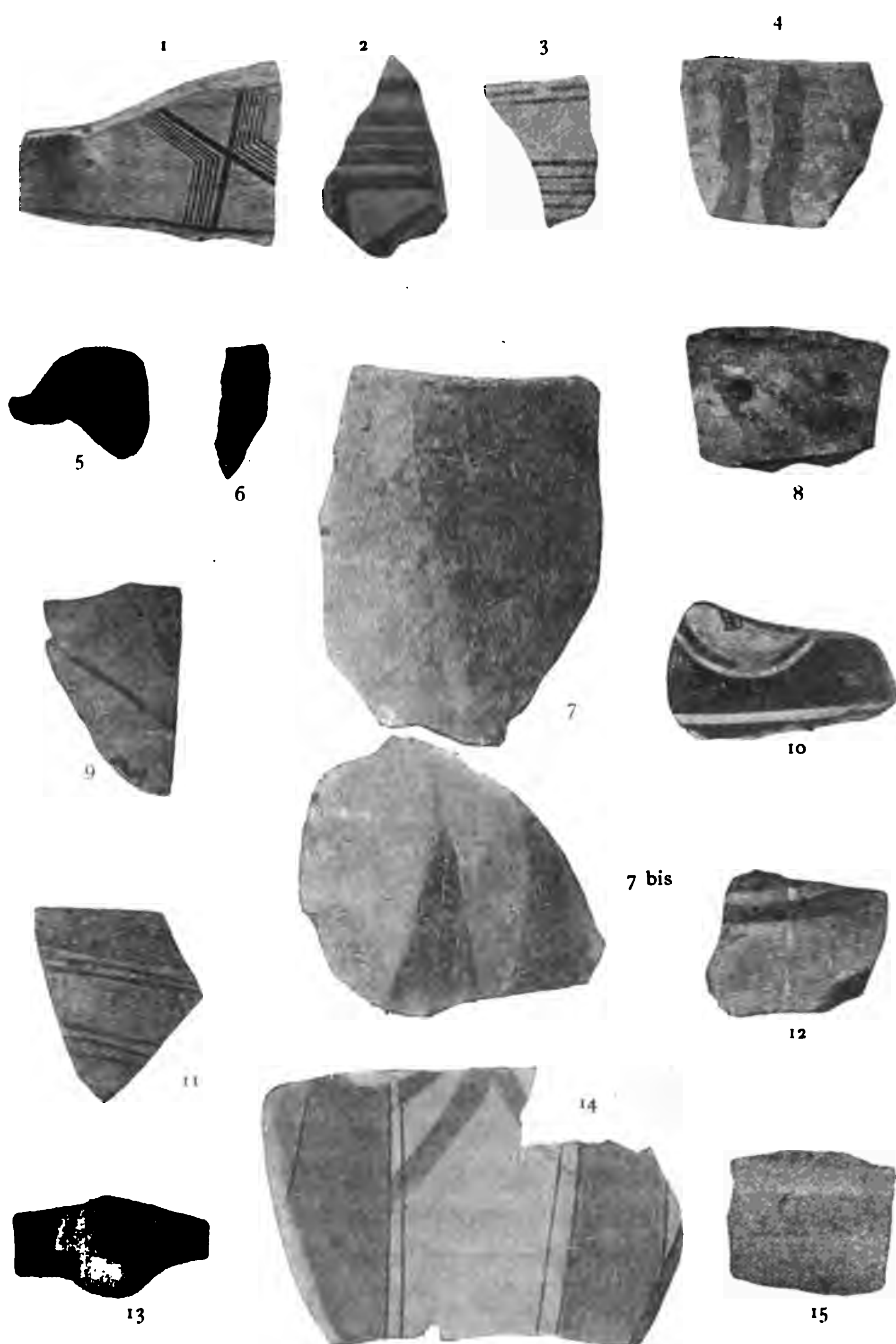


Fig. 107.

stretto sistema di zig-zag quasi verticali, come ne incontriamo spesso. Si vuole che vasi di simile tecnica sieno comparsi in scavi recentissimi della Tessaglia.

I pezzi che seguono ora, in numero di 20 all'incirca, 27-46, appartengono a vasi più o meno grandi — per lo più ampie scodelle o coppe [1] — che si potrebbero pure, salvo migliori distinzioni, chiamare « di tipo miceneo ». Sono dipinti tutti a grandi striscie o fasce dritte, lunghe ed anche — con poche eccezioni — assai larghe. L'argilla è sempre chiara, la decorazione semplice di un rosso vivace o bruno-caffè in sfumature diverse. Di questo genere vi sono moltissimi pezzi a Matera, però spesso dipinti a vernice, differenza che non so spiegare ancora.

27. (Tav. col. 11). Frammento di una scodella o di uno skyphos del tipo mycenaico, con labbro marcato ma non piegato. Diametro presuntivo 19-20 cent. Fasce larghissime, che cominciando dal margine scendono di sbieco in due gruppi; delle rosse a destra, altre più scure, divergenti a sinistra. Tracce delle due tinte si veggono anche nell'interno vicino al margine. Da ambedue i lati tracce di politura.

28. Pezzo sottile ma di un grande vaso; portante una larghissima fascia con sottili parallele. Sul lato interno in altra direzione, di sbieco alla prima, una fascia larga fatta con pennello poco intinto, quasi secco, onde svanisce e manca il colore, ma senza mai svelare una miscela o l'allungamento. L'argilla è di color caffè-latte con identica ingubbiatura bilaterale.

Degli altri pezzi di questo gruppo mi limito a rilevare, anche per spiegarne i disegni mutilati, i seguenti, sempre con i numeri d'ordine del Museo:

31. (Tav. col. 14). Un piccolissimo frammento con la diramazione delle fasce rosse.

45. (Tav. col. 13). Difficilmente di una coppa globare, malgrado il diametro simile (20 cm.). Nelle strie più o meno verticali, dipinte in modo piuttosto spedito, per non dire trascurato, la tinta (color arancio) è talvolta troppo allungata fino a svanire o mancare nel pennello.

---

[1] 37 non illustrato, accenna alla spalla inclinata e alla prossimità della bocca di un vaso più panciuto, o almeno rastremato in su. L'esterno molto logoro aveva strie larghe verticali in bruno-opaco: l'interno era tinto in un simile colore.

46. (Tav. col. 15). Infine frammento di un vaso piu grande per diametro e spessore (mm. 12-19). Di fuori si veggono larghe strie nere e bruno-arancio, divergenti su fondo chiaro. Nell'interno sono dipinti, con la seconda tinta che comparisce qui più rossa, dei grandi *archi concentrici*, sospesi evidentemente dall'orlo, il cui posto va indicato pure dal disegno esterno.

Quasi isolato resta:

47. (Tav. col. 5). Pezzo grigio-giallognolo, forse di una coppa, con grande ornamento rettangolare, riempito di tinta bruna, tendente all'arancio, ed orlato in una sfumatura più cupa della medesima tinta. Dalla linea orizzontale tracciata nell'interno dalla ruota, sembra trattarsi probabilmente di grandi triangoli.

Sulla figura 106 sono riuniti, oltre a quei già descritti, quattro di sette pezzi di varia doppiezza, con il color nero predominante tanto nella pittura che in parte del fondo stesso; fenomeno che non dipende dall'incendio che ha anche qui lasciate alcune tracce. 48, 49, 53 *bis* non sono raffigurati.

48. Frammento di una pignattina sottile, della parte prossima alla bocca o alla gola. La superficie appare divisa in una parte tinta in nero cupo con linea obliqua di confine ed una lasciata nello stato naturale della creta grigia, la quale esce anche sul rovescio nella parte ove la tintura (non ingubbiatura), che la copriva intieramente, si è consumata o sciupata. Il vaso fu, dopo essersi rotto, attaccato dal fuoco le cui traccie restano nella frattura, ma sulla sola superficie estrema.

49. Frammento di un vaso più grande, ma sottile; ha l'interno grigio-cupo nella condizione naturale, sporcato soltanto dall'uso e dal fuoco, la parte esterna tinta in un color cupo, che appare ora nerastro con fine strie nere, appena riconoscibili su questo fondo, spiccanti soltanto nella fotografia. Suppongo che in origine esso rassomigliava ai frammenti designati coi numeri 48 e 52, a cui toccò una simile sorte.

50. (Fig. 106, n. 3). Parte di un grande vaso sottile [1]. La creta grigia, che appare internamente, è, tranne pochi punti, annerita e sporcata di fuori in vario modo, evenienza questa ben distinguibile dalla pittura, che è nera ove non mancò nel pennello il materiale colorante. Il disegno, per quanto si può indovinarlo dalla condizione frammentaria, è il seguente:

[1] Incollato da due pezzi.

La figura principale rassomiglia ad un pettine, a denti lievemente ondulati, come certi simboli di ornati personali, che si conoscono da altri ambienti [1]; l'ansa dell'oggetto ideato avrebbe avuto la foggia di un basso triangolo o di un lungo ovale schiacciato. Al disopra di questa figura a qualche distanza si protrae una linea di un movimento poco determinato.

51. (Fig. 106, n. 6). Frammento di un vaso più tondo, rappresentante un pezzo vicino al manico, di cui resta la sezione quasi rotonda (cm. 1 ½ × 2). L'argilla più chiara di quella del n. 48, è di fuori annerita nello stesso modo irregolare, e da ciò rimase danneggiata anche la pittura nera consistente in un sistema di serpentine rinchiuso in linee dritte.

52. (Fig. 106, n. 7). Frammento di un vaso piuttosto fino, la cui argilla è in parte di color arancio, in parte grigia. Di fuori vi è una pittura nera di sette parallele fine su un fondo molto abbrunito, grigio-scuro. Il tutto appare luccicante, ma ad esame più esatto risulta che vi è un forte riflesso, proveniente dallo stretto sistema di linee, che già sono dipinte a vernice, precisamente come al n. 17. Malgrado l'apparenza fresca, intatta, della parte esterna, non difettano tracce di un fuoco irregolare che ha invaso la suppellettile già spezzata.

53. (Fig. 106, n. 11). Questo è il pezzo più speciale del gruppo, e non manca di una certa importanza. Desso ha un centimetro di spessore e appartiene ad un grande vaso, con un diametro forse di 25 centimetri. Non ostante la cottura regolare, la sostanza appare bruscolosa nella rottura, a differenza delle altre stoviglie dipinte che si rompono in margini più precisi. Anzi la sostanza come tutta la fattura rassomiglia perfettamente alle cretaglie monocrome grigie che si fabbricavano sul luogo nell'epoca avanzata del villaggio. Ma sul fondo lucido grigio, nella faccia interna, vi sono in dipintura quattro strie nere parallele, propriamente meno dipinte con tinta a pennello che applicate con una sostanza pastosa, sulla quale passava poi il lisciatoio, distruggendo in parte i contorni e il carattere rettilineare del disegno. Questo stesso procedimento si nota a Matera su molti pezzi di fattura paesana con fasce rosse applicate così. Esternamente il vaso è più oscuro, ha un grigio fino al nero profondo, mostrante nella

---

[1] In bronzo da Cupra Marittima, Preneste e più al Nord. L'*Anthropologie*, V, 1894, p. 301, fig. 124. HOERNES, *Praehist. Forschungen*, I, p. 39, fig. 126; *Urgesch. d. B. K.*, Taf. X, 18. — *Archaeologia*, XLII, p. 487, pl. 28. Il motivo triangolare con lunghi denti alla base esiste dipinto su un vaso cretese inedito.

politura molte tracce dell'imbrunitoio. Facilmente anche la parte esterna non sarà dappertutto rimasta priva di qualsiasi decorazione, almeno in qualche parte meno oscura, che si prestava a tal sistema nero su grigio. Il fatto interessante è, che ci troviamo qui per la prima volta dinanzi ad una ceramica monocroma, e proprio quella del paese, ma con tentativi di imitare la dipintura dei vasi stranieri. E vi si associa il numero seguente.

53 *bis*. Un pezzo ugualmente doppio, fatto pure nella pasta grigia, passando in qualche parte al nero. Il procedimento prescelto qui nella decorazione è questo: su ambedue le facce distinguesi una zona nera e un'altra grigia, differenza ottenuta in via artificiale [1], forse coprendo una parte durante la cottura, ma con maggiore precisione alla faccia esterna, che inoltre è stata tinta in nero fino ad una linea terminale, dipinta nello stesso colore. Osserviamo qui dunque un altro passo fatto dalla industria paesana nella dipintura; e possiamo oramai nei pezzi precedenti in argilla depurata, mezzo grigi e mezzo neri, riconoscere una specie di compromesso tra le due maniere degli indigeni e degli stranieri. — Tutti questi fenomeni si spiegheranno meglio nel prossimo paragrafo.

54. (Tav. col. 3). Questo pezzo o la specie che esso rappresenta era destinato ad assumere una parte importante nel nostro lavoro, principalmente per i vasi di uguale carattere scoperti in Matera (fig. 114-118). E vada detto subito che i materiali più ampii e conservati di Matera permettono di ascrivere molti dei nostri frammenti alla medesima origine, alla quale anche accennavano le suddescritte forme per fondere stampiglie (p. 82, 11) per il tipo *Z* incorniciato a riquadri. Sul presente pezzo spicca la caratteristica decorazione a triangoli colorati, attaccati a linee oblique, cominciando da una orizzontale che si trova qui vicino alla bocca; il disegno si presenta alternativamente riempito di colore o a semplici contorni. Al disotto si vede cominciare, un po' confuso con quelli primi, un altro sistema di triangoli a colori. Il frammento (ad argilla rosa) è di una scodella larga (diam. 20-22 cm.) e non troppo alta, come mostra la curva forte del profilo. La orizzontale dominante sta precisamente laddove cominciava il labbro, in una gola sensibile appena nel profilo dell'oggetto. L'argilla fina depurata ha preso solamente nella parte esterna un colore alquanto verdastro. La tinta di pittura era mista di nero e bruno. Altro simile vaso s'incontrerà fra quei trovati sul campo (n. 104, tav. col. 12).

[1] Conf. le nostre osservazioni a p. 45.

Dallo stile cospicuo di questi due pezzi (54, 104) si scostano sensibilmente i due gruppi 55 segg. e 65 segg. (fig. 108) col loro disegno spazioso operato esclusivamente a linee uniformi, doppie forse come un fuscello di paglia o poco più, tranne qualche banda di circonferenza fatta più larga. Speciale è un pezzo coverto da abbondante colore d'identica tinta. La maniera non ha i caratteri di uno stile consolidato come la precedente, facendo piuttosto l'impressione di un genere provato o copiato per la prima volta da mano del resto non inabile. L'argilla stessa e l'intiera fattura differiscono dalle prime classi, non solo per la deficiente ingubbiatura nei pezzi più caratteristici, ma sotto tutti gli aspetti, che invece offrono varii punti di contatto con la produzione paesana in impasto locale. Si confrontino gli occhielli a spigolo (fig. 102 n. 2, 3) con fig. 53 e i tipi vasculari stessi, e veggansi le osservazioni fatte in proposito ai numeri 63, 65 e 66.

55. (Fig. 108, n. 1). Frammento marginale sottile di una pignattina, probabilmente del tipo di fig. 25 a pag. 64, ma con occhiello vicino alla bocca, piano di sopra e perforato verticalmente. Sull'argilla, quasi rosa, si veggono in dipintura rosso-brunastra due linee divergenti in su, nascenti dalla banda più larga, sottostante. Questo è l'unico pezzo della serie in colori chiari; tutti gli altri sono dipinti al nero in corrispondenza all'argilla più cupa, che ha spesso assunto un aspetto verdastro nella superficie.

56. (Fig. 108, n. 2). Frammento marginale di un simile vaso con occhiello: dipintura nera.

57. (Fig. 108, n. 3). Pezzo del margine di una piccola pignatta con occhiello perforato verticalmente, simile ai numeri 55 e 56. Verdastro da ambedue i lati. Di fuori presenta in color profondo nero una pittura a grandi riquadri, le cui orme verticali si allungano, formando un angolo sul dorso della piccola ansa. Il margine è tinto col medesimo colore.

58. (Fig. 108, n. 4). Del medesimo vaso, o di un altro somigliantissimo.

59. (Fig. 108, n. 5). Pezzo marginale di un vaso sottile, cilindrico nella parte superiore, del diametro di ± 11 cm. Vi sono vicino al labbro dipinti con poca abilità o grande trascuratezza due semicerchi in una tinta bruno-scura, ora sbiadita, simile a quella della prima serie. L'aspetto è verdastro: confronta per la forma n. 82 e in genere § 9, 3.

60. (Fig. 108, n. 6). Frammento di simile vaso a tre strisce nere parallele.

61. Frammento dalla parte ove attaccava il manico, con avanzi e macchie di pittura nera.

62. Pezzo forse del medesimo vaso con traccia di tinta nera.

63. (Tav. III 18). Pezzo assai speciale, con una faccia umana, barbuta, che è accennata in un modo individuale e non ha che fare con la classe rappresentata nel Pulo (tav. III 21, § 10 n. 12). Abbiamo il collo cilindrico

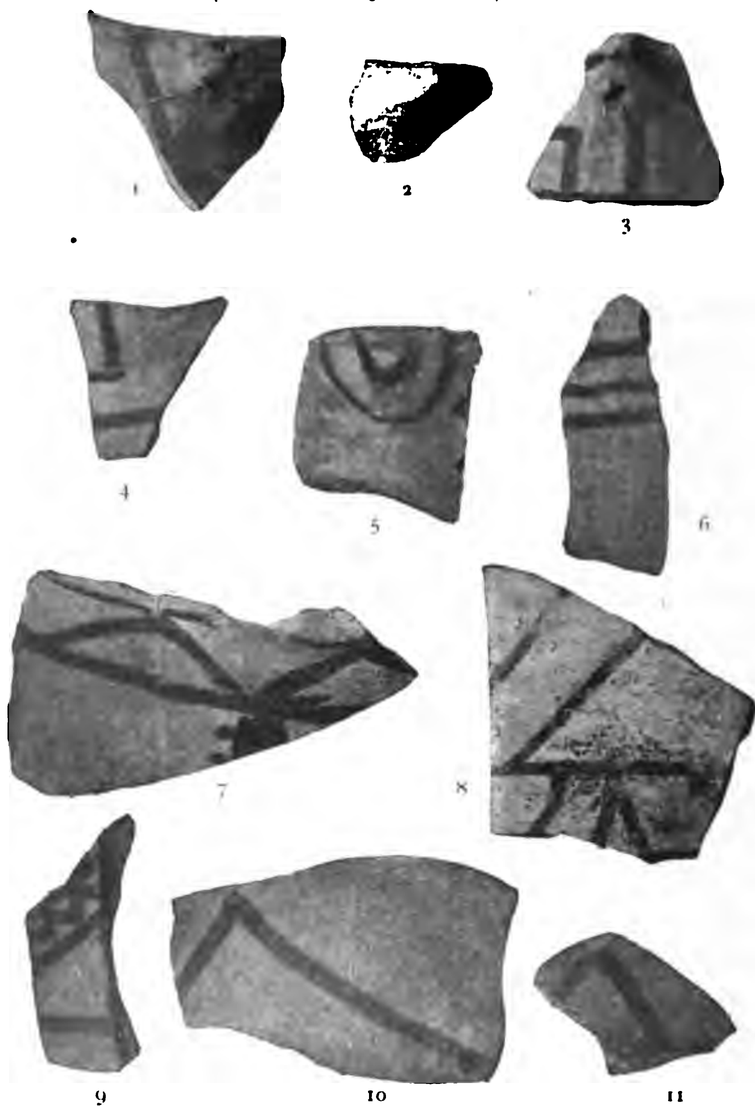


Fig. 108.

(diametro forse 9 cm.) di un vaso mezzano che si allargava al disotto. L'argilla è la solita di questo gruppo e il vaso fu lavorato al tornio. Mentre l'interno, tinto a nero, offre la rotondità regolare, questa di fuori è appianata per dar luogo a detto ornamento. Nel piano ovale, spezzato di sopra si

vede la punta del naso, il quale è dritto, e quindi di un tipo differente da quello che si riscontra nel vaso su descritto; poi la bocca aperta, fatta a semplice impressione di una stecca stretta; tutto collocato in un posto troppo alto dell'ovale, se questo doveva indicare la faccia. Vediamo ora in che modo si è cercato di riempire ed animare lo spazio superfluo. Prima si stendono — appena conoscibili sulla riproduzione — dalle narici lateralmente cenni spaziosi di baffi, con grandi ciocche fluenti in giù, dipinti a color nero, tinta di cui pare anche toccata la punta del naso. Dalla bocca poi scende alla fine dell'ovale ed oltre una incisione a lunga punta o triangolo, con sei parallele interne e piccoli tratti traversali, il tutto graffito con una punta tagliente. Al primo aspetto si avrebbe l'impressione di una barba. Ma questa già era espressa a tinta nera, che circonda l'ovale e doveva coprire l'ovale fino in prossimità dei baffi, malgrado l'aspetto dubbio della faccia che sembra piuttosto macchiata che sciupata. Con un esame minuto si distinguono ancora le ciocche nere della barba, ed inoltre, cosa secondaria, le linee dritte che accompagnano di fuori la lunga figura a gherone. Quest'ultima dunque non può significare altro che la lingua nell'assieme della faccia, quindi la figura rappresentava se non un semplice apotropeo del genere Medusa, forse un tipo orientale come Beza. Del resto l'ovale ha a guisa di cornice due fasce nere ad arco, ristrette in giù, ove accennano ad unirsi sul petto dell'uomo, considerando per suo corpo il vaso. Ho creduto associare questo pezzo al gruppo 54 segg. per ragione della dipintura nera simile ad inchiostro su fondo verdastro, colore che anche sotto l'azione di identiche influenze forse non si sarebbe verificato senza il concorso di eguale sostanza, sia nell'argilla o nella superficie, la quale del resto è poco liscia in tutti questi pezzi. Aggiungo che anche la pittura sembra indicare una identica maniera poco svelta, cercando forse un nuovo stile di decorazione; certo è che la figura incisa svela una pratica e sicurezza molto maggiore delle parti dipinte, evidentemente la medesima pratica, basata in genere sul sistema di graffire gli ornati, a cui erano dovute le snelle incisioni triangolari del frammento nero descritto p. 70 n. 14, tav. III, 15, 16, e piu specialmente quelli dello stile maturo di Matera (§ 16).

La maniera propria ai numeri 55 segg.[1] di dipingere a sole linee mezzane, larghe come fili di paglia, grandi figure semplici, si osserva pure

[1] N. 64 è un piccolo pezzo, molto logoro, dipinto a quattro linee, il quale nell'attuale condizione perde ogni significato.

nel seguente piccolo gruppo di pezzi (65-70), che del resto, a parte lo spessore di mm. 7-8, non sono troppo omogenei fra loro, appartenendo 69 e 70 ad uno stile ed una tecnica meno semplificati.

65. (Fig. 108, n. 8). Questo pezzo, che senza ingubbiatura o tintura della parete, conserva con una certa freschezza i colori naturali della creta rossiccia e della pittura, offre, sempre nelle medesime proporzioni, un nuovo disegno: su comune base orizzontale un sistema di due triangoli, il maggiore a qualche distanza, se il secondo non stava forse a sinistra in senso rovesciato. Vi si attacca poi al disotto, sempre nella stessa maniera spaziosa, un altro disegno, che non oso ancora di ricostruire senza analogie più complete.

66. (Fig. 108, n. 7). In confronto coll'antecedente, questo pezzo si qualifica con certezza di imitazione. Desso apparteneva ad un grande vaso che vicino alla bocca che si ruppe, misurava 25 cm. circa di diametro, allargandosi in giù. La tinta applicata per la pittura è simile a quella del precedente, ma alquanto più opaca. Tra due orizzontali c'è una fila di triangoli di forma compressa; al di sotto si attaccano, in modo non dissimile dal pezzo precedente, linee dritte e oblique, qui confuse nel principio che è conservato; la prima è inoltre accompagnata da macchiette tonde. La fascia superiore, nella gola del vaso, per dire così la piega della imboccatura, ha (non visibile sulla figura) una sporgenza tonda, fuori a ogni stile e regola. Il tutto è eseguito a stento, con poca regolarità e molti ritocchi, anzi deviazioni del pennello. La fattura, poco liscia nel di fuori, è rozza nell'interno, con buchi rimasti nell'argilla, mostrando inoltre una mano non pratica a lavorare con la ruota o con i rispettivi attrezzi applicati internamente [1]. Ma tutto ciò potrebbe venir attribuito alla inesperienza di un artefice novizio nel mestiere. Quel che varrebbe a determinare la manifattura locale, sarebbe il materiale, se esso veramente fosse misto — come ha l'apparenza — con l'ocra rossa, abbondante fra gli strati rocciosi del Pulo. Il carattere proprio all'ocra del Pulo, dei colori rosso e giallo alternato a poca distanza, si nota pure in altri frammenti di dubbia provenienza. Nei margini della rottura vi erano, quando l'oggetto fu rinvenuto, macchie di tinta aranciata.

67. (Fig. 108, n. 10). Frammento di un vaso del diametro di 14 cm. ha in tinta nerastra, che nelle parti sciupate comparisce bruna, un grande trian-

[1] Conf. sopra pag. 90.

golo, mancante di base, rettangolare in cima. La parte interna era tinta in un altro colore cupo.

68. (Fig. 107, n. 2). Frammento troppo stretto per lasciar vedere chiaro la curva orizzontale, il quale offre un triangolo nero con angolo retto alla punta, accompagnato da quattro striscie più chiare, probabilmente pure ad angolo, essendo troppo larghe e troppo vicine per incrociarsi senza produrre confusione. Immagino che si tratti di un quadruplice sistema di zig-zag, restante al disopra, e non di triangoli completi che avrebbero interrotta la serie dominante di triangoli neri. Questa seconda tinta è bruno-aranciata, mista con la nera presso i confini.

69. (Fig. 108, n. 9). Frammento esiguo di forte curva, ma di simili proporzioni pel disegno: triangolo con bordura a zig-zag e con fascia terminale; il tutto in un colore nerastro. Siccome le due bande accompagnano un solo lato del triangolo, che dovrebbe essere la base, v'è da dubitare che la figura dovesse essere rovesciata. Ingubbiatura fina nell'interno; conf. 70.

70. (Fig. 108, n. 11). Frammento coll'avanzo di un triangolo nerastro, pezzo che occupa un posto intermedio fra questo gruppo ed il precedente, avendo assunto un aspetto grigio verdastro da tutte le parti; esso del resto, sull'argilla che era molto chiara, ha una ingubbiatura deficiente in genere a queste due classi.

I cinque pezzi che seguono, 70-74, non danno luogo a discussione, coordinandosi senza difficoltà alla classe 27-46, tanto per la fattura, che per la tinta, che è in genere un *bruno-noce* in varie sfumature.

71. Frammento di una scodella rappresentante un pezzo al disotto del margine che porta un occhiello, anzi una larga sporgenza perforata in senso orizzontale. A ciascun lato di questa sporgenza vedesi un secondo piccolo buco finto, che si presenta rotto da un lato. Accanto a questa ansa sale, almeno nella parte conservata, un sistema di linee sottili a zig-zag (ne sono conservate due sole, ma dovevano essere di più) fino al margine, ove esso ricompare malgrado le varie rotture. La parte interna (fig. 110, n. 8) è più largamente decorata: un orlo largo poligonale accompagnato (ma senza precisione) da strisce più discrete, sembra circondare delle foglie diramate o divergenti a palmizi.

72. (Fig. 110, n. 7). Pezzo marginale di una coppa semisferica, con buco vicino all'orlo che è dipinto. Decorazione principale nell'interno: è una

larghissima fascia allargantesi a festone, sospesa dal margine, accompagnata da due linee sottili disopra e disotto. La parte esterna aveva semicerchi o archi concentrici attorno alla base o ad una linea, che avrebbe divisa la calotta del fondo dalla larga zona superiore.

73. (Fig. 110, n. 6). Pezzo più doppio di un grande vaso, forse della spalla. Dipintura bruna su fondo giallognolo. Sulla parte esterna, lievemente concava, corrono due bande un po' ricurve, mentre al disotto veggonsi messe, pare in contrapposizione, macchiette allungate, il tutto dipinto in maniera trascurata e con tinta deficiente. Inoltre v'è caduta una macchia di tinta più oscura.

74. (Fig. 110, n. 9). Piccolo frammento, forse di una scodella; di fuori veggonsi due strisce non perfettamente parallele, congiunte di sbieco con corte serpentine simili al n: 51.

I vasi a cui appartengono i frammenti 71-74, avevano una ingubbiatura giallognola, color crema; le coppe da ambedue i lati.

Ma accanto a tali fittili tornano sempre a galla altre classi che muovono dubbi di massima riguardo alla loro vera origine. E non trattasi più di imitazioni eseguite nell'impasto antico, come erano 53, 53 *bis* e tanti pezzi di Matera, bensì di lavori in argilla, che lasciano distinguere la mano perita e quella di un principiante.



Fig. 109.

75-79. (Fig. 109, n. 1-5). Quasi come nei numeri 65 e 66 si osserva qui nei numeri 75-79 che la medesima argilla viene lavorata con abilità o meno, e dipinta ora con sicurtà in un certo stile, ora in maniera puerile senza intelligenza per il motivo, atta soltanto a sporcare la cretaglia. Se veramente prodotti così mal fatti venivano prescelti per il commercio e per un lungo viaggio, sarebbe da maravigliarsi come modelli e copie evidenti, fatte dalla medesima pasta, abbiano trovata la loro strada fin qui per incontrarsi insieme in questo angolo del mondo antico. Certamente sarebbe più consentaneo presumere per tali lavori una fabbricazione qui sul luogo con indigeni, nuovi ancora per queste opere. Simili problemi s'impongono ad ogni passo; vi ritorneremo nel paragrafo prossimo.

I cinque pezzi in questione, a cui si associano poi altri due (80-81) per l'identità della decorazione, sono tutti di un'argilla fina giallognola e dipinti con lunghe foglie violette. I due pezzi meglio lavorati, 75-76, hanno anche la decorazione più accurata, formata da foglie appuntate che alternate pendono dalla gola del vaso o salgono verso essa. Negli altri tre, 77-79, meno regolari nella fattura, le foglie o non hanno alcun garbo distintivo e proprio dello stile, o rassomigliano piuttosto a macchie con molta tinta strofinata inutilmente negli spazi, defigurando anzichè decorando la superficie del vaso. Noto che qualcuno di questi pezzi contiene grani bianchi gessosi, come si trovano pure ma meno grossi, nella sostanza del n. 66.

Anche nel n. 75 si crede notare, come in altri, tracce del colore bruno aranciato, come se il coccio fosse stato nelle mani di un pittore o figulo del detto genere, a cui appartiene anche il lavoratore dei seguenti numeri 80-81.

80-81. (Fig. 107, n. 7 *bis*). La maniera di decorazione manifestata in quest'ultimo gruppo ed in altri pezzi meno conservati (che furono trovati fra le capanne), è nota per le isole greche e va illustrata con i seguenti due pezzi appartenuti ad un tipo vascolare già segnalato fra quei della Prima Stazione (pag. 47). Abbiamo qui un fascio, aperto verso l'imboccatura, di quelle larghe pennellate, che talora sono appuntate come foglie, talora no; simili gruppi, due o tre, adornavano, avendo lasciato un principio a sinistra, le parti sperdute intorno. Il pezzo inferiore, che è però di un altro esemplare simile (diametro massimo 0.13) è adorno di foglie più larghe, appuntate, che emergevano dal fondo in su: avanza un principio del fondo coll'ingrossamento della parete, da cui si desume che il vaso posava su di una base appianata.

L'argilla è nel secondo pezzo di un bel colore giallo, propriamente « terra di Siena bruciata »; quella del primo frammento dev'essere stata simile allo stato naturale, ma si è impallidita con una diversa cottura. In massima, la fattura, molto inferiore ai numeri 75-79, è rozza nel primo, più regolare, ma alquanto trascurata, anche nel secondo pezzo. La dipintura in ambedue i pezzi eseguita nella medesima tinta aranciata di ocra, sembra ugualmente più primitiva nel primo frammento che non nel secondo, ove le foglie sono ben appuntate ed inoltre tracciate prima nei contorni generali. Il gruppo 75-79 potrebbe anche rispecchiare uno stadio più maturo della industria figulina, tanto per il lavoro che per l'uso della tinta violetta, che osserviamo sulla roba schiettamente Mycenea, classe posteriore alla Cicladica. Ma forse le norme della cronologia assoluta non valgono qui, ove certi prodotti dell'Oriente greco saranno anche giunti da seconda mano ed ove tanto dipende dalla questione della imitazione paesana.

82. (Fig. 107, n. 4). Collo cilindrico di un simile vaso di tipo più sviluppato, pure lavorato a mano, ma attestante piuttosto speditezza che inabilità nel lavoro, specialmente per la pittura a larghe linee ondulate in tinta nerastra.

Seguono sei pezzi di varia qualità dipinti in *rosso*.

83. (Fig. 110, n. 1). Pezzo di una grande scodella, del diametro superiore di 35 cent., ma relativamente sottile, con margine acuminato. Circa 3 cent. al disotto del margine si veggono due occhielli, o sporgenze perforate verticalmente, a qualche distanza. La decorazione è verticale, con larghe fasce rosse accompagnate da alcune fine brune; identica nell'interno (fig. 107, n. 14), ove inoltre si vedono sul campo chiaro due linee rosse ad angolo attaccate al margine ed i rifinimenti di un secondo paio ideato al disopra. Il color rosso è poco denso, lasciando scorgere le tracce del pennello. La fattura generale con l'ingubbiatura gialla era più fina che ora non appare per i danni cagionati dal fuoco.

84. (Fig. 110, n. 5). Pezzo marginale di una simile scodella larghissima, sottile e con parete più dritta. Di fuori si osserva la stessa pittura rossa a fasce verticali, lasciando fra esse vedere l'ingubbiatura lucida, quasi di color giallo uovo; quella dell'interno è più pallida del solito colore: il disegno colà differente dal primo, portava le fasce orlate da linee fine in svariate direzioni, in parte molto oblique, lasciando maggiori spazi fra di esse.

2, 4 1 3, 5



6 7 8 9

Fig. 110.

85. (Fig. 110, n. 4). È il piccolo pezzo forse di una simile scodella ma meno grande. L'argilla del rosso delle fasce, che sono meno larghe, e, più o meno, la tinta scura delle linee di contorno lasciano riconoscere la medesima fattura; nonchè la ingubbiatura pastosa dell'esterno (che minaccia di scrostarsi), come nel pezzo precedente, presentandosi però di color biancastro. — Vi sono parecchie macchie di tinta sul rovescio. Non saprei dire, se la punta di tinta nera che si vede sulla faccia bianca a destra sia una macchia o un avanzo di dipintura.

86, 87. (Fig. 110, n. 2, 3). 88 [1]. Sono manichi di tre grandi tazze diverse (per la forma cfr. 90), coloriti in maniera abbastanza trascurata in nero

[1] 88, avanzo molto meschino che non è raffigurato.

ed una pessima tinta rossa, che in parte è scomparsa, in parte, forse per decomposizione posteriore, si è scomposta in polvere. La pittura di serpentine nere fra bordi rossi, sta una volta orizzontalmente, un'altra volta in senso verticale.

A tazze di vario genere appartengono i pezzi seguenti, tutti conservanti il manico se non altro.

89. Manico (col pezzo aderente della parete) largo cent. 4-4 $^1/_2$; di una delle grandi tazze che si trovano in vari tipi a Matera; fina fattura con scarse tracce di pittura in color aranciato misto con un altro più scuro.

90. (Fig. 107, n. 15). Manico di una simile tazza grande, largo 5 cent., di finissima fattura, associantesi a quelle Materane (fig. 117, 118) anche per la decorazione, in color matto bruno, con lieve tendenza al violetto; zig-zag rinchiuso in due strie, messo quale fregio orizzontale sulla parte superiore. Un simile fregio esisteva nell'interno vicino alla bocca.

91. (Fig. 107, n. 13). Pezzo di un manico sottile, largo 4 $^1/_2$ cent., di fattura simile ai numeri 89 e 90, con tracce della stessa tinta. Esso ha una sporgenza plastica alta quasi 2 cent., simile ad una testa di animale con la bocca aperta. Non riconosce subito l'oggetto chi non ha avuto l'occasione di vedere i rinvenimenti di Matera. Colà una delle grandi anse ha sul dorso un bottone tondo con un'altra sporgenza rettangolare, tripartita come un libro aperto. E simili bottoni di forma molto svariata sono frequenti sulle anse dei vasi importati a Matera.

92. (Fig. 107, n. 5). E devo in questo complesso, non trovando posto più opportuno, presentare il n. 92: un pezzo della solita argilla fina ad ingubbiatura giallognola, che, foggiato più o meno come un manico, ma con un solo punto di attacco, essendo l'altro capo libero, potrebbe forse essere una delle tante emergenze fantastiche. Esso oggetto, alto 3 cent. e sporgente 2 $^1/_2$, dà l'idea delle gambe chiuse di una persona seduta, che rattira i piedi sotto la sedia; al posto dei piedi v'è una rottura; ma nel davanti solo, rimanendo il piano inferiore. Ai lati queste gambe sono appianate, nel davanti la superficie con piccoli tratti punzecchiati ha ricevuto un aspetto ruvido come le gambe pelose di una scimmia. Mentre si induce da varii indizii, che non sia veramente da intendersi una figura a gambe simili alle umane, domanderei, salvo nuova luce da venire coll'accrescimento del materiale, se l'oggetto non possa rappresentare le corna di una capra, camoscio, o simile; ma senza volermi riferire ai numerosi pezzi che a Matera portano sul manico una testa di bue, sempre a corna brevissime appena

accennate. Intanto si può rammentare quell'ansa a tronco di un pugno umano, che ha le dita indicate in una simile maniera, dividendosi la massa come con incisione a coltello (tav. III 14, § 18).

93. È il pezzo di un grosso manico, largo 5 ½ cent., di fattura un po' ordinaria. La superficie molto corrosa è con la pittura divisa di sbieco in due campi. La grande parte, forse due terzi, è tinta a color bruno-violetto, il resto libero, separato con una linea obliqua di simile tinta, ma più scura. Al medesimo vaso o ad uno simile, debbono appartenere i pezzi 94, 94 *bis*. Invece il pezzo munito del num. 94 *ter* è di un altro genere, fatto indubbiamente nel Pulo stesso colla pasta e nella maniera ivi solita; e in comprova basta notare nell'interno la grossa rivestitura nera lucida screpolata, la pittura ordinaria color mattone, tinta da qualche parte in quel bruno-violetto, che, come l'uso di altre tinte, era dovuta alle industrie forestiere.

95. Manico di una tazza meno fina e più piccola del n. 93, frammentato sul lato destro, danneggiato anche nel lato sinistro, che appare adesso con una insenatura: nel mezzo una fascia verticale rossa.

96. (Fig. 104). Presenta il pezzo di una tazza fina col manico. Questo frammento è troppo pieno di macchie color nero e arancio per lasciar discernere della pittura altro che una stria scura sotto il labbro e un zigzag avente principio dal manico a sinistra. Questa tazza è meno grande di quelle Materane e di forma semplice, senza il labbro largo ripiegato.

97. (Fig. 105). Anche questo pezzo alto di 4 ½ cm. fu inserito sopra per l'illustrazione delle tazze e tazzine importate, sebbene esso non potrebbe trovare compagnia più eterogenea, che quei campioni di finissime ceramiche. Esso è di pasta o argilla grigia, lavorato a mano, a stento imitando la sottigliezza di quei fittili, ma riuscito poco regolare nella forma e nella superficie, la quale è di fuori tinta in color bruno-aranciato. Vi sono tracce di fuoco sotto il manico.

Rimangono del materiale dipinto del Pulo cinque pezzi fra sè disparati, che non si collegano comodamente con l'uno o l'altro gruppo descritto.

98. (Fig. 107, n. 6). Si associerebbe tutt'al più per il tipo vasculare alle coppe e tazze di fina fattura, delle quali anche qui abbiamo un pezzo sottile marginale col labbro acuminato, mentre l'aspetto della superficie e della tinta di pittura differiscono tanto da ricordare addirittura i vasi molto posteriori messapici dell'Apulia centrale, i quali però non conobbero un si-

mile disegno. L' interno era in tutto o in parte coperto di una matta tinta nera, l'esterno decorato colla medesima sul fondo crema: si vede attaccato alla bocca, anzi alla banda dipintavi un sistema verticale di grandi zig-zag, motivo già trovato parecchie volte, che ricorda qui però, per le sue proporzioni, certi vasi incisi delle capanne.

99. (Fig. 107, n. 10). Pezzo meno sottile, che apparteneva ad un vaso del diametro di cm. 23-25. La fattura è più o meno identica alla roba rimanente, sebbene la superficie una volta rivestita della solita ingubbiatura fina appaia oggi di un colore alterato, un po' sporco. Ma non era possibile di distinguere nella fotografia i particolari del pezzo, che perciò dovetti riprodurre mediante disegno. Pare che si sia servito del *compasso*, e per le fasce orizzontali dell'appoggio della ruota, anche questo un fatto non notato nelle altre stoviglie. Si vede un arco o semicerchio con piccole finestre dentro (quadretti a cancello), circondato al di sotto da una massa compatta, frastagliata ad arco, probabilmente a pizzi, nel modo solito dello stile maturo geometrico, che confonde gli estremi archi del sistema concentrico con la base stessa. L'idea che vi sia stato un cerchio intiero mi pare poco verosimile, prima perchè esso disegno, con il cerchio sottile interno, avrebbe portato delle difficoltà enormi per raggiungere una precisione come nel presente pezzo; poi, perchè le piccole finestre, che allora, date le misure, sarebbero state in tre, disdicono per la loro forma alta e bislunga tale disposizione, mentre in due potevano benissimo stare al loro posto, come altre figure che nell'Apulia posteriore troviamo inserite negli archi compatti [1].

100. (Fig. 107, n. 12). Frammento pure di buona fattura di argilla rossiccia in qualche parte, che offre delle fasce tirate con la ruota, dalle quali pendono piccoli svolazzi a forma di un sigma a tre aste, un po' compresso al disotto. La tinta di un violetto scuro è a vernice, ma tutta differente, come la fattura, dal frammento n. 17. La convessità delle strie ci costringe a presumere che il pezzo non sia lontano dall'imboccatura del vaso e più precisamente appartenga alla spalla di un'hydria [2] che aveva alla rottura esterna un diametro di 25 cm. Chiudendo dunque la bocca con tappo si potevano tirare le fasce anche col compasso poggiato sul tappo medesimo.

---

[1] Conf. Bari, Mus. Prov. 4028. 1548. Berlin. 3910.

[2] Cf. per la forma supposta *La ceram. preellen.* Mitth. d. Arch. Inst. Rom., XIV p. 80, 61.

101. Questo pezzo, di fattura simile al 100, ha una fascia nerastra (color misto con bruno) sulla spalla, con la quale è conservato lo spigolo della parete del vaso. Il diametro a quel punto sarà stato di quasi 25 cm. La fascia, più larga di quelle del n. 100, è tirata, o a mezzo della ruota o col compasso, nella direzione testè indicata. La tinta, che forse qualcuno potrebbe prendere per vernice, non lo è; essa, malgrado l'intonazione più forte, non differisce da quella applicata in altri frammenti meno conservati.

Se con questi campioni abbiamo già toccata un'arte che prelude, sia pure a qualche distanza, allo stile geometrico Appulo [1], coll'ultimo pezzo rimanente si torna a classi molto anteriori.

102. (Fig. 107, n. 1). È questo un gran pezzo marginale, diam. superiore 10-11 cm., di una pignattina come quelle dei numeri 55-58, che si allargava al disotto dell'occhiello verticale aderente al labbro spianato. Il materiale non sottile, ma omogeneo nella fattura, fu fornito da un'argilla depurata grigia, non dissimile a quella della cretaglia delle capanne (classe progredita). La parte esterna è ora imbianchita da un fino strato calcareo, che nasconde in qualche punto anche la decorazione (resa ostensibile qui mediante disegno), la quale è assai speciale. Due forti linee incrociate come un χ greco sono lateralmente accompagnate da cinque sottili linee spezzate ad angoli ottusi, il tutto addensato in un sistema, mentre gli angoli acuti sopra e sotto restano liberi. Questa figura, conservata due volte, doveva ripetersi quattro volte attorno al vaso. La piccola ansa ad occhiello resta nel mezzo con due strisce verticali vicino ad essa. Anche il margine offre tracce di pittura, sempre in una tinta opaca, adesso anche sbiadita e di difficile determinazione. — Quantunque semplice sia lo schema principale della dipintura, esso non pare frequente negli stili della Grecia; e qualche cosa di somigliante, ma non identica, conosco soltanto degli strati antichissimi dell'isola Aegina [2]. Più simile sarebbe il disegno da cui dipende l'ornamento a cordone di un vaso trovato nella grotta della Pertosa [3] e quello che spesso si presenta nelle pitture delle stazioni eneolitiche del fiume Alt presso Kronstadt in Transilvania (cfr. p. 180, 5).

---

[1] Si confrontino anche sul rovescio di n. 83, fig. 107, n. 14 gli appendici caratteristici con quei dei vasi della Daunia. C'è però da notare per n. 98 segg. che l'ingubbiatura applicata alla superficie di quei pezzi è cosa rimasta estranea all'arte appula geometrica.

[2] Ἐφημερὶς ἀρχ, 1895, tav. X 4.

[3] *Mon. d. L.*, IX, 574, fig. 25. Anche il motivo dipinto su di un bicchiere biansato di Castelluccio (I epoca Sicula, *Bull. Pal. It.*, XVIII, tav. III 8 a), sembra riferirsi ad un simile schema.

Nel *campo* soprastante (stazione delle capanne) raccolsi pure una grande quantità di frammenti dipinti. Ecco i pezzi principali, continuando i numeri d'ordine:

103. (Tav. col. 16). Pezzo di pignatta allargantesi prima insensibilmente, e poi (3-4 cm. più sotto) un poco di più. Margine acuminato con buco vicino e larga fascia dipinta in rosso-bruno, donde si estendono in giù delle strie, alcune oblique, altre più dritte con qualche linea di congiunzione, tutte doppie non più di un fuscello di paglia, eseguite senza molta cura e con tinta deficiente nel pennello. Il diametro della bocca sarà stato di 8-9 cm.

104. (Tav. col. 12). È questo il secondo esemplare (conf. 54) di una classe di vasi abbondante a Matera, in cui spiccano i sistemi di piccoli triangoli colorati alternati con fini tratti lineari. Il presente pezzo è della stessa fattura figulina, ma di un altro vaso. Come nel 54, le tracce della ruota sono irreperibili nell'interno; nè possiamo aggiustare la posizione del disegno esterno a norma del margine, che era conservato parzialmente in quel frammento. Avvicinando intanto i due pezzi, si crede notare un simile movimento, assegnando però un posto più basso al secondo; e in tale ipotesi la decorazione sarebbe verticale. Eccone i particolari: nel mezzo una linea semplice dritta, a sinistra una fila di triangoli senza contorni e senza base delineata, a destra, più vicino, una linea parallela con avanzi di triangoli pieni, ma più bassi, accompagnati da tutto un sistema di linee oblique, parallele. Tutte le linee sono di estrema finezza e precisione, quasi come fatte a penna e tirate con la riga; le parti colorate invece, prive di contorni, mostrano trascuratezza.

105. (Tav. col. 9). Pezzo di un vaso sottile di eccellente fattura. L'argilla nell'interno di color rosa, è rivestita di una fine ingubbiatura, che una volta era forse più giallognola e meno sbiadita che adesso. Sulla superficie, che in qualche parte conserva ancora un po' del lucido originale, eran dipinte in vivace color bruno matto dei grandi sistemi triangolari piuttosto fitti, con la specialità però di far alternare sistemi completi con semplici parallele: di modo che nel più grande si innesta un altro triangolo con due parallele interne, l'ultima delle quali poi comincia di nuovo a formare sistemi bilaterali o triangolari, secondo la natura della parte perduta del vaso. Al disopra si scorge una linea in non perfetto parallelismo col rimanente. Tutte le linee sono sottili e tirate da mano ferma e pratica. Dello stesso genere doveva essere un vaso importato a Matera rinvenuto nella Grotta dei Pipistrelli.

106. (Fig. 107. n. 9). Frammento di argilla color rosa, coperta esternamente da una tinta (o ingubbiatura?) pallida, sulla quale si riscontrano scarsi avanzi di decorazione: una linea dritta e uno zig-zag in bruno-scuro.

107. (Fig. 107, n. 11). Pezzo di argilla pallida con superficie un po' sciupata. La pittura è in una tinta che sembra identica alla precedente: e rappresenta una fascia larga, poi tre strie fine e ad una certa distanza altre tre; i due sistemi sono congiunti a qualche punto da due (o più) linee oblique, che, se non m'inganna lo stato corroso della superficie, erano spezzate. Ben si potrebbe ritenere che tutti questi sistemi lineari correvano in senso orizzontale. Ma se le tracce della ruota visibili in ambedue i lati indicano la orizzontale, il disegno stava verticalmente, anzi obliquamente dalla destra in giù.

108. (Fig. 107, n. 8). Oggetto assai speciale rappresentante il manico compatto di un vaso foggiato da una fetta rettangolare (alt. 3 cm.), allargantesi un po' in su (4 cm.). Lo spessore è appena di un centimetro. Il margine, leggermente convesso verso i lati, è piano ed ha un lieve aggetto con piccoli intacchi a differenza della « ansa a spatola » italica; probabilmente esso si ruppe proprio al punto ove era attaccato, sormontando, come nelle tazze materane, un manico ad anello (cfr. p. 112). Più in basso vi sono due fori di fronte, sui quali passa via la pittura di linee oblique (tre), come nell'idolo miceneo di Taranto[1]; tali linee corrono dalla parte sinistra di sopra verso l'angolo destro inferiore, ove l'oggetto è rotto, conservando però una linea dipinta orizzontale. La pittura a righe oblique, meno la linea orizzontale, ricorre sul rovescio. L'argilla, che non è proprio quella dei migliori fittili di questi scavi, ha assunta alla superficie un color grigio-verdastro con varie macchie. La pittura che copre anche il margine ed i lati è nerastra a tinta matta.

109. Frammento sottile di argilla chiara depurata, con ingubbiatura fina; offre una larga zona tinta in color vivace giallo, come limone o zafferano; la tinta è però secca, di poca consistenza e appare adesso come una polvere sparsa largamente.

110. (Tav. col. 10). Frammento di una coppa emisferica di argilla scuro-grigia, lucida; esso presenta l'avanzo di un ornamento trapezoidale, dipinto con una tinta scura nello spazio interno e con violetto alla cornice che lo circonda a poca distanza. L'importanza dell'oggetto sta nel fatto di

---

[1] *Bull. Pal. It.*, XXVI, 1900, p. 286, 1 (Quagliati).

essere, malgrado la pittura, un vaso monocromo, in nulla differente dai manufatti maturi delle capanne, se non nella estrema sottigliezza, eguale al vetro, che per quanto veggo, è raggiunta da pochi degl' innumerevoli pezzi privi di pittura. La parte interna del vaso, almeno in questo frammento, è annerita dal fuoco, mentre altri pezzi offrono la superficie intatta.

111. Anche questo pezzo sottile rappresenta in qualche modo il principio monocromo unito alla pittura: esso è in sostanza di argilla scura, con elementi bruni di ocra (apparenti nella frattura sporco-grigia), ma con una superficie nera lucida da ambedue i lati. Sull'esterno si osserva una stretta zona rosso-vino, in una tinta leggera, poco resistente, fra due righe parallele, incise con poca accuratezza nella superficie. Un'altra linea graffita correva divergente in un punto più basso. Per la sottigliezza e tutta la fattura figulina il pezzo si pone fuori della ceramica paesana.

La massa dei pezzi dipinti venuti alla luce in questo campo, una sessantina incirca, si associa per l'argilla, fattura (sempre a ruota) e pittura perfettamente alla serie 27-46 con le sue fasce larghe, rosse o bruno-noce, che talora finiscono all'improviso. Questi rottami esteri trovati fra le capanne, sono per lo più mal ridotti, ma non tanto da non lasciar intravedere che essi facevano parte proprio di questa serie, i cui avanzi apparvero giù nel Pulo: di qui il nostro diritto di riferire almeno questi ultimi pezzi 27-46 alla stazione superiore, essendo del tutto inverosimile la via contraria della migrazione. Dicasi altrettanto di qualche altro frammento senza decorazione, che deve in modo ineccepibile appartenere a parti non dipinte dei vasi enumerati sopra del Pulo; ed altrettanto deve dirsi probabilmente del n. 54, rappresentante di una maniera specialissima, identica con quella del n. 104; nonchè infine delle matrici (§ 10) per fondere stagni per i disegni già caratterizzati di questo genere peculiare, da studiarsi a Matera: conseguenza che trarremo con tanta minore esitazione, per quanto quelle forme dovevano servire anche, secondo fu esposto sopra, per creare i fili di metallo adoperati per gli ornati impressi della stazione superiore (§ 8).

§ 18. — Fittili senza pittura.

Cretaglia pettinata. — Dagli scavi di Hissarlik [1], e specialmente dallo strato VI coetaneo alla civiltà micenea [2], si conosce una classe di ceramica grezza decorata a solchi paralleli che in movimento ondulante sono incisi nella creta molle a mezzo di uno strumento dentato. Di questo genere, che perdura del resto per tutta l'antichità fino ad epoca bassa, raccolsi alcuni pezzi a Molfetta, ai quali pezzi significanti si associa una quantità di altri frammenti dei medesimi vasi, ma privi di decorazione e perciò soggetti ad essere trascurati, se non addirittura gittati via come recenti. Altrove, p. es. nella grotta del Tacchito, in agro di Caggiano (nel Salernitano), tali sistemi di solchi ondulati si trovano imitati, a graffiatura irregolare senza pettine.

Comincio un nuovo ordine di numeri per questo paragrafo.

1. (Fig. 111 n. 3) Frammento del margine, ingrossato verso il labbro, che formava un aggetto di pochi millimetri. Sul fronte si vede un sistema largo un centimetro di sei parallele solcate ondulatamente. Il vaso è di argilla depurata chiara, di un color pallido difficile a determinarsi; aveva un diametro di circa 20 centimetri, almeno a questa parte superiore, che era piuttosto sottile e formava forse, come in altri casi, il collo cilindrico di un'anfora più grande. Esso era coverto da un'ingubbiatura gialla luccicante.

2. (Fig. 111 n. 2) Frammento sottile di simile argilla, con sette o più solchi paralleli rettilinei, che formavano una fascia (adesso larga 16 millimetri) orizzontale, in corrispondenza delle tracce precise del tornio, visibili internamente.

3. (Fig. 111 n. 4) Pezzo marginale di un vaso grande (diam. ± 50 cm.), forse di una terrina, di parete più sottile in giù, ma con doppio labbro

---

[1] Schliemann, *Ilios*, n. 53, 54 ed. ted.

[2] Dörpfeld, *Troja u. Ilion*, I, 294 seg.

ed aggetto largo 2 $^{1}/_{2}$-3 cm., sul quale si protraeva a lunghe curve un sistema (largh. 16 mm.) di sette solchi. L'argilla è come nei precedenti lavorata accuratamente alla ruota.



Fig. 111.

4. (Fig. 111 n. 1) Frammento parietale di un grande vaso di argilla rossa senza sicuri avanzi di ingubbiatura. Il corpo del vaso era attraversato da una fascia pettinata, larga 2 cm., di 12 righe, che si muoveva a grandi ed alte ondulazioni; tanto, che l'avanzo ha l'apparenza di cerchi o semicerchi, ma in fine con un esame più preciso si nota il cambiamento nel senso della doppia curva.

Tutti questi pezzi e quei consimili senza ornati furono rinvenuti nel campo, cioè nella stazione I, ove destano un interesse speciale per la presenza dei vasi indigeni impressi a piccoli pettini di simile larghezza (cfr. tav. VI 7, 8, 10). E sarebbe a notare un simile principio di lavorazione anche se la pettinatura si fosse eseguita, almeno per i sistemi larghi, con rotelle unite, o cilindri dentati, invece di un piccolo rastrello, o istrumento formato da un pettine a lungo manico.

In quanto alla forma dei grandi vasi in questione, di cui frammenti grezzi si trovano pure giù nel Pulo, un collo (fig. 111 *bis*) fu scoperto sul campo vicino alle prime due tombe (cfr. p. 48). Esso ha la forma schiettamente cilindrica delle grandi anfore cipriote, e malgrado un diametro di 17 $^{1}/_{2}$ cm. e l'altezza di cm. 14, esso è di grande sottigliezza e di quella precisione che si raggiunse soltanto a mezzo del tornio, sebbene le tracce di questo non sono facili a rinvenirsi. Il margine ha lo stretto labbro rivoltato, ma più sottile e semplice degli altri esemplari. Il collo di un simile vaso sottile, ma di dimensioni minori (diam. 11, alt. 6), fu trovato a Matera; esso ha un corto labbro appiattito con sporgenze laterali, perforate, e più basso vicino al corpo (di cui rimane un avanzo) un buco — probabilmente

ve n'era uno da ciascun lato. La fabbrica per l'abbondante materiale simile può ritenersi estera, mentre il pezzo molfettese dalla pasta e manufattura si qualifica piuttosto copia paesana del tipo estero.

Vasi a smalto. — Sono pochi ma notevoli i pezzi di vasi rivestiti di uno smalto. Ve ne sono in verde, biancastro, violetto e bruno. Il bianco, per effetto della combustione, in qualche pezzo bruciato ha preso parzialmente una tinta più scura. Accanto ad altri pezzi meno fini si crede distinguere un fondo di coppa appianato gradualmente a zone. Ricordo che l'importazione di vasi orientali a smalto, la quale sul lato tirrenico avvenne più tardi, rispecchiata per noi dalle imitazioni paesane in impasto imbianchito (sec. VIII-VII) [1], fu ripresa in Apulia molti secoli dopo, come attestano gli esemplari — coppe sferiche — scavati a Ruvo [2] e a Canosa [3]. Altri vasi più spaziosi erano smaltati in color violetto e bruno-cupreo; e per l'argilla e la fattura precisa con tracce del tornio fitte più o meno sottili, ma sempre parallele, nonchè per la foggia del labbro, arieggiano la stoviglia pettinata. Ecco i pochi campioni di questo tipo:

6. (Fig. 32 p. 70) Frammento marginale di un grande vaso (diam. 23 cm.) con labbro doppio, producendo con la sua grossezza una rigonfiatura nella parte interna, mentre nella parte esterna si presenta quasi cilindrico; particolare che era, per quanto poco appariscente, anche accennato nel n. 3. La parete stessa del vaso verso giù assume anche qui una relativa sottigliezza. Lo smalto da ambedue i lati è bruno-ramigno.



Fig. 111 bis.

7. Frammento del piede di un vaso, col-

[1] Cfr. Barnabei, *Mon. d. Linc.*, IV, p. 261.

[2] Museo Jatta, n. 1620, 1621, 1622.

[3] Museo prov. di Bari, 3325, 3639; *Notizie degli scavi*, 1898, fig. 6 e pag. 214; il secondo esemplare è quello menzionato; ivi., pag. 215, 2.

l'angolo della parete. Smaltato internamente in violetto, e di fuori con ingubbiatura gialla, che è sciupata, ma non si sfoglia come lo smalto.

8. Frammento forse della spalla di un vaso. Internamente ha smalto violetto: di fuori ingubbiatura gialla interrotta da una zona o fascia, ove la superficie, invece di essere dipinta, come appare dapprima, è corrosa, forse per un movimento intempestivo della ruota stessa, oppure preparata in modo inadatto per la pittura. Difatti una seconda fascia stretta, più interna, mostra tinta scura, ma non fu mai compiuta.

9. Pezzo marginale, con labbro doppio profilato nella maniera già osservata (cfr. 3, 6), con parete sottile, malgrado un diametro di poco minore che nel n. 6. Benchè rivestito di color giallo solo, senza smalto, il frammento non può venir separato da tutta questa serie di prodotti esotici, alla quale poi si associa da sè qualche pezzo (10) privo di colore, ma di forma caratteristica e con quelle qualità tecniche che difettano in ambedue le stazioni.

11. (Tav. III 20). Questo pezzo a smalto verde nell'interno, è dell'angolo fra il fondo e la parete; la creta è rossiccia, il verde è piuttosto ordinario vegetale. Malgrado l'apparenza meschina, questo frammento assume un'importanza non comune per il segno graffitovi prima della verniciatura ed anche della cottura finale, che è una lettera conosciuta sui vasi e monumenti micenei della stessa epoca [1]. Esso venne con tratti fermi e forti inciso nell'argilla ancora molle e, a quanto pare, riempito di color bianco. — Del resto non è questa l'unica iscrizione micenea scoperta sul luogo. Vi è un coccio grigio (p. 123 n.) di un grosso vaso monocromo del secondo periodo del villaggio, che conserva in massima tre segni graffiti, con alcuni piccoli tratti appresso, forse l'avanzo di una epigrafe alquanto più lunga, pezzo che è riprodotto due volte nella fig. 112. Salvo qualche piccolezza che con un materiale più ampio di riscontro si leggerà forse in modo più preciso ancora, si conoscono subito i caratteri della scrittura micenea, confrontando p. es. le epigrafi ed i graffiti di Phaistos editi dal Pernier, *Mon. d. Linc.*, XIII, fig. 11, 15, 43 n. 8-9.

I frammenti dei vasi smaltati si raccolsero in parte nel campo di sopra, in minor parte giù nello sprofondamento, ove esse però perdono il loro significato storico. Giacchè la ceramica del Pulo a politura non ci ha a che vedere con quest'arte figulina, il di cui segreto rimase sconosciuto quasi

---

[1] Tsountas e Manatt, *The Mycenean age*, p. 283, 285, Evans. *Cretan pictografs*, pl. II 2, 7.

fino all'epoca alessandrina. La stazione superiore però offre proprio nella classe primitiva, malgrado una civiltà rozza, lo spettacolo meraviglioso di possedere una ingubbiatura superiore a tutte le ceramiche preistoriche — di quelle dei dolmen non conosco che pochi campioni insufficienti — la quale con la superficie artificiale, pastosa e liscia, raggiunge quasi l'effetto dello smalto. E nello stadio più maturo della stazione si trovano ivi copiati in impasto locale tanti tipi provetti e con essi anche quei profili di vasi con labbro doppio, massiccio, aggettante sul collo dritto cilindrico; accenno al



Fig. 112.

tipo n. 13, p. 70, che sebbene appartenente ad un vaso massiccio, e allo stesso tempo più svelto, pure entra nello stesso ordine d'idee stilistiche, e che — esso stesso o il suo modello — non poteva trarre origine da altri che dai vasi or ora descritti [1].

Stoviglia rossa e gialla. — Altri colori in cui si presenta la stoviglia straniera sono il rosso ed il giallo; questi però non a smalto, ma entrambi in bellissima ingubbiatura liscia e lucida, con una superficie del vaso nella quale a stento si scoprono le tracce dell'imbrunitoio e meno ancora quelle del tornio. Scarsissimi sono i frammenti in un rosso vivace; dei quali alcuni pezzi vennero riportati sopra (§ 17 n. 14, 15). Belli effetti si ottenevano coll'alternare il rosso col giallo (§ 17 n. 16), e forse anche il giallo col violetto, che abbiamo finora soltanto su diversi lati di una coppa perforata. La tinta è applicata a semplice bagno, dato probabilmente ai pezzi lavorati al tornio; altre volte, come già notai, si nota un lavoro manuale col lisciatoio. Qualche pezzo rosso, che offre una specialità, ricorderò appresso (p. 171).

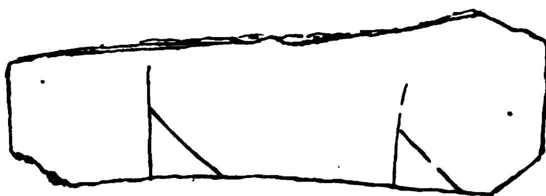
Fra la roba *gialla,* la cui calda intonazione fu già ammirata in vari esemplari con e senza l'aggiunta di pittura in altri colori matti (§ 17 n. 9, 11-13), sono alcuni particolari che meritano essere rilevati.

---

[1] Alcuni pezzi di queste ceramiche offrono nell'interno una ingubbiatura di colore violetto chiaro, che fa l'effetto di un intonaco sottilissimo dato a pennello.

12. Vi è (p. 75 n. 20) un'ansa perforata (tav. III 14), la quale ha la foggia di una mano chiusa a pugno, o vuole almeno darne un'idea: le quattro dita fin ad oltre l'articolazione mediana sono compresse con semplice divisione del piano ed animate con linee impresse sotto l'articolazione superiore, o sopra la mediana. Il pollice non è indicato; ma al di sopra l'illusione di una mano è continuata con un pezzo dell'avambraccio che finisce arrotondato. Del resto il concetto formale dell'ansa riflette quel tipo piegato ad angolo proprio dei manufatti rozzi indigeni. La perforazione si allarga regolarmente all'infuori, come nell'ansa tubiforme (pag. 101).

Esaminando poi da vicino i più bei pezzi gialli di finissima fattura, lavorati a tornio, le cui tracce sono visibili nell'interno nudo e talvolta anche al di fuori, si scoprono sulla superficie lucida dei segni identici messi a distanza regolare e nella stessa direzione.


Fig. 113 — tav. III, 17.

13. (Fig. 113 — tav. III, 17). Su questo pezzo i segni suaccennati sono graffiti con una punta finissima e, malgrado la sveltezza dei tratti, senza fare screpolare la superficie. Hanno la forma di un |>, cioè di un delta, con un lato allungato.

14. Altro pezzo che porta inciso in questa maniera, quasi invisibile, un segno rassomigliante ad un T greco con curvatura dell'asta verticale: segno che si trova simile nelle iscrizioni cretensi dell'epoca [1].

Il primo disegno ci è famigliare pei vasi dipinti comparsi a Matera di fabbrica estera; accenno specialmente ad un frammento inedito dipinto in color vinoso, con quei piccoli triangoli allungati in un lato. Si ricorderà in questa occasione il n. 10 dei pezzi dipinti (cfr. § 17), con incisioni fatte nella stessa maniera ferma e delicata, senza lesione della vernice [2] circostante.

Ora è interessante osservare certi fenomeni che si verificano per questi prodotti stranieri nel loro contatto con la industria locale.

15. Richiamo dapprima l'attenzione su un frammento piuttosto doppio, di fattura rozza in impasto locale, ma verniciato in quel giallo profondo, ca-

---

[1] Pernier, *Mon. d. L.*, XIII, 1903, fig. 8.

[2] Vernice non nel senso speciale tecnico.

ratteristico. Vi era sulla superficie lucida inciso un segno ⊤V con i soliti tratti fermi e precisi, riconoscibili malgrado una parziale distruzione. Allo stesso tempo però scorgemmo dei tratti grossi, alcuni scabrosi, altri più dritti, graffiti rozzamente con una stecca, alla maniera primitiva delle capanne; cf. fig. 21, tav. VI 14. E quel che ci sorprende di più è che, sebbene con questa operazione la vernice gialla fosse stata asportata dagl'incavi, pure i margini del solco si mostrano elevati, il che non poteva avverarsi se non supponendo che i solchi venissero eseguiti quando l'argilla non si era ancora indurita completamente. Sta dunque il fatto che il vaso fu lavorato sul luogo, pur portando i segni, direi quasi la firma, degli stranieri!

Vi sono poi di più (fig. 89 p. 128) alcuni pezzi di fattura assolutamente identica, ma lavorati in creta depurata nella maniera perfettissima dei figuli stranieri: uno ha la tinta rosea, applicata a bagno, due sono lucidi gialli, e un quarto è grigio in una creta simile a quella del paese, ma depurata, e con due strie nere nella parte interna. Ora, tutti questi pezzi offrono incisioni, anzi solchi a zig-zag (cfr. fig. e tav. citate avanti), e impressi nella creta umida con molta precisione e sveltezza. I tratti sono forse un poco meno lunghi che non sogliono essere quelli simili delle stoviglie locali. Uno dei pezzi gialli, quello perforato, lascia notare una certa differenza: invece di due sole file parallele che lasciavano libero il resto o gran parte del fondo del vaso, vi sono varie serie di questi tratti fitte e mal segregate, senza mantenere la orizzontale; inoltre gli stessi sono incisi, a quel che sembra, davanti all'oggetto stesso, incidendo la superficie quando il vaso era già indurito, oppure, ciò che è più probabile, con meno abilità e delicatezza. In questo caso si potrebbe scorgere la mano di un apprendista che ripeteva il lavoro del maestro: lavoro del resto perfettamente uguale alla maniera notata sulla creta grezza nel primo periodo materano (fig. 91 p. 129).

In ogni ipotesi il contatto delle due industrie, della straniera e della indigena, non è meno manifesto che nel caso segnalato prima, e ciò così nel caso che gli stranieri compissero la fattura figulina sola, come se curassero anche la decorazione, e così se decorassero alcuni di questi vasi come se li decorassero tutti; tanto vero che in più di un caso si servirono perfino della terra grigia usata nel secondo stadio delle capanne (cfr. fig. 112).

Risulta dunque la presenza di stranieri in questa stazione neolitica, e proprio di quelli che fabbricavano o importavano una parte dei vasi dipinti. E tal fatto memorabile va confortato da altre circostanze. Un gran

numero dei frammenti dipinti offre delle macchie di tinta gialla, color aranciato, e ciò non solo sulle due facce, bensì spessissimo aderenti al margine della frattura. Questi vasi, che non potevano per la sottigliezza essere importati in pezzi quale zavorra e raccolti poi in un sol posto, si dovettero rompere qui in un ambiente ove si lavorava con quella tinta da pittura. Ad onta di dire cosa superflua, rilevo che il colore non può provenire da crema d'argilla e da semplici lavori figulini, e che tal colore non c'entra nella industria locale nè della prima epoca, nè della seconda, che lavora nella maniera grigia-nera con accanto alcuni prodotti ordinari, del tutto monocroma, senza quel colore speciale. Si tratta invece di vera tinta di pittura e proprio di quella che vedemmo applicata su molti vasi dipinti.

La conclusione verso la quale veniamo spinti è di constatare la presenza più che occasionale di forestieri, l'intervento continuato di un elemento eterogeneo. E che vi sarebbe di inverosimile in tale ipotesi dopo che venne documentata con le stampiglie l'esistenza nel paese di una pittura vascolare identica a quella i cui prodotti giunsero a Taranto e a Matera? Si confronti la nostra fig. 114 *bis* con tav. III 13.

Riconosciuto una volta questo stato di cose, s'illuminano ad un tratto molti fenomeni impressionanti in questa stazione superiore del Pulo. Così l'uso di fili metallici (p. 55 seg.) e di punzoni di metallo (p. 57-59), che però hanno trovato la loro via anche nel consimile strato neolitico di Stentinello; la novità ed arditezza straordinaria di certi tipi vascolari contrastanti non solo con le stoviglie rimanenti ad impasto, ma anche con le norme della evoluzione susseguente in Apulia; poi i rapidi progressi tecnici e la rara finezza dei lavori figulini nel secondo periodo del villaggio; gli strani compromessi tra le due tecniche diverse, la straniera e la paesana, come furono notati a suo luogo (§ 17 n. 48-53 *bis*). E s'intende senz'altro che anche molti pezzi dipinti, riportati da noi con esitazione fra gli stranieri, sono proprio di fattura locale, eseguiti con aiuto di novizi paesani, produzione questa la quale probabilmente era più attiva di quanto osassimo credere da principio.

Avremmo dunque accanto alle due stazioni un terzo elemento, non solo di civiltà, ma di popolazione, abitante nel campo, che benchè probabilmente più attaccato al villaggio che alle grotte, pure dovrebbe, anche dopo la caduta del primo, esser rimasto in questi luoghi, mantenendovi per un pezzo le relazioni commerciali. E chi sa se non dipenda da questi elementi della popolazione la sagoma dei pilastri nelle grotte, i quali, salvo analogie

giustificanti tal modo di lavorazione, c'impressionavano malgrado la loro rozzezza come colonne di stile miceneo.

Questa gente non costituiva una semplice schiatta speciale di popoli neolitici, bensì, distinta con una civiltà antica e molto superiore, non era già altro che quella che lasciò le sue tracce nel porto mercantile di Taranto e su scala più ampia nel Materano. Apparteneva a quei popoli che nell'epoca micenea e della cosiddetta thalassokratia cretese navigavano verso i paesi occidentali, innanzi tutto in Sicilia. Di Taranto ci occuperemo in seguito (§ 20). Se poi a Matera essi forestieri si siano pure stanziati come a Molfetta in una propria colonia, ignoro, non avendo intrapresi scavi in quella località. Dai materiali raccolti colà da altri non risultano fenomeni simili a quelli osservati a Molfetta, tranne i tentativi futili dei paesani di imitare nella loro maniera i colori delle stoviglie importate. Forse i forestieri nell'interno del paese non trovavano la stessa commodità e sicurezza come sul litorale, ove erano in diretto contatto con la navigazione. Ma in genere la notizia dell'Antioco di Siracusa (V sec.) che i primi colonisti greci furono ben accolti dagli indigeni dell'Apulia e vissero pacificamente in quella compagnia, sebbene volesse riferirsi in primo luogo ai tempi dorici, rispecchia in un certo modo anche la condizione palesata dagli scavi per i secoli anteriori alla entrata dei Japudi.

Pur troppo facilmente si inclina ad esagerare l'importanza di una nuova scoperta. Qui invece è il caso di non lasciarsi intimidire dalla novità dei fatti venuti a luce, e di aprire la mente a tutta la portata di essi, la quale non dev'essere giudicata dallo stato meschino, frantumato degli oggetti rinvenuti.

Della espansività della civiltà aegea tutti sono convinti. Ma nè la Sardegna, nè anche la Sicilia ci hanno fatto conoscere finora una località come quella del Pulo, che non segnasse forse nella vita di quei tempi un fugace punto di approdo per prendere acqua e viveri e sbrigare il commercio di scambio, bensì una vera e propria sede e dimora di quei forestieri, perdurante tutt'un tratto di tempo, vista la varietà delle successive classi di vasi dipinti e la trasformazione dell'industria paesana avvenuta per quell'influenza. Forse verranno ancora a luce tali colonie o stazioni in Sicilia; forse no, se la penisola appula come regione più sporgente e più vicina alle isole Jonie — ove, in Cefalonia, sono stati costatati sepolcri micenei [1] —

[1] F. Wolters, *Mitth. d. Inst. Athen.*, XIX, 1894, p. 486.

offriva alle genti della Grecia dei primissimi tempi maggiore convenienza e garenzia che non alcun'altra spiaggia più lontana. Le conseguenze risultanti dal fatto della costa molfettese verranno tratte col tempo. Ma una e non la minima vuol essere pronunziata subito.

Questa stazione posta all'entrata dell'Adriatico significa un punto di appoggio per la navigazione, che valse immensamente ad agevolare la comunicazione e il commercio nell'Adriatico stesso, vantaggio che nemmeno i Fenici [1] potevano vantare. Se la teoria [2] che vasi dipinti prima dei tempi della compiuta colonizzazione greca non sieno come merce stati importati per mare, parse sempre insostenibile e veniva anche smentita da pitture antiche [3] del sec. VIII, oramai ogni dubbio deve svanire tanto per l'Italia meridionale e la Sicilia che per i paesi verso nord attorno all'Adriatico. E per i paesi balcanici, mai troppo sicuri, l'idea infelice di un commercio esteso muoventesi per la terra ferma in lunghi viaggi di carovane già è stata abbandonata prima della nostra scoperta.



Fig. 114 bis.
(Vedi fig. 114 prossima pag.)

[1] Epoca e luoghi della azione fenicia non possono venir delineati meglio che nel riassunto dell'Orsi, *Mon. d. Linc.*, II, 32 sg. La differenza di carattere tra le colonie greche e quelle fenicie (Helbig, *Hom. Ep.*², p. 84), sta bene per i tempi classici della colonizzazione greca; ma nell'epoca dei Micenei, i quali gareggiavano nel commercio con i Fenici e probabilmente li spodestavano per un pezzo di tempo nel Mediterraneo centrale e nell'Adriatico, dubito se l'agricoltura sia stata l'unica occupazione dei colonisti.

[2] Boehlau, *Zur Ornament. d. Villanova-Periode*, p. 20; idem, *Jahrb. d. K. D. Arch. Inst.*, XV, 1900, p. 191; Hoernes, *Urg. d. B. K.*, passim.

[3] Cfr. Daremberg et Saglio, *Dictionnaire*, s. v. mercator, fig. 4926, pag. 1764.

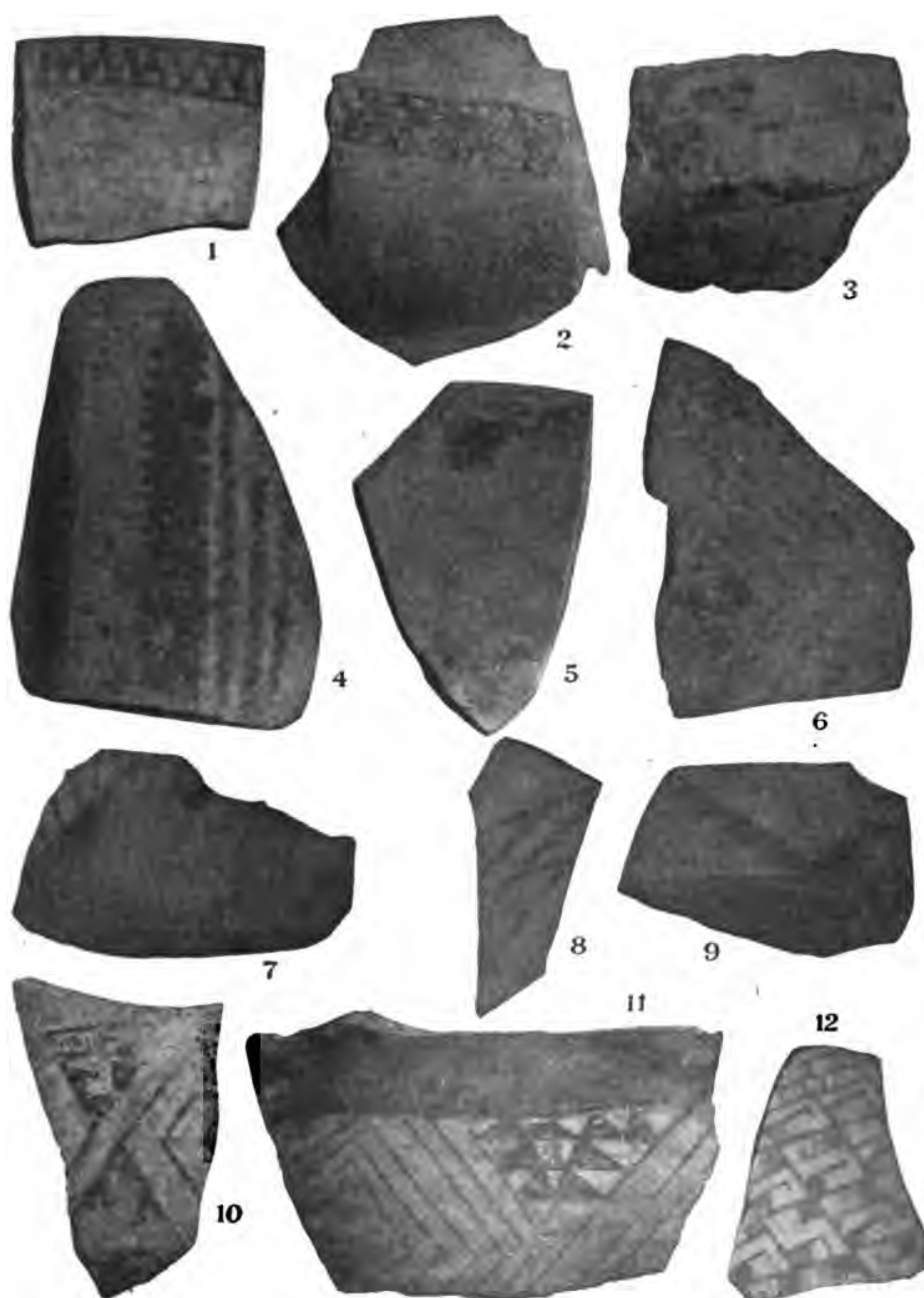


Fig. 114 (Matera).

§ 19. — Provenienza.

In una tomba ligure della grotta Pollera [1] si trovò una gran parte di un vaso fittile, fino, ma dipinto grossolanamente con tre striscie nerastre che dal collo, ornato in simile modo, scendono passando sopra l'ansa canaliculata. Esso come forma trova ora un riscontro nel vaso Materano riprodotto a fig. 115. In altre caverne liguri, quelle del Finale [2], comparvero oltre un frammento molto simile al predetto, numerosi cocci proprio di una classe mediterranea, ritrovata ora in abbondanti pezzi a Matera, Molfetta e Taranto, perfino coi piccoli triangoli eseguiti in leggero graffito; la descrizione ne rileva la finezza tecnica, mentre l'unico pezzo raffigurato sembra piuttosto una imitazione male intesa [3].



Fig. 115 (Matera).

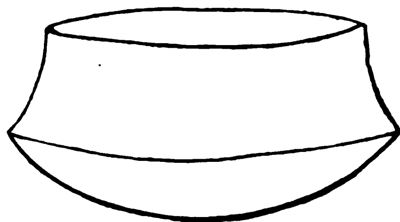


Fig. 116 (forma di fig. 114, 7).

Tali prodotti, tanto originali che imitazioni, i quali sembravano pendere nell'aria, oramai spiegano la loro esistenza in paesi così lontani, in modo da lasciar tutt'al più discutibile, se l'importazione avvenne per la via del Po o per il mare Tirreno. La roba dipinta del Finale è del resto accompa-

[1] *Bull. Pal.*, XIX, 1893, tav. II 19, pag. 66 (Issel).

[2] *Bull. Pal.*, XVII, 1891, tav. IX 1, 2, pag. 97 (Amerano).

[3] Malintelligenze del medesimo motivo si possono già costatare a Castelluccio (primo periodo siculo), *Bull. Pal.*, XIX, tav. VII 38 *b*, 37.

gnata da vasi ad impasto di forma Sicula[1] come lo skyphos conico a grande piede (l. c., tav. IX 3, p. 96), tipo piuttosto raro verso Nord; e sia perciò anche rilevata la grande somiglianza formale di un pezzo (dipinto) ad ansa curva (l. c., tav. IX 2) canaliculata con frammenti Materani (inediti)[2] ad impasto.

Alcuni pochi vasi micenaici già erano stati molti anni prima pubblicati[3] come di provenienza leccese, sebbene per essi l'indicazione di « Oria » non poteva essere precisa, o resterebbe ancora a comprovare con scavi e analoghi rinvenimenti nel luogo[4]. Ma i rinvenimenti appuli, almeno quei dei due primi luoghi, ce li mostrano nel loro assieme antico, cioè di diretta importazione in una stazione neolitica, contenendo inoltre avanzi di vasi di tipo isolano, e facendoci conoscere delle classi puramente geometriche finora perfettamente ignote. Alcune di queste (cfr. § 17 n. 1) sono posteriori alla stoviglia micenaica importata qui, ma la maggior parte deve considerarsi contemporanea, se non anteriore. Per attribuire ad esse una data relativa vada detto che la classe predominante, da descrivere or ora, deve essere nata prima del villaggio di Castelluccio, del primo periodo siculo, ove la troviamo copiata nella pittura vascolare del paese[5]. Anche in quanto ai frammenti micenei nel senso proprio e speciale, si nota l'assenza della classe tardiva, che durava per secoli nell'ultima fase micenea[6].

In Sicilia, come si sa, l'importazione di vasi micenei non si verifica che nel periodo secondo e terzo; mentre il detto primo periodo rispecchia nelle forme vascolari la civiltà trojana, intimamente innestata in quella paesana e documentata con oggetti caratteristici d'importazione (p. 74): tutto ciò però insieme ad elementi di carattere diverso, che si manifestano specialmente nella pittura vascolare; elementi in parte spettanti, in parte no, alle classi nuove scoperte in Apulia.

In quanto a queste classi nuove sconosciute anche ai migliori conoscitori dell'arte aegea, compresi gli scavi più recenti, non mi assumo dal mio presente domicilio e con i limitati mezzi di studio che ho, di volerne

---

1 Conf. *Bull.*, XVIII, tav. IV 17; *Mon. d. L.*, II, tav. II 21; inoltre Matrensa II (inedita).

2 Da fondi di capanne, vigna Corazza ai Sette Ponti.

3 Da FURTWAENGLER e LOESCHCKE, *Myk. Vasen*, XXII, 168; cfr. anche FURTWAENGLER, *Vasen-Sammlung d. Berl. Antiqu.*, n. 45.

4 *Mitth. d. Arch. Inst. Rom.*, 1897, p. 242.

5 Vedi pag. 176.

6 Cfr. ORSI, *Mon. d. Linc.*, II p. 10, IV p. 144; HELBIG, *Question Mycéenne*, p. 40.

indagare l'origine. Quel che intanto spetta a me, è di non trascurare niente che tra i materiali trovati nella regione possa giovare; e di mettere quindi in vicino confronto i simili rinvenimenti di Matera con l' importazione avvenuta a Molfetta, aspettando la pubblicazione del materiale tarantino. E difatti fra essi esiste una tanta affinità, da far vedere nei diversi luoghi trattarsi della medesima fabbrica di fittili, che sono poi accompagnati da altri a Matera e Molfetta, nell'ultimo luogo con la maggiore varietà.

Il momento più spiccato è rappresentato senza dubbio dai triangoli rovesciati, in nero o rosso-vino, di una misura costante (2-2 $^1/_2$ e 3 cent.), che alternano qualche volta con quelli senza riempimento, contornati soltanto (§ 17 n. 34), mentre su altri vasi si riscontrano queste e simili figure triangolari a graffito, in finissima incisione (fig. 113; cf. p. 176). I piccoli triangoli colorati sono o infilati di sbieco nella maniera già incontrata, oppure riuniti in fitte serie, una sotto l'altra, che spesso si rinchiudono anch'esse in un'orbita triangolare. Dentro questo sistema gli elementi colorati, cioè i piccoli triangoli di ciascuna fila, toccano quei soprastanti o nella base, o più regolarmente negli angoli, cioè nel punto di congiunzione. Con questi campi a disegno denso contrastano in modo efficace quadri di carattere più spazioso, messi in senso diagonale, formati da linee piuttosto sottili, distanti, incorniciando una figura nuovamente compatta, formata da elementi triangolari e rettangolari a mo' di una lettera greca, gamma (fig. 114 n. 11) o zeta (fig. 114 n. 6 = 114 *bis*) resa in caratteri romani. Immagino che esse figure originassero da semplici fascie oblique, di cui un brano tagliato a quadrato produceva la strana figura simile ad un Z romano che poi veniva ripetuta senza curare la parallelità. In quanto ai quadrati o rombi che servono qui da cornice, essi compaiono anche separatamente su vasi minori, e allora talvolta con i triangoli neri attaccati di fuori [1].

L'effetto generale di questo stile decorativo, del resto non limitato ai pochi motivi citati (fig. 114), è oltremodo simpatico e impressiona più che alcun'altra classe di fittili di quell'epoca per un aspetto simile a tessuti, e più precisamente a tappeti. E che infatti erano talvolta, almeno nell'ambiente greco-orientale, tessuti che si imitavano nella ceramica, mi risulta da un vaso trovato in Siria [2], ove il vaso sembra come involto da un panneggiamento a disegno geometrico.

---

[1] Tomba sotto la grotta dei Pipistrelli (Matera).

[2] Perrot-Chipiez, *Hist. de l'Art.*, V, 456, fig. 245.

Fino ad ora questi disegni non si conoscevano, nè si potevano conoscere che per alcuni vasi ungheresi della prima epoca (paesana) dei metalli, e per mattoni di simile età trovati nella Carnia [1]: l'immediato Hinterland dei Veneti. Impressionava il carattere generale del disegno, nonchè certi altri particolari additanti chiaramente l'Aegeo preellenico, o meglio



Fig. 117 (Matera).

l'Oriente greco; ma proprio di tali motivi predominanti ora soltanto si spiegherebbe l'origine diretta. Si noti specialmente il vaso pubblicato da Hoernes, *U. d. B. K.*, tav. XXII, fig. 7, che, fedele perfino ad alcuni immisti triangoli senza colore, non aggiunge altro, per variare il sistema di quadrati a diagonali, che un elemento meandrico triangolare, famigliare questo allo stile geometrico dell'Apulia, come i piedi plastici di cui io ho parlato altrove [2]; mentre le anse svelte a testa di bue, che si veggono in un altro esemplare, l. c., XIX, 12 [3], ricordano i pezzi simili di Tiryns e Mycene.

Spesso i piccoli triangoli, colorati o no, hanno, come già osservai, un lato allungato, si direbbe a mo' del delta greco ᐅ; ma la posizione della figura non è sempre questa; cf. fig. 113 e pag. 171. In seguito tale asta sporgente viene piegata alla punta, verso il lato dell'inclinazione, come una piccola bandiera. Ed il medesimo particolare portano pure certi piccoli

[1] Much, *Kunsthist. Atlas,* pag. 117, tav. L, fig. 10, 11; Hoernes, *Urgesch. d. B. Kunst,* tav. XXII.

[2] *Mittheilungen d. Arch. Inst. Rom.,* 1899, XIV, p. 50, 3.

[3] Questo proviene da Gemeinlebarn (Nieder-Oesterreich).

quadrati che, collocati dentro scompartimenti in modo speciale, formano un'altra caratteristica di questo stile (fig. 114 n. 12). Quando poi inoltre due file oblique di piccoli triangoli formano un nuovo triangolo, a questo maggiore tocca la bandiera, cioè l'asta allungata con la punta piegata (Taranto). Quasi tutte queste variazioni e complicazioni si riconfermano anche nella ceramica della Ungheria [1] e dei paesi attigui all'ovest. E se quella piccola bandiera viene talvolta raddoppiata [2], e in seguito raddrizzata [3], ciò corrisponde al bisogno di simmetria estraneo al nostro stile a tessuto, il quale invece mostra una decisa predilezione per la linea obliqua, sia nei dettagli che nel complesso de' motivi e nella fascia applicata ad anse, coppe e scodelle, tendenza dalla quale dipende anche, in un'altra classe di vasi (§ 17 n. 68), la situazione asimmetrica dei triangoli, con l'angolo retto in cima. Vi è inoltre da notare che i grandi triangoli reticolati, spiccanti proprio su alcune di queste urne della Ungheria (Hoernes, XIX, 12, XXIII, 4), adornano qualche grande tazza di Matera — ve ne sono pezzi anche a Molfetta — compagna del genere in quistione; disegno questo che si distingue da altre simili per l'assenza di ogni cornice o contorno rinforzato; del resto il Materano porta per capriccio un piccolo triangolo nero attaccato in cima della figura (fig. 118-119) [4].

Le ceramiche dell'Ungheria e dell'Hinterland già immediato al golfo Veneto (nel senso antico) rivelano l'influenza diretta del Mediterraneo orientale, mediante prodotti di ordine e fabbrica identicà a quelli importati in Apulia e Sicilia durante o prima del primo periodo siculo a pittura. Erano in parte stoviglie dipinte, in parte vasi e oggetti di altro genere, come probabilmente non pochi di quei che portavano le spirali, ornamento che in quell'epoca e in quell'orbita commerciale [5] si manifestava principalmente a forma di rilievo. Ricordo da Matera specialmente una

---

[1] Per un'altra licenza potrebbe passare la configurazione curva ad uncino di tale sporgenza, HOERNES, XXIII, 2, 5, 6 (Ungheria), sebbene questa varietà è incontrata su pietre-sigilli di Creta e dell'Egitto, MONTELIUS, *Chronologie der ältesten Bronzezeitin Nord-Deutschland* ecc. (1900), p. 165, fig. 397, 398. È questo evidentemente il prototipo del noto viticcio o cartoccio (ted. Ranke), che forma poi un elemento così frequente nello stile proto-attico, rhodio ecc.

[2] HOERNES, XXIII, 4 (Ungheria), XIX, 14 (Gemeinlebarn).

[3] MUCH, *K. Atlas*, tav. LXXVII, fig. 9.

[4] Due vedute del medesimo vaso; la macchia circolare sulla seconda proviene da una cavità impressa nel vaso forse per incuria.

[5] Non parlo qui di strati neolitici come quei di Butmir, Tordos e Kronstadt (*Mitth. d. Wien. Präh. Comm.*, 1903).

bottiglia arieggiante tipi metallici di Troja [1], ma di corpo compresso e con labbro. Così p. es. la coppa ungherese, H. XXIII, 3, rispecchia un tipo simile a quella del tesoro d'oro trovato in Aegina, di stile miceneo [2]; un vaso del Pulo (p. 75) porta in rilievo la spirale, come numerose cretaglie importate in Matera; a rilievo sono le spirali del noto sepolcro di Castelluccio, *Bull. Pal.*, XVIII, tav. VI; e inoltre l'urna di Gemeinlebarn, H. XXIV, 5, presenta a rilievo la spirale divisa da un triangolo graticolato come un vaso micenaico di Neuf-Châtel [3], ove esso motivo già è passato alla pittura.

È strano dover constatare che malgrado i continui scavi in Grecia e nell'Arcipelago, dove tutto sembra riportarci, non si è fatta ivi vedere ancora la ceramica in questione, se non in riflessi e copie, come nel nord dell'Adriatico e in Sicilia, mentre gli originali compaiono ora in Molfetta, Matera e Taranto. Un accenno però ci sembra dato dagli scavi fatti nelle isole Cicladi di Syros e Siphnos [4]. Colà a Syros si ritrova per la prima volta il motivo dominante dei piccoli triangoli riuniti in serie, non a pittura ancora, ma ad incisione su pezzi di corno di cervo; ai triangoli, che hanno dimensioni identiche a quei dipinti, non manca il riempimento, che vi è espresso a mezzo di fitta graticola [5]. A questi oggetti si associano nelle medesime Cicladi ed in identici strati vasi di pietra con incisioni di triangoli pieni e di semi-dischi, simili a quelli impressi al bucchero di epoca posteriore. Ne fanno riscontro anche questa volta i vasi dipinti degli scavi appuli, che riportano i mezzi dischi a pittura [6]. È probabilmente un certo spazio di tempo quello che corre fra lo strato scoverto in queste isole e la pittura vascolare con simile disegno, naturalmente arricchito ed allargato. Tuttavia si crede intravedere, che l'una e l'altra classe di stoviglie decorate in questo stile si sviluppavano nel medesimo ambiente. E sebbene le dette incisioni delle Cicladi non portano altro

---

1 Schliemann, *Ilios*, fig. 775; Dörpfeld, *Troja u. Ilion*, I, p. 350.

2 Perrot-Chipiez, *Hist. de l'A. a.*, VII, p. 236 (dietro Evans, *Journ. of hell. st.*, XIII, p. 196).

3 *Revue arch.*, 1900 (2), p. 138, fig. 12.

4 Tsountas, Ἐφημερὶς ἀρχ., 1899, tav. X 2; pag. 104.

5 Di epoca posteriore ricordo i simili ornati impressi su grandi recipienti dell'isola Thera (Santorin): *Mitth. d. Arch. Inst. Athen.*, XXVIII, Beil. 1, 3; pag. 66 (Pfuhl). D'altronde si conoscono principii di simili incisioni dalle armi di bronzo riprodotte da Montelius, *Chron. d. Br.*, p. 80 seg.

6 In serie posta vicino al margine del manico (framm. di Taranto); cfr. § 17 n. 6, 8.

che gli elementi principali di questo stile, senza lasciare indovinare la ricchezza raggiunta poi dalla pittura, sia imitando tessuti, sia preludendo a tale arte propria piuttosto dei popoli orientali: pure a tener in vista questo punto dell'Arcipelago greco, non come fonte diretta, che sarebbe troppo primitiva, ma come coefficiente, ci spinge una circostanza speciale.

Ognuno conosce i grandi e pesanti dischi di creta chiara con manico, ad ornati impressi, che si rinvengono a Taranto e nelle vicinanze [1]. In quanto al loro uso, si presume che sieno dessi serviti per imprimere le loro forme negative sulle focacce. E che poteva probabilmente trattarsi di un uso sacro [2] risulterebbe non tanto dagli esemplari ad ornamenti greci di stile classico, che spesso tradiscono la vera indole ed origine dell'oggetto, quanto da quegli esemplari di minori dimensioni [3], che mostrano addensati segni e simboli in parte misteriosi, sempre mescolati con le figure o con gli attributi di alcune divinità. Quest'ultimo genere che si trova nella Puglia meridionale, fino ad Egnazia o poco oltre, è sempre di lavoro locale, piuttosto rozzo, presentando un caos di tipi, senza badare nè a posizioni, nè ad eleganza.

Ora sono comparsi in Grecia per la prima volta, per quanto io sappia, simili esemplari [4], molto abbondantemente, e precisamente nelle vetuste tombe scavate nell'isola Syros [5]. Le figure graffite a linee forti e profonde rappresentano un bastimento e talvolta anche un piccolo cane domestico, cose riferibili alla vita quotidiana di quegli isolani. Il rovescio ha, come una padella, un margine verticale, fatto per ricevere la pasta, cotta o no, della focaccia, per darle prima la giusta forma e poi l'impronta col rovescio figurato. È vero che per lo meno un migliaio di anni corre fra questo pezzo e quelli appuli. Ma questo millennio, se non era di più, valeva a consacrare la tradizione, facendo di una suppellettile di uso domestico, forse profano, una cosa rituale, almeno per una parte della popolazione. Ed ecco una delle ragioni perchè non bisogna perder di vista questa parte

[1] Per es., Bari, Mus. prov., 2518, 4145, 4146.

[2] Non tengo adesso presente l'articolo dell'Evans, *Journ. of hell. stud.*, VII, 1886, p. 45, il quale già aveva indovinato tale significato rituale.

[3] Bari, Mus. prov., 3104, 3105, 3856. — Lenormant, *Gazette arch.*, VII, p. 95, VIII, pl. 3. — Heydemann, ib., VIII, p. 7. — *Bull. Nap.*, N. S., V, 1857, tav. VI 2. — Lacava, *Metaponto*, p. 116, tav. XVI. — O. Jahn, *Ueber d. bösen Blick*, p. 52. — Elworthy, *The evileye*, 1895, p. 371, fig. 181.

[4] L'unica differenza sarebbe in un particolare del manico, che mostra un incavo al principio.

[5] Vedi Tsountas, l. c., p. 86 segg. Alcuni pezzi sono anche comparsi a Siphnos, ivi, p. 89.

dell'Aegeo nell'indagare la provenienza delle correnti che andavano a fecondare la Sicilia e l'Apulia primordiale, portando non solo merce, ma anche nuovi elementi di popolazione. Ed anche nel caso che si può osservare negli usi sepolcrali della Taranto greca, che cioè riti di una popolazione passata venissero adottati [1], risulterebbe sempre la esistenza in paese di quei dischi in un'epoca molto remota dell'Apulia.

Che del resto tutta questa ceramica debba porsi nella larga orbita della civiltà micenea, emerge, oltre che dai segni di scrittura incisi su diversi oggetti (§ 18), in parte dalla eccellente tecnica figulina, e in parte da quegli ornati plastici delle anse, che spesso portano la testa di bue. Se non fosse per il momento tecnico, si potrebbe dirla premicenea. In tutt'i modi, se l'epoca micenea lasciava finora desiderare uno stile geometrico a pittura, tale lacuna comincia a colmarsi con il presente materiale, che peraltro non si rinchiude più nei caratteri primitivi di Aphidna, Thorikos, Aegina (Ephim. arch. 1895), appena usciti dallo stadio delle incisioni.

Oltre alle grandi tazze vi sono di questo genere coppe larghe di semplice forma: una di esse non di argilla figulina a dipintura, ma di semplice creta grigia. Non difettano, s'intende, le coppe globari. Nella decorazione rilevo ancora il motivo della croce storta (a molino a vento), che, raro anche in Grecia [2], ha lasciate le sue tracce soltanto in un vaso posteriore, importato a Taranto [3], in una brocca sicula del quarto periodo siculo [4], e più tardi nei tipi monetari di Himera [5]; la figura che nasce da un quadrato diviso a croce e a diagonali, con i riparti alternati a colore e senza, dev'essere stata famigliare allo stile nostro, malgrado, anzi appunto per la modifica capricciosa applicatavi (fig. 117), che ha per premessa quel motivo.

È in massima una sola classe di vasi della quale abbiamo parlato finora, ma una classe attorno alla quale si aggruppano facilmente altri fittili, e specialmente le belle scodelle di Matera portanti colori lucidi, invece della pittura matta propria di quelli descritti. Queste scodelle consistono

---

[1] Cfr. la mia *Ceram. preell.*, II, p. 16 e III. EVANS, *The horsemen of Tarantum*, p. 18. Cfr. in genere *Roscher's Mythol. Lex.* s. v. *Kronos*, p. 1536.

[2] Frammento di Gordium, depositato da A. Koerte nel Museo di Berlino. Vaso di Vurva in Attica: *Mitth. d. Inst. Athen.*, XXV, taf. 10.

[3] L'origine probabilmente cipriota fu riconosciuta dal PETERSEN, *Mitth. d. Inst. Rom.*, 1899, XIV, p. 191.

[4] *Mitth. d. Inst. Rom.*, 1898, XIII, p. 362, fig. 78 (ORSI).

[5] HEAD, *Hist. num.*, p. 125; una variazione di esso sulle monete di Selinunte, l. c., 147.

di un fondo rotondo a calotta (forse un po' appiattito), ed una parete attaccatavi ad angolo, che, più alta del tipo vetusto (p. 67, fig. 30), ne conserva l'inclinazione all'interno (fig. 114 n. 9); oppure la parete retrocedente offre una sensibile concavità (fig. 116; 114 n. 7), con un profilo generale perciò non dissimile dalle grandi tazze. A differenza di quei vasi che offrono un piano più largo alla dipintura, atto alla composizione di piccoli elementi, queste scodelle hanno disegni grandi come la parete stessa, lasciando allo stesso tempo molto spazio perfettamente libero. Il loro effetto con i colori vivaci, in giallo, rosso e bianco, ben disposti, è oltremodo simpatico.

Assai numerosi sono a Matera i cocci micenei a semplici fasce rosse o brune, simili a numerosi frammenti molfettesi, ma talvolta a vernice. Un vaso di questo genere, a decorazione semplicissima (fig. 115), ha una forma che non dev'essere stata rara, a corpo compresso e collo corto e dritto (perforato) senza labbro. Va notato che quando in queste stoviglie il collo era più lungo, facilmente assumeva forma lievemente conica, come in due pezzi dipinti di questo ordine trovati nella grotta dei Pipistrelli e nella tomba sottostante.

Abbiamo notato sopra (§ 17 n. 53) come alcuni dei Materani inspirati da quest'arte stupenda facevano sforzi, ma senza successo, di crearsi una ceramica a colori. Più facile e omogeneo alla loro industria era il copiare i disegni con lo stecco sui fittili monocromi. Ed è in questa via indiretta che noi veniamo a conoscere alcuni dei motivi decorativi che si sono perduti nei rottami. Confrontando p. es. un frequente motivo materano (fig. 93) con un vaso ungherese [1] decorato esclusivamente col medesimo, si desume senz'altro che vasi di questo stile decorativo pervennero tanto a Matera che in fondo dell'Adriatico [2]. Nel vaso accennato si aggiunge soltanto un piccolo cerchio alla punta dei triangoli, confondendolo con un altro sistema, più semplice internamente, che si ritrova a Rodi [3], per non citare il motivo a pizzi svelti con cerchietto alla punta, che molti secoli prima che esso venisse in voga sul bucchero impresso esisteva nell'Aegeo, p. es. in Troja (cfr. p. 61). Se non fosse per quel riflesso lasciato in un paese lontano, avremmo attribuito il disegno materano all'arte protosicula, ispirata o no in questo caso da modelli esteri, della quale abbiamo dato campioni sopra nel § 16.

---

[1] Anzi da Gemeinlebarn: Hoernes, op. cit., tav. XXIV 3.

[2] Perfino i piccoli denti interni, messi lungo i lati, ricorrono in ambedue i posti.

[3] Salzmann, *Necropole de Camiros*, pl. 42.

In alcuni casi difatti difficile riesce il giudizio se si tratti di imitazione locale, cioè protosicula, oppure di motivi preesistenti e conservati qui ad incisione, problema già accennato da noi a proposito della produzione indigena delle capanne molfettesi. Così, per allegare un esempio che contrariamente a tutta l'apparenza depone per la indipendenza della incisione, si osservi la bella scacchiera riportata sopra p. 133, fig. 98. Tale motivo si ritrova tra le incisioni primitive della stazione neolitica di Matrensa (campioni nel Museo Preistorico di Roma). Si noti in parentesi come in questi disegni primordiali i scacchi assumono facilmente forma bislunga invece della quadrata [1]. Esso non potevasi derivare dalla dipintura, prima perchè a Matrensa manca ogni traccia di simili vasi importati, poi perchè questi stessi, almeno le classi che c'entrano per la Sicilia, non conoscevano la scacchiera che in posizione obliqua [2], anzi a scacchi romboidali. Stanno per attestare ciò i vasi siculi dei primi periodi a pittura, che portano il disegno così come l'avevano ricevuto; poi come testimoni indiretti i vasi esteri stessi da noi descritti. Poichè facile è a vedere che questi, con i loro grandi sistemi a triangoli alternati bianchi e neri, già implicano il principio della scacchiera obliqua, la quale, se dimezzata mediante linee orizzontali, fa senz'altro nascere quel sistema. Esemplari di questa classe di ceramiche aegee, portanti la scacchiera stessa, non sono comparsi finora. E forse tale classe non la conosceva ancora, avendo i triangoli lunghi, ideati in sole serie nella maniera antica ad incisione e impressione, come rivelata dagli scavi nelle isole Cicladi. Ma la fusione in un solo sistema proprio geometrico non poteva tardare a venire in uno stile che con i grandi sistemi a cancelli (fig. 118, 119) si muove in tale direzione. D'altronde non possiamo cercare gli originali dello stile siculo in certi vasi ciprioti, spettanti già all'epoca greco-fenicia, come Perrot-Chipiez, III, p. 671, i quali anche per lo stile manifestano un'epoca troppo tarda, portando, è vero, anche essi attorno ad un rombo centrale i grandi sistemi triangolari, tanto a cancello che a scacchiera, ma amendue incorniciati e la scacchiera non più romboidale ma soltanto in posizione obliqua, stringendo il tutto mediante le cornici congiunte in una costruzione frenata. Meglio corrispondono al carattere della presente classe a dipintura vasi ciprioti, come al Louvre A 105,

---

[1] Conf. il vaso danese Montelius, *Chronol. d. ält. Br.*, p. 90, fig. 248; un altro di Butmir, ivi, p. 175.

[2] Cfr. Petersen, *Mitth. d. Inst.*, 1899, XIV, p. 189.

cat. illustr. pl. 7, tanto per la scacchiera romboidale che per i grandi triangoli a cancello senza cornice; anche i grandi segmenti colorati con pizzo o triangoletto laterale sembrano concordare con vasi presenti fig. 114 n. 5; mentre per i dischi neri completi (A 117, pl. 8) o meno, posti qui in serie, si possono confrontare vasi cicladici come in Dumont-Chaplain, I pl. 1 [1] (conf. § 17 n. 6, 8). Ma in generale anche questi vasi con le molte bande orizzontali rappresentano già uno stile sviluppato geometrico. Lo stile presente, prevalente nelle stazioni appule, non è giunto ancora a norme così rigorose, e ama invece, coprendo quasi il vaso intiero come un téssuto, di muoversi con una certa libertà, trattando anche i fili con triangoli talvolta — mi riferisco a pezzi inediti di Matera — come rami e foglie, insomma presentandosi come un vero ramo della civiltà micenea, pel quale non ci manca che il nome preciso della località.



Fig. 118, 119 (Matera).

Restano ancora alcune poche osservazioni riguardo alle forme vascolari da studiare a Matera, i cui materiali richiedono purtroppo un'illustrazione speciale e completa. Anche qui nascono in qualche caso dubbii se la priorità sia proprio presso la civiltà superiore o se questa forse abbia conservato simili tipi dai tempi della propria infanzia. Incontriamo il vetusto tipo aegeo della fig. 30 (p. 67); ma a parete convessa, in ambedue le tecniche (fig. 96). — Altre scodelle carenate a parete concava (fig. 114 n. 7 =

[1] Baumeister, Denkm. III, p. 1937, fig. 2051.

fig. 116), hanno una vasta parentela nei diversi strati preistorici. A parte le tracce incerte, trasparenti tra i rottami paesani di Molfetta (p. 68 n. 10), rammento le simili scodelle di terremare modenesi [1] e quelle trovate in strati neolitici dalla bassa Austria e Moravia [2]. D'altronde il vaso fig. 90, 91 (p. 129) di arte paesana materana, il quale seguiva la medesima sagoma con parete più alta, l'ho ricostruito a norma di stoviglie uscite dalle palafitte di Polada [3] e dalla Moravia [4], che con i loro disegni sembrano accennare a modelli dipinti e offrono dei motivi frequenti nella pittura sicula (I per.) e altri non meno caratteristici per la classe aegea in questione, già additati sopra (p. 184). Se poi i vasi a lungo collo lievemente rastremato in su, spettino al patrimonio siculo, o sieno soltanto adottati dalla civiltà superiore [5], che nel caso avrebbe praticata l'arte figulina sul luogo come a Molfettà, lascio indeciso. Ben si vede che rientra anche la fig. 115 in tale questione.

Una specialità, in cui l'arte estera svolge tutta la sua originalità, sono i manichi. Impossibile di dare senza figure illustrative una idea di tutte queste modanature, piegature e aggiunte plastiche, talvolta fantastiche e difficili ad interpretare [6]. Perlustrandole si crede di notare un certo svolgimento della medesima maniera, culminante in anse massicce a zoccoli spiraliformi ed altre sporgenze, che, terminanti in un rotolo raccolto nel mezzo, rassomigliano addirittura i lati dei capitelli jonii rinchiudenti il toro o pulvinare.

Non credo che ci siamo mai trovati fin a tal punto sulle tracce di quel popolo dell'epoca micenea, da cui trassero il nome mare e isole Jonie. Ed appunto dalla costa a sud di Matera, ove sorse molti secoli dopo la città achea di Metaponto, sappiamo [7] che colà nei tempi omerici si stanziavano Jonii di Pylos; ai quali succedono poi i Messapi con Μέταβος ed i Japigi, che s'interpongono tra Matera e la costa con i nomi prettamente epirotici di Genusium (Ginosa) e Ginestra [8]. È cosa del resto facile ad im-

---

1 Coppi, *Terramare di Gorzano* (Modena, 1871), tav. XII 1 e 6; cfr. XIV 6.

2 *Ber. d. Wien. Prähist. Comm.*, 1897, p. 257, fig. 46.

3 Murno, *Lakedwellings*, p. 235, fig. 67 n. 9.

4 Much, *Prähist. Atlas*, p. 173, tav. LXXVII 9.

5 Due pezzi (d'argilla) dipinti di questo genere provengono dalla grotta dei Pipistrelli.

6 Uno rassomiglia a genitali umani. Le teste di bue già furono menzionate sopra. Tali parti organiche si presentano talvolta schiacciate, ma meno per stilizzarle che per sola trascuratezza durante il lavoro.

7 Strab., 264; Justin., XX, 2, 1; Vell. Pat., I, 1; Solin., II, 10; Ps., *Ar. mir. ausc.*, 108.

8 Conf. De Giorgi, *Geografia d. prov. di Lecce*, II, p. 602; sulla terminazione v. Kiepert, *Geogr.*, p. 450, 2.

maginare, che questi colonisti Pylii, venuti dalle coste più vicine del Peloponneso, non saranno stati gli unici e primi naviganti in queste acque.

A torto si parla di un « popolo miceneo »[1] invece che di un'epoca, di una civiltà. Si sa oggidì che come le falangi omeriche non sono prettamente distinte per nazionalità, presentando anche barbari dal lato greco e greci dal lato trojano, così diversi erano i popoli che vivevano in regni più o meno saldi, sotto dinastie potenti, con centri (a parte Troja) in Orchomenos, Micene, Sparta, Creta; senza tener conto dei minori più o meno dipendenti dal Peloponneso e dell'Asia Minore, i quali estendevano i loro rapporti mercantili ad Est e Ovest: tanto vero che l'ossidiana trovata nel palazzo di *Knossos* risulta essere venuta dalle isole Lipari.

Del resto i luoghi nell'Apulia, in cui quest'epoca ha lasciate le tracce dei suoi navigatori, non sono limitati a quei tre esplorati finora. Un altro punto di approdo e forse più di uno esisteva al monte Gargano. Fra gli avanzi delle due stazioni preistoriche al lago di Lesina[2], non pare che si fossero trovate o osservate tracce di questa importazione. Ma al litorale sud del promontorio, a Matinata, ove la costa formava un porto naturale[3], località ricca di armi litiche, raccolsi, oltre stoviglie primitive paesane, altre di evidente origine esotica. Un'altra stazione preistorica di cui i risultati di scavi si conservano a Foggia, cominciò poco tempo fa a comparire nel golfo interno di Manfredonia, presso Fontana Rossa. Dal lato opposto della regione trovai a Manduria una pietra conica da sigillo con caratteri incisi che la qualificano di « pictografo » (p. 86, 4). E nei tempi del comm. Mirenghi si portò al Museo di Bari una pietra dura incisa, genuino *Inselstein* miceneo, la cui comparsa in paese oggi non desterebbe più meraviglia: essa è di pietra focaia, lenticolare, perforata nell'asse, e porta come incisione un cervo assalito da una tigre o una leonessa[4].

Così finalmente comincia a illuminarsi la prima epoca dell'Apulia e la regione assume le parti spettanti ad essa per il suo posto geografico e per l'ubertà dei terreni, che in seguito trovò il suo simbolo parlante nella spiga d'oro dedicata dai Metapontini a Delfi.

---

[1] Busolt ed altri.

[2] Nicolucci, *Ric. n. dint. d. Lago di Lesina* (1878).

[3] Adesso arenato.

[4] Devo escludere questi ultimi oggetti dalla presente pubblicazione rimandandoli ad un'altra occasione.

§ 20. — Raffronti finali.

Se a Matera predomina la civiltà sicula, anzi protosicula, la stazione di Taranto, scoverta dal prof. Quagliati, ci sembrava piuttosto corrispondere a quella delle caverne del Pulo, ma in una fase più recente o più estesa, contenente già molta suppellettile di bronzo. E siccome anche quello scavo ha dato fittili importati dei generi descritti, sarebbe importantissimo studiarli nell'assieme con la civiltà indigena; ma sfortunatamente tutti questi rottami d'importazione si sono trovati nell'ultimo strato superiore della « terramare », come definisce il Quagliati, probabilmente a giusta ragione, la stazione da lui scoperta. Non so se per combinare questi giacimenti diversi basti l'analogia riferita da lui. Su di ciò altri giudicherà. Sta pertanto il fatto che quei rottami si trovarono largamente misti con frammenti protocorinzii (senza fregi d'animali): circostanza di cui l'autore non sembra tener conto affatto. Sorge dunque quest'alternativa: o la stazione tarantina dello Scoglio del Tonno è più antica della cretaglia micenaica in essa rinvenuta e della nuova classe fittile, cioè più antica del primo periodo siculo (v. p. 176, n. 3; 177); o la stazione è posteriore all'intero giacimento greco e semigreco, compresi i vasi protocorinzii: ipotesi che forse meno ancora corrisponderebbe alle intenzioni del Quagliati, e che parrebbe anche a me inverosimile. Non è però lecito di parlare senz'altro di una civiltà micenea « innestata » qui, nè basta forse a far supporre ciò « l'idoletto » rozzo del genere di quelli che, come pure figure di animali, si rinvengono anche altrove in stazioni di simile età e carattere, prive di qualsiasi rapporto con elementi micenei [1]. Dalla natura dei rinvenimenti, certa-

[1] Da Albano (conservati nel Museo Gregoriano): *Archeologia*, XLII, tav. X (Pigorini); da Grottaferrata: *Not. d. Sc.*, 1902, p. 155 (Colini); altri Hoernes, *Urg. d. B. K.*, p. 236. Cfr. in genere Pigorini, *Mon. d. Linc.*, I, p. 143. — Del resto l'Orsi, *Mon. d. L.*, II, 145, aveva ammonito di non abusare di questi idoletti primitivi per conclusioni premature nel senso di alcuna influenza.

mente ben osservati dal Quagliati, e dalla qualità del terreno stesso, che consiste in gran parte di terra di riporto [1], non possiamo per ora concludere altro, se non che tutti questi rottami contemporanei sieno stati diffusi in essa colla terra di riporto provenienti da una località molto prossima; cioè di un sito vicino a quel piccolo porto, ove i Greci approdanti nei secoli precedenti alla conquista, ebbero qualche emporio o quartiere, cioè una di quelle piccole stazioni mercantili che precedettero e prepararono da molto la conquista, e nel caso presente avrebbe sopravvissuta alla stazione degl'indigeni. Chi però vuole assolutamente connettere quell'idolo, di un tipo conosciuto in Italia, con i prodotti esteri, dovrebbe anche provare esplicitamente che la stazione durava nei tempi dell'importazione protocorinzia; ma con parole ambigue, come quelle di *fittili micenei e posteriori* « dell'Aegeo » (*Boll. paletn.,* XXVI, p. 286), non si risolve questa difficoltà.

Attendendo la pubblicazione delle stoviglie date dalla terramare di Taranto, possiamo intanto, contentandoci delle date più basse, constatare per Molfetta l'assoluta assenza della stoviglia protocorinzia, anche della prima classe, finissima, senza figure di quadrupedi, che appare a Taranto.

Ugualmente manca un'altra classe caratteristica di stoviglie geometriche che nella seconda metà del secolo VIII appare a Siracusa [2], a Troja [3] e, come pare, nella stessa epoca anche in Bosnia [4]. Se in Molfetta tra i moltissimi frammenti dipinti, alcuni (§ 17, n. 98 segg.) di stile perfettamente geometrico e anche per la tecnica probabilmente postmicenei, accennano a motivi che poi riappaiono nello stile messapico nell'epoca di 700 a 400, a cui anche prelude un disegno (già esistente in Creta) mal copiato su un coccio del Pulo (p. 122, fig. 86), non bisogna abusare di tali fenomeni per trarne subito conclusioni cronologiche. Voler attaccarvi subito il principio del periodo messapico, sarebbe non meno erroneo che mettere in rapporto cronologico lo stile bolognese Arnoaldi con certe decorazioni in serie stampate a pressione o cilindro che nella roba del villaggio (tav. VII 8, p. 58) ricordano quella classe provetta della civiltà felsinea. Tali germi, quali che fossero per origine e indole, erano già condannati a disseccarsi presto per i grandi cambiamenti che si svolsero nelle condizioni di vita, tanto in Grecia

---

[1] Il nome di Scoglio dato dal Quagliati a questa località, che si chiama Punta del Tonno, sveglia una idea erronea; cfr. la relazione del Quagliati nelle *Not. d. Sc.,* 1900.

[2] *Not. d. Scavi,* 1893, p. 477; 1895, pag. 161, fig. 47.

[3] DÖRPFELD, *Troja u. Ilion,* II, 595 seg., I, 298 (H. SCHMIDT).

[4] *Mitth. a. Bosn.*, IV, 1896, p. 96, fig. 7.

che in Italia. Sia pure che il commercio e la esistenza di questi colonisti perdurava ancora un pezzo dopo il tramonto degli splendori micenei, non poteva però questa civiltà non venir dissipata o soffrir una interruzione nei torbidi delle nuove invasioni venute dal Nord, che valevano a distruggere o scemare le antiche popolazioni in parte certamente di razza mediterranea; avvenimenti di forza elementare che in ultima analisi dipendevano dalle stesse scosse segnate in Grecia per la discesa dei Dorii. Infatti, quando riappaiono poi le nuove stoviglie dipinte nelle prime tombe a tumulo delle murge di Ruvo e Gravina accanto alle stoviglie rozze d'impasto, probabilmente nel secolo VIII, esse si presentano con caratteri diversi di quelle da noi descritte e osservate nelle antiche stazioni. Del borgo nuovo di Taranto parlo altrove [1]. Lo spazio di tempo intermedio, qualora non c'entrano gli ultimi stadi della Punta del Tonno e forse anche del Pulo, va colmato in questa regione dalla stazione di Timmari con la necropoli a cremazione (p. 111, 1).

In quanto al termine superiore, la prima classe di fittili importati, che noi abbiam descritti precedentemente, dovrebbe risalire oltre la prima metà del secondo millennio, se il primo periodo siculo, ove già la troviamo imitata e assorbita nella pittura paesana (p. 176), va giustamente collocato dall'Orsi in un'epoca precedente al 1500: data, del resto, parsa ad altri troppo bassa [2]. E siccome i contatti con l'elemento trasmarino

---

[1] Nella parte III della *Ceramica preellenica;* cfr. sopra p. 112.

[2] Però non intendo con ciò di associarmi alle conclusioni esagerate cronologiche a cui arriva il Montelius nell'opera più volte citata *Chron. d. ä. Br.* Chi conosce la storia delle antichità appule, che ad ogni passo presenta forme del secondo millennio a. C. riprodotte tra 600 e 400, si guarderà dal considerare coetanee le forme trojane della Sicilia con le rispettive di Hissarlik. In quanto ai manichi di pugnale trojani, importati in quel primo periodo siculo (sopra p. 74), simili oggetti, veri cimelii per i tempi di allora, potevano per secoli antecedenti essersi trovati presso diversi possessori; si ricordi come nell'epopea omerica appunto tali pezzi di armatura passano per generazioni da una mano all'altra. Del resto Helbig, *Question Mycén.*, p. 66, ben rilevando le differenze caratteristiche degli esemplari siculi, ammonisce di non identificarli troppo con quelli trojani e di non assegnarli mai ad una simile età. Più agevole che la data del terzo millennio per Castelluccio sarebbe magari l'ipotesi che i Siculi — forse non i Presiculi — avessero portate seco quelle forme vascolari dall'Oriente come i tipi di sepoltura additati dallo stesso Montelius (l. c., p. 188). — Se poi di più le tombe principesche *(Schachtgräber)* dell'acropoli di Micene si ponessero in un'epoca così bassa, come sarebbe 1500 a. C., o poco avanti (l. c., p. 173) nel senso dell'illustre autore, il quale pochi anni prima però aveva posta l'ultima fase micenea a 1400 (*Bronzezeit im Orient u. in Griechenland,* p. 34), i navigatori aegei sarebbero, sempre secondo Montelius, venuti in Italia, più di un mezzo millennio prima, con stoviglie molto più recenti di quelle che accompagnano le prime sepolture di quell'acropoli!

non cominciano ad accentuarsi che nel secondo periodo del villaggio molfettese precedente all'abitazione delle grotte del Pulo, così questa prima stazione dev'essere sorta alquanto prima di quella data, anche perchè senza la preesistenza di tale stazione il commercio e l'industria estera non avrebbero trovato in queste regioni remote un punto d'attrazione. Le quali condizioni valsero poi egualmente per l'epoca prima di Matera.

Una difficoltà su cui non mi illudo, sta, riguardo alla presenza o meno di metalli, nei risultati dati dalle grotte, i quali non possono essere altro che incompleti, date le difficoltà e disagi enormi del terreno e le altre circostanze esposte sopra, di cui ognuno dovrà persuadersi andando lì per intraprendere degli scavi. Finora non si è trovato colà il bronzo in alcuna traccia. Ma esso può comparire da un giorno all'altro. Poichè l'analisi delle forme vascolari e tutte le considerazioni ci spingono ad attribuire al Pulo una durata oltre il neolitico e l'eneolitico.

Assai speciali sono le condizioni del villaggio, che presentando tutti i caratteri di una popolazione schiettamente neolitica, ha accanto a sè una colonia venuta dall'Egeo con una civiltà assai provetta che porta seco naturalmente molte cose per necessità estranee ad altri siti contemporanei della penisola; fra esse, fili e verghe di bronzo [1] e laminette di zinco per stampiglie. S'intende che una condizione così eccezionale non possa valer a togliere al villaggio in sostanza il suo carattere neolitico, se non vogliamo distruggere tutti i criteri più sicuri, come infatti la vicinanza e presenza di questi forestieri non valse a sostituire coltelli e altri attrezzi litici con armi di bronzo. E se quei forestieri micenei possedevano non soltanto il bronzo, ma anche il ferro, almeno in piccoli anelli, come si sa dagli scavi greci [2], chi poteva impedirli di portare seco anche il ferro, come facevano difatti in Castelluccio, ove trovansi avanzi di quegli anelli caratteristici per la civiltà micenea? [3]. Per questa Magna Grecia preistorica, meno estesa però della posteriore, dovremmo già assumere altri e speciali criteri, sopprimendo la distinzione dell'età dei metalli e di quelle anteriori e sostituendovi delle zone di influenza o di civiltà.

[1] Conf. § 8. Ma a quanto fu detto § 7, p. 51 seg. sulla deficienza di corde sottili e allo stesso tempo forti, avrei dovuto ricordare i fatti riferiti su Tahiti: Lubbock, *Prehist. Times*, II, p. 174, ed. ted.

[2] Vedi i testimoni presso Montelius, *Chron. d. ä. Bronzez.*, p. 169, 5.

[3] *Bull. Pal.*, XVIII, p. 33 (Orsi).

Non abbiam potuto segregare dai Siculi [1] in genere la stirpe residente nelle capanne di Molfetta e in due schiatte successive a Matera; nè ci è stato possibile distinguervi finora i Protosiculi, forse i Sicani [2] dagli antichi, malgrado il differente modo di sepoltura; ciò che però può dipendere da una fusione avvenuta sulla terra ferma, se l'isola era la prima occupata da schiatte diverse [3]. Sulla nazionalità dei cavernicoli, poi, ritrovati pure nel Materano in qualche parte di Murgia Timone [4], non è possibile di dare un giudizio positivo, senza compromettere con gli stessi criteri un vasto campo di ricerche archeologiche che si estende fino alle Alpi, e che in gran parte — basta ricordare per tutte le terremare — è tuttavia oggetto di discussione tra i paletnologi più valenti. Fintanto adunque che su queste premesse i giudici più competenti non saranno arrivati ad un certo accordo — e purtroppo sembrano oggi allontanarsene sempre più — non sarà lecito a noi, relatori di un modesto scavo, divagare in congetture. Tuttavia se tali problemi finali della paletnologia debbono rimanere estranei al presente studio, siamo peraltro in condizione di poter chiudere questa nostra relazione accennando fugacemente ad alcune congetture sul probabile nome antico del Pulo, le quali potrebbero anche influire sulla questione etnologica.

---

[1] Riguardo al nome dei Siculi in Calabria e al confine dell'Apulia vedi anche Pais, *Stor. d. Sic. e d. M. Grec.*, I, p. 5, nota 1; Helbig nel *Hermes*, XI, p. 285 segg.

[2] I quali hanno pure lasciato qualche traccia in Calabria: Pais, *Stor. d. Sic. e d. M. Gr.*, I, p. 6 nota. Ma il nome dei Siculi prevaleva tanto nel sud della penisola, da corroborare l'opinione antica (non plausibile per noi, cfr. § 16), che essi fossero venuti dalla terraferma. Le maggiori notizie antiche a proposito, non escluso Thucidide, sembrano rimontare ad Antioco (cfr. Busolt, nota 3). Ma non v'è errore più comune nella storiografia antica dei tempi primitivi, specialmente delle migrazioni, che il capovolgere la direzione della via percorsa. Il medesimo Antioco credeva pure che i Japigi fossero venuti dalla Sicilia e in parte migrati fin ai paesi nordici dei Balcani: Strab., VI, 278-279, 282.

[3] Visto che dagli antichi più autorevoli (cfr. Busolt, *Griech. Gesch.*[2], I, 378), d'accordo con i risultati della craniologia moderna (Sergi, *Bull. Pal.*, XVII, 1891, p. 157 segg.) la popolazione Sicula è riconosciuta per Iberica, bisogna supporre, almeno per i Sicani, che essi partendo dall'Asia Minore, tranne qualche schiatta chiamata poi *Sigynni* al Nord e *Sicin(n)i* nelle isole (rimasta in contatto con i Fenici), si rivolsero al sud del Mediterraneo, migrando lungo le coste della Siria e dell'Africa, donde per le isole di Cossyra e Malta i più impazienti o più coraggiosi passavano su zattere (cfr. Thuk., VI, 2) in Sicilia, mentre la massa proseguendo la marcia occupava la penisola Iberica.

[4] L'Orsi, *Mon. d. Linc.*, IX, 138, per una falsa premessa di Patroni, il quale non distinse le diverse civiltà di quella località, si lasciò indurre di assegnare a Murgia Timone in genere una data troppo bassa, giudizio che dovrebbe venir limitato ad una sola parte della suppellettile. Cfr. l'articolo del D.r Ant. Jatta sui *cumuli delle Murge* nel *Bull. Pal.*, XXX, 32-79.

Senza rischio di essere smentiti da nuove scoperte, si può stabilire che nei dintorni di Molfetta per un buon tratto non esistevano stazioni di simile antichità [1]. Sembra evidente che al tempo in cui alla popolazione scarsa delle famiglie primordiali di trogloditi, adoperanti armi probabilmente paleolitiche, successero per la prima volta i popoli immigranti, una stazione come quella di Molfetta valse ad assicurare alla nuova gente un grande spazio di terreno. E nei tempi storici dei Peucetii [2] il centro del dominio della contrada, anzi dell'Apulia centrale, fu a Ruvo, rispetto alla quale città Molfetta formò lo sbocco verso il mare, come Barletta per Canosa e Bari per Ceglie del Campo. Nell'epoca di cui ci occupiamo, l'occupazione di un sito elevato, come il Pulo, ad un chilometro di distanza da una comodissima rada di approdo, con un mare abbondante di pesce, significava per lo meno quel dominio che poi passò a Ruvo. Ed è per ciò che a Ruvo, malgrado l'esplorazione accurata del suo vasto territorio, non si rinvennero tracce di una simile civiltà, ma soltanto armi litiche di maggiore eleganza, che potrebbero essere appartenute alle genti che nella prima epoca del ferro erano stanziate sulle Murge di Ruvo. Non sarà perciò azzardata l'opinione di trovarci qui di fronte ad uno dei centri, i quali, come Matera nel sud e le stazioni Garganiche nel nord, tenevano occupata tutta la contrada. Nè vi sarebbe da meravigliare che una siffatta evenienza avesse potuto lasciar qualche traccia nel ricordo dei posteri, specialmente se si considera che, secondo dimostrano gli scavi, il luogo rimase in seguito deserto per tutti i secoli posteriori all'epoca preistorica.

Ora in quanto alla stessa denominazione *Pulo* [3], è d'uopo veder bene se dessa sia riferibile all'abitazione ricordata, e non piuttosto al solo fenomeno dello sprofondamento. Imperocchè è noto esistere nella Puglia Centrale [4], sulla strada da Corato a Gravina, nelle Murge di quest'ultimo Comune, un altro sprofondamento naturale, cui si dà il nome di Pulicchio, che potrebbe credersi un appellativo, come per esempio Monticchio, paese sul Vulture, monte κατ'ἐξοχήν della Puglia. Ora nel caso nostro facilmente tal senso ap-

---

[1] Le altre località dell'Apulia Centrale in cui si rinvennero manufatti preistorici, sono annoverati dal D.r Ant. Jatta nel libro più volte citato *App. s. geol. e pal.*, p. 130.

[2] Vedi su ciò la parte III della mia *Ceram. Preellenica.*

[3] Nella *Storia d. Sic.* del Pais, I, 341 n. 5, è stampato erroneamente *Pula.* « Pula » si chiama invece in Sardegna al sud di Cagliari una contrada che come la vicina Orri segna un antichissimo punto di approdo della gente venuta dal bacino orientale del Mediterraneo.

[4] *Terra di Bari,* III, 97 (prof. F. Virgilio).

pellativo potrebbe spettare non solo al « piccolo Pulo » di Gravina, ma anche a quello originale di Molfetta: e ciò potrebbe connettersi col modo d'interpretarsi il ΠΟΥΛΑΙ, ΠΥΛΛΟΣ e simile inscritti sulle monete di Arpi e Salapia [1]; regione a cui, come al Tavoliere di Puglia in genere, spettava il nome di Apulia nel senso proprio e originale. A me pare che tutti questi nomi sieno da paragonare alla Κοιλὴ Πύλος [2], donde venne la prima colonia greca di Metaponto, in genere dunque riferibili alla κοιλότης (terra bassa fertile) del terreno appulo già rilevata dagli antichi (STRAB., VI, 284, conf. 281). Questa idea rispecchiante l'impressione dei primi colonisti Joni — i quali però non doveano perciò essere tutti di provenienza dall'Elide o dalla Messene — sarebbe col tempo stata oscurata e sostituita in parte dalla forma « Apulia », in parte dal nome dei Pedicoli, « abitanti della pianura » [3], rimanendo il termine in ultimo limitato allo spiccante sprofondamento di Molfetta. In ogni caso il nome Pulo avrebbe assunto un significato geografico piuttosto che etnico; sicchè nessun ricordo rimarrebbe della lunga abitazione esistita e terminata prima dei tempi Messapici.

E appunto per colmare questa lacuna crediamo opportuno registrare qui la seguente notizia. Il *Chartularium Cupersanense* del Morea [4], che dell'Apulia centrale ci conserva parecchi pregevoli nomi di località antiche [5], ricorda varî nomi di siti esistenti nelle vicinanze di Molfetta fin a pochi secoli fa: sulla via di Bitonto, S. Quirico e S. Leucio in deserto; sulla strada che conduce a Terlizzi, Villolo o Villola, e sulla strada che conduce a Corato, e perciò nella direzione in cui è situato il Pulo: Rivella, Morigini, S. Ismo. — Probabilmente questa via seguiva per un breve pezzo il litorale, a poca distanza dalla chiesa dei SS. Martiri, in prossimità dell'odierno cimitero e della chiesetta S. Rocco; donde sembra potersi comprendere il nome Rivella e più o meno indovinarne il sito. E in conseguenza il prossimo

---

[1] La parola differente sulle monete di Ruvo ha piuttosto l'aspetto di un nome personale. Cfr. *Catal. num. d. Museo di Berlino*, III 1, p. 181. — GIULIO JATTA, *Rivista numism.*, III, 1890, p. 359. — La leggenda riportata da HEAD, *Hist. num.*, p. 53 resta esclusa come errore di stampa; cfr. Introd., p. LXXX.

[2] Come a Κοιλή si associa Κύλλος e Κυλλήνη (G. CURTIUS, *Gr. Etymol.*, ed. 4.a, p. 157), così sta Πυλλος accanto a Πουλαι; cfr. DEECKE, *Rhein. Mus.*, XXXVI, p. 387. Conf. anche Bardyllis (nome illirico) e Barduli (Barletta, tab. Peut).

[3] Vedi la mia *Ceram. preell.*, II, p. 74 (*Bull. d. Ist.*, XIV, 1899).

[4] Montecassino, 1892, p. 24.

[5] Ne sieno rilevati Neritum, Cimenium, Sindriana, Minerba, forse anche Sessano e Sininianum; cfr. Sisenes, nome personale su lapide. Bari, Mus. Prov. 2542, *Not. d. Sc.*, 1896, p. 540.

che è *Morigini* dovrà riferirsi alla contrada del Pulo. Ed anche se non fosse indicata, com'è, la precisa direzione, ciò non toglie che nei dintorni di Molfetta il nome Morigini non poteva spettare che al Pulo, riferendosi però non allo sprofondamento, ma agli abitanti della contrada di antichissima memoria. Si conosce in Sicilia la città Morgyna [1], nel Sannio la Murgantia, poi in Sicilia nella valle del Simeto, Morgantium, una delle principali città dei Siculi. Riconosciuto una volta il carattere antico del nome, nessuno versato in simili studi esiterà un momento a riconoscere anche un altro fatto importante, che cioè abbiamo qui in questo Morigîni o Morgîni un'altra forma di *Morgetes*-Μόργητες, precisamente come nell'orbita cipro-trojana esiste Γεργῖνοι accanto al Γέργιθες, nome di una popolazione emigrata dalla Troade al sud, lungo la costa [2]. Propriamente tale osservazione che riguarda il nome conosciuto Morgeti, di uno dei popoli originarî e primitivi d'Italia, doveva già con queste analogie essere stata fatta da altri, a cui peraltro non è sfuggita l'affinità del nome geografico Murge. Io non intendo affatto entrare qui in indagini sui Morgetes, a cui la tradizione antica assegna in diversi sensi il loro posto etnologico, ma più vicino ai Siculi [3], lasciando sottintendere quale propria e precipua loro sede la regione meridionale della Penisola e la Sicilia orientale, ove per es. nella città Galarina [4] è ricordato quale fondatore certo Morges, persona mezzo mitica, come il Morgos della grotta Idaea in Creta [5]. E gioverà fermarsi qui; poichè, come si vede, ogni ulteriore passo ci porterebbe di nuovo fuori del paese, nell'orbita cretense, e questa volta anche certo più oltre, allontanandoci dal proprio argomento di questa prima notizia sull'archeologia appula del secondo millennio a. C.

---

[1] *Steph. Byz. s. v.* — Ad una tribù di simile nome, nella Italia centrale, probabilmente nella regione adriatica, si riferisce il Pseudo-Skyllax, ma con una forma insostenibile (malgrado le osservazioni del Pais, *Stor. d. Sic.*, I, 479), che porta un E invece del Γ.

[2] Kretzschmer, *Einleitung in die Gesch. der griech. Sprache,* 190 (dietro Fr. Dümmler).

[3] Vedi specialmente Antioco di Siracusa (V sec.) presso Strab., VI, 257, 270 e Dion. Halic., I, 12, p. 34; 73, p. 185.

[4] *Steph. Byz. s. v.* — Su Morges conf. Antioco presso Dion. Hal. (nota 3).

[5] *Roscher's Mythol. Lexicon v. Kronos,* p. 1532.



APPENDICE

OSSAMI DI MAMMIFERI

DEL

PULO DI MOLFETTA E ADIACENZE

DESCRITTI

DAL DOTT. E. FLORES

(CON UNA TAVOLA).

Il materiale di cui mi occupo nel presente lavoro fu rinvenuto nel Pulo di Molfetta e nel fondo Spadavecchia, poco lontano dal Pulo, ed appartiene al Museo provinciale di Bari.

Il cav. on. Antonio Jatta, presidente della Commissione provinciale di Archeologia di Terra di Bari, con lettera del 2 febbraio 1903 m'invitava ad occuparmene, ed io volentieri accettai l'incarico, che mi veniva affidato da persona alla quale mi onoro di essere legato da antica e rispettosa amicizia. Colgo l'occasione per esternare all'egregio cav. Jatta i sensi della più viva riconoscenza pel ricordo che serba di me.

Il materiale assai ricco (77 Kg.) fu da me accuratamente e minutamente esaminato, sì che potei separare la parte costituita di frammenti determinabili dalla grandissima quantità di frantumi indeterminabili, di terriccio, ciottoli, pezzetti di terracotta e residui di carboni.

Gli avanzi provenienti dal Pulo sono ben conservati e privi di qualsiasi rivestimento argilloso. Non così quelli del fondo Spadavecchia. Questi ultimi furono trovati ad una profondità di m. 1.50, per lo più sparsi nel terreno, che per la coltivazione secolare non lascia distinguere più di uno strato archeologico. Tutte le ossa di tale località sono rivestite di terriccio argilloso grigio-rossastro e leggermente fossilizzate. Sono in grandissima parte ridotte in frantumi e ancor si vedono in alcuni pezzi le tracce dei colpi dati per estrarne il midollo. Alcune presentano anche tracce di tagli fatti con strumenti assai taglienti.

Nel presente lavoro non mi occupo che dei resti di mammiferi. Debbo notare però che fra i frammenti indeterminabili rinvenni alcune ossa di uccelli e mescolate con le ossa alcune conchiglie appartenenti ai generi

Patella, Cardium, Ostrea e *Triton* del fondo Spadavecchia, e *Patella* e *Pecten* del Pulo. Ricordo pure le tracce di carboni bruciati e i cocci di terracotta del fondo Spadavecchia che possono servire con le conchiglie a fissare con precisione l'epoca del giacimento. Dal Pulo provengono pure cocci di terracotta e schegge di selce, residui della lavorazione di armi litiche che colà si faceva [1].

*
* *

La Provincia di Bari aveva già dato ricchissimo materiale mammalogico nelle varie esplorazioni fatte.

Riassumendo quanto si conosce circa i mammiferi fossili di quella regione, abbiamo pel quaternario il seguente elenco, che desumo dal mio Catalogo dei mammiferi fossili dell'Italia meridionale continentale pubblicato a Napoli nel 1895 [2]:

Equus asinus L. (Castellana).
Equus sp. (Pulo di Molfetta).
Sus sp. (Pulo di Molfetta).
Cervus elaphus L. (Gioia del Colle).
Cervus capreolus L. (Gioia del Colle).
Cervus sp. (Pulo di Molfetta).
Capra sp. (Pulo di Molfetta).
Bos primigenius Boj. (Gioia del Colle).
Bos sp. (Ruvo, Castellana, Pulo).
Elephas antiquus Falc. (Gioia del Colle).
Canis lupus L. (Castellana).
Canis sp. (Pulo di Molfetta).
Ursus spelaeus Blum. (Gravina).
Hyaena crocuta var. *spelaea* Goldf. (Castellana e Gioia del Colle).
Felix Christolii Gerv. (Gioia del Colle).

Gli avanzi che ho studiato ora, provenienti dalle stazioni preistoriche molfettesi, poco o nulla aggiungono ai comunissimi mammiferi preistorici citati nell'elenco riportato.

Tutti gli avanzi che descrivo appartengono alle seguenti specie:

Equus caballus L.

---

[1] Flores E., *Il Pulo di Molfetta* (*Rassegna Pugliese*, 1899), Trani, Vecchi, 1899.
[2] *Atti Accad. Pontaniana*, Napoli, vol. XXV, 1895.

Sus scrofa L.
Cervus elaphus L.
Cervus capreolus L.
Capra hircus L.
Ovis aries L.
Bos taurus L.
Canis lupus L.
Canis vulpes L.

Nulla di nuovo, come si vede, se si fa eccezione dell'*Ovis aries* L. e *Canis vulpes* L. che sarebbero nuove per la Terra di Bari, specie comunissime, del resto, in simili depositi. Le specie più interessanti sono, a mio avviso, il *Cervus capreolus* L., rappresentato però scarsamente, ed il *Bos taurus* L. perchè si presta allo studio delle due razze stabilite dal Rütimeyer, di *Bos primigenius* e *Bos brachyceros*. I crani sono rappresentati per tutte le specie da frammenti indeterminabili. Le ossa lunghe sono quasi sempre ridotte a frammenti di pochi centimetri. Le vertebre sono scarsissime. Abbondano invece le mandibole e i denti.

Fra la immensa quantità di frammenti indeterminabili ho potuto riscontrare la presenza di alcune ossa lavorate, delle quali mi occuperò alla fine del lavoro, dopo la descrizione degli avanzi determinati. Esse sono riprodotte nella tavola che accompagna la presente memoria.

Passo senz'altro alla descrizione degli avanzi specificamente determinati.

*
* *

Avanzi provenienti dal Pulo.

Ordine **Ungulata.**

Sottordine PERISSODACTYLA.

Famiglia *Equidae.*

1. ***Equus caballus*** L.

Un molare inferiore. È l'unico avanzo di questa specie che posso aggiungere a quelli già noti, della stessa località, ricordati dal Jatta [1] e con-

[1] JATTA A., *Il Pulo di Molfetta* (*Boll. Club. Alp. ital.*, Torino, 1876, pag. 374); FLORES E., *Catalogo dei Mammiferi fossili* ecc., pag. 17.

servati nel Museo del Seminario di Molfetta. Anche quelli erano solo denti, ciò prova che questa specie era in quei tempi rara in Terra di Bari, non essendosene sinora rinvenuti altri avanzi in altre località della stessa regione.

Sottordine ARTIODACTYLA.

Famiglia *Suidae.*

1. ***Sus scrofa*** L.

Di questa specie provengono dal Pulo un frammento di mandibola di giovane individuo con l'ultimo molare non ancora totalmente fuori dell'alveolo e un frammento di mandibola con il primo e il secondo premolare. Erano già noti alcuni denti conservati nel Museo del Seminario di Molfetta.

Famiglia CAVICORNIA.

Sottofamiglia *Ovinae.*

1. ***Ovis aries*** L.

Mandibole e frammenti di mandibole di individui di varia età, frammento di mascellare, denti isolati, frammenti di costole, scapole rotte, pezzo di radio, olecrano di vecchio individuo, pezzo di bacino, tibia, metatarso, calcaneo e falange. Come si vede, gli avanzi sono piuttosto numerosi. Li riferisco al genere *Ovis* in seguito ai confronti fatti con scheletri di *Ovis* e di *Capra* del Museo di Anatomia comparata della R. Università e della Scuola di Veterinaria di Bologna [1]. È noto quanto sia difficile distinguere le ossa di *Capra* da quelle di *Ovis*, e alle volte anche i confronti con scheletri appositamente preparati riescono infruttuosi. Il gen. *Ovis* è nuovo per le stazioni preistoriche pugliesi; del gen. *Capra* si conserva una mascella, proveniente dal Pulo, nel Museo del Seminario di Molfetta.

Sottofamiglia *Bovinae.*

1. ***Bos taurus*** L.

Tutti gli avanzi di *Bos* provenienti dal Pulo appartengono ad individui giovanissimi, e sono:

---

[1] Colgo l'occasione per esprimere la mia gratitudine ai signori prof. Giacomini dell'Università e Papi della Veterinaria per aver messo a mia disposizione le collezioni dei Musei di Anatomia comparata da loro diretti, e al senatore prof. comm. G. Capellini che gentilmente mise a mia disposizione l'opera del Cornalia.

Frammenti di cranio, branca mandibolare sinistra con il primo, secondo, terzo premolare e primo molare; frammento di mandibola col secondo e terzo premolare (lato destro). Questo pezzo mostra i denti con la corona logora di individuo adulto. Frammenti di costole, fra i quali una quinta costola sternale con visibilissime e sviluppate eminenze articolari, frammento di radio, estremità inferiore del metacarpiano sinistro, pezzi di bacino, tre capi di femore, visibilmente staccati dalle ossa della mano dell'uomo, due astragali interi e metà di un terzo, falange ungueale. È chiaro che qui mancano tutte le ossa lunghe, di cui parecchi frammenti erano riconoscibili nel mucchio di pezzi indeterminabili che accompagnava i resti studiati. Di questa specie erano già noti alcuni denti, provenienti anche dal Pulo, conservati nel Museo del Seminario di Molfetta.

Ordine **Carnivora.**

Sottordine FISSIPEDIA.

Famiglia *Canidae.*

1. ***Canis lupus*** L.

Mandibola di individuo adulto col solo terzo premolare e un'altra mandibola destra di piccolo individuo con tutti i denti ben conservati.

Del gen. *Canis* erano già noti altri denti del Pulo, conservati a Molfetta. Io riferisco le due mandibole al *Canis lupus* L. e non al *Canis familiaris* L. sopratutto pei confronti e per le ben pronunziate impressioni dei muscoli e dei vasi che nel *Canis familiaris* sono assai ridotte.

È probabile quindi che anche i denti conservati a Molfetta appartengano alla stessa specie e che nel Pulo mancasse assolutamente il *Canis familiaris* L.

2. ***Canis vulpes*** L.

Branca mandibolare sinistra di giovane individuo col secondo, terzo, quarto premolare. La mandibola è rotta all'alveolo del primo molare e a quello del canino. È di un animale giovanissimo; i denti sono lucidissimi e con cuspidi splendidamente conservate, e la loro disposizione permette il sicuro riferimento del pezzo alla specie suddetta. Alla quale si riferiscono anche un piccolo femore e un frammento di omero presentante il caratteristico foro. È specie nuova per la Terra di Bari, ma comunissima nelle grotte ossifere e nelle stazioni preistoriche.

*
* *

Avanzi del fondo Spadavecchia.

Ordine **Ungulata.**

Sottordine Artiodactyla.

Famiglia *Suidae.*

1. ***Sus scrofa*** L.

Piccoli frammenti di cranio. Mascellare superiore destro con i tre molari e i due ultimi premolari. I denti sono ben conservati, e l'ultimo molare non è ancora perfettamente uscito dall'alveolo e misura mm. 35 di lunghezza e 22 di larghezza massima anteriore. Mascellare superiore destro con l'alveolo del canino ed il primo e secondo premolare. Mascellare sinistro con frammento di arco zigomatico, l'ultimo premolare e il primo e il secondo molare. Mascellare destro di individuo giovanissimo con l'ultimo premolare, il primo e il secondo molare, il terzo è ancora nell'alveolo. È visibile tutta la superficie esterna dell'osso e l'orifizio del condotto palatino. Mandibola sinistra col primo molare d'individuo vecchio. Mascellare destro col canino in parte fuori dell'alveolo e il primo premolare. Mascellare sinistro giovane col terzo premolare e il primo e secondo molare. Frammento di mascellare sinistro con ultimo premolare e primo molare. Mandibola con ultimo e penultimo molare di vecchio individuo.

Frammenti di diafisi inferiori di omeri. Parte inferiore di un grosso radio sinistro.

Costola sinistra. Parte sinistra del bacino rotta nel punto ove incomincia la grande incavatura ischiatica; parte destra con la cavità condiloidea.

Estremità superiore destra di tibia, misurante una larghezza massima di mm. 50. Falangi.

Il materiale non è scarso, ma è in tali condizioni da non permettere alcun apprezzamento sulla natura degli animali ai quali appartenne.

Riferisco quindi tutti gli avanzi qui enumerati alla specie tipica *Sus scrofa* L.

Famiglia *Cervicornia.*

1. ***Cervus elaphus*** L.

L'elegante animale che mai manca nelle stazioni preistoriche è qui rappresentato assai scarsamente. Ho potuto riferire a questa specie un frammento di mandibola sinistra con il secondo premolare, il terzo premolare e il primo molare. I caratteri dei denti rispondono perfettamente a quelli indicati dal Cornalia come specifici del *Cervus elaphus* L. Il terzo premolare ha la ripiegatura dello smalto formata da un solco interno della corona, che tocca quasi lo smalto del lato opposto del dente, che in tal guisa resta quasi nettamente diviso in due parti. Alla stessa specie si riferisce un frammento di branca mandibolare col secondo premolare e tre pezzi di corna.

1. ***Cervus capreolus*** L.

Frammento di frontale con piccolo corno, altro frammento di frontale con corno brevissimo, altro ancora con piccolo pezzo di corno. Metacarpo rotto nella diafisi inferiore, frammento di altro metacarpo che presenta la sola diafisi inferiore, axoide. Mandibola sinistra. Questa è il più bel pezzo di quanti mi è occorso vederne nella gran quantità di materiale studiato. La mandibola è conservata dal foro mentoniero sino alla apofisi ascendente ed ha la serie dei premolari e dei molari completa.

I molari lucidi, splendidamente conservati, rispondono perfettamente ai caratteri indicati dal Cornalia [1].

Ecco le misure che ho preso:

Lunghezza della serie dei molari e premolari mm. 68.

Altezza della branca mandibolare sotto il primo pm. mm. 16.

» » » sotto il terzo pm. mm. 15.

» » » sotto il terzo m. mm. 17.

È chiaro dalle misure riportate che la piccola mandibola mostri assai bene il carattere della uguaglianza, quasi dell'altezza della branca nei vari punti, a differenza delle mandibole degli ovini e dei bovini che incominciano strette sotto il primo premolare e progressivamente crescono sino a raggiungere, sotto l'ultimo molare, una considerevole altezza. Le misure ri-

---

[1] CORNALIA E., *Mammifères fossiles de la Lombardie* (*Paléont. Lombarde* p. A. STOPPANI, 1858-1871, pag. 75, tav. XXIV).

portate e quelle delle altre ossa indicano che l'animale del quale ci occupiamo doveva essere alquanto più piccolo di quelli descritti dal Cornalia e quasi identico per dimensioni a quello descritto dal Bogino [1], proveniente dalla torbiera di Trana.

Famiglia CAVICORNIA.

Sottofamiglia *Ovinae*.

1. ***Capra hircus*** L.

Vari molari isolati, molti frammenti di mandibole e qualche mandibola intera o mancante solo della branca ascendente. Come è noto, differenze caratteristiche tra gli avanzi di *Capra* e quelli di *Ovis* non ne esistono. La mandibola di *Capra* ha soltanto dimensioni più piccole e più delicata ed ha uno spessore minore nella branca orizzontale, caratteri che non si riscontrano così spiccatamente nei resti di *Ovis* e di *Bos*. È probabile che nel gran numero di ossa da me riferite al genere *Ovis* ve ne sia capitata una piccola parte piuttosto riferibile al gen. *Capra*, ma questo dico solo per tranquillità di coscienza, come si suol dire, perchè le determinazioni sono state fatte tutte mediante i confronti con gli scheletri esistenti nel ricchissimo Museo di Anatomia comparata della R. Scuola di Veterinaria di questa città, il quale contiene più di cento scheletri di animali domestici, oltre a grandissimo numero di preparazioni di altro genere.

2. ***Ovis aries*** L.

I numerosi avanzi da me riferiti a questa specie appartengono ad individui di varie età, presentandosi con dimensioni variabilissime.

L'*Ovis aries* L. rinvenuto nel Pulo era più piccolo di questi, ma anche fra gli avanzi del fondo Spadavecchia prevalgono i giovani individui.

Da questo fatto si potrebbe trarre qualche conclusione, ma non mi fermerò su tali considerazioni e mi limito a dare la serie dei resti:

Cranio: qualche frammento irriconoscibile.

Vertebre: tre pezzi di axoide, altri frammenti.

Coste: due con le articolazioni ben conservate.

---

[1] BOGINO F., *I mammiferi fossili della torbiera di Trana* (*Boll. Soc. geol. ital.*, vol. XVI, pp. 16-54, tav. I-III), Roma, 1897.

Scapole: tredici destre e nove sinistre, tutte frammentate. Molte presentano parte della spina ancora visibile. La cavità glenoidea è poco profonda. La spina termina un po' lungi da essa e divide la larghezza dell'osso in due parti non uguali.

Omeri: estremità inferiore di due omeri, di cui la larghezza della superficie articolare è mm. 30. Un omero destro quasi intero. L'estremità superiore è assai rigonfia e rotta nel trochitere. Omero sinistro, rotto nella parte superiore, di individuo adulto.

Cubito-radio: un radio sinistro con le seguenti dimensioni:

Lunghezza mm. 115.

Larghezza dell'artic. sup. mm. 30.

» » inf. mm. 22.

Parte superiore di un radio sinistro, parte inferiore di un altro destro di vecchio individuo. Altri frammenti di radî poco interessanti. Quattro estremità olecranee mostranti ben conservata la cavità sigmoide. Due cubiti destri rotti nell'olecrano, un cubito sinistro.

Metacarpi: Uno destro lungo mm. 120. Un altro completamente conservato, lungo mm. 130, cinque estremità inferiori di metacarpi e tre frammenti superiori.

Bacino: parte sinistra di grosso individuo, con tutta la cavità condiloidea, parte destra limitata alla zona mediana della cavità condiloidea. Pezzi di ileo e altra parte destra di bacino quasi completamente conservata.

Femore: femore destro di vecchio individuo; altro sinistro limitato alla sola parte inferiore con la cavità intercondiloidea e i condili visibilissimi. Femore sinistro, parte superiore con la testa e la cavità o fossa trocanteriana.

Astragalo: uno destro di giovane individuo.

Calcaneo: due destri, uno sinistro.

Tibia: una sinistra, parte inferiore; un'altra sinistra rotta nella parte mediana. L'estremità inferiore è larga mm. 25.

Metatarso: sette frammenti cui manca l'estremità inferiore. Li distinguo dai metacarpi per essere meno schiacciati e perchè forniti nella parte posteriore del solco pel vaso.

Falangi: tre prime falangi.

Data la gran quantità di materiale, è strana la quasi totale mancanza di vertebre.

Sottofamiglia *Bovinae.*

1. ***Bos taurus*** L.

Data la ricchezza del materiale e lo stato di conservazione, è permesso fare alcuni apprezzamenti sulle varie razze alle quali appartennero gli animali dei quali esaminiamo i resti. E ciò seguendo le giuste osservazioni del Rütimeyer [1] e servendomi anche delle notizie che ci dà il Bogino sui mammiferi della torbiera di Trana.

Fra gli avanzi provenienti dal fondo Spadavecchia si possono distinguere le due razze, grande e piccola, che Rütimeyer chiamò *Primigenius* e *Brachyceros.* Io non posseggo notizie di cranî o di corna, mi limito quindi esclusivamente agli apprezzamenti che si possono fare sulle mandibole e sulle ossa lunghe, e sopratutto ai confronti fatti con gli scheletri del Museo di Anatomia comparata. I caratteri della prima razza, la grande, farebbero pensare proprio alla specie del Bojanus *Bos primigenius.* Ma le dimensioni, pur conservandosi grandi in tutti i pezzi, non sono tali da permettere questo riferimento. Teniamo quindi distinte le due razze di *Bos taurus* L.

α. *Bos taurus,* razza *Primigenius* Rüt.

Molti molari isolati.

Scapola sinistra, rotta a 4 cm. della lunghezza della spina. La cavità glenoidea presenta una larghezza massima di mm. 68.

Frammento di axoide con l'intero processo odontoide. Altri pezzi di vertebre.

Parte inferiore dell'omero destro, con l'articolazione avente una larghezza massima di mm. 94. Posteriormente la troclea interna è rotta proprio nel grosso condilo, sì che la fossa olecranea non è ben limitata. Frammento di omero sinistro, con la troclea interna e l'epicondilo. Grosso pezzo di capo articolare di un omero sinistro di dimensioni molto grandi.

Estremità inferiore di radio con la superficie articolare larga mm. 80. Altra estremità superiore rotta, visibilmente larga circa mm. 90.

Estremità superiore del cubito destro, conservante tutto l'olecraneo, con la cavità sigmoidea, di grandi dimensioni. Altro frammento rotto nella

---

1 Rütimeyer, *Die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz,* 1861 (pag. 130 e seg., 196 e seg.); idem, *Versuch einer natürlichen geschichte des Rindes,* 1867 (pag. 130 e seg.).

parte superiore dell'olecraneo e alla superficie di articolazione col radio. Frammenti di costole. Estremità inferiori di due metacarpi ben conservate, con larghezza massima della superficie articolare, rispettivamente di mm. 67 e mm. 60.

Altro frammento di individuo assai giovane mancante dell'epifisi e col canale midollare ancora fornito del setto intermedio. Estremità superiore del metacarpo destro, misurante la larghezza massima di mm. 70 nella faccia di articolazione. È visibile la faccetta diartroidale del metacarpiano rudimentario. Marcatissime le inserzioni muscolari e notevoli le tuberosità. Altri frammenti di metacarpi poco importanti. Altro metacarpiano, parte inferiore, di individuo giovane col setto intermedio del condotto midollare. Parte inferiore di femore destro, rotta nella incavatura intercondiloidea. Visibili le fossette d'inserzione dei ligamenti e dei muscoli. Testa d'articolazione di altro femore.

Estremità inferiore di tibia con larghezza massima della superficie di articolazione con l'astragalo di mm. 60. Altri cinque pezzi di tibie. Un'estremità superiore di tibia destra misurante larghezza massima di mm. 100.

Estremità superiore di metatarso, con larghezza trasversale della superficie articolare superiore di mm. 49.

Riporto in un quadro riassuntivo le poche misure prese con quelle della razza *Primigenius* della torbiera di Trana e con quelle del *Bos primigenius* Boj. della stessa località. Si scorge benissimo che il gran bue di Bari era più grande degli individui di Trana, ma non tanto da raggiungere le dimensioni del suo progenitore *Bos primigenius* Bojanus.

OSSA	Ossa del fondo Spadavecchia (Bari)	Torbiera di Trana	Bos primigenius di Trana
Scapola: larghezza della cavità glenoidea. .	mm. 68	—	mm. 75
Omero: larghezza massima sup. artic. inf. .	» 94	—	» 100
Radio: » » »	» 80	—	» 90
» » super.	» 90	mm. 80	» 100
Metacarpo: larghezza sup. art. infer.	» 67	» 67	—
» » super. . . .	» 70	» 70	—
Tibia: estremità inf. sup. artic. con astragalo	» 60	» 50	» 55
superf. articol. superiore	» 100	» 110	» 130
Metatarso: largh. sup. artic. superiore . . .	» 49	» 48	» 60

5. *Bos taurus* L., razza *brachyceros* Rüt.

Molari e premolari isolati. Branca mandibolare destra con i tre premolari e due molari, rotta nella parte inferiore e al foro mentoniero. Vari pezzi di mascellari con denti molari impiantati. Branca mandibolare con il quinto e sesto dente e parte del quarto. Mascellare superiore con i tre molari, branca mandibolare con secondo e terzo premolare. Altra branca mandibolare d'individuo giovanissimo. Frammenti di giovani mandibole. Frammenti di cranio. Apofisi spinosa di, vertebra dorsale e frammento del processo odontoide dell'*axis*. Costole. Pezzi di scapola in pessime condizioni. Omero destro di cui rimane solo l'estremità di articolazione inferiore con le due troclee e la cavità olecranea; larghezza massima mm. 75. Altri due frammenti di omero destro. Un'estremità inferiore di omero, notevole perchè tagliata nettamente per metà con uno strumento assai tagliente. Olecranei di individui giovane e adulto. Estremità superiore di metacarpo destro e sinistro. Altro metacarpo conservante l'estremità inferiore. Frammento di osso iliaco. Pezzo di femore di giovane individuo con l'epifisi non completamente ossificata. Altro frammento di femore d'individuo adulto. Quattro astragali interi e parte di un quinto. Tre calcanei di individui di varia età. Prima e seconda falange. Falange ungueale.

Tutti questi avanzi non presentano alcun carattere rilevante, e per le dimensioni vanno senza dubbio riferiti alla piccola razza stabilita dal Rütimeyer.

Ordine **Carnivora.**

Sottordine Fissipedia.

Famiglia *Canidae.*

1. ***Canis lupus*** L.

Quattro frammenti di mandibole con molari. Uno di essi presenta gl'incisivi e il canino (destro). Sono tutti grossi di spessore, poco allungati e coi denti robusti. Un metacarpiano.

2. ***Canis vulpes*** L.

Due mandibole. Una sinistra con i tre molari ben conservati, l'altra destra col ferino assai sviluppato. La mandibola è allungata, elegante e va senza dubbio riferita a tale specie. Un canino isolato.

*
* *

Ossa lavorate.

Nel fare la lunga rassegna di tutti i frammenti ossei provenienti dal fondo Spadavecchia, mi è capitato trovarne alcuni che presentano tracce evidentissime di lavorazione. I più interessanti sono riprodotti nella tavola annessa a questo lavoro. Il più bello, veramente ben lavorato, è il n. 1, specie di punteruolo dalla punta aguzza e levigato in modo sorprendente. Il n. 2 presenta il principio di riduzione dell'osso a punta. La sua lavorazione è incompleta. Così pure il n. 3, che è rotto alla punta e rivestito da una crosta argillosa assai aderente. Il n. 4 ha tutto l'aspetto di una punta di freccia, ma io non oso supporre che sia stato a tal uso destinato. Certamente però è da escludere trattarsi di una comune scheggia. Il n. 6 presenta una bella punta, il 5, e il 7 e l'8 invece erano in via di lavorazione. Il 9, finalmente, è un frammento di osso lungo che ad un'estremità presenta una superficie levigata, lucidissima. Escludendo quindi i primi quattro pezzi, gli altri non sono che abbozzi, tentativi che ci confermano che quelle genti che abitavano la stazione preistorica del fondo Spadavecchia conoscessero la lavorazione delle ossa.

*
* *

Da quanto sinora ho esposto, ben poco di nuovo si deduce. Naturalmente da fondi di capanne preistoriche, quali doveano essere gli avanzi dei dintorni di Molfetta, non si può aspettare altro che la solita serie di animali domestici, associati ad avanzi di animali che l'uomo conquistava con la caccia. Non è strano, nè nuovo il ritrovamento del *Canis lupus* L. associato ad avanzi di animali domestici. Io non so se insieme alla gran quantità di ossami rinvenuti nel fondo Spadavecchia si siano rinvenute anche armi di selce. Ciò non entra nello studio a me affidato. Ad ogni modo la presenza di ossa lavorate e gli avanzi di animali domestici indicano abbastanza chiaramente che si tratta di resti dell'epoca neolitica. Come è noto sin dall'epoca *miolitica* si lavoravano ossa e conchiglie, cosa che non era conosciuta, invece, nell'epoca eolitica.

Riguardo al Pulo nulla ho da aggiungere a quanto già dissi in altra occasione [1]. I nuovi resti di mammiferi qui riportati non fanno che confer-

---

1 E. Flores, *Il Pulo di Molfetta stazione neolitica pugliese*, Trani, 1899.

mare il riferimento già fatto di quella stazione preistorica all'epoca neolitica più fiorente. Auguriamoci che la nobile iniziativa della Commissione provinciale di Archeologia di Terra di Bari non venga meno e che nuovi scavi diano nuova luce sul periodo preistorico di Terra di Bari.

Chiudo il mio lavoro con un quadro riassuntivo, nel quale indico le specie di mammiferi fossili rinvenute nelle varie grotte e località preistoriche della Provincia di Bari.

QUADRO RIASSUNTIVO.

	ELENCO DELLE SPECIE	Alluvioni di Castellana	Alluvioni di Gioia del Colle	Alluvioni di Gravina	Pulo di Molfetta	Fondo Spadavecchia	Grotta di Castellana	Grotta della Madonna (Ruvo)
1	*Bos* sp. ind.	+						+
2	*Bos primigenius* Boj.		+					
3	*Bos taurus* L.				+	+		
4	*Canis lupus* L.				+	+	+	
5	*Canis vulpes* L.				+	+		
6	*Capra hircus* L.				+	+		
7	*Cervus capreolus* L.		+			+		
8	*Cervus elaphus* L.		+		+			
9	*Elephas antiquus* Falc.		+					
10	*Equus asinus* L.	+						
11	*Equus caballus* L.				+			
12	*Felis Christolii* Gerv.		+					
13	*Hyaena crocuta* var. *spelaea* Goldf.		+				+	
14	*Ovis aries* L.				+	+		
15	*Ursus spelaeus* Blum.			+				
16	*Sus scrofa* L.				+	+		

Bologna, 30 luglio 1903 - R. Scuola normale « L. Bassi ».


1
2
3
4
5
6
7
8
9

INDICE.

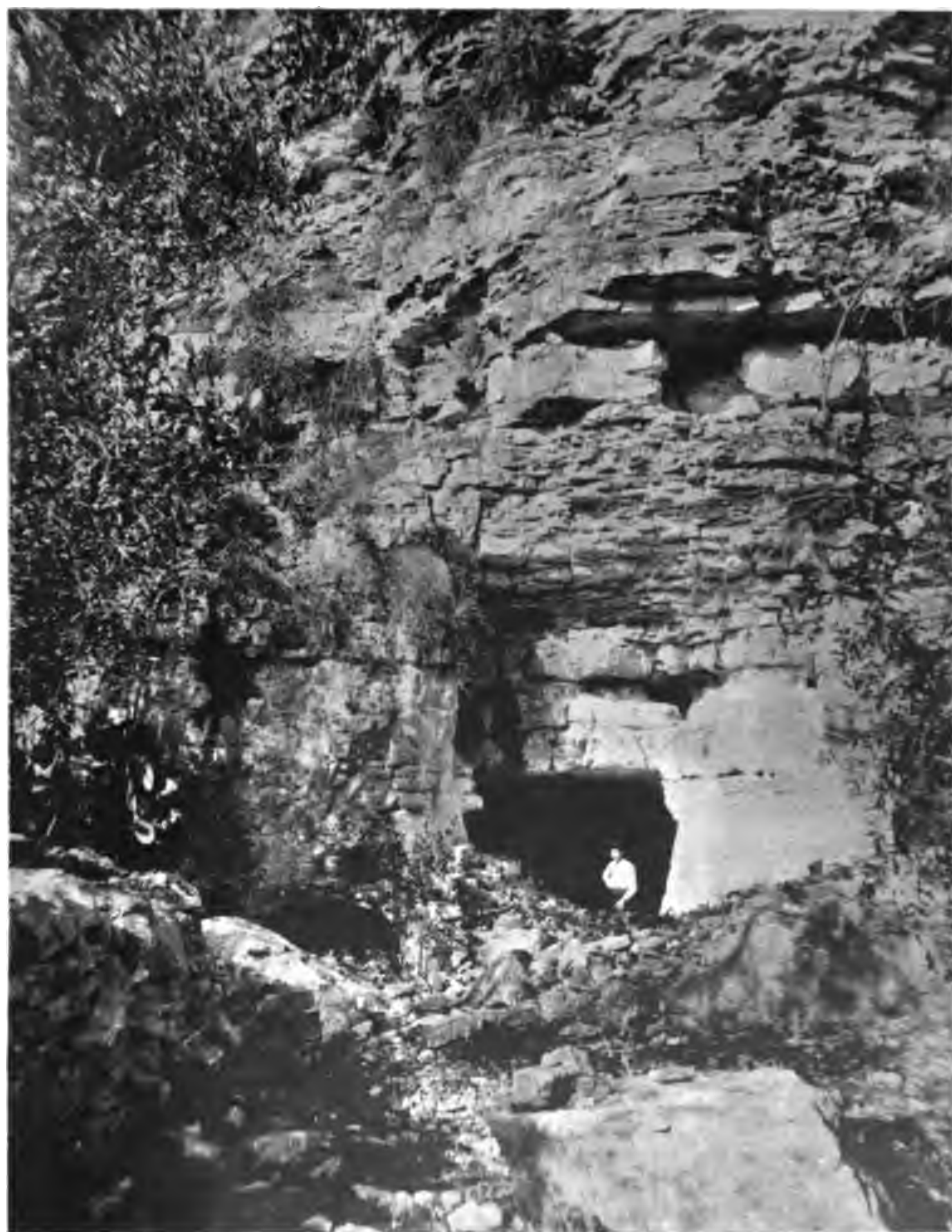
Fondo
Ciro De Luca

Ign

Fo

leg

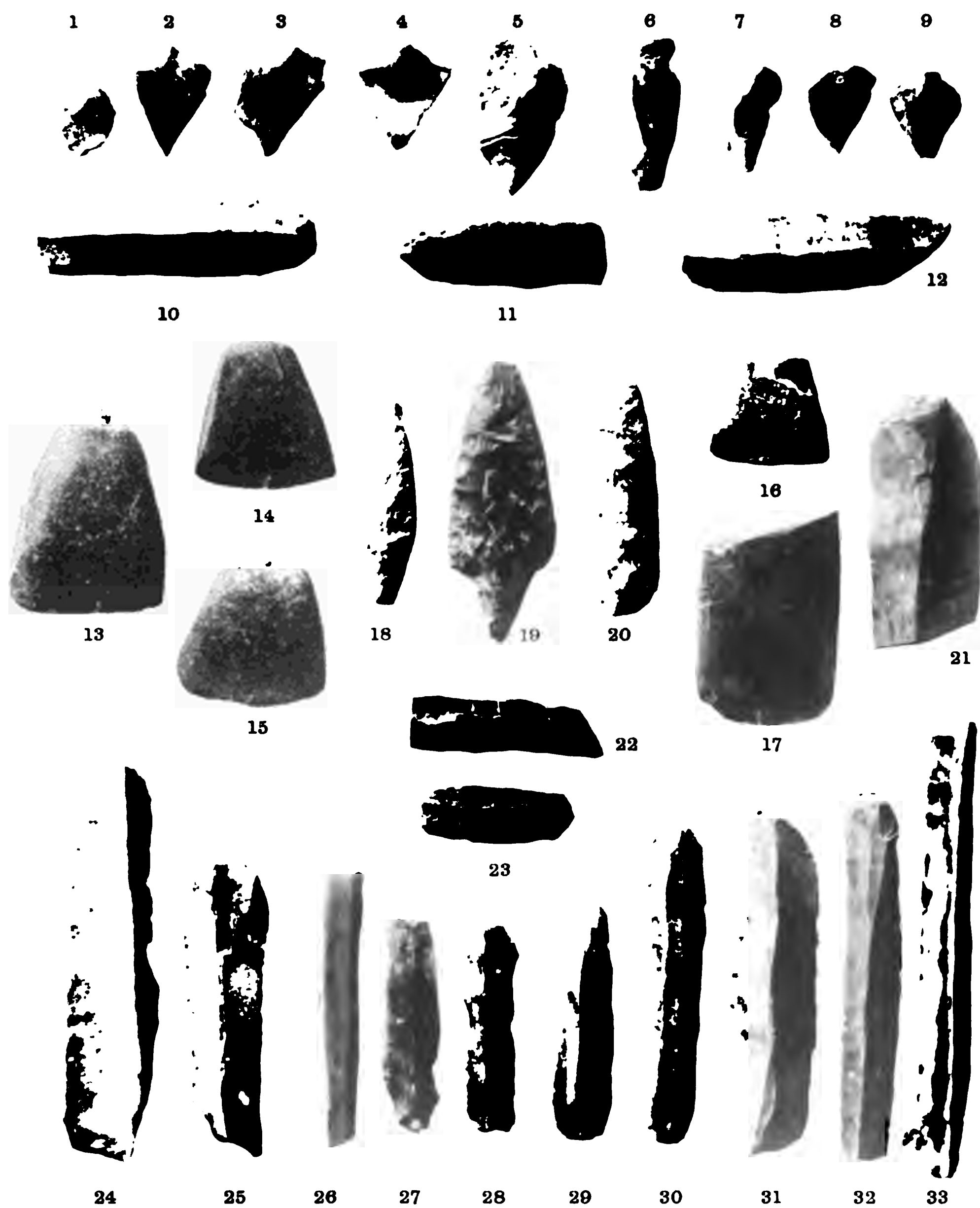
Fo



Roma Fotot. Danesi

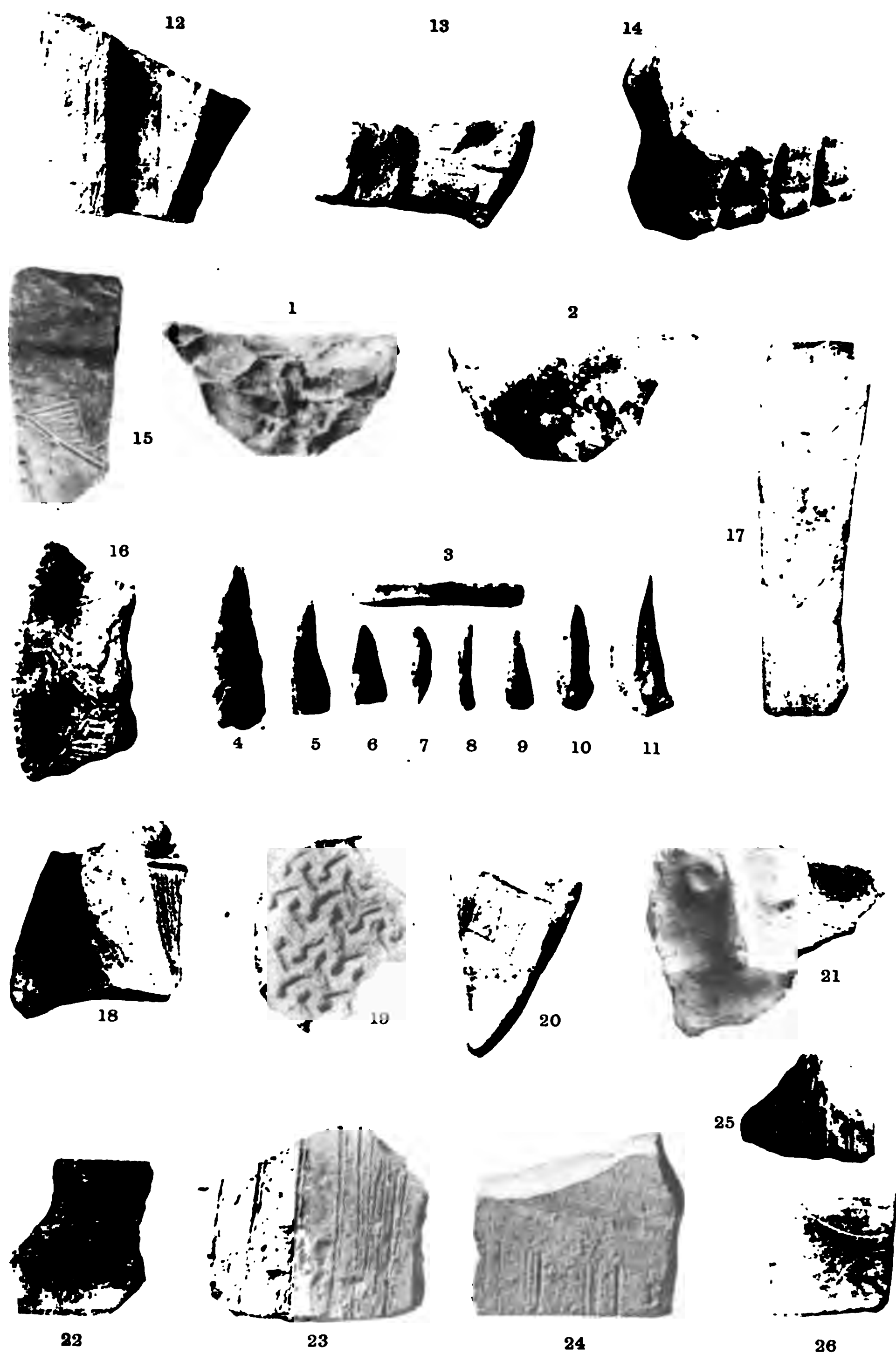
INGRESSO ALLA GROTTA 7.
DAL LATO NORD DEL PULO

TAV. II



Roma Fotot. Danesi

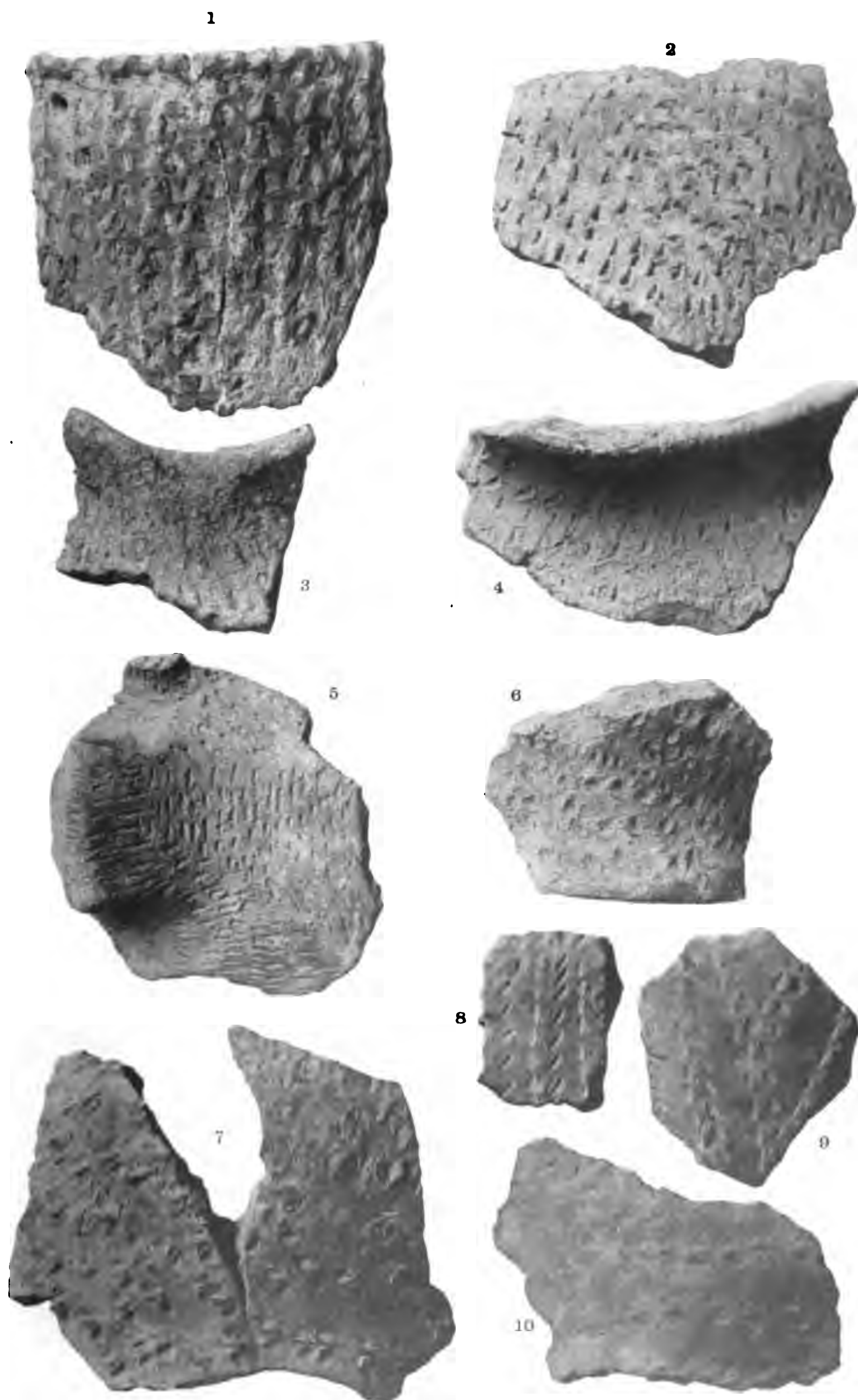
ARMI NEOLITICHE DELLE DUE STAZIONI
PREISTORICHE DI MOLFETTA



Roma Fotot. Danesi

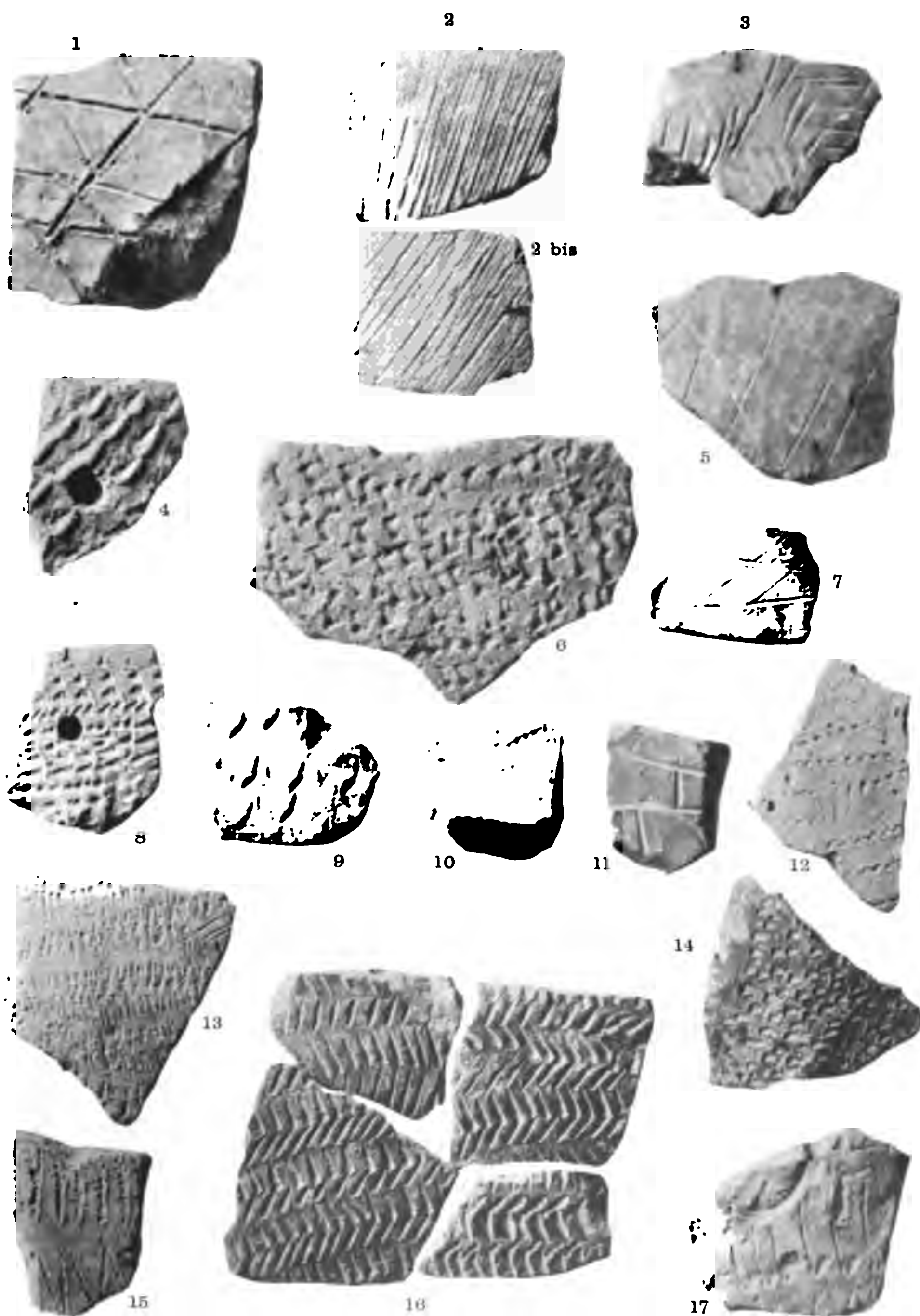
OGGETTI VARI DELLE DUE STAZIONI

TAV. IV



Roma Fotot. Danesi

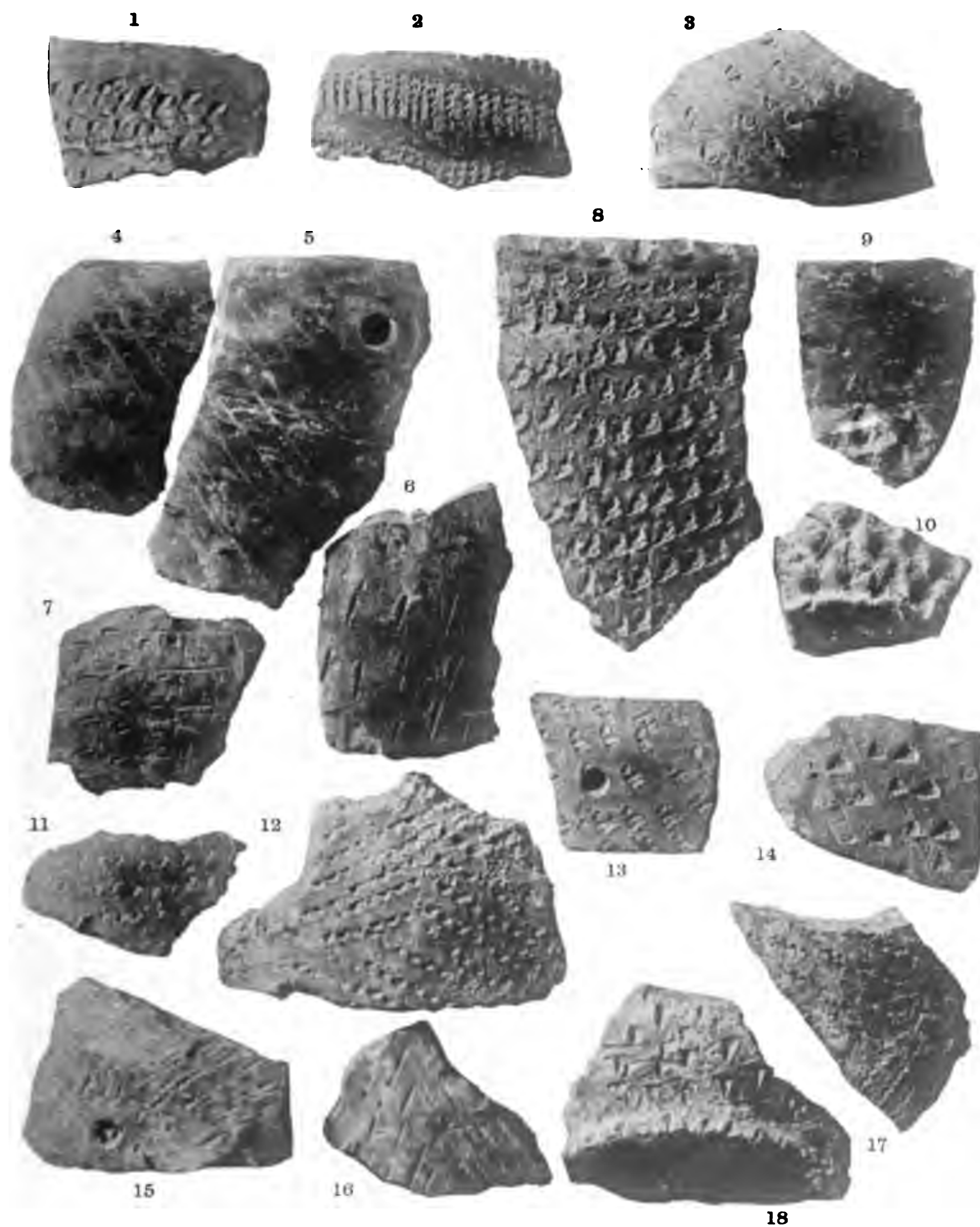
FRAMMENTI DI STOVIGLIE PRIMITIVE
DAL CAMPO DELLE CAPANNE (STAZ. I)



Roma Fotot. Danesi

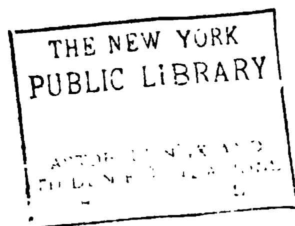
FRAMMENTI DI STOVIGLIE
DAL CAMPO DELLE CAPANNE (STAZ. I)

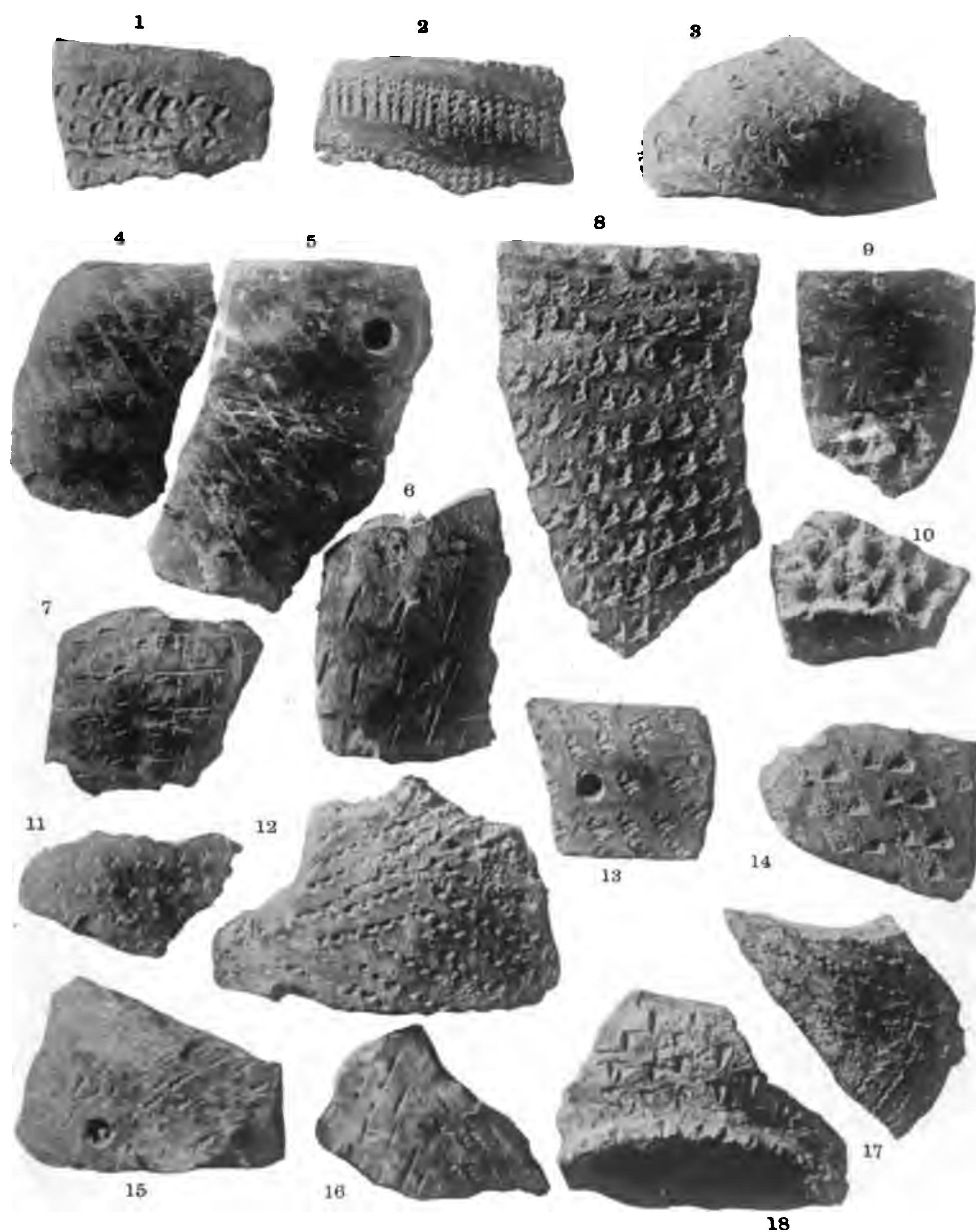
TAV. VII



Roma Fotot. Danesi

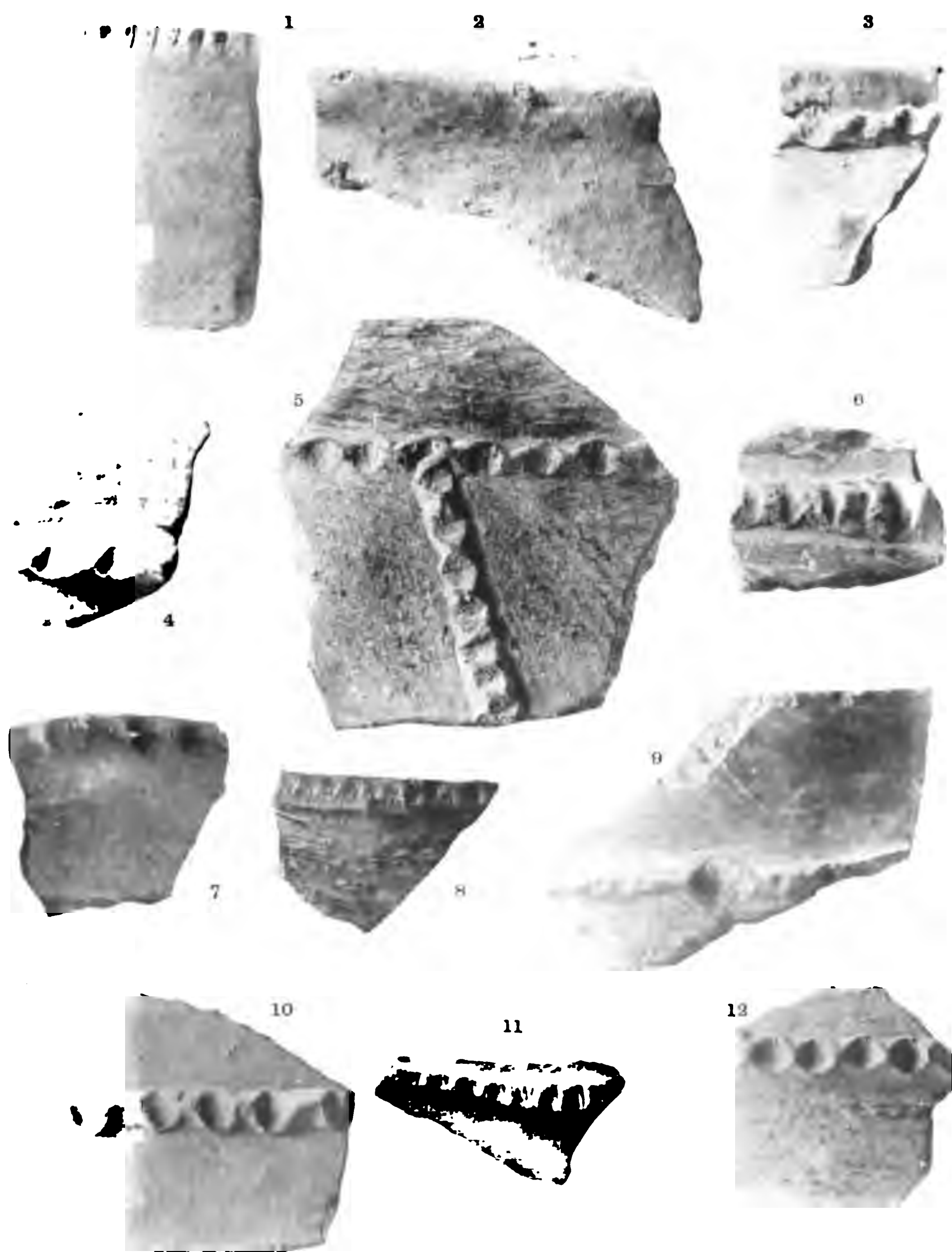
FRAMMENTI DI STOVIGLIE
DAL CAMPO DELLE CAPANNE (STAZ. 1)


THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY



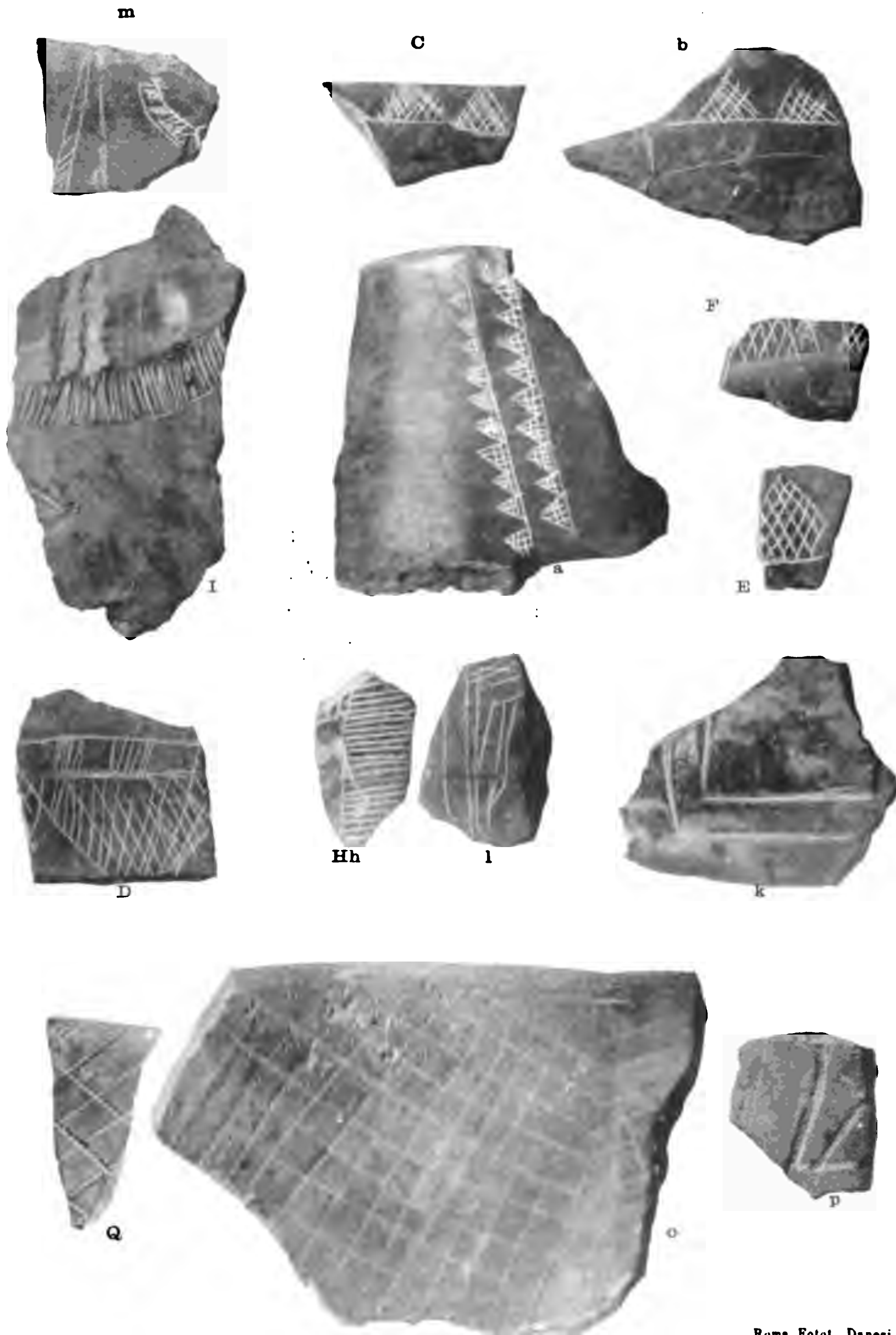
Roma Fotot. Danesi

FRAMMENTI DI STOVIGLIE
DAL CAMPO DELLE CAPANNE (STAZ. 1)



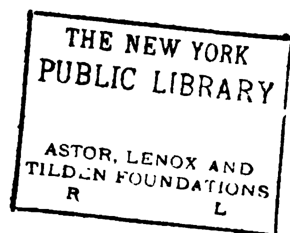
Roma Fotot. Danesi

FRAMMENTI DI STOVIGLIE
DALLE GROTTE DEL PULO (STAZ. II)



Roma Fotot. Danesi

FRAMMENTI DI STOVIGLIE DI ENTRAMBE LE STAZIONI


THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R L



1 (3/4)



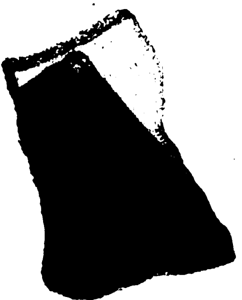
2 (2/3)



3 (3/4)



4 (1/1)



5 (2/3)



6 (2/3)



7 (2/3)



8 (2/3)



9 $\left(\frac{1}{1}\right)$



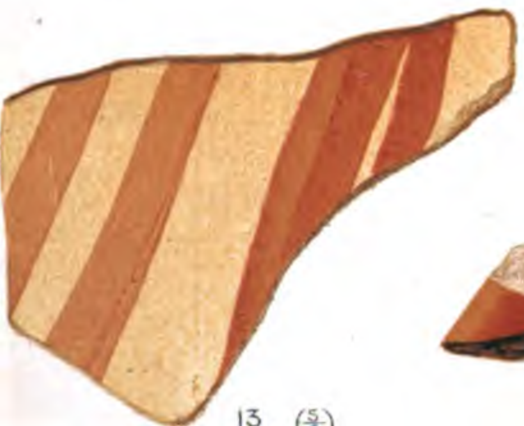
10 $\left(\frac{2}{3}\right)$



11 $\left(\frac{2}{3}\right)$



12 $\left(\frac{4}{5}\right)$



13 $\left(\frac{5}{6}\right)$



14 $\left(\frac{4}{5}\right)$



15 $\left(\frac{2}{3}\right)$



16 $\left(\frac{2}{3}\right)$



17 $\left(\frac{3}{4}\right)$



18 $\left(\frac{3}{4}\right)$

Il 1.° volume di questa serie contiene:

CRONACHE

DEI

FATTI DEL 1799

DI

GIAN CARLO BERARDUCCI

E

VITANGELO BISCEGLIA

A CURA

di

GIUSEPPE CECI.

Il 2.° volume contiene:

STORIA

DELLA

Successione degli Sforzeschi

NEGLI

STATI DI PUGLIA E CALABRIA

E DOCUMENTI

per

LUDOVICO PEPE.

Il 3.° volume contiene:

LA PUGLIA NEL SECOLO XV

DA FONTI INEDITE

PER CURA

del

Dott. FRANCESCO CARABELLESE

Il 5.° volume contiene:

Le Consuetudini della Città di Bari

STUDI E RICERCHE

DI

TEODORO MASSA

In corso di stampa il 4.° e il 7.° volume che conterranno:

IL LIBRO ROSSO

DELLA

CITTÀ DI MONOPOLI

A CURA

DI FRANCESCO MUCIACCIA.

L'APULIA

ED IL SUO COMUNE

NELL'ALTO MEDIO EVO

A CURA

del D.r FRANCESCO CARABELLESE.